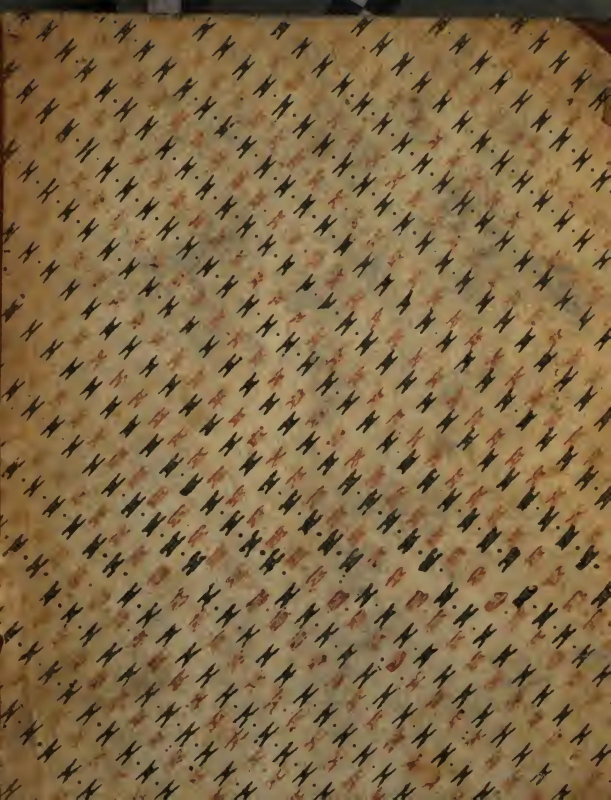




Emus. ac Rmus. Borgia
D. Dom.co Varis

D.

DIFESA

DEL

DOMINIO TEMPORALE

DELLA

SEDE APOSTOLICA

NELLE DUE SICILIE

IN RISPOSTA ALLE SCRITTURE
PUBBLICATE IN CONTRARIO



IN ROMA
MDCCXCI



PREFAZIONE.

È un bel piacere quel
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
La *Breve Istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie*, che uscì alla luce in Roma nell'anno 1788., e che fu ristampata nell'anno seguente (1), non doveva certamente dare occasione a quelle tante maldicenze e calunnie, onde sono pieni i libri, co' quali si è preteso d'impugnarne l'assunto (2). Noi abbiamo in essa confutate le falsità, che si erano precedentemente sparse in varie stampe, colla forza ed evidenza delle ragioni, ed abbiamo represse le contumelie, delle quali erano colme, con quel modo sincero e semplice, il quale è compagno indivisibile della verità, e della giustizia. In somma abbiamo dette le nostre ragioni con ragione; e siamo poi ben persuasi che la riguardevole nazione Napoletana, la quale presso la S. Sede è stata sempre in non ordinaria considerazione, sia rimasta sorpresa da gran maraviglia in vedere come da lei sieno uscite persone tali, che senza osservare misura alcuna, abbiano potuto inoltrarsi a

 scri-

(1) Citeremo sempre questa ristampa, non già che in essa vi sia alcuna cosa di nuovo, ma perchè quelle poche giunte, messe in fondo della prima edizione, sonosi in questa seconda a loro luoghi collocate, e quindi torna bene il citarla per il filo delle materie.

(2) Essendo lungo il catalogo di questi libri, e libretti, li anderemo indicando di mano in mano, secondo che ci caderà l' opportunità di confutarli.

scrivere con tanto ardire e irriverenza contro tutto ciò che riguarda Roma, e la Santa Sede Apostolica (1). Non si è neppur risparmiata la sacra persona

(1) L' Anonimo scrittore della *Memoria d' un fedel vassallo alla Maestà del Re delle due Sicilie Ferdinando IV. che Dio sempre feliciti sù l'articolo portato nella Gazzetta Universale in data delli* 8. *Luglio* 1788.*da Roma. Per la Chinea* 1789., ha conosciuto la sconcezza e l'improprietà di tanti scritti, che sonosi dati alle stampe. Egli, che si è mascherato col nome di *Giancosmo Ira-fa*, così ne rimprovera gli autori nell'indirizzo, che fa della sua *Me-imoria a D. Fernando Tabernar. Caro ql mio Signor D. Tabernar. Vedeste quante Chinee, cioè quanti cavalli sono usciti in campo? Mi spiego così, per istruzion di colui, che ha supposta la Chinea un non sò che, posto addosso il giuramento, e tutt' altro, che l'animale medesimo. Udite quali, e quanti romori si son fatti per* Urbem, & orbem, *rapporto all'* Allocuzione *del Papa? Leggeste quanto finora si è schiccherato riguardo alla preteta prestazion della gran bestia? E pure non si rimane quì la faccenda. Le penne non si stancano ancora, e gli Scrittori non la rifinano, scartabellando memorie corrispondenti, sien vere, sieno apocrife, fino ad* espilare *gli scrigni del famoso Crispino. Tutti scrivono, e tutti si lusingano di procacciarsi del merito, e di spedirsi il privilegio di Diplomatici, di Antiquarj, di Letterati, e di Politici nella corrente occasione. Ma coloro, che hanno scritto finora sono riusciti tutti al gran disegno, che si han prefisso in mente?* Hoc opus, hic labor est. *Quante belle cose si son poste in istampa, e quant' onore ci han recato cotesti Letterati alla moda! Sperar dobbiamo, che tosto restino i loro scritti, parte consumati da Pizzicagnoli per vestirne le loro merci, e parte da Messer Pitale in sacrifizio del gran Nume Stercuzio, per così esimere dalla censura de' dotti i tanti granchi, che vi son presi a secco. Ma se mai vento a noi sinistro li farà svolazzare al di là de' monti, e de' mari, guai alla nostra reputazione; giacchè chi ne darà più malleverìa, che nella Città di Napoli, madre un tempo di Lettere, e di Letterati, vi sia più chi sappia leggere, e scrivere a dovere? Non intendo confondere tragli scioperati Scrittori, coloro, che sulla materia in quistione, hanno effettivamente scritto a proposito, e si sono egregiamente distinti con delle peregrine erudizioni, e con una critica veramente da saggi. Parlo di quei meschini Letteratucci, i quali nell' atto, che han voluto in tale occasione mettere in pratica le regole di Monna Loica, han poi rilevate le conseguenze di Frate Rinaldo; in atto che si sono impegnati di ragionare, come un Le Clerk, ed un Loke, han poi in conchiusione dimostrato il giudizio di Calandrino: in atto, che han preteso di accozare in bell' ordine le loro idee, e ciò, che han letto su tal materia, ci han posto in fine sotto gli occhi il vero pallio del Piovano Arlotto.* Ci sia permessa una breve osservazione sopra quelle parole *fedel*

vas-

na del Sommo Pontefice, contra dell'allocuzione del quale, pronunciata nella vigilia della festa de' SS. Apostoli, e da noi premessa alla *Breve Istoria*, amari libercoli (1) sonosi dati alla luce, *utinam* alle tenebre, perchè fanno troppo disonore al secol nostro.

Si sarebbe eziandio preteso, che il Santo Padre non avesse aperto bocca in difesa dei diritti della S. Sede; e si è censurato per averlo fatto nella chiesa medesima di S. Pietro: *Non poteva prevedersi*, così nella lettera di un amico di Napoli ad un amico di Roma, *che la voce episcopale in una sacra festività, in un tempio, nella commemorazione del primo tra gli Apostoli* (2) *si facesse sentire unicamente per deplorare la privazione di un profano spettacolo, che quando ancora avesse avuto stabili fondamenti, era certamente troppo*

vassallo. Questo è un' errore assai frequente nelle carte Napoletane, nelle quali i sudditi del Re, e i sudditi de' feudi sogliono chiamarsi *vassalli*, quandochè *vassallo* è titolo di onore proprio dei soli feudatarj, e suffeudatarj, che pur ve ne hanno nei feudi del regno di Napoli. Doveva pertanto l' Autore della *Memoria*, che non lo suppongo signore di feudo, dirsi *fedel suddito* alla maestà del Re, e non già *fedel vassallo*. La parola *vassallo* viene dalla voce Gotica *vvas*, o *guas*, d'onde *vassus*, *bassus*, e significa *servente* o sia *famulus*. Nella *Breve Istoria* p. 63. vedemmo coll' autorità di Erchemperto, che Atenulfo, conte di Capua si dichiarò *proprius famulus* del Pontefice Stefano VI. cioè *servente*, o *vassallo* del Papa, giacchè Erchemperto studiandosi di scrivere latino alla voce barbarica *vassus* o *bassus*, che allora si costumava, surrogò la latina *famulus*.

(1) *Riflessioni sull' allocuzione del Papa, e sulla protesta fiscale, concernenti la Chinea in risposta ad un' amico = Riflessioni sull' allocuzione del Papa PIO VI. pronunziata la vigilia di S. Pietro 1788., e sulla risposta del Fiscale Generale presentata lo stesso giorno = Lettera di un' amico di Napoli ad un amico di Roma su la pretesa Chinea, e la consegrazione de' Vescovi = Discorso sulla Chinea pretesa da Roma =*

(2) Perchè questa espressione di *primo tra gli Apostoli* può essere ambigua, noi vogliamo supporre che l' Autore in quel *primo* riconosca S. Pietro, per *magnum illud Ecclesiæ fundamentum, & petram solidissimam, supra quam Christus fundavit Ecclesiam*, come lo chiamò Origene *Hom. 5. in Exo. Tom. 2. Opp. Paris. 1733. pag. 145.*

troppo lontano dalla spirituale letizia, *che conveniva in quella circostanza*. Ma dove trovasi scritto, che non è permesso di vindicare il sacro patrimonio delle chiese nelle medesime chiese? Dove si legge il divieto di farlo in quel giorno, in cui ricorre la memoria di quel santo, in onore del quale fu esso patrimonio da prima offerto? Prendasi da un grande Imperadore, qual fu Carlo Magno, la giusta idea dei beni delle chiese (1): *Omnia quae Domino offeruntur, proculdubio & consecrantur. Et non solum sacrificia quae a sacerdotibus super altare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicuntur, sed quicquid ei a fidelibus offeruntur, sive in mancipiis, sive in agris, vineis, silvis, pratis, aquis aquarumve decursibus, artificiis, libris, utensilibus, petris, aedificiis, vestimentis, pellibus, lanificiis, pecoribus, pascuis, membranis, mobilibus & immobilibus, vel quaecunque de his rebus ad laudem Dei fiunt, vel supplementum sanctae ecclesiae ejusque sacerdotibus atque ornatum praestare possunt, Deo Ecclesiaeque suae a quibuscumque ultro offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, & ad jus pertinent sacerdotum. Et quia Christum & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, quaecunque Ecclesiae sunt, Christi sunt, & quae Ecclesiae vel in supradictis vel in quibuscumque speciebus, sive pollicitationibus, sive pignoribus, sive scriptis, sive corporalibus rebus offeruntur, Christo offeruntur. Et quae ab Ecclesia ejus quocunque commento alienantur vel tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minorando, sive diripiendo Christo tolluntur*. Non fu adunque un *profano spettacolo* oggetto dell'allocuzione del Santo Padre, ma sì bene la privazione di un sacro e sovrano diritto, posseduto da tanti secoli

(1) Capitular. Reg. Francor. Tom. I. edit. Baluzii pag. 522.

li dalla Chiesa Romana, e che convenevolmente meritava che da esso si riclamasse in S. Pietro, e nel dì solenne della sua festa.

Il signor consigliere Vecchioni, uno dei nostri contraddittori, pieno, come protestasi, di ossequioso rispetto per la memoria Pio II., avrebbe desiderato, valendosi dell' autorità di un sentenzioso detto di quel Pontefice, che ha messo in fronte di un suo libro (1), che si fosse adoperato silenzio, e a tutto ceduto. Ecco la sentenza pronunciata da Pio II. allorchè i Romani lo pregavano di rimanersi dall'andare al congresso di Mantova contra del Turco, per tema che in tempo della sua assenza venisse Roma da qualche tiranno occupata: *Nutat temporale regnum Ecclesiæ: & hoc sæpe amissum est, & sæpe recuperatum: spirituali si semel exciderimus, difficile vindicari aliquando poterit: pereant hæc fluxa, dummodo solidiora illa retineamus* (2). Ma il sig. consigliere, che mostra tanta venerazione (3), e meritamente, verso delle gesta di Pio II., non ha riflettuto a ciò che lo stesso Pio, per sostenere i diritti della S. Sede contro il Re Ferdinando, il quale pretendeva l'investitura del regno con patti diversi da quelli, che gli erano proposti dal Pontefice, risolutamente rispose (4): *Pium haudquaquam mercatorem esse, qui multa petat, ut vel pauca reportet: dixisse illum in primo colloquio, quod in ultimo dicendum erat.*

(1) *Della pretesa temporalità della Sede Apostolica su le due Sicilie, o sia risposta allo Scrittore Romano autore del Libro della Breve Istoria &c.* Napoli 1789.

(2) Questo passaggio viene opportunamente dichiarato nell' opuscolo *Pii II. P. M. Oratio de bello Turcis inferendo eruta ex schedis autographis & anecdotis monumentis illustrata*, stampato in Roma nel 1784. nel Tom. III. *Anecdota Litteraria ex Mss. codicibus eruta p.* 262. *et seq.*

(3) Pag. 174. e segg. 230. e seg.

(4) Comment. Pii II. lib. 2. p. 36. edit. Francofurti 1614.

erat. Nec Regi conditionem sperandam fore meliorem; quamvis Pontifex Roma sit abiturus: aut his legibus regnum obtinendum, aut eo carendum esse. Noti il signor consigliere il linguaggio sovrano di Pio. Ha pure egli citate queste parole, (1), ma non si è avveduto, che per esse distruggesi *a fundamentis* il sistema, che ha architettato a capriccio sul primo passaggio. E di vero, questo solo non bastava per darci la giusta idea, che dee avere un Romano Pontefice delle cose temporali della chiesa: Richiedevansi in conseguenza ambedue i passaggi, per rilevarne, che la pubblica causa della religione dee dal Sommo Pontefice anteporsi al dominio terreno; ma poi, fuora di questo gravissimo caso, lo stesso Sommo Pontefice è in obbligo, *quamvis Roma sit abiturus*, di sostenere le temporali prerogative della Chiesa. Pio II. riunì in se le due grandi massime; di non curare da un canto per il bene della cattolica fede il temporale; e dall' altro poi di difenderlo e vendicarlo con tutta la fermezza quando venga tolto, o minacciato. Queste non furono già massime peculiari del solo Pio, ma di tutti i Romani Pontefici e prima e dopo di lui. Eugenio IV. diede in pegno alla Repubblica Fiorentina Borgo San Sepolcro per XXV. mila fiorini di oro, e vendette Controguerra, e Colonnella nell' Apruzzo Ultra. Sisto IV. per ajutare il Re di Napoli Ferdinando nella spedizione contra del Turco, alienò Frascati per VIII. mila fiorini d' oro. Leone X. impegnò alla suddetta Rep. il Piviero di Sestino per c. mila scudi, e così altri.

Ma il sig. consigliere non è stato sempre felice nei pochi passaggi, che adduce, giacchè la sua opera, come vedremo, raggirasi più in parole, che in autori-

(1) *Della pretesa temporalità ec.* pag. 246.

torità. Ha voluto per egual modo ornare la testa di altro suo libro (1) di un passaggio, tolto dai Commentarj del celebre Jacopo Ammannati Piccolomini Cardinale di Pavia: Eccolo in lingua volgare, come esso lo ha dato: *Non volle il* RE FERDINANDO, *che con sonori documenti, i quali altrimenti avrebber potuto passare alla posterità, si fosse acquistata qualche prerogativa sul suo Reame dalla Corte di Roma*. Chi legge queste poche parole quasi rimane ucciso dalla lettera; conciossiache possa darsi a credere, che ai tempi di Ferdinando fosse cessato ogni diritto della S. Sede sopra del regno. Eppure Ferdinando ne fu investito da Pio II., eppure.... Ma non accade perder tempo: Il sig. consigliere, per attenerci alla più benigna opinione, ha sbagliato, e quando s'incomincia a sbagliare dal bel principio, sono guai per un libro. Noi scriviamo per la verità, onde ci lodi egli per da vero, o per da burla, biasimi (2) la nostra *Breve Istoria* per *oscurissima*, *intralciatissima*, *e priva totalmente di metodo*, che nulla ci cale di ciò:

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.

Veniamo a Ferdinando. Il passaggio del Cardinale Papiense non appella al regno, che Ferdinando tenne come feudo della S. Sede, ma appella alla signoria di Sora, la quale per occasione di guerra venuta in mano di Pio II., Ferdinando gli cedette, ma che poi pretese gli fosse restituita dallo stesso Pio, e questi morto, da Paolo II., sebbene non potesse riaverla che da Sisto IV. Sentiamo adesso il Papiense (3): *Sed Rex omni non multo post recuperato regno*,

atque

(1) *Del preteso dominio diretto della S. Sede in ragion feudale sul reame di Napoli, e de' vantati diritti della Camera Apostolica ec.* Napoli 1788.

(2) Pag. 47.

(3) Comm. lib. 4. pag. 394. edit. Francof. 1614.

atque Andegavensibus pulsis, pecunia & exercitibus pollens (ut est natura hominum qui in timore magis benigni sunt, quam in victoria grati) repetere a Pio Toparchatum hunc deditium coepit: hactenus tamen, ut non nisi persuasionibus contendendum putaret: eum vero cum propter obligatam jam fidem non recepisset, defuncto illo a successore Paulo primis Pontificatus diebus repetiit, & quidem ab initio, iisdem etiam precibus, verum cum nuper in profitendis, ut dictum est, pacis affinibus affectato Soranum dominatum pro suo denunciatum videret „ nolens „ solemnibus documentis, quæ diuturnam hominum „ memoriam habitura putabat, quasi prærogativam „ quandam juris rebus nostris adjungi „ *quod hactenus verbis, nunc etiam armis contendere statuit, multis alioquin ex causis Pontifici non satis pacatus*. Ed ecco svaniti ambi gli spauracchi messi dal sig. consigliere al principio de' libri suoi. Seguiti ora a dir male del nostro, che vagliato da esso, e da tanti altri, non ha pur un luogo, che sia portato in falso per imbrogliare le menti de' Lettori, come si fa tanto frequentemente dai nostri avversari, i quali reputandosi candidi ermellini, gridano poi se noi malmenati da essi, o veggendo calunniata la S. Sede, ci siamo talvolta con gravità risentiti.

Damnant & faciunt, era la frase di Tacito. Ai nostri oppositori dee essere permesso tutto, e permesso, come dicono, ed anche se ne gloriano, sotto pretesto che si tratta di questione di beni temporali, e non contro alla fede, come appunto se fossero cose ingiuste e sacrileghe quelle sole, che vanno direttamente contro alla fede, ovvero favorisse la fede lo spogliare del suo la Sede Apostolica. Par quasi che si operi per amor di Dio; ond'è che con orgoglio si vuol far credere, che siensi pur malamente affa-

affaticati coloro che hanno assunta la difesa delle *Giustizie di S. Pietro*; e quindi contro di noi, che lo abbiamo recentemente fatto a misura de' nostri corti talenti, e delle nostre deboli forze, altri hanno vomitati, altri hanno scagliati pungenti dileggi ed invettive. Ma noi, che al presente ci accingiamo di proseguirla per quelle vie medesime di sincerità, di onestà, e di ragione, che abbiamo tenute nella *Breve Istoria*, nulla siamo per ciò conturbati; mentre se volessimo prender alcun conforto fuora della buona causa (nella quale sola per altro lo troviamo grandissimo) questo ci si offrirebbe amplissimo nell' assai differente giudizio, che ne hanno dato i più sensati, anche di là dai monti, e, diciamolo pure, in Napoli medesimo. La moderata maniera da noi tenuta nel confutare le cavillazioni ardite, e le proposizioni assurde de' nostri avversari, ha meritato lode ed applauso. Si è detto, che le nostre ragioni sono evidenti, ma meno armate. E come non esser chiare e manifeste quelle ragioni, che vengono assistite da titoli così giusti, da possesso così lungo, e raffermate poi da solenni giuramenti, e per fine dal consentimento universale di tutte le nazioni? Il dominio temporale della S. Sede è si legittimo e per le origini sue, e pel costante pacifico possesso di tanti secoli, che non la cede punto a qualunque altro, quanto si voglia legittimo acquisto di sovranità di qualsisia Principe sugli stati, ch' ei signoreggia.

Han veduto i nostri contradittori la forza di questo discorso, quindi disperatamente alcuni di essi sonosi rivolti a saltare il fosso, cioè a negare la compatibilità dell' autorità suprema civile, o sia temporale col Sacerdozio, o sia colla podestà ecclesiastica, e per fino a negare anche alla Chiesa qua-

lunque temporale possesso. E'loro malvagissimo intendimento d' indurre altri a riputare che i Romani Pontefici siano usurpatori di quegli Stati, e di quelle sovrane preeminenze, che con tutti i segni più solenni di religione furono sagrificate a Dio in onore del Principe degli Apostoli. Noi nella *Breve Istoria* non potemmo prevedere questa mossa, onde è d' uopo smascherare l' empietà. La massima è sparsa in varj libretti; ma in uno, che ha per titolo: *Allegazione contra le pretensioni della Corte Romana sul Regno delle Sicilie del Sacerd. Sec. A. d. F. d. C. di T.*, stampato in Napoli nel 1789., vi è spiegata e raccolta in tutta la sua più estesa malizia, come vedremo tra poco nel catalogo che daremo delle proposizioni erronee, che vi sono affastellate.

Un medesimo soggetto, dicono i nostri avversari, non è capace di queste due gran podestà; un uomo non può arrivare ad eseguire ufizi sì vasti, e sì disparati. Gesù Cristo volle divise queste incumbenze; non può per tanto chi è Sacerdote divenir Principe. Ma adunque, replicherò io, neppur voi chi è Principe non potete, nè dovete farlo Sacerdote. Voi volete che il Principe occupato in tanti, e sì differenti oggetti di truppe, commercio, finanze ec. pensi a mantenere pura la dottrina evangelica, scelga i ministri del santuario, invigili sull' osservanza dell' antica disciplina ec. L' amministrazione de' sagramenti, il pregare, e predicare sono cose, che la minor parte occupano del sacro ministero. Il più arduo e difficile si raggira nella custodia della dottrina, nella scelta di buoni e zelanti cooperatori, nella prudenziale elezione de' mezzi al mantenimento della disciplina e costumi. Come può il Principe occuparsi in questa parte più vasta e difficile? Voi dite con l' opera di buo-

buoni consiglieri, con la intelligenza di ciò che sia umanità per adattargli buone leggi, con la rettitudine del cuore. Lo strepito delle arme, le mire politiche, la vastità de' progetti, la complicazione delle finanze con le facoltà dei sudditi non ostano alla cura della scelta de' ministri del santuario, della purità della dottrina ec. Adunque ancora il Sacerdote con li mezzi medesimi potrà disporre e regolare finanze, guerre, leggi ec. E' componibile che persona armata dia regolamenti di pace spirituale; e perchè non sarà egualmente componibile che persona di pace spirituale dia regolamenti di arme?

Ma passo più oltre, e dico. Il Principe per mantenere lo stato deve unire in se la virtù di politico, e di guerriero: Politico nel vezzeggiare i sudditi, e farsi amici i vicini: Guerriero nello stare armato d'arme sue. Come in un medesimo soggetto, parlando in astratto, unire virtù opporte? Più: ogni uomo ha bisogno di perizia in qualche mestiere, e cognizione di molti altri opposti e disparati. Anche il ciabattaio deve conoscere le arti di prima necessità, regolare la famiglia, sapere la qualità de' suoi istromenti. Come a tante cose arriverà?

Sò bene quello che potrebbe replicarsi, cioè ricorrere al fatto, e dire che i Principi Ecclesiastici regolano male. Se così voi diceste, avrei buon fondamento di negare il fatto provocando alla esperienza; ed è noto il proverbio Tedesco: *unter dem Krummstabe ist gut Wohnen*, *sotto al curvo bastone è buon abitare* (1), per indicare i sudditi di que' Vescovi, ed Abbati Principi. Frase che in qual-

(1) *Bastone curvo* denota quel che noi diciamo *bacolo pastorale*, e perciò i feudi dipendenti da chi usa *bacolo pastorale*, diconsi in Germania *Krummstaebige Leben*, *feudi di bastone curvo*.

qualche modo corrisponde al motto del celebre sigillo della Garfagnana, giá dominata dalla S. Sede: CARFAGNANA BONUM TIBI PAPAM SCITO PATRONUM. Ma nelle vecchie storie trovo, che in più di una occasione si è detto dai sudditi dei viventi Principi che regolavano male, e trovo poi che tutti i trattatisti di legislazione, economia pubblica ec. pretendono dimostrare sbagli fondamentali nel regolamento del proprio, o dell' altrui paese. Mi basterà di citare la *Scienza della Legislazione* del cavalier Gaetano Filangieri. L' avrebbe esso migliorata? Non posso io rispondere: *nobis obsequii gloria relicta est*, diceva Tacito; poichè queste sono questioni riserbate per i tardi nipoti. Può ad ogni modo chi ha sentimento per istituto di paternità, ha l' uso della sofferenza suddita, ha l' età del senno, qualità tutte necessarie nel Sacerdozio, con facilità grandissima pensare al vero bene dei sudditi, e farli felici. Niuno negherà che una educazione di esperienza sia la più adattata per render l' uomo buono, saggio, e forte.

Ma i nostri contradittori dalla incapacità di potere un medesimo soggetto sostenere i gradi di Sacerdote, e di Principe passano a negare assolutamente alla Chiesa la facoltà di possedere anche dominio alto. Questo linguaggio sarebbe eretico, se così veramente credessero: Ma noi vogliamo supporre che eglino affettino d' ignorare che il diritto dato da Dio alla sua Chiesa di acquistare, e di possedere, è diritto di podestà, non di precetto; vale a dire, che non le ha Iddio ordinato di acquistare, ma gliene ha dato la podestà. Quindi S. Agostino (1) in quel comandamento di andare senza sacco, e senza

(1) Lib. 2. de consensu Evangelist. cap. 30. n. 73.

za scarpe scrive: *Satis ostendit* (Dominus) *cur eos hæc possidere, ac ferre noluerit; non quo necessaria non sint sustentationi hujus vitæ; sed quia sic eos mittebat, ut eis hæc deberi demonstraret ab illis ipsis, quibus evangelium credentibus annunciarent, tamquam stipendia militantibus ...... Unde Paulus dicit, quis militat suis stipendiis unquam?* Così parla quel gran dottore del poter dato, non del precetto imposto ai ministri del vangelo. E di vero, gli Ecclesiastici non li mantiene in vita lo spirito senza la carne. Rimangono sempre uomini come gli altri uomini, capaci in conseguenza di possedere come il resto degli uomini, e degni di esiggere il mantenimento per il loro impiego, e abili a richiedere la manutenzione in qualunque diritto ancora di sovranità, perchè non sono *capite diminuti*. Gli Arnaldisti, i Valdesi, i Poveri di Lione, i Fraticelli ec., che empiamente affermavano la stessa cosa, che ora con tanta franchezza si riproduce dai nostri avversari, si credevano garantiti dal vangelo, che dice: *regnum meum non est de hoc mundo*; e *vendite quæ possidetis*. I ricchi possedimenti de' primi secoli (1) per costoro non si provano, perchè i Padri hanno detto, che si doveva esser poveri. Non distinguevano tra la povertà di spirito, e di corpo; nè ben capivano quel passo di S. Giovanni: *regnum meum non est de hoc mundo*

(1) Dalla legge di Costantino presso Eusebio (*in vit. Constant. lib. 2. cap. 39.*), colla quale ordina che si restituischino alle chiese i beni ad esse tolti dal fisco in tempo della persecuzione, si fa chiaro e manifesto l'antichissimo possedimento de' beni anche immobili presso delle medesime. *Omnia ergo quæ ad ecclesias recte visa fuerint pertinere; sive domus, ac possessio sit, sive agri, sive horti, seu quæcumque alia; nullo iure, quod ad dominium pertinet, imminuto, sed salvis omnibus, atque integris manentibus, restitui iubemus.*

do, come neppur lo raggiunse chi lo tradusse (1), con dire che *Cristo insegnò di non essere il suo regno di questo mondo*. Ma sì fatto volgarizzamento è manifestamente contrario al senso dato dai Santi Padri a quel-

(1) L' Autore del *Discorso sulla Chinea pretesa da Roma* pag. 3. Ad una mala versione del sacro testo di S.Giovanni, altra peggiore ne succede in questo infelicissimo discorso del testo di S.Luca *Reges gentium &c.* Eccola p.4. *Cristo ammonì i suoi Apostoli, che il dominio sulle genti fosse presso li Re della Terra, e non appò essi, frà quali colui il primo fosse, che agli altri servisse*. Che mirabil franchezza! Ma non è questo il giusto sentimento della celebre monizione fatta da G.C. agli Apostoli. Nacque disputa di preeminenza tra essi per ottenere i primi gradi; ma il divino Maestro tosto spogliò i loro animi di ogni ambizione, ammonendoli di non fare come i dominanti Re gentili: *Facta est autem & contentio in eis, hoc, quis eorum videretur esse maior. Is autem dixit eis: Reges gentium dominantur eorum & potestatem habentes ipsorum benefici vocantur. Vos autem non sic: sed qui maior in vobis, fiat sicut junior: & qui præcessor, sicut ministrator*. Così la versione del testo greco di S. Luca (*Evang. cap.* 22. *v.*24. 25. & 26.). Non disse adunque G. C. che *il dominio sulle genti fosse presso li Re della Terra, e non appò essi*; ma disse che i suoi non dovessero adoperare come i dominanti Re gentili, i quali superbamente imperavano; e da ciò che soggiunse è manifesto, che per questa monizione non vietò loro di aver preeminenze, quando anzi suppose che ben tener le potessero, bensì a condizione che: *qui maior in vobis, fiat sicut iunior: & qui præcessor, sicut ministrator*. E vale a dire, che il maggiore, o chi precede, debba riputarsi ministro degli altri. *Reges gentium* nel testo non può applicarsi che a' Principi gentili, e non già a' Principi secolari, anche Cristiani, come suppone l'Autore del discorso, per dedurne che Cristo di questi parlasse, quasi che per detto divino il dominio temporale fosse dei soli Principi secolari, e non potesse tenersi anche dagli Ecclesiastici, reputandosi questi a un tempo stesso con umiltà di cuore quai ministri dei loro dipendenti e subordinati. S.Gio. Grisostomo (*Homil*. LXV. *al*.LXVI.*in Matth.pag*. 649. *tom*. 7.) in poche parole assai bene spiegò tutto il sentimento del passo di S. Luca. *Ostendens* (parla di G. C.) *illud ad gentium morem accedere, cum primi gradus appetuntur. Nam tyrannica hæc passio est, quæ frequenter magni viri exagitantur; ideoque vehementiore castigatione indiget; quapropter ipse acriore plaga utitur, dum ex gentium comparatione tumentem animum pudefacit*. Adunque *ex gentium comparatione*, cioè dalla superbia, colla quale imperavano i Re gentili, e non già che Cristo dichiarasse *che il dominio sulle genti fosse presso li Re della Terra*, egli si rivolse a togliere dagli animi de' suoi quell' ambizione ai primi posti, che avevano nella suddetta contesa esternata.

a quelle divine parole. Imperciocchè Gesù Cristo anche come uomo era Re, e aveva dominio, sebbene non manifestato, sopra tutto il mondo: *Omnia dedit ei Pater in manus*. Il suo regno però, avvegnachè fosse non meno *di questo mondo*, non era *da questo mondo*, cioè dagli uomini, quale lo supponeva Pilato. *Unde & hic*, cioè Cristo, *non ait regnum meum non est in hoc mundo, sed non est de hoc mundo, ... De quo Regno dicit, Regnum meum non est de hoc mundo, vel regnum meum non est hinc. Dixit itaque Pilatus, ergo Rex es tu? Respondit Jesus, Tu dicis quia Rex sum ego. Non quia Regem se timuit confiteri: sed „ tu dicis „ ita libratum est, ut neque se Regem neget; Rex est enim, cuius regnum non est de hoc mundo, neque talem se esse fateatur, cuius regnum putetur esse de hoc mundo. Talem quippe ille sentiebat, qui dixerat „ ergo Rex es tu „* Il commento è di sant' Agostino (1); e dare altro senso al testo dell'Apostolo ed Evangelista *est contra sacram scripturam*, conforme dichiarò Giovanni XXII. (2). False pertanto sono le deduzioni, che i nostri avversari traggono dal *regnum meum non est de hoc mundo*, giacchè, come è manifesto, da queste parole non ne siegue, che vietato sia agli ecclesiastici, ed alle chiese il possedere anche dominj terreni.

Ma eccoci a duro passo giunti, poichè dobbiamo amareggiare i Lettori colla distesa narrativa delle erronee proposizioni, in gran parte discendenti dalle perniciose, ed eretiche massime degli Arnaldisti, che leggonsi sparse in varie stampe (3) de' nostri impugnatori, e che trovansi tutte riu-

c nite

(1) Tract. cxv. in Joh. Evang. c. 19. n. 2. & 3. Par. 2. Tom. 3.

(2) Ap. Rayn. an. 1329. nu. 55. & seqq.

(3) Di queste ed altre proposizioni erronee abbonda specialmente un' operaccia intitolata: *Della monar-*

nite presso l'Anonimo (ed è un *Sacerdote*, che Dio gliel perdoni) autore dell' *Allegazione contra le pretensioni della Corte Romana* di sopra citata. Ascoltinsi con a lato le censure, delle quali sono degne.

Falsa, ingiuriosa, e supponente eresia di esser vietato per gius divino l'acquisto dell' alto dominio.	I. *La Corte Romana ne' secoli dell' ignoranza sotto l' aspetto di religione contra i precetti di Cristo acquistato avendo delle signorie, e giurisdizioni sopra gli stati altrui &c.* Nella introduzione pag. 7.
Supponente eresia di essere fondamento della Religione l'incapacità di acquistar dominj.	II. *Qualunque convenzione che si faccia al contrario* (cioè che il Papa non si spogli di tutta la potestà temporale) *si oppone sempre alle leggi fondamentali della Cristiana religione*. Nella introduzione p. 9.
Almeno inesatte e mal sonanti. La Madre di Dio fu povera, ma nè *donnicciuola*, nè *tapina*, bensì *clara ex stirpe David*.	III. *Da una donnicciuola povera e tapina* nacque G. C. p. 11., e p. 12. Cristo paga tributo, e p. 13. *suddito*.
Eretica.	IV. *A lui* (Gesù Cristo) *come sommo Sacerdote ripugnare la sovranità temporale*. p. 12.

V. *Dal-*

narchia universale de' Papi &c. Discorso &c. 1789. Pretende l' Autore di averla scritta *per la gloria di Dio* (abrenuntio) *difesa della sua santa Religione* (abrenuntio), *e de' diritti della sovranità &c.*

Eretica.

V. *Dalle gesta, e dai precetti di Cristo seguito dai suoi discepoli si osserva a chiare note, che la sovranità temporale ripugna col Sacerdozio.* p. 16.

Saggi di sconnessioni.

VI. Prova la subordinazione de' Papi alli Principi, perchè Bonifacio II. gettò nel fuoco il decreto col quale si era eletto il successore, e ciò fece per opporsi tal decreto al sovrano: ed eccone la ragione, altrimenti se si fosse creduto indipendente l'avrebbe sostenuto p. 27. e p. 28. Vigilio fu da Giustiniano condannato in esilio = se il Papa non si fosse conosciuto suddito non avrebbe al certo ubbidito p. 29. = Ne lascio altre.

Falsa, ed ingiuriosa.

VII. *Una tal soggezione* (de' Papi nel temporale) *si vede sino al secolo* XI. *in cui sotto l'impero dell'ignoranza può dirsi a chiare note essersi i Papi ribellati, e resi monarchi* p. 33.

Altri saggi di sconnessioni.

VIII. Carlo (Magno) si riservò il diritto della sovranità su la donazione, e il gius della conferma dei Papi

= un tal diritto si trova mantenuto dai successori di esso per la clausula = *salvo sempre il nostro dominio di tutto*, *e la loro soggezione*, *che vale a dire esser i Pontefici divenuti Feudatari*. p. 35.

Falsa nella prima parte, e nella seconda, oltre le falsità, ingiuriosa, e calunniosa.

IX. Come erede (Gio. XII.) del padre ritenne la signoria sopra Roma. *Ed ecco il principio della unione della potestà pontificia colla temporale : e si pretende con una sfacciataggine sostenere essere da Dio*, *avendo l'origine dalla dissolutezza*, *e dal sagrilego adulterio*. p. 43.

Falsa, calunniosa, e supponente eresìa, che gli Ecclesiastici *debbano* avere l'investitura de' Principi.

X. S. Gregorio VII. *totalmente depresse l'antica disciplina*, *e i precetti di Cristo*, *e degli Apostoli della subordinazione degli Ecclesiastici alla Potestà secolare mandò in perpetuo esiglio : Egli travolgendo i passi Evangelici si fece Monarca*, *e pretese di esserlo universale*. p. 47.

Calunniosa.

XI. *Pretese* (il medesimo S. Gregorio VII.) *che la monarchia fosse opera del demonio fondata sopra l'orgoglio umano*, *e come che ogni minimo ecclesiastico avea la podestà sopra l'infer-*

ferno, così averla dovea ancora sopra la Regia Podestà. p. 48.

Ignoranza.

XII. Gli Apostoli = *non furono savj* = p. 57. Veramente vuole intender *dotti*, e perciò manifesta l'ignoranza fino della forza dei termini italiani.

Bestemmia ereticale quasi G. C. volesse somministrare materia di tentazione al debole.

XIII. *Gesù Cristo .... conoscendo l'avidità celata nel cuor di Giuda, lo elesse per cassiere e spenditore*, e volle allontanare dagli altri Apostoli suoi cari questa tentazione. p. 59.

Calunniosa, e supponente eresìa, che sia mancata la Chiesa Romana.

XIV. La (simonia) osserviamo insorta con più vigore sotto altro aspetto, e più pessima divenuta; essendo *avvalorata dall'autorità della corte Romana, e dai successori di San Pietro, sostenendola colla forza delle censure, scomuniche, interdetti, ed indulgenze. p.* 64.

Calunniosa, e supponente eresìa, che sia mancata la Chiesa Romana.

XV. *Questa eresia* (Valentiniana) .... *in parte si è veduta, e si vede garantita da bolle Pontificie. Che differenza passa tra i seguaci di essa, e i Frati, ciascuno de' quali grida per il proprio istituto, essere le loro divozioni particolari, e il vesti-*

re

re il lor sacco, o cingere la loro corda mezzi efficaci per ottenere l' eterna vita. p. 65.

Calunniosa, e supponente eresìa, che sia mancata la Chiesa Romana.

Ridicola sconnessione tra Montanisti, ed Ecclesiastici corradenti beni, e prodigiosa ignoranza nel supporre i Montanisti nemici dell' antica disciplina.

XVI. *Questa eresìa* (di Montano) ... *in parte risorta dopo varj secoli coll' approvazione della santa Sede. Che altro hanno fatto gli Ecclesiastici per i loro acquisti, che contravenire all' antica disciplina persuadendo i sciocchi a donare alle loro chiese i beni.* p. 66.

Calunniosa contro la S. Sede.

XVII. *Che altro hanno fatto i Papi dal* x. *secolo in poi, che dedottone ... se non che seguitarlo* (Paolo Samosateno) p. 67. e p. 69. Leone X. *per arricchirsi fece traffico delle indulgenze, vendendole ai padri Domenicani.*

Calunniosa contro gli Ecclesiastici.

XVIII. *Aprirono* (gli Ecclesiastici del secolo IX.) *botteghe di simonìe ... e trovarono mezzi di persuadere i semplici a rinunciare al mondo, e lasciare alle Chiese i proprj beni in esclusione degli eredi.* p. 72.

XIX. *Va-*

Calunniosa, e supponente eresia, che la chiesa abbia canonizato non per le virtù, ma per gli acquisti temporali.

XIX. *Varj Vescovi sono stati canonizati per santi coll'aver acquistato molti beni temporali, e fra le loro virtù si annoverano gli acquisti di molte terre*. pag. 73.

Ignoranza portentosa. Confonde la questione delle investiture Ecclesiastiche con l'alto dominio, che la S. Sede ha sulle Sicilie.

XX. Errico V. .... *forzò il Papa* (Pasquale II.) *a rinunciare il sognato diritto della investitura* p. 75. e p. 76. *da questi* (il Santo Padre PIO VI.) *altro non si pretende, che d'imitarlo* (Pasquale II.) *sulle indoverose pretensioni su il regno delle Sicilie, e su gli stati altrui*.

Calunnie.

XXI. *Gregorio IX. non sapendo come acquistar diritto su il regno di Napoli, usò stratagemma, inducendo Federico II. a portarsi alla conquista di Terra Santa* p. 84. e p. 85. *Corradino decollato come un malfattore nel mercato di Napoli per consiglio del Papa*. p. 86. *Cristo non permise tanta crudeltà negli Imperatori pagani*, = quanta fu de' Papi ne' secoli XI. XII. XIII.

Falsa, e supponente eresia, che la chiesa

XXII. Cap. IX. ed ultimo. *Che la Potestà ecclesiastica sia incom-*

non sia capace di potere.	*incompatibile colla secolare*, e *che diametralmente si opponga ai precetti di Cristo*. p. 89.
Calunniosa contro i Papi.	XXIII. *Invasione de' Turchi avvenuta per opera de' Papi*. p. 95. e seg.
Falsa nella prima parte supponente eresìa di proibizione divina nel possedere.	XXIV. *Essendo dunque incompatibile l'unione delle due Potenze, sì per gli effetti, sì per essere contra i precetti Evangelici .... si opponga diametralmente alle leggi fondamentali della S. Chiesa*. p. 98.
Calunniosa, e supponente eresìa dell' incapacità di possedere.	XXV. Esorta il Re alla convocazione di un sinodo nazionale per far de' Vescovi il che dice non curarsi del Papa = *per non cedere a ciocchè contra la legge di Dio si pretende possedere*. p. 105. ultima dell' *Allegazione*.

E perchè tal guaina, tal coltello, anche l' approvazione, che questa *Allegazione* porta in fronte del Censore deputato, pienamente corrisponde al merito dell' opera. Odasi con la censura a lato, che le conviene.

Falsa, ingiuriosa, e supponente eresìa di essere sagrilegi gli	S. R. M. *L'Allegazione... tende a dimostrare quanto siano ingiuste e sacrileghe le pretensioni*

acquisti degli Ecclesiastici. *sioni della Corte di Roma sopra il Regno di Napoli. E poichè dall'erudito autore si rispettano i precetti della Religione* (e quanto!) *ed i diritti della sovranità può pubblicarsi per istampa. Il dì* 16. *Giugno* 1789. *Di V. M Umilissimo Vassallo Francesco Conforti*.

Veramente *dignum patella operculum*, per non dire altro, parlando bastantemente da se le tante proposizioni mal sonanti, false, ingiuriose, calunniose, blasfeme, supponenti eresia, ed eretiche, onde è colma questa sciaurata *Allegazione*.

Quì ha fine l'irreligione in serio: Passiamo a vederla in gioco. Questa è stata l'ultima perniciosissima machina della incredulità, che trovandosi impotente ad abbattere la religione cogli argomenti, e in serietà, ha cercato di scuoterla col lenocinio della lepidezza e del ridicolo. Così fece Luciano presso i Gentili; e presso di noi chi potrà bastantemente compiangere il danno, che in questi ultimi tempi le ha cagionato il notissimo buffone Arouet? E'veramente da arrossire, che in causa di un diritto di sovranità siasi voluto per da senno, e per da burla mischiare tanta irreligione. Gli *Apologi Borgiani* meritano il primo luogo tra tutte le stampe uscite per la parte del solazzevole. Ma in questi *Apologi* da chi si prende argomento di piacere, e di trastullo? (*Audite cæli, quæ loquor*), Dal

. . . . gran viro
A cui Nostro Signor lasciò le chiavi.

Sì il nome venerando del Principe degli Apostoli S. Pietro vi è messo in baja, con fargli proferire cose talvolta inette ed insulse, e tal altra erronee e scandalose. S. Pietro si fa dormire in cielo., e adirarsi contro chi lo desta, e gli si fa da un corriero, trasportatovi da un pallone volante, rimproverare il vizio di dormir sempre, con quelle parole, *Simone voi dormite*, parole che in terra gli furono dette una sol volta, ed a notte avvanzata, quando dormiva pur tutto il mondo. S. Pietro si rappresenta in cielo tra i beati, e gli si fa dire che non conosce Montesquieu; che il carro di Elìa fu un pallon volante alla moda, ed altri spropositi in derisione delle cose più sagrosante. Fa poi ribrezzo quando egli in questi *Apologi* afferma, che si dovrebbero dare alle fiamme tutti gl' Interpreti della Bibbia, cioè tutti i santi Padri, che sono gl' Interpreti naturali, originali, e per antonomasia. Basti così. Si risovvenga intanto l' Anonimo autore, che la Divina Scrittura, i Santi, i miracoli, e tutta in somma la religione non vogliono essere materia di passatempo e di farsa. Noteremo a suo luogo gli errori in fatto di storia contenuti in questi *Apologi Borgiani*. Ma se il Principe degli Apostoli è comparso in festevole ballo negli *Apologi* testè citati, le sante sue ceneri non sono state meglio trattate in altro libro (1). Tanto è grande la corrutela dei tempi.

Dob-

(1) Il Signor Cestari nel Tomo I. *Dimostrazione della falsità de' titoli vantati dalla S. Sede sulle Sicilie per servire di risposta alla Breve Istoria*. Napoli 1789. pag. 337. così scrive: *Indipendentemente dalle testimonianze di Anastasio, e del codice* (intende del Carolino) *può esser sicuro l' Autore della* Breve Istoria *della esistenza di questo* corpus *in Roma*. Questa è franchezza di moda, colla quale tanto frequentemente spargonsi semi di dubbiezze, onde raffreddare la divozione dei fedeli verso delle cose più

Dobbiamo finalmente far parole sulla irreligione, che si è largamente usata nel parlare dei giuramenti. Premetto la bella e giusta sentenza del saggio Re Alfonso (1): *Tantum valere ad fidem debere principum simplex verbum, quantum privatorum hominum jusjurandum*. So io bene che il giuramento è da regolarsi colla giustizia, onde il giurare contro la giustizia è sacrilegio, ed è sacrilegio osservare un giuramento con offesa della giustizia. Questi sono principj certi, ed inconcussi; conciossiachè valutar più il giuramento che la giustizia, sia lo stesso che far più conto della nostra promessa, che di Dio, il quale è la prima, ed eterna giustizia. Ma noi non siamo in questo caso. Han creduto i nostri avversari d'imporre al volgo ignorante, con dire a piena bocca, che (2) *giuramento con violenza e con inganno estorto* non fa obbligazione; che (3) *il giura-*

 men-

più sante, e nel caso nostro verso del sacratissimo corpo del Principe degli Apostoli, perpetuo oggetto della venerazione di tutto il mondo. Ma l'Autore della *Breve Istoria* è certissimo della esistenza di esso in Roma nella basilica Vaticana. Veggasi il libro *Vaticana Confessio B. Petri Principis Apostolorum chronologicis tam veterum, quam recentiorum scriptorum testimoniis inlustrata*, stampato in Roma nel 1776., nel quale questa esistenza è provata con documenti irrefragabili per fin dal secolo II. di Gaio Prete della Chiesa Romana; dal secolo III. di Eusebio; dal secolo IV. di Palladio, S. Atanasio, Sant' Ottato Milevitano, San Girolamo, Prudenzio, S. Gio. Grisostomo, S. Paolino, S. Siricio Papa, dell' autore Anonimo della vita di S. Vivenzio; dal secolo V. di S. Agostino, Sozomeno, Paolo Orosio, Teodoreto Vescovo di Ciro, S. Leone Magno, S. Gelasio Papa, Ennodio Vescovo di Pavìa; e così per tutti gli altri secoli appresso. Adunque, indipendentemente da Anastasio, e dal Codice Carolino rimane dimostrata l'esistenza del corpo di S. Pietro in Roma; ed il Sig. Cestari impari ad essere meno audace nello scrivere, e più rispettoso verso della santa Romana Chiesa.

(1) Alphonsi, Aragonum Regis, dicta & facta memorabilia, auctore Antonio Panormita ap. Meuschen. Tom. 2. Vit. Summor. dignit. & erudit. Viror. pag. 12. Coburgi 1736.

(2) *Discorso sulla Chinea pretesa da Roma* pag. 32.

(3) *Memoriale di un Cattolico alla Santità di Papa PIO VI.* pag. 92.

mento, che cade sopra di cosa o illecita, o impossibile, o posta fuori de' diritti di colui che giurò, è di niun peso, e simili studiate e cavillose espressioni; ma non essendo queste al proposito dei giuramenti prestati per le Investiture, si fa pur troppo manifesto l'artifizio, per cui sonosi disseminate, non senza aggravio della verità, e della S. Sede. Qui non si tratta di giuramenti arcani ed enimmatici, ma di giuramenti chiarissimi e notissimi, e dati da tanti Principi, e Re, non solo liberamente, ma con animo pronto e festante, o per se stessi, o per mezzo de' loro legittimi procuratori. Meglio era dire: *Regale ornamentum scito esse maximum, sequi antecessores Reges, & honestos imitari Parentes*, che fu uno dei gravissimi moniti, che S. Stefano Re di Ungheria diede ad Emerico suo figliuolo (1). E meglio anche inculcare la gran massima, instantemente raccomandata nella *Diceosina* dall'Abbate Genovesi (2); ed è che quasi mai il popolo basso, cioè il corpo delle nazioni, viene nell' ardimento di non tener conto dei giuramenti, se non per l'esempio di coloro, la cui autorità suol rispettare; perchè la gente bassa rare volte opera per ragione, e sempre per esempio. *E di qui si può intendere*, ecco il sentimenso rilevantissimo, *di quanta importanza sia, che i sovrani sieno i più rigidi osservatori de' loro giuramenti. E' dottrina provata per tutta la storia degli uomini, che chi inganna insegna ad ingannare*.

Ma v' è un' altra dottrina molto necessaria da rammentare ai nostri contradittori, ed è quella, che si legge presso il Muratori nella conclusione del Tomo

(1) Decretor. seu Articulor. aliquot priscorum Ungariæ Regum. Francofurti 1581. pag. 4.

(2) Lib. 1. cap. 6. Napoli 1766.

mo XII. degli *Annali d' Italia*, ove così favella: *Chiunque fra regnanti Cristiani sà cosa sia giustizia, sà eziandio che i dominj e diritti stabiliti da lunga serie di tempi, e massimamente di più secoli, e da una tacita renunzia di ogni pretensione, sono per così dire consecrati dalle leggi del Cristianesimo, e della prescrizione. Altrimenti tutto sarebbe confusione, e niuno mai si troverebbe sicuro nelle sue signorie per antiche, o antichissime che si fossero*. Anche Giannone conobbe, ed ammise la forza della prescrizione, a fronte eziandio di qualunque viziosissimo titolo, e per tal foggia ne scrisse (1): *I Principi del secolo se riguarderanno i principj degli acquisti de' loro Reami, e Monarchie, pochi potranno giustificargli con titoli legittimi. Essi non troveranno, che quello loro arreca la ragion della guerra, e molti troveranno usurpazioni, e rapine; ma il lungo e pacifico possesso di molti secoli, gli fornisce di bastante ragione, e fa ora che giustamente le posseggano, ed ingiusti saranno gl' invasori. Così riguardando i Pontefici Romani in questa occasione come Principi, i quali possedendo in Italia molti stati, eransi attaccati agli interessi di quella, ancorchè non potessero mostrar titolo bastante, e legittimo di queste investiture, come quì a poco vedrassi, nulladimeno l' essersi per più secoli mantenuti in questo possesso, fa che oggi non possano reputarsi affatto spogliati di queste ragioni. Ma all' incontro a Vicarj di Cristo, ciò che a Principi del secolo si reputa bastare, forse ciò non sarà sufficiente: essi dovrebbero entrar in scrupolo, ed esaminare non tanto il tempo, e il lungo possesso, ma l' origine, e riguardar le cagioni, i titoli, ed i principj de' loro acquisti*. Per ambedue questi Storici, niente parziali del temporale della S. Sede, la prescrizione è l' ancora delle

(1) Istor. civil. del Regno di Napoli lib. 9. cap. 3.

le sovranità, e di qualunque altro diritto e possesso. Dice egregiamente il Muratori, che se questa non si attendesse, tutto sarebbe confusione e disordine. Non serve pertanto bene un Principe chi altre massime va divulgando, specialmente di questa stagione (*sapienti pauca*); e pur troppo ne'libri usciti per la Chinea ve ne hanno sediziosissime contra delle sovranità (1). Poco senno richiedesi per vedere le per-

(1) Il libro intitolato *Discorso Istorico Politico dell' origine, del progresso, e della decadenza del potere dei Cherici su le signorie temporali, con un ristretto dell' istoria delle due Sicilie. Filadelfia*, fu dalla S. Sede proibito con Decreto de' 29. Gennaro 1789. *tamquam continentem propositiones respective falsas, calumniosas, temerarias, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, in utramque Potestatem seditiosas &c.* Tra le altre cose in questo libro dannato si vorrebbe (*pag.* 41.) che i Sovrani *al vano titolo fin'ora usato*, cioè al *Dei gratia*, sostituissero questo nuovo formolario: *N. N. Sovrano di A per la sommessione de' suoi Popoli, e rappresentante della Divinità per la retta distribuzione della giustizia sociale*. Non gusta l'Anonimo autore della formola *Dei gratia*, che tanto piacque a Roberto Guiscardo, che la volle unita anche colla grazia di S. Pietro: *Dei gratia & sancti Petri*. E questa grazia di S. Pietro accoppiò poi Pasquale II. colla sua in una bolla, che diede nel 1108. ad Eustachio Abbate della chiesa di S. Niccolò, nella quale parlando del Duca Roggiero, per tal maniera si espresse: *A prædicto glorioso filio nostro Rogerio per beati Petri & nostram gratiam Apuliæ, Calabriæ, & Sicilia Duce* (*ap. Ughell. tom.* 7. *Ital. sacr. in Archiep. Barens.* pag. 615. edit. Venetæ 1721.). Frasi tutte giustissime, che nel cospetto del mondo ne fanno mostra del legale possesso, nel mentre che in nulla derogano alla piena sovranità, come nella *Breve Istoria pag.* 234. dicemmo colle parole di Grozio: *Ipsum imperandi ius si feudi iure teneatur aut familia extincta, aut etiam ob certa crimina amitti possit. Sed interim summum esse non desinit*; e come più dettagliatamente spiega al nostro proposito Arnoldo Vinnio (*in Tractatu de Jurisdictione Cap.* III. *num.* 4. *&* 5. *edit. Traiecti ad Rhenum* 1722.) la cui autorità ci piace di qui registrare: *Sunt qui jure canonico imperium quoque merum delegabile esse censent*. Longoval. in repet. l. 3. hoc tit. part, 3. c. 4. Alexand. Costal. Bus. in l. 1. de offic. eius cui mand., *sed nullum textum e jure isto proferunt, quo id aperte probetur. Dicitur quidem in* c. pen. ne cler. vel monach. secul. negot. *posse Episcopum aliumve prælatum temporalem jurisdictionem habentem delegare causas sanguinis: sed quis non videt hoc esse speciale, cum ipsis clericis causas hujusmodi agitare non liceat?*

perniciose conseguenze, che possono trarsi a danno della pubblica quiete dalle tante declamazioni ed invettive, che si spargono a scherno dei legittimi titoli, e vecchi possessi della S. Sede. Se questi non valgono, diranno certi spiriti ribellanti, che non vi è .... Ma Giannone impegnatissimo, come voleva comparire, per il suo sovrano, per quanto si studiasse di minorare le ragioni della S. Sede, dovette nulladimanco piegarsi alla forza del possesso di più secoli, ed inventare scrupoli per esser coerente nel suo sistema. Nella *Breve Istoria* si è veduto quanto sia giusta e limpida l'origine dei diritti della S. Sede nelle Sicilie, ed in tutte le altre sue terre, delle quali abbiamo parlato.

Ed eccoci all'ultimo di questa lunga Prefazione. Nostro intendimento è stato di toccare in essa, e ribattere separatamente quelle sole cose, le quali, sebbene appartenghino al tema, non ne formano però l'oggetto principale. A questo ora accostandoci, e mirandolo nel giusto suo punto del *Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie*, che fu il titolo e l'argomento della nostra prima stampa, o sia della *Breve Istoria*, per maggior chiarezza ripartiremo tutta la materia in sette capi. Nel 1. si tratterà delle *regalie* supe-

liceat? quod & ibidem adiicitur. Illud quoque, quod ex c. in archiepiscopatu de raptor. *afferunt, proponi illic Regem Siciliæ causas criminales delegasse, qui tamen beneficiarius sit sedis Romanæ*, Clement. pastoralis de sent. & re jud. *nihil est. Nam Rex Siciliæ non habet merum imperium ab alio, ut illud nudi habent magistratus, sed a se tamquam princeps supremam in regno suo habens potestatem. Quamvis enim jure feudi Pontificem agnoscat, verus tamen Rex est & princeps omnia jura habens in subditos, quæ principibus conveniunt.* add. Covar. 3. resol. 20. Fachin. 9. contr. 99. Era necessaria questa osservazione per rispondere a coloro, che per voglia d' irritare, e non già di far palese il vero, hanno stampato diminuirsi per l' investitura la sovranità, e perciò essere con essa incompatibile.

superiori, che i Romani Pontefici adoperarono ne' patrimonj delle Sicilie. Nel II. parleremo della donazione dei Ducati di Benevento, e di Spoleti, fatta da Carlo M. a S. Pietro, e degli atti posteriori di Carlo Calvo. Del III. sarà argomento tutto ciò che seguì tra S. Leone IX. ed Arrigo II. Imp., e tra lo stesso santo Pontefice ed i Normanni. Nel IV. si terrà distinta ragione delle investiture date dai Sommi Pontefici ai Normanni, ed agli Suevi. Nel V. avranno luogo tutte le susseguenti investiture. Nel VI. si vedrà come anche l'isola di Sicilia, dopo la nota sua ribellione a Carlo I. d'Angiò, seguitò ad esser compresa nelle investiture. E finalmente nel VII. dimostreremo l'origine del particolare dominio della S. Sede su di Pontecorvo. Noi in questi capi non faremo ripetizioni delle cose già dette, ma risponderemo strettamente agli obietti, che ci sono stati fatti. E perchè *nimia disputatione veritas amittitur*, come diceva P. Mimo, saremo perciò brevi, e più che parole, delle quali sono generosi i nostri avversari, daremo ragioni e documenti. Dal canto nostro, immemori protestandoci delle ingiurie, e dei dileggi, seguiteremo a trattare *ut inter bonos bene agier oportet*, secondo la formola Aquiliana, che Cicerone (1) giustamente chiama *everriculum omnium malitiarum*; e del merito delle cose, che saremo per dire, ci riporteremo agli amatori della giustizia, nell' incorrotto giudizio de' quali la Santa Romana Chiesa assicurata dalla verità, e fortemente assistita da tante ragioni, unicamenta confida.

IN-

(1) Lib. 3. cap. 30. de Nat. Deor.

INDICE
DE' CAPITOLI.



CAP. II.

CAP. III.

Di ciò che seguì tra S. Leone IX. ed Arrigo II. Imperadore, e tra lo stesso santo Pontefice ed i Normanni.

CAP. IV.

Investiture date dai Sommi Pontefici ai Normanni, ed agli Suevi.

XI.

CAP. V.

Investiture date agli Angioini, Aragonesi, Austriaci, e Borbonici.

C A P. VI.

Isola di Sicilia compresa nelle Investiture anche dopo il celebre vespro Siciliano.

C A P. VII.

Breve Istoria del dominio della S. Sede su di Pontecorvo.

ELEN-

E L E N C O

Dei libri e libelli che sonosi in questa Difesa confutati esplicitamente, o implicitamente in quella parte che risguarda il dominio della S. Sede sopra le due Sicilie.

I. *Nullum ius Pontificis Maximi in Regno Neapolitano Diss. Historico-Juridica. Alithopoli, superiorum permissu. Fu proibita dall' Indice con decreto de' 15. Gennaro 1714.* E ſtata poi tradotta dal latino in lingua volgare ed illustrata con varie note stampata colla medesima data *Aletopoli* 1790.

II. Gius pubblico-Siculo del Giureconsulto Gaetano Sarri ec. Parte I. In Palermo 1786. dalle stampe di D. Gaetano Maria Bentivenga. in 4.

III. Origine de' Feudi ne' Regni di Napoli, e Sicilia, loro usi ec. Diss. del consigliere Giacinto Dragonetti Napoli 1788. nella stamperia Regale. in 4.

IV. Riflessioni sull' allocuzione del Papa Pio VI. pronunciata la vigilia di S. Pietro 1788. e sulla protesta del Fiscale Generale presentata lo ſtesso giorno.

V. Riflessioni sull'allocuzione del Papa, e sulla proteſta fiscale, concernenti la Chinea. In risposta ad un amico.

VI Del preteso dominio diretto della S. Sede in ragion feudale sul Reame di Napoli e de' vantati diritti della Camera Apoſtolica di esigerne il censo, e di esigerlo con iſtabilite solennità in dichiarazione e dileguazione delle proposizioni in su di ciò scorse nelle scritture di Roma, riguardanti l'affare della Chinea dello ſtesso Reame. Tomo I. seconda edizione corretta e riveduta. Napoli 1788. a spese de'

de' fratelli di Vinaccia. E da' medesimi si vende nel corridojo del consiglio. in 4.

VII. Lunga risposta di 14. pagine alla *Breve Istoria* di 558. pagine scritta da Monsignor Borgia contro l'Ab. Cestari. *Hoc tibi bellum indicimus Parthenopoea Juventus*. 30. Settembre 1788. di Giuseppe Struggini.

VIII. Libera e indipendente sovranità de' Re delle due Sicilie ec. vindicata contro le assurde, e ideali pretensioni della corte di Roma. Parte I. nella quale si esamina il proposto argomento dall' origine della monarchia di questi Regni, infino a' tempi di Ferdinando il Cattolico. Anno 1788. A 1. Dicembre.

IX. Dimostrazione della falsità dei titoli vantati dalla S. Sede sulle Sicilie dell' Ab. Giuseppe Cestari Prefetto degl' Archivj della R. Zecca, e della R. Camera della Sommaria. Per servire di risposta alla *Breve Istoria* Tom. I. *Acta suppostitia Romae in deliciis. Cenni monumenta dominationis Pontificia &c.*p.527.Napoli 1789.in 4.

X. Della pretesa temporalità della Sede Apostolica su le due Sicilie o sia risposta allo scrittore Romano autore del libro della *Breve Istoria* di tali ideate temporalità con la Diss. responsiva alla Diss. premessa dall'Autore medesimo sul vantaggio che arrecano alla Cristiana Rep. le temporalità della Chiesa Romana di Michele Vecchioni consigliere del sacro Conciglio, presidente della R. Camera, e ministro della suprema giunta degli abusi nello stesso Reame. Con due Indici tanto dell' Opera, che della diss. Tomo II. In Napoli 1789. presso Vincenzo Orsino. in 4.

XI. Memoria di un fedel vassallo alla Maestà del Re delle due Sicilie Ferdinando IV. che Dio sempre feliciti su l' articolo portato nella Gazzetta universale in data delli 3. Luglio 1788. Da Roma. Per la Chinea 1789.

XII. Analisi critica dell' Opera di Monsignor Borgia

gia sul dominio temporale della Sede Apoſtolica nelle due Sicilie. *Hic non eſt locus = Quin tu alium quæras, quoi centones farcias*. Plaut. Epidic. act. III. sc. IV. v. 18. In Napoli 1789. con pubblica autorità.

XIII. Della monarchia universale de' Papi. *Respondit Jesus: Regnum meum non eſt de hoc mundo*. Joan. XVIII. 36. discorso umiliato alla maeſtà di Ferdinando IV. per la D. G. Re delle due Sicilie ed a tutti i Sovrani del mondo cattolico. *Et nunc Reges intelligite: erudimini qui iudicatis terram*. Psalm. II. vers. 10. 1789.

XIV. Allegazione contro le pretensioni della Corte Romana su 'l Regno delle Sicilie del Sacerd. sec. A. d. F. d. C. di T.

XV. Discorso Iſtorico-Politico dell' origine, del progresso, e della decadenza del potere de' Chierici su le signorie temporali con un riſtretto dell' Istoria delle due Sicilie. Filadelfia. *Proibito con Decreto Pontificio de'* 29. Gennaro 1789.

XVI. Lettera a Monsignor Borgia nella quale gli si propongono alcuni dubbj su di alcuni punti della sua *Breve Iſtoria*. Ibis in urbem.

XVII. Il Pallone volante, l'Asino, e il Cavallo, Apologi Borgiani.

XVIII. Origine, progressi, e fine delle Pontificie Investiture.

XIX. Discorso sulla Chinea pretesa da Roma.

XX. Lettera di un'amico di Napoli ad un' amico di Roma su la pretesa Chinea, e la consegrazione de' Vescovi.

XXI. Epitome Istorica di Ciro Econdalla sul censo Napolitano.

XXII. Memoriale di un cattolico alla Santità di Papa Pio VI.

XXIII. Memoria su la Chinea.

DIFE-

DIFESA
DEL
DOMINIO TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
NELLE DUE SICILIE

CAP. I.

Delle regalie superiori, *che i Romani Pontefici adoperarono nei patrimonj delle Sicilie.*

I. NELLA nostra *Breve Istoria* demmo incominciamento ai temporali diritti della S. Sede nelle Sicilie fin da quando ella nei patrimonj, che amplissimi vi ebbe, adoperò delle *regalie superiori*. Contro le prove, che ne recammo fortissime per fin dal secolo VI., è insorto un triumvirato Napoletano per impugnarle, e combatterle, ma non già per vincerle, e superarle, come vedremo. Il sig. avvocato Falvella è il primo in questo triumvirato, per averne scritto (1) più ampiamente degli altri due suoi colleghi, cioè del sig. consiglier Vecchio-

Regalie superiori ne'patrimonj della S. Sede nelle Sicilie impugnate dai moderni Scrittori Napoletani.

A

(1) *Risposta alla Breve Istoria del dominio della S. Sede nelle Sicilie ec. di Pasquale Falvella. Napoli* 1790.

chioni (1), e del sig. archivista Cestari (2). Noi risponderemo ora alle difficoltà promosse da questo triumvirato, replicando separatamente a ciaschedun componente, e simultaneamente a tutti, o alla maggior parte di essi, secondo che lo esiggerà l'argomento. So io bene che *funiculus triplex difficile rumpitur*; tutta volta ci studieremo di superare questa difficoltà, ed i Lettori imparziali ne saranno rettissimi giudici.

Fallacia della difficoltà promossa sul non essere ancora in uso la voce *regalia*, e l'altra *feudo*.

II. E primieramente il sig. causidico per dimostrare (*cap.* 2.) *che la Chiesa R. non potè acquistare nelli patrimonj delle Sicilie le regalie superiori*, ricorre all'origine della voce *regalia*, e ne fissa il primo uso ai Franchi (3): e perchè *li Romani non riconobbero che ordini, ed officj, e li Goti e li Greci non riconobbero signorie*, da eccellente metafisico tira la conseguenza, che *la Chiesa R. non potè acquistare nei patrimonj le pretese regalie superiori*, *ignorate totalmente sotto queste denominazioni*. Anche il sig. consigliere ha voluto giocare di parole, con dire, che non potevano darsi *regalie*, quando ancora non vi erano *feudi*, e prendendo quindi destro dal campo, con molta galloria spaccia (4), che noi abbiamo francamente deciso *quella gran questione se i Greci CPolitani conobbero feudi*. Ma è da recar maraviglia che due persone di foro, e di foro Napoletano, *hac luce temporum* ignorino, che l'Oriente, e l'Occidente co-

(1) *Della pretesa temporalità della Sede Apostolica su le due Sicilie o sia risposta allo scrittore Romano autore della Breve Istoria di tali ideate temporalità ec, Napoli* 1789.

(2) *Dimostrazione della falsità de' titoli vantati dalla S. Sede sulle Sicilie ec. per servire di risposta alla Breve Istoria. Tomo I. Napoli* 1789.

(3) Pag. 11. 12.

(4) *Della pretesa temporalità ec.* pag. 79. e seg.

conobbero *regalie*, *feudi*, e *Re vassalli* prima che s'introducessero queste voci a significarne gli oggetti, e prima che l'uso di esse rimanesse strettamente attaccato a quell'ius, che si disse feudale. Così accade a chi giudica delle cose a misura dello stato, nel quale di presente ritrovansi. Questi nostri contraddittori hanno avuto in vista le *regalie* ed i *feudi* dopo che con queste voci si prese a indicarli, ma non sono poi risaliti alle origini; ed ecco la cagione della maraviglia e dell'errore. Ma cesserà ogni loro equivoco tosto che si rivolghino a leggere Gio. Carlo Spenero, il quale in una singolar dissertazione ne fa vedere (1) che dalla consuetudine, e non già da alcuna legge scritta si dee ripetere l'origine dei feudi. E quando ci mancasse ogni altro argomento a ciò provare, basterebbe l'autorità di Radevico canonico di Frisinga, il quale dovendo riferire gli stabilimenti, che nell'anno 1154. nei celebri prati di Roncaglia sul Piacentino, dove secondo il consueto si raunava all'arrivo dei Re e degl'Imperadori la dieta dei Principi d'Italia, furono fatti da Federigo I. sopra i feudi, così si esprime (2): *Ad ultimum de jure feudorum, quod apud Latinos scripto nondum sufficienter expressum fuerat, & pene omnes eam beneficiorum justitiam in injustitiam converterant, leges promulgavit, quarum capitula præsenti annotatione subjecimus*. Adunque se prima del 1154. il ius feudale non era ancora *apud Latinos scripto ... sufficien-*

(1) Observat. de originibus feudalis juris ad consuetudinem, minime vero ad Caroli M. instituta referendis. Tom. 1. Thes. Jur. Feud. Gottl. Aug. Jenichen. Francofurti ad Moenum 1750. pag. 420. & seqq.

(2) Lib. 2. cap. 7. de gest. Friderici I.

ter expressum, dovrà certamente ripetersi tutto ciò che ad esso appartiene dalla consuetudine; ed a questa consuetudine alcuni assegnano così profonde radici, che in qualche senso la fanno ben anche rimontare ai secoli da noi più lontani, come in Napoli medesimo, sono già due lustri, eruditamente dimostrò Felice Cappello, dotto autore delle *Antichità Biblico Feudali* (1), e prima di esso erasi pur studiato di fare Giovanni Niello (2), ripetendo ambedue questi scrittori le prime idee di quel, che dappoi si disse *feudo* e *vassallaggio*, ma che in antico si denominò *servizio*, *beneficio ec.* fin dai tempi dei Re di Elam. Ora se dieci anni dietro il linguaggio di *Antichità Biblico-Feudali* non fece ribrezzo in Napoli, perchè dovrà al presente farlo il detto dell' Autore della *Breve Istoria*, il quale per ispiegare quella giurisdizione, che i Romani Pontefici ebbero amplissima nei patrimonj delle Sicilie, e che in alcuni di essi crebbe tant' oltre, che giunse quasi a una indipendente signorìa, si valse della voce *regalìa*? Diasi adunque luogo al buon senso, e messe da banda le questioni sull'origine, e significato delle voci, ricordiamoci, che prima esistono le cose, e poi i nomi, come abbiamo pure replicatamente accennato nella *Breve Istoria* (3). La questione cade sul fatto, e non già sulla voce, che può adattarsi al fatto. Noi oltre alle ragioni di congruenza, stimate sempre molto dalla scuo-

(1) *Le Antichità Biblico-Feudali confrontate con le Barbariche degli Eruli, Goti, Longobardi, Franchi, e Germani, d' onde s' illustra la S. Bibbia ec. consecrate alla Maestà della Regina delle Sicilie Maria Carolina d' Austria dall' autore D. Felice Cappello ec. Napoli* 1780.

(2) Disput. feud. 1. th. 1. ap. Georg. Chr. Gebaverium de feudor. orig. Tom. I. Thesaur. Jur. feud. pag. 475. & seq.

(3) Pag. 15. e 232.

scuola dei giurisprudenti, adducemmo non già parole, ma fatti, che dimostravano il nostro assunto.

Il causidico Napoletano non da la giusta idea de' patrimonj.

III. Cosa risponde a questi il sig. avvocato? Per gittar la polvere negli occhj di chi legge fa (*cap.* 3.) una pompa di erudizione in quelle leggi, le quali c' insegnano, che *sotto il nome di fondo legato cogl' istromenti* si comprendono i servi addetti alla coltura del medesimo fondo. Ma cosa monta al fatto nostro questa intempestiva erudizione? Perciocchè ciò dimostra cosa significa nelle leggi Romane *instrumentum fundi*, ma non prova l' assunto da esso preso d' insegnarci, *cosa erano i patrimonj della S. Sede nelle Sicilie*. Eppure in questa erudizione notissima ha errato, quando dice (1), che *questi patrimonj si lasciavano nei testamenti, e per legati con tutti li servi, e li coloni*. Doveva riflettere, che i *coloni* non erano parte dell' istromento del fondo (2), da che per trent' anni *cogebantur terram colere & canonem præstare*, e dopo i trent' anni restavano in pienissima libertà *cum rebus suis*, e vendendosi il fondo, o passando per altri titoli in nuovi padroni, venivano sempre preferiti nella coltura del medesimo, se era in lor grado di continuarla (3).

Distinti privilegj de' patrimonj della Chiesa R.

IV. Siegue il causidico a dirci (4) che sotto gl' Imperadori cristiani durò la stessa polizia nelle famiglie rustiche, e che eglino furono solleciti che dette famiglie non fossero gravate. Quindi conchiude, che (5) li diritti, *che acquistarono le Chiese sopra questi*

(1) Pag. 15. (2) Leg. 12. ff. de instr. vel instr. leg. §. 3.
(3) Leg. 22. cod. de Agricolis & censitis & colonis.
(4) Pag. 16. (5) Pag. 17.

sti rustici furono quelli, ch' ebbero tutti gli altri possessori dei fondi, quelli diritti economici delli padri di famiglia. Ma questo ancora non dimostra, *cosa erano li patrimonj della S. Sede nelle Sicilie*, *quod erat probandum*. Non volle il signor causidico vedere che le condizioni dei patrimonj delle Chiese erano ben diverse dalla condizione dei patrimonj *di tutti gli altri possessori*, e che le condizioni dei patrimonj della Chiesa R. erano anch' esse molto maggiori e più nobili delle condizioni delle altre Chiese. E' una ignoranza affettata il credere, che i possessori privati, le Chiese, ed in fine la Chiesa R. andassero del pari. Tante leggi nel primo libro del codice, e tante novelle di Giustiniano dimostrano quanto erano differenti i diritti delle Chiese su i loro fondi da quei di tutti gli altri possessori. In queste leggi e novelle, ove si parla dei patrimonj di tutte le Chiese, e specialmente della Costantinopolitana, non v' è parola, che possa in qualche modo riferirsi ai patrimonj della Chiesa Romana. E tant' oltre furono portati i privilegj di questi patrimonj, che Giustiniano con particolar legge diretta al Santo Padre a nome *di sacrosanta oblazione* (1), comandò, che non solamente le possessioni del patrimonio di S. Pietro, ma di tutte ancora le Chiese di Occidente, comprese l'Isole, fino all'Oceano, non potessero sentir pregiudizio da altra temporale eccezione, che da quella di cento anni, quando a tutte le altre Chiese dee fare ostacolo quella di quaranta anni (2): *Hujus legis prærogativam* (dice l'Imperatore) *non solum in occidentalibus partibus Romanæ Ecclesiæ condonamus, sed etiam in Orientalibus partibus, in quibus ecclesiasticæ urbis*

(1) Novell. IX. (2) Novell. CXXXI. cap. 6.

bis Romæ possessiones sunt. Ci rechi ora il signor avvocato, e noi ve lo sfidiamo, un'autorità, che ne faccia vedere, che i patrimonj di S. Pietro, nei tempi specialmente di Giustiniano, andavano soggetti alle leggi, e condizioni di tutti gli altri patrimonj.

Patrimonj della S. Sede di libera amministrazione.

V. Nè a ciò provare giova quel che egli soggiunge (1), cioè che l'idea dataci da S. Gregorio dei patrimonj della santa Sede è simile a quella dei patrimonj di ogni altro privato: massimamente dei patrimonj Siculi. In questi, egli dice, che si mostrò sempre quel gran Pontefice (2) *un prudente padre di famiglia che si serviva di quell' autorità, che la legge dava a tutti li possessori di patrimonj*. Ma come prova egli poi questa perentoria eccezione? Eccolo (3). *Era il patrimonio nell' Isola di Sicilia, per le diverse donazioni in differenti tempi fatte diviso in tanti pezzi, e S. Gregorio scriveva a Pietro Suddiacono, ch' essendone molti domandati in enfiteusi, alcuni aveva stimato concederli, ed altri li avea negati*. Anche i Principi supremi nei loro patrimonj privati fanno di molti atti privati, locano, vendono, danno a colonia, in enfiteusi ec. E ciò forse proibisce, che nei medesimi non esercitino le regalie? Anzi da queste concessioni, fatte da S. Gregorio, si conchiude, che egli poteva alienare i beni ecclesiastici, lo che non potevano fare le altre Chiese, senza le prescritte solennità, e senza il *placet* imperiale, e dei magistrati, come almeno da venti novelle s'intende. Donde si vuol raccogliere, che i patrimonj della Chiesa R. erano di libera indipendentissima amministrazione.

Anche con manometterne i servi.

VI. Soggiunge il sig. avvocato (4), che *in questo patrimonio siculo ci fa vedere* (S. Gregorio) *esserci sta-*

(1) Pag. 17. (2) Pag. 18. (3) Pag. 17. (4) Pag. 17.

stati li servi, *ed a due diede la libertà*. Oltre alle già date risposte, si deve osservare, che S. Gregorio potè manomettere i servi. Eppure le Chiese non potevano darli nemmeno in enfiteusi senza le solennità ed opportune licenze dei magistrati. Dice finalmente (1), che S. Gregorio *volle*, *che si togliessero gli abusi*, *e tra gli altri*, *che ai figli dei coloni*, *che morivano senza prole*, *non dovesse succedere la Chiesa*, *ma li loro genitori*. Ma ciò appunto dimostra, che quel gran Pontefice vi esercitava piena giurisdizione, perciocchè essendo i coloni *persone libere negli acquisti*, non aveva il padrone alcun diritto sopra il peculio e beni dei medesimi. Le leggi di successione fra loro erano le leggi comuni, delle quali appartiene al magistrato, e non al possessore dei fondi di asserirne contro gli abusi l'autorità. Questi coloni, avendo la legge scritta a loro favore, sarebbero ricorsi ai magistrati contro le angarie dei ministri del patrimonio della Chiesa R. Ma pure ricorsero a S. Gregorio, ed egli decise. Noi siamo ben tenuti al signor causidico, perchè a tal foggia in vece di arrecare argomenti per dar a vedere, che la Chiesa R. in nulla differiva da tutti gli altri possessori di fondi, ci va mostrando, che i patrimonj della Santa Sede erano esenti, e *nullius*.

Gli atti esercitati da San Gregorio M. non sono di mera economia.

VII. E se egli non prova il suo assunto, che risponde almeno agli argomenti arrecati da noi, per far conoscere in S. Gregorio l'esercizio delle regalie? Confonde i principj di quella giurisprudenza, di cui mena tanto rumore, come pur fa il signor consigliere, che la vuole (2) pellegrina all'Autore

(1) Pag. 18. (2) *Della pretesa temporalità ec.* pag. 31. 32. 301.

re della *Breve Istoria*, per farci credere, che gli atti esercitati da S. Gregorio si riducono alla semplice economia di padre di famiglia. A quel passaggio della lettera XLIV. del lib. I. di S. Gregorio, addotto tra gli altri nella *Breve Istoria* (1) in prova delle *regalie*, cioè: *cognovimus etiam, quod nonnullis conductoribus morientibus parentes sui non permittuntur succedere, sed res eorum ad usus Ecclesiae pertrahuntur: de qua re diffinimus, ut parentes morientium, qui in possessione Ecclesiae degunt heredes eis succedere debeant, nec aliquid eis de substantia morientium subtrahatur*; risponde (2), che S. Gregorio tolse un abuso a norma delle leggi, le quali permettevano ai padroni dei fondi di amministrare fra i servi la giurisdizione, e non già per l'esercizio delle *regalie*. Ma sia detto con buona pace del sig. avvocato, esso non ha capito il testo della lettera del santo Pontefice. Questi dopo aver narrato, che i genitori dei conduttori si escludevano dall'eredità dei figliuoli, ordina, che ciò non debba costumarsi coi genitori, *qui in possessione Ecclesiae degunt*, cioè che sono *servi* della Chiesa, fuggendo il Santo la parola *servi*, come opposta alla mansuetudine ecclesiastica, la quale riconosce gli uomini tutti di una condizione. Il verbo *diffinimus* è giurisdizionale, non economico, e la decisione è contraria alle leggi allora correnti, le quali volevano, che le eredità spettanti ai servi fossero dei padroni. Spiegando poi il signor avvocato (3) la voce *conductoribus* per persone libere, nulla toglie alla nostra proposizione. Liberi i figli erano dunque, servi i genitori. Questi *non ha-*

(1) Pag. 21. (2) Pag. 19. e 20. (3) Pag. 20.

habebant personam secondo le leggi. Senza ragione adunque i padri volevano succedere nell'eredità dei figli manomessi e liberi. Ma S. Gregorio non volle privare della successione i genitori, benchè servi. Peraltro la voce *conductoribus* può anche significare *servo ascrittizio*. Però se devesi quì spiegare per servo, meglio si conosce, che definì S. Gregorio contro le leggi, le quali attribuivano l'eredità dei coloni ascrittizj ai padroni. *Agricolarum alii*, così dice Anastasio (1), *sunt adscriptitii, & eorum peculia dominis competunt*. E come poteva disporre S. Gregorio così francamente, e con sì felice successo contro le leggi? E sebbene avesse egli deciso a tenore delle leggi stesse, e non fu egli un esercizio di giurisdizione questo comando? Tocca al giudice ed ai magistrati eseguire le leggi, e non ai privati.

Grave sbaglio del causidico nell'affermare che i padroni fossero i giudici dei servi.

VIII. Giustiniano, afferma con tuono maestrale il nostro causidico (2), fece giudici dei servi, e dei coloni i padroni. E dove è riposta così bella erudizione? Cita egli la *Novella* LXXX. cap. 2. e 3., e ne storpia bravamente il senso. Gli agricoltori *agricolæ* erano per lo più persone libere, che coltivavano i proprj, o gli altrui fondi (3). Qualche volta eran servi, non già del padrone del fondo, mentre allora sarebbero essi stati o *instrumentum fundi*, o *quasi coloni*, come dice Ulpiano (4). Fra questi agricoli nascendo dispute, venivano essi in città a querelarsi ai padroni non dei fondi, ma delle loro persone. Parla in questa *Novella* LXXX. Giustiniano al Cingolo quasi nuovo magistrato da lui creato (*quod nunc*

(1) Leg. 18. Cod. de agricolis.
(2) Pag. 20.
(3) Vid. Novell. 32. 33. 34.
(4) Leg. 12. ff. de instr. vel instr. leg. §. 2.

nunc a nobis pene novatum est), e gli ordina, che venendo gli agricoli a querelarsi dei compagni nella città regia, debba esso *præparare* (1) *possessores* dei servi a presto decidere le contese, e se ne vengon molti a querelarsi del padrone, debba *plures quidem remittere continuo ad provinciam, duobus aut tribus relictis, qui secundum collitigantium schema litem exerceant: & ita eum* (il padrone) *imminere litis auditori* (al cognitore che era uno de giudici) *& procurare citius incidi negotia, ut non longitudo eis fiat temporis, & manime agricolis: quorum & hic præsentia superflua, & agriculturæ vocatio damnum et ipsis et possessoribus facit.... Judices urgere cum festinatione.... & litibus liberatos remittere in suas civitates & provincias habitare.* Sieguon tosto le parole male intese dal sig. avvocato: *Si vero forsan cum institerint auditores litis, aut agricolarum domini, qui a nobis sunt judices statuti, aut litigantes aut observantes liberent, ipsi adhuc differant, & non citius eos a litis observatione liberaverint: tunc ipsum qui a nobis in hoc cingulo constitutus est, deducere,* (debeat) *ad se litigantes*, e sbrigarli. Le parole *qui a nobis sunt judices statuti, aut litigantes aut observantes liberent*, nulla hanno che fare con i padroni de' servi. *Auditores*, cioè quei che prendevano le istruzioni e documenti delle parti litiganti, *aut agricolarum domini*, ovvero i padroni dei servi, *cum ipsi litigantes institerint* dopo avere i litiganti istruita l'azione, avessero contestato il giudizio (*qui a nobis sunt judices statuti aut litigantes aut observantes liberent*, perchè noi con premura abbiamo stabilito dei giudici, i quali economicamente determinino le controversie degli agricoltori con i padroni, e dei mandanti agricoli restati nei loro fondi) *si vero forsan* (judices a nobis statuti) *adhuc differant*

(1) *Præparate* errore di stampa presso il signor avvocato p. 20.

rant per pigrizia e negligenza, e dolo o per impegno; diamo giurisdizione al Cingolo di decidere le controversie. Come adunque potevano essere i padroni dei servi litiganti giudici, e parti? Che assurdo è mai questo!

Punizione dei servi moderata ai padroni.

IX. D'altronde egli è certo, che ben presto i padroni perderono l'autorità sopra i servi, nè mai poterono essi far da giudici sopra i medesimi nei tempi degl' Imperadori. Quindi è, che fu riservato ai magistrati, e non ai padroni, di punire quei servi, che fuggivano dal padrone (1). Cajo (2) ci fa sapere che Antonino fece una costituzione, per cui *major asperitas dominorum ejusdem principis constitutione coercetur*. Altre costituzioni riporta Ulpiano (3), nelle quali si ristringono i padroni con minaccia di castighi a non incrudelire contro de' loro servi. Costantino diede al padrone la potestà di batterli *virgis aut loris*, ed aggiunse *nec vero immoderate suo jure utatur*, condannando altrimenti il padrone come *reus homicidii*, se si fosse servito di più ampia autorità (4). Anche i maggiori consanguinei avevano podestà sù dei minori, ma come prescrisse Valentiniano (5): *neque tamen nos in puniendis minorum vitiis potestatem in immensum extendi volumus, sed jure patrio auctoritas corrigat propinqui juvenis erratum, & propinqui animadversione compescat*. Adunque i padroni non eran più su i servi dei padri su i figli. Dove è scritta

(1) Leg. 2. ff. de fugitivis, leg. 3. & 4. Cod. de serv. fugitivis.

(2) Leg. 1. ff. de his qui sui vel alieni &c., riportata anche nelle Istituzioni *eod. tit.*

(3) Leg. 2. ff. de his qui sui vel alieni &c.

(4) Leg. un. Cod. de emendat. servor.

(5) Leg. un. Cod. de emendat. propinq.

ta l'autorità di giudice data ai padroni? Che anzi Giustiniano permettendo ai padroni *castigare plagis mediocribus* l'ascrittizio (1), proibì loro ingerirsi nel dividere i matrimonj e la prole di quei proprj servi originarj, che si avevano procurate nozze aliene (2). Ecco l'autorità dei padroni, nella quale non ha parte alcuna o il fare nuove leggi sulla trasmissione delle eredità, ovvero l'eseguire le imperiali.

All'opposto S. Gregorio M. ordina liberamente la punizione de' servi de' patrimonj.

X. L'altro luogo è nella stessa epistola di S. Gregorio, dove comanda che i delitti di quei della famiglia si vendichino nella persona del reo, a cui da il nostro signor avvocato la medesima risposta (3), ed aggiunge che S. Gregorio altro non fece, che ricordare al rettore del patrimonio la legge Romana di punire i delitti nelle persone, e non già di comporli per denaro. Ma nel testo della lettera del santo Pontefice non si cita alcuna legge. Abbiam veduto quanto piccola fosse a norma delle leggi l'autorità dei padroni nei servi. Le parole del santo Padre: *ut quisquis culpam fecerit, ut dignum est, vindicetur*, non restringono al solo staffile la pena, ma a qualche cosa di più. *Vindicare in aliquo culpam* nella comune maniera di dire, e delle leggi, e dei latini autori significa ancora i più gravi castighi. Ma di grazia, signor avvocato, quei servi puniti contro il voler delle leggi *in ipsorum substantia*, perchè non ricorsero ai magistrati e giudici del luogo per aver giustizia a norma delle leggi, per le quali il giudice dee vendicar le ingiurie dei servi, che a lui ricorrono (4), ma ricorsero a S. Gregorio? Era egli

Il

(1) Novell. 22. cap. 17. (2) Novell. 157. (3) Pag. 20. e 21.
(4) §. 7. Institut. de injur.

il padrone, o nò di questi, che erano così castigati? Se il padrone: dovevano certamente i di lui servi contro le angarie del suo ministro per più spedita e facile giustizia, a tenor delle leggi, ricorrere al giudice. Se non vi ricorsero, era adunque necessario di ricorrere al padrone, qual padrone assoluto, e giudice per suo diritto primario del luogo. Se non era il padrone, come poteva mai far leggi, e punire i padroni degli altri fondi senza una effrenata giurisdizione anche nei fondi altrui? A noi basta il primo. Eppure non avendo detto S. Gregorio *si quis ex familia nostra*, pare che parli di famiglia di altri possessori. Noi vogliam credere che questi delinquenti fossero servi della Chiesa. Oppressi i medesimi dai di lei ministri dovevano ricorrere non al padrone, ma al giudice; giacchè Giustiniano aveva molto caldamente raccomandato ai giudici, che non permettessero che i padroni o loro ministri e procuratori facessero violenza ai servi, ascrittizj e coloni (1).

Lo stesso San Gregorio ordina la pena dell' esilio nei patrimonj.

XI. Succede a questi quel luogo tolto dalla lettera LXII. del lib. IX., ove è l'esilio di Marziano: *praeterea nunciatum est nobis Martianum quemdam, qui nomen sibi Defensoris assumpsit fratri, & coepiscopo nostro Johanni, cui curam patrimonii nostri commiseramus, exhibere obedientiam distulisse. Require ergo, & si verum est, exilio transmittatur*. E poco dopo: *sed & si qui sunt alii ordinationi memorati fratris nostri inobedientes, districta in eos ultione modis omnibus vindicabis*. O quì, si che non si burla. Questa certamente non è quella leggiera punizione permessa come a capi della famiglia ai padroni nei servi. Si parla prima di esilio, e poi

(1) Leg. 22. Cod. de agricolis & censitis.

e poi di severa vendetta *modis omnibus*. Questa severa vendetta dimostra podestà di pena giurisdizionale, nè combina coll'autorità di padre di famiglia ristretta allo staffile. Non v'erano più ergastoli di questi tempi. Che anzi Leone (1) comanda, che i servi e coloni ascrittizj, e famigliari o sia originarj, liberti, ed ogni altro appartenente alla famiglia, sottraendosi per delitti commessi al padrone, o per fuggire la servitù e la fatica, sieno dal magistrato *ultione competenti* puniti. E il padrone? Il padrone con tutta l'immensa podestà donatagli dal sig. avvocato sta a fare il *testimone*, e non può punire il servo di un delitto assai piccolo commesso direttamente contro di lui. L'esilio poi intimato da S. Gregorio a Marziano, non è cosa da padre di famiglia; giacchè per quanto si voglia amplificare di questi tempi l'autorità dei padroni nei servi, questa non si è mai stesa alle pene capitali. Presto nella scuola s'impara, che l'esilio entra fra le pene capitali (2).

Opposizioni dell'avvocato Napoletano alla superiore regalia adoperata in Sicilia da s.Gregorio M. per l'esilio che fece dare a Marziano difensore.

XII. E di vero, questo esilio è stato un grande imbroglio per i nostri contradittori. Non si potrebbono raccontare senza perdita di tempo e di pazienza le stravaganze e contradizioni, alle quali sonosi appigliati per intorbidare la chiarezza della *regalia superiore*, che detto esilio dimostra e comprova. Tuttavolta diciamone alcuna cosa il più strettamente che sarà possibile. „ *Chi era questo Marziano*? così il causidico (3). *Il dotto Breve Istorico lo suppone persona* „ *distinta*. *Falso*, *perchè nei fondi non ci erano persone* „ *distinte*. *S. Gregorio stesso lo chiamò* Martianum

„ quem-

(1) Leg. 6. §. 2. Cod. de his qui ad eccles. confugiunt.

(2) Leg. 2. ff. de poenis.

(3) Pag. 21. 22.

„ quemdam, *e lo confuse cogli altri uomini del Patri-*
„ *monio, che non aveano voluto obbedire al vescovo Gio-*
„ *vanni. Fu dunque uomo del Patrimonio, che si avea*
„ *usurpato il titolo di Difensore, come lo stesso titolo si*
„ *aveano usurpato li Tonsuratori (càpi dei Coloni);*
„ *il che dalla stessa lettera si rileva. Per questa usurpa-*
„ *zione volle dunque S. Gregorio, che il Rettore punisse*
„ *li Tonsuratori; e perchè Marziano oltre la usurpazio-*
„ *ne del titolo era stato inobbediente al vescovo Gio: che*
„ *avea avuto cura del Patrimonio, volle che si esiliasse.*
„ *Cosa erano questi difensori dei patrimonj? procuratori,*
„ *sopraintendenti, massari dei fondi, che dal Padrone si*
„ *esigevano tra li Rustici stessi. Oltrechè questo fatto può*
„ *rilevarsi dalla lettera stessa, ci è altra lettera dello*
„ *stesso S. Gregorio, nella quale fece sapere a Romano*
„ *rettore del patrimonio siculo, ch' egli avea fatto difen-*
„ *sore un tal Pietro, ch' era* oriundus de Massa juris
„ Ecclesiæ nostræ, quæ vitulas dicitur (Ep. 25. l. p.)
„ *Ecco quali erano li difensori, che per poco il breve*
„ *storico non li adorna di qualche ordine di cavalleria.*
„ *Ma S. Gregorio diede la pena dell' esilio, e questa non*
„ *è regalia superiore? Niente affatto. Per togliere ogni*
„ *equivoco si definisca la parola esilio, e si confronti la*
„ *lettera di S. Gregorio. Viene l'esilio composto da due parole*
„ extra & solo quia exulat a solo (Clar. qu. 71. n. 5.)
„ *L'esilio dunque è quando una persona si sbandisse dal pro-*
„ *prio suolo. E' vero che nella materia criminale ci sono*
„ *cinque sorte di esilj, ma s' intende sempre dato dal ter-*
„ *ritorio, e giurisdizione del Giudice, che proferisce*
„ *la sentenza, e non da luogo e giurisdizione estra-*
„ *nea. Posti questi indubitati principj, San Grego-*
„ *rio non ebbe giurisdizione, perchè non era magistra-*
„ *to, ma avea solamente come padrone del fondo quella*
„ *po-*

„ *potestà economica accordata dalla legge generale su li* „ *rustici del fondo stesso. Perchè Marziano, uomo del fon-* „ *do, avea commessa doppia mancanza di assumere il ti-* „ *tolo di difensore, e di non obbedire al rettore, S. Gre-* „ *gorio colla potestà datagli dalla legge ordinò, che si* „ *scacciasse dal fondo*, exilio transmittatur, *parole an-* „ *che da riflettersi, perchè conoscendo di non avere giu-* „ *risdizione civile, ma economica, adoprò la voce* trans- „ mittatur, *e non già* damnetur. *Così naturalmente sva-* „ *nisce la pretesa regalia, e resta solamente quell' auto-* „ *rità economica, che avea ogni privato possessore di fon-* „ *do* „. Fin qui le opposizioni del signor avvocato; esaminiamone ora a parte a parte la lor forza e vigore.

Bassa condizione dei difensori falsamente supposta dal signor avvocato.

XIII. E primieramente pretende, che i *difensori* dei patrimonj delle Chiese fossero persone *che dal padrone si elegevano tra li rustici stessi*, e per conseguenza di bassa estrazione. Egli si avvisa di provarlo coll' esempio di Pietro difensore; e perchè San Gregorio disse *Martianum quemdam*. Ma per questa seconda obbiezione mostra il sig. causidico di esser poco usato nel maneggio delle lettere del gran Pontefice. In queste il *quemdam* non importa umiltà di natali, da che il santo l' adoperò con vescovi, e con altri distinti personaggi: *Latores ad nos præsentium, viri clarissimi Vicedominus, atque Defensor venerunt, asserentes quia in castello quod Novas dicitur, Episcopus quidam Johannes nomine, de Pannoniis veniens fuerit constitutus*, scrisse a Mariniano vescovo di Ravenna (1). Ed al suddiacono Antemio con la stessa frase parlò di altro vescovo (2): *Pervenit ad nos, quem-*

(1) Lib. 9. epist. 10. Ind. II. (2) Lib. cit. ep. 41. Ind. II.

quemdam Benenatum Misenatem Episcopum pro construendo illic castro solidos accepisse. Così parimente a Siagrio Vescovo Augustodunense (1): *Itaque Menatem quemdam Episcopum, qui illuc de dioecesi Romanæ Ecclesiæ nostra ordinatione profectus est, in tanta se levitate didicimus exhibere, ut & nobis de eo major sit verecundia, & illi episcopatus nomen non sit in honore, sed onere*. Anderebbe troppo a lungo il novero degli esempj, che le lettere di San Gregorio ci somministrano di questo suo detto; onde ci contenteremo di compierne la dimostrazione con un quarto documento, tratto dalla lettera a Rusticiana Patrizia (2), che unito agli altri testè riferiti metterà nell'ultima evidenza, che il *Martianum quemdam* non rappella a rustico lignaggio, come pretende il signor avvocato: *Præterea*, così le dice, *indico quemdam hic nomine Beatorem, qui quasi comes privatarum dici vult, venisse, & multa contra omnes agere, maxime autem contra excellentiæ vestræ homines, vel nobilissimarum neptium vestrarum, quasi res publicas quærens*. Nè l'esempio di Pietro difensore ha che fare con quello di Marziano, giacchè non vale l'argomento da un fatto all'altro. Questo Pietro doveva essere persona di merito ben distinto, da che S. Gregorio lo elevò al grado di difensore, non ostante che fosse nato in una massa di ragione della Chiesa Romana. E perchè esso aveva figli, volle il santo, e ne scrisse assai chiaramente a Romano difensore, che la grazia, che gli faceva, non tornasse a danno della medesima Chiesa, quasi che i di lui figli rimanessero per ciò sciolti da quel legame, che alla permanen-

(1) Lib. cit. ep. 113. Ind. II. (2) Lib. 13. ep. 22. Ind. VI.

nenza nella massa obbligavali. Ma odasi il tenore della lettera (1).

Gregorius Romano defensori. Petrus, quem defensorem fecimus, quia de massa juris Ecclesiæ nostræ, quæ Vitelas dicitur, oriundus sit, experientiæ tuæ bene est cògnitum. Et ideo quia ita circa eum benigni debemus exsistere, ut tamen Ecclesiæ utilitas non lædatur, hac tibi præceptione mandamus, ut eum districte debeas commonere, ne filios suos quolibet ingenio vel excusatione foris alicubi in conjugio sociare præsumat, sed in ea massa, cui lege & conditione ligati sunt socientur. In qua re etiam & tuam omnino necesse est experientiam esse solicitam, atque eos terrere, ut qualibet occasione de possessione cui oriundo subjecti sunt, exire non debeant. Nam si quis eorum exinde, quod non credimus, exire præsumpserit; certum illi sit quia noster consensus nunquam illi aderit, ut foris de massa, in qua nati sunt, aut habitare aut debeant sociari, sed & superscribi terram eorum. Atque tunc sociatis, vos non leve periculum sustinere, si vobis negligentibus quisquam ipsorum quidquam de iis quæ prohibemus, facere qualibet sorte tentaverit.

XIV. Sia pure stato Pietro per le sue qualità tratto al grado di difensore dalla condizione di esser nato in una massa della Chiesa Romana, *quid inde* per Marziano, del quale non costa questa circostanza? Non vi era legge, nè consuetudine, che ciò stabilisse, e *gratis afferitur* dal signor causidico, che i difensori si prendevano *tra li rustici stessi*. Ben altra idea ci danno dei difensori gli stessi Romani Pontefici, che li assumevano a sì fatto ministero. E per chiarezza del tema, noi non intendiamo di confonde- Giusta idea dei difensori della Chiesa Romana.

C 2 re

(1) Epist. 25. lib. 12. Ind. v.

re i difensori della Chiesa Romana con i difensori delle città, de' quali parlano i codici Teodosiano, e Giustinianeo (1). Adunque i difensori della Chiesa Romana fin dai tempi di San Gelasio I. sommo Pontefice erano già computati tra i cherici minori: *Continuo lector, vel notarius, aut certe defensor effectus, post tres menses existat acolythus*; così egli scrisse nell' anno 494. ai vescovi della Lucania, de' Bruzi, e della Sicilia (2). Era poi loro ufizio il patrocinare le cause dei poveri, e l' invigilare alla difesa delle chiese. Riputavansi pertanto quali avvocati addetti a difendere le materie ecclesiastiche. Ai difensori come forniti di scienza e di abilità commettevasi ancora dai Sommi Pontefici di coadjuvare al buon governo delle cose dei patrimonj di San Pietro, e tal volta spedivansi in remote parti per accorrere col loro ajuto ai pubblici bisogni, massimamente di coloro, che imploravano l' autorità della S. Sede. E di fatto San Felice scrivendo nel 484. (3) a Zenone Imperadore mentova *Tutum Romanæ Ecclesiæ defensorem* inviato per la condanna di Acacio vescovo di CPoli, che aveva riammesso alla comunione Pietro Alessandrino, già da lui denunziato eretico a S. Simplicio suo antecessore. Ma S. Gregorio Magno nella lettera, che indirizzò a Vito difensore, ci spiega chiaramente le qualità e gli obblighi dei difensori. Eccola (4):

Gregorius Vito defensori. Si nulli conditioni vel corpori teneris obnoxius, nec fuisti clericus alterius civitatis, aut

(1) Tit. *de defensoribus civitatum, & alibi passim*.

(2) Ap. Labb. tom. 5. Concil. epist. 9. edit. Venetæ 172[illegible].

(3) Epist. 9. ap. Labb. tom. 5. Concil.

(4) Epist. 38. lib. xl. Ind. iv.

aut in nullo tibi canonum obviant statuta: Ecclesiasticae utilitatis intuitu id nostro sedit arbitrio, ut officium Ecclesiae defensoris accipias, & quidquid pro pauperum commodis tibi a nobis injunctum fuerit, incorrupte & gnaviter exsequaris; usurus hoc privilegio, quod in te habita deliberatione contulimus, ut omnibus quae tibi a nobis injuncta fuerint complendis, operam tuam fidelis exhibeas, redditurus de actibus tuis sub Dei nostri judicio rationem. Hanc autem epistolam Paterio secundicerio notario Ecclesiae nostrae scribendam dictavimus, cuique subscripsimus.
Da questa lettera si appara, che il soggetto da eleggersi in difensore doveva essere cherico, e non addetto ad altra diocesi, libero di condizione, cioè non impegnato in uno stato di vita, per cui dovesse essere distratto in altre occupazioni, e non ascritto in verun altro corpo, o collegio. Cose tutte che escludono la scelta *dai rustici stessi* pretesa dal signor avvocato.

XV. Qual poi fosse la pienezza di autorità, che questi difensori avevano per concessione del Sommo Pontefice sopra i coloni de' fondi della Chiesa Romana in Sicilia, gioverà ascoltarlo dallo stesso San Gregorio, che per tal modo ne scrisse (1) *ad Syracusani patrimonii colonos*, ordinando ad essi di ubbidire al difensore che gli aveva destinato:

Ampia autorità che i difensori ricevano dai Papi per esercitarla nei Patrimonj della Chiesa Romana.

Cognoscatis volo, quia ad solicitudinem vos defensoris nostri dispositio nostra pertinere constituit. Et ideo praecipimus ut ea quae vobis peragenda pro utilitatibus Ecclesiasticis praeviderit & injunxerit, sine aliqua debeatis difficultate obedire. Cui talem dedimus potestatem, ut eos qui inobedientes, vel attentaverint contumaces exsistere, districta-

(1) Epist. 19. lib. 9. Ind. II.

cta ultione corripiat. Pariterque illi demandavimus ut mancipia quæ foris latitant, vel a quoquam aliqui fines invasi sunt, solicitudinis suæ instantia jure Ecclesiastico revocare non differat. Noveritis etenim cum periculo suo fuisse commonitum, ut nullam aliquando violentiam rebus alienis; vel raptum qualibet excusatione facere præsumat. Notino i signori del triumvirato opponente alle *regalie superiori* quel *districta ultione corripiat*, podestà di giurisdizione più che feudale, che il santo Pontefice aveva data al nuovo difensore.

S. Gregorio Magno eleva i più benemeriti difensori al grado di difensori regionarj e ne forma un collegio.

XVI. Lo stesso S. Gregorio non contento del grado, che i difensori già tenevano nella Chiesa, del quale esso parla in una sua lettera a Pietro suddiacono rettore del patrimonio di Sicilia (1), ove così scrive: *veniente autem fratre Cyriaco servo Dei Romam..... in gratiam familiariter recepi, coram populo & clero eum perduxi, Presbyterium ei auxi, in loco superiori inter defensores posui, collaudans coram omnibus fidem ejus*; desideroso di vieppiù decorare i difensori, stabilì che sette di essi, i quali avessero dato certe riprove della savia loro condotta nell'impiego, fossero in perpetuo dell'onore regionario rivestiti; e che siccome nella scuola, o sia collegio de' notaj, e de' suddiaconi ve ne erano alcuni costituiti regionarj, cioè addetti a particolare regione, così volle che si facesse con sette da scegliersi tra i difensori, e che questi sette si denominassero difensori regionarj. Ma sarà meglio di ascoltare questo stabilimento dalle medesime parole del santo Pontefice indirizzate (2) *ad Bonifacium primum Defensorem*.

„ Ecclesiasticis utilitatibus fideliter insudantes
„ congruæ remunerationis sunt beneficio prosequen-
„ di:

(1) Epist. 32. lib. 2. Ind. x. (2) Epist. 14. lib. 8. Ind. 1.

„ di: ut & nos respondisse eorum digne obsequiis
„ videamur, & illi ex indulta consolationis gratia
„ utiliores exsistant. Quia igitur defensorum officium
„ in causis Ecclesiæ & obsequiis noscitur laborare
„ Pontificum, hac eos concessa prospeximus recom-
„ pensationis prærogativa gaudere: constituentes ut
„ sicut in schola notariorum atque subdiaconorum
„ per indultam longe retro Pontificum largitatem
„ sunt regionarii constituti; ita quoque in defenso-
„ ribus septem, qui ostensa suæ experientiæ utilitate
„ placuerint, honore regionario decorentur. Quos
„ quolibet per absentiam Pontificis, & sedendi in
„ conventu clericorum habere licentiam, & honoris
„ sui privilegia in omnibus statuimus obtinere. Præ-
„ terea si quis ad prioris locum veniens, in alia for-
„ tasse provincia propter utilitatem propriam degit,
„ hunc necesse est primatus locum per omnia cura-
„ re; ut ille prior defensorum omnium possit exsi-
„ stere, qui & ante prioratus locum in ecclesiasticis
„ utilitatibus obsequiisque Pontificis non destitit per
„ sedulam præsentiam permanere. Hæc itaque con-
„ stitutionis nostræ decreta, quæ pro defensorum
„ sunt privilegiis, & ordinatione disposita, perpetua
„ stabilitate & sine aliqua constituimus refragatione
„ servari: sive quæ scripto decrevimus, seu quæ in
„ eis in nostra præsentia videntur esse disposita, nec
„ a quoquam Pontificum in totum partemve qualibet
„ occasione convelli decernimus vel mutari. Nam
„ nimis est asperum, & præcipue bonis sacerdotum
„ moribus inimicum, niti quempiam quacumque ra-
„ tionis excusatione, & quæ bene sunt ordinata re-
„ scindere, & exemplo suo docere cæteros sua
„ quandoque post se constituta dissolvere. Mense
„ Aprili, Indictione prima.

E' que-

E questa lettera un bel documento della distinta qualità dei difensori, che si meritarono tanto onore dal santo Pontefice.

Marziano difensore era persona libera:

XVII. Che poi Marziano fosse persona libera, ricavasi dalla lettera medesima di S. Gregorio, colla quale ordinò a Romano difensore di esiliarlo per la temerità avuta di arrogarsi il titolo di difensore. Per convincerne i nostri contraddittori è d' uopo riferirla distesamente (1).

Gregorius Romano defensori.

„ Pervenit ad nos quod tonsuratores in Sicilia „ prava sibi præsumptione nomen defensorum sume„ rent, atque eos non solum utilitatibus Ecclesiasti„ cis non esse utiles, sed etiam hac occasione mul„ ta indisciplinata committere. Proinde experientiæ „ tuæ præsenti auctoritate præcipimus, ut hoc dili„ genter inquirat. Et si quos sibi, præter eos qui „ hujus rei epistolas habent, hoc denuo nomen usur„ pare reperit, districta illud emendatione compescat. „ Si vero quosdam strenuos ac fideles in Ecclesia„ sticis negotiis esse probaveris, subtiliter nobis „ de eis renuntiare necesse est, ut utrum digni sint „ epistola judicemus.

„ Præterea a Fortunato de iis, quæ gessit, ra„ tiones subtiliter perscrutari te volumus, & satis„ factis omnibus quæ debere constiterit, eum „ per patrimonium vel actionem aliquam Ecclesiæ „ nostræ transire ulterius non permittas: quia ita se, „ quantum ad nos pervenit, exhibuit, ut commune „ aliquid deinceps cum nostris habere non debeat. „ Præterea nuntiatum est nobis, Martianum quem„ dam

(1) Ep. 62. lib. 9. Ind. II.

„ dam, qui nomen sibi defensoris assumpsit, fratri „ & coepiscopo nostro Johanni, cui curam patri- „ monii nostri commiseramus, exhibere obedientiam „ distulisse. Require ergo: & si verum est, exsilio „ transmittatur: ut ex cujus Ecclesia honoris sibi „ falsum nomen arripuit, administranti utilitates ip- „ sius minime obedisse impunitum non sit. Sed & „ si qui sunt alii ordinationi memorati fratris nostri „ inobedientes, districta in eos ultione modis omni- „ bus vindicabis.

Di tre cose favella S. Gregorio in questa lettera. E primieramente ordina a Romano di reprimere l'audacia dei *tonsuratori* che volevano farla da difensori. Questi *tonsuratori* altri vogliono che fossero cherici minori, ed altri laici distinti per la tonsura de' loro capelli, i quali muniti di lettera del sommo Pontefice erano in qualità di agenti e fattori destinati a sopraintendere ai coloni e possessori de' predj della Chiesa Romana nella Sicilia. Ne fa menzione lo stesso santo Pontefice in altra lettera (1) *ad Petrum subdiaconum Siciliæ*, nella quale così gli dice: *Si vero de laicis Deum timentibus inveneris ut tonsurari debeant, & actionarii sub rectore fieri, omnino libenter fero. Quibus necesse est ut etiam epistolæ transmittantur*. Se in questo passaggio si parla di tonsura civile, e non già ecclesiastica, esso è molto analogo all'altro del *libro Pontificale*, da noi citato nella *Breve Istoria* (2), nel quale narrasi, che a Papa Adriano si offerirono *de diversis civitatibus Ducatus Spoletini*, gli giurarono fedeltà, e si fecero tonsurare alla Romana. In secondo luogo ordina S. Gregorio nella riferita lettera a Romano difensore, che si

(1) Ep. 32. lib. 2. Ind. x. (2) Pag. 276.

si faccia dar conto da Fortunato della sua amministrazione, e poi lo rimuova da qualunque ulteriore ingerenza nel patrimonio della S. Sede. Per ultimo gli commette di esiliare un certo Marziano per aver ardito di usurpare il titolo di difensore, e di negare perciò ubbidienza al vescovo Giovanni, curatore del patrimonio della Chiesa Romana. Notisi che nella lettera non è riposto Marziano nel novero dei *tonsuratori*, e che vi è in maniera distinta ricordato.

Marziano fu esiliato, e non discacciato dal fondo.

XVIII. Che poi l' esilio dato a Marziano non fosse un semplice discacciamento dal fondo, come suppone il signor avvocato, questo apertamente contradice al passo lampantissimo della lettera del santo Pontefice. La voce *esilio* ha sempre significato pena, qualunque sia la sua etimologia, che egli va rintracciando. Il discacciamento da una casa, o da un fondo di alcuno non è stato mai detto esilio, mentre le leggi, e gli autori latini a denotare questo discacciamento hanno adoperato i verbi *deiicere*, *eiicere*, *dimittere*, *exturbare*, *abiicere*, e simili, come appunto Ulpiano (1): *Prætor ait: Unde tu illum dejecisti &c. Deiicitur iis, qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat*; Labeone (2): *Si colonus tuus vi dejectus est*; e Giustiniano (3): *Quæ enim differentia inter servos & adscriptitios intelligatur, cum uterque in domini sui positus sit potestate, & possit servum cum peculio manumittere, & adscriptitium cum terra dominio suo expellere?* E questo esilio ne fa anche prova che Marziano era libera persona, giacchè se fosse stato servo, non avrebbe potuto S. Gregorio scacciarlo dal fondo, liberarlo dai pesi rustici, privarlo della esistenza, con-

(1) Leg. 1. ff. De vi & de vi armata & per tot.
(2) Leg. 20. ibid. (3) Leg. 20. Cod. de Agricolis & censitis.

contro le leggi allora correnti, che proibivano perdere le cose dei patrimonj delle Chiese (1); ed il Santo in vece di esiliarlo, avrebbe cercato di venderlo; tanto più che non par credibile che un servo arrogandosi l'ufizio di difensore, ricusasse di ubbidire ad un vescovo agente del sommo Pontefice. E sebben fosse vero quello che pretende il signor avvocato, che questo esilio si debba intendere dal fondo; tuttavolta non avrebbe potuto San Gregorio discacciarnelo, senza esercitare giurisdizione superiore, essendo proibito con replicate severe leggi (2) ai padroni discacciare i coloni e gli agricoli dai loro fondi. Marziano doveva ridersi di questo esilio, perchè avrebbe ricorso ai giudici, e si sarebbe fatte valere le leggi allora veglianti. Ma S. Gregorio non era uomo da dare ordini, che non fossero a soda ragione fondati. In qualsivoglia senso adunque si prenda questo esilio, esso ne farà sempre convincente riprova per le *regalie* esercitate dalla Chiesa Romana per fin dai tempi di S. Gregorio nei suoi patrimonj.

Si spiega la frase *exillo trasmittatur* adoperata da San Gregorio Magno.

XIX. Ma l'esilio, di cui abbiamo fin ora parlato, sarebbe di manco valore a denotare quella giurisdizione amplissima, che noi ne rilevammo nella *Breve Istoria*, se avesse luogo l'osservazione, che fa il causidico (3) sulla frase adoperata dal gran Pontefice, *exilio transmittatur* „ *parole*, dic'egli, *anche da riflettersi*, *perchè conoscendo di non aver* giurisdizione

(1) Novell. vII. & cxx.

(2) *Leg. 2. de Agricolis & censitis & colonis*, *Leg. 7. 13. & 22. eod. tit.* Lo stesso si raccoglie chiaramente dalla *leg. unic. Cod. de Colonis Palestinis*, e dalla *leg. 6. Cod. de Agricolis*, *& mancipiis &c.* dalla *Novell. de non alienandis aut permutandis reb. ecclesiasticis &c.*

(3) Pag. 22.

civile, *ma economica*, *adoprò la voce* transmittatur, *e non già* damnetur. *Così naturalmente svanisce la pretesa regalia, e resta solamente quell' autorità economica, che aveva ogni privato possessore di fondo* „. Adunque a parere del signor avvocato per un *exilio transmittatur*, e non già *damnetur* ha da andare in fumo quella regalia, che noi ne deducemmo. Ma grazie sempre sieno ai vetusti monumenti, che sogliamo spesso citare, dopo averli prima ben consultati, giacchè questi nel tempo stesso che ci rassicurano il valore della frase *exilio transmittatur*, ci raffermano la chiarissima regalia impugnata dai nostri contraddittori. Se pertanto nelle leggi Romane (1) abbiamo *in metallum damnari*, abbiamo anche qual frase giurisdizionale (2) *in exilium dari*, e nella stessa frase troviamo anche adoperato il verbo *transmittere*. E qui si osservi che il verbo semplice *mitto* fu la vera parola legale e giurisdizionale dell' esilio, dell' opera, del metallo ec. Questa fu in uso nei più antichi tempi della Romana legislazione, e ancora nei tempi dei Giureconsulti, come dal lungo frammento di Paolo (3), dove non solo dicesi *in metallum damnari*, ma più volte anche *in exilium mittuntur*. Quindi è, che furon sempre anche usati egualmente i verbi composti dal *mitto*, e specialmente il verbo *transmittere*, che per non diffonderci in esempj, trovasi adoperato da Ulpiano (4): *Et si in decem annos damnatus sit: aut perpetuari ei debet poena, aut in opus metalli transmitti*; ed in questo medesimo luogo vi ha pure il *transferri in opus metalli*. Concludasi pertanto che le fra-

(1) Leg. 9. ff. de Poenis.
(2) Leg. 1. ff. ad leg. Corn. de Sicariis.
(3) Leg. 38. ff. de Poenis.
(4) Leg. 8. ff. de Poenis.

frasi *exilio transmittatur*, *in exilium dari*, *in exilium mittuntur*, sono della medesima forza, e tutte giurisdizionali, non essendo poi vero che la sola voce *damnetur* consecrata fosse a questo significato, come il sig. avvocato ha preteso.

Opera del sig. Consigliere Vecchioni intralciata e confusa.

XX. Sbrigati dal causidico ci si affaccia con altri motivi il sig. consigliere, la cui opera (1) ha più d'ogn' altro libro, dato alle stampe sulla Chinea, esercitata la nostra pazienza: Opera disordinata, che senza sistema và a salti, che non si sa mai dove cominci, dove prosiegua, e dove finisca. L'autore rade volte conosce quello che dice, e quasi mai quello che dirà, e dimentica e confonde e distrugge spesse fiate le sue stesse affermazioni. Poco stante vedremo, che se noi avessimo incominciato a leggerla a roverscio, cioè dalle ultime pagine, ci saremmo risparmiata la gran pena di scorrere un volume pieno pinzo di cose estranee all'argomento, ma che l'Autore ha credute opportune al sollievo della noia, che ne avrebbero presa i suoi lettori, tra i quali io mi pregio di essere stato il più assiduo, perchè, non ostante questa singolar foggia di scrivere, ho avuto il coraggio di leggerla da capo a fondo. *La diamo*, così egli nella Prefazione (2), *ripiena altresì nelle sue note, sempre che ci è stato permesso, di dilettevoli, e non molto ovvie notizie, onde la noja in quelli si fosse potuto temperare, che applicar vi si dovevano, e per gli altri, che non avrebber avuto obbligo di riguardarla, fosse anche riuscita di un tal quale comune interesse*. In quest'

(1) *Della pretesa temporalità della Sede Apostolica su le due Sicilie o sia risposta allo Scrittore Romano Autore del libro della Breve Istoria ec.* Napoli 1789.

(2) Pag. 10.

quest' opera il signor consigliere si propone a p.80. di *esaminare ...... tutti i luoghi degli Autori dal nostro scrittore* (della Breve Istoria) *in pruova delle sue portentose tesi* (grazie gliene sieno) *allegati*; ma distratto dal racconto di tanti casetti e storielle, che nulla concludono, nè di alcuna erudizione forniscono i lettori, si trovò al fine del prolisso suo tomo di pag. 666., che è una verissima *rudis indigestaque moles*, senza averne esaminato alcuno. Perchè non creda il lettore, che questo sia un paradosso, ne legga il documento nella nota a piè di pagina (1). Ognuno ben vede qual conto debba farsi di un libro, che

(1) Ecco la scusa che il sig. consigliere adduce di questa sua gravissima omissione, e che ha stampato dopo l'Indice delle materie.

„ Se comparisce mancante questa Opera della discussione di tutti i luoghi ed autorità degli Scrittori antichi rapportati dall' Autore Romano nella sua dottissima Opera, riguardo a quegli argomenti bensì di essa, che noi abbiamo esaminati; e con ciò se volesse dirsi priva la nostra attuale produzione di una di quelle parti, che doveva contenere secondo il piano, che dato ne avevamo, sappiasi che questo difetto da due cagioni è derivato. La prima, che non è paruto più indugiare nella pubblicazione del nostro libro, il quale anche senza di questa discussione, può aversi per compiuto; nè abbiamo voluto esporci al cimento di poterci venire l' està addosso, tuttochè la materia avessimo già interamente preparata, e quasi anche disposta; giustamente dubitando, che per avventura poi i calori estivi non avrebbon sofferto, dopo della fatica finora durata, il proseguimento del presente lavoro con la contemporanea combinazione delle applicazioni delle nostre cariche, le quali nella està sogliono presso di noi essere più veementi e continue: E l' altra, che ci è surto posteriormente un pensiero, che se mai accadesse di venirsi a ristampa dell' Opera, come della precedente intervenne; forse si avrebbe dovuto credere più opportuno l' andare allora ripartendo tal discussione in quest' Opera medesima, con farsi sempre *nelle note*, ne' luoghi dove caderebbe, quest' esame dell' autorità dello Scrittore Romano alle materie, da noi trattate appartenenti, non escluse nè pur quelle, che si leggono nelle sue *Giunte*, e così far comparire tutta quest' Opera nostra egualmente di note corredata e fornita, ed evitare il tedio di replicare poi assai sovente le cose dette per rammentarle. "

che quando comincia a parlare molto promette, e poi s' imbroglia, e conclude, e i sensi non attaccano. Tuttavolta perchè siano noti e palesi i fondamenti di questo giudizio accostiamoci ad esaminarne que' punti, che al nostro tema appartengono.

Il sig. Consigliere non dissente dall' ammettere l' uso delle *regalie* nei patrimonj.

XXI. In due luoghi disparatissimi tra loro ha preso il signor consigliere ad impugnare le *regalie Pontificie* nei patrimonj delle Sicilie. A pag. 79. ed a pag. 301. Che bel salto è questo; che pena per un lettore a dover attaccar fili così lontani; che affanno ne convenne durare per rintracciarne i fondamenti, quando poi noiatissimo giunsi alla protesta di non aver avuto tempo di esaminare alcuna delle tante autorità da me allegate nella *Breve Istoria* in prova delle regalie. Dissi allora .... non lo voglio dire. Ma il signor consigliere è in manifesta contradizione. Nel primo luogo (1) quasi convinto dai documenti, da noi addotti, ecco come si esprime: *Per la qual cosa, quando il nostro Autore que' piccioli atti de' Papi ne' luoghi de' loro patrimonj, o finittimi ad essi, volea per atti di giurisdizione canonizare ed avere, quando tali non erano; molto meglio avrebbe detto, che per ispezial permesso o espressa, o tacito degl' Imperadori CPolitani, cioè de' loro Sovrani; da' Papi si fossero praticati per conservare quella debita reputazione, che a quegli egregj sommi Pontefici di quella età è dovuta: anzichè con imputar loro ad esercizio, per proprio diritto di figurata concessione feudale di giurisdizioni, le loro innocenti azioni, avesse eccitato il giusto sospetto, che sin da quell'ora si fosse, per profittare delle turbolenze e rivoluzioni di que' tempi, ad usurpazioni a danno della nazionale sovranità pen-*

(1) Pag. 81. 82.

pensato. Noi non faremo glose su di alcune espressioni di questo passaggio, poiche non appartengono al nostro argomento; peraltro non possiamo non ricordare al sig. consigliere, che la *riputazione* verso de' Romani Pontefici non ammette il *plus minus*; e che quella che era dovuta a' Pontefici di *quella età*, quella medesima è dovuta a' Pontefici di questa età, e sarà dovuta a' Pontefici delle future età *usque ad consumationem sæculi*. Si consoli poi il signor consigliere, che nella *Breve Istoria* a tutto si è abbondevolmente soddisfato. Ed in prima non si è mai pensato di dire che la Chiesa Romana ai tempi di S. Gregorio M. avesse feudi nelle Sicilie. Aveva patrimonj, ma patrimonj con esercizio di ampia giurisdizione, e questa giurisdizione esercitavala per condiscendenza del Greco Augusto. „ Dovette dar motivo, *così nella Breve Istoria* (1) a questa polizia, ricevuta ne' patrimonj, la calata dei Longobardi in Italia, e quel gius, che poi si chiamò feudale, che questi introdussero nelle terre, che vi acquistarono sopra dei Greci. E forse allora il Greco Augusto usò di maggior condiscendenza col sommo Pontefice, il quale sedendo in Roma, città che non venne giammai in potere dei Longobardi, e riscuotendo da tutti profonda venerazione, doveva essergli di molto giovamento per la conservazione delle poche reliquie del suo Impero in Italia scampate dalle mani dei Longobardi, e quindi è ben credibile, che gli concedesse di esercitare nei patrimonj della santa Sede quella piena amministrazione di giustizia, che le circostanze dei luoghi, e dei tempi richiedevano. *E poco*

(1) Pag. 15. 16.

„ *poco appresso* (1): La santità di Gregorio riverita „ nell' oriente e nell'occidente, la sua delicatezza di „ non attribuirsi minima cosa, che non gli apparte„ nesse, come ci confermano tanti eroici fatti che „ leggiamo nelle sue gesta, danno ben fondato mo„ tivo di credere che, o egli medesimo ottenesse „ dagl' Imperadori la concessione di queste regalie, „ o come par più probabile, ne trovasse già intro„ dotto l'uso per dono fattone ai Pontefici suoi an„ tecessori „. Si poteva parlar più chiaro? E ad ogni modo è piaciuto al signor consigliere di riconvenirci con quel *molto meglio avrebbe detto ec.* Ma gli si perdoni generosamente la sbadataggine del suo scrivere, e saltiamo alla pag. 301.

L'Autore della *Breve Istoria* ingiustamente accusato dal sig. consigliere.

XXII. Avvedutosi egli di aver forse conceduto troppo nelle precedenti pag. 81. 82., coglie in detta pag. 301. l'occasione di fare una lunga nota sui patrimonj, per così rimontare in sella, e negare a capriccio ogni qualunque regalia in essi adoperata dalla S. Sede. Odasi come si fa strada all'argomento. „ Il nostro Scrittore (*della Breve Istoria*) nel fonda„ re le sue belle massime su i patrimonj della Chie„ sa Romana, si è valsuto del soccorso di quella gran „ fatica, che il nostro Cardinal Carafa fece sul re„ gistro delle epistole di S. Gregorio M., e che v'ha „ nel quarto tomo dell' edizione de' Maurini; e quin„ di da quel capitolo, dove si mettono in ordine le „ lettere scritte da questo gran Papa a' Difensori de' „ patrimonj, ha tratti alquanti frammenti, che poi „ accozzandoli, e spiegandoli a suo modo, ha cre„ duto di poter far dire ad essi quel che più gli è

(1) Pag. 21.

„ piaciuto. Egli, che non è Giureconsulto, per av-
„ ventura non ha peccato, se ne ha scelti pochi,
„ gli ha dimezzati, e così gli ha nel suo libro reca-
„ ti. Ma noi; che siam tenuti a serbare anche le re-
„ gole nostre particolari; quando sarà tempo dovrem
„ condurci diversamente. Dovremo mostrare di aver
„ letto tutte quelle epistole a tal materia appartenen-
„ ti: dovrem rapportarle quando bisogna interamen-
„ te; e così poi dovremo noi giudicare, e molto
„ più lasciare, che ne giudichino i nostri Lettori,
„ altrimenti incivilmente procederessimo „. Quante cose promette questo accuratissimo scrittore, e quante poi ne mantiene? Niuna. Egli veramente è nel prometter lungo, e nell'attender corto. Ma accostiamoci all'analisi del passo riferito. Primieramento dice, che noi ci siamo giovati della fatica del celebre cardinal Antonio Carafa sulle lettere di S. Gregorio M. (1), e segnatamente del titolo (2) *De defensoribus S. R. E. aliisque ministris ecclesiasticis*, nel quale egli suppone *messe in ordine le lettere scritte da questo gran Papa a' difensori de' patrimonj*. Ma da queste poche parole si vede bene che il signor consigliere quando ciò scriveva non ebbe presente la vera idea dell' opera del cardinal Carafa. Questi non mise *in ordine le lettere* di S. Gregorio, ma con brevi sentenze, senza osservare alcun metodo nelle epoche delle medesime, ricapitolò le diverse materie contenute in quelle impareggiabili lettere, e le distribuì poi in varj titoli, quasi sulle traccie del testo cano-

(1) L'indicato lavoro del cardinal Carafa si ha nel tom. XVII. delle Opere di San Gregorio dell' edizione Veneta di Giambattista Gallicciolli dopo gl' Indici generali alle Opere del S. Pontefice contenuti in detto tom. XVII.

(2) Tom. cit. pag. 207.

nonico. Quindi nel titolo *de defensoribus* non indicò tutte le lettere scritte ai difensori, ma quelle soltanto, che vi avevano rapporto. E certamente al titolo (1) *de iis quæ spectant ad Episcopos & Præpositos*, cita altre lettere scritte ai difensori, non mentovate nel titolo *de defensoribus*, altre nel titolo *de munere prædicationis*, *& magistris*, altre nel titolo (2) *quos S. Gregorius commendavit*, altre nel titolo *de Testamentis* (3). Ma finiamola, dov' è nel titolo *de defensoribus* la lettera a Pietro suddiacono, che sul tema delle *regalie* citammo (4) per uno dei più decisi documenti nella *Breve Istoria*? Dove l' altra a Romano difensore, da noi addotta (5) sulla pena dell' esilio dato a Marziano? Ergo, sig. consigliere, dal titolo *de defensoribus* del cardinal Carafa nulla ricavammo per il nostro argomento, sebbene da più anni addietro ci procurassimo il piacere di leggere per nostra istruzione quel dotto lavoro, come al medesimo fine letto ed anche riletto abbiamo il registro delle lettere di S. Gregorio. E di queste lettere da noi bene ed in fonte ponderate ci siamo valsuti per dimostrare l' uso delle regalie, citandone que' passaggj, che evidentemente le comprovano. Senza tante inutili ciarle, si confrontino, e si vederá quella buona fede, colla quale abbiamo proceduto, e procederemo sempre in ogni questione. Non gli abbiamo certamente accozzati e spiegati a nostro modo, nè gli abbiamo fatto dire quel che più ci è piaciuto, nè gli abbiamo dimezzati, come *gratis* senza provarlo scri-

ve

(1) Tom. cit. pag. 203.
(2) Tom. cit. pag. 219.
(3) Tom. cit. pag. 223.
(4) Brev. Istor. pag. 21.
(5) Brev. Istor. pag. 21.

ve il sig. consigliere, scambiando noi per qualche mozzorecchio di foro, usato a queste vilissime arti. Le manifeste *Giustizie di S. Pietro* non abbisognano di sì fatti sotterfugj. Ha un bel dire il sig. consigliere, che S. Gregorio come moderato e santo pe' suoi bisogni nei patrimonj Siculi ricorreva ai magistrati Imperiali. E dove mai ha ricavato il nostro Autore erudizione sì pellegrina? Ricorre egli chi dice *require*, *exilio transmittatur*, *electis arbitris tranquille & legaliter sopiatur*? Ricorre chi adopera il verbo niente equivoco *præcipimus*, e quegli altri *definimus*, *ut dignum est*, *vindicetur*, *compescas*, e simili? Ricorre in fine chi ordina, che *si qui sunt alii .... inobedientes*, *districta ultione modis omnibus vindicabis*? Queste sono le perpetue frasi del supplichevole S. Gregorio. Se questo era l'uso dei memoriali di que' tempi e dei ricorsi, ella era pur la brutta cosa esser giudice e magistrato.

Abbaglio gravissimo del sig. consigliere nel credere Romano difensore ministro Imperiale.

XXIII. Ma il sig. consigliere nella sua fantasia lavora anche di metamorfosi, mentre trasforma i ministri Pontifizi in ministri Cesarei, onde far credere, che San Gregorio ricorreva al magistrato Imperiale. Perchè la faccenda non si supponga da noi alterata, il che non faremmo certamente per alcuna cosa di mondo, soffra il lettore la recita delle stesse sue parole (1): *Finalmente l'ultimo luogo di S. Gregorio di que' da lui* (cioè dallo scrittore della Breve Istoria) *rapportati, nemmeno fa al proposito del nostro scrittore. Eccolo: scrive S. Gregorio a Romano Ministro Imperiale perchè fosse stato riconosciuto il difensore novello da lui eletto del patrimonio di Siracusa, il*

(1) Pag. 304. 305.

il quale per essere ancora vescovo della stessa città, *San Gregorio che tenne sempre cura particolare di tutte quelle Chiese*, *aveva anche ragione speciale d'interessarsi de' fatti del medesimo senza ricorrere a feudalità* : „ Prætere-
„ rea, *dice egli*, nuntiatum est nobis Martianum quem-
„ dam, qui nomen sibi difensoris assumpsit, fratri
„ & coepiscopo nostro Joanni, cui curam Patrimo-
„ nii nostri commiseramus, exhibere obedientiam di-
„ stulisse: require ergo, & si verum est, exilio trans-
„ mittatur: ut ex cujus Ecclesia honoris sibi falsum
„ nomen arripuit, administranti utilitates ipsius mini-
„ me obeditum non sit. Sed & si qui sunt alii or-
„ dinationi memorati fratris nostri inobedientes, di-
„ stricta in ejus ultione modis omnibus vindicabis.
„ *Se fossimo sicuri, che i Papi, che dovessero venire*
„ *appresso, dovessero della ragione feudale far uso, co-*
„ *me ne faceva S. Gregorio; da ora proccuraressimo, che*
„ *si dichiarasse la feudalità della Chiesa Romana non che*
„ *su le nostre Regioni; ma su tutti que' stessi Regni e*
„ *Provincie annoverati dal Marcelli. S. Gregorio doveva*
„ *reprimere l'insolenza di uno, che si era da se assunto*
„ *in difensore del patrimonio siculo; e pure scrive, che*
„ *l'affare si esamini, si vegga se era vero il fatto; e*
„ *poi, che si cacci via dal ristretto del patrimonio stesso,*
„ *acciocchè fosse stato riconosciuto il difensore eletto dal-*
„ *la Chiesa Romana, che era il vescovo della stessa cit-*
„ *tà, e vuole che si procacci ciò per le vie giudiziarie;*
„ *e che anche gli altri questo stesso per lo vero, e legit-*
„ *timo difensore del patrimonio riconoscessero: e non fa*
„ *così ogni padrone di roba contra di coloro, che au-*
„ ctoritate propria *s'inducono ad amministrarla? No,*
„ *non fan così, perchè non hanno la moderazione di San*
„ *Gregorio, nè la sua santità, che a ricorrere al Magi-*
„ *strato il condusse* „. Ma Romano, al quale S. Gre-
go-

gorio ordinò di esiliare quel Marziano, di cui si è già di sopra assai largamente parlato, era ministro Papale e non Imperiale. Quel benedetto esilio fa travedere ai nostri impugnatori. XXIV. lettere del santo Pontefice ne fan chiaro e manifesto il di lui Pontificio ministero (1); a noi però basterà di riferir quella, che il Santo gli scrisse allorchè lo elesse a difensore del patrimonio di San Pietro *in partibus Syracusanis, Catinensibus, Agrigentinis, vel Milensibus*. Eccola (2):

Gregorius Romano defensori.

Propositi nostri cura nos admonet Ecclesiasticas utilitates strenuis agendas mandare personis. Et ideo quia te Romanum defensorem fidelem solicitumque probavimus exstitisse, patrimonium sanctæ Romanæ, cui Deo miserante deservimus, Ecclesiæ, in partibus Syracusanis, Catinensibus, Agrigentinis, vel Milensibus constitutum, a præsenti secunda Indictione gubernationi tuæ prævidimus committendum. Unde necesse est te illuc indifferenter accedere, ut divini considerationе judicii, nostræ quoque admonitionis memoria te efficaciter ac fideliter studeas exhibere, ut nullius neglectus vel fraudis, quod absit, inveniaris sustinere periculum. Magis autem id agas, quatenus de fide & industria tua divinæ posсis gratiæ commendari. Ad familiam vero ejusdem patrimonii secundum morem præcepta direximus, ut nihil sit quod te ad peragenda ea, quæ tibi injuncta sunt, in aliquo valeat impedire.

Dove è in questa lettera il ministro Imperiale? Or vatti a fidare delle assertive del signor consigliere,

(1) Lib. 2. epist. 32. Ind. X. lib. 9. ep. 18. 24. 26. 27. 37. 40. 60. 62. 94. Ind. II. lib. 10. ep. 1. 10. 13 53. 64. Ind. III. lib. XI, ep. 11. 21. 37. 39. 41. Ind. IV. lib. 12. ep. 15. 25. 37 42. Ind. V.

(2) Lib. 9. ep. 18. Ind. II.

re, che con tante belle premesse di dover leggere *tutte quelle epistole ec.* ne cita poi una così bravamente in falso. Cosa quinci diremo del suo raziocinio sulla epistola a Romano difensore? Nulla, perchè la machina è già rovinata. E questo è il vero metodo col quale egli procede in tutto il suo libro; ed eccone altra prova.

Altro abbaglio del sig. consigliere di attribuire a Pelagio II. una lettera di San Gregorio Regalie raffermate da questa medesima lettera.

XXIV. Fra i passi, da noi citati per i patrimonj, uno ve ne ha (1) tratto dalla lettera XXXVI. lib. I. Ind. IX. scritta da S. Gregorio, a Pietro suddiacono rettore del patrimonio Siculo. Ma chi 'l crederebbe? Il signor consigliere si è valsuto di questo passo contro di noi per far vedere che Pelagio II. ha riguardato i patrimonj, come fondi simili a tutti gli altri fondi privati. Recitiamo le sue parole (2). „ *Finalmente l'altro luogo di Pelagio II. che ancor si rapporta dal nostro scrittore* (cioè l'Autore della Breve Istoria) *nel mentre fa anche onore a questo altro Pontefice ; vie maggiormente conferma, che per l'assunto presente si è fatto abuso del ricordo de' patrimonj della Chiesa Romana, i quali in ogni altra occasione avevano sempre spirata divozione ne' Fedeli*: Præterea, *disse Pelagio*, pervenit ad me ab Antonini defensoris temporibus nunc usque in hoc decennio multos a Romana Ecclesia quasdam violentias pertulisse; ita ut quidam publice conquerantur fines suos violenter invasos, mancipia abstracta, res etiam mobiles manu non judicio aliquo ablatas (*se* judicio *fossero state* ablatas, *non s'intendeva aver ragione i ricorrenti*). In quibus omnibus volo, ut experientia tua vehementer invigilet, & quidquid per hoc „ de-

(1) Brev. Istor. pag. 17. (2) Pag. 306.

„ decennium invenerit violenter ablatum, vel sub no-
„ mine Ecclesiæ injuste retineri; hoc ei, cujus esse
„ cognoverit, ex præsentis præcepti mei auctoritate
„ restituat; ne cogatur qui vim pertulit, ad me ve-
„ nire & tanti itineris laborem assumere; cum utrum
„ vera dicat hic apud me non possit edoceri. *Da un*
„ *decennio innanzi si eran commesse molte insolenze da-*
„ *gli uffiziali della corte Romana residenti ne' stessi patri-*
„ *monj. Coloro, che avevano sofferti tali malanni, erano*
„ *ricorsi al Papa, come ordinariamente si pratica con*
„ *tutt' i padroni de' fondi, che da' loro ministri ad essi si*
„ *appella, o sia se ne da loro parte: il Papa ordina al*
„ *suo difensore, che trovando veri i fatti, dia la debita*
„ *emmenda. Di grazia per far ciò dovea esser signore del feu-*
„ *do il Papa?*„ Quì si che ci è forza di credere, che il sig. consigliere quando lesse la *Breve Istoria* fosse colle traveggole agli occhj. Il passo non è di Pelagio II., ma di S. Gregorio, e la lettera non è diretta al difensore, ma al rettore del patrimonio Siculo. V'era differenza non poca tra rettore, e difensore. Ma giacchè egli ha voluto da quel passo trarne, che il Papa riguardava i patrimonj come fondi simili a tutti gli altri fondi, ci scusi se gli diciamo, che la deduzione non è da giureconsulto. Se gli ufiziali Romani avevan commesse insolenze contro i finitimi padroni, dei quali avevan occupato beni, usurpato servi, rubato beni mobili ec. (*fines suos violenter invasos, mancipia abstracta, res etiam mobiles manu, non judicio aliquo ablatas*) perchè quei padroni ricorrevano al sommo Pontefice, e non ai magistrati Imperiali? Erano già scorsi molti anni, e niuno di quei possidenti, che avevan perduto le cose loro, si sperimentava le sue ragioni in tribunale. Eppure il santo Padre non scrive, *cognosce & restitue, ne coga-*

tur

tur qui vim pertulit, judicio agere contra nos; ma dice, *ne cogatur ad me venire, & tanti itineris laborem assumere.* La qual cosa dimostra, che quei padroni non avevano altra strada in caso di ulterior violenza, che venire a Roma, e far quivi manifeste le oppressioni che soffrivano. Era più facile a quei possidenti servirsi delle loro azioni, che venire a Roma coll'incertezza dell'esito. Dunque si conchiuda per la verità, che quei possessori non riconoscevano, nè conoscer potevano altro giudice che il Papa. E non è ciò un evidente argomento di una somma giurisdizione del Romano Pontefice non solo ne' patrimonj della S. Sede, ma fuori ancora?

Il sig. archivista Cestari convinto dalle opposte ragioni fa dire all'A. della B.S. ciò che non ha detto.

XXV. Noi fin qui abbiamo abbastanza e svelate e confutate le cavillazioni di soli due soggetti del triumvirato. Ci chiama ora il terzo a dire qualche cosa delle sue opposizioni. Egli è questi il signor archivista il quale usato a intorbidare ogni chiarezza, ed a menare gran beffa sopra qualunque documento gli si presenti, veggendosi stretto dal nostro discorso, si è primieramente rivolto a tirare le conseguenze a suo modo (1): *E' vero*, sono le sue parole, *che il nostro Autore* (della Breve Istoria) *non trae da quelli fatti le conseguenze, tali quali noi le abbiamo esposte. Ma se egli volesse essere conseguente, non dovrebbe trarle altrimenti*. Questa sì che è licenza più che poetica; ma chi *fingit hostem, quem feriat*, non può fare altrimente. Noi però siamo ben contenti di essere stati pienamente conseguenti nelle supposte nostre inconseguenze. Per la qual cosa sebbene questa semplice osservazione potrebbe bastare a chi

(1) Dimostrazione della falsità dei titoli ec. tom. I. pag. 28.

chi per le sue mire sfigura e ſtravolge gli altrui detti e parole; tuttavolta vogliamo pur soddisfarlo nelle sue vere inconseguenze. E dapprima osserviamo, che non potendo egli attaccar di fronte gli evidentissimi noſtri argomenti sulle *regalie superiori*, altro non fa nei capitoli II e III., che affaſtellare una vana e notissima elementare erudizione, colla quale facendo servi promiscuamente gli *attori e conduttori*, affollando un numero di leggi ben grande, e di tempi tra loro disparatissimi, e tutte interpretandole secondo che esso pensa, confondendo difensori con difensori, non altro finalmente conchiude, per servirmi delle sue ſtesse parole (1), *che così il principe, come i privati poſſedevano beni fondi, che ſi chiamassero patrimonj*. A tal foggia, dopo aver fatto molte parole, tutte altre idee ci somminiſtra, che quelle dei patrimonj della Chiesa Romana.

Falsa argomentazione del sig archivista dalla impotenza del privato alla impotenza del principe.

XXVI. Ma dunque si dirà che il signor archiviſta ha lavorato in vano? Non già. Egli da tutte le indicate eſtranee erudizioni ne ricava pure tutto feſtoso un argomento ben calzante, ed è che (2) *se i difensori non poteano trattar gli affari delle chiese, senza averne ottenuto il permeſſo da' Cesari, come ſi può pretendere che i Cesari avesſero alienato a prò della Romana Chiesa le regalie superiori, e la giurisdizione sopra le persone de' patrimonj*? E a dire il vero, sebbene uno sia l'argomento formato *ex nihilo* dal noſtro Autore, egli è però tanto forte, che da se solo vince la causa. E forte, perchè egli è un argomento di nuova moda, e che senza l'edipo non s'intende. Ma, domine, la logica non insegna, io dico, che dall' im-

(1) Pag. 32. (2) Pag. 33. 34.

impotenza del privato s'argomenti l'impotenza del principe. Perchè i privati difensosi non potevano fare la tal cosa e la tal altra, dunque il principe non poteva ceder punto de' suoi diritti? Dunque non ha ceduto? Mille privative, mille regalie esercitano i privati in tutte le città di tutti i regni, non perchè possano esercitarle per loro diritto, ma perchè sono loro concedute dai principi. Si è pur dimostrato ove abbiamo confutate le opposizioni del signor Falvella, che i fondi ed i patrimonj della Chiesa Romana non andavano soggetti alle leggi comuni degli altri patrimonj e fondi, e che in essi niun giudice, niun magistrato Cesareo comandava. Tanto è ciò vero, che lo confessa, forse non avvedendosene, lo stesso signor archivista. Egli è pur che racconta (1), che S. Gregorio M. contro la disposizione delle leggi *volle, che nei patrimonj della Chiesa Romana i figliuoli* (nati da donna libera e dall' uomo servo) *non seguissero la condizion del padre, ma quella della madre*. La restituzione dei natali e della libertà contro le leggi vigenti, non è ella un distinto diritto della maestà e delle regalie? Negli effetti civili, che sono pur tanti, chi avrebbe rispettato per liberi costoro, fatti liberi da S. Gregorio, se la loro libertà nasceva non da legittima autorità? Perchè adunque l'ubbidivano? Ma più chiaramente dice lo stesso signor archivista (2): S. Gregorio *dichiarò immuni dalla pena legale i figliuoli delle donne ingenue impalmate a' mariti servi*. Queste disposizioni del santo Padre contro le leggi vigenti, proposte sotto gli occhi de' magistrati Imperiali, dimostrano, sicchè dubitar non se ne
F 2 pos-

(1) Pag. 35. (2) Pag. 39.

possa, è l'autorità del disponente, e la esenzione dei luoghi dalle leggi comuni. Ma oggimai è troppo prolissa la narrazione delle stravaganze de' nostri contraddittori. Noi siamo contenti di aver accennati i lineamenti della confutazione, siccome conveniva ad uomo istorico, e non già disputatore; tanto maggiormente che ci ricordiamo di quell' avviso nostro, inculcato nella Prefazione a questa *Difesa*, che il troppo disputare affoga la verità. Quindi alle tante ciarle, che il signor archivista fa sopra altri passi delle lettere di S. Gregorio, che esso ci dà in italiano, per dedurne che S. Gregorio sopra i fondi e patrimonj della S. Sede esercitava que' diritti, che esercitavano nei loro fondi e masse tutti gli altri privati padroni, basterà per dicifrarne gli equivoci ciò che abbiamo sul medesimo proposito osservato più sopra contro le opposizioni del signor avvocato. Lo stesso vuol dirsi della regalia dell' esilio dato a Marziano, che porta le medesime difficoltà già da noi dileguate. E se il signor archivista soggiunge (1): *Il nostro Autore* (della Breve Istoria) *non si è ricordato, che la pena dell' esilio può unicamente infligerla il sovrano. Or egli conviene che S. Gregorio non ebbe la sovranità ne' suoi patrimonj, non ostante che sognata l' avessero i PP. Maurini. Dunque de' convenire, che quello non fu vero esilio*. Noi gli replicheremo, che l' esilio può darlo il sovrano, e chi dal sovrano n' ebbe il privilegio. Riconoscemmo nella *Breve Istoria* originate le regalie ne' patrimonj delle Sicilie per concessione, o connivenza sovrana; e se gli atti di San Gregorio contro le leggi vigenti non incontravano op-

(1) Pag. 40.

opposizione, non l'ebbe neppure quello dell' esilio, dato con tanta solennità a Marziano a punizione della sua audacia. Che poi fosse vero esilio, e non discacciamento dal fondo si è di sopra già dimoſtrato.

Scrittori Siciliani riconoscono le *regalie* esercitate dai Papi nel patrimonio Siculo.

XXVII. Ma e queſto esilio, e tutti gli altri atti giurisdizionali esercitati per fin dai tempi di San Gregorio nei patrimonj, che hanno fatto tanto sospirare il triumvirato Napoletano, non sono ſtati di alcun imbarazzo agli oneſti scrittori Siciliani, i quali anzi che combatterli, hannoli sinceramente riconosciuti e confessati per tali. Due ne sceglieremo dei più moderni. Sia il primo il canonico Giovanni di Giovanni collettore del *Codex Diplomaticus Siciliæ*, e perciò espertissimo nella lettura delle epiſtole di San Gregorio, che tanto bel materiale gli fornirono per detta sua opera, ſtampata in Palermo nel 1743. Ora egli in una delle Dissertazioni, che soggiunse al tom. I. di queſto Codice diplomatico, trattò *de antiquo patrimonio Eccleſiæ Romanæ in Sicilia*, ed in altra *de primariis magiſtratibus eccleſiaſticis Siciliæ*. In queſte dissertazioni non da altra fonte, che dalle lettere del santo Pontefice con molta accuratezza ricavò la vaſta eſtensione del patrimonio, il suo ricco fruttato, la giurisdizione, che vi esercitò S. Gregorio, e per fine (1) *duram exilii poenam* inflitta a Marziano. L'altro scrittore è anche più recente, e dirò di maggior peso, per aver impugnata la sovranità temporale della S. Sede nell' isola di Sicilia, di che appresso diremo. Egli è il giureconsulto Gaetano Sarri, la cui opera, intitolata *Gius Pubblico-Sicolo*, ar-

(1) Pag. 456.

arricchita di nuove note fu data alle ſtampe in Palermo nel 1786. Odasi come in queſta egli si esprime sulla giurisdizione temporale della Chiesa Romana ne' suoi patrimonj (1): *Fra li diſtintissimi pregj, che il reale diadema de' Siciliani monarchi fregiano ed adornano, uno ve n' ha, a mio avviso, il più prezioso e singolare, ch' è quello di riconoscere il regno dell' isola di Sicilia immediatamente da Dio. Perciocchè eſſa dopo, che fu da Romani conquiſtata, ſtiede sempre nel dominio del popolo, e dell' impero Romano, e Romano Greco, finchè fu occupata da' Saracini, e giammai la Chiesa Romana ebbe sopra di eſſa dominio temporale, nè utile, nè diretto, fuorchè sù di quei piccoli territorj, li quali con titolo di patrimonio della Chiesa Romana prima dell' Imperadore Leone Isaurico avevano i Pontefici goduto.* Adunque il signor Sarri nell' atto in cui nega qualunque dominio temporale della S. Sede sopra dell' isola di Sicilia, apertamente confessa, che ebbe *utile* e *diretto* nei patrimonj, che esso chiama *piccoli territorj*. Noi non abbiamo preteso tanto, poichè l' accordare il dominio utile e diretto, è lo ſtesso che ammettere una piena ed assoluta sovranità. Non abbiamo dimenticato la massima del Pontefice Liberio, che ci fu di scorta nella *Breve Istoria*, cioè *nihil addi, nihil minui* alle *Giuſtizie di S. Pietro*. Il giureconsulto Sarri parlò col linguaggio feudale, che ammette la diſtinzione di dominio utile, e di dominio diretto, ma queſto linguaggio non era in uso nella ſtagione di S. Gregorio (2), spiega però bene quel dominio, che egli riconobbe nel patrimonio della Chiesa Roma-

(1) Part. 1. pag. 245.

(2) Veggasi Giorgio Ludovico Boemero *de beneficiis Romanorum* ap. Jenichen. tom. 1. Thes. Jur. Feud.

mana. Dovettero gli atti di S. Gregorio sembrargli di tanta portata; ma noi, che la verità unicamente cerchiamo, fummo paghi di rilevarne il diritto di quelle *regalie superiori*, che dalle lettere del santo Pontefice è chiaro e manifesto. Converrebbe chiuder gl' occhi alla luce per non vedere in esse quel pieno gius fundiario con giurisdizione più che feudale, che la Chiesa Romana esercitò negli amplissimi suoi patrimonj fin dai tempi di S. Gregorio il Grande.

XXVIII. E di queste *regalie* non furono già oggetto que' *piccoli territorj*, che il Sarri ricorda, ma sì bene *ingens in Sicilia patrimonium*, come spassionatamente scrive il canonico Giovanni di Giovanni (1). E tale certamente fu il patrimonio Siculo, o si riguardi l'estensione sua, o il suo fruttato. Noi nella *Breve Istoria* (2) esponemmo, quanto più si potè succintamente, e l'una, e l'altro. Ma perchè è piaciuto ai nostri contraddittori d' impugnare anche queste verità, è d'uopo di confutarne ora le opposizioni. Dimostrammo coll' autorità di S. Gregorio (3), che il *patrimonio Siculo* era amplissimo, perchè comprendeva intere diocesi, come pur le comprendevano i patrimonj di Calabria, e di Puglia. A questo documento risponde il signor consigliere (4), che quelle parole del santo Pontefice: *si quis Episcoporum, quos commissi tibi patrimonii finis includit, cum mulieribus degunt, hoc omnino compescas &c.* altro non significano, *che se vi si trovavan vescovi* (nelle masse della Chiesa), *che si tenevano donne in casa, gli avesse obbligati a cacciarle via*, senza esser noi obbligati a riconoscere, che *i pa-*

Ampiezza de' patrimonj della S. Sede, e specialmente del Siculo.

(1) Cod. diplom. Sicil. pag. 454. tom. 1.

(2) Pag. 18. 19.

(3) Epist. 60. lib. 9. Ind. II.

(4) *Della pretesa temporalità ec.* pag. 303.

patrimonj comprendevano ancora chiese vescovili . Ma questa spiegazione fa grave torto al suo autore, giacchè per trovare un viottolo non si è curato di mostrarsi poco intendente della frase latina di S. Gregorio. Sanno anche i putti di scuola, che le parole *finis includit* significano cosa che rimane dentro l'ambito o circondario. E se non va così la bisogna, come mai potè saltare in testa ad un vescovo di uscire della sua diocesi per rifuggire in una massa del patrimonio della Chiesa, e quivi con donne trattenersi alla dimestica? Nella propria diocesi sarebbe egli stato più lontano dalla vigilanza dei ministri della S. Sede. Questo sì che era un andare, come suol dirsi, in bocca al lupo. Dicasi adunque che il patrimonio Siculo abbracciava anche intere diocesi, e si dirà quel che appunto indica la lettera del santo Pontefice. Breve è la via della verità, *patrimonii finis includit* vuol dire cosa che rimane dentro del patrimonio. E' facile a spacciare che il patrimonio Siculo consisteva in *piccoli territorj*, e che gli altri patrimonj erano pure di poche terre; ma le lettere di S Gregorio ce ne forniscono idea assai maggiore, specialmente del Siculo.

La cospicua rendita del patrimonio Siculo ne dimostra l'ampiezza.

XXIX. Anche la cospicua rendita di questo patrimonio Siculo ne fa prova della sua grandezza. *Scimus*, così l' accurato canonico Giovanni di Giovanni (1), *ex eodem S. Gregorio* (ep. 72. lib. 1. Ind IX.) *Petrum subdiaconum rectorem patrimonii ecclesiæ in Sicilia, primo administrationis suæ anno post distributas multas eleemosynas pauperibus* (2), *quinquaginta auri libras erogas-*

(1) Cod. diplom. Sicul. tom. 1. pag. 449.

(2) *Post distributas multas eleemosynas pauperibus*, non già di Roma, ma della Sicilia. Così parlano gli onesti Scrittori, che avevano ben

gasse in emendis frumentis, quæ una cum his ex fundis ecclesiæ recollectis, Romam jussu ejusdem S. Gregorii trans-

G *missa*

ben lette l' epistole di San Gregorio. Odasi ora l' irriverenza scandalosa del signor archivista (pag. 47.) su di questo medesimo tema. *Quando anche si volesse concedere quel gratuito* buon uso *de' patrimonj della Chiesa Romana fatto da S. Gregorio, consistente secondo l' idea dell' autore* (della Breve Istoria) *nella più splendida manutenzione dei Tempj, e nelle più abbondanti limosine distribuite ai poveri di Roma* (non dice questo l' Autore della Breve Istoria) *non si capisce qual merito sia quello di spogliare i poveri di Sicilia per rivestire que' di Roma, giacchè lo stato delle cose in quel tempo non riducevansi ad altro, volendosi aver per vero tutto quello, che nelle ricordate lettere quel Papa scrive.* Sì fatto linguaggio niente meno importa che una solenne mentita a S. Gregorio il Grande. Ma confonda tanta audacia l'eruditissimo scrittore Siciliano, il canonico Giovanni di Giovanni, che delle copiose limosine de' Romani Pontefici, e specialmente di S. Gregorio a' poveri di Sicilia per tal modo favella *pag.* 450. 451. *tom. Cod. Diplom. Sicul. Patrimonium fere totum non in sui commodum, vel in ditandam Romanam Ecclesiam, sed in alendis pauperibus erogabant Romani Pontifices, potissimum S. Gregorius, qui illud S. Ambrosii* (epist. 1.) *reveritus, ubi scriptum reliquit*: Possessio Ecclesiæ, sumptus est egenorum, *bona ecclesiæ suæ*, patrimonium pauperum *nuncupare solitus erat* (dipl. cı. & alibi passim): *& ne quod profitebatur ore, operibus contradicere videretur, illustriora nullo non tempore edidit caritatis indicia, & pastoralis munificentiæ documenta. Et quoniam omnes largitiones ejus vix mente, calamo autem ne vix quidem complecti posse certum est, expenamus eleemosynas, quas ipse vel primo sacerdotii sui anno de Siculo nostro patrimonio erogandas commisit Petro subdiacono & rectori ejusdem patrimonii. Ei itaque præcepit, ut Marcello episcopo Barunitano Panormi in pœnitentiam deputato, ad victum, vestitum, & stratum pro se & puero suo necessaria provideret* (Dipl. LXIV.). *Ut Godiscalchi filio inopi, & cæco annis singulis tritici modios viginti quatuor, fabæ modios duodecim, & vini amphoras viginti pro sustentatione vitæ ministraret* (Dipl. LXX.). *Ut quod ex rusticorum nuptiis percipietur, nullatenus in commodum ecclesiæ redigatur; sed utilitati conductorum proficiat* (Dipl. LXIX.). *Ut mitteret in celebratione novæ basilicæ pauperibus distribuenda, decem solidos auri, triginta amphoras vini, ducentos agnos, duo vasa olei, duodecim verveces, & centum gallinas* (Dipl. LXXI.). *Et ut viro cuidam nomine Pastori, oculis infirmo, trecentos modios tritici, totidemque modios fabæ annuatim præberet* (Dipl. LXIII.). *Quamobrem qui de rebus per eum gestis historiam scripsit Johannes Diaconus* (Lib. 2. cap. 56.) *miram hanc liberalitatem admiratus*: Longum est, *inquit*, nimisque difficile, si eleemosynarum ejus saltem hujusmodi prosequar actiones: *sub-*

jun-

missa sunt: non computatis in hac summa fructibus armentorum & gregum, quæ tum adeo segniter administrabantur, ut non utilitati, sed incommodo essent ærario ecclesiæ; ut anno immediate sequenti questus est ipsemet S. Gregorius, eidem Petro scribens (ep. 32. lib. 2. Ind. x.). „ Durum est valde, *inquit*, ut sexaginta solidos pastoribus expendamus; & sexaginta denarios ex eisdem gregibus non habeamus „. E tutto questo è poca cosa? Ma lasciamo che dileggino pure i nostri contradittori l'ampiezza da noi asserita, specialmente del patrimonio Siculo, e la copiosa sua rendita; e che dichino che il Breve Istorico *gonfia le pive*, come fa il sig. causidico (1), mentre i documenti, su dei quali ci siamo fondati, cioè l'epistole di San Gregorio, ne fanno irrefragabile testimonianza.

Rendita de' patrimonj Siculo, e Calabro valutata in tre talenti e mezzo di oro, e contradizione di Giannone sulla stima del talento.

XXX. Dalla confiscazione poi fatta di quel patrimonio, e dell'altro di Calabria dagl' Imperadori Iconoclasti si è preso motivo per farne credere piccolo il fruttato, perchè questo allora era calcolato per ambedue i patrimonj a tre talenti e mezzo di oro. Giannone si valse di questo ristretto numero per dire (2), che i tre talenti e mezzo di oro non oltrepassassero la somma di scudi 2500., e di questi ne assegna 2100. al confiscato patrimonio Siculo, e 400. all' altro di Calabria

jungens, quod sicut omnibus sibi petentibus hilariter ministrabat, sic et non petentibus ultro distribuebat. Idcirco Libertinum expætorem Siciliæ dissimulantem præ verecundia inopiam, repetitis adhortationibus ad eleemosynas suscipiendas compulit (Dipl. CXCII.) Peto autem ne injuriosum ducatis, quod viginti a nobis vestitus ad pueros vestros per Romanum defensorem scripsimus præberi. *Ita etiam se gessit cum Eusebio abbate longa ætate, & diuturna ægritudine affecto, centum vi solidos erogans* (Dipl. LXXXVI. §. *Præterea unum*, & Dipl. LXXXIX.): *& cum Juliano quodam, cui decem annuos solidos dari voluit* (Dipl. CCLV.)

(1) Pag. 6.

(2) Dell' Istor. civil. del regno di Napoli lib. 4. cap. 12.

bria. Egli ha sortito nei nostri contradittori dei fedelissimi copiatori; ma quelli che sono andati dietro coteste idee Giannoniane, non hanno poi riflettuto, che lo stesso Giannone, quando, lungi dallo spirito di partito, dovette parlare della valuta del talento, si espresse in termini assai differenti. Narra egli (1) adunque di Arrigo V. Imperadore, che avendo preteso da Alessio Angeli Imp. di CPoli la restituzione di tutte le terre, che Guglielmo Re di Sicilia aveva acquistate in Grecia da Epidauro a Tessalonica, ed essendo quindi venuto a concordia di riceverne un tributo „ *Il Principe Greco non osando rifiutar per tema della sua potenza, la condizione offertagli, pregò solo moderarsegli la grossezza del pagamento chiestogli per ciascun anno; ed inviò per tutto il suo Imperio uomini sagacissimi per ragunare tutto l' oro, che aver potessero, togliendolo non solo da particolari uomini, ma anche da' vasi sacri delle chiese, e da' sepolcri de' morti, ove secondo l' uso di que' tempi non piccola somma in onor di coloro, che vi giacevano, si soleva riporre; e questo per mettere insieme sedici talenti, che tanti ne voleva Errico per tributo* „. Ma sedici talenti al precedente conteggio del tanto applaudito storico Napoletano non danno che scudi 11400., somma certamente da non isgomentare un Imperadore. Eppure si mette a romore tutto l'Impero, si sconvolge la terra, e perchè? Lo dirò io apertamente, perchè sedici talenti formavano somma grandissima da non trovarsi sì di leggieri riposta nell' erario Imperiale. Giannone lo sapeva pur bene, ma l'impegno di svilire i patrimonj della S. Sede fece

[illegible] G 2 [illegible] gli

(1) Istor. cit. lib. 14. cap. 2.

gli passar sopra la manifesta sua contradizione; ma della vera stima del talento poco stante diremo.

Falsa stima del talento fatta dal sig. avvocato.

XXXI. Il sig. avvocato ha voluto, contro la moda della maggior parte dei nostri oppositori, dissentire da Giannone. Ecco ciò che ne ha scritto (1): „ *Perchè anche con arte l' Autore Romano* (della Breve Istoria) *tace il valore del talento di oro, bisogna saperlo da altri Autori Romani. Il talento Attico costava di sessanta mine. La mina di cento dramme, la dramma costava di un danaro. Il Talento Siracusano valeva dramme attiche due mila quaranta. Ci era anche l' altro talento Siracusano, che valeva mille dugento dramme. La mina aurea corrispondeva a cento aurei. L' aureo a venticinque giulj*. Beverini syntagm. de ponder. & mensur. *Contando li Greci col talento Siracusano tutta la rendita dei patrimonj della S. Sede nell' isola di Sicilia, e nella Calabria, allorchè furono sequestrati, al più ascendeva a ducati settemila cinquecento* „ Egregiamente, quante belle erudizioni. Ma noi non abbiamo usata alcuna arte nel non brigarci del valore dei tre talenti e mezzo d' oro. Ci piacque di evitare quella lunga quistione, che esigge il precisare la valuta del talento, contenti di aver del patrimonio Siculo riferito (2) semplicemente quel copioso fruttato, che si ricava dalle lettere di San Gregorio, e che monta certamente a somma assai maggiore dei sette mila e cinquecento ducati. Le sole cinquanta libbre di oro, impiegate da S.Gregorio in un anno nella compera di grani per l' annona di Roma, montano a circa 9300. scudi, calcolando LXXII. soldi di oro in ogni libbra. A questa somma si ag-

(1) Pap. 7. (2) Brev. Istor. pag. 19.

aggiunghino i grani raccolti in quell'anno nel patrimonio, il danaro largamente impiegato in soccorso delle vedove e de' poveri, e per ultimo le spese non piccole per il mantenimento dei miniſtri addetti al governo del patrimonio; e dicasi poi se il conteggio del signor avvocato può *tuta conscientia* menarsi buono. Ma giacchè egli ci ha quasi ſtimolati di entrare nel tema, noi con rincrescimento gli dobbiamo dire, che ci reca afflizione il vedere che i suoi fondamenti siano chimere.

I tre talenti e mezzo di oro fruttato de' patrimonj Siculo e Calabro non erano talenti Siracusani, o Siculi.

XXXII. Ha voluto il signor avvocato ragguagliare i tre talenti e mezzo d'oro confiscati dai Greci al talento Siracusano, ed ha sbagliato bravamente nel fondamento, perchè il talento Siracusano, detto anche talento Siculo, non era di oro, ma di argento, ed era poi di tenuissimo valore. Che fosse di argento lo confessa lo ſtesso Bartolomeo Beverini, il cui libro tanto gli è piaciuto per avergli scoperto quasi un nuovo mondo, ove la stima delle antiche monete fissa e determina ragguagliatamente al giulio, ed all'aureo compoſto di dieci giulj. Eccone il teſto (1): *Talentum Siculum vetus argenteum aureos habet* 240. *Talentum Siculum novum argenteum aureos habet* 120. Che poi il valore assegnato dal Beverini al talento Siculo vecchio, e nuovo non regga, siamo ora per dimoſtrarlo. Ma prima di accingerci a questo, è meſtieri recare l'intero suo passaggio (2): *Talentum Syracusanum*, così egli dice, *quo Syracusani videlicet utebantur, secundum nonnullos habuit uncias Romanas trecentas septuaginta quinque. Suidas vero V. Talentum ait:* *Ta-*

(1) Pag. 227. edit. Neapol. 1719. (2) Pag. 107. edit. cit.

Talentum quo olim Siculi utebantur habuisse minas Atticas vigintiquatuor; illud vero quo suo tempore utebantur habuisse duodecim. Unde primum valebat drachmis Atticis duabus mille, & quadringentis: secundum mille ducentis. E questo è in breve il fondamento del signor avvocato, ma fondamento, che, come vedremo, non ha fondamento. Sbagliò il Beverini, perchè non consultò gli antichi autori, e perchè non ben capì il luogo di Suida; e quindi ci diede quel calcolo tanto maggiore della vera e tenuissima valuta del talento Siculo.

Testimonianze degli antichi Scrittori sulla ben piccola valuta del talento Siculo.

XXXIII. Ma è d'uopo prendere la cosa dai suoi principj. Giulio Polluce, scrittore anteriore a Suida di quasi 800. anni (1), nel suo *Onomasticon* così parlò del talento Siculo (2): Τὸ μέντοι Σικελικὸν τάλαντον ἐλάχιστον ἴσχυε. τὸ μὲν ἀρχαῖον, ὡς Ἀριστοτέλης λέγει, τέσσαρας καὶ εἴκοσι τὺς νύμμυς. τὸ δὲ ὕστερον δυοκαίδεκα. δύνασθαι δὲ τὸν νῦμμον τρία ἡμιωβόλια. (3)

Talentum quidem Siculum quam minimum valuit, Vetus quidem, ut Aristoteles tradit, viginti quatuor numos. Posterius vero duodecim. Valere autem numum homolia tria (lege: *hemiobolia tria*). All'autorità di Polluce tenga dietro quella di Sesto Pompejo Festo il Grammatico *de verborum significatione*, scrittore anch'esso anteriore di più secoli a Suida (4). Dice pertanto (5): *Ta-*

(1) Giulio Polluce dedicò il suo *Onomasticon* a Commodo, essendo ancora molto giovane, e soltanto Cesare, vivente certamente il suo padre M. Aurelio Antonino. Vedasi *Jo. Alb. Fabricii Bibl. Græc. vol.* 4. *sive lib.* 4. *cap.* 33. *pag.* 490.

(2) Ex edit. Tiberii Hemsterhuis Amstelodami 1706. tom. 2. p. 1068.

(3) Legebatur olim ὁμολια, pro quo rescripsit Sylburgius ἐβόλια, conjecit Scaliger τρίτον ἡμιωβόλιον: sed codd. mss. legi jubent τρία ἡμιωβόλια, i. e. obulum cum dimidio, qui juxta sententiam Budaei lib. 4. de Asse, efficiunt sestertium.

(4) Sul tempo in cui visse Festo il Grammatico si consulti *Jo. Alb. Fabricii Bibl. Lat. nunc melius delecta etc. diligentia Jo. Aug. Ernesti tom.* 3. *Lipsiæ* 1774. *pag.* 320.

(5) Ex Biblioth. Ant. Augustini tom. 7. Opp. edit. Lucæ 1772. pag. 646.

Talentum non unum genus. Atticum est sex millium denarium. Rhodium & Cistophorum, quattuor millium quingentorum denarium. Alexandrinum duodecim millium denarium. Neapolitanum sex denarium. Syracusanum trium denarium. Rheginum Victoriati. Sebbene questo passaggio sia scorretto, come osservò il diligentissimo Prelato Antonio Agostini (1); ad ogni modo dopo la gravissima testimonianza di Polluce è manifesta in esso la tenuissima valuta del talento Siracusano, o Siculo che voglia dirsi. E di questo bellissimo valore ci fa pur fede Suida, l' autore citato, ma non bene inteso dal Beverini. Suida scrisse il suo *Lessico* prima del secolo x. (2); ed eccone il documento sul talento, preso dalla diligentissima edizione di Ludolfo Custero.

Τάλαντον, ὥς φησὶ Διόδωρος ἐν τῷ περὶ σταθμῶν, μνῶν ἐστὶν ξ'. ἡ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ'. ἡ δὲ δραχμὴ ὀβολῶν ς'. ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκῶν ς'. ὁ δὲ χαλκοῦς λεπτῶν ζ'. τὸ τάλαντον δὲ, τὸ νῦν λεγόμενον Ἀττικὸν παρὰ Σικελιώταις, τὸ μὲν ἀρχαῖον ἦν μνῶν κ'δ', [Scaliger de re nummaria legit *νόμμων κ'δ'*] *νυνὶ δὲ*

(1) Mendosus locus, & qui non patitur emendationem. Hoc unum recte est. Talentorum non unum esse genus: & Atticum esse sex millium denarium. Cetera incerta sunt. Plin. lib. xxxv. cap. xi. Talentum Atticum denariorum sex millibus taxat M. Varro, ita enim scribendum est. Pollux lib. ix. *Talentum Atticum sex millium drachmar. Atticarum, Babylonicum septem millium, Æginæum decem millium, Syrium mille et quingentarum drachmarum, item Atticarum.* De talento Attico idem elicitur ex Livio lib. xxxiv. Athen. lib. iv. cap. vi. & aliis. Sed Babylonicum esse septuaginta duarum minarum Atticarum scribit Ælianus lib. i. cap. xxii. de varia hist. idest septem millium & ducentarum drachmarum.

(2) Ugone Grozio *ep.* 110. *ad Gallos* fu di opinione che Suida vivesse circa il 912. Guglielmo Cave *Scriptor. Eccles. Hist. Litter. pag.* 505. *edit. Genev.* 1705. lo ripone attorno all'anno 980. Ma Custero, dopo aver provato che Suida non è un autor finto, come alcuni hanno preteso, è di opinione che vivesse qualche tempo prima del secolo x. Si veda *Jo. Alb. Fabricii Bibl. Græc. vol.* 9. *sive lib.* 5. *cap.* 40. *pag.* 622. *& seqq.*

δε ιβ. ὁ δὲ Ὅμηρος λέγει. δύο χρυσοῖο τάλαντα. ὡς μὴ εἶναι ἴσον τὸ καθ' ἡμᾶς τάλαντον τῷ παρὰ τοῖς ἀρχάιοις. ὥς γὰρ ἴσον τοῦ τρίποδος καὶ τοῦ λέβητος καὶ τοῦ ἵππου τίθεται.

Talentum, ut ait Diodorus in libro de ponderibus, valet sexaginta minas; mina vero drachmas centum; drachma sex obolos; obolus sex chalcos; chalcus septem minuta. Talentum vero quod nunc apud Siculos Atticum vocatur, olim valebat minus (vel juxta emendationem Scaligeri: *nummos*) *viginti quatuor, nunc vero duodecim. &c.* Ed ecco la verità in bocca di tre scrittori, che di buon' accordo ci scuoprono la somma picciolezza del talento siculo, da non poterla *neque a longe* ragguagliare a quella stima, che dal Beverini ricavò il signor causidico, e che con tanta buona grazia volle opporci.

Moderni Scrittori Siciliani convengono nella piccolissima stima del talento Siculo.

XXXIV. A seconda delle testimonianze degli antichi scrittori sulla tenuissima valuta del talento Siculo, opinarono anche due luminari della moderna letteratura d' ambe le Sicilie. E' il primo il celebre canonico Alessio Simmaco Mazochi lustro di Capua sua patria, di cui ecco l' autorità (1). *Merito Pollux talentum* Siculum (*cujus nomine etiam Tarentinum, & angustiori illius Italiae veteris veniebat*) minimum *valuisse dixit. Nam si cum Attico (quod tamen Babylonio & Aeginaeo vilius erat) comparaveris; vide quam immania sint utrinque discrimina. Nam Atticus minas LX. Siculum autem primitus XXIV. postea XII. dabat. Deinde mina Attica drachmas sexcentas, Sicula non drachmas, sed nummos (longe scil. viliores) antiquitus XXIV. postmodum XII. continebat. Dixi nummum drachma viliorem fuisse, quia drachmam oboli sex, sive hemiobolia XII. ma-*

(1) Comment. in aeneas tab. Heraclenses Neap. 1754. part. I. p. 219.

aequabant, *cum nummus hemiobolia tria contineret*, *Romanorum sestertio fere par* . *Ex parilitate vero valoris factum*, *ut tam Romanorum sestertio*, *quam Siculo proxime descripto numismati commune* Νεμμε (*Nummi*) *vocabulum fuerit*. Appartiene l'altro alla Sicilia ultra, ed è il sig. principe di Torremuzza D. Gabriele Lancillotto Castello, ornamento della città di Palermo, ed oltremodo benemerito di tutta l'Isola per averne in dotti volumi raccolte ed illustrate le antiche monete, ed iscrizioni. Tra queste iscrizioni è notissima quella greca del ginnasio di Tauromina. In questa vien calcolata a talenti la rendita che aveva quel ginnasio, e l'esito in giuochi, epule, olio, &c. sotto ciaschedun Ginnasiarca. I talenti in un monumento di Sicilia non vi ha dubbio che siano talenti Siculi. Ora in questa iscrizione presso il lodato principe di Torremuzza (1) l'introito di quel ginnasio, quando più, quando meno comparisce di cinquanta in sessanta mila talenti. Con i calcoli del sig. avvocato questa somma sarebbe stata una rendita per così dire da Imperadore del Mogol. Diamone un saggio dalla medesima iscrizione con gli stessi errori in alcune lettere del quadratario, o del tipografo:

ΕΠΙ ΝΙΚΟCΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ

ΕCΟΔΟΣ ΕΠΤΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΖ ΚΣ
ΔΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΖΑΚΙC ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ

H Sub

(1) Siciliæ & objacent. insular. vet. Inscript. nova collectio Panormi 1784. class. VIII. n. 6.

Sub Nicostrato Philonis

introitus septem sexaginta, debitum sex bis mille, sexies decem mille talenta.

ΕΠΙ ΦΙΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ

ΕΣΟΔΟΣ ΟΚΤΩ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΑΙΤΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΑΚΙΣ ΚΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΙΣ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ

Sub Philisto Hipponis

introitus octo octoginta, debita quatuor, quadringenta, sexies mille, quinquies decem mille talenta.

ΕΠΙ ΕΥΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΩΣΙΟΣ

ΕΣΟΔΟΣ ΕΠΤΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΑΙΤΙΑΙ ΠΕΝΤΕ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑΚΙΣ ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΙΣ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ

Sub Eudoxo Sosios

introitus septem septuaginta, debita quinque octoginta, ducenta, novies mille, quinquies decem mille talenta.

Avvedutamente a queste cospicue somme il dottissimo editore soggiunge la nota che siegue (1). *De ta-*

(1) Lib. cit. pag. 103.

talento Siculo certe hoc in marmore agitur, quod parvi fuisse valoris Julius Pollux Onomast. lib. 9. cap. 6. §. 80. scripsit: neque triginta Romanorum denariorum excessisse valorem erudite demonstravit P. Rovilleus in notis ad historiam Romanam edit. Venet. 1730. vol. 1. lib. 4. pag. 427. De Siculorum talento, deque Pollucis hujus loci correctione plura eruditissime congessit U. C. Alexius Symmachus Mazochius in Comment. ad æneas Tabulas Heracleenses. E'adunque provato abbastanza per l'asserzione di tanti gravissimi scrittori, Greci, e Latini, e d'ambe le Sicilie, che il talento Siculo fu di tenuissimo valore, e che sebbene questo sia anche vario presso gli addotti autori, tutti però convengono nella sua picciolezza.

XXXV. Per la qual cosa non potendosi calcolare a talenti Siculi i tre talenti e mezzo di oro, frutto dei patrimonj della Sicilia, e Calabria, anche perchè il talento Siculo era di argento, e non già di oro, è forza di dire che fossero talenti Attici, o Greci. Teofane, da noi citato nella *Breve Istoria* (1), che li rammenta, non scriveva in Sicilia, ma in CPoli (2), e dicendo assolutamente tre talenti e mezzo di oro, non può aver inteso di parlare che del talento Attico. Fu più semplice nel racconto Giorgio Cedreno, il quale fiorì duecento e più anni dopo Teofane sotto l'Imperadore Isacco Comneno, mentre ricordò tre talenti e mezzo confiscati dal Greco Imperadore senza dire altro (3).

I tre talenti e mezzo di oro confiscati alla S. Sede erano talenti Greci. Valore di questi.

H 2 Ma-

(1) Pag. 26.

(2) Morì Teofane confessore per la fede del culto delle sacre immagini nell'anno 915. o nell'anno appresso. Vedasi Cave *Hist. Literar. pag.* 423.

(3) Ecco il testo: *Inde furore percitus majore homo adversus Deum pugnans, tertiæ Siculi ac Calabri populi parti tributum in singula hominum capita imposuit. Patrimonia quoque templorum Romæ principi-*

Ma questa medesima generalità di linguaggio rappella al talento più usato e comune, che era l'Attico, o sia il Greco. Alla stima pertanto di questo talento debbono valutarsi i tre talenti e mezzo di oro de' patrimonj della Chiesa Romana. Ci piace che questo calcolo lo ascolti il signor causidico da altro suo collega nel foro Napoletano, cioè dal celebre signor Saverio Mattei. Scrive questi (1), che il talento Greco era quasi per metà minore del talento Ebraico di oro; e ragguaglia poi il talento Ebraico (2) in Ducati Napoletani 14400., ond' è che dovendosi all' incirca dimezzare questa somma per applicarla al talento Greco, ne siegue che ogni talento Greco era di ducati 7200., e per conseguenza i tre talenti e mezzo di oro confiscati alla Santa Sede formavano la somma di circa 25200. ducati. Questi peraltro sono calcoli dubbiosi ed incerti, essendo nell' antiquaria la valuta delle monete la parte più ardua e difficile. Di fatto il dottissimo Prelato Francesco Bianchini (3) calcolò a maggior somma li suddetti tre talenti e mezzo di oro; ma la quistione non richiede squitinio ulteriore, bastando a noi di aver dimostrato, che que' talenti non potevano essere talenti Siculi, e che la loro stima avvanzava di molto quella, che si avvisò di dargli il signor avvocato.

Si risponde alle difficoltà promosse sul governo che Onorio I. ebbe della città di Napoli.

XXXVI. Dopo aver sin quì, siccome ognun vede, ragionato assai delle *regalie* della Chiesa Romana su dei

cipibus Apostoli consecratorum, quæ pecunia quotannis antiquitus pendebatur talentorum trium semis, in ærarium publicum conferri jussit. Histor. Compendium pag. 361. edit. Venet. 1729.

(1) I Libri Poetici della Bibbia tom. 2. pag. 79. Napoli 1779.

(2) Lib. cit. pag. 80.

(3) Anastas. Bibl. tom. 2. pag. 301. edit. Rom. 1703.

dei suoi patrimonj, e dell' ampiezza e fruttato di questi, è mestieri di esaminare alcuni fatti particolari, sopra dei quali sonosi promosse nuove difficoltà, le quali sebbene non ci pongono certamente a stretto partito, però vogliono essere dilucidate e schiarite, onde nulla resti dal canto nostro senza la debita confutazione e risposta. Queste si riducono a due capi risguardanti il patrimonio Napoletano, o sia la città di Napoli, ed il castello di Cuma. Diremo prima di Napoli, ed appresso di Cuma. Per indebolire ciò che nella *Breve Istoria* (1) si è detto del governo, che ebbe di Napoli il Pontefice Onorio I., e che viene attestato da un lampantissimo documento, tratto dal codice del Cardinale Deusdedit, si è il signor archivista rivolto a imbrogliare questo codice con quello di Cencio, dato dal Muratori, onde recare in dubbio il fatto, e far quindi credere che l'Autore della *Breve Istoria* abbia maliziosamente taciuto il testo di Cencio. Ecco le sue parole (2).

„ Posta dunque questa serie di fatti uopo e aprire la Breve Istoria (pag. 26.). L'autore di essa „ ha trovato in un antichissimo codice Vaticano attribuito al Cardinal Deusdedit contemporaneo di „ Gregorio VII. e di Vittore III. eletto Papa nel „ 1086. Questo codice comprende una collezione di „ Canoni ed un elenco di Censi, e di altre temporali pertinenze della s. Sede. Che bella miscela „ di sacri Canoni e di temporalità! Questo elenco „ di Censi è quello stesso, che Muratori ha pubblicato sotto il nome di Cencio, e che ha per ti- „ tolo

(1) Pag. 22. (2) Pag. 14. e segg.

„ tolo *De Civitatibus & Territoriis* , *quæ Rex Carolus* „ *Beato Petro concessit &c.*, colla sola differenza, che „ alcune cose si leggono in uno di questi Codici , „ che mancano nell' altro. Ond'è che alcuno di es- „ si debba credersi interpolato . Affinchè il lettore „ possa a suo talento giudicarne io recherò un pic- „ colo squarcio di questo codice secondo la lezio- „ ne di Muratori, e lo stesso secondo quella , che „ nel codice del Cardinal Deusdedit ha trovato ora „ l' Autore della Breve Istoria .

Secondo Muratori (Dissert. 69. Antiquitates Italiæ medii ævi tom. 5. pag. 827.)

Cencio Camerario

Honorius vero I. in suo Registro ad Epiphanium defensorem Tusciæ legitur locasse Massam Gracilianam apud Bleranam civitatem . Idem in eodem ad Dominicum , terras & vineas & prata foris Portam Flamineam usque ad Pontem Milvium sub annua pensione 30. solidorum auri . Idem in eodem ad Valerianum, & Liberum Notarium, Monasterium S. Archangeli in Clajano apud Firma-

Secondo la Breve Istoria (Breve Istoria Appendice pag. 9.)

Il Cardinal Deusdedit.

Honorius vero I. in suo Registro ad Epiphanium defensorem Tusciæ, legitur locasse Massam Gracilianam apud Bleranam civitatem . Idem in eodem ad Dominicum , terras & vineas & prata foris Portam Flaminiam usque ad Pontem Milvium sub annua pensione 30. solidorum auri . Idem in eodem ad Valerianum, & Liberum Notarium, Monasterium S. Archangeli in Clajano apud Firmanam

nam civitatem. Juris B.Petri eſt. Idem in eodem ad Numerium Notarium, fundum Paternum, & Gajanum & Ceperanum, & Paternum & Arbatianum locasse invenitur. Idem in eodem, Candisio Notario, & Anatolio Magiſtro Militum Neapolitanam civitatem *regendam commisit, cum omnibus sibi pertinentibus*, positam in territorio Centumcellensi.

nam civitatem. Juris B.Petri eſt. Idem in eodem ad Munerium Notarium fundum Paternum, & Gajanum, & Ciprianum & Paternum & Arbatianum locasse invenitur. Idem in eodem Gaudioso Notario, & Anatholio Magiſtro Militum Neapolitanam civitatem *regendam committit cum omnibus ei pertinentibus, & qualiter debeat regi scriptis informat. Idem in eodem ad Epiphanium legitur locasse massam Stracesim cum prato suo, & omnibus sibi pertinentibus* positam in territorio Centumcellensi.

„ Io non sò qual giudizio sarà per fare il let- „ tore di queſta variante, che l' Autore della *Bre-* „ *ve Iſtoria* pieno di buona fede ha taciuta [pag.16.], „ sò però, che uno dei codici ha sofferto altera- „ zione o per mutilazione, o per interpolazione. „ La prima è impossibile, la seconda è certa, e „ forse saranno, per amendue le ragioni, amendue „ alterati. Si dee però osservare, che nella edizio- „ ne della *Breve Iſtoria* v'è una lezione, la quale „ sebbene sembri più ragionevole *per la città Na-* „ *poletana*, dà però molto di presa alla diffidenza „ per una importante laguna supplita con tanta fran- „ chezza e sicurezza. Se Muratori ci avesse lascia- to

„ to l'età del codice di Cencio , e noi fussimo sicuri della vera età del codice nuovamente pubblicato nella *Breve Istoria* si potrebbe indovinare se un codice sia stato mutilato , o se l'altro interpolato . Ma chi ci assicura , che queſto codice del Card. Deusdedit non sia di qualche secolo poſteriore allo ſtesso Cencio . Quando ci si voglia persuadere queſta remota antichità del codice, fa d'uopo dar conto della qualità della carta , della forma de' caratteri, della loro età collazionata con quella di altri codici sincroni , e di tutte quelle altre eſtrinseche circoſtanze che a Paleografi debbono essere più che note.

„ Di quelle due opere da Muratori a Cencio attribuite non se ne sa l'autore , secondo che vuole l'Abbate Cenni, l'altra è sicuramente del Cardinal Deusdedit , secondo la *Breve Iſtoria* , e per conseguenza noi non sappiamo , che cosa abbia scritto Cencio , e chi sia l'Autore di quelle opere, che Muratori a Cencio attribuì per cui possiamo dire , che amendue siano opere suppositizie ; ed attese le enormi omissioni e giunte , che in tutte si ravvisano possiamo altresì dire qual sia mutilata , e quale interpolata „.

Torniamo ora a dare le noſtre (1) : *Preſto poi queſti medeſimi patrimonj ſi andarono di mano in mano elevando al terzo grado di pieno dominio. Uno dei primi, su dei quali incomincia a comparire queſto dominio della Chiesa Romana , ſi è il patrimonio Napoletano. Nel secolo* VII. *pochi anni dopo i tempi di S. Gregorio troviamo che Onorio I. eletto Papa nel* 625., *deſtinò Gaudio-*

(1) Brev. Istor. pag. 22.

dioso notajo, ed Anatolio maestro de' soldati al governo della città di Napoli. Il Cardinal Deusdedit, il quale fiorì nel secolo XI., *in una raccolta di canoni, che egli fece, e che esiste ms. in un insigne codice Vaticano contemporaneo al suo compilatore segnato* num. 3833., *insert al* Lib. III. cap. 149. *un elenco de' censi, e di altre temporali pertinenze della santa Sede, ed in questo notò di Onorio I. quanto siegue:* Gaudioso notario, & Anatolio magistro militum Neapolitanam civitatem regendam committit cum omnibus ei pertinentibus, & qualiter debeat regi scriptis informat. *Ma egli fu troppo parco in questo suo scritto, che in sostanza è un breve sommario di molte carte dell' archivio della Chiesa Romana, le quali esistevano nel secolo* XI., *e precisamente fino ai tempi di Vittore III. eletto Papa nel* 1086., *al quale egli indirizzò la sua raccolta; giacchè non ci mette al giorno del titolo che ebbe Onorio per fare questa deputazione. In qualunque modo, la pezza è considerabile; e siccome può essere di molto lume per correggere anche quella* De Civitatibus &c. *di Cencio nella forma, in cui è stata messa alla luce dal Muratori* (tom. V. antiq. Italic. diss. 69. pag. 828., & seqq.), *così avendola noi presa dal codice originale, ci lusinghiamo di far cosa grata ai lettori con produrla in fine di questo nostro lavoro* (Appendice num. 1.). *E quì ci piace di riflettere, che se Onorio avesse fatta l'indicata deputazione in Napoli per commissione imperiale, come aveva precedentemente usato S. Gregorio Magno, non avrebbe certamente il Cardinale Deusdedit omessa tal sostanziale particolarità.*

Giudichi ora il lettore se noi abbiamo taciuto alcuna cosa, quando pure secondo la nostra buona fede abbiamo apertamente detto, che il codice del Card Deusdedit corregge quello di Cencio dato dal Muratori. Che poi il codice, dal quale noi abbiamo tratto quel docu-

mento, sia del tempo preciso da noi assegnatogli, cioè scritto sedendo Pasquale II., è libero a chiunque di riconoscerlo co' proprj occhj, giacchè il codice non è dell'archivio Apostolico, dove non lice metter piede, ma è della biblioteca Vaticana. La serie che vi ha de' Romani Pontefici, e che finisce in Pasquale senza il *sedit annis*, come è marcato nei precedenti Pontefici, il carattere, l'inchiostro, la carta pecorina tutto spira e traspira l'antichità assegnatagli, e persone peritissimme nella diplomatica lo hanno per tale senza minima esitanza riconosciuto. Ma il codice segnato numero 3833. è alla pubblica vista, onde *vel per se vel per alium* chiunque si soddisfi a suo talento.

Si mette in chiaro perchè il codice di Cencio dato dal Muratori sia mancante nel pieno racconto del fatto di Onorio I.

XXXVII. Per sbrogliare poi ciò che il signor archivista imbroglia del codice di Cencio pubblicato dal Muratori, brevemente diremo che tre sono i principali e più antichi collettori fin'ora cogniti delle memorie de' censi della Chiesa Romana. E citandoli per ordine dei tempi, il primo si è il cardinale Deusdedit, l'altro Benedetto canonico di san Pietro, e finalmente l'ultimo Cencio camerlingo. Del primo, che fu creato cardinal prete del titolo *Apostolorum in Eudoxia* da s. Gregorio VII., trattano a lungo i dotti fratelli Pietro, e Girolamo Ballerini (1), i quali del codice Vaticano, d'onde noi pubblicammo que' tre preziosi monumenti risguardanti le temporalità della Chiesa Romana (2), diedero questo maturissimo giudizio (3): *Vaticanum exem-*

(1) Append. ad S. Leonis M. opp. Tom. 3. pag. CCXCIX. & seqq. Venetiis 1757.

(2) Si veggano nell' Appendice alla *Breve Istoria* n. I. II. e III.

(3) Append. cit. pag. CCC.

exemplum, quod commode licuit evolvere, ipsi auctori suppar est, ut non tam ex caractere ejus aetatis, quam ex praemisso catalogo RR. PP. liquet, qui in Paschali II. Urbani II. successore desinit. L'opera contiene in sostanza una raccolta di canoni ripartiti in quattro libri, che il cardinal Deusdedit indirizzò a Vittore III. *Ad hunc*, scrive Pandolfo Pisano (1), *Deusdedit presbyter tituli Apostolorum in Eudoxia composuit & ordinavit librum canonum*; ed essendo a pubblica vista nella Bibliotheca Vaticana, chiunque ne abbia talento può vedere, se il giudizio datone dai Ballerini, e che noi, dopo nuovo esame sul codice, abbiamo seguitato, sia considerato e giusto, come crediamo. Ora da questo codice noi pubblicammo quel documento, in cui leggesi l'ordinazione, che fece Onorio I. rapporto al governo della città di Napoli: *Gaudioso notario, & Anatolio magistro militum Neapolitanam civitatem regendam committit cum omnibus ei pertinentibus, & qualiter debeat regi, scriptis informat*. Le parole sono così chiare e precise, che nulla più; tutta volta perchè non si credesse che si abboccava subito ad ogni testo, nella *Breve Istoria* vi facemmo quelle osservazioni, che abbiamo di bel nuovo messe sotto gli occhj de' nostri lettori. E' ad ogni modo piaciuto al signor archivista d'intorbidare cosa tanto limpida e manifesta, quasi che il testo da noi dato patisca eccezione, a riscontro del codice di Cencio camerlingo, nel quale vi ha la faccenda per metà; e non si dovesse piuttosto, secondo la buona critica, correggerlo coll' autorità di un documento anterio-

I 2 re

(1) In vit. Victor. III: tom. 3. rer. Italic. Scriptor. pag. 351.

re di più di un secolo, e che ben emenda l'omissione, non già di Cencio, ma del copiſta del suo codice. Buon per noi però che il codice del cardinal Deusdedit non è il solo, che ci abbia conservato quell' indice di carte dell'archivio Lateranense, giacchè abbiamo altro scrittore prima di Cencio, che ci ha tramandata la medesima nozione. Egli è queſti Benedetto canonico di S. Pietro in Vaticano, il quale compose un libro col titolo di *Polypticus* (1), che indirizzò al cardinal Guidone de Caſtello, che fu poi nel 1130. Innocenzo II. In queſto libro egli inserì quell' Ordine Romano, che il Mabillone (2) diede alla luce sotto nome di Benedetto canonico di S. Pietro, ed altre cose vi raccolse alla S. Sede appartenenti. Tra queſte vi era il suddetto indice, come ce ne fa ampia fede Albino di Gaeta, per averlo dall'opera di Benedetto inserito nella sua raccolta, che ha per titolo: *Incipiunt excerta politici a presbytero Benedicto compoſiti de ordinibus Romanis & dignitatibus urbis & sacri palatii*. Albino fiorì in Roma ai tempi di Lucio III., da cui nel 1182. fu promosso al diaconato, e nel 1184. al sacerdozio. Il suo scritto originale, che già appartenne al Barone Filippo de Stosch, conservasi presentemente nella biblioteca Vaticana tra i codici Ottoboniani *num.* 3057. Queſto è il codice d'onde l'abate Cenni (3) diede alla luce il libro *Provinciale*, ed un breve regiſtro dei censi, ma non già quell'indice, che è inserito tra gli ex-

(1) Queſto libro talvolta trovasi indicato col titolo di *Politicus*, o di *Pollicitus*, ma il vero ſuo titolo fu di *Polypticus*, e per tal maniera è chiamato nell' Ordine Romano del cardinal Giacomo Gaetano Stefaneschi (*ap. Mabillon. tom.* 2. *Muſ. Ital. pag.* 277.) ed in quello di Pietro Amelio (*lib. cit. pag.* 452.)

(2) Muſ. Ital. tom. 2. pag. 118.

(3) Cod. Carol. tom. 2. pag. XIV. & seqq.

excerta, e che ci rafferma la giusta lezione del luogo controverso con questi termini: *Honorius vero primus in suo registro ad epiphanium defensorem tusciæ legitur locasse massam gracilianam apud Bleranam civitatem &c. Idem in eodem Gaudisio notario, & anatholio magistro militum neapolitanam civitatem regendam commisit, cum omnibus ei pertinentibus, & qualiter debeat regi scriptis informat. Item in eodem ad Epyphanium legitur locasse massam stracesim cum prato suo, & omnibus sibi pertinentibus, positam territorio centumcellensi*. Ed ecco una seconda testimonianza della sincerità del documento di Onorio I. Dopo questi due collettori dei diritti della S. Sede, cioè il cardinal Deusdedit, ed il canonico Benedetto, della cui fatica profittò Albino, viene Cencio camarlingo, che è il terzo, ed è anche il più noto e famoso, per essere stato assunto alla cattedra di S. Pietro nel 1216. col nome di Onorio III. Egli fu che dai vecchj registri dei censi ne formò uno nuovo, ma con metodo migliore, avendolo distribuito per modo che spazio vi rimanesse di aggiungervi que' censi, che si sarebbero *usque ad exitum mundi* accresciuti alla Chiesa Romana. *Novos census*, così nella prefazione (1), *qui meo tempore* (dimise Cencio il carico di camarlingo prima del 1198.) *in Romana fuerunt Ecclesia constituti, vel amodo statuentur, in hoc volumine studiose depingens, ex hoc successoribus meis præstans materiam universis, qualiter de cetero usque ad exitum mundi census illos, qui suis de novo temporibus statuentur, in eodem volumine, sufficientibus, ut æstimo, spatiis adaptato, sicut ego per dilectissimum meum Willelmum Rosio S. Johannis Angela-*

cen-

(1) Ap. Murat. Diss. 69. antiq. Italic. pag. 832.

censis de Pictavia clericum ejusdem Cameræ, *ac Cancellariæ Domini Papæ scriptorem feci conscribi*, *& ipsi faciant adnotari*. Di quì assai agevolmente s'intende perchè in alcune copie di Cencio, che vanno attorno, come in quella stampata dal Muratori (1), si trovino trascritti documenti e memorie di censi con date a Cencio di molti anni posteriori (2). In questo registro adunque anche Cencio inserì quel documento, che il cardinal Deusdedit, Benedetto canonico, e da Benedetto canonico Albino riferirono nelle loro raccolte. Se noi avessimo il codice originale di Cencio, come li abbiamo di Deusdedit, e di Albino, il documento di Onorio I. su di Napoli non potrebbe esserne differente; ma il codice d'onde il Muratori diede quelle memorie del registro di Cencio, non è per sua medesima confessione l'originale (3); e perciò qual maraviglia se vi ha qualche errore, e qualche omissione. Quella di cui trattiamo è mera omissione, giacchè il fatto di Onorio I. vi è notato per metà a questo modo (4): *Honorius vero I. in suo Regi-*

(1) Loc. cit.

(2) Siane esempio: *Instrumentum de fidelitate præstita Domino Papæ a Comite Riccardo de Sora*, an. 1208. (apud Murator. diss. 69. pag. 849.) *In Episcopatu Neucastrensi. Monasterium S. Euphemiæ, unam unciam auri. Item idem Monasterium S. Euphemiæ Ordinis Sancti Benedicti pro casali Nuceriæ, posito in Diœcesi Tropiensi, annuatim in festo Assumtionis B. V. duas uncias auri ad pondus Regni. Et dictum Casale concessum fuit dicto Monasterio pro dicto censu, tempore domini Papæ Alexandri IV. anno I.* (Ib. p. 853.) *In Episcopatu Avellino. Monasterium S. Mariæ Montis Virginis, Ordinis S. Benedicti, singulis annis, unum obulum aureum. Quod Monasterium specialiter spectat ad Dominum Papam. Et factum fuit censuale anno VII. Domini Alexandri Papæ IV.* (Ib. pag. 857.); *In Episcopatu Teatino Ecclesia S. Mariæ de Manopello, unum Bizantium. Hæc Ecclesia octavo anno domni Gregorii Papæ IX. facta est censualis.* (Ib. pag. 860.) ed altri.

(3) Ib. p. 852.

(4) Mur. diss. 69. p. 833.

gistro ad Epiphanium Defensorem Tusciæ &c. Idem in eodem, Gandisio Notario, & Anatolio Magistro Militum Neapolitanam civitatem regendam commisit cum omnibus sibi pertinentibus, positam territorio Centumcellensi. Ma ad errare sono facili anche i primi, che una qualche cosa scrivono, e molto più i copisti, che trascrivono ciecamente gli errori del primo scrittore, e lo perchè non sanno. *Scriptor si peccat, idem librarius usque.* Noi non possiamo ricorrere all' originale di Cencio, perchè questo o è perito, o confuso si rimane nella biblioteca Vaticana, senza che si sappia in qual luogo di essa esista. Certamente ai tempi del Panvinio vi si conservava il codice originale di Cencio, ed esso, che ne estrasse *l'Ordine Romano* scritto dallo stesso Cencio, e pubblicato poi dal Mabillone (1), lo riconobbe *ante annos plus minus quadringentos collectum*, epoca che appunto rimonta ai tempi di Cencio. Panvinio morì in Palermo nel 1568. nella fresca sua età di anni 39. Quanta poi fosse l'autorità del codice di Cencio, ascoltisi dal giudicato di Lucio III. nella quistione, che avanti di esso si agitò tra il nobil uomo Matafelone, ed il castellano *de castro Palatioli* (2) „ Ad audientiam Apostolatus nostri pervenit: & infra. Proponebatur ex parte tua Alexandrum Papam prædecessorem nostrum tibi in castro Palatioli concessisse singulis annis quadraginta solidos denariorum Papiensium, quos Romana ecclesia ibi consuevit recipere annuatim: insuper comestiones, banna, placita, forisfacta, & omnia jura quæ ibi Apostolica Sedes habebat

(1) Mus. Ital. tom. 2. pag. 165. (2) Cap. ad audientiam 13. de præscriptionibus.

„ bebat. Sed ea tibi nulla ratione deberi, castellanus ejusdem castri costantissime asserebat. Ad quod „ probandum inducebas prædicti Papæ privilegium, „ & librum ecclesiæ Romanæ censualem, hoc etiam „ nitebaris probare per testes, qui dicebant se vidisse præscriptum censum nunciis Romanorum Pontificum a quinquaginta annis & infra fuisse solutum. Sed inter alia fuit ex adverso responsum, quod „ nec privilegium, nec liber censualis tibi aliquid „ commodi afferebat: cum privilegio usus non fuerit „ spatio annorum triginta: & liber censualis suspectus „ existeret: quia non fuerat in camera nostra receptus „ (repertus), ac scriniarius alio modo scripsisset dicta „ testium, quam dixissent. Nos igitur magis auctoritatem privilegii, quam depositiones testinm attendentes: considerantes etiam librum censualem, quem „ non suspectum habuimus, licet non in nostra, sed „ in Cardinalis sancti Hadriani camera sit inventus, „ qui eum quando camerarius fuerat, de camera beati Petri suscepit: nec credentes ipsum scriniarium „ (cum juratus sit officium suum fideliter exequi) „ aliud scripsisse, quam a testibus diceretur: Respicientes insuper (quod est longe validius) ipsum „ negotium tangere principaliter Romanam ecclesiam, „ contra quam non nisi centenaria præscriptio currit: in solutione prædicti census, & aliorum petitorum condemnavimus partem adversam: injungentes eidem, ut tibi, non tamquam tibi, „ sed tamquam ecclesiæ Romanæ (cujus auctoritate debes percipere, cujus etiam propter prædicta beneficia vassallus existis) sine difficultate „ persolvat „.

Sappiamo che in varie bibliothece si trova-

trovano altre copie del regiſtro di Cencio (1): ma quando anche foſſero colla medeſima omiſſione nel fatto di Onorio, queſta è chiariſſima per ſe ſteſſa; ed è poi, ſenza far più parole, troppo ben ſupplita dai due codici originali del Deusdedit, e di Albino, onde dileguare gli arzigogoli del ſignor archiviſta.

Castello di Cuma compreso nel patrimonio Napoletano ricuperato da Gregorio II. per la S. Sede.

XXXVIII. Ora a ſe ci chiama il caſtello di Cuma. Torna in campo queſto caſtello, perchè non piace ai noſtri contradittori di vedere la chieſa Romana signoreggiare nei ſuoi patrimonj. Noi nella *Breve Iſtoria* declinammo dal parere dei dotti Maurini, i quali credettero di rilevare da alcune lettere di S. Gregorio sovranità ſopra Otranto, e Gallipoli per fin dai tempi di quel gran Pontefice. La coſtante noſtra maſſima del *nihil addi* ci fu di ſcorta per bene eſaminare i luoghi, e per recedere dalla ſentenza di que' bravi monaci, ſebbene vedeſſimo che il loro opinamento era pure ſtato da altri ſeguitato. Ma poi per conto del caſtello di Cuma, le teſtimonianze di Paolo diacono, e del libro Pontificale (2), riunite e confrontate

K fra

(1) Il dotto abate D. Giovanni Andres nel tom. 1. *Cartas Familiares a su hermano D. Carlo Andres. en Madrid* 1786. *pag.* 81. ne cita una della biblioteca Riccardi di Firenze fatta nel 1386.

(2) Demmo nella *Breve Iſtoria pag.* 24. il paſſo intero di Paolo diacono, ma non così l'altro del *Libro Pontificale*, *in vit. S. Greg. II. n. VII.* onde sarà opportuno di quì ſoggiungerlo diſteſamente. *Cumanum etiam caſtrum ipſo tempore fuerat a Langobardis pacis dolo pervaſum. Quo audito Romani, valde ſunt contriſtati de caſtri perditione. Adhortatus eſt etiam venerabilis pontifex, & commonuit Langobardos, ut ipſum redderent: quod ſi non redderent, in iram ſe divinam incidere pro dolo, quem fecerant, ſuis ſcriptis proteſtabatur. Munera eis etiam multa dare; ut illud ſibi reſtituerent, voluit: ſed illi turgida mente neque monita ejus audire, nec caſtrum reddere paſſi ſunt, unde nimis idem ſanctus indoluit pontifex, ſeſeque ſpei divinæ contulit, atque in admonitionem ducis Neapolitani & populi vacans, Duca-*

fra loro, ci parvero concludenti per modo, che ne deducessimo, che quel castello era già ai tempi di Gregorio II. di ragione della S. Sede, e formava una signorile pertinenza del patrimonio Napoletano. Che Gregorio II., essendo stato il castello occupato dai Longobardi, si maneggiasse per ricuperarlo, niuno vi ha che lo impugni. Ma che in questa ricuperazione Cuma tornasse in mano del sommo Pontefice, come del suo Signore, si è voluto senza alcun fondamento, ma con mere congetture metterlo in dubbio dal signor archivista (1). *Convengo*, egli dice, *che sia chiaro, che i Romani avessero riacquistato il castello di Cuma, ma non veggo egualmente chiaro, che l' avesse riacquistato la S. Sede. Per la S. Sede non è chiaro, non essendo probabile, che gli Augusti Greci donassero il governo di un castello al vescovo di Roma* (2) *nel settimo seco-*

Ducatum eis qualiter agerent, quotidie scribendo præsentabat. Cujus mandato obedientes, consilio inito, moenia ipsius castri virtute sub nocturno sunt ingressi silentio, Johannes scilicet dux cum Theodimo subdiacono, & rectore, atque exercitu: & Langobardos pene trecentos cum eorum castaldo interfecerunt: vivos etiam amplius quingentos comprehendentes, captos Neapolim duxerunt; sicque castrum receperunt. Pro cujus redemptione septuaginta auri libras tamen ipse venerabilis Papa, sicut antea promiserat, dedit.

(1) Pag. 50.

(2) Cioè *al Padre dei Principi, e dei Re, al Rettore del Mondo, al Vicario in terra del Salvator nostro Gesù Cristo*. So io bene che il sommo Pontefice è *Vescovo di Roma*, ma il Vescovo di Roma, nella cui sacra persona *S. Petrus ad hoc usque tempus & semper in suis successoribus vivit, & judicium exercet*, come Filippo prete della Chiesa Romana disse ai Padri del concilio di Efeso del 431. (*Act. 3. ap. Labb. tom. 3. Concil. pag.* 1154.), và onorato con que' titoli di venerazione e rispetto, che tutta l'antichità, ed i Principi più grandi gli han tributati in ossequio del *divino Primato* che in lui risiede. Quel *Vescovo di Roma*, che tanto spesso risuona nelle stampe dei nostri contradittori, può dare indizio di poca riverenza verso dell' Apostolico Trono, oltre l' imporre a chi è men versato nelle sacre lettere, quasi, che il Vescovo di Roma sia nel suo potere pari agli altri Vescovi.

colo, seppur non vogliasi ricorrere alla donazione di Costantino ec. Giacchè il signor archivista lavora di congetture, gli replicheremo essere *probabilissimo* che gli Augusti Greci donassero, quando che fosse, al Romano Pontefice non già il governo di un castello, ma un castello, da che abbiamo di sopra veduto, che gli avevano conceduta tanta autorità nei patrimonj di S. Pietro molto innanzi ai tempi di Gregorio II. Ma il dubbio del sig. archivista fu già promosso dal Muratori (1), il quale ne volle far credere, che Gregorio II. per il Greco Augusto riacquistasse Cuma, *a cui è molto credibile che l'Imperadore avesse raccomandata la difesa de' suoi dominj in Italia*. Ma egli non lo prova. Che i Papi nel governo delle terre, che in Italia rimasero all'ubbidienza dell'Impero Greco, dopo la calata dei Longobardi, operassero con gl'Imperadori ne' tempi precedenti, è cosa da non porsi in dubbio, e lo abbiamo veduto nella *Breve Istoria* (2) in alcuni fatti di S. Gregorio Magno; ma indi succedettero soli in tal carico, dappoichè gl'Imperadori se ne lavarono le mani, lasciando presso che in preda ai Longobardi l'Italia. Per escludere il Papa da Cuma si sognano raccomandazioni, e si affacciano improbabilità. *Tantæ molis erat* il piccolo castello di Cuma? Non poteva Gregorio II. usarvi dominio, quando lo esercitava già in altre terre? Avevano occupato i Longobardi il castello di Sutri, non molto dopo lo restituirono non già al Greco Augusto, o ai suoi ministri, ma al Papa, facendone dono ai beatissimi Apostoli Pietro e Paolo. *Eo tempore*, così il biografo di Gregorio II. (3), *per* XI. *indictionem dolo*

K 2

(1) Annal. d'Italia an. 717. (2) Pag. 20. (3) Num. 21. tom. 2. lib. Pontif.

dolo a Langobardis pervasum est Sutriense castellum, quod centum quadraginta dies ab eisdem Langobardis possessum est. Sed Pontificis continuis scriptis, atque commonitionibus apud Regem missis, quamvis multis datis muneribus, tamen omnibus suis opibus nudatum castellum antefatus Langobardorum rex, facta donatione beatissimis apostolis Petro & Paulo, restituit atque donavit. Se in conseguenza Gregorio II. potè possedere indipendentemente dal Greco Augusto il castello di Sutri, qual maraviglia che altrettanto egli facesse di Cuma? Ma si replica, che questo castello *a Romanis est receptum*, come scrive Paolo diacono, e non già dal Papa: Ma chi stimolò il duca di Napoli a quella spedizione? Il Papa: Chi diede al rettore del patrimonio Napoletano il carico di assisterlo? Il Papa: Chi sborsò le spese fatte per ritogliere Cuma dalle mani dei Longobardi? Il Papa. E dopo tutto ciò si ha da muover dubbio, se Cuma tornasse all' ubbidienza dello stesso Papa come Signore del luogo, o come ministro Imperiale? Sogna il nostro archivista (1), che il *Papa per gli affari civili di Roma ubbidiva al suo Duca*, e che per i Romani, che ricevettero il castello di Cuma, si debbono intendere le *truppe CPolitane destinate alla difesa di Napoli*, giacchè i Greci di CPoli *per vanità si diceano Romani. Nugæ nugæ*. Nell' affare di Sutri il signor duca di Roma se ne stette colle mani alla cintola, e Gregorio II. maneggiò a solo tutta la bisogna, e ne riportò *donationem beatissimis apostolis Petro & Paulo*. Il successore immediato Gregorio III. senza saputa del signor duca di Roma adoperrossi per ricuperare alcuni luoghi da Tra-

(1) Pag. 50. 51.

Trasimondo duca di Spoleto, e da Liutprando e Ilprando suo figliuolo Re dei Longobardi, come si è veduto nella *Breve Istoria* (1). Questi sono fatti chiarissimi, che escludono la dipendenza dal signor duca, e ne fanno a un tempo stesso vedere, che la Chiesa Romana ebbe signorie molto innanzi agli atti del Re Pippino. Adunque *a Romanis est receptum* vuol dire dalla gente del Papa. I Romani Pontefici dopo spento e mancato in Occidente l'Impero, eransi incaricati della difesa de' popoli contro le oppressioni dei Barbari, e specialmente dei Longobardi, da che gl'Imperadori di Oriente non assistevano loro nè con danari, nè con gente. A que' tempi la Repubblica Romana trovavasi già incorporata colla Chiesa di S. Pietro, ed il Sommo Pontefice era il suo capo, il quale disponeva delle pubbliche cose, e guerra e pace faceva indipendentemente dal Greco Augusto. E' osservabile al proposito, che quando Stefano III., chiamato II, portossi a Pavia per ottenere dal Re Astolfo la restituzione di alcuni luoghi occupati, vi andò con un accompagnamento di ecclesiastici, e di cavalieri Romani (2). *Assumens secum ex hujus sanctae ecclesiae clero quosdam Sacerdotes, proceres etiam, & ceteros clericalis ordinis, nec non ex militia optimates*. E lo stesso Stefano non avendo potuto conseguire cosa alcuna da Astolfo, passato poi in Francia, e abboccatosi in Pontigone con Pippino (3), *deprecatus est, ut pacis foedera & causam B. Petri & reipublicae Romanorum disponeret*, ove è da notarsi quell'accoppiamento *causam B. Petri & reipublicae*

(1) Pag. 253. (2) In vit. num. 19. tom. 2. lib. Pontif.
(3) Vit. cit. num. 26.

cæ Romanorum, come interesse di un solo. E di fatti Pippino nelle susseguenti sue mosse non ebbe innanzi agli occhj che la sola S. Sede, per le cui glorie aveva prese le armi (1): *Affirmabat etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro amore B. Petri, & venia delictorum suorum*. Quindi le donazioni e restituzioni furono fatte in principal luogo a S. Pietro, ed alla sua Chiesa; ed il santo Apostolo, e talvolta il suo diletto compagno San Paolo, divennero il tema delle monete Pontifizie, riconoscendo in tal maniera i Sommi Pontefici di aver ricevuto per mezzo di essi quanto possedevano. Con ragione pertanto questi beatissimi Apostoli furono acclamati ROMANI PRINCIPES in una moneta di argento coniata dal Senato Romano nei bassi tempi (2). Concludasi adunque che il castello di Cuma fu pertinenza del patrimonio Napoletano, e che Gregorio II. lo ricuperò per la Chiesa Romana.

(1) Vit. cit. num. 45.
(2) Vedi Fontanini *Disc. argent. vet. pag.* 38. Romæ 1727.

CAP.

C A P. I I.

Della donazione dei ducati di Benevento, e di Spoleto, fatta da Carlo Magno a S. Pietro, e degli atti posteriori di Carlo Calvo.

Accuse contro il *libro Pontificale*, e specialmente contro la vita di Adriano I.

I. Il nostro triumvirato

Qual Capitan, ch' oppugni eccelsa torre
Infra paludi posta, o in alto monte
Mille aditi ritenta, e tutte scorre
L' arti, e le vie &c.

per sradicare *de terra viventium* il dono dei ducati di Benevento e di Spoleto, fatto da Carlo Magno al Principe degli Apostoli. Quindi di accordo si è rivolto a togliere ogni credito ed autorità al libro Pontificale, al codice Carolino, ed alle antiche croniche, che il gran dono celebrano, e rammentano. Tra di essi il signor archivista si è voluto distinguere per le sue stravaganze, specialmente nella impugnazione del codice Carolino. Ma voler dar di penna a tutta l'antichità per cancellar dalla memoria degli uomini cosa tanto nota e risaputa, è argomento di causa, nella quale venuto meno ogni consiglio, ne conviene appigliarsi al disperato partito di tutto negare. Perchè le opposizioni, che si fanno, possono per avventura imporre a chi è men versato nelle cose; è mestieri mettere in chiaro gli equivoci, onde apparisca nelle frequenti corruzioni de' testi, ed alterazioni dei fatti con quanta buona fede si proceda negli scritti de' nostri oppugnatori. Incominicieremo dal *libro Pontificale*, cognito anche sotto il nome di *Ana-*

sta-

stasio Bibliotecario. La vita di Adriano I. è quella che dà maggior fastidio al triumvirato, poichè in questa il dono Carolino è rammentato. Il signor consigliere (1) chiama il libro Pontificale un *centone*, *venerando per altro*, e dice, citando Muratori, che per testimonianza di Ciampini filologo Romano *gesta Adriani I. rudi maleque disposita, hiulcoque stylo constant, ac longe ab alio diverso &c.*, *habet quoque* (ea vita) *permulta barbare dicta, & a latini sermonis legibus dissona &c.* Il signor avvocato ha dato *de more* in eccessi (2). *Anastasio*, dic' egli, *fu il primo, che fece parola di tal donazione. E chi è questo scrittore? Romano, e Bibliotecario del Papa. Qual fede si è data a questo storico? Basta leggere la raccolta dei Concilj di Labbeo, dove quelli commentatori in ogni pagina lo trattano da visionario, da ignorante, da mendace, da falsario.* Pietà, signor, pietà. E poi ci propone come storico degno da seguirsi il solo Eginardo; e perchè? perchè in esso non vi ha la donazione dei due ducati; e perchè non vi si trovi lo diremo a suo luogo. Per ultimo il signor archivista chiama in sussidio l'abate Cenni per far vedere che l'autorità di Anastasio (3) *non è di tanto peso, di quanto la crede capace il nostro Breve Istorico*.

Si difende la vita di Adriano I. contro gli attacchi del sig. consigliere.

II. Ma con buon permesso del triumvirato Antianastasiano, diremo in prima al signor consigliere, che il dotto prelato Ciampini, il quale riconobbe (4) *gesta Adriani I. rudi maleque disposita, hiulcoque stylo &c.*, affermò eziandio che quella vita era scritta da autore anonimo e quasi contemporaneo, e perciò de-

(1) Pag. 89. 90. (2) Pag. 54. (3) Pag. 61.
(4) Exam. lib. Pontifical. pag. 48. Romae 1688.

degnissimo di fede (1). Sia pur composta in rozzo e tronco stile, non sia bene ordinata, cosa monta tutto ciò a diminuire la verità della narrazione? Anastasio non fu l'autore di quella vita, ma ne fu il collettore con altre molte, giacchè a parere del lodato Ciampini (2), egli non scrisse che le vite di Gregorio IV. Sergio II. Leone IV. Benedetto III. e S. Niccolò I. Morì Anastasio circa l'anno 886., e di lui il critico Cave ci dà questo giudizio (3): *Vir erat pro ævi sui genio nequaquam indoctus, qui utriusque linguæ scientiam tenuit, & cum primariis sæculi viris, Photio ac Hincmaro arctam satis amicitiam coluit*. Lo stile rotto e dimesso, ed una qualche confusione di fatti, e di date, che talvolta s'incontrano nel libro Pontificale (e quale è quell' antico libro storico, che ne sia immune?) non mossero certamente a bile gli Schelestrati, i Ciampini, i Bianchini, i Vignoli, i Muratori, ed altri sommi letterati contro di quel venerando libro; anzi il Muratori a grande onore della sua collezione *rerum Italicarum Scriptorum* ve lo volle compreso (4): *Maximum collectionis nostræ decus adjungere poterit Anastasius Bibliothecarius, sive is scripserit vitas Romanorum Pontificum, sive plerasque ab aliis antea scriptas in unum coegerit. Nam quum ad Historiam Italicam spectent imprimis Romanæ Apostolicæ Sedis gesta, & ex his vitis ali-*

(1) *His præterea plurimum confert alia animadversio in vita Hadriani I., ubi in principio habemus Pontificem adhuc puerum perseverasse in Ecclesia S. Marci, quæ vicina domui suæ esse videbatur. Nam si scriptor longe post obitum Hadriani vitam elucubrasset, profecto simpliciter non dixisset* videtur, *sed addidisset* adhuc, *vel* usque ad præsentem diem. *Ciampin. lib. cit. pag.* 75.

(2) Lib. cit. pag. 76.

(3) Scriptor. Eccles. Hist. Literar. pag. 469.

(4) Præfat. in Anastas. Bibl. pag. v. tom. 3. rer. Italic.

aliquot obscuriora secula illustrentur, utique opus fuit celebrem Auctorem reliquis Italiæ Historicis adjungere. Mediti intanto il signor consigliere questo elogio, mentre a se ci chiama il causidico.

Si scuopre la falsità del sig. avvocato nell' affermare che i commentatori presso Labbè accusino il *libro Pontificale* di *visionario*, *ignorante* ec.

III. Il signor avvocato con mirabil franchezza spaccia a discredito di Anastasio, che i Commentatori presso Labbè lo accagionano di *visionario*, *ignorante*, *mendace*, *e falsario*. Questa è vera prodigalità. In Logica s' insegna anche a ritorcere gli argomenti; ma vogliamo che i nostri lettori prendano la ritorsione dai fatti, e non dalle parole. Due delle accuse vengono ora ben ritorte, per far vedere chi sia il *visionario*, e il *mendace*, da che presso Labbè (1) la vita di Adriano I. non ha sortito dai Commentatori pur una delle nere taccie profuse dal signor avvocato a discredito di quel monumento. *Ergo*, io dico, in quella vita non vi sono nè visioni, nè errori, nè bugìe, nè falsità, e neppur giunte e lacinie, perchè se vi fossero state sì brutte macchie, que' Commentatori non le avrebbono risparmiate, come non hanno dimenticato in altre vite del libro Pontificale di emendarne e correggerne quegli errori, che per colpa più dei copisti, che dei medesimi autori vi si trovano. Non è certamente immune il libro Pontificale da errori; e questi sonosi riconosciuti, ed emendati non solo fuori di Roma, ma anche in Roma, dove i dotti prelati Bianchini, e Vignoli tanto vi travagliarono a riscontro de' codici vetusti per darci il testo corretto al possibile. Per verità un lavoro incominciato, secondo che vuole il Cave (2), sotto Alessadro Severo, e continuato

(1) Tom. 8. Concil. pag. 491. & seqq. edit. Venet. 1729.
(2) Hist. cit. pag. 146.

to poi da tante mani per conservare e tramandare a pubblica utilità le gesta de' Sommi Romani Pontefici, non era possibile che nel lungo corso de' secoli, nella oscitanza de' copisti non soffrisse quelle varietà, ed alterazioni, delle quali anche gli scritti di altri antichi autori non sono andati liberi ed esenti, e le edizioni *variorum* ne fanno illustre prova. *Ridebis*, mio caro Lettore, quando vedrai, che il signor avvocato (1) a quel passo del *libro Pontificale*, nella vita di S. Silvestro; cioè *Insulam Misenum cum possessionibus &c, Insulam Matidiæ quæ est mons Argentarius*; così graziosamense soggiunge: *Ad arte ha citato* [l' autore della Breve Istoria (2)] *le parole del Pontificale rispetto a Miseno, a Monte Argentaro senza farsene garante, volendo far riflettere la falsità ed ignoranza di quel Libro, che le chiama Isole, quando sono Promontorj*. Non ha egli certamente letti gli antichi Geografi, da che mena tanto rumore, per un *promontorio* chiamato *isola*, non già da un geografo, ma da uno scrittore di tutt'altra materia. Quando esso li leggerà *pejora videbit*. Vedrà che da alcuni di essi non si pone oceano dal mezzodì, nè dall'oriente del nostro emisfero, ma solo dall'occidente, e settentrione. Vedrà che il mare dell' Indie si dice tutto circondato dalla terra all'intorno, come il mar Caspio. Vedrà che l'Asia si continui all' Affrica non solo dalla parte dell' Arabia, ma anche da quella dell' Agisimba, o sia dell' Etiopia. Vedrà prese per terra ferma le isole, all'opposto del promontorio Miseno preso per isola. Ma che gran fallo è poi questo? Niuno per mio avviso; e niuno di fatto ve ne rimarcò il Ducange (3), che recò

(1) Pag. 6. e 7. (2) Pag. 25. (3) Gloss. V. Insula.

recò parte dell' addotto testo del libro Pontificale in prova di dare il nome d'isola a quella cosa, che non è propriamente tale. Noi non ricorreremo all' uso degli Arabi, i quali, siccome osserva Martinier (1), sogliono chiamare isole quelle, che penisole dovrebbero dirsi; ma saremo contenti di riferire l' autorità dell' anonimo Ravennate, che visse nel secolo VII., e che cinque libri compose *de Geographia*. Ora ascoltisi come esso parla del Chersoneso (2): *Est Chersonissus, id est tribus partibus maris circulata, & tantum unum angustum habens terrenum introitum, quod dicitur Peloponnessum & Achaja. In qua Chersonisso plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas plurimas circa litora designantes maris jam plura nominavimus. Sed tamen quia multi philosophi ipsam Chersonissum inter insulas adscripserunt, necessitatem habemus & nos eam inter insulas adscribere, & civitates ejus liquidius designare*. Ma non più di una difficoltà tanto fanciullesca, e leggiera.

Il sig. archivista tronca un testo dell' abate Cenni per far credere di niuna autorità il *libro Pontificale*.

IV. Più gagliardi sono gli attacchi del sig. archivista, il quale riscaldato dai zolfi del vesuvio, per dar peso alle sue parole, vi chiama male a proposito in ajuto l'abate Cenni. Questi nella vita di Stefano III. ove si narra che Gregorio II. ed altri Pontefici ebbero a Carlo Martello ricorso contro le oppressioni dei Longobardi, giustamente dice di non esser vero questo ricorso, e che coloro che ciò affermano (3), *ad id praestandum una nituntur auctoritate scriptoris vitae Stephani II.* [al. *III.*] *apud Anastasium, qui palam mentitur; quod saepe contingit in eo libro, quum aut*

(1) V. Isle. (2) Cap. 22. lib. 5. pag. 283. edit. Paris. 1688.
(3) Tom. I. Cod. Carol. pag. 6. 7.

aut recensentur res valde remotæ, aut externæ aliunde petuntur: contra vero ubi res præsentes, aut domesticæ Archivi præsidio describuntur, nulla antiquitatis monumenta certiora ad nos venisse, quam quæ ibidem sunt fideliter adnotata, omnes norunt. Questo passaggio del Cenni, come ognun vede, anzi che oscurare il libro Pontificale, ne rileva l'autorità e la fede in ciò che più importa. Sentiamo ora il signor archivista (1). *Il* Liber Pontificalis *di Anastasio Bibliotecario è più di ogni altro interressante al caso nostro. Egli è antico senza dubbio, e compilato sopra memorie originali, e sincere. Fra di tanto è pieno zeppo di bugie e di contradizioni. L'Abbate Cenni non ha saputo trattenersi dallo spiegarsi con i seguenti termini*: Ad id nituntur auctoritate scriptoris vitæ Stephani II. (*al.* III.) apud Anastasium, qui palam mentitur, quod sæpe contingit in eo libro cum aut recensentur res valde remotæ, aut externæ aliunde petuntur: contra vero ubi res præsentes aut domesticæ [*cioè le Reliquie ed i paramenti sacri*] Archivi præsidio describuntur nullo antiquitatis præsidio. *Ed avrebbe potuto aggiungere, che sia stato più volte interpolato. Giovanni Aventino non dovette trovarvi la donazione di Carlo Magno nel suo* Liber Pontificalis, *ch'ebbe tra le mani, perchè la tace. Ma di ciò a suo luogo*. Fin quì il signor archivista. Vale un Perù quel graziosissimo commento al *res præsentes aut domesticæ*, spiegate per le *reliquie ed i paramenti sacri*; ma vale qualche cosa più la franchezza nel corrompere gli altrui testi, per trarli a viva forza al proprio intendimento. Cenni non disse *nullo antiquitatis præsidio*, ma disse in lode del libro Pontifi-

(1) Pag. 17.

tificale, *nulla antiquitatis monumenta certiora ad nos venisse quam quæ ibidem sunt fideliter adnotata*. Non fu adunque sincero il signor archivista nel riferire il testo di Cenni, e caricò poi la mano ove gli fece dire (1): *Quando l' Abbate Cenni è convenuto, che Anastasio, o il* Liber Pontificalis *sia pieno d' impudenti mensogne, è inutile intraprendere una fatica quanto facile, altrettanto nojosa e superflua per mostrare la insussistenza delle di lui narrazioni*. Pertanto non sussistendo il fondamento, crolla il mal fabbricatovi edifizio, e l'autorità di Anastasio, o sia del *libro Pontificale*, specialmente in quella parte, che la vita risguarda di Adriano I. si rimane nel pieno suo vigore, non ostanti gli sforzi [quanto poi onesti lo giudichi il lettore] del nostro triumvirato per abbatterla.

Il sig. archivista suppone impostura del Panvinio il *codice Carolino*, perchè Panvinio fu capace di mutilare un testo del Platina. Falsità di questa accusa.

V. Ma prima di passar oltre a confutare le nuove e mirabili opposizioni fatte al testo del libro Pontificale, vogliamo far parola del codice Carolino, o sia di quella collezione di XCIX. lettere scritte in Francia dai Romani Pontefici dall'anno 739. all'anno 791., fatta per ordine di Carlo Magno, d'onde ha preso il nome di *codice Carolino*, qual codice si conserva nella Imperial biblioteca di Vienna. A questo codice pertanto il signor archivista ha opposto per lo meno un mezzo tomo di favolose invenzioni. Quando io le andava leggendo, a tratto a tratto tra me diceva, sogno, o vaneggio? Come! il celebre codice Carolino è un'impostura incominciata (2) *ad ordirsi nelle mani del Panvinio, e perfezionata in quella di Gretsero*? Ed è possibile che tanti letterati, specialmente oltra-

(1) Pag. 59. (2) Pag. 181.

tramontani, che su di quel codice faticarono, lo citarono, l'encomiarono, siensi a partito ingannati? Stava quasi per far voti, e dire *abscondisti hæc a sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis*, quando dal breve sogno rinvenuto mi avviddi, che tutto poi era una solennissima baja. Suppone in primo luogo il sig. archivista fabbricato in Roma quel codice dal Panvinio, e poi con arte fatto riporre nella biblioteca Cesarea. E suppone altresì, che questa impostura Panviniana sia un ammasso d'intollerabili spropositi. E qual prova egli adduce della impostura ordita dal Panvinio? Eccola (1): *Per conoscere la maniera di pensare di coloro tra' Cattolici, che odiavano la verità istorica nel secolo XVI., e particolarmente quella di Onofrio Panvinio, vo' ricordare due fatti importanti. M. Lenfant nella Prefazione del Concilio di Pisa pag. 24. riferisce, che Platina, scrivendo la vita di Pio II., recò il seguente motto „ Se vi furono una volta ragioni per togliere il Matrimonio a' Preti, ve ne sono maggiori a nostri giorni per restituirglielo „: Onofrio Panvinio, che era un Frate, e non un Prete, volendo fare una seconda edizione delle vite de' Papi del Platina, dopo la prima del 1479., non giudicando a proposito, che il mondo sapesse questo sentimento di Pio II., lo tolse dalla edizione del Platina, nè più si trova in tutte le edizioni seguenti*. Trasando l'altro *fatto importante*, perchè non è del Panvinio, nè appartiene al tema. Ora io dico, che se Panvinio fu capace di mutilare il testo del Platina, potrà credersi anche capace di aver imposturato col suo codice Carolino, giacchè il delitto potrebbe riputarsi *in eodem genere mali*. Ma Panvinio non era capace di quelle falsità, corruttele,

(1) Pag. 181.

le, ed imposture, che conviene pur dirlo . . . . Ma lo dica il Satirico:

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?

Muove per verità a stizza il vedere così bruttamente malmenato un Panvinio. I veri ed onesti letterati non parlano di tal maniera de' grandi uomini, anche quando in alcuna cosa hanno errato. Impari il signor archivista da un vero ed onesto letterato, quale per comune riputazione è il sig. Francesco Daniele Istoriografo di S. M. Siciliana, e del sagro equestre ordine Gerosolimitano, a rispettare il Panvinio [1] *inter præcipua aevi sui reique litterarum publicæ ornamenta*. Che poi Panvinio non fosse capace dell' appostagli corruttela del testo del Platina, dimostriamolo ora all' ultima evidenza. E primieramente l' erudizione, che ci da il signor archivista, cioè che il Panvinio commise questa baronata nella *seconda edizione* del Platina [dopo la prima di Venezia *typis Johannis de Colonia* del 1479.] non regge, perchè Panvinio non era ancor nato nell' anno della *seconda edizione*, che fu fatta in Parigi nel 1481., ed in questa il Platina aggiunse la vita di Paolo II. Prima poi che Panvinio nascesse e pubblicasse la sua, se ne fecero altre non poche in Norimberga, Venezia, Parigi, e Lione. Adunque non fu la *seconda edizione*. Ma questi sono fiori nel libro

(1) Così nella elegante iscrizione, colla quale il dotto sig. Daniele ha coronato la sua bella scoperta del giorno della morte di Panvinio avvenuta in Palermo il dì 7. di Aprile del 1568. onorandone il di lui sepolcro. Vedi la *Lettera dell' Abate Luca Antonio Biscardi &c. intorno al giorno della morte di Fr. Onofrio Panvinio*. In Modena 1788.

libro del signor archivista. Veniamo alle edizioni del Panvinio. Due ne abbiamo avute alle mani. La prima di Venezia del 1562. Eccone il titolo: *B. Platinæ historia de Vitis Pontificum Romanorum, a D. N. Jesu Christo usque ad Paulum Papam II. longe quam ante emendatior; cui Onuphrii Panvinii Veronensis Fratris Eremitæ Augustiniani opera, reliquorum quoque Pontificum vitæ usque ad Pium IIII. P. M. adjunctæ sunt. Venetiis apud Michaelem Tramenzinum, anno MDLXII. in 4.* Ora in questa edizione, che fu dal Panvinio dedicata a Pio IV. con lettera data *Romæ Kal. Octobris anno salutis MDLXI.*, a pag. 249. nella vita di Pio II., tra i detti sentenziosi (1) di questo Ponteſi-

(1) Non dispiacerà ai nostri Lettori di averli sott' occhio, e sono i seguenti.

Sententias in proverbii modum reliquit multas: quarum partem aliquam quæ ad institutionem humanæ vitæ pertinere visæ sunt, subiungere institui. Divinam naturam credendo melius, quam disputando intelligi ac comprehendi posse dicebat. Omnem sectam auctoritate firmatam humana, ratione carere. Christianam fidem etiamsi miraculis non esset approbata, honestate sua recipi debuisse. Unius divinitatis tres esse personas, non qua ratione probetur, sed a quo dicatur animadvertendum. Mortales mensores cæli & terræ, audaces magis videri quam veros. Siderum investigare cursus, pulchrius esse quam utile. Amicos dei & hac & futura perfrui vita. Sine virtute nulli solidum esse gaudium. Neque avarum pecunia, neque doctum cognitione rerum unquam repleri. Cui plura nosse datum est, cum majora sequi dubia. Plebeiis argenti, nobilibus auri, principibus gemmarum loco literas esse debere. Bonos medicos non pecuniam, sed bonam valetudinem ægroti quærere. Artificiosam orationem stultos, non sapientes flectere. Sanctas esse leges, quæ vaganti frena licentiæ imponunt. In plebem vim habere leges, in potentes mutas. Res graviores armis, non legibus diffiniri. Urbanus suam domum civitati, civitatem regioni, regionem mundo; mundum Deo subiicit. Lubricum esse primum apud reges locum. Ut in mare flumina omnia, sic vitia in magnas aulas fluere. Assentatores maxime quo volunt reges ducere. Nulli magis principes aures, quam delatori præstare. Pessimam regibus pestem adulatoris linguam. Regem qui nulli fidit, inutilem esse: nec meliorem, qui omnibus credit. Qui multos regit a multis regatur oportet. Non esse regio nomine dignum, qui suis commodis publi-

tefice, vi ha quello, che il signor archivista affermò tolto dal *Frate*, perchè il Mondo lo ignorasse, cioè: *Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias, majori restituendas videri*. Pio, che ciò diceva, non vi fece già una costituzione; onde *quid inde*? L'altra edizione è di Colonia del 1568. Rechiamone il titolo: *Historia B. Platinæ de vitis Pontificum Romanorum a D. N. Jesu Christo usque ad Paulum II. Venetum Papam, longe quam antea emendatior, doctissimarumque annotationum Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita. Cui, ejusdem Onuphrii accurata atque fideli opera, reliquorum quoque Pontificum vitæ, usque ad Pium V. P. M. nunc recens adjunctæ sunt &c. Coloniæ apud Maternum Cholinum MDLXVIII. in fol.* E questa edizione fu dal Panvinio dedicata a S. Pio V. con lettera scritta *Romæ Kal. Nov. an. salutis MDLXVII.* Anche questa stampa porta similmente a pag. 331. il detto di Pio II. *Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias, ma-*

publica metitur: neque qui sacra negligit, ecclesiæ proventum: neque regem qui juridicundo non assidet, vectigalia digne petere. Litigatores, aves: forum, aream: judicem, rete: patronos, aucupes dicebat. Dignitatibus viros dandos, non dignitates hominibus. Magistratus alios mereri & non habere: alios habere, non mereri. Grave pontificis onus, sed beatum ei qui bene fert. Indoctum episcopum asino comparandum. Corpora malos medicos, animas imperitos sacerdotes occidere. Vagum monachum diaboli mancipium esse. Virtutes clerum ditasse, vitia pauperem facere. Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias, majori restituendas videri. Fideli amico nullum thesaurum anteferendum. Vitam amico, invidiam morti comparandam. Hostem in se nutrire, qui nimis filio ignoscit. Nulla in re avarum placere hominibus, nisi in morte. Vitia hominum liberalitate obtegi, nudari avaritia. Mentiri servile vitium esse. Vini usum & labores & morbos auxisse mortalibus. Vinum quod mentem excitet, non quod obruat, sumendum. Libidinem ætatem omnem fœdare, senectutem extinguere. Quietam vitam non aurum ipsum, non gemmas præbere. Dulce bonis, durum iniquis mori. Generosam mortem turpi vitæ omnium philosophorum sententia anteferendam. Hæc sunt fere, quæ de vita Pii pontificis scribi possunt etc.

majori restituendas videri. Ed ecco smascherata l'impostura, la quale, quando pur sia del Lenfant, il che non ci siamo curati di appurare, non doveva dal signor archivista così di leggieri adottarsi, e spacciarsi a discredito del Panvinio. Ma noi speriamo, che esso si ricrederà per da vero del mal fatto, e diverrà di qui in poi estimatore dell' onestà del Panvinio, che nè corruppe il testo del Platina, nè finse il codice Carolino.

VI. Cosa ora diremo delle tante censure, che il signor archivista a suo talento profonde su del codice Carolino? Ben poco, per non gittare inutilmente il tempo a spiegare quegli arzigogoli, che esso imbroglia in dileggio di un monumento, che tanti critici hanno rispettato e adottato per sincerissimo. Si contenti adunque il lettore, che gli proponghiamo, come un breve saggio, le sole *osservazioni*, che egli ha fatte sulla prefazione del codice, con poche nostre annotazioni a piè di pagina, onde evitare quella nojosa ripetizione di parole, che altrimenti facendo, sarebbe indispensabile. Ma diamo il testo (1).

Vanità delle censure fatte dal signor archivista alla prefazione del *codice Carolino*.

Osservazioni sulla Prefazione del codice Carolino Viennese.

„ Le lettere del codice Carolino Viennese so-
„ no precedute da un piccolo discorso scritto nello
„ stile gotico, in cui quelle sono scritte. Noi lo ri-
„ feriremo, e vi aggiungeremo le nostre osserva-
„ zioni.

(1) Pag. 221. e segg.

„ *Regnante in perpetuum Domino & Salvatore no-*
„ *stro JESU CHRISTO: Anno incarnationis ejusdem Do-*
„ *mini nostri DCCXCI. Carolus excellentissimus, & a*
„ *Deo electus Rex Francorum & Langobardorum, ac*
„ *Patricius Romanorum, anno felicissimo regni ipsius*
„ *XXIII. Divino nutu inspiratus; Sicut ante omnes, qui*
„ *ante eum fuerunt, sapientia & prudentia eminet, ita*
„ *in hoc opere utilissimum sui operis instruxit ingenium,*
„ *ut universas epistolas, quæ tempore bonæ memoriæ Do-*
„ *mni Caroli Avi sui; necnon & gloriosi Genitoris sui*
„ *Pippini, suisque temporibus de summa Sede Apostoli-*
„ *ca, Beati Petri Apostolorum Principis, seu etiam de*
„ *imperio ad eos directæ esse noscuntur, eo quod nimia*
„ *vetustate, & per incuriam jam ex parte dirutas atque*
„ *deletas conspexerat; denuo memorabilibus membranis*
„ *summo cum certamine renovare ac rescribere de-*
„ *crevit*.

„ *Incipiens igitur, ut supra diximus, a principatu*
„ *præfati principis Caroli Avi sui, usque præsens tem-*
„ *pus ita omnia exarans, ut nullum penitus testimonium*
„ *Sanctæ Ecclesiæ profuturum suis deesse successoribus vi-*
„ *deatur, ut scriptum est: „ sapientiam omnium antiquo-*
„ *rum exquiret sapiens &c.*

„ *Regnante in perpetuum Domino & Salvatore nostro*
„ *Jesu Christo*.

„ Questa formola è molto sospetta, se non vo-
„ gliamo dirla assolutamente falsa, (1) perchè non
„ po-

(1) *Regnante in perpetuum etc.* Sbaglia il sig. archivista, perchè la frase di premettere alle scritture il Regno di Cristo, per quel tempo in cui ne durò l'uso, fu propria anche delle *cancellerie*. Il capitolare di Aquisgrana del 789. così incomincia: *Regnante Domino nostro Jesu Christo in perpetuum. Ego Karolus gratia Dei ejusque misericordia donante Rex et rector regni Francorum, et devotus sanctæ Dei Ecclesiæ Defensor humilisque adjutor etc.* E' Carlo Magno che parla,

„ potea mai essere adoperata da un Segretario di „ Carlo M., vivente il suo padrone; perchè si trova adoperata da' Notaj de' tempi di mezzo, e mai „ dalle cancellerie; perchè si trova adoperata negli „ atti de' Concilj copiati, e ricopiati dopo il decimo secolo, e mai nelle corti de' Sovrani dell' ottavo secolo.

„ *Anno Incarnationis ejusdem D. N. J. C.*

„ Tutt' i più accreditati diplomatici oggi sono „ convenuti, che la data dell' Incarnazione non fu „ mai usata nell' ottavo, nono, e decimo secolo (1).

„ An-

la, e l' atto è di cancelleria (*ap. Balut. tom. 1. Capitul. Reg. Franc. pag.* 210.) La collezione de' capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, fatta dall' abbate Ansegiso, e da Benedetto levita, incomincia anch' essa dal Regno di Cristo, non altrimenti che la collezione del codice Carolino. (*ap. Balut. tom. cit. pag.* 698.) *Dominante per secula infinita omnium dominatore Christo Salvatore nostro, creatore universæ creaturæ, anno incarnationis ipsius DCCCXXVII. Indictione V. anno vero XIII. Imperii gloriosissimorum Principum Domni Hludowici Augusti Christianæ religionis magni propagatoris ac filiorum ejus, Ansegisus, nullis præcedentibus meritis, sed gratia omnipotentis Dei Abba, pro amore bonæ memoriæ Karoli magni Imperatoris etc.* La frase è la medesima, sebbene con altri termini; come è pur quella del sinodo Friulano del 791. (*ap. Labb. tom.* 9. *Concil.* pag. 31.): *Regnante Domino nostro Jesu Christo in perpetuum super omnes Cælos, et super omnem Terram.*

(1) Sbaglia il signor archivista nel supporre, che *la data dell' Incarnazione* non fu *mai usata nell' ottavo nono e decimo secolo*. Il capitolare di Aquisgrana, citato nella precedente annotazione, porta questa data: *An. dominicæ incarn. DCCLXXXIX. Indictione XII. anno XXI. regni nostri actum est hujus legationis edictum in Aquisgrani palatio publico. Data est hæc charta die X. kalendas Apriles*. Ascolti ora ciò che nel cronico Gotwicense è stato dottamente rilevato sul proposito dell' anno della fruttifera Incarnazione del Figliuolo di Dio *tom.* 1. *pag.* 133. *Originem connumerandi annos a Nativitate Christi Dionysio Exiguo communiter adscribunt eruditi, quem temporibus Justiniani Imperatoris æqualem sæculo VI. fuisse nos edocent Historiæ; Propagatus fuit ejusdem computandi mos ad scriptores reliquos, qui Chronicis suis* Incarnationis *annos addidere, quemadmodum inter historicos primum Bedam iisdem usum fuisse novimus octavo sæculo. A scriptoribus in chartas & diplomata transiit Regum* va-

„ Anche i diplomi, e gli ſtromenti falsamente attri-
„ buiti all' età di Carlo Magno ne sono privi. Dun-
„ que anche i falsarj (e non sono ſtati pochi) so-
„ no convenuti di queſta verità, la quale per altro
„ è sfuggita al compilatore del codice, come gliene
„ sono sfuggite infinite altre.

„ *An-*

variorum. Inter prima bujasmodi diplomata numerandum censemat Longobardicum illud diploma, octavo iaeunte ſæculo in cortice ſcriptum, quod ex Bibliotbeca Antonii Capelli Patritii Veaeti produxit, & Diario suo Italico cap. 4. pag. 64. *inferuit doctiſſimus noſter* Bernardus Montfauconius, *qui in eodem, ut singalare quidpiam animadvertis, anaum Chriſti ibidem primitus notatum fuiſſe: factum boc conjicimus ex eo, quod Longobardorum Reges, Conſulum Romanorum nomina vel Græcorum Imperatorum annos dedignati, annorum Chriſti uſum in publicas ſuas Tabalas introduxerint. Reges quod attinet Francicos primæ ſtirpis, eosdem annos Incarnationis diplomatibus ſuis adscriptos non babuisse tradit* Mabillonius noster de re Diplomatica cap. 23. §. 5., *quod ante ipſam jamdudum observavit* Zyllesius in Defens. Monast. S. Maximin. par.2. pag. 59. *bis verbis*: Manifeſte constat ex hiſtoria, Dagoberti ætate, & multo etiam post, ad Caroli M. tempora expeditas non fuisse a Regibus Francorum literas adscriptis Incarnationis Domini annis. *Obſervavit id pariter Francica ſtirps secuda, & quidem Carolus M., ſed non perpetuo, ut patet ex* Nicolao Schaten. lib. 8. Hiſt. VVestph. p. 557. & lib, 9. ad ann. 802. *&* Mabillonio lib. 2. cap. 26. *qui diplomata complura Carolina annis Incarnationis notata proferuat, quo merito referendum est diploma fundationis Epiſcopatus Verdenſis, ſimilibus annorum Chriſti chronologicis notis inſignitum apud eundem* Schaten.lib.8 Hiſtor. VVeſtphal. p. 505., *licet boc diploma falſitatis arguat* Papebrochius in vita Suiberti Episcopi Verdens. ad diem 30. Aprilis. *De Ludovico, exempla nonnulla profert* Mabillon. d. c. 26. §. 4. *& quid mirum? cum in Synodicis Conſtitutionibus annos Incarnationis fuiſſe adbibitos diſcamus ex Synodo Germanica Dingolvingenſi apud* Gevvold. in addit. ad T. I. Metropol. Hund. pag. 450. *cujus principium eſt*: Regnante in perpetuum Domino noſtro Jeſu Chriſto, in anno vero XXII. regni Religiosissimi Ducis Tassilonis Gentis Bajoariorum ſub die; quod erat II. Octobr. atque anno ab Incarnatione Dominica DCCLXXII. Indictione X. &c. *pluribuſque videre licet apud* Mabillonium noſtrum Tab. 54 & 55. *Ex quibus apparet, diplomata complura, quamvis non ita frequenter, annis Incarnationis sub Carolo & Ludovico Pio fuiſſe notata.*

„ *Anno felicissimo Regni ipsius XXIII.*

„ Quel *felicissimo*, è sicuramente senza esempio (1). „ La mancanza dell' anno della Indizione, è una „ omissione imperdonabile. Nell' ottavo secolo „ la data della Indizione era quella sola, per cui „ si conosceva per tutto l' Occidente il tempo, „ in cui erasi spedita una carta. La mancanza „ dell' anno del Regno d' Italia, non è un fal- „ lo come il primo della indizione, molto però vi „ si accosta. Si sà quanti diplomi conservino le da- „ te del Regno di Francia, e di quello del Regno „ d'Italia. Lungo sarebbe il mostrare la falsità di „ que' diplomi, che non conservano, che una sola „ di queste date.

„ *Divino nutu inspiratus*.

„ Nell' ottavo secolo non s' ignorava tanto la „ Teologia da credere, che mosso Carlo Magno „ da divina ispirazione, avesse ordinato il registro „ delle lettere ricevute da' vescovi di Roma (2).

„ *Ita*

(1) Sbaglia a partito. Eccone pronto un esempio in carta d'Ildebrando, che nel 736. fu eletto Re de' Longobardi (*ap. Mabillon. tom. 2. Annal. Benedict. in App. num. XXV.*) *Acto Ticino in palatio sub die 11. kal. Aprilium, anno felicissimo regni nostri nono per indictionem XII. feliciter*. Sbaglia anche nel dar tanto peso alla mancanza della *indizione*, mentre questa non è senza esempj in altri documenti, e poi quello, di cui si tratta, non è una *carta spedita*, ma una collezione di lettere. Se brama esempj d'*indizioni* omesse nei diplomi, vegga il Baluzio *tom. 1. Cap. p.* 275. 418. 449., che troverà capitolari, e diplomi di Carlo M. degli anni 797. 804. 813. senza l' *indizione*. E ne capitolare di Aquisgrana del 789. manca l' epoca del regno d' Italia.

(2) Anche il *divino nutu inspiratus* ha i suoi esempj, ed è poi ridicolo il dire, che non potesse Carlo M. riconoscere da Dio il pensiero di ordinare quella collezione. I buoni pensieri sono da Dio. Così Lodovico Pio nella sua lettera a Sichario Arcivescovo Burdegalense sul proposito della conferma delle regole dei canonici, stabilite nel concilio di Aquisgrana dell' 816., usa il *divino nutu* ove dice (*ap. Balut. tom. 1. Cap. p.* 558.) *sacrum & venerabile Concilium divino nutu nostr.que studio* in

„ *Ita in hoc opere utilissimum sui operis instruxit* „ *ingenium*.

„ Dir tante parole, che sono assolutamente in„ intelligibili, ed inesplicabili, per farci sapere, che „ Carlo Magno comandò, che si ricopiassero in un „ volume le lettere de' Papi, non è di alcun secolo, „ e molto meno dell'ottavo, e di un cortigiano di „ Carlo Magno, il quale ebbe alla sua corte Alcui„ no, ed Eginarto, i quali se non iscrissero come „ Cicerone, e Sallustio, non furono mai tanto bar„ bari, quanto è l'autore di questa Prefazione, nè „ quanto i falsarj ci fanno comparire i Papi, cui si „ attribuiscono le lettere del codice Carolino. (1)

„ *Ut universas epistolas, quæ tempore bonæ memo*„ *riæ Domni Caroli Avi sui, necnon & gloriosi Genito*„ *ris sui Pippini, suisque temporibus de summa Sede Apo*„ *stolica, Beati Petri Apostolorum Principis seu etiam de* „ *imperio ad eos directæ esse noscuntur*.

„ Tutte queste parole non conchiudono nulla. „ Non sappiamo da chi si erano dirette queste let„ tere, il che non si dovea tralasciare in una Pre„ fazione così piena di parole (2). Non sappiamo, se „ sia intiera la collezione, perchè noi nel codice tro„ viamo lettere, che parlano *de summa sede Apostoli*„ *ca*,

in Aquisgrani palatio nuper aggregatum. E nella carta, colla quale nell' 817. divise l' impero tra i tre suoi figliuoli Lottario, Pippino, e Ludovico, *subito*, scrive, *divina inspiratione actum est, ut nos fideles nostri commonerent quatenus manente nostra incolumitate & pace undique a Deo concessa, de statu totius regni & de filiorum nostrorum causa more parentum nostrorum tractaremus* (*ap. Balut. tom. cit. pag.* 574.)

(1) L' Autore della breve prefazione al codice Carolino volle fare un' elogio al pensiero, ed alla cura, che se ne prese Carlo Magno. Anche le piccole cose dei grandi Principi sogliono magnificarsi. Io non vi veggo nè tanta barbarie, nè tanta ridondanza, quanta ve ne ha trovata il signor archivista.

(2) E' pur chiaro nel testo, che le lettere furono dirette *de summa Sede Apostolica*, & *de Imperio*, cioè dai Romani Pontefici, e dagli Imperadori di CPoli.

„ *ca*, ma niuna, che parli *de Imperio*. Finora ſi è „ creduto, che Carlo Magno aveſſe ottenuto la di„ gnità imperiale nell' 801, ora queſto punto è dub„ bio, perchè nel 791 i Papi aveangli ſcritto coſe „ appartenenti al ſuo *Imperio*. Dopo eſſerſi ſcritto „ *ad eos* biſognava anche aggiungere, *& ad ipsum*, „ altrimenti l'eſpreſſione preſenta un ſentimento mu„ tilo (1).

„ *Eo quod nimia vetuſtate, & per incuriam jam ex* „ *parte dirutas atque deletas conspexerat*.

„ Or noi non crederemo mai, che per lo ſpa„ zio di 50 anni le lettere da' Papi mandate a Car„ lo Martello, Pippino, e Carlo Magno, abbiano „ potuto, per vecchiezza, e per incuria divenir *di*„ *rute*, e *delete*. Niuno avvi, che non conſervi car„ te di uno, o di più ſecoli, e non le conſervi in„ tere ec. (2).

(1) Grazioſiſſima ſcoperta. Ma era più facile l'oſſervare, ſenza tante ciarle ſulla ſognata nuova epoca dell' Impero di Carlo Magno, che la collezione riſguardò le lettere indirizzate a Carlo Martello avo, a Pippino padre, ed a Carlo Magno figlio, dalla Sede Apoſtolica, e dall' Impero, cioè dai Romani Pontefici, e dagl'Imperadori di CPoli. Ma dirà il ſignor archiviſta, e dove ſono le lettere *de imperio*? Se egli aveſſe ſcritto per cercare la verità, gli ſarebbe ſtato facile di vedere nel teſto malamente cenſurato, che la collezione doveva eſſere diviſa in due parti: in una le lettere *de Sede Apoſtolica*, nell' altra quelle *de Imperio*. Il dotto Adamo Franceſco Kollario *tomo* 1. *Analect. Monum. Vindobon. pag.* 451. ove del codice Carolino favella, con poche parole del Lambecio aſſai bene ſpiegò la faccenda: *Videtur ergo totum illud corpus epiſtolarum fuiſse divisum in duo volumina, quorum primum, quod etiam nunc extat in Auguſtiss. Bibliotheca Cæsarea, & illud ipsum eſt, de quo in præsens agitur, continuit* Epiſtolas Romanorum Pontificum, *alterum autem, quod longinquitate temporis, periisse exiſtimo, comprehendit* Epiſtolas Imperatorum Conſtantinopolitanorum. Io so che il Cenni fu di altro avviso *tom.* 1. *Cod. Carol. pag. XXIII.*, ma la ſpiegazione del Lambecio, ſeguitata anche dal Kollario, pare a me la più ovvia e naturale.

(2) Qual maraviglia che nel corso di un mezzo ſecolo non già un codice, o un regiſtro di archivio, ma

Si schiariscono gli equivoci del sig. archivista sul ms. che delle lettere contenute nel *codice Carolino* vide il Panvinio nella biblioteca Vaticana, e che poi si smarrì.

VII. Ed ecco esposte le censure fatte dal signor archivista alla prefazione del codice Carolino, e con quanta felicità si è veduto nelle nostre annotazioni. Questo piccol saggio sia al lettore di argomento del sistema, che egli tiene nelle susseguenti osservazioni. Dal mattino si conosce qual debba essere il giorno. La diplomatica non è certamente il suo forte, e noi lo dimostrammo nella difesa del diploma di S. Arrigo; e a chi ne bramasse altre prove, gliele somministrerà amplissime l' autore Anonimo del *Carteggio Storico Diplomatico* (1). Per le quali cose noi riputiamo fatica perduta la ulteriore esposizione degli infiniti errori, e delle non più udite stravaganze, che egli coll' usata sua franchezza profonde a discredito di quel prezioso monumento. Ciò non ostante non sarà opera disutile trascorrer brevemente sopra ciò, che egli imbroglia sul ms., che delle medesime lettere, contenute nel codice Carolino, esisteva ai tempi del Panvinio nella biblioteca Vaticana, e sopra le vicende delle edizioni fatte dall' esemplare della biblioteca Cesarea. Che delle lettere, raccolte nel codice Carolino di Vienna, si conservasse un ms. nella biblioteca Vaticana, e che il Panvinio vi lavorasse sopra per la grande opera, che lasciò imperfetta, delle vite dei Papi, e de' Cardinali, è cosa certissima ed attestata dal. ven. cardinal Baronio nei suoi Annali (2). Ed è anche verissimo che di questo ms. non si ebbe poi altra notizia. L' abate Cen-

ma lettere, diciam così, volanti, e maneggiate, come suole accadere da più mani, fossero *ex parte* lacere, e scolorite? Il testo non dice tutte, ma *ex parte*; ma non accade perder più tempo.

(1) Carteggio storico Diplomatico dell' anno 1785 sulla Continuazione degli Annali del Regno di Napoli pubblicato da Niceta Oreteo Pastore Etneo. In Catania 1788.

(2) An. 767. n. 1.

Cenni (1) si è studiato di combinare il tempo di questo smarrimento, e con buone riflessioni lo va divisando dopo l' anno 1561. Certamente il Baronio non vide quelle lettere, e solo potè osservare gli argomenti di esse che trovò tra le opere ms. del Panvinio (2). Chi volesse attribuire questo smarrimento, allor quando fu da Sisto V. dato nuovo ordine e sistema alla biblioteca Vaticana, non anderebbe lungi dal vero. Non sono per lo certo nuove sì fatte perdite. Et a ciò che con alcuno esempio io lo dimostri, dirò che lo stesso Panvinio fece un catalogo dei ms. che erano in Vaticana ai tempi d' Innocenzo VIII., e che non esistevano più ai suoi. E'anche osservabile, che Panvinio non fece motto giammai della cura, che ebbe Carlo M. di far raccogliere e trascrivere in un volume quelle lettere, onde si potesse arguire, che in Roma esistesse copia del codice di Vienna, o lo stesso codice. Che vi si conservassero le lettere, è cosa ben naturale, giacchè da Roma erano state scritte, ed ai giorni del Panvinio la biblioteca Vaticana comprendeva anche l'archivio Apostolico, e tale perseverò ad essere fino al Pontificato di Paolo V., che separò l'archivio dalla biblioteca. Che poi perissero, o si smarrissero, questo è uno di quegli accidenti, che tante volte sono accaduti, massimamente nelle grandi biblioteche, e che, non ostanti le diligenze, che ora si usano, potranno tornare ad accadere. Si smarrì pure l' istromento della donazione fatto con tanta solennitá nel 1077. nel palazzo Lateranense dalla gran contessa Matilda, cosicchè le fu

N 2 d'uo-

(1) Tom. 1. Cod. Carol. pag. 117.

(2) Vedasi ciò che di questi argomenti narra il Cenni *Tom. cit. p.* 115. *& seqq.*

d'uopo di rinnovarne l'atto nel 1102. nella rocca di Canossa. E' celebre che il Petrarca ebbe alle mani il libro *de Gloria* di Cicerone, che poi disparve. E per venire a' tempi a noi più vicini. Il codice Vaticano *num.* 3764. contenente le vite de' Papi da S. Pietro fino ad Adriano II., tra codici di questo genere uno de' più insigni, su cui fu lavorata l'edizione Moguntina, era della SS. Trinità della Cava. Vi notò un monaco che fu per molto tempo tenuto perduto, e poi restituito allo stesso monastero, d'onde per opera del cardinal Baronio fu acquistato dalla Vaticana. I Dialoghi di Vittore III. pubblicati la prima volta da un codice della Vaticana *num.* 1203. da Giambattista Mari canonico di S. Angelo in Pescherìa l'anno 1651. in Roma, mancante nel fine del terzo libro, e di tutto l'intero libro quarto. Questo è un codice, che era scritto per uso de' monaci di Monte Casino, alla cui biblioteca apparteneva. Dopo poi non si sà in qual tempo sparve dalla medesima, e fino al suddetto anno 1651. non venne in luce. Tanto è vero che sì fatti smarrimenti sono stati in ogni stagione frequenti, e vi vuole niente meno che la franchezza del sig. archivista per fabbricarvi sopra a danno del buon nome del Panvinio una così putida baja, quasi che esso avesse inventato di pianta quel codice, e da Roma poi si facesse passare nella biblioteca Cesarea per dargli maggior forza e vigore. Ma converrebbe essere ben dolce di sale per credere che il codice Viennese sia lavoro del Panvinio, o di altro qualunque falsario. Tanti valenti diplomatici, che hannolo esaminato, tutti di accordo sono convenuti in riconoscerlo per codice originale del tempo in cui fu fatto. Il Muratori, che lo inserì nella sua collezione *rerum Italicarum*

Scri-

Scriptorum (1), l'onorò del seguente elogio: *Cæsarea Vindobonensis Bibliotheca inter alios insignes venerandæ antiquitatis codices unum complectitur, cujus pretium vix alius superet. Codicem, inquam, membranaceum, ipsissimum, ut creditur, in quo Carolus M. Francorum Rex, Romanorum postea Imperator, describendas curavit epistolas &c.* Essendovi poi nel codice questo notamento LIBER WILLIBERTI ARCHIEPI. pare, che dopo la morte di Carlo M. passasse in potere di Williberto Arcivescovo Rotomagense, forse per averlo esso comperato, giacchè Carlo aveva disposto, e lo riferisce Eginardo, che i libri della sua privata biblioteca si vendessero, e se ne distribuisse ai poveri il prezzo (2): *Ut libri, quorum magnam in ea copiam congregaverat, ab iis, qui eos habere vellent, justo pretio redimerentur, & pretium erogaretur in pauperes.*

VIII. I cambiamenti poscia avvenuti nelle varie edizioni, che sonosi fatte di questo codice, non accusano il codice, come pretende il signor archivista, ma talvolta l'arbitrio, e tal' altra l'imperizia dei copisti. Nel 1613. fu esso per la prima volta dato alla luce in Ingolstat da Giacomo Gretsero sulla copia, che n'ebbe da Sebastiano Tengnagelio bibliotecario Imperiale. Non potè Gretsero sospettare, che Tengnagelio si fosse fatto lecito di torre i barbarismi dello stile, chiamato *gotico* dal signor archivista, ma proprj della stagione in cui furono scritte quelle lettere, e perciò attissimi a conciliargli fede. Avvedutosi di ciò Pietro Lambecio di Amburgo, mise mano a correggere l'edizione di Gretsero (dalla quale se ne era già fatta in Parigi altra da Francesco Du-

Edizione del *codice Carolino* fatta da Gretsero perchè scorretta, e cure dei letterati in emendarla.

(1) Tom. 3. Par. 2. pag. 73. (2) Analect. Vindobon. tom. 1. pag. 454.

Duchesne nel 1641.(1), e poi dal Labbè, e dall'Arduino nelle loro collezioni dei Concilj) desideroso come era di ridurla alla fede del codice originale; ma prevenuto dalla morte non ebbe tempo di compiere la sua edizione. Neppur questa per giudizio di Giovanni Benedetto Gentilotti corrispondeva colla più scrupolosa fedeltá al testo: Quindi è che volle esso prendersi il carico di fare una nuova collazione della stampa di Gretsero sul codice medesimo, e colla più attenta diligenza, senza emendare *jota unum* ridusse la cosa al punto bramato. Ma nel mentre il Gentilotti era per cogliere il frutto delle sue fatiche cessò di vivere, ed essendogli succeduto nel carico di bibliotecario Cesareo Giovanni Battista Garelli, facile cosa fu a monsignor Domenico Passionei, indi cardinale, che allora trovavasi nunzio Apostolico alla corte Imperiale, di ottenere non solo la stampa imperfetta del Lambecio, ma anche copia del confronto fattone dal Gentilotti sul codice. E questi furono i materiali de'quali egli poi si valse per darne una compita edizione in Roma, come avvenne nel 1760. (2), essendosi in questo lavoro giovato della diligenza e perizia dell' abate Gaetano Cenni, soggetto abbastanza conosciuto, e la cui illustre memoria è superiore ai dileggj dei nostri contradittori, come ne è superiore la dottrina. Voleva fare questa medesima edizione Adamo Francesco Kollario primo custode della biblioteca Cesarea; ma sentendola già in Roma incominciata, ne depose il pensiero. Ora che un co-

(1) Script. Franc. tom. 3.

(2) L'edizione è in due tomi, ed abbraccia non solo il *codice Carolino*, ma anche l'altro *codice*, detto *Rodolfino*, poichè contiene CXXVI. lettere quasi tutte dell'Imperadore Rodolfo d' Ausburg, raccolte da Seyfrido abate Zuvveytalense, che Monsignor Passionei fece diligentemente copiare dall' archivio di quel monastero.

codice reputato genuino da tanti dotti bibliotecari Imperiali, e che meritò le incessanti loro cure e travagli, ricevuto con singolare applauso dagli eruditi, tante volte stampato e ristampato, citato ed ammesso a far fede nella storia in tanti libri, s'abbia da tenere per un'impostura del Panvinio, noi ce ne riporteremo al giudizio del pubblico, il quale non dubitiamo che riceverà sì fatta scoperta da un canto con indegnazione, e dall'altro con riso.

Falso ciò che pretende il sig. consigliere, che i due ducati non dipendessero dal regno d'Italia.

IX. Dopo i sogni del signor archivista vengono le ciarle del signor consigliere. Egli per gittare a terra la donazione dei due ducati, e le memorie che di essa ne rimangono, produce primieramente le sue maraviglie, perchè nel testo della vita di Adriano I. si parli anche di altre terre donate a San Pietro, quasi che un medesimo atto non potesse contenere più cose (1). *Si pretende*, scrive egli, *la sovranità del Reame di Napoli per quella stessa scrittura, la quale porterebbe seco a favor di Roma anche la sovranità della Corsica, e di Mantua, delle Provincie Venete e dell'Istria, per lasciare tanti altri luoghi nella confinazione compresi?* Ma il signor consigliere non si risovvenne, che nel testo in quistione le provincie delle Venezie, e dell'Istria non vi stanno per dono, ma per confine del dono (2), e che l'isola di Corsica, come dono di Carlo M., è ricordata nella lettera di Leone III., e che questo dono non fu cosa sterile, mentre la Santa Sede vi fece poi valere per lunga stagione i suoi diritti (3). Dice

(1) Pag. 91.

(2) Vedi la Breve Istoria pag. 283. e segg.

(3) Avevano i Longobardi assorbito in Italia quasi tutto il dominio Greco, ed i Saracini miravano a rendersi padroni delle isole. Quindi Carlo M. veggendo la Corsica pressochè abbandonata dai Greci, e temendo di essi per il suo regno, e mol-

Dice quindi e disdice il signor consigliere qualora ne vuol far credere (1) *che i duchi di Benevento una sovranità assoluta ne' loro stati rappresentarono, riverendo soltanto e venerando i Re Longobardi, come i Sovrani della Nazione*, mentre poco appresso afferma

molto più dei Saracini, se vi avesser posto piede; vi stese le sue arme, e se ne impadronì. Egli ne aveva fatto dono a S. Pietro ai tempi di Adriano I., ma poi, o collo stesso Pontefice Adriano, e certamente con Leone III., convenne di ritenerla a nome della S. Sede per fintantochè questa fosse a portata di possederla. Tanto ci manifesta la lettera scritta da Leone III. nell' 808. a Carlo M. (*tom.2. Cod. Carol. ep.* 4.) in quelle parole: *De autem insula Corsica, unde & in scriptis & per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium & dispositum committimus, atque in ore posuimus Helmeugandi Comitis, ut vestra donatio semper firma & stabilis permaneat, & ab insidiis inimicorum tuta persistat, per intercessionem sanctæ Dei Genitricis, & beatorum Principum Apostolorum Petri ac Pauli, & vestrum fortissimum brachium, & Domino miserante, tempore apto, quantum plus celerius valuerimus, per fidelem Missum nostrum omni utilitate sanctæ Dei Ecclesiæ vestræ Imperiali potentiæ liquidius innotescimus*. Da questo passaggio si appara il concordato tra il Pontefice, e Carlo perchè la Corsica rimanesse ai Re di Francia, acciocchè a nome della S. Sede la presidiassero, la governassero, e con le loro armate la difendessero *ab insidiis inimicorum*, cioè dai Saracini, che in quei tempi infestavano tutte le marine del Mediterraneo. Provvido certamente si fu questo consiglio, mentre dalla storia sappiamo quanto lo stesso Carlo, e poi Pippino e Lodovico Pio si adoprassero per tenerne lungi i Saracini. Ma essendo dopo la morte di Carlo Crasso rimasa l' Italia divisa dalla monarchia Francese, i Re ed Imperadori, che ottennero il regno d'Italia, si resero padroni l' un dopo l'altro della Corsica per fintantochè messisi i Corsi in libertà, dopo essersi per qualche tempo governati a comune, riconobbero spontaneamente l' antico diritto della Chiesa Romana, e senza riserve e senza limiti si diedero a S. Gregorio VII. nel 1077. (*lib.* 5. *ep.* 4.). Da questa epoca il dominio della S. Sede su della Corsica, quando più, quando meno, fu sempre perseverante. Federigo II., Rodolfo, Carlo IV., ed altri Imperatori ne riconobbero il diritto. E' nota l'investitura, che di quest'isola, e dell' altra di Sardegna diede Bonifacio VIII. a Giacomo II. Re di Aragona coll' annuo censo *duorum millium marcharum argenti bonorum & legalium Sterlingorum* (*Rayn. an.* 1297.*n.*2.*& seqq.*), come pure gli atti posteriori di Eugenio IV. (*Rayn. an.* 1444.*n.*11. *& an.*1447. *n.* 12.), Tutti poi sanno che in questi ultimi tempi più volte i Corsi riclamarono gli antichi diritti della S. Sede su di quell' Isola.

(1) Pag. 98.

ma (1): *Questa opportunità di sito per lo ducato Beneventano suggerì ad Arrechi, che n'era allora il duca, di poter egli scuotere ogni soggezione, che prima i suoi duchi avevano avuta col sovrano della comune nazione.* Nella *Breve Istoria* abbiamo detto, che il ducato Beneventano, e lo stesso vuole intendersi dello Spoletino, e degli altri ducati, erano terre, che rilevavano dal Regno Longobardico; e che per conseguenza Carlo M. Re de' Longobardi vi acquistò quel diritto, che vi aveva la corona de' Longobardi. Questo regno prima di Carlo M. era sistemato alla foggia di un governo feudale, nel quale un vassallo passava a prenderne la corona, come avvenne tra gli altri a Grimoaldo, che da duca di Benevento fu nel 662. assunto al Regno d'Italia. Anche prima di Carlo M. i duchi di Benevento, e di Spoleto tentarono di scuotere il loro vassallaggio verso del Re della nazione, ma il Re Desiderio li tenne in dovere, e come dice l' anonimo Salernitano da noi citato (2) *ad suum reduxit servicium*, e così poi fece Carlo M. verso di Arigiso. Dica pure il signor consigliere, senza citare alcuna autorità garante delle sue asserzioni, ciò che più gli aggrada, mentre qualunque suo detto non potrà mai cancellare quelle antiche memorie, che ci attestano il feudale sistema Longobardico. E se, come egli suppone (3), i duchi di Benevento *il giuramento di fedeltà a Re Longobardi non prestavano*, vero che sia questo supposto, noi gli replicheremo, che poteva bene sussistere la fedeltà del vassallo anche senza giuramento. E' chiaro il testo nei libri de' feudi (4): *Nulla autem investitura debet ei fieri, qui fide-*

O lita-

(1) Pag. 105. 106. (2) Brev. Istor. pag. 34. (3) Pag. 99.
(4) Tit. 3. §.2. lib. 2. Feudor.

litatem facere recusat; cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide: nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine juramento fidelitatis habeatur. E in altra legge espressamente affermasi, che presso i Longobardi vi furono dei feudi, per i quali non si era tenuti di prestare giuramento di fedeltà (1): *Est & alia ingratitudo notanda, si dominus investituram pollicendo, vasalli fidelitatem petierit, & illo non præstante, dominus tribus vicibus, convenienti tempore interposito, forte septem dierum spacio, ad curiam suam super hoc reclamaverit; & vasallus tribus vicibus citatus a suis paribus, jurare noluerit, si tamen beneficium tale sit, ut pro eo jusjurandum fidelitatis fieri debeat. Sunt enim quædam feuda ita data, ut pro his fidelitas non sit præstanda*. Ne vuol di più il signor consigliere?

Si risponde al sig. consigliere, che Carlo M. potè ben fare alla S. Sede la donazione de' due ducati.

X. Ma egli incalza a suo modo (2), *che anche nella ipotesi, che i due Ducati eran feudi di quel Regno* (de' Longobardi), *e da esso rilevavano; Carlo M. non venne ad acquistarvi altro, che il dominio diretto. Ma il dominio diretto de' feudi non è commerciabile, è inerente alla corona, e massimamente de' grandi feudi, come erano questi; e molto meno era donabile alla Chiesa Romana, che ignorò la qualità di padrone diretto anche per altri secoli posteriori*. E noi vogliamo pur soddisfarlo. Carlo M. acquistò sopra i due ducati, e sopra tutti gli altri vassalli della corona Longobardica quel dominio, che vi ebbero i Re predecessori. Non erano a que' tempi le cose feudali nel sistema, che dappoi fu stabilito, e quindi questo dominio non era limitato a ciò, che in oggi intendiamo per *dominio diretto*, ma abbracciava molto di più. Vuol quì ricordarsi che ne' primi tempi i feudi non furo-

(1) Tit. 24. §. 2. lib. 2. Feudor. (2) Pag. 109.

furono che governi, ed i feudatarj non erano che governatori o di provincie, o di città, o di terre, talmente che tali concessioni potevansi disfare, sempre che ai padroni piacesse. Tanto ci attesta uno dei primi collettori del diritto feudale Longobardico (1): *Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam*. Non vi fu ne'feudi innanzi della forma da essi ricevuta dagl'Imperadori Germanici successione alcuna; poichè fu prima precario, o sia amovibile l'uso del feudo, poi annuale, indi diedesi fino alla vita del vassallo, poi fino a' figli del medesimo, indi fino a' nipoti, e finalmente si estese sino all'infinito nella linea de' discendenti. Fu anche antico diritto de' Longobardi, che i feudi fossero divisibili ugualmente tra' figli del feudatario; ed Erchemperto (2) ci attesta che morendo nell' anno 843. Landolfo conte di Capua, si divise la contea tra i suoi figli Landone, Pandone, e Landonulfo. Ma questa divisibilità fu poi vietata da Federigo I. allorchè distinse i feudi di dignità, cioè di contee, di ducati, e di marchesati, dagli altri feudi, che di tal dignità non erano forniti, e proibì

 che

(1) Tit. 1. §. 2. de his, qui feud. dar. pos. lib. 1.

(2) Hist. num. XXI. *Subtracto vero ex hac luce Landulfo Capuano Comite, ut post tergum redeam, quatuor reliquit liberos; Landonem videlicet jam fatum virum, Pandonem, Landonulfum, & Landulfum futurum Pontificem: viros singularis prudentiæ. Ex quibus Lando Capuam, Pando Marepahis Suram, Landonulfus Teanum regebat; Landulfus vero adhuc teneræ indolis Palatinis excubabat obsequiis. Hic autem novissimus, & postremus in patulo claruit. Cum adhuc visceribus gestaretur genitricis, eadem mater cum se quadam die sopori juxta viri dorsum dedisset, facem igneam peperisse videbatur sibi, quæ fax cum in humi solum cecidisset, in maximum ignis globum aucta est; visaque est totius Beneventi confinium concremare, sicque cum somno pariter & visio elapsa est.*

che i feudi di dignità si potessero dividere (1); ed a questi feudi non si succedeva dagli eredi ne' primi tempi senza esserne prima investiti dall' Imperadore (2). *De marchia, vel ducatu, vel comitatu, vel aliqua regali dignitate si quis investitus fuerit per beneficium ab Imperatore: ille tantum debet habere; heres enim non succedit ullo modo, nisi ab Imperatore per investituram acquisierit.* Noti di passaggio il signor consigliere quelle parole *vel aliqua regali dignitate*, e poi faccia ragione all'autore della *Breve Istoria* allorchè in essa dimostrò, che anche i Regni possono esser feudi, giacchè la stessa legge feudale per tali pure li riconosce con quelle parole *vel aliqua regali dignitate*. Ma di ciò abbastanza. Da queste poche linee si appara quale era lo stato feudale Longobardico allora che Carlo Magno donò a S. Pietro i due ducati, e quali i diritti del Re su di quei vassalli. Che poi il Re Carlo potesse spogliare di questi diritti la corona Longobardica per farne dono alla S. Sede, non può altrimenti provarsi che dal fatto, e dagli esempj. Il fatto ce lo attesta il biografo di Adriano I., scrittore, come abbiamo veduto, quasi contemporaneo, ed è raffermato dalle lettere del codice Carolino, e da tanti altri storici consecutivi che nulla più. Gli esempj di fare che uno stato da una dipendenza passi in altra, e che si divida tra più soggetti, li abbiamo frequenti nelle storie antiche, e nelle moderne. Ma io direi al signor consigliere, tocca a lei di provare non a parole, ma con documenti, che Carlo M. nol potesse fare. Egli lo fece, nè alcun riclamo si udì per questo dono; e se Arigiso principe di Benevento ricusò sulle prime di riconoscerlo

(1) Tit. 55. de prohib. Feud. alien. per Frid. lib. 2. (2) Tit. 14. lib. 1. Feudor.

lo per suo sovrano, non si mosse a far ciò per il dono, che esso aveva fatto del suo ducato, ma perchè pretese quella indipendenza, che non potè ottenere, essendo stato sì esso, che i suoi figliuoli obbligati di riconoscere in Carlo e nei Re successori quella medesima sovranità, che i precedenti Re Longobardi avevano esercitata sopra il ducato Beneventano. Peggiore è il discorso che soggiunge il signor consigliere in quelle parole *e molto meno era donabile alla Chiesa Romana, che ignorò la qualità di padrone diretto anche per altri secoli posteriori*. Che ha che fare il futuro col presente? E poi la Chiesa Romana per l'atto della donazione, a foggia di ciò che usano tutti i Principi su di quegli stati, che per qualche titolo pretendono, sempre ritenne quel diritto, che conseguì nell' atto della donazione, e per la conservazione di questo diritto non fa d' uopo che se ne facciano atti positivi, bastando il non farne de' contrarj. E di fatto subito che cessarono le ritrosie de' Longobardi, e ne venne la opportunità, ella cercò di mettersene in possesso. E' parimente da osservare in proposito del regno de' Longobardi conquistato da Carlo M. ciò che si legge nella storia Augusta compilata da Simone Goulart (1): *Langobardorum Regem sustulit, tamen nec gentis nomen, aut sedem mutavit, nec ceteris ejusdem gentis Ducibus, ut Spoletano, Eporegiensi, & Forojuliensi, ea quæ tenebant, eripuit*. Quì non si fa menzione del ducato di Benevento, eppure è certo che questo era una dipendenza dello stesso regno. E perchè ciò? perchè Carlo ne aveva disposto in favore della Chiesa Romana. Ma si replicherà, badate bene che nel passag-

(1) Hist. August. tom. 5. edit. Lugduni pag. 59.

saggio si parla del ducato Spoletino, ancorchè di questo il Re Carlo avesse pur disposto in favore della medesima Chiesa. Così è, ma si rifletta, che nella disposizione dei due ducati vi ebbe una differenza assai notabile; ed è che del ducato Spoletino Carlo M. di accordo col Pontefice Adriano convenne di non dargli in quel mentre che una parte dell'utile dominio in una pensione, lasciando nel rimanente il ducato sul piede di prima (1). All'opposto del ducato Beneventano fu intenzione di Carlo, che la S. Sede conseguisse allora qualche cosa di più. Egli da prima nel 773. ne fece liberal dono a S. Pietro, e questo è un fatto così certo e dimostrato, che non è che una voglia di contradire, per mancanza di altre ragioni, il negarlo. I Cronisti da noi citati (2) chiaramente dicono, che Carlo M. quando raffermò a S. Pietro la donazione fatta in Chiersi da Pippino suo padre, vi aggiunse il dono dei due Ducati. Adunque esso fece questo dono non in Chiersi, come suppone il signor consigliere (3), ma in Roma, e quando già le sue arme trionfavano nel regno Longobardico, del quale erano parte anche i due ducati.

Potè Carlo M. far la donazione dei due ducati, benchè non avesse ancora interamente conquistato il regno Longobardico.

XI. Non abbiamo dissimulato nella *Breve Istoria*, (4) che il dono seguì quando Carlo non ancora aveva alle mani il Re Desiderio, nè era padrone di Pavia sede del regno. Ma questo, che pure ci viene opposto dal sig. consigliere (5), non osta al dono, mentre Pippino padre di Carlo aveva acquistato *Jure belli* sul regno Longobardico quel diritto, pe 'l quale se l'era renduto tributario,

(1) Brev. Istor. pag. 276. (2) Pag. 280. 281. (3) Pag. 104.
(4) Pag. 33. (5) Loc. cit.

rio, come ci atteſtano i vecchj annali di Francia (1), ed il cronico Moissiacense (2). Quindi e per la disubbidienza del Re Deſiderio, e per la ribellione di Arigiso duca di Benevento, potè Carlo succeduto nei diritti di Pippino, disporre di una parte del regno Longobardico, quantunque non ne fosse ancora totalmente in possesso. Da ciò che avvenne alquanti anni dopo (e poco ſtante lo vedremo) manifesta cosa è che Arigiso, alle prime mosse di Carlo alzò tosto bandiera contro di lui. Fin dall' anno 756. noi troviamo che i Beneventani, ed i Spoletini ſi fecero raccomandare da Papa Stefano II. o ſia III.

(1) In detti Annali dopo narrata la repulsa, che Aſtolfo Re de' Longobardi diede agli ufizj del Re Pippino in favore del Sommo Pontefice taoto da eſso malmenato, diceſi che Pippino mossegli contro le sue armi, e ſtrettolo in Pavia, *ita per Dei adiutorium illum coarctavit, ut omnes juſtitias S. Petri ſe redditurum repromisteret. His minis Haſtulfus tyrannus territus, per manus Pentapolim, Narnias, Cecanum, & reliqua debita quæ S. Petro debuerat, missis domini Pipini regis per vadium reddidit, & triginta millia ſolidorum Pipino regi tribuit, ſpondens singulis annis in tributum, id eſt V. millia ſoliderum partibus Francorum ſe reddisurum. Hæc omnia jurejurando Haiſtulphus cum suis optimatibus & omnibus nobilibus Langobardorum ſe adimpleturum eſſe spopondit, & firmitatis cauſa dedit regi Pipino de nobilibus Langobardorum XL. obsides. Pipinus vero accepta benedictione domni apoſtolici in pace eum abire permisit, tradens ei Ravennam, Pentapolim, Narnias, Cecanum, & quidquid in illis partibus continebatur*. Ma Aſtolfo non curò poi la ſede giurata, e portò anche le sue arme a danno di Roma. Tornò Pippino a tenerlo in dovere, ed avendo Aſtolfo chieſto perdono, e promeſso di ſtare ai patti convenuti, *promisit ſe ſemper eſse fidelem, & annuale tributum quod Francis tribuerat per miſsos suos annis singulis eſse tranſmiſsurum, & ea quæ S Petro vel Stephano Papæ annis præteritis promiſerat, cuncta reddidit*. Del Re Desiderio poi, che tenne il regno Longobardico dopo Aſtolfo, scrive che l' ebbe per dono dello ſteſso Re Pippino. *Desiderius vero Rex immemor beneficiorum Pipini regis, per cujus donationem regnum Longobardicum ſortitus eſt*. Tom. 5. vett. Scriptor. & mooum. amplis collect. pag 891. *& seqq.*

(2) Io questo cronico dicesi che Desiderio *per donationem Pipini regis Francorum regnum tenebat Longobardorum*. Bouquet tom. 5. *Recueil des Historiens des Gaules & de la France pag.* 69.

III. a Pippino Re di Francia e patrizio de' Romani. Eccone il documento (1). *Nam & Spoletini Ducatus Generalitas per manus B. Petri, & tuum fortissimum brachium, constituerunt sibi Ducem, & tam ipsi Spoletani, quamque etiam Beneventani omnes se commendare per nos a Deo servatæ Excellentiæ tuæ cupiunt, & imminent anhelantius in hoc deprecando bonitatem tuam*. E Paolo I. successore di Stefano ci fa di più sapere, che i duchi di Spoleto e di Benevento si erano dati al Re di Francia, e che perciò il Re Desiderio aveva saccheggiate le loro terre, con aver fatto prigione il duca di Spoleto Albino, o Albuino (2), e discacciato da Benevento Liutprando, e messovi in sua vece Arigiso. Ecco come Paolo nel 758. di questi avvenimenti ragguagliò il Re Pippino (3). Gli scrive adunque, che Desiderio aveva in passando messe a ferro e fuoco le città della Pentapoli, *quas beato Petro pro magna animæ vestræ mercede contulistis*, ed allo stesso modo *Spoletinum, & Beneventanum, qui se sub vestra a Deo servata potestate contulerunt, ad magnum spretum regni vestri, desolavit, atque ferro & igne eorundem Ducatum, loca, & civitates devastavit, & comprehensum Albinum Ducem Spoletinum, cum eo Satrapibus, qui in fide B. Petri, & vestra sacramentum præstarunt, infixis in eis pessimis vulneribus, in vinculis tenet. Appropinquante autem eo Benevento, illico dux Beneventanus* [Liutprandus] *fugam arripuit in Otorantinam civitatem, & dum diu immineret, ut ex ipsa sua civitate exire eundem ducem suaderet, & nequaquam in eo suam adimplens voluntatem, constituit ducem alium in eodem Beneventano Ducatu nomine Argis, & confestim dirigens Neapolim idem Desiderius &c.* Desiderio non

(1) Epist. 11. tom. 1. Cod. Carolin. (2) In luogo di Albuino volle Desiderio per duca di Spoleto un certo Gisulfo. (3) Epist. 18. tom. 1. Cod. Carol.

non solo costituì duca di Benevento Arigiso, ma gli dette anche in moglie Adelperga sua figliuola. Quindi ben si comprende che al nuovo duca non dovea piacere la soggezione professata dal suo antecessore al Re di Francia, e che esser dovea contrario pur anche all' ingrandimento del patrimonio di S. Pietro, tanto malmenato dai Longobardi. E certamente egli circa l' anno 780. mosse i Napoletani ed il loro patrizio in Sicilia contro di Papa Adriano I., perchè non seguisse la concertata restituzione del patrimonio della S. Sede, che era in Napoli, per la quale il Papa avrebbe anche restituita la città di Terracina (1). L' anonimo Salernitano ci fa vedere Arigiso nimico del Re Carlo dal momento, in cui questi portò le arme sue nel regno Longobardico, essendosi da se eretto in principe con tutte le marche di assoluta sovranità, e fin anche con essersi messa sul capo una preziosa corona (2): *Quidam ex proceribus Longobardis talem [clam] legationem mittunt Carolo Francorum Regi, quatenus veniret cum valido exercitu, & Regnum Italiæ sub sua ditione obtineret, asserentes, quia istum Desiderium tyrannum sub potestate ejus traderent vinctum, & opes multas cum variis indumentis, auro, argentoque intextis, in suum committerent dominium. Quod ille prædictus Rex Carolus cognoscens, cum Francis, Alemannis, Burgundionibus, nec non & Saxonibus, cum ingenti multitudine Italiam properaverit. Postquam in Italiam Rex Carolus venit, Rex Italiæ Desiderius, a suis quippe, ut diximus (ut dudum,) fidelibus callide est ei traditus; quem ille vinctum suis militibus tradidit; & ferunt alii, ut lumine eum privasset. Atque ipse Carolus Rex firmatus est totius Italiæ,*

(1) Vedasi la lettera 65. del *Tom.* 1. *Cod. Carol.* (2) In Chron. cap. 9.

liæ. Solus Dux Arichis Beneventi remansit ; jussa ejus contemnes, pro eo quod capiti suo preciosam deportaret coronam. Da questa protervia di Arigiso potè anche il Re Carlo prender motivo di castigarlo con far donazione del suo ducato a S. Pietro. Per egual maniera Desiderio lo tolse al duca Liutprando, e ne fece duca Arigiso. E' chiara la legge, che fu poi registrata nel codice feudale (1): *Vassallus si feudum, vel feudi partem, aut feudi conditionem ex certa scientia inficiatur, & inde convictus fuerit, eo quod abnegavit feudum ejus, vel conditionem expoliabitur*. Ma occupato allora Carlo nell' assodarsi nel regno Italico, e poi nella guerra contro i Sassoni, gli fu d'uopo differire ad altro tempo l' abbassare l' orgoglio del duca. Ciò accadde nel 787., ed allora fu che essendo venuto ad accordo con Arigiso, volle che il Papa dell'ampio dono del ducato ne conseguisse una parte. Le lettere del codice Carolino da questi tempi incominciano a parlare delle città *in partibus Beneventanis*, che si dovevano per dono di Carlo M. consegnare al Sommo Pontefice, e tra queste espressamente Capua, e le altre, come si è veduto nella *Breve Istoria* (2), erano Sora, Arce, Aquino, Arpino, e Teano. Che Carlo M. quando nel suddetto anno 787. si avviò per reprimere l'alterezza del duca Arigiso, che si era ritirato in Salerno, e trattò poi con esso di concordia, volesse per uno dei patti il distacco delle mentovate città perchè passassero in potere di Adriano I., è tanta la congruenza delle lettere del codice Carolino, e del diploma di S. Arrigo Imperatore con gli Annali antichi di Francia, e con le croniche dell'anonimo Salernitano, e di Erchemperto, che nulla più. Ecco come vien

(1) Lib. 2. Feudor. tit. 26. (2) Pag. 291.

vien riferito il fatto negli Annali (1): *Post hoc Carolus Rex Roma egressus, iter agens Capuam Campaniæ urbem accessit, atque ibi positis castris. bellum Beneventanis, ni dederentur, comminatus est. Prævenit hoc dux gentis Aragisus filios suos Romaldum & Grimoaldum cum magna pecunia obviam regi mittens. Rogat ut filios suos obsides suscipiat, seque cum gente imperata facturum pollicetur, præter hoc solum, si ipse ad conspectum venire non cogeretur. Rex utilitate gentis magis quam animi ejus obstinatione considerata, & oblatos sibi obsides suscepit, eique ut ad conspectum venire non cogeretur pro magno munere concessit, unoque ex filiis, qui minor erat, obsidionis causa retento, majorem patri remisit, legatisque ob sacramenta fidelitatis a Beneventanis exigenda atque suscipienda cum Aragiso dimissis, Romam rediit.* Nelle due croniche poi narrasi il suddetto accordo con tali termini. *Tunc prostrati Episcopi in faciem super terram, eum adoraverunt, adiicientes, ut pacem initi pariter firmarent. Ipse Rex benignissimus audiens admonitionem tantorum Patrum, firmavit, pacem iniens, atque in scripto foederis Pactum affirmans inter Beneventanos, & Francos; & obsides Beneventanorum; simulque & Grimoalt Arichis filium idem Rex Francorum fecit auferri. Cumque talia patrassent, ad invicem sunt sequestrati.* Così l'anonimo Salernitano (2). Ma Erchemperto, che abbiamo addotto nella *Breve Istoria* (3) spiega qualche particolarità di più di questo accordo, cioè che Arigiso dovette consegnare al Re Carlo il suo tesoro, e che gli fu accordata la pace *sub fædere pensionis*. Non avendoci pertanto questi scrittori tramandato l'intero *fæderis pactum*, e neppure al-

P 2 tri,

(1) Annal. veter. Francor. pag. 896. Tom. 5. vet. Script. & Mon. ampl. collect.

(2) Hist. num. xl.

(3) Pag. 34. 35.

tri, che hanno parlato dello ſteſso avvenimento, e veggendo allora appunto ordinato il diſtacco delle città *in partibus Beneventanis* , chi è che non ravvisi in queſto fatto certissimo una parte del convenuto tra Carlo ed Arigiso? Niente adunque vi ha di repugnante, ed è poi tutto ben combinato colla ſtoria, che ci moſtra le susseguenti speciali premure de' sommi Pontefici per dette città.

Si risponde all'argomento del silenzio di molti scrittori addotto dal ſignor archivista per negare il dono dei due ducati.

XII. Altra via ha preso il signor archivista per imporre a' suoi lettori, ed è quella di far forza sul silenzio di molti croniſti, e scrittori, da esso prescelti, che nulla hanno lasciato scritto della donazione de' due Ducati, e queſto silenzio pretende che debba essere di prova, che Carlo M. non li donasse a San Pietro. Dice pertanto che (1) *la Cronica Reichesperg* [Canisii Thesaurus Monum. vett.], *gli Annali di Lambecio* [Rer. Ital. Scrip. T. 2. par. 2.], *gli Annali Bertiniani* [ibid. Tom. 2. part. 1.], *Lamberto di Scaffnabourg*, *Reginone*, *Sigeberto di Gemblours* [V. Simonis Schardii Germ. Rer. Script. an. 1566.], *l'Annaliſta Saſſone*, *la Cronaca Regia di S. Pantaleone*, *Ricobaldo da Ferrara* [V. Eccard Corpus Hiſtoricum medii ævi Lipsiæ 1723.] *Martino Minorita*, *Andrea di Ratisbona interpolato da Giovanni Craft*, *Alberto Stadense, che copiò Eginarto*, *l'Anonimo autore de' libri* de Gestis Caroli M., *gli antichi Annali Fuldenſi* (edit. Kulpis), *Ottone da Frisinga*, *i tre diverſi codici di Ermanno Contratto* (edit. Urſtisii, & Joan. Piſtorii), *Ridolfo de Diceto* (Hiſtoriæ Anglicanæ scriptores antiqui Londini 1652.), *a queſti ſi aggiungano le quattro cronache pubblicate da Stefano Baluzio nel primo Tomo de' suoi miscellanei, e tutti li ſtorici Bizantini*; *Tutti queſti scrittori*,

(1) Pag. 138. 139.

ri, e cronache concordemente tacciono questa donazione di Carlo M. A questi si aggiunga Volcomaro, ed Ermanno riferiti dall' Aventino (Annales Bojorum), *la cronaca di Olanda* (edit. Pistorii), Annales Regum Francorum *con Eginarto in Colonia nel* 1551., *il* liber Pontificalis *di Agnello Ravennate* (Murat. Rer. Ital. Script. T. 2.), *e la storia Miscella. Quindi è, che noi crediamo di aver diritto di asserire, che, se alcuni di questi scrittori ricordarono la donazione di Pippino, o furono interpolati da' copisti, o ingannati dalle popolari dicerie de' tempi, in cui scrissero, e che allora la donazione di Carlo Magno non ancora si era escogitata, mentre allo 'ntutto la tacciono. Silenzio di grandissima conseguenza per l'aerea donazione del ducato di Benevento, e dello Spoletino, che a Carlo Magno si attribuisce.* Bella tirata di penna; ma *cui bono* andar in cerca di quei scrittori, che non mentovarono la donazione dei due ducati? Concediamo che gli autori citati dal signor archivista, e si vede bene che per farne lungo novero è andato trovandoli con la lanterna, non ricordassero questo dono, poichè a noi basta che lo rammentassero altri. Nell'arte critica è nota la fallacia del silenzio degli scrittori, quando si voglia valutarlo in prova di alcun fatto; ma neppur questo osta al caso nostro, perchè il silenzio degli autori citati in contrario vien compensato largamente dalla loquacità di tanti altri, che ci tramandarono la memoria del dono. Noi li abbiamo indicati nella *Breve Istoria* [1], e sono il biografo di Adriano I., scrittore quasi contemporaneo, Giovanni Iperio, il cardinal Deusdedit dagli archivj della Chie-

(1) Pag. 279. e segg.

Chiesa Romana, Leone Ostiense, Giovanni monaco del Volturno, il cronista di Causaria, il cronista di S. Sofia, oltre le testimonianze che ne restano nelle lettere del codice Carolino, nei diplomi delle conferme delle donazioni, e specialmente in quello di S. Arrigo I. Fummo contenti di addurre questi soli documenti per non stenderci a tutti i cronisti, che lo stesso dono rammentano; e perciò non curammo di far menzione di Martino Polono, di Martino Fuldense, e del cartulario di Farfa, che similmente ricordarono il dono dei due ducati, e che il signor archivista cita (1) come autori per la parte affermativa a contrapposto di que' molti messi in buona ordinanza per la parte negativa. Neppure demmo luogo al cronico Turonense, che accenna la donazione di Carlo M. (2), ed all' altro di Fossanova, che espressamente la ricorda (3). Fa poi maraviglia al signor archivista che Martino Polono mentovasse il dono di Carlo Magno e non l'altro precedente di Pippino, quasi che in ogni scrittore si dovesse trovar tutto; ed ha pur notato che tra gli scrittori per la parte negativa alcuni non omisero di far parola del dono di Pippino, e questo dono è di-

(1) Pag. 139. e segg.

(2) *Anno Constantini XXXII. Caroli VII. Carolus Papiæ relicto exercitu, Romam pergit, & in urbis introitu fere uno milliario pedestris* (notisi l'esemplare divozione del gran Carlo) *ad B. Petri ecclesiam festinat, & omnes gradus ecclesiæ singillatim deosculans, ad Adrianum Papam pervenit. ibique facta oratione. B. Petro concessit civitates, & territoria, sicut in ecclesiæ privilegiis continetur*. Tom. 5. vett. Scriptor. & monum. ampliss. collect. pag. 953.

(3) Eccone i termini: *An. 773. Indictione undecima, Adrianus I. sedit annis vigintitres, mensibus duobus, diebus vigintitribus. Hujus precibus vocatus Carolus filius supranominati Pipini Regis, obsedit Longobardos in Apulia* (l. Papia), *ubi cepit Desiderium Regem, & uxorem ejus, quos captivos portavit in Franciam. Et veniens Romam reddidit omnia, quæ pater ejus Pipinus dederat D. Petro, adjuncto ei quoque ducatu Spoletino, & Beneventano: & ob hoc ipse Patritius Romanus dictus est*. Tom. 7. rer. Italic. Scriptor.

diſtintamente rammemorato negli annali *Francorum* (1), sebbene in essi non si faccia motto dell'altro di Carlo M. E' poi tutta sua bizzarrìa il commento che fa a Martino Fuldense; e perchè giova talvolta sollevarſi, udiamolo [2]: *Martino Fuldense* (apud Eccard Tom. 1.) *autore del secolo* XIV., *dopo aver detto, che Carlo Magno diè il Reame Italico al suo figliuolo Pippino, soggiunge che venuto a Roma* omnia jura Ecclesiæ B. Petro reſtituit & ducatum Spoletanum & Beneventanum reddidit. *Dunque reſtituì a S. Pietro i dritti della sua chiesa, e reſtituì il ducato di Spoleti, e di Benevento. Che abbia reintegrato la Chiesa di Roma ne' suoi dritti io l'intendo, ed il lettore ne troverà le pruove nel capitolo* XI. *della presente opera. Ma che abbia reſtituito Carlo M. al Papa il ducato di Benevento, e di Spoleti, non saprei capirlo. Se voleſſe ammetterſi queſt' autorità, dovrebbe dirſi, che que' due ducati ſi foſſero da Coſtantino donati a S. Pietro. Che lo abbia creduto Martino Fuldense nel secolo* XIV. *non è maraviglia; maraviglia sarebbe se ci esporremmo al riso noi ſoſtenendolo ora, quante volte il Papa non l'avea mai prima poſſeduti*. Possibile! *An habent & somnia pondus*? Tutto il biſticcio di queſte parole conſiſte in quel *reddidit*; dunque, dic'egli, se Carlo M. rendette a S.Pietro i due ducati, è segno che la S. Sede li possedeva prima, perchè non ſi reſtituisce se non quello che prima si avea, e queſto anterior possesso lo ripete dalla donazione di Coſtantino, che si fa spesso entrare in ballo, anche dopo che del diploma di tal donazione si è da tanti valenti difensori delle temporalità della Chiesa Romana parlato assai chiaro come di un monu-

(1) Tom. 5. veter. Scriptor. & monum. ampliss. collect. pag. 889. & seqq. (2) Pag. 140.

numento fittizio, e per tale riconosciuto nella *Breve Istoria* (1). Ma non ha voluto, o non ha saputo il sig. archivista in quel *reddidit* riconoscere il significato, che talvolta presso gli scrittori latini tiene il verbo *reddo* per *dare*. Celso Giureconsulto (2) dice: *Reddendi verbum quanquam significationem habet retro dandi, accipit tamen & per se dandi significationem*. E Cicerone ad Attico (3): *Cincius noster eam mihi abs te epistolam reddidit*; e altrove (4): *Reddere vitam pro republica*. Anche Livio (5): *Tribunus jura reddere finebat*. Adunque il *reddidit* del cronista vuol dire *dedit*, e il verbo *do* sta anche per *offerre*, e *donare*, ed è poi celebre la frase dell'antico Pretore *do dico addico* quando altrui aggiudicava alcuna cosa. Chi va in traccia della verità non si attacca ai rampini, come fanno i nostri avversarj, i quali non scrivono certamente per raggiugnerla, ma per impugnarla. Non ci brigheremo dopo ciò delle ciarle del sig. archivista sul cartulario Farfense, ma torneremo all'argomento del silenzio.

Si dimostra che Eginardo nella vita di Carlo M. non registrò pienamente le sue gesta. Si recano altri esempj di silenzio.

XIII. *Ergo* perchè que' cronisti citati dal signor archivista non mentovarono la donazione dei due Ducati, questa donazione non esistette *in rerum natura*? Oibò. Non tutte le cose sono state registrate anche da chi di proposito le ha narrate, onde il silenzio di questi scrittori [e scrittori di proposito tra i citati dal sig. archivista non possono dirsi che Eginardo, l'Anonimo *de gestis Caroli M.*, e gli *Annales Regum Francorum*) in buona critica non può pregiudicare alle prove fortissime che si hanno del dono. Ed acciocchè con alcun esempio io dimostri quanto falso sia l'argomento negativo, si vuole osservare, che lo stesso Eginardo, al quale, come si è veduto di sopra, ci rimette

(1) Pag. 214. e segg. (2) l. verbum 94. ff. De Verb. sign. (3) Lib. 1. ep. 15. (4) Pro Planco cap. 37. (5) Lib. 28.

te il signor caufidico, ancorchè fosse cancelliere di Carlo M., e ne regiſtrasse le geſta, omise di far parola non solo della donazione dei due ducati, ma di più altre cose eziandio. Quindi *altum silentium* presso di Eginardo della venuta di Carlo M. in Roma nel 781. dove celebrò la pasqua, e dove Adriano Papa battezzò il suo figliuolo Pippino; e l'unse in Re di Lombardia, come parimente unse e coronò l'altro figliuolo Lodovico in Re d'Aquitania, come narrano gli annali Francesi presso Adamo Francesco Kollario (1), il cronico Moissiacense (2), gli annali di Francia corretti da Reginone Prumiense (3), il cronico di Lamberto Schafnaburgense (4); e per tacere di altri, il poeta Godescalco in alcuni versi, da esso composti nel medesimo anno 781. [5]. *Altum silentium* dell' arrivo nell' anno 803. a Saltzburg degli ambasciadori di Niceforo Imp. di Coſtantinopoli, e del solenne trattato di pace e di alleanza, che vi si fece, e che vien ricordato negli annali Tiliani (6), in quei corretti da Reginone (7), nel cronico di San Dionisio [8], in quello di Adone [9], negli annali Fuldenſi [10], e nei Mettenſi (11). E così *altum ſilentium* di altri fatti di Carlo M. Or se in chi scrisse di propoſito la vita di Carlo M., come fece Eginardo, si trovano tali e tante mancanze; eppure egli fu presente con Carlo, e potè di leggieri risaper tutti i suoi fatti, cosa dovrem dire di chi copiò Eginardo, o di chi scrisse molto tempo dopo, o di chi ebbe in vi-

Q sta

(1) Analeſt. Vindobonenſ. tom. 1. pag. 462.
(2) Bouquet Recueil &c. tom. 5. pag. 71. (3) Ibi. p. 42.
(4) Ibi. p. 367. (5) Ibi. p. 401.
(6) Ibi. p. 24. (7) Ibi. p. 54.
(8) Ibid. p. 251. (9) Ibid. p. 321.
(10) Ibi. p. 332. (11) Ibi. p. 351.

sta di narrare soltanto que' fatti, che il proprio argomento richiedeva? Poco sapressimo di Carlo Magno se volessimo ſtare al detto del solo Eginardo. Ma il critico avveduto non accuserà per questo Eginardo, mentre in leggendo attentamente quella vita, vedrà che egli medesimo se ne scusa, e dice che in quest' opera prende solamente (1) *nisi vitae illius modum, potius quam bellorum, quæ gessit, eventus memoriæ mandare præsenti opere animo eſſet propoſitum*. Il silenzio di Suetonio nelle vite dei dodici Cesari in tante cose grandissime da essi operate, non sarà buon argomento per negarle al paragone del racconto, che ce ne ha lasciato Dione, ed altri storici. Ma rechiamo nuovi esempj di silenzio. Possidio famigliare di S. Agostino per circa quarant'anni registrò in un indice esattissimo tutte le opere del Santo, e pure niuna menzione fece del libro *de Fide contra Manichæos*. Di più, neppur di queſto libro fece motto S. Agoſtino *in Retractationibus*. Lo ſtesso Possidio non ricorda il libro *de Fide rerum invisibilium*, che S. Agoſtino medesimo riconosce per suo (2). S. Girolamo nell'opera *de vir. Inluſtr.* trattando di Teofilo vescovo di Antiochia non rammenta il libro *de temporibus ad Antolycum* composto da queſto padre, e mentovato da Lattanzio (3). Fra le opere poi di Eusebio Cesariense tralasciò i quattro libri *de vita Conſtantini*, confessati per suo parto anche da Fozio [4], coll'orazione *de Conſtantino Imp.*, che dallo ſtesso Eusebio (5) è riconosciuta per sua. Il citato S. Girolamo niuna menzione fa

(1) Bouquet pag. 91. tom. 5.
(2) In ep. ad Darium Comitem.
(3) Divin. Inſtit. lib. 1. cap. 23.
(4) In Bibl. Cod. 127.
(5) In vit. Conſtantini lib. 1. cap. 1. & lib. 4. cap. 27.

fa di Atenagora Ateniese, filosofo cristiano, che fiorì sotto gl' Impp. M. Aurelio Antonino, e L. Aurelio Commodo, e scrisse una eccellente apologia per i cristiani, ed un libro *de resurrectione mortuorum*. Niuna di Giulio Firmico Materno, che visse sotto i figli di Costantino Magno, a' quali dedicò un libro *de errore profanarum religionum*, e prima che fosse cristiano aveva composti otto libri *de Astronomia ad Lollianum*. Niuna di S. Zenone vescovo di Verona, e delle sue opere, e così di altri. Possidio, e S. Girolamo scrissero di proposito sopra gli oggetti accennati, eppure tacquero quelle cose, che abbiamo fin quì rimarcate; e che non pertanto, per le altre prove che se ne hanno, non lasciano di esser vere, com' è vera la donazione dei due ducati non rammentata dai cronisti scelti dal signor archivista [e ne poteva anche accrescere l'elenco], ma ricordata dagli altri che abbiamo citati.

Finti monumenti dell'Antipapa Leone VIII, e di Ottone III. Imp. malamente riprodotti dal sig. avvocato per negare la donazione di Carlo M. e gli atti di Carlo Calvo. Falso che i Papi ignorassero nel secolo x. la donazione di Carlo M.

XIV. Ma tutti questi o vecchi o nuovi sforzi dei nostri avversarj miseramente rivolti a storpiare i nostri e gli altrui detti, a sognare fatti non più uditi, ad imporre coll' argomento del silenzio, per giungere all'intento di togliere fede alla donazione dei due ducati, non hanno bastato al signor causidico, se egli non veniva poi a cose più strepitose e sonore. Ascoltiamolo (1). „ *Sino al fine del* x. *secolo queste donazioni in* „ *tutte le parti furono senza effetto. In un Concilio Ro* „ *mano finalmente tenuto nel* 964. *si diede all' Imperato-* „ *re Ottone ogni dritto, e potestà, che li Pontefici si* „ *erano andati usurpando in Roma nel* x. *secolo sotto* „ *le pene di eterna dannazione. Indi Ottone c' interpose* „ *il*

Q 2

(1) Pag. 94. 95.

„ *il seguente decreto*: Hæc sunt commenta ab illis ip-
„ sis inventa quibus Joannes Diaconus cognomento
„ digitorum mutuis præceptum aureis literis conscri-
„ psit sub titulo Constantini longi mendacii tempo-
„ re finxit: Hæc sunt etiam commenta, quibus di-
„ cunt Carolum quemdam S. Petro nostra publica
„ tribuisse. Spretis ergo commentitiis præceptis, &
„ imaginariis scriptis ex nostra liberalitate S. Petro
„ donamus quæ nostra sunt, non sibi quæ nostra
„ sunt, veluti sua conferimus. Sicut enim pro amo-
„ re S. Petri D. Silvestrum Magistrum nostrum Pa-
„ pam elegimus, ut Deo volente ipsum serenissimum
„ ordinavimus, ita pro amore ipsius D. Silvestri Pa-
„ pæ S. Petro de publico nostro dona conferimus
„ ut habeat Magister quod Principi nostro Petro a
„ parte sui discipuli offerat. Octo igitur comitatus
„ pro amore Magistri nostri D. Silvestri Papæ offe-
„ rimus, Pisaurum, Senogalliam, Ancónam, Fossa-
„ brum, Callium, Hesium, Ausimum &c. (Gol.Const.
„ imp. l. pr. p. 223.) *Siami lecito qui fare alcune rifles-*
„ *sioni. Primo: da Carlo Magno fino ad Ottone chia-*
„ *ramente si vede colla storia la falsità della donazione di*
„ *Carlo Magno, la quale dalli stessi Pontefici fu igno-*
„ *rata, nè si vede per tutta questa epoca citata, ricordata*
„ *o affacciata pretensione per la medesima, e nel fine del*
„ x. *secolo Ottone fa parola nel suo decreto delle falsità*
„ *delle donazioni di Constantino, e di Carlo Calvo; e le*
„ *tratta da quelle che sono dopo il Concilio Romano, ma*
„ *ignora totalmente la donazione di Carlo Magno. Se-*
„ *condo: Carlo Calvo non donò o confirmò alla Chiesa*
„ *Romana il ducato Spoletino, ma lo divise in due, e*
„ *quando questi duchi erano messi al bando dell' Impero,*
„ *se ne fece delli nuovi, ma non si parlò affatto della*

„ *Chie-*

„ *Chiesa Romana . Ottone , dopo aver fatto confessare*
„ *questa favola in un Concilio , donò al Pontefice Silve-*
„ *stro otto Comitati , cioè Governi ch' erano della Mar-*
„ *ca di Fermo , e poi si videro passati ad altre mani.*
„ *Quindi essendo pazzia il solo pensare , che gl' Imperato-*
„ *ri si fossero privati della sovranità di questi stati per*
„ *farne un dono alla Chiesa Romana , si conosce esser*
„ *certo il sentimento del Muratori , che gl' Imperatori da-*
„ *vano in Governi queste città , e poi li toglievano a lor*
„ *piacere ; ed è abuso della propria erudizione il voler*
„ *distendere la parola* Pactum *contro la storia e la men-*
„ *te dei contraenti . Terzo è massima troppo trita , che non*
„ *ci è sogno tanto stravagante che possa fare un' amma-*
„ *lato , che non lo possa dire qualche Autore . Si è detto*
„ *molto delle croniche dei Monaci , e quell' Eutropio , ri-*
„ *conosciuto dai critici per bugiardo , sonniatore , e cre-*
„ *duto incognito Monaco , non meritava di esser posto*
„ *in scena dal* breve Storico *per quanto si è veduto*
„ *dalla storia , e molto più per quello si dirà rispetto a*
„ *Capua , e città Beneventana* „. Che tuono magistrale è mai questo ! E primieramente il signor avvocato confonde tra loro atti falsissimi dell' Antipapa Leone VIII. del 964. verso dell' Imperatore Ottone I., ed atti egualmente falsi dell' Imperatore Ottone III. verso di Silvestro II. eletto a Papa nel 999., ed insieme imbrogliandoli fa che il decreto di Ottone III., di cui riporta uno squarcio, rappelli all'atto del 964., quando quello di Leone, benchè finto, non ha che fare con l' altro di Ottone III. correndovi tra di essi un divario almeno di XXXV. anni. E questa è la prima franchezza nell' addotto passaggio. Siegue l' altra di darci il testo mutilato in più luoghi, e specialmente nel mezzo, ed appunto ove giace il forte dell' impostura, come potrà rilevarsi dalla

la nota a piè di pagina (1), che porta il testo intero, quale si legge presso Melchiorre Goldasto a con-

(1) Testo del falso diploma di Ottone III. addotto dal sig. avvocato dall' opera di Melchiorre Goldasto, ma corrotto, e mutilato.

Hæc sunt commenta ab illis ipsis inventa quibus Joannes diaconus cognomento digitorum mutuis præceptum aureis literis conscripsit sub titulo Constantini longi mendacii tempore finxit: Hæc sunt etiam commenta, quibus dicunt Carolum quemdam S. Petro nostra publica tribuisse. Spretis ergo commentitiis præceptis, & imaginariis scriptis ex nostra liberalitate S. Petro donamus quæ nostra sunt, non sibi quae nostra sunt, veluti sua conferimus. Sicut enim pro amore S. Petri D. Silvestrum Magistrum nostrum Papam elegimus, ut Deo volente ipsum serenissimum ordinavimus, ita pro amore ipsius D. Silvestri Papæ de publico nostro dona conferimus, ut habeat Magister quod Principi nostro Petro a parte sui discipuli offerat. Octo igitur comitatus pro amore magistri nostri D. Silvestri Papæ offerimus, Pisaurum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum, Callium, Hesium, Ausimum &c.

Testo dello stesso falso diploma come leggesi presso Goldasto *Collect. Constitut. Imperial. tom. 1. pag. 227. Francf. ad Moenum* 1615.

Hæc sunt commenta ab illis Ipsis inventa, quibus Joannes diaconus cognomento digitorum mutuis præceptum aureis literis conscripsit sub titulo magni Constantini, longi mendacii tempora finxit: Hæc sunt etiam commenta, quibus dicunt quendam Carolum S. Petro nostra publica tribuisse. Sed ad hæc respondemus ipsum Carolum nihil dare jure potuisse, utpote jam a Carolo meliore fugatum, jam Imperio privatum, jam destitutum & annullatum. Ergo quod non habuit, dedit; sic dedit, sicut nimirum dare potuit, utpote qui male acquisivit, & dici se possessurum non speravit. Spretis ergo commenticiis præceptis, & imaginariis scriptis, ex nostra liberalitate S. Petro donamus, quæ nostra sunt, non sibi quæ sua sunt, veluti sua conferimus. Sicut enim pro amore S. Petri D. Silvestrum, magistrum nostrum, Papam elegimus, & Deo volente ipsum serenissimum ordinavimus & creavimus, ita pro amore ipsius D. Silvestri Papæ, S. Petro de publico nostro dona conferimus, ut habeat magister, quod Principi nostro Petro a parte sui discipuli offerat. Octo igitur comitatus pro amore Magistri D. Silvestri Papæ S. Petro offerimus, & donamus, ut ad honorem Dei & S. Petri cum sua & nostra salute habeat & teneat, & ad incrementum sui Apostolatus nostrique Imperii ordinet. Hos autem sibi ad ordinandum concedimus, Pisaurum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum, Callium, Hesium, & Ausimum &c.

confronto di quello che ha dato il causidico . Se questo poi sia cercare la verità , o piuttosto tradirla , ne giudichi il lettore , mentre noi non vogliamo accrescere vergogna a vergogna . Riflettiamo però che nel mentre si spacciano per falsi , e interpolati tutti quei documenti , che sono favorevoli alla Chiesa Romana, quantunque corroborati dalle testimonianze degli scrittori contemporanei ; prossimi , e susseguenti , e tenuti per sincerissimi da critici e letterati cospicui ; si pretende per lo contrario di far correre per veri , e per gran fondamenti contro alla S. Sede Apostolica tutti quegli atti , che sono stati finti maliziosamente per unico fine di nuocere e pregiudicare alla medesima , quantunque ignoti agli scrittori contemporanei , e ai prossimi , e già convinti per menzogneri , e pieni di anacronismi , e di narrazioni falsissime . Ma questi medesimi atti di niuna autorità perchè falsi , ed ancorchè fossero veri , nulli ed invalidi perchè di un Antipapa , accusano il signor avvocato di mala fede . Dic'egli che *chiaramente si vede colla storia la falsità della donazione di Carlo Magno , la quale dagli stessi Pontefici fu ignorata* , con quel che siegue . Pure nell' atto del 964. di Leone VIII. , che gli è tanto piaciuto perchè spoglia la Chiesa Romana della temporale sua sovranità , è chiaramente ricordata anche la donazione di Carlo Magno : *Quæ dominus Carolus Rex Francorum & Longobardorum & Patricius Romanus , nec non Pipinus pater ejus de regalibus regni hujus Regni Italiæ tribuerunt in Sancta Romana Ecclesia B. Petro Apostolo , sive per instrumenta fuerunt per Etherium notarium , sive per sacramenta vel donationes , sive per alios modos obvenerunt a Justiniano Imperatore & Ariperto Rege : hæc omnia largimur , & definimus vobis Ottoni Imp. & Adelaidæ*

dæ coniugi tuæ, Regnique consorti, vestrisque consortibus hujus Regni Italiæ successoribus in perpetuum. Così nel documento presso Baronio (1), che sebben mentito, ne fa vedere, che quando si fabbricò questa stoltissima bolla Leonina, si sapeva che v' era stata la donazione di Carlo Magno. Ma questa favola fu composta per dare con essa qualche colore di diritto ai fatti ingiusti praticati dopo Leone VIII. contra le terre della S. Sede. Disse pur bene Baronio (2), che di questa bolla *vere dici possit plures errores continere quam verba*, come esso dimostra, e raffermarono poi Pagi (3), e Gretsero (4). E' così decisa l'impostura, che nè anche Ermanno Conringio, e Giovanni Arrigo Beclero, i quali ebbero tanto impegno ad allargare i confini dell' Impero, osarono mai di appigliarsi alla finta stolidità di Leone di rinunciare in nome della Chiesa Romana alle donazioni amplissime di Pippino, e di Carlo Magno.

Il sig. avvocato corrompe un passo del finto diploma di Ottone III. Impostura di questo diploma, e stravaganze che ne deduce il sig. avvocato per negare gli atti di Carlo Calvo.

XV. Veniamo all' altra impostura del diploma di Ottone III., che il signor avvocato ci dà dall' opera del Goldasto, e non già dagli annali del Baronio (5); mentre avendo esso tolti di mezzo alquanti periodi, che ne formano i principali oggetti di falsità marcati dal Baronio, e dal Pagi, doveva rimandare i suoi lettori al solo Goldasto, la cui opera, per non esser molto frequente nelle librerie, e poco maneggiata, poteva lusingarsi che la sua cabala sarebbe stata tardi riconosciuta. Oltre di che piace ai nostri avversarj di bere ai torbidi fonti del Morneo, del Molineo, del Volsio, dell' Aventino, del Limneo, dell' Oldemburgero, del Klockio, del Brunemanno, dell' Offmanno, del

(1) An. 964. n. 25. (2) An. cit. n. 26. (3) Ad an. 964. n. 6.
(4) Apolog. Baron. & defens. in Goldast. p. 404. (5) An. 999.

del Baile, del Goldasto, del Conringio, (e l'opera di costui è onorata dal signor consigliere (1) dell' elogio di *nobilissima*), i quali tutti ne'loro scritti si fecero oppugnatori dei diritti eziandio temporali della Chiesa Romana. Ma il Goldasto, ed il Conringio per meglio insinuare altrui l' imposture ebbero a grado di mescere nei loro libri (2) senza alcun criterio di critica tra i veri monumenti anche i finti. E questi furono e sono gli arsenali de' nemici del temporale dominio della Santa Sede. Perchè poi il signor avvocato conosca, se ne ha voglia, l' impostura del diploma di Ottone III., che tratta da finte le donazioni di Costantino (è falsa, giova ripeterlo, e lo disse anche il Baronio (3), la donazione Costantiniana contenuta nel *sontuoso diploma*, ma non già l'altra rammentata nel *libro Pontificale*), e di Carlo Calvo, e concede a Silvestro II. otto soli contadi, legga il Baronio, ed il Pagi ne' luoghi di sopra citati, e legga ciò che ne scrisse Gretsero (4), che vedrà chiaramente dimostrato, che nel diploma, tuttochè finto, non si può parlare di Carlo Calvo, giacchè noi non vogliamo perder tempo in cosa, che salta agl'occhi alla semplice lettura del diploma. Quindi tornando la Dio mercè a rivivere l'atto di Carlo Calvo, attestatoci da Eutropio, e da Giovanni VIII., e raffermatoci da ciò che poi avvenne in Capua, co-

me

(1) Pag. 170.

(2) Goldast. *Collect. Constitut. Imperial.* Conring. *de Finibus Imperii*.

(3) Il Muratori *Annal.d'Ital.an.* 324. aggrava Baronio di aver data per vera la *sontuosa donazione* di Costantino, quando il grande Annalista dice tutto l' opposto, e riconosce per apocrifo il diploma, anzi lo vuole manifattura de'Greci; ma in questo vien criticato dal Pagi *ad an.* 324. *n.* 16. *Donatio Constantini prorsus supposititia, ut fere inter eruditos convenit, ea tamen a Graecis non conficta, ut putavit Baronius*.

(4) De Princip.munific.in Sedem Apost. pag. 106. Apolog. Baronii & defens. in Goldast. pag. 263. & 426.

me si è veduto nella *Breve Istoria*; dica pure il signor avvocato, che Eutropio è (1) *autore sospettissimo*, che niun che abbia senno glielo menerà buono, dopo che Eutropio stesso si palesa scrittore niente partigiano del Papa nel biasimare che fa la liberalità di Carlo Calvo in quelle parole *ad dedecus regni*. Dica che (2) *tutti li critici* [però non li nomina] ebbero per falsa la donazione di Carlo Calvo, ma cancelli poi dal novero de' critici Pietro de Marca, Natale Alessandro, ed altri, che la tennero per vera. Aggiunga (3) al DuCange, che il *Pactum* richiesto dai Papi agl' Imperadori vuol dire *governo*: *In questi tempi* (cioè nel secolo IX.). Pactum *significava il governo di Roma, ed anche della Pentapoli ed Esarcato che l' Imperatori Italiani davano ai Papi*; che noi, seguendo la novella sua spiegazione, gli replicheremo, che dunque il de *terræ vestræ pacta*, che Giovanni VIII. convenne con Carlo Calvo per rapporto al contado di Capua, come nella sua lettera a Landolfo vescovo e conte di quella città, indicano che l' Imperadore diede al Papa il governo di quel contado. Ma come potevano gl' Imperatori in questi tempi dare ai Papi il governo della Pentapoli, e dell' Esarcato, quando da una lettera [4] di Adriano a Carlo Magno, scritta nel 790., abbiamo che fin da que' tempi il Papa ne era l' assoluto sovrano. In essa gli ricerca alcuni delinquenti suoi sudditi rifuggiatisi in Francia, e si duole altresì con lui, che altri dall' Esarcato e dalla Pentapoli colà si portino per isfuggire i rigori della sua giustizia, e dell'autorità che egli e suo padre Pippino ave-

(1) Pag. 92. (2) Pag. cit. (3) Pag. 105. (4) Epist. 97. Cod. Carol. tom. 1. monum. domin. Pontif.

aveano data alla S. Sede: tanto più che ciò si faceva in pregiudizio dei diritti accordati. Legga il sig. avvocato questa lettera, e poi dica, che se il Re Carlo fosse stato il sovrano della Pentapoli, e dell'Esarcato, e Papa Adriano il governatore, avrebbe forse questi potuto impedire i ricorsi de' sudditi al suo Principe supremo? Avrebbe Adriano con tanta franchezza richiesti que' delinquenti per processarli? E per Roma è pur noto, e leggesi nel supplemento alla storia di Paolo diacono, che Pasquale I. concedette all' Imp. Lotario quella medesima podestà sopra il popolo Romano, ch' ebbero i suoi predecessori (1): *Lotharius Imp. diem sanctum Paschæ Romæ fecit. Paschalis quoque Apostolicus potestatem, quam prisci Imperatores habuerunt, ei super populum Romanum concessit.* Ora se i Pontefici davano la podestà agl' Imperadori sopra il popolo Romano, come mai essi n'erano i governatori al sognare del sig. avvocato, e non piuttosto gl' Imperadori vicarj de' Pontefici per il privilegio dell' avvocazia? Scrisse pur chiaro Giovanni VIII. a Berengario (2): *Urbis Romæ potestatem a piis Imperatoribus B. Petro Apostolorum Principi, ejusque vicariis traditam*; il che prova che i Papi non furono usurpatori di questa città, ma che que' diritti che vi acquistarono all'occasione della rivolta contra dei Greci Augusti per il culto delle sacre immagini, e che cessata ogni influenza de' medesimi Greci sopra di Roma, si estesero al pieno dominio, furono in essi solennemente riconosciuti dai medesimi Imperadori Francesi, incominciando da Carlo M., sotto del quale era del tutto cessata in Roma ogni influenza

(1) Inter Scriptor. rer. Francic. Duchesnii tom. 2. ad an. 828.
(2) Epist. 85.

de' Greci . Si sfoghi finalmente il signor avvocato contro degli antichi scrittori, che qualche cosa pur dissero dei diritti, che la S. Sede andava esercitando quasi sotto i loro occhj ora nel contado Capuano, ora in Gaeta, ora in Fondi; ma non ardisca poi di affermare, che noi abbiamo recato tronco il testo bellissimo di Erchemperto (1): *Altra autorità non produce* (il Breve Istorico), *che di Erchemperto*, *il quale nemmeno ciò scrisse*, *ed ecco le sue parole intiere*, *e non smozzate*, *come si producono*. *Per idem tempus missis legatis idem Atenulphus Romam Majone venerabili Abbate*, *&* *Dauferio diacono*, *ut subderetur Stephano Pio Papæ*, *essetque illi proprius famulus*, *&* *promisit quoque ei reddere Cajetanos*, *quos pridem callide cœperat*, *adjuvaretque eum contra saracenos Gareliano residentes*. *Quæ postea cuncta oblitus*, *ex his quæ promiserat nihil omnino adimplevit*. Sentiamo ora il Breve Istorico (2): *Spedì* (il conte di Capua Atenulfo) *a Roma ambasciadori con promessa di sottoporsi a Stefano VI.*, *eletto nell'* 885. *di rendergli inoltre i Gaetani*, *e di ajutarlo a sbandire i Saraceni dal Garigliano*. *Ecco in qual maniera racconta la faccenda Erchemperto* (*in hist. n.* LXV., ed è poi storico contemporaneo) : *Per idem tempus missis legatis idem Atenulphus Romam*, *Majone venerabili Abate*, *&* *Dauferio diacono*, *ut subderetur Stephano pio Papæ*, *essetque illi proprius famulus*; *&* *promisit quoque ei reddere Caietanos*, *quos pridem callide ceperat*, *adjuvaretque eum contra Saracenos Gareliano residentes*. *Ma queste belle promesse*, *che Atenulfo aggiunse alla sollenne protesta d' essere proprius famulus del Papa*, *esso poi le mandò ad oblio*, *come seguita a dire Erchemperto*: *Quæ postea cuncta oblitus*, *ex his*, *quæ*

(1) Pag. 101. (2) Pag. 63. 64.

quæ promiserat: *nihil omnino adimplevit*, *non restituendo &c.* Dov'è qui il testo dimezzato? Di grazia si faccia una volta giustizia al *Breve Istorico*, e si dica, come altri hanno detto, che è stato onestissimo nello scrivere, recando tutto con la più scrupolosa fedeltà, e non curando altro che la verità, fermo sempre nella massima, tante volte ripetuta, *nihil addi*, ma anche *nihil minui* ai diritti temporali della Santa Apostolica Sede.

XVI. Ma dell' atto di Carlo Calvo, oltre i documenti riferiti nella *Breve Istoria*, ne abbiamo altra memoria, e questa in bronzo, e sopra ogni eccezione. Il dotto prelato Fontanini (1) osservò, che la donazione di Carlo M. fu scolpita nelle porte di bronzo della basilica Vaticana: *Di più*, dic' egli, *per memoria di questo grand' atto di Carlo in certe porte di bronzo della Basilica Vaticana*, *mentovate da Pietro Mallio presso i continuatori del Bollando* (*Act. SS. Junii tom. 7. p. 54.*), *si vedeano in lettere di argento espressi i nomi delle città*, *contenute nella donazione Carolina*: sicut nos vidimus, & cum fratribus sæpissime legimus, *dice il Mallio*, *il quale fiorì sotto il Pontefice Alessandro III. Siccome la sustanza di questa donazione fu espressa in bronzo*, *così quella della gran contessa Matilda fu scritta in marmo*, *e Francesco Maria Torrigio ne ha ripescato un frammento nelle Grotte Vaticane*; e Monsignor Borgia, in oggi Cardinale, lo pubblicò nell'antica sua forma nelle Memorie Beneventane (2). Fu vecchio costume di scolpire nelle porte di bronzo delle sacre basiliche i nomi di que' luoghi, de' quali per donazioni de' principi, e di altri pii fedeli vennero arricchite. Così nelle porte di bronzo di S. Be-

Memoria dell' atto di Carlo M., e dell' altro di Carlo Calvo scolpita nelle porte di bronzo, che erano nella basilica Vaticana prima di Alessandro III.

(1) Dell' istor. del domin. tempor. della Sede Apost. nel ducato di Parma e Piacenza lib. 1. pag. 51. Roma 1720.
(2) Tom. 2.

S. Benedetto di monte Casino, e di S. Clemente di Casauria veggonsi tuttavia impressi i nomi di molte terre e castella, che furono donate a' santi titolari delle medesime. Non in bronzo, ma in marmo fu conservata in Ravenna la memoria della donazione di Pippino (1), e frequentissimi poi sono nelle chiese i marmi che ricordano le possessioni e i fondi ad esse offerti (2). Ma il Fontanini non si avvide, che nelle porte indicate vi fu scolpita la memoria dell' atto di Carlo Magno, ma dopo che Carlo Calvo fece il suo a Giovanni VIII. Pietro Mallio non riferì l' intero testo della iscrizione, ma l' accennò semplicemente qual cosa notissima a' suoi tempi. Ecco come esso si esprime (3) nella sua *historia sacra ad Alexandrum III.*, dove parla della donazione di Carlo M., la quale esso *intus super corpus B. Petri, subtus positis evangeliis pro firmissima cautela & eterna nominis sui ac regni Francorum memoria propriis suis manibus posuit, aliaque ejusdem donationis exempla per schriniarium sanctæ Romanæ Ecclesiæ ascripta ejus excellen-*

(1) Papirio Massonio *Annal. Francor. lib. 2. pag. 87. edit. Lutetiæ* 1578. porta il frammento di una iscrizione, che era in Ravenna, in cui si leggeano queste parole: PIPINVS . PIVS . PRIMVS. AMPLIFICANDAE . ECCLESIAE . VIAM . APERVIT. ET. EXARCHATVM . RAVENNAE . CVM . AMPLISSIMIS . . . . Vi manca il resto per l' ingiuria de' tempi, che però vien supplito da Carlo Le-Cointe *Annal. Eccles. Francor an.* 755. *num.* XVII. in questi termini. *In hunc autem aut fere similem sensum videntur fuisse scripta*, CVM. AMPLISSIMIS . VRBIBVS . TERRITORIIS . AC . REDDITIBVS . PRINCIPI . APOSTOLORVM . EIVSQVE . DEMVM . SVCCESSORIBVS . LVBENS . AC . VOLENS . CONCESSIT .

(2) In Roma le due basiliche Apostoliche, la Liberiana, il titolo di Pammachio conservano ancora scolpiti in marmo i doni di molti fondi donati ai loro Santi titolari. La chiesa di S. Scolastica in Subiaco mostra in antica iscrizione impressi i nomi de' luoghi soggetti a quella insigne badia; e così altre memorie in altre chiese.

(3) Ap. Bolland. tom. 7. Act. SS. Junii cap. 8. n. 169.

lentia secum deportavit, & ideo ut putamus in memoriam tam magnificæ donationis nomina civitatum, quæ prænominatus Romanorum Imperator huic sacrosanctæ ecclesiæ contulit, in portis æneis quæ super gradus beati Petri fuerunt videlicet introitu ecclesiæ S. Mariæ in turres, argenteis litteris sicut nos vidimus & cum fratribus nostris sepissime legimus, adnotata fuerunt, videlicet Perusium: Fesulæ Clusium: Bulsinium: Assisium &c. Qui termina la descrizione di Mallio, poichè esso non curò di dare il rimanente di ciò, che aveva letto espresso in lettera di argento nelle porte di bronzo, che nella vecchia basilica Vaticana erano in capo al piano delle scale, e per le quali si entrava nel primo portico di S. Pietro, chiamato *S. Maria in Turre*, come cosa a tutti conta e palese. Ma questa mancanza di Mallio vien supplita da Maffeo Vegio datario di Eugenio IV. e Niccolò V. nell' opera, che scrisse *de rebus antiquis memorabilibus Basilicæ. S. Petri Romæ* (1). In essa della donazione Carolina per tal foggia si espresse: *Quam vero præcipua laus est & gloria ipsius Basilicae, quod celebrata solemnitate paschali cum facturus esset Carolus Adriano donationem multorum oppidorum & civitatum: inter cætera Perusii, Fesularum, Clusii, Ulsini, Ascisii, Suriani, Montis Bardonis, Parmæ, Regii, Mantuæ, Montis Silicis, totiusque Exarchatus Ravennæ, in quo & Bononia & provinciæ Venetiæ & Histriæ omnisque ducatus Spoletini ac Beneventani, insulae etiam Corsicæ: eam B. Petro in primis, dehinc successoribus ejus se facere professus est.* Or si mettano a confronto questi due passi, e si vedrà che Vegio diede intero il tenore della iscrizione scolpita nelle porte di bronzo di *S. Maria in Turre*. Mallio disse che vi erano impressi i no-

(1) Lib. 3. num. 98. ap. Bolland. Act. Junii tom. 7.

i nomi delle cittá donate da Carlo M., cioè *Perufium*: *Fesulæ*: *Clufium*: *Bulfinium*: *Aſſiſium &c.* e quì egli fece punto. Vegio col medefimo ordine registrò i nomi di queste città, e poi seguitò a notare *Suriani*, *Montis Bardonis &c.* cosicchè par manifesto, che nella sua opera aveffe in mira di riferire la donazione di Carlo M. come leggevasi nelle porte di *S. Maria in Turre*, giacchè effo potè averla trovata in qualche antica memoria della basilica Vaticana, allorchè lavorò quella storia. Che poi in detta iscrizione rimanesse compreso anche l' atto di Carlo Calvo, noi lo ricaviamo dai nomi delle due città *Clufium*, *Assisium*; ma in vece di *Assisium* deve leggersi *Aritium*, e *Aritium* doveva essere scolpito nelle porte. Errore facile ad accadere in una copia per la gran somiglianza dei due nomi; e se si vedrà qualche antico codice di Mallio, o di Vegio, si osserverà che l'errore fu de' copisti; cosa non infrequente, come sono quei che leggonsi in poche parole del brevissimo cronico di S. Gallo presso Bouquet (1): *Hoc anno* (774.) *perrexit domnus Karolus ad Romam ad S. Petrum. Et revertens inde adquifivit Pecuniam civitate five Cicinio cum Rege Desiderio*. Notisi quel *Pecunia sive Cicinio* in vece di *Papia sive Ticino*. Ora si risovvenga il lettore del passo di Eutropio, addotto nella *Breve Istoria* (2), e vedrà che Carlo Calvo nel suo atto aggiunse al ducato di Spoleto anche Arezzo, e Chiusi: *Insuper*, così Eutropio, *ad dedecorem regni* (questa non è frase di scrittore partigiano del Papa) *totum ducatum Spoletinum cum duabus civitatibus Thusciæ*, *quod solitus erat habere ipse dux*, *idest Aritium*, *&* *Clusium*. Il vedere pertanto

(1) Tom. 5. pag. 31. (2) Pag. 41. 42.

tanto nominati in dette porte Chiusi, ed Arezzo, ci manifesta il tempo, in cui esse furono fatte, cioè dopo l' atto di Carlo Calvo. Queste porte già esistevano nell' anno 1046., mentre le troviamo rammentate nell' ordine Romano per la solenne coronazione celebrata in quell' anno nella basilica Vaticana da Clemente II. dell' Imp. Arrigo II. e di Agnese sua consorte. Il suddetto ordine fu pubblicato dal Muratori (1), dal Cenni, (2), e da altri. In esso così leggesi: *Die dominico summo mane electus Imperator cum conjuge sua descendit ad S. Mariam Transpadinam, quæ est juxta Terebinthum, ibique recipitur honorifice a Præfecto urbis, & comite Palatii Lateranensis, & uxor ejus a Dativo judice, & Arcario, & deducitur per Porticum, clericis urbis omnibus indutis cappis, planetis, dalmaticis, & tunicis cum thuribolis cantantibus. Ecce mitto Angelum meum, usque ad suggestum areæ superioris, quae est in capite graduum ante portas æreas S. Mariæ in turri. Ibi sedens Dominus Papa in sede sua &c.* Non ci è poi pervenuta la notizia precisa del tempo del lavoro delle porte *S. Mariæ in turri*; ma se volesse credersene autore lo stesso Papa Giovanni VIII., che ricevette l'atto da Carlo Calvo, niente vi sarebbe di repugnante. In qualunque modo il monumento è opportunissimo per sempreppiù dimostrare la verità della donazione dei due ducati fatta da Carlo Magno, e della conferma di Carlo Calvo con la giunta delle città di Chiusi, e di Arezzo.

Si scuopre l'impostura di un' Anonimo sopra di un passo di Dit-

XVII. Dopo ribattute le studiatissime censure opposte alla *Breve Istoria* dai nostri avversarj, e convinti questi di tanti cavilli e falsità, e di non poche altera-

S zioni

(1) Tom. I. antiq. Italic. pag. 103. (2) Tom. 2. Monum. Dominat. Pontif. pag. 261. 262.

maro per gettare a terra il diploma di S. Arrigo Imp.

zioni di fatti, onde sempre più raffermare la verità delle donazioni, sarebbe oggimai tempo di far passaggio ai Normanni; ma ci sia permesso di trattenerci ancora sul tema delle donazioni, a solo oggetto di smascherare una nuova impostura, ordita da autore Anonimo (1), e con grande animosità spacciata per gettare a terra il diploma, col quale Sant'Arrigo I. Imperadore confermò al Principe degli Apostoli le precedenti donazioni. Gioverà questa impostura per iscoprire il merito di quel libricolo, perchè non se ne abbia a tenere altro conto. Tanto è ridondante d'incoerenze, falsità, e storpiature, oltre le maldicenze, che generosamente si donano. Noi nella *Breve Istoria* (2) ove la difesa prendemmo del diploma di S. Arrigo, solennissimamente riconosciuto e legalizzato con decreto d'Innocenzo IV. nel concilio di Lione del 1245: „ *E quando anche*, così poi soggiungemmo, *questo* „ *decreto mancasse, e fossimo nel caso di non aver del* „ *diploma di S. Arrigo così autentica copia, le insigni* „ *testimonianze di Ditmaro* (In chron. lib. 6. & 7. „ pag. 399. & 400. tom. 1. scriptor. rer. Brunsvi- „ cens. Hannoveræ 1707.), *di Graziano* (Dist. 63. „ cap. 32. Constitutio), *e del Cronista Reicherspergen-* „ *se* (In chron. monast. Reicherspergen. in Boiaria „ pag. 136. e 137. Monachii 1611.) *supplirebbero* „ *abbastanza a dimostrare la sua sincerità*; *perchè quan-* „ *tunque non si producesse altro, che quel poco che ne* „ *hanno serbato questi scrittori, ciò basterebbe*; *tanto più* „ *che in cose di sì grande antichità secondo i Giurecon-* „ *sul-*

(1) Analisi critica dell' opera di Monsignor Borgia sul dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie. *Hic non est locus*, *Quin tu alium quæras, quoi centones farcias*. Plaut. Epicid. Act. III. sc. IV. v. 18. In Napoli 1789.

(2) Pag. 240. 241.

„ *sulti le prove si riducono anche alla semplice fama*, „ *non che all' attestazione degli storici contemporanei*, *o* „ *assai prossimi al fatto*. *Ditmaro fu contemporaneo*, *e* „ *vassallo di Arrigo*, *Graziano*, *ed il cronista molto vici-* „ *ni al tempo del suo Impero* „. A questo nostro passaggio ecco ciò che ha contrapposto l'Anonimo (1): *Ora veniamo a Ditmaro*, *come il più prossimo ad Arrigo*, *che voi con franchezza lo producete per contestare il vostro disegno*. *I vostri occhiali però saranno dotati d'una virtù speciale di veder quello*, *che da noi non si vede*, *o si ravvisa tutto l'opposto*. *Per altro le sue parole sono troppo chiare*, *e distruggono*, *anzichè confermano questa ideata conferma di tanti stati alla S. Sede*, *com'è registrata nel preteso diploma*. *Mentre Ditmaro distintamente narra i doni fatti a Papa Benedetto VIII. dall' istesso Arrigo venuto in Roma per coronarsi*, *e consistono in varj pezzi di argenti*, *e sacri mobili*, *in alcune corti*, *o siano due famiglie*, *ed in alcuni poderi*, *e questi rinnovati in un precetto*, *o sia diploma*. *Eccone le parole presso il Leibnizio* (Tom. 1. Rer. Brunsv. lib. 6. & 7. pag. 399.): Henricus etenim Rex Ecclesiam adauxit nostram (*la Chiesa Romana*) multis utilitatibus, in primis divino apparatu, & de omnibus curtis, quas in Turingia, & Saxonia habuit duas nobis tradidit familias, Evangelium auro, & tabula ornatum eburnea & calicem aureum, atque gemmatum cum patina, & fistula; item cruces tres, & capulas ex argento factas & magnum calicem ex eodem metallo cum patina simul, & fistula dedit. Quidquid in prædiis ab intercessoribus meis (*leggerei* antecessoribus meis) neglectum erat præcepto renovarat. *Ecco dunque patentemente qui espresso il vero diploma de' doni fatti da S. Ar-*

(1) Analisi critica &c. pag. 97. e segg.

S. Arrigo a Papa Benedetto VIII. nella sua coronazione consistente in alcuni arredi sagri, due famiglie, e nella rinnovazione di confermargli alcuni poderi. Non si fa motto qui di confermare gli stati altrui, e tutta quella filza di donazioni di Pippino &c., che sturba la fantasia di chiunque non ama di delirare. Intanto voi avete avuta l'abilità di tirare quest' acqua al vostro mulino, facendo dire a Ditmaro tutt' altrimenti di quello egli dice. Questo solo basta a far comprendere l'insussistenza del diploma, per cui così fieramente voi combattete senza ragione, ed il pregio della vostra Breve Istoria. Ruinoso è tutto ciò, che si edifica su le ruine; e pure il nostro Anonimo, come se caminasse sopra la solidità, sparge sentenze, ed *il pregio della Breve Istoria* sfata ed annichilisce. Ma questa *Breve Istoria* regge la Dio mercè assai bene ai colpi dei più fieri marosi. Quello dell'Anonimo sarebbe fatalissimo, se non avesse per base una pretta impostura. Il passo di Ditmaro, da esso citato, nulla ha che fare col diploma di Sant' Arrigo, e colla speciale sua donazione, rammentata nello stesso diploma. I nostri contraddittori, *nemine excepto*, fanno libera professione di storpiare i testi, ed a meno di ciò non si potrebbe certamente replicare alla *Breve Istoria*. L'Anonimo dal passo addotto ha tolto il principio, e di una donazione di S. Arrigo alla chiesa di Mersburgo, ne ha supposto il diploma della conferma e donazione fatta alla Chiesa Romana. Ecco l'intero testo di Ditmaro (1). *Advenit optati temporis acceleratio, & Rex Henricus a Papa Benedicto, qui tunc præ cæteris antecessoribus suis maxime dominabatur, mense februario in urbe Romulea cum ineffabili ha-*

(1) Ditmarus restitutus seu chronici Ditmari Episcopi Mersburgensis lib. 6. pag. 399. tom. 1. script. rer. Brunsvicens. Annoveræ 1707.

honore suscipitur, & *advocatus S. Petri meruit fieri* (*appellari*). *Et quia de secunda ejus ordinatione loquuturus sum, concedet eum me prius laudare, de cujus hoc venit gratuito munere, ut magister gentium nos hortatur Paulus*: Domino Patri præ omnibus, fratres, gratias agite; hæc est enim voluntas ejus in Christo Jesu Domino nostro: *jure laudandus a nobis, qui multum profuit nobis munere & gratia æterni regis. Henricus etenim Rex Ecclesiam adauxit nostram* [la chiesa di Mersburgo] *multis utilitatibus, in primis divino apparatu, & de omnibus curtis, quas in Turingia & Saxonia habuit, duas nobis tradidit familias. Evangelium auro & tabula ornatum eburnea, & calicem aureum atque gemmatum cum patina & fistula, item cruces duas & capulas* (*ampullas*), *ex argento factas*, & *magnum calicem ex eodem metallo cum patina simul & fistula, dedit. Quicquid in prædiis ab intercessoribus meis neglectum erat præcepto renovavit*. Non abbisogna questo passaggio di glose, poichè in esso è chiarissimo il sentimento di Ditmaro, che ne volle eternare la gratitudine della sua chiesa di Mersburgo, e non già della Chiesa Romana, verso della liberalità di Arrigo, e per i doni offerti alla medesima, e per averle confermati i diritti nei fondi, che i suoi antecessori avevano negligentati. Parla poi Ditmaro *de secunda ejus ordinatione* nel principio del libro VII., e questo è il luogo che interamente appartiene a ciò, che avvenne in Roma nella coronazione di Arrigo (1). *Decursis*, dic'egli, *a Dominica incarnatione post millenarii plenitudinem numeri annis XIII. & in subsequentis anni secundo mense, ac hebdomada tertia, anno autem regni ejus XIII.*, & *die dominica, ac VI. Cal. Martii, Henricus Dei*

(1) Lib. 7. pag. 400.

Dei gratia Rex inclytus a Senatoribus XII. vallatus, quorum VI. rasi barba, alii prolixa mystice incedebant cum baculis, cum dilecta suimet coniuge Cunegunda ad Ecclesiam S. Petri, Papa [cum clero] expectante, venit, & antequam introduceretur, ab eodem interrogatus, si fidelis vellet Romanæ patronus esse, & defensor Ecclesiæ, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis (intimus), devota professione (se sic facturum esse) respondit, & tunc ab eodem inunctionem (regalem) & coronam cum contectali sua suscepit. Priorem autem coronam super altare Principis Apostolorum suspendi præcepit. Eodem die Papa eis coenam ad Lateranum fecit copiosam.

Ed ecco messa in chiara luce l'impostura fabbricata dall'Anonimo sul primo passaggio di Ditmaro, dato da esso tronco e mancante per attribuirlo agli atti di Arrigo in Roma, onde far credere vana *quella filza di donazioni di Pippino &c., che sturba la fantasia di chiunque non ama di delirare*. Dica ora il lettore chi sia il delirante. Fu veramente ben *poco*, come coll'usata sua sincerità si espresse l'autore della *Breve Istoria*, quel che Ditmaro nel secondo passaggio scrisse di ciò, che Arrigo fece nell'atto della sua coronazione; ma pure le promesse date di essere *patronus & defensor Ecclesiæ*, e verso del Pontefice Benedetto VIII., e dei suoi successori *per omnia fidelis*, chiaramente rappellano al carico, che egli assunse di assistere e difendere anche il patrimonio Apostolico. A questo ben *poco* di Ditmaro, si aggiunga quel ben *poco*, che ci han conservato Graziano (1), ed il [illegible] cro-
[illegible]

(1) *Dist. 63. cap. 32. Constitutio.* Constitutio primi Henrici, & primi Othonis cum Romanis Pontificibus. Ut nullus missorum nostrorum cuiuscumque impeditionis argumentum in electione Romani Pontificis componere audeat, omnino prohibemus. *Item.* In electione

cronista Reicherspergense (2) del suo diploma, e si vedrà con quanta ragione furono questi tre scrittori riuniti, e citati nella *Breve Istoria* a render testimonianza dello stesso diploma. Ma non più delle donazioni, accostiamoci ai Normanni.

CAP.

ctione Romanorum Pontificum neque liber, neque servus ad hoc venire præsumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum Patrum antiqua admisit consuetudo, faciat aliquod impedimentum. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem (facere) præsumpserit, exilio tradatur.

(1) *In Chron. Reicherspergense pag. 136. & seq. Monachii 1161.*

Constitutio hujus Henrici II. cum Romanis Pontificibus.

Ut nullus missorum nostrorum cujuscunque impeditionis argumentum in electione Romani Pontificis componere audeat, omnino prohibemus. Item in electione Romanorum Pontificum neque liber, neque servus ad hoc venire præsumat, ut vel Romanis, quos ad hanc electionem Ss. Patrum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem præsumpserit, exilio tradatur.



CAP. III.

Di ciò che seguì tra S. Leone IX. ed Arrigo II. Imperadore, e tra lo stesso santo Pontefice ed i Normanni.

Si dimostra che anche senza dei patrimonj donazioni e permuta potè S. Leone IX. d'accordo coi Normanni acquistare sulle Sicilie quel diritto, che esso tramandò ai Pontefici successori.

I. IL signor consigliere (1) ha creduto inutile la nostra fatica nel brigarci dei patrimonj, e delle donazioni, quando a parer suo bastava incominciare la *Breve Istoria* dai tempi de' Normanni. Ma chi voleva introdurre con buon viso S. Leone IX. a far guerra ai Normanni, non poteva non ripetere le cose dalle prime origini, specialmente per i titoli primordiali sull'isola di Sicilia, che non entrò nella donazione Carolina. Ma noi valutiamo tanto il suggerimento del signor consigliere, che ciò che non abbiamo fatto nella *Breve Istoria*, vogliamo ora eseguirlo. E brevemente: Fingasi che non avessero mai esistiti gli antichissimi patrimonj di S. Pietro nelle due Sicilie: Fingasi che Carlo M. non avesse fatto il dono dei due ducati: E finalmente fingasi che S. Leone IX. nel trattato di Wormazia niuna cessione avesse riportata dall' Imperadore Arrigo II. di quel ius, che egli aveva nelle regioni *oltra Romane*. Su questa ipotesi S. Leone trovavasi al paro dei Normanni, cioè senza alcun titolo sulle terre delle Sicilie, giacchè è noto che neppure i Normanni potevano affacciar diritto per impossessarsene, e ad ogni modo i nostri contradittori riconoscono i Normanni per giusti possessori, da che *per legittimo diritto di guerra*, *e di conquista*, come tra gli

(1) Pag. 148.

gli altri scrive un'Anonimo (1), sottomisero alla loro ubbidienza le terre sulle quali si fondò il loro principato. Entrano pertanto in Puglia i Normanni, chiamativi dai Longobardi in soccorso contra dei Greci, ma poi cresciuti di forze si rivolgono a danno de' Greci egualmente, che de' Longobardi, e con crudeli modi *armata manu* prendono a soggiogare quelle terre, e grandemente vi si dilatano; e vi sono anche riconosciuti con investiture Imperiali. S. Leone IX. non per cupidigia di dominio, ma per amore della umanità, invitato dai popoli oppressi, corre colle arme sue per opporsi agli acquisti dei Normanni, e per sollevare i Pugliesi da essi aggravati. S'affacciano i due eserciti, s'incomincia un negoziato di pace, si offre anche dai Normanni vassallaggio, ma viene il progetto ricusato, ed all'improviso i Normanni assalgono le milizie del Papa, le disfanno, ed il Pontefice trovasi nelle loro mani, rispettato peraltro e riverito. Quindi si rinnova al momento il discorso di pace, si conclude, e si promulga. Questa è pura storia. Ora io dimando al signor consigliere: Una tal sponsione o promessa fatta ed accettata da ambe le parti prende vigore di legge tra li due contraenti? Si può dubitarne? La ragione è, che ogni patto trasferisce un diritto, che si poteva trasferire, il quale allorchè si è trasferito senza dolo, o forza qualunque (e la milizia di S. Leone IX. fu soccombente nella zuffa), è così proprio di colui, a cui si trasferisce, come ogni diritto innato, il quale perciò violare è contra alla legge di natura, come ogni altra ingiustizia.

T Ul-

(1) Libera e Indipendente sovranità de' Re delle due Sicilie vindicata contro l' assurde e ideali pretensioni della Corte di Roma &c. Anno 1788. A 1. Dicembre pag. 3.

Ulpiano ci avvisa (1) doverſi qualſivoglia patto tener per regola di natura : *quid enim tam congruum fidei humanæ , quam ea , quæ inter eos placuerunt , servare* ? E' noto che nella traslazione e cessione dei titoli , perchè sia legittima , quello ci debbe essere sempre vero , che proceda da animo *& scientis & libere volentis* . Ma qual maggior cognizione e libertà di quella che ebbero i Normanni rimaſi superiori nel conflitto , e ad ogni modo ad essi piacque di riconoscere i loro acquiſti dal Papa, e quaſi da vincitori chiamarſi vinti , e cedere al Papa *jure belli* quel sovrano diritto, che da esso vollero rilevare . Erano i Normanni, e ne convengono i nostri contraddittori, legittimi proprietarj, e quindi tenevano diritto di trasferire la proprietà . *Pax autem facta* , dice Grozio [2] , *qualibuscumque legibus, servanda omnino ob eam quam diximus fidei sanctimoniam, solliciteque cavenda , non tantum perfidia , sed quidquid animos exasperat* . Ed ecco succintamente dimoſtrato quel ius , che avrebbe S. Leone conseguito per la sua mossa contra i Normanni, ancorchè egli fosse ſtato sfornito di que' titoli , che per i patrimonj , e per le donazioni , e per la cessione di Arrigo II. aveva giustissimi la Chiesa Romana sulle due Sicilie.

Si risponde all'argomento della Diss. intitolata *nullum jus* , col quale si pretende che San Leone IX. niente acquistasse *jure belli* .

II. Or dica pure Niccolò Caravita (3) essere da nessun diritto soſtenuto quello, che la S. Sede acquiſtò nel concordato coi Normanni (4) : *Quid juris hoc bello victus Leo , vel in aliquam Regni partem Ecclesiæ acquiſiverit, ego plane non video*. Ma se egli nol vide , l' abbiamo teſtè ben noi veduto colla scorta della ragione , e della legge. L'opera del Caravita, che

(1) L. 1. ff. de Pactis .

(2) De I.B. & P. lib.3.cap.2.n.7.

(3) Si pretende che foſſe autore dell' anonimo opuscolo *Nullum jus Pontificis Maximi in Regno Neapolitano Diſſertatio Hiſtorico-Juridica . Alitbopoli , ſuperiorum permiſſu* .

(4) Nullum jus &c. pag. 9.

che si è ora ristampata in lingua volgare, e con note (1), è un lavoro pieno di errori nei fatti storici, mancante di critica, e che ne' suoi raziocinj non connette. Noi nella *Breve Istoria* non credemmo di doverla citare, ma la tenemmo presente per rispondere ai principali argomenti del suo autore in prova del sognato *nullum jus*. Se il lettore vorrà brigarsi di farne il confronto, di leggieri si accorgerà, che quando su di alcune materie scrivevamo, confutammo anche gli errori del *nullum jus*. Colse pur bene il punto l'erudito signor Giovanni Augusto Girolamo Thalvvitzer, versatissimo come egli è nella facoltà feudale, quando del fatto tra S. Leone IX. ed i Normanni scrisse, che dopo la vittoria (2) *jure belli penes ipsos electio erat, utrum pristinum, an vero novum dominum directum agnoscere vellent; nec contradixerunt ii, qui hujus faciendi potestatem habebant*. Ma quel che accadde con S. Leone IX., lo stesso presso a poco succedette con Onorio II. ed Innocenzo II. Questi Pontefici, come si è veduto nella *Breve Istoria* (3) vennero *armata manu* contro i Normanni, e sebbene rimanessero soccombenti, pure i vincitori Normanni da essi riconobbero la legale possessione delle terre occupate. Cosa risponde a questi fatti il *nullum jus*? Merita di esser riferito in prova

(1) Niun diritto compete al Sommo Pontefice sul Regno di Napoli Diss. Istorico-Legale del consigliere Niccolò Caravita, tradotta dal latino, ed illustrata con varie note. Aletopoli 1790.

(2) De obligatione utriusque Siciliæ Regis tributum annuum ex nexu clientelari Regni Neapolitani cum Ecclesia Romana Pontifici Romano more solito ulterius præstandi. Dissertatio quam illustris Ictorum ordinis auctoritate pro summis in utroque jure honoribus rite obtinendis die XXVII. Septembr. A.R.S. 1790. A. L. Q. C. publico eruditorum examini submittit Joannes Augustus, Hieronymus Thalvvitzer juris utriusque candidatus, advocatus, judiciorum in Nudersdorf director & notarius publicus Caesareus immatriculatus. Vitebergae. Litteris Caroli Christiani Dürrii.

(3) Pagg. 143. 147. 148.

di uno dei tanti suoi sconnessi raziocinj (1): *Quod si hæc vera non sunt* (perchè l'autore non riconosce alcun diritto acquistato *jure belli*), *Regum igitur nostrorum vicissim in ditionem Ecclesiæ expeditiones, tantumdem juris in subactas sæpissime urbes iisdem pepere-re; quod neque transactionibus, neque sponsionibus, neque induciis, neque foederibus oportet fuisse imminutum*. Ma il signor *nullum jus* non si ricordò, che quei Re, i quali commisero queste violenze, non le potevano usare, perchè avevano solennemente giurato di non toccare anzi difendere le terre della Chiesa Romana. Per le violenze adunque *nullum jus* eglino conseguirono sulle medesime, ostando al contratto stipolato anche l'aggiuntovi vincolo della religione, o sia il giuramento, che chiamano *promissorio*. Imperciocchè *juramentis juratis* vorrà dirsi che *inter homines summum firmissimumque credatur veritatis & fidei pignus*, come riferisce Procopio che si espressero con Chosroe i legati di Giustiniano (2). *Fide enim*, scrive Grozio (3), *non tantum respublica quælibet continetur, ut Cicero dicit, sed & major illa gentium societas*. Fu in conseguenza giusto il motivo che ebbero i Sommi Pontefici di recar l'arme loro contro i Normanni, e poterono ben farlo. Il motivo si fu, usciamo ora dall'ipotesi, il rivendicare gli antichi diritti, che per i patrimonj, e per le donazioni, e per l'atto di Arrigo II. avevano sulle terre dai medesimi occupate. Che poi fosse ad essi lecito di venire per questo alle arme temporali, siccome si è voluto dai nostri oppositori farne un delitto a S. Leone IX., così cade ora in acconcio di metterne in chiaro la podestà.

III. Il

(1) Pag. 22. (2) Ap. Grot. de J. B. & P. lib. 3. cap. 25. n. 1. in Annot.
(3) Lib. cit. cap. 25. n. 1.

Si difende il diritto della guerra presso dei Sommi Pontefici.

III. Il sig. consigliere (1) si è modestamente rivolto contro S. Leone, valendosi delle autorità di Leone Ostiense, di S. Pier Damiano, di Wiberto, e di Ermanno Contratto, per non aver questi approvata la mossa *armata manu* del santo Pontefice. Vi poteva anche aggiungere S. Brunone vescovo di Segni, che ne scrisse la vita, e che di questa faccenda così favellò [2]: *Collecto igitur modico quidem, sed fortium militum suæ gentis exercitu super Normannos proeliaturus vadit, zelum quidem Dei habens, sed non fortasse scientiam. Utinam non ipse per se illuc ivisset, sed solummodo illuc exercitum pro justitia defendenda misisset!* Il sig. causidico poi si è fondato sopra il solo detto di S. Pier Damiano, con riflessi alquanto amari contro l'autore della *Breve Istoria*, quasi che questi per la bellicosa azione del santo Pontefice abbia voluto (3) farlo *comparire usurpatore delli diritti imperiali, e conculcare tutte le leggi delle genti, della subordinazione al suo Sovrano, dell' amicizia, della gratitudine, e del decoro*. Che bella sparata! Non dissimulò il ven. cardinal Baronio ciò che Leone Ostiense, Ermanno, e molto più S. Pier Damiano, che il sig. consigliere ha citato dal Baronio, scrissero sulla condotta di S. Leone IX. Ma il grande Annalista seppe anche confutarne l'accusa: *Hucusque*, dic'egli (4), *de his Petrus Damiani, cui catholica dogmata penitus adversantur, quibus hæresis errore notantur omnes, qui ab Ecclesia Romana, cathedra Petri, e duobus alterum gladium auferunt, nec nisi spiritualem concedunt, ipso sancto Bernardo dicente*. „ Materialem gladium qui „ tuum negat, non satis mihi videtur attendere ver- „ bum

(1) Pag. 192. & segg. (2) Apud Murator. rer. Ital. tom. 3. par. 2. pag. 349.
(3) Pag. 122. (4) Ad an. 1053. n. 14.

„ bum Domini, dicentis: Converte gladium tuum „ in vaginam „. E poi seguita a dimostrare con dottrine, e con esempj l' uso legittimo delle arme temporali presso dei Sommi Pontefici. Si nega a questi il diritto di guerra, perchè si pretende di togliere ad essi quello della sovranità incapace di esistere senza l' altro della guerra. Sono veri arzigogoli le obbiezioni che sonosi fatte all' uso delle arme temporali, quasicchè la Santa Sede per altro riguardo, e non in quanto ella è cattedra di San Pietro abbia avuto la sovranità, e perciò le ripugni di esercitarla anche col maneggio delle arme, in quanto ella è tale. Dicono che il Papa esercitando la sovranità sotto altro aspetto non pecchi, e pecchi nello stesso tempo esercitandola come Vicario di G. C., essendogli vietato di adoperarla come tale, e perciò in realtà pecchi, non essendo realmente separabile da lui l'essere di Vicario di Cristo; ma non pecchi allorchè dalla persona sua si prescinda un tal essere. Si è veduto nella Prefazione a questa *Difesa*, che è ben componibile col sacerdozio la sovranità temporale, dalla quale non potendosi staccare il ius della guerra, ne discende per legittima conseguenza, che questo ius convenga ancora al sacerdozio. Voglionsi pertanto distinguere nella guerra due cose, ius di intimarla, e farla. Altro è il giudizio che si tiene di venire a guerra, con scegliere gli ufiziali, provvederli del bisognevole, consultare con essi del modo più espediente di vincere: altro è impacciarsi immediatamente nel maneggio delle arme, mischiarsi co' soldati, mettersi alla lor testa, e agire contro il nimico. Il primo modo di guerreggiare è componibilissimo col sacerdozio, mentre non dà idea di uomo truce, non distoglie dallo spirito di lenità, nè dalle occu-

cupazioni quanto si vogliano di sfera opposta. Un principe ecclesiastico pertanto attento ad istruire il suo popolo, caritatevole per sollevarlo dalle indigenze, occupato a placare la divinità sdegnata per le offese, se, non già per genio marziale, ma o per guarentire il suo popolo dall' ingiusta violenza, e fargli godere giorni tranquilli di pace, o per ricuperare diritti del suo principato, si presterà a scegliere braccia più nerborute, e petti più coraggiosi per esortarli alla difesa de' lor fratelli più deboli, al riacquisto del patrimonio della chiesa, non scemerà per questo presso del pubblico di concetto e di venerazione. Niun canone, niun S. Padre ha mai condannato tal modo di guerra, che anzi i Padri hanno sempre pregato per la vittoria degli eserciti de' loro principi; ed è noto che Carlo Magno attribuiva le sue alle orazioni dei vescovi. I Padri hanno ben capito, che l' ecclesiastico può e deve interessarsi per il felice esito di giusta guerra; e se hanno ciò ottimamente capito, non intesero certamente di asserire inconveniente all' ecclesiastico regolatore del popolo l' interessarsi per la di lui difesa col pensiero della guerra. Or questo diritto di muover guerra non porta certamente seco la seconda maniera di guerreggiare personalmente, quella cioè che S. Brunone avrebbe desiderato che non avesse adoperata S. Leone IX. Ma, come vedremo, il santo Pontefice nè impugnò la spada, nè si trovò nella mischia. A dir vero in quel secolo, e nei precedenti fu quasi in moda di obbligare i cherici, ed anche i vescovi, ed abati di andare in persona alla guerra, e di essi ci narrano le storie, che di tratto in tratto in tempo di battaglia talvolta ne restavano alcuni stesi sul campo. Questo abuso, ebbe origine

ne dai beni Regali goduti dalle chiese, e per i quali erano i prelati sottoposti al peso dei vassalli, ed a comparir quindi colle arme in occasione di guerra. Ma leggi e canoni vietarono una tal deformità agli ecclesiastici (1). Con questi è certamente incomponibile l' impiego della guerra, sì perchè l' ecclesiastico lo verrebbe a scegliere per sua voglia, e lo dovrebbe esercitare con quella più con-

(1) Il Tomassini *Par. 3. lib. 1. cap. 40. de Benefic.* reca molte leggi e canoni emanati per togliere l' indecente usanza d' intervenire alcuno del clero alla guerra. Merita al proposito di esser letta presso Labbè *t. 9. Concil. pag.* 234. una supplica del popolo a Carlo M. *ut Episcopi deinceps, sicut hactenus, non vexentur hostibus; sed quando vos nosque in hostem pergimus, ipsi propriis resideant in parochiis &c. atque pro vobis & cuncto exercitu vestro, una cum omnibus sibi commissis orare viriliter, missasque decantare & litanias atque Eleemosynas facere decertent*. Seguita appresso il decreto d' esso Augusto, il quale, particolarmente *Apostolicæ Sedis hortatu* esenta tutti i monaci e sacerdoti dall' obbligo di concorrere alle armate, dicendo fra l' altre cose: *Gentes enim & Reges earum, quæ sacerdotes secum pugnare permiserunt, nec prævalebant in bello, nec victores extiterunt, quia non erat differentia inter laicos & sacerdotes, quibus pugnare non est licitum. Hæc vero Galliarum, Spaniarum, Longobardorum, nonnullasque alias gentes, & Reges earum fecisse cognovimus, qui propter prædictum nefandissimum scelus nec victores extiterunt, nec patrias retinuerunt. Quam foveam caventes, malumus cum paucis & licitis, Domino opem ferente, victores existere, quam cum multis & illicitis terga, quod absit, vertere, & cum prædictis gentibus perire*. Ma l' abuso fu tuttavia in vigore nel secolo di Carlo M. sotto i suoi figli e nipoti, e continuò anche dopo il mille, trovandosene frequenti esempli nella storia. La prima legge generale proibitiva si può dire che si ritrovi in una lettera d' Innocenzo III. scritta circa l' anno 1212. all' arcivescovo Nidorsiense nella Norvegia, nella quale si dice: *Quia tam sacerdotes qui gubernant naves ad pugnam, quam qui personaliter exercent conflictum, & hi qui alios incitant ad pugnandum, omnes enormiter peccant, de rigore canonico eos credimus deponendos* (*Decretal. Greg. IX. lib. 5. tit. 37. cap. 5. Quod in dubiis*). Pare peraltro che questa legge non si estendesse nè ai feudatarj ecclesiastici, perchè essi seguitarono ad andare alla guerra fino al secolo XV., nè al caso della Crociata, perchè fino a tutto il medesimo secolo vi si arrolava una quantità di cherici, di monaci, ed anzi furono essi quasi i soli che sotto la condotta di S. Giovanni da Capistrano impedirono la perdita di Belgrado quasi sul punto di esser preso dai Turchi dopo la conquista di CPoli.

continuata e più occupata attenzione, che si ricerca nei dipendenti ministri di guerra, sì per il pericolo di licenza militare, e per l' assuefazione alla efferatezza difficilmente evitabile dai soldati e subalterni ufiziali. Ma i canoni non parlano di principe ecclesiastico, il quale quando anche creda necessaria la sua presenza nel campo, può ben nel conflitto dei suoi doveri combinare il santo ministero con quello della spada. Analizzando questo ministero, in chi sia dotato di gran fondo di virtù, e pieno di affetto per la benignità, può senza veruna collisione de' doveri unirsi in esso sì bene il giaco che nol faccia nè sanguinario, nè lontano dal suo Dio. Non lascierà per questo un principe ecclesiastico, che per urgente necessità si esponga al pericolo delle arme, di essere insieme la delizia del suo popolo, e di meditare la grandezza della divinità nella sua tenda. Convengo peraltro che sarà sempre miglior consiglio quello, che i principi ecclesiastici nol facciano di persona.

Si giustifica la mossa militare di S. Leone IX.

IV. Ma per San Leone IX. quella sua azione non esiggeva nè le censure degli antichi, ribattute dal cardinal Baronio, nè le moderne. Tra queste quella del Muratori è stata la più rispettosa (1). *Son certo*, dic' egli, *che nè pur lo stesso Baronio seppe approvar l' andata in persona di questo buon Pontefice alla guerra, massimamente contro di gente cristiana. Anche la spada temporale conviene ai Sommi Pontefici, come Principi temporali; ma questa per sentimento di Papa Gregorio IX.* „ pro Ecclesia manu sæcularis Principis eximen„ da est (in ep. ad Germ. Constant.) „ Merita pertanto il fatto particolare di S. Leone IX. che se ne di-

V ca

(1) Annal. d'Ital. an. 1053.

ca qualche cosa di più, per far vedere la giusta cagione, che egli ebbe di accompagnare di personale arme sue contro dei Normanni. Vuol questa ascoltarsi dallo stesso santo Pontefice, il quale si avvisò di poter colla sua presenza unita alle arme sue espugnare la durezza dei Normanni. Egli medesimo nel dar parte all'Imp. Costantino Monomaco (1) di questa sua mossa, dopo descritte le orribili crudeltà dei Normanni, e le incessanti sue cure nell'ammonirli, *sæpissime perversitatem ejus redargui, obsecravi, prædicavi, opportune importuneque institi, terrorem divinæ & humanæ vindictæ denunciavi &c.*, così soggiunge: *Visum est mihi, ad testimonium nequitiæ eorum, vel si sic expediret, ad repressionem contumaciæ humanam defensionem undequaque attrahendam fore, audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse, vindices in iram omni facienti malum. Suffultus ergo comitatu, qualem temporis brevitas, & imminens necessitas permisit, gloriosi ducis, & Magistri Argyroi fidelissimi tui colloquium, & consilium expetendum censui, non ut cujusquam Northmannorum, seu aliquorum hominum interitum optarem, aut mortem tractarem, sed ut saltem humano terrore resipiscerent, qui divina judicia minime formidant. Interea nobis eorum pervicaciam salutari admonitione frangere tentantibus, & illis ex adverso eorum subjectionem ficte pollicentibus, repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur; sed adhuc de victoria sua potius tristantur, quam lætantur.* Queste poche parole di S. Leone abbastanza comprovano la giustizia dei suoi passi, facendoci vedere, che egli, dopo lunghe e patetiche monizioni, più per incuter spavento, che per altro fu obbligato di venire alle arme, e che giunto alla vista dei Normanni ripetè le am-

(1) Ap. Labb. Concil. tom. XI. pag. 1351.

ammonizioni, e finalmente, che non fu il suo esercito quello che li attaccò, ma che i Normanni *repentino impetu* sorpresero le sue milizie e le disfecero. Il Santo Padre non era neppur nella mischia, mentre, e lo notò l'antico biografo pubblicato dal cardinal Borgia (1): *Ipse vero quia indignum erat tali interesse negotio, compulsus tamen a suis Civitatem ingressus est oppidum*; e seguita poi a narrare che avendo i nemici cercato d'incendiare il luogo, dove egli trovavasi, detto *Civitate*, S. Leone, *signo salutis praecedente ad portam igne jam semiustam mortem parvipendens hostium cuneos penetraturus immemor sui, festinus ire cepit. Sed priusquam illo pervenisset; mirum in modum divino nutu furens incendium, velut venti raptum flamine in hostem cursum retorsit*. Per tutte queste cose adunque è chiaro che il santo Pontefice fu prudentissimo nella sua mossa, e che frutto di questa fu l'aver fatto valere i diritti della Chiesa Romana sulle terre, che i Normanni tenevano occupate, e l'aver renduti i medesimi Normanni mansueti e piacevoli.

Perchè l'autore della Breve Istoria chiamasse i Normanni più fieri e terribili dei Longobardi. Vana accusa che gliene ha fatta il signor consigliere.

V. Ma prima di passare alla disamina delle opposizioni fatte ai trattati, che San Leone ebbe con l'Augusto Arrigo II. e con i Normanni, vogliamo difenderci da un'accusa, che ci ha fatto il sig. consigliere (2), per aver noi chiamati i Normanni *più fieri e terribili de' Longobardi*, con rammentarci *quel che deve la Chiesa Romana alla nazione Normanna*. Verissimo (3): Ma quando i Normanni erano *più terribili e fieri de' Longobardi*, niuna cosa ad essi doveva la Chiesa Romana. Quindi è che il discorso del signor consigliere ha per fondamento un vero anacronismo. I Normanni prima del fatto con S. Leo-

(1) Mem. Istor. di Benev. tom. 2. pag. 320. 322.

(2) Pag. 157.

(3) Vedi la Brev. Istor. pag. 86.

S. Leone IX. erano quali noi li abbiamo dipinti, non già a capriccio, ma su le traccie degli antichi scrittori, che citammo nella *Breve Istoria*, e di altri che si potrebbero addurre; e specialmente la testimonianza di Arnolfo autore della storia Milanese, da esso scritta circa l'anno 1085., ove de' Normanni (1) racconta, che *totam repleverunt Apuliam, jure quasi proprio deinde possidentes, atrociores facti Græcis, Saracenis ferociores, imo dejectis prioribus, surrexerunt Principes ipsi*. Lo stesso signor consigliere ha riconosciuto i loro *tradimenti*, ove traducendo in volgar favella quel passo di Goffredo Malaterra, che incomincia: *Apulienses vero nec dum traditionibus exhausti per occultos legatos IX. Leonem Apostolicum, ut in Apuliam cum exercitu veniat, invitant &c.*, scrisse (2): *I Pugliesi non ancora interamente distrutti per gli tradimenti, che allora soffrivano, per occulti messi invitarono ec.* Furono adunque i Normanni e terribili e fieri, ma non sempre: Imperciocchè *la ferocissima nazione Normanna, restata atterrita dall' evento della guerra mossale, e sostenutale da questo Pontefice, cioè da S. Leone IX., e da' fatti del medesimo; deponendo da quindi innanzi la natia ferocia, i popoli, co' quali viveva, come concittadini amichevolmente cominciò a trattare*. Sono le parole di Viberto, come le ha fedelmente tradotte il mentovato signor consigliere (3). Ma tutto questo, e molto di più abbiamo noi detto nella *Breve Istoria* (4); e se abbiamo rilevato da fedele storico la crudeltà e fierezza anteriore de' Normanni, abbiamo anche

(1) Hist. Mediolan. lib. 1. cap. 17. tom. 4. rer. Italic.

(2) Pag. 54. Del preteso dominio diretto della S. Sede in ragion feudale sul reame di Napoli ec. seconda edizione corretta e riveduta. Napoli 1788.

(3) Della pretesa temporalità ec. pag. 195.

(4) Pag. 99.

anche con pari sinceritá notata la posteriore loro mansuetudine e dolcezza; nè ove il tema lo richiedeva abbiamo taciuto lo zelo, che in duri cimenti ebbero pe'l Sommo Pontefice loro sovrano, ricordando specialmente (1) quello onde segnalossi Roberto Guiscardo nella difesa del santo Pontefice Gregorio VII. Ma ciò che da noi fu brevemente accennato, ci piace ora di confermarlo coll' autoritá di Bertoldo prete di Costanza, scrittore contemporaneo e gravissimo [2]. Odasene il tenore: *His temporibus Constantinopolitanus maximam pecuniam Heinrico quondam Regi transmisit, ut Ruodbertum Wiscardum, ducem Calabriæ & Apuliæ, conjuratum militem Domini Papæ, in ultionem ejusdem Regis, bello appeteret. Nam Ruodbertus jam dudum fines Constantinopolitanorum invasit, iterumque illuc expeditionem movere disposuit: sed Heinricus acceptam pecuniam, non in procinctum contra Ruodbertum, quod juramento promisit: sed ad conciliandum sibi vulgus Romanum, expendit, cujus adjutorio Lateranense palatium, feria quinta ante Palmas, cum suo Ravennate Guiberto, intravit. Nobiles autem Romani præter admodum paucos, cum Domino Papa Gregorio tenuerunt, qui & XL. obsides ei dederunt. Papa autem in castellum S. Angeli se recepit, omnesque Tyberinos pontes, & firmiores Romanorum munitiones in sua obtinuit potestate.* E poco appresso. *Robertus Wiscardus dux Nortmannorum, in servitium S. Petri, post Calendas Maii Romam armata manu invasit, fugatoque Heinrico, totam urbem Gregorio Papæ rebellem, penitus exspoliavit, & majorem ejus partem igni consumpsit, eo quod Romani quendam ejus militem vulneraverunt. Deinde acceptis obsidibus a Romanis, & in castello sancti Angeli, quod do-*

(1) Pag. 137.
(2) In Append. ad Chron. Hermanni Contracti an. 1084. tom. I. rer. Germ. Francof. 1670. pag. 353. 354.

domum Theodorici dicunt, reservatis, ipse ad recuperandam Terram sancti Petri reversurus, in brevi plurima castella & civitates Domino Papæ recuperavit. Heinricus autem Ruodberto resistere non valens, ad partes Teutonicorum satis festinanter reveritur. Fu certamente grande l' impegno, che ebbe Roberto per S. Gregorio VII., e la sua condotta ben riconviene lo scandaloso impegno di coloro, che hanno scritto nell'emergente, di cui trattiamo, sebben tra questi non sia da noverare il signor consigliere, e che contro di quel santo Pontefice hanno vomitate le più acerbe calunnie. Ma in vece di ascoltar sì fatte infamazioni degne del biasimo di tutti i buoni, sentiamo gli elogj di San Gregorio VII. uniti a quei de' Normanni, e sentiamoli dalla bocca del Pontefice Urbano II. in un suo privilegio del 1098. ad Alfano Arcivescovo di Salerno, città in cui riposano le reliquie di quel santissimo Pontefice, le quali noi più volte godemmo l'onore di venerare (1): *Cujus* (S. Gregorii VII.) *quam egregia vita, quam præclara doctrina, quam miranda constantia fuerit, Romana Ecclesia prædicat, occidens universus agnoscit; Tyrannorum pertinacia tolerata, & conculcata testatur. Nec illud tanquam ingrati præterimus, quod inter multimodas Sedis Apostolicæ persecutiones, quas nostris temporibus pertulit Ecclesia eadem glorisissimorum ducum Roberti, & filii ejus Rogerii devotione ac studio filiorum Sedis Apostolicæ, nonnunquam etiam nostri ipsius requies, & portus fuit*.

Si risponde alle difficoltà promosse sulle offerte fatte

VI. Ma veniamo alle cose, che accaddero tra San Leone IX. ed i Pugliesi prima del trattato tenuto dallo stesso Pontefice con Arrigo II. in Worma-

(1) Ap. Ughell. in Archiep. Salernit. tom. 7. Ital. sacr. pag. 394. Venetiis 1721.

mazia. Nella *Breve Istoria*, dopo esposti i titoli degli antichi patrimonj, e delle donazioni e conferme Caroline, e gli atti susseguenti di dominio esercitato dai Papi in alcune parti delle terre donate, o per altri titoli possedute, abbiamo le seguenti cose colla maggior chiarezza dimostrate.

dai Pugliesi a S.LeoneIX.prima che questi trattasse di permuta con Arrigo II.

I. La dedizione spontanea dei Pugliesi, o sia dei popoli della provincia Beneventana a S. Leone IX. memori del dono, che delle loro terre era stato fatto a S. Pietro.

II. Il giuramento che S. Leone ricevette a suo nome, ed a nome anche dell'Imperadore da alcuni principi, e città di queste contrade; e la circospezione di questa condotta per non offendere quel diritto sovrano, che gl'Imperadori, anche dopo la donazione di Carlo Magno, ritennero sulle terre donate, e che poi estesero sopra altre terre, che non entrarono nel dono Carolino, cioè in Napoli, nel ducato di Amalfi e di Sorrento, e nell'intera Calabria; e per la Calabria, giacchè nella *Breve Istoria* non fu da noi particolarmente ricordata, come paese su-del quale gl'Imperadori avessero esercitato alto dominio, abbiamo la chiara testimonianza di un diploma [1] dell'Imp. Ottone I. spedito nel 959. *in Calabria in suburbio Cassano*, a petizione di Uberto Vescovo di Parma ed Archicancelliere in conferma de' beni goduti da Ingone suo vassallo, nel quale così favella: *Cum nos in Calabria residebamus in confine, atque planicie, quae est inter Cassanum & Petram sanguinariam, ibique nostro imperiali jure nostris fidelibus tam Calabris, quam omnibus Italicis, Francisque atque Theutonicis leges praeceptaque imponeremus.*

III.

(1) Ap. Ughell. in Ep. Parmen. tom. 2. Ital. sacr. pag. 158.

III. La cessione che di questo sovrano diritto ebbe S. Leone IX. da Arrigo II. in Wormazia a titolo di permuta sulla maggior parte delle terre mentovate, e come dice Ermanno Contratto, scrittore Tedesco, e di quel tempo: *pleraque in ultraromanis partibus ad suum jus* (cioè di Arrigo II.) *pertinentia*, *pro Cisalpinis illi* (a S. Leone IX.) *per concambium tradidit*.

IV. Finalmente il possesso che S. Leone IX. tantosto prese di questo diritto, con portare le sue arme contro i Normanni, e con venire con essi ad accordo investendoli delle terre occupate, e di altre che avrebbono acquistate, e ciò senza riclamo dell' Imp. Arrigo, anzi con garentia de' suoi successori nell' Impero.

Vediamo ora quanto siano vane le opposizioni, che i nostri contraddittori han voluto affacciare a questi quattro punti. Preceda colla sua franchezza il signor consigliere che ha premesso ad un capitolo del suo libro (1) questo titolo: *Nella Storia nulla vi è di quella dedizione de' Popoli di queste contrade a S. Leone IX., figurata dallo scrittore Romano con infinito discapito dell' onore di queste popolazioni*. Bellissimo titolo, ma poi nulla replica alle autorità da noi addotte; e solamente dice (2), che ai tempi di Carlo Magno non tutta la Puglia (presa nel senso moderno) ubbidiva al duca di Benevento, onde che il ricorso de' Pugliesi a S. Leone sarebbe stato ingiusto per quella parte di Puglia, che non fu del ducato Beneventano, e che per conseguenza non dovette entrare nel *figurato* dono carolino. Si fa quistione se per i Pugliesi che si diedero a S. Leone IX., s' intendano tutti i popoli del-

(1) Pag. 167. (2) Pag. 170.

delle dodici provincie, che in oggi compongono la Sicilia di quà dal Faro, supponendo, perchè così gli torna comodo, (1) di aver noi affermata questa universale dedizione. E finalmente dice (2): *che se i Pugliesi, per impegnare il Papa, gli ricordarono la ragione degli antichi Patrimonj della chiesa Romana nelle loro contrade, ciò fu per farlo più nella lor causa interessare*. Da queste sue premesse così conclude. *Resta adunque provato, che la milantata, o per dir meglio la niente opportunamente svegliata* dedizione de' popoli *di tutte le nostre contrade per vero, e reale fondamento del reale acquisto fatto dalla Chiesa Romana del chimerico dono Carolino de' due ducati di Spoleti, e Benevento; si riduce in un Regno vasto, come è questo di Napoli, nella sola pretesa dedizione de' Popoli della città di Benevento al Papa, e nel soccorso domandato dal Papa medesimo da que' popoli della Puglia, che non sarebbero stati compresi nel dono Carolino*. Bellissime parole, ma si compiaccia il signor consigliere d' insegnarci, se può, qual precisa parte della Puglia moderna non appartenne al ducato Beneventano: mentre a noi sarà lecito di contrapporre intanto al suo detto l'autorità di Camillo Pellegrini, che è *magnum nomen* nelle cose Longobardiche. Questi censurato per il titolo, che voleva dare ad alcuni opuscoli *de Rebus Langobardorum Beneventanæ olim Provinciæ, quæ modo Regnum fere est Neapolitanum*, con quattro eruditissime dissertazioni provò la giustizia del titolo meditato (3). *At*, così egli al suo lettore, *in ipsius operis limine per quam deformiter me offendisse, vanaque jactantia, atque ut autumant, assentandi studio angustos termi-*

X

(1) Pag. 169. (2) Pag. 172. (3) Tom. 5. opp. pag. 195. edit. F. M. Pratilli.

minos antiquæ Provinciæ, seu ducatus Beneventani, quem cum Carolo Sigonio de Regno Ital. lib. VII. *persuasum habent, antiquo ferme samnio inclusum, finibus præstantissimi hujus Regni Neapolitani æquiparasse, hoc sane exploratissima scientia, maturaque observatione cum pronunciaverim, nullo æquanimiter animo ferre possum. Et qui meus in Beneventanos cives amor, apud quos antehac ne notus quidem fueram, voluisset immeritam genti laudem, in hac præsertim curiosissima, peritissimaque omnis eruditionis ætate impellere, ut adscriberem ec.* Da queste dissertazioni del Pellegrini abbiamo, che toltone Otranto, e alquante altre città della Calabria inferiore, le quali ubbidivano ai Greci Augusti, ed inoltre Amalfi, Sorento, Gaeta, e Napoli, tutto il rimanente appartenne al ducato Beneventano. Se poi il signor consigliere brama uno scrittore dello stesso suo grado e merito, ascolti come dei confini del ducato di Benevento ne ha recentemente scritto il dotto consigliere Giacinto Dragonetti (1). *Tal ducato allora* (cioè ai tempi di Arigiso) *abbracciava quasi tutta quell' estensione, che ora dicesi Regno di Napoli, toltine però i ducati Napolitano, Amalfitano, Gaetano, ed alcune città marittime della Calabria, e de Bruzj.* Vana è pertanto l' incolpazione, che ce ne da il signor consigliere. Noi non abbiamo affermato, che tutti i popoli delle dodici provincie della Sicilia di quà dal Faro si dassero a S. Leone IX., mentre contenti di riferire le autorità degli antichi Storici, de' quali altri nominano *Apulienses*, come Malaterra (2); altri *Legati nobilium Beneventanæ provinciæ*, come Viber-

(1) Origine de' feudi ne' Regni di Napoli e Sicilia, loro usi pag. 75. Napoli 1788. (2) Brev. Istor. pag. 67.

berto (1); altri semplicemente *Beneventani*, come l'antico biografo di S. Leone IX. (2), credemmo di poterne a ragione concludere (3) che i popoli del principato Beneventano si offerirono allo stesso S. Leone IX., e non già i popoli di tutte le XII. provincie. Ben sapevamo, e nella *Breve Istoria* fu da noi rilevato, che a que' tempi il principato Beneventano non estendevasi più nella primiera sua ampiezza, per esserne stati divelti i principati di Salerno, e di Capua; e sapevamo altresì che il diritto della S. Sede rappellava non già ai confini del principato Beneventano, come allora trovavansi, ma a quei del ducato nello stato in cui era ai tempi del duca Arigiso, e di Carlo Magno. Anche Bonizone, vescovo prima di Sutri, e poi di Piacenza, di cui è nota tra le altre opere l'*epitomen Augustiniana*, da esso indirizzata avanti l'anno 1073. a S. Giovanni Gualberto abate di Vallombrosa in Toscana, nel suo libro *ad Amicum* (4) parla di questa dedizione, e nomina i Beneventani. *Interea Normannorum fortissima gens, quæ Apuliam & Calabriam a Græcorum regni subtraxerat ditione Beneventanos invadit. Qua tempestate Beneventani compulsi Romam tendunt Beneventumque per cartulam offertionis B. Petro tradentes a domino Papa implorant auxilium.* Dopo così chiare testimonianze muove a riso la franchezza del sig. consigliere nell'affermare che i Pugliesi nel ricorso, che ebbero a S. Leone IX. gli ricordarono *la ragione degli antichi Patrimoni della chiesa Romana*; ma il testo del Malaterra canta tutto all'opposto. Eccolo in campo

X 2 di

(1) Brev. Istor. pag. 68.
(2) Brev. Istor. pag. 69.
(3) Brev. Istor. pag. 72.
(4) Lib. 5. pag. 804. rer. Boicarum Scriptor. tom. 2. Augustæ Vindel. 1763. collect. cl. Andrea Felice Oefelio.

di bel nuovo: *Apulienses vero nec dum traditionibus exhausti per occultos legatos* IX. *Leonem Apostolicum, ut in Apuliam cum exercitu veniat, invitant, dicentes APULIAM SIBI JURE COMPETERE, & prædecessorum suorum temporibus JURIS ECCLESIÆ ROMANÆ fuisse, se illi auxilium laturos*. Egli pure nella precedente sua stampa andò pago del vero e natural sentimento di questo passaggio, traducendolo per sì fatta maniera (1): *I Pugliesi non ancora interamente distrutti per gli tradimenti, che allora soffrivano, per occulti messi invitarono il Papa Lione IX. perchè in Puglia con esercito sen fosse venuto, facendogli sentire, CHE LA PUGLIA* (e non già i patrimonj) *A LUI SPETTAVA, e che ne' tempi antecedenti ERA STATA DEL DOMINIO DELLA CHIESA ROMANA: ch' eglino gli avrebbero dato soccorso*. Adunque il signor consigliere nel 1788. riconobbe che i Pugliesi affermarono a S. Leone IX. *che la Puglia a lui spettava, e che ne' tempi antecedenti era stata del dominio della Chiesa Romana*; ed un' anno appresso, cioè nel 1789. scrive che i Pugliesi ricordarono a S. Leone IX. *la ragione degli antichi patrimonj della Chiesa Romana*. Ma come mutar sentenza quando l'autorità è la medesima? Beata franchezza dei nostri impugnatori. Più capriccioso poi è il sig. causidico, il quale giunto al fatal momento di dover parlare dell'offerta fatta a S. Leone IX. così spiegasi (2): *Sin quì la storia è certa, ma da ora* (che disgrazia) *cominciano li cronisti colle loro contradizioni, e su qualche loro parola equivoca* (*giacchè la storia a lui è contraria*) *poggia il Breve Istorico il suo*

(1) Del preteso dominio diretto della S. Sede in ragion feudale &c. pag. 54. Napoli 1788. (2) Pag. 114.

suo raziocinio. Tant'è per l'appunto, caro signor avvocato, la storia [e nei cronisti vi ha la storia] è certa fin al momento di raccontare quello che avvenne in favore della S. Sede, e da questo momento in poi incominciano i cronisti a discordare, e le chiarissime loro parole diventano *equivoche*.

Si schiariscono gli equivoci del sig. avvocato su i giuramenti, che ricevette Leone IX.

VII. Stringe poi il signor avvocato le cose a compendio con questo infelicissimo discorso per imbrogliare ciò, che da noi si scrisse su i giuramenti da San Leone IX. ricevuti prima di venire ad accordo con Arrigo II. Ascoltisi (1): *La discordia di questi cronisti se si vuol conciliare colla ragione* [era meglio dire colla stravaganza]; *e colla critica* (Dio ne liberi dalla critica del signor avvocato) *si riduce a poche diverse espressioni di parole. Li Beneventani a chi eransi ribellati? Ad Errico. Se San Leone trattò colli Beneventani: se questi scacciarono Pandolfo col figlio, e diedero il giuramento, e la carta di offerta al detto San Leone, fu un atto di domandar la sua protezione presso l'Imp. Errico di lui cugino, non già che lo avessero eletto per sovrano. L'Anonimo Cassinese chiaramente lo disse* (nè chiaramente, nè oscuramente, neppur nel testo dell'ultima edizione (2)), *e lo stesso Breve Storico confessa, che la prudente condotta di S. Leone fu di ricevere li Beneventani sotto la sua fedeltà e di Errico ec.* Basti così, perchè non conviene perder più tempo. Sentiamo ora quel che ne scrisse il Breve Storico (3): *Non doveva S. Leone IX. ignorare questi atti di sovranità esercitati dagl' Imperadori come Re d'Italia sul ducato Beneventano, non già per violenza, ma per quanto ab-*

(1) Pag. 115. (2) Hist. Princip. Langob. tom. 4. edit. Pratill. pag. 75.
(3) Pag. 77.

abbiam veduto, per dispoſizione dello ſteſſo Carlo M. finchè queſte terre paſſaſſero in mano della S. Sede. E ben egli lo dimoſtrò in quel mentre, dopo la spontanea dedizione de' popoli, recoſſi in queſte contrade, e vi ricevette i primi giuramenti di fedeltà, poichè secondo il racconto di Ermanno Contratto li fece dare non solo a se, ma anche all' Imperadore: Principes & civitates tam ſibi, quam Imperatori jurejurando subiecit, con quel che siegue. Qui non si parla; come ognun vede, dei soli Beneventani, ma di principi, e di città, che S. Leone allora, cioè prima del trattato di Wormazia, del quale poco ſtante diremo, *tam ſibi, quam Imperatori jurejurando subiecit*. Queſte non sono parole equivoche, come neppur quelle, che abbiamo di sopra riferite del Malaterra, il quale non scrisse già che i Pugliesi ricorressero a San Leone IX. per *domandar la sua protezione presso l' Imperadore*, ma perchè il Santo Padre passasse in Puglia *dicentes Apuliam ſibi jure competere*. L' intende signor avvocato? Seguiti ora a sognare a suo modo, che la verità ſtorica sarà sempre una presso i giuſti apprezzatori delle cose.

Si risponde al sig. consigliere ed al signor avvocato sul proposito delle difficoltà promosse sulla permuta seguita in Wormazia tra San Leone IX. ed Arrigo II.

VIII. Crescono poi gli sforzi meramente verbali dei noſtri contradittori per gettare a terra la cessione, che San Leone IX. a titolo di permuta riportò dall' Imperatore Arrigo II. nel trattato concluso in Wormazia, di quasi tutti i suoi diritti *in ultraromanis partibus*. Dice bene il signor conſigliere (1) *d' esserſi troppo in sì fatte ciancie trattenuto*, perciocchè sono vere *ciancie* le cose che esso oppone, e che si riducono all' inverisimiglianza del trattato, perchè S. Leone IX. nel viaggio non andò di galoppo. *Va a trattare*, dic' egli (2), *un' interesse di queſta fatta chi per*

(1) Pag. 190. (2) Pag. 183.

per istrada si ferma, si trattiene, indugia, e spedisce altri affari? Incalza poi il suo argomento con questo falso supposto [1]: „ Ma a che entrare in queste „ deciferazioni, se il nostro dottissimo Autore ha „ un fatto dello stesso Errigo col medesimo S. Lio- „ ne, e di quel momento appunto, in cui egli vuo- „ le essersi approvata per la dedizione de' Popoli l'in- „ tera dismembrazione de' due ducati di Benevento e „ di Spoleti a favore della Chiesa Romana; che lo „ convince del contrario? Non si vuole che appunto „ allora fu conceduta la città di Benevento a questa „ chiesa: e pure egli trova, che non fu conceduta „ in proprietà, ma a titolo di vicariato dell' Impero. „ Se una città solo a titolo precario si concede dal- „ lo stesso Imperadore allo stesso Papa nelle stesse „ Regioni; come mai si poteva allora consentire, che „ per la dedizione de' Popoli [bel titolo per la cor- „ te Imperiale, che non ubbidiva ad altro in casi „ somiglianti, che alla forza, ed al valore delle ar- „ mi] si fossero dodici intere Provincie alla Chiesa „ Romana lasciate pervenire? E se poi questo si per- „ metteva, a che trattarsi particolarmente di Bene- „ vento, quando Benevento era nelle viscere delle „ stesse Provincie? Ma non più, perchè già cono- „ sciamo, che la Gente, a cui potrà il nostro libro „ pervenire, sarà già talmente annojata di sì fatti „ esami, che il maggior vizio, che ci si imputerà „ (ed a quali Opere difetti non si attribuiscono!) „ sarà quello di esserci troppo in sì fatte ciancie „ trattenuti. E' falsa dunque la dedizione de' Popoli „ delle nostre contrade alla Chiesa Romana ne' tem- „ pi di San Lione, e di Errigo III. E' falsissimo „ che

(1) Pag. 189.

„ che S. Lione su di tal fondamento portossi in Ger-
„ mania, e coll'Imperadore trattò per averne un'of-
„ ficiosa approvazione; ed arcifalsissimo, che Erri-
„ go III. udita avesse questa richiesta e vi avesse sagri-
„ legamente acconsentito „ E dove mai noi abbiam detto, che nel trattato di Wormazia Benevento fu ceduto a S. Leone IX. *a titolo di Vicariato dell' Impero*? E'vero che il signor consigliere cita nella nota Leone Ostiense [e questa volta il cronista piace], che appunto usò della frase *vicariationis gratia*, e non *vicariatus titulo* come egli scrive; ma lo stesso cronista in altro luogo, da noi addotto nella *Breve Istoria* (1), usò della parola *commutatio*; e dovea poi farsi carico dei monumenti da noi indicati, che ad evidenza dimostrano l' uso della voce *vicariatio* per *permutatio*. Egli sì che galoppa nel suo libro, mentre con mere *ciarle*, e con falsi supposti si sbriga di tutte le autorità gravissime ed argomenti ponderatissimi recati in contrario. Ma poi, a modo di S. Leone quando andava in Germania, si trattiene a lungo in materie totalmente aliene dal tema. Ma sia come si voglia di questa sua maniera di scrivere, bramo solo che si risponda a tuono. Capisco che il passo di Ermanno Contratto è non men forte che decisivo; e che il detto di Carlo Sigonio dispiace, sebbene questi si appigliasse alla parola *vicariato*, come si è veduto nella *Breve Istoria* (2). Per verità è grande la concordia degli scrittori nel narrare la cessione che Arrigo II. a titolo di permuta fece a San Leone IX., il quale ne riportò *pleraque in ultraromanis partibus*, che è la compendiosa frase di Ermanno Contratto: *Benevento aliisve civitatibus & juribus in Italia ab Imperatore acceptis*, come nella vita di S. Leone presso

(1) Pag. 81. (2) Brev. Istor. pag. 130.

so Labbè: *Beneventum, ac cetera in ducatu Beneventano juris regii oppida nomine vicariatus*, secondo che scrive Carlo Sigonio: E finalmente Mabillone *Beneventum cum suo ducatu nomine vicariatus*; ed in altro luogo *Beneventum ac cætera in Beneventano ducatu iuris regii oppida nomine vicariatus*; onde non è maraviglia se il signor consigliere atterrito da queste ed altre autorità messe in bella ordinanza nella *Breve Istoria* (1), ed occupato altresì ad istruire il pubblico di ciò che avvenne per Parma tra Paolo III. e Carlo V., non se ne sia punto impacciato, e solo siasi riserbato di voler pur dire alcuna cosa sulla vera intelligenza della voce *vicariatio*, ma però *quando sarà tempo* (2), che il Signore glielo conceda *in longitudine dierum*. E' stato egualmente accorto il nostro avvocato, mentre ragionando del convenuto in Wormazia, con franco linguaggio spaccia per *enimmatico* (3) il detto di Ermanno, suppone false tutte le carte, da noi citate per il *vicariatio* in senso di *permutatio*, e conclude, che *all' assunto bizzarro del* Breve Storico *manca l' originale, mancano le copie del sognato cambio, manca il possesso, e la scienza dei Principi, e Popoli delle Provincie cedute, e manca finalmente la testimonianza delli stessi scrittori ch' egli produce*. Anche il *Breve Istorico*, pieno di vera sincerità, disse (4), che del trattato di permuta seguito in Wormazia tra S. Leone IX. ed Arrigo II. non si aveva il *Patto*, o sia lo strumento, e inoltre soggiunse, che talvolta questi trattati si facevano tra le parti contraenti senza ridurli in carta. Ma la man-

(1) Pag. 78. 84. 85. (2) Pag. 189. (3) Pag. 297. e segg.
(4) Pag. 77.

canza e dell' originale, quando pure il negoziato si fosse messo in iscritto, e delle copie, viene ben supplita da un Ermanno Contratto, che morì l' anno dopo del concluso trattato, e che in poche parole ne comprese tutto il vasto oggetto; ed è poi ben corroborata da tanti storici e cronisti addotti dal *Breve Istorico*, che ne lasciarono memoria o dell' intero trattato, o di parte di esso. Dican pure i nostri oppositori, che questi storici, e cronisti sono falsi, impostori, e adulatori dei Papi. E perchè ciò? perchè hanno conservata e tramandata a' posteri quella verità, che eglino vorrebbono, se fora possibile, annientare e distruggere. Ma i medesimi cronisti e storici sono poi sinceri, e fanno piena fede, quando torna ad essi in acconcio di citarli, e di stiracchiarli sovente al proprio intendimento. *Manca la scienza dei Principi e popoli delle provincie cedute*. Ma lo stesso San Leone non fu prima del trattato invitato dai Pugliesi *dicentes APULIAM sibi jure competere, & prædecessorum suorum temporibus JURIS ECCLESIÆ ROMANÆ fuisse*? Non ricevette egli giuramenti per se, e per l'Imperadore da varie città e principi di quelle terre appunto su delle quali egli acquistò per la permuta que' diritti, che Arrigo vi aveva? Lo disse pure Ermanno (1): *nonnullos locorum principes & civitates tam sibi, quam Imperatori jurejurando subjecit*. E poi si ha il coraggio di affermare che manca la scienza? Non ho capite quelle parole, *manca finalmente la testimonianza delli stessi scrittori ch' egli produce*. Basta leggerli.

IX. *Man-*

(1) Vedi la Breve Istoria pag. 70.

Si fa vedere il possesso che san Leone IX. prese delle cose permutate, e si risponde alle accuse fatte dal sig. consigliere al *Breve Storico*, quasi che abbia a capriccio interpunto un passo del Malaterra, e l'abbia anche troncato.

IX, *Manca il possesso*. Questo per verità è troppo. Ma San Leone IX. dopo il trattato di Wormazia non andò al possesso della cosa in esso permutata? Conseguì egli dall' Imperadore Arrigo II. a titolo di permuta *pleraque in ultra Romanis partibus ad suum jus pertinentia*; e ciò concluso il santo Pontefice ne prese possessione pubblica e solennissima, perchè dopo il fatto d'arme co' Normanni, del quale si è già parlato, *omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam & Siciliam lucrari possent, de S. Petro hereditali feudo sibi* (a Umfredo capo allora dei vittoriosi Normanni) *& heredibus suis possidendam concessit circa annos* 1052. Questo è il celebre passo di Goffredo Malaterra (scrittore contemporaneo), che al paro dell'altro di Ermanno Contratto, ha dato tanto da dire agl' impugnatori della *Breve Istoria* per imbrogliarne il chiarissimo significato. Il sig. consigliere più di ogni altro vi si è affaticato, ma egli *laboravit tota nocte, & nihil cœpit*. A pag. 48. *della pretesa temporalità della Sede Apostolica su le due Sicilie ec.* per intorbidare le cose semplicissimamente narrate nella *Breve Istoria*, impone ai suoi lettori colle seguenti parole: *Nella scelta poi delle autorità non è stato superstizioso, e ne pure, ce 'l perdoni* (ben di cuore & ex animo) *molto fedele: perciocchè assai sovente le riprovate autorità ha menate in trionfo* (1), *ed anche qualche volta troncate, o guaste, e con interpunzione non legittima ce l' ha presentate: peraltro, come è da crede-*

(1) Quì il signor consigliere fa una nota delle *riprovate autorità*, e sono per esso, il passo di Eutropio, le Cronache del Pratilli, il codice Carolino, ed Anastasio Bibliotecario. Tutte belle parole, ma i passi da noi recati sono stati tutti ben discussi. Eccezioni generali che nulla montano e concludono.

re, il più delle volte senza neppur avvedersene, tanto dal conceputo entusiasmo si trovava trasportato. Egregiamente. *Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu!* Vediamolo. Chi non si briga di esaminare con la dovuta maturità le cose, dalle parole del sig. consigliere prenderà cattivo concetto della *Breve Istoria*, quasi che noi abbiamo in essa troncate e guaste, ed a nostro modo interpunte le riferitevi autorità per farle a viva forza dire quel che non dicono. Nè in verun conto ci piace la scusa, che egli si arroga di far per noi, con supporre che abbiamo commesse dette baronate inavvertentemente, e per mero trasporto di entusiasmo. Ma torniamolo a ripetere, dopo che l'abbiamo messo alla testa della Prefazione a questa *Difesa*. E' un bel piacere quel

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Questo terribile apparato, col quale il sig. consigliere ha prevenuto i suoi lettori, và poi a finire a *pag.* 225. con accusare l'autore della *Breve Istoria* di avere *tolta la virgola dopo del de S. Petro* nell'addotto passo del Malaterra. *Parturient montes, nascetur ridiculus mus.* Egli vuole che il testo del Malaterra debba essere interpunto nella seguente maniera: *Omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam & Siciliam lucrari possent, de S. Petro, hereditali feudo sibi & heredibus suis possidendam, concessit circa annos* 1052. Vedremo il perchè tanto gli cale di quella virgola. Noi lo demmo a questo modo (1): *Omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam Siciliam lucrari possent, de S. Petro hereditali feudo*

(1) Brev. Istor. pag. 99.

feudo sibi & heredibus suis possidendam concessit circa annos 1052. Per la sua virgola cita il signor consigliere l'edizioni del Surita, del Caruso, e del Muratori, e pretende poi, che così fosse nel codice del Malaterra, su del quale Surita fece la prima edizione nel 1578. In questa, che fu ristampata nel 1606., le parole *de S. Petro* sono per verità tra due virgole (1), come pure tra due virgole si veggono nelle edizioni del Caruso (2), e del Muratori (3); e noi vi aggiungeremo anche l'edizione del Grevio (4). Ma non ostante ciò il signor consigliere ha il torto, perchè quel testo del Malaterra non può far senso tra le due virgole, onde va dato come lo ha dato *exploratissima scientia*, *maturaque observatione* l'autore della *Breve Istoria*. Giannone era per verità uomo da non farsi scappare anche le *virgole*, eppure veggendo che quelle virgole storpiavano il significato delle parole del Malaterra, le stampò nella prima edizione della sua *Istoria civile del Regno di Napoli* senza virgole (5), e queste neppur si osservano nella edizione fatta (6) *con accrescimento di note*, *riflessioni*, *medaglie*, *e moltissime correzioni*, *date e fatte dall' Autore*, *e che non si trovano nella prima edizione*. Egli adunque scrisse, e tornò a scrivere *omnem terram*, *quam pervaserant*, *& quam ulterius versus Calabriam*, *& Siciliam lucrari possent de sancto Petro hæreditali feudo sibi*, *& hæredi-*

(1) Così nella seconda edizione inserita nel *tom.3. Hispan. illustrat. pag.* 291. *edit. Francfurti* 1606. *cur. Hier. Surita*. La prima, che fu fatta in Saragoza nel 1578., non abbiamo avuto agio di osservarla.

(2) Tom.1. Biblioth. Histor.Regni Siciliæ &c. pag. 167. edit. Panormi 1723. opera Jo. Bapt. Carusii.

(3) Tom. 5. rer. Ital. pag. 553.

(4) Tom. 5. Thesaur. Antiquitat. & Historiar. nobilissimarum Insular. Siciliæ &c. edit. Lugduni Batavor. 1723. cura Georgii Graevii col.8.

(5) Lib.9. cap. 3. pag. 47. Napoli 1723.

(6) Istor. civ. del regno di Napoli lib.9. cap.3. pag.48. Haja 1753.

dibus suis possidendam concessit. Non altrimente diede questo testo l'Anonimo autore dell'*Origine, progressi e fine delle Pontificie investiture* (1), come pur l'altro Anonimo scrittore delle *Riflessioni sull'Allocuzione del Papa e sulla protesta fiscale concernenti la Chinea* [2]; e questo Anonimo si vuole che sia un degno collega del sig. consigliere, al quale non farà il torto di crederlo capace di quella reità, che ha voluto attribuire al *Breve Istorico*. Che più, il signor causidico avrebbe bramato di mettervi le due virgole, ma la sconcezza di esse lo ritenne, e però *sub involucro verborum* scrisse a tal foggia (3): *L'altra controversia suscitata su quelle parole*: De Beato Petro hæreditali feudo, *confesso, che ha torturato molti, che hanno voluto interpretarle. Alcuni hanno detto che si doveva leggere* fundo: *e che S. Leone avesse conceduti li Patrimonj dispersi, ed occupati dai Greci. Altri che facessero due sensi diversi, dovendosi mettere prima* B. Petro *intermezzato da una virgola*; *indi* hæreditali feudo. *Ma volendosi ammettere le dette parole in quel senso che vuole il* Breve Istorico, *non danno altro significato differente da quello derivato dalle opinioni che correvano della potestà Pontificia ec.* Bellissima uscita: E perchè Malaterra era monaco, seguita poi a dir male dei monaci, anche santissimi, non risparmiando neppur un Agostino, ed un Bonifacio, il primo apostolo dell'Inghilterra, l'altro della Germania. Ma oibò, che il senso non è nè del *Breve Istorico*, nè delle *opinioni che correvano*, ma delle parole, che semplicissimamente indicano l'infeudazione sovrana, che S. Leone diede ai Normanni. E di fatto l'autore Anonimo della *libera, ed indipendente sovranità de' Re delle due Sicilie &c. vindicata contro l'assurde, e ideali pretensioni della Corte di Roma* volendo recare il testo del

(1) Pag. 14. (2) Pag. 55. (3) Pag. 165.

del Malaterra in lingua volgare, gli ha dato quel natural significato che ha, così traducendolo (1) „ Narra „ qui Malaterra „ *che Lione mortificato da tanta cortesia non solo prosciolse i Normanni dalle censure, nelle quali fossero incorsi, ma ancora concedè ad essi, e loro eredi l'investitura feudale della Puglia, e delle Calabrie, e di ulteriori conquiste, che avrebbero potuto fare nella Sicilia*. Anche il signor Thalvvitzer [2] ha citato il passaggio del Malaterra senza di quelle *virgole*, che il sig. consigliere pretende che fossero nel codice, dal quale Surita fece la sua edizione; e per queste virgole, attaccandosi disperatamente ai rampini, vorrebbe ridurre la faccenda tra S. Leone ed i Normanni ad una investitura di quelle sole terre, che appartennero al patrimonio di San Pietro. Ma il dilemma è corto: o il codice, dal quale Surita fece la prima edizione, era il manoscritto originale del Malaterra, o nò. Se era il ms. originale, non vi dovevano esser virgole all'oggetto di separare con esse quelle parole, in cui termina una porzione del senso. Malaterra cessò di scrivere nel 1099. (3), ed in quel secolo, ed anche nel seguente questa interpunzione era ancora vaga ed incerta, come lo fu nei secoli precedenti, e quindi gli antichi codici non prendono sempre il senso dalla interpunzione, la quale in essi talvolta abbonda, e ne forma una mera vaghezza, e tal'altra manca del tutto. Se poi il codice non era l'originale, ma una copia, le virgole sono dei copisti, e i copisti non co-

(1) Pag. 11.

(2) De obligatione utriusque Siciliæ Regis tributum annuum ex nexu clientelari Regni Neapolitani cum Ecclesia Romana Pontifici Romano more solito ulterius præstandi. Pag. 14.

(3) Egli indirizzò la sua storia *Beatæ memoriæ Georgio* (errore dei copisti, dovendosi leggere *Ansgrio*) *Catanensi episcopo*, e questo Ansgrio fu fatto Vescovo di Catania nel 1091, e tenne quella chiesa fino all'anno 1124.

cominciarono ad essere attenti in questo mestiere che dopo il secolo XIV. Anche in alcune opere di prima stampa del secolo XV. si osservano rarissimi punti, e niuna virgola; e poi nelle edizioni susseguenti le medesime opere si veggono interpunte a tenor delle regole. Ma noi ci siamo di soverchio occupati per una virgola; lo richiedeva però l' onestà del *Breve Istorico* ingiustamente aggravata dal signor consigliere. Ha potuto ben questi dire che il *Breve Istorico* ha recate autorità *qualche volta troncate o guaste, e con interpunzione non legittima*; ma non basta dirlo, convien provarlo, e noi ve lo sfidiamo se potrà in tutta la *Breve Istoria* trovarne pur una. Ripetiamolo:

Quis tulerit Gracchos de seditione quærentes?

L' interpunzione del testo del Malaterra non fu *non legittima* per arte del *Breve Istorico*, ma fu quella, che richiede il testo, che dette Giannone, e che hanno pur data tanti altri. Cresce poi l' aggravio, che il signor consigliere ha voluto fare al *Breve Istorico* ove di lui afferma (1), che „ *non contento di congiungere il* S. Petro *coll'*hæreditali feudo: *ne supprime tosto le parole* sibi & hæredibus suis, *che immediatamente si avevano nel Malaterra, colle quali si sarebbe veduto, che non fu fatta la cessione di un feudo ereditario di S. Pietro, il quale non lasciò altro che la sua Primazia*, con quel che siegue di scherzo poco edificante su i feudi ereditarj di S. Pietro. Ma quel *ne supprime tosto le parole &c.* suppone malizia, cioè mozzorecchieria nel *Breve Istorico*, quando questi nulla certamente ha suppresso nella sua Istoria. Il

(1) Pag. 225.

Il passo, che cita il signor consigliere, è quel piccolo riſtretto, che il *Breve Iſtorico* ha dato nella serie cronologica delle inveſtiture (1), ove tratta di quella, che il conte Umfredo ricevette da San Leone IX., e siccome di questa parlò a lungo nel libro primo, così per non ripetere di bel nuovo le cose già dette, rimanda i suoi lettori a quel libro, in cui (2) vi ha l'intero luogo del Malaterra. *Supprime* chi rimanda al teſto? Ma cessi una volta il signor consigliere di sognare soppressioni di testi, e arbitrj di virgole, che queſte non sono mai state le artì del *Breve Iſtorico*; nè la giustissima causa della Santa Sede Apostolica abbisogna sì fatti miserabili sutterfugj, a' quali pur troppo sonosi appigliati sovente volte gl'impugnatori de'suoi chiarissimi diritti sulle due Sicilie.

Si spiega la fraſe *de S. Petro hereditali feudo* adoperata da S. Leone IX. nella inveſtitura, che diede al conte Umfredo.

X. Abbiamo veduto S. Leone IX. concedere ad Umfredo Normanno, ed ai suoi eredi *omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam & Siciliam lucrari possent, de Sancto Petro hereditali feudo*. Queſta frase *de S. Petro hereditali feudo*, sulla quale si è voluto scherzare negli *Apologi Borgiani* (3), ed ha pure giocato di parole il sig. consigliere [4], non solo è giustissima, ma è non meno coerente al linguaggio coſtantemente adoperato dalla Chiesa Romana di riconoscere tutte le sue grandezze, anche temporali, dal Principe degli Apoſtoli. Egli fu che fondò questa Chiesa, e che la prescelse per compiervi sulla Croce l'Apostolico suo miniſtero: Egli in questa Chiesa lasciò ai santissimi suoi successori in retaggio il sacro deposito del Divino Primato: E questa Chiesa per effetto della specialissima sua

 pro-

(1) Brev. Iſtor. pag. 130. (2) Brev. Istor. pag. 99. (3) Pag. 11. e segg. (4) Pag. 224.

protezione fu quella, che agli occhi del mondo venne poi ingrandita ed esaltata per gli olocausti di tanti doni temporali, che la Divina Provvidenza dispose che da popoli fedeli e devoti, e da principi religiosi e munifici le venissero generosamente offerti. Il nome del santo Apostolo trionfò in tutti gli atti delle donazioni, e restituzioni. Si osservino attentamente (1) e si vedrà, che gli Stati della Santa Sede non si diedero tanto alle persone de'Sommi Pontefici, quanto a Dio, a S. Pietro, ed alla sua Chiesa, la quale non mancando nella morte del Romano Pontefice, non può mai essere giustamente privata delle signorie di lei proprie, e amministrate dai Sommi Pontefici. Questo è il linguaggio degli antichi monumenti, e specialmente del libro Pontificale, e del codice Carolino, ne' quali la munificenza di Pippino, e di Carlo Magno al Principe degli Apostoli è interamente rivolta. Nelle lettere di Giovanni VIII. spesso ricordansi *Terra sancti Petri*, *Territorium sancti Petri*, *Terminus sancti Petri*, *Homines sancti Petri*. Ha potuto il sig. consigliere con l'usata sua franchezza dire (2): *Anche egli* (il Breve storico) *spiega sempre le voci di quell' età* Terras de S. Petro *per i patrimonj della Chiesa Romana, come vedremo, quando saremo all' esame delle autorità da lui recate &c.* Ma per questo minacciato *esame* non ha poi trovato tempo in un tomo di pagg. 665. Però è falso che il Breve Istorico *spiega sempre le voci di quell' età &c.*, mentre esso ha detto tutto l' opposto, ed eccone il testo (3): *Non è poi da questionare sopra le parole* res S. Petri, *giacchè queste non meno, che le altre*, terra S. Petri, justitiæ B. Petri, *nelle vecchie carte denotano, quando fondi*

(1) Nell' Appendice alla Breve Istoria num. III. e V.
(2) Pag. 223. (3) Brev. Istor. pag. 100. 101.

fondi patrimoniali, *quando luoghi di dominio*, *e talora indiſtintamente gli uni*, *e gli altri*. *La qual varietà conviene desumere dal contesto degli scrittori &c.* L'ultima cospicua donazione fatta alla Santa Sede, fu quella della contessa Matilda, e queſta similmente venne indirizzata a San Pietro, come cantò con la rozza sua musa il monaco Donizone (1):

Propria Clavigero sua subdidit omnia Petro.

E di queſto dono di Matilda allorchè Innocenzo II. nel 1133. con atto solenne entro la basilica Lateranense ne inveſtì *per annulum* l'Imp. Lottario II. ed Agnese sua moglie con l'obbligo del censo annuo di cento libre di argento, disse che dopo la morte loro *proprietas & jus ad dominium sanctæ Romanæ Eccleſiæ cum integritate absque diminutione, & moleſtia revertatur* (2). Lo ſtesso linguaggio tennero i Papi contro gl'invasori riclamando le terre occupate, e richiedendo che si reſtituissero alla Sede Apoſtolica *Juſtitiæ S. Petri*, *Jura S. Petri*. Con ragione pertanto i medesimi Sommi Pontefici nell'offerire alcuna cosa temporale a S. Pietro, ed anche al suo diletto compagno S. Paolo, si proteſtavano di non dar del proprio, ma di reſtituir ciò, che era già dei Santi Apoſtoli. VESTRA VOBIS REDDIMUS, NON NOSTRA LARGIMUR, disse Gregorio II. nella donazione di molti oliveti, che esso fece *dominis sanctis ac beatiſſimis Petro & Paulo Apoſtolorum Principibus*, e che scolpita in marmo tuttavia esiste nel portico della basilica Vaticana. Fa anche al proposito quello che Gregorio IX. prescrisse nel privilegio, che diede al popolo di Gaeta (3) *cudendi etiam monetam argenteam, ubi ex una parte imago capitis B. Petri cum subscriptione civitatis veſtræ, ex alia vero in medio Papæ, & in circo-*

(1) In vit. Matild. Comit. tom. 5. rer. Ital. pag. 366.

(2) Ap. Baron. an. 1133. n. 5. (3) Bull. Roman. tom. 3. par. I. n. 17.

culo superscriptio nostri nominis habeantur. Per tutte queste cose adunque si rende manifesto, che quando S Leone IX. nella investitura disse *de S. Petro hereditali feudo*, volle intendere, che investiva terre, le quali erano di S. Pietro, cioè della sua Chiesa, e non già fondi lasciati in eredità da San Pietro. Si è veduto di sopra che S. Arrigo I. Imp. *advocatus S. Petri meruit fieri*, o sia protettore e difensore della sua Chiesa, e per questo ufizio godevano gl' Imperadori quelle prerogative avvocaziali, che erano loro state accordate dallo spontaneo concedimento de' Sommi Pontefici in virtù dei patti scambievoli. E quindi apparisce quanto vadano lungi dal giusto opinare i nostri oppositori nelle loro distinzioni di Corte di Roma, e di Sede Apostolica, distinzione incognita agli antichi, e inventata per lacerare con essa a man salva sotto altro sembiante la medesima Chiesa di Roma, *quæ rectius Ecclesia, quam curia nominatur*, come scriveva ad Eugenio III. circa la metà del secolo XII. Geroo Prevosto Reicherspergense (1), quando appunto quella frase cominciò a prender piede.

Jus di conferir feudi presso dei Sommi Pontefici adoperato anche prima dei tempi di San Leone IX.

XI. Concedette pertanto S. Leone IX. *de Sancto Petro hereditali feudo* la investitura ad Umfredo; nè esso fu già il primo, che fra i Romani Pontefici desse investiture di feudi. E quì vuol ricordarsi che i Feudisti fanno questione, se il Sommo Pontefice goda del diritto di conferir feudi, e sebbene sieno discordi tra loro nel definire come questo diritto gli si debba, e so-

(1) Exposit. in Psalm. LXIV. ap. Baluz. tom. 2. Miscell. edit. Lucæ 1761. pag. 197. *Neque enim vel hoc ipsum carere macula videtur, quod nunc dicitur* Curia Romana, *quæ antehac dicebatur* Ecclesia Romana. *Nam si revolvantur antiqua Romanorum Pontificum scripta, nusquam in eis reperitur hoc nomen, quod est* Curia, *in designatione sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ rectius* Ecclesia, *quam* Curia *nominatur*.

sopra qual cosa gli appartenga, convengono però in dire che questo ius sia anche del Romano Pontefice. Affermano adunque altri di essi, che riconoscendo il ius feudale gli arcivescovi, vescovi, abbati, abbadesse, prevosti come atti ad infeudare, viepiù competa questo diritto al Sommo Pontefice, capo e superiore nella gerarchia a tutti i vescovi, ed ecclesiastici. Altri ne ripetono la facoltà dall' ampio potere dello stesso Pontefice, quale dicono che non sia da limitarglisi per le infeudazioni. Altri restringono questa podestà ai soli fondi ecclesiastici, e non già a' fondi laici, *nisi ad statum ecclesiasticum pertineant, aut ab antiquo receptum sit*, come fu di avviso Senkenberg (1). Ma prima di queste opinioni i Pontefici Romani erano già in possesso d' infeudare, e quindi assai bene conclude l'erudito sig. Thalvvitzer (2): *Quidquid ejus rei sit, non magni profecto hæc opinionum diversitas est ad nostrum argumentum momenti: quippe hoc loco non tam ratio, quare Pontifici Romano præ aliis episcopis prærogativa quædam in feudis concedendis competat, investiganda, nec, utrum hæc solummodo ad bona ecclesiastica pertineat, an vero in secularibus quoque locum habeat, quærendum, nec denique num Pontifici jus bonis secularibus infeudandi tribuendum sit, cum ratione Regni Neapolitani ab antiquissimo tempore exercuerit, dispiciendum, sed potius in hujus nexus clientelaris inter Pontificem Romanum principesque originem est inquirendum*: E quale sia l' origine di questo *nesso clientelare*, si è già veduto nella *Breve Istoria*, e si è in questa *Difesa* vieppiù comprovato nel rispondere alle tante difficoltà promosse in contrario. Se questo diritto d' infeudare per le terre del-

(1) In pr. lin. jur. feud. P. II. cap. 8. §. 159. cit. a cl. Thalvv. p. 6.

(2) De obligatione utriusq. Siciliæ Regis tributum &c. pag. 6. & 7.

della Sicilia è antichissimo nella sua generalità, ripetendosene l'epoca dall'anno 1053., in cui San Leone IX. diede la prima inveſtitura *de S. Petro hereditali feudo*; è anche più vetuſto nella sua particolarità nella Sicilia di quà dal Faro, e nelle altre terre del patrimonio di S. Pietro. Noi non metteremo nel novero delle antichissime inveſtiture que' conti, e duchi, che troviamo per fin dal secolo VIII. deſtinati dai Papi in alcune città di loro dominio, come fece Stefano II.o ſia III.del quale Adriano I. in una sua lettera del 774. a Carlo Magno (1) scrive, che aveva mandato al governo di Ravenna un duca per nome Euſtachio; e lo ſtesso Adriano, che nel 775., a raccomandazione di Carlo Magno, ſtabilì un tal Domenico per conte nella piccola città di Gabello [2]: *comitem conſtituimus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem*; e poi mentova il *ducato di Ferrara*; perchè in que' tempi queſte contee e ducati erano prefetture ed ufizj temporanei. Adriano medesimo ricorda altri duchi suoi sudditi (3), i quali dovevano aver queſto titolo per esser capi della milizia. Inveſtiture feudali piuttoſto debbono riconoscersi negli atti di Giovanni VIII. per Capua, Gaeta, e Fondi (4); di Stefano VI. per Capua [5]; e di Giovanni X. per Gaeta e Fondi (6): E queſte sono le infeudazioni, che nella terra di quà dal Faro precedettero di centinaia d'anni gli atti di S. Leone IX. Nelle altre terre poi troviamo i Romani Pontefici in possesso di conceder feudi fin dal secolo X. Nel 900. Giovanni X. infeudò Adria con tutto il suo territorio a Paolo vesco-

(1) Cod. Carol. tom. 1. pag. 320. 321.
(2) Cod. Carol. tom. cit. pag. 335.
(3) Cod. Carol. tom. cit. pag. 502.
(4) Vedaſi la Brev. Iſtor. pag. 53. e segg.
(5) Brev. Iſtor. pag. 63.
(6) Brev. Iſtor. pag. 64.

scovo di quella città, e gli trasmutò il censo annuo nell' obbligo di rifabbricare la chiesa d' Adria (1). Giovanni XIII. nel 970. diede in feudo a Stefania senatrice Romana, ed ai suoi figli e nipoti la città di Paleſtrina (2). E' celebre l' infeudazione che Giovanni XV. nel 994. fece di Ferrara a Tedaldo avolo della gran Contessa Matilda [3]:

Et sibi concessit quod ei Ferrarea servit.

Gregorio V., che nel 996. gli succedette nella cattedra Romana, investì Gerberto arcivescovo di Ravenna del diſtretto della medesima città di Ravenna, e del contado di Comacchio (4). E perfine intorno all' anno 1009. Giovanni XVIII. investì della Sabina, e di altri contadi Benedetto suo nipote (5). Così lungo possesso d'infeudare, che poi dal secolo di S.Leone IX. si andò vieppiù dilatando, e che per le Sicilie fu stabile e perpetuo, potè con buon fondamento far dire al giureconsulto Inglese Arturo Duck (6): *Hinc omnes jurisconsulti affirmant Pontificem Romanum esse dominum supremum in suis dominiis temporalibus, omnia posse facere, quæ Reges in Regnis suis & Imperator in Imperio possunt, non habere in suis dominiis aut superiorem aut parem; posse leges generales condere, poſse duces, marchiones & comites creare (7), feudaque Regalia concedere sicut principes supremos, habere intentionem fundatam quoad jurisdictio-*

(1) Cl. Speronius in serie episc. Adriens. pag. 33. Patav. 1788.

(2) Murator. A. I. tom. 3. p. 236.

(3) Donizo in vit. Matild. Comitiſſæ tom. 5. rer. Italic. pag. 350.

(4) Vedi le disquiſizioni *in Antiſtitum Ravenn. chronotax.* dell'abbate Amadeſi *tom. 2. in Append. n.* XLVIII.

(5) Mabillon. Annal. Bened. tom. 4. pag. 642. edit. Lucæ 1739.

(6) De uſu & auctorit. Juris Civilis Romanorum in dominiis Principum Chriſtianor. lib. 2. cap. 3. pag. 178. Lipſiæ 1676.

(7) E' celebre la Costituzione di S. Pio V. del 1567. sopra le alienazioni, e infeudazioni delle città e luoghi soggetti alla S. Sede.

ctionem in dominiis suis, sicut alium quemlibet Principem supremum. E poco appresso (1), ove parla del regno di Napoli, potè giustamente affermare, che *Reges hujus Regni sunt vassalli, & ligii sedis Romanæ*, e che *utile dominium tantum adipiscuntur, directo dominio penes Ecclesiam Romanam manente, & ex hoc jure (vacante hoc Regno) Pontifices sæpe concesserunt feuda Baronibus ejusdem Regni.*

Infeudazioni Pontificie delle Sicilie riconosciute dagli Imperadori prima e dopo l'Imp. Rodolfo d'Ausburg.

XII. Finalmente anche l'argomento fortissimo addotto dal *Breve Istorico*, cioè che il fatto di S. Leone IX. con i Normanni non ebbe contradizione dalla parte dell'Augusto Arrigo II., il quale pure pochi anni ma aveva confermate quelle terre ai medesimi Normanni; e che il possesso del diritto, che esercitò quel Santo Pontefice, fu poi riconosciuto nei suoi successori dagli altri Imperadori, si è voluto intorbidare dal signor consigliere, con alterarne i termini, per fabbricar su di questi quel fallace raziocinio, che poco stante vedremo. „ E quando puranche, *scrisse il Breve Istorico* (2), questi fatti non „ ci venissero attestati dalle autorità di tanti storici „ contemporanei, e dei tempi susseguenti, bastar ci „ dovrebbe l'osservare, che dopo il negoziato di „ Wormazia, il dominio Beneventano fu in pacifica „ possessione della S. Sede, e che se tolgasi qual„ che caso di particolar nimistà, i Papi, non esclu„ so lo stesso S. Leone IX., come vedremo più ad„ dentro, esercitarono sulle altre terre, delle quali „ trattiamo, que' medesimi diritti, che adoperati vi „ avevano gl'Imperadori, e Re Carolini, e Tede„ schi, con investire, confermare, e riscuotere tri„ buti, e tutto ciò indipendentemente, e senza ve„ ru-

(1) Pag. 209. (2) Pag. 87.

„ runa opposizione dalla parte degli stessi Impera-
„ dori, e Re d' Italia, i quali anzi in più incontri
„ e li giovarono a conservarne il dominio, e gliene
„ confermarono e garantirono il diritto. Così tra gli
„ altri distintamente fece nel 1275. Rodolfo Re de'
„ Romani, anche col pieno consenso de' Principi dell'
„ Impero „ con quel che siegue. Ascoltisi adesso il sig. consigliere (1): „ Si prova poi dal nostro Autore (*della*
„ *Breve Istoria*) con un solo ed unico atto d' un sol
„ diploma dell' Imperator Rodolfo, diploma notissi-
„ mo, ed infinite volte dalla Corte di Roma allega-
„ to in sostegno e fondamento del possesso de' suoi
„ stati attuali. Perchè in questo diploma si parla an-
„ cora de' Regni di Napoli, e di Sicilia con quel lin-
„ guaggio, che giá allora era surto, dappoichè il di-
„ ploma è di data posteriore alla venuta quì di Carlo I.
„ d' Angiò, cioè di esser feudi della Chiesa Roma-
„ na; ecco che quindi ha immaginato il nostro scrit-
„ tore di poter avere, che gl' Imperadori d'Alemagna
„ garantivano alla Chiesa Romana quello, che con-
„ ceduto aveva ad essi (*cioè* ad essa) in tempo di
„ S. Lione nel Trattato di Wormazia l' Imperadore
„ Errigo „. Ma il *Breve Istorico* non disse *un sol diploma*, quando in contrario ne accennò più in quelle parole *così tra gli altri distintamente fece nel* 1275. *Rodolfo ec.* Adunque non si fondò *in un sol diploma*, ed il sig. consigliere, che ne vuol far credere, che non prima di Rodolfo gl'Imperadori e Re Alemanni guarentissero alla S. Sede anche le Sicilie, vien smentito dal giuramento di Arrigo V. fra i Re, e IV. fra gl' Imperadori, che lo stesso *Breve Istorico* recò in questi termini (2): *Jurejurando firmavit de ipsius Apostolici vita ec.*

A a *de*

(1) Pag. 201. (2) Pag. 139.

de regalibus etiam, & patrimoniis B. Petri, & nominatim de Apulia, Calabria, Sicilia; ac Capuano Principatu ec. Appartiene quest' atto all'anno MCXI., laonde è più di un secolo e mezzo anteriore a quello di Rodolfo, e roverscia poi le molte castella, che il signor consigliere ha fabbricato sul falso supposto dell' unico diploma di Rodolfo. Ma gli atti di guarentigia de'principi Alemanni sono eziandio anteriori a quello dell' augusto Arrigo IV. Nella vita di San Gregorio VII. presso il cardinale di Aragona (1) abbiamo che i principi del regno Teutonico riconobbero il diritto della S. Sede sopra la Puglia, e Calabria all'occasione dei dissapori, che allor vertevano tra quel Santo Pontefice ed il Re Arrigo. Eccone il testo: *Principes iterum juraverunt in hunc modum, ut si Rex* (Henricus) *quod juraverat, observaret, ipsi cum eo in manu valida proficiscerentur ad urbem Romanam, & accepta Imperialis coronæ dignitate a domno Gregorio Papa, descenderent cum exercitu in Apuliam, & Calabriam contra Normannos, qui tunc adversabantur Apostolicæ Sedi, & Terram ipsam, expulsis Normannis, B. Petro, & Ecclesiæ Romanæ restituerent. Quod si Rex hoc facere denegaret, ex tunc ipsi Principes eum neque pro Rege, neque pro domino habere deberent.* Diciamo ora degli altri atti anteriori a Rodolfo. Nella *Breve Istoria* (2) si è parlato della contesa, che nel 1137. vi ebbe tra Innocenzo II. e Lottario Imperadore per l'investitura del conte Rainolfo, contesa della quale fece festa il *nullum ius*; ma si è in essa anche veduto che l'Imperadore convenne sul fatto che la dasse il Pontefice. Da questo evento bene arguì l' eruditis-

(1) Tom. 3. rer. Italic. pag. 307. (2) Pag. 145. 146.

ditissimo signor Federigo Münter (1) „ *che gl' Imperadori stessi riconoscevano l' infeudazione Pontificia come legittima e valente* „. Sono alla luce il giuramento e diploma co' quali Ottone IV. negli anni 1202. e 1209. si obbligò con Innocenzo III. di difendere e conservare alla Chiesa Romana il Regno di Sicilia (2): *Adjutores etiam erimus ad retinendum & defendendum Ecclesiæ Romanæ Regnum Siciliæ, ac cetera iura, quæ ad eam pertinere noscuntur, tanquam devotus filius & catholicus Princeps*. Così nel diploma. E gli atti di Federigo II. quando nel 1220. era per assumere la corona Imperiale, e dimettere in mano della Chiesa Romana *Regnum Siciliæ tam ultra Pharum, quam citra*, dicono la medesima cosa, ed il sig. consigliere poteva osservarli esattamente descritti nella *Breve Istoria* (3). Diamo in Appendice (4) il diploma, col quale nel 1249. Guglielmo Re dei Romani si obbligò di assistere la S. Sede nel ritenere e difendere per essa il Regno della Sicilia. Questi monumenti ne fanno vedere assai chiaro, che Rodolfo non fu il primo a riconoscere il jus della S. Sede in detto Regno, come ha supposto il signor consigliere. Dopo Rodolfo Carlo IV. innanzi di essere eletto Re dei Romani anch'esso giurò nel 1346. di difendere contro qualunque invasore (5) *Regna Siciliæ, Sardiniæ, & Corsicæ, quæ de directo dominio, jure & feudo ejusdem Romanæ Ecclesiæ esse noscuntur*. E la medesima cosa raffermò nel diploma che nell' anno seguente, eletto già Re dei Romani, diede a Clemente VI. (6);

Aa 2 e a

(1) Del progresso della Gerarchia sotto Papa Innocenzo III. Copenaghen 1784. pag. 130. libro stampato in lingua Danese.

(2) Ap. Lünig. tom. 2. Cod. Ital. diplom. pag. 706. & 707.

(3) Pag. 161. e seg.

(4) Num. I.

(5) Ap. Lünig. tom. cit. pag. 770.

(6) Ap. Lünig. tom. cit. pag. 775.

e a tal foggia pur fecero altri imperanti de' tempi posteriori, che per brevità trasandiamo. *Tacite autem*, scrive al proposito l'erudito signor Thalvvitzer (1), *Imperatores consensum suum tum etiam declararunt, cum ipsi tamquam Reges Neapolitani a Pontificibus Romanis investituram petierunt, quod v. c. Carolus V. Leopoldus cum filio suo aliique antea fecerunt*. Dunque e tacitamente ed espressamente prima e dopo Rodolfo consentirono gl' imperanti Augusti agli atti sovrani, che i Romani Pontefici dal tempo di S. Leone IX. esercitarono nelle Sicilie, che era ciò che dovevamo mettere in aperto talche dubbio non restasse dalle parole del signor consigliere sul diploma di Rodolfo, che non fu l'*unico e solo appoggio* dello scrittore Romano, come egli ripetè nell' *Indice* alla sua Opera (2).

(1) De obligatione utriusq. Siciliæ Regis &c. pag. 38.

(2) Pag. 34. dell' Indice delle materie „ *Il diploma dell' Imperadore* „ Rodolfo, *unico e solo appoggio* „ *di quest' altra general proposizione* „ *dello Scrittore Romano, vien combattuto da' fatti poi seguiti tra* „ Errico VII. *e* Roberto *Re di Napoli* „. Ma questi fatti sono stati ben dilucidati nella *Breve Istoria* pag. 182.

CAP.

CAP. IV.

Investiture date dai Sommi Pontefici ai Normanni, ed agli Suevi.

Investiture delle Sicilie date dai Sommi Pontefici per lo spazio di 700. e più anni, e diritto di prescrizione che la S. Sede acquistòper le medesime.

I. CI siamo nei precedenti capitoli occupati in vedere quali sono le prove, e quanto vane ed aeree, onde si è preteso impugnare le ragioni, che la Sede Apostolica e per gli antichissimi suoi patrimonj, e per le donazioni e conferme Caroline, e per la permuta con Arrigo II., e finalmente *jure belli* tiene sopra la Sicilia di quà dal Faro, e per alcuni di essi titoli sopra l'altra di là dal Faro, che ci darà materia per un distinto capitolo. Mi compatiranno gli oppositori, se da una interna violenza io mi sento mosso a dire, che non senza continuo mio spiacimento mi sono trovato ad ogni passo astretto a riconvenirgli di qualche mancanza notabile, come, d'aver troncate le testimonianze che adducono; d'aver loro adattati sentimenti diversi da quelli, che naturalmente contengono; o d'aver taciute le parole, che veramente li spiegano; e per ultimo d'avere i chiarissimi sensi della *Breve Istoria* tanto sovente in altro divisamento stravolti e torti. Alcuni di essi hanno fatto quasi le maraviglie sull'assunto di quella *Breve Istoria*, come se fosse strana cosa e nuova il dire che alla Santa Sede sia dovuto il censo per le Sicilie; e non avesse mai sempre il Mondo creduto e tuttavia creda senza veruna dubitazione, che il regno di Sicilia appartenga per ragione feudale alla Chiesa Romana. E dico il Mondo, perchè neppur le Indie Orientali ignorano questo diritto. Il celebre viaggiatore Pietro della Valle trovandosi nel 1623. alla

alla corte del Re d' Olala, gliene diede contezza in questi termini (1): *Venne in taglio in un certo proposito di questi ragionamenti di dirgli* (al Re), *e gli dissi, come il Re di Portogallo, com' essi dicono, cioè di Spagna* (2), *tanto stimato nell' India, pagava tributo al Papa nostro Signore per lo Regno di Napoli, che teneva da sua santità in feudo; di che fece del Papa gran concetto*. Dovremmo noi piuttosto far le maraviglie in osservare, che si è preteso di rivocare in dubbio un diritto, a costo niente meno d' impugnare una verità a tutti nota e manifesta, e veder tenebre in faccia al sole. Le investiture continuate per lo spazio di 700. e più anni, richieste e desiderate da' sovrani, anche della maggior potenza, quando altro titolo mancasse, ne formerebbero per se sole un titolo giustissimo, perchè le infeudazioni dei principati non si ricevono da altri, che da chi ne ha l' assoluto ed alto dominio; e perchè è noto a tutti, che un lungo possesso, il quale chiamasi prescrizione, o usucapione, cioè (3) *adjectio dominii per continuationem temporis lege definiti*, forma un diritto incontrastabile. Sanno i sensati Giureconsulti, che anche un possesso, il quale abbia per avventura avuto vizioso principio, dal corso del tempo si rende legittimo e valido, e per esso infievoliti, e finalmente consumati rimangono quei titoli e ragioni, che competendo all' antico padrone ostavano al possessore a rendersi certo e sicuro nell' acquisto de'

(1) Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino, descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano, Parte 3. cioè l' India col ritorno alla patria p. 304. in Bologna 1677.

(2) Era allora Re di Spagna e di Portogallo Filippo IV.

(3) L. 3. ff. de usucapion. & usurp.

de' dominj posseduti. Quindi è che da celebri dottori del pubblico diritto concordemente si afferma, nella prescrizione di tempo immemorabile non esser necessaria la buona fede; ma attendersi solamente il lasso del tempo; e benchè il tempo non possa attribuire il dominio, ciò non importa, perchè il dominio si dà dal diritto, che vuole dentro un tale spazio di tempo essere a noi il dominio acquistato. Questo tempo, anche senza dei titoli, che abbiamo esposti nella *Breve Istoria*, e raffermati in questa *Difesa*, avanza d'assai alla S. Sede; mentre se il corso di cento anni all'effetto ricercato basterebbe, quanto più lo deve essere quello di oltre 700. anni per tanti atti di vera e sovrana signoria esercitati dai Sommi Pontefici sopra le Sicilie, e qualificati poi da rilevantissime circostanze? La prescrizione fu per comune consentimento di tutte le genti introdotta per render quieti e sicuri gl' antichi dominj (1). Per essa si rende vera ogni cosa possibile; si fa presumere qualunque titolo, o requisito necessario; si supplisce ad ogni difetto; si conferma, si stabilisce, e valido si rende ciò, che nullo e invalido sarebbe per se medesimo riputato. Per la qual cosa proposto il tema *de vetustis caussis non excitandis*, e ventilato se per giusto motivo di guerra si possano affacciare gli antichi titoli, Alberigo Gentili (2) notissimo maestro del ius pubblico, il quale aprì la strada a Grozio a trattare il diritto di guerra e di pace (3), risponde di nò,

(1) Grot. de jur. B. & P. lib. 2. cap. 4.

(2) De jure belli lib. 1. cap. 22. pag. 168. edit. Hanoviæ 1598.

(3) Vedansi le erudite Memorie di Matteo padre, e di Alberico e Scipione figli Gentili da Sanginesio del dottor Telesforo Benigni. Fermo nel 1790.

nò, e lo dimostra con esempj, e con ragioni, *alioqui*, com'egli dice, *quid vetat, quominus caussa sit semper aliqua, si persequi, & producere antiqua, & antiquata possimus*? E perciò Jefte addusse il presidio e difesa della prescrizione per rigettare la dimanda del Re degli Ammoniti, che pretendeva fossegli restituito quel tratto dl paese (1) *a finibus Arnon usque Jeboc atque Jordanem*, rispondendo che dal possesso di 300 anni era fatto proprio della repubblica Ebrea, ed era ingiusta la guerra, che per tal motivo contro il popolo di Dio voleva muoversi (2): *Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mihi bella non iusta*. Adunque per la prescrizione anche l'alto e supremo dominio vien trasferito e aggiudicato in favore di altro principe o popolo parimente libero e indipendente, che lo ha come suo lungamente ritenuto, essendo questo uno fra gli altri legittimi modi di acquistare. Ma concluda il presente argomento il celebre Filippo Reinardo Vitriario, il quale con assai chiarezza in pochi periodi ne spiegò tutta l'importanza [3]: *Præscriptionem enim & in* regnis obtinere, *certum est; quia alias controversiæ de regnis, regnorumque finibus, nullo unquam tempore extinguerentur; quod non tantum ad perturbandos animos, & bella serenda pertineret, sed & communi gentium sensui repugnaret. Ex quo enim Jure distinctio dominiorum est introducta, ex eo etiam Jure dominiorum conservatio est constituta. Dominia autem, nisi sint in certo, & lites circa ea finem suum habeant, conservari nullo modo possunt. Dissentiunt alii*; primo quia

(1) Judic. xi. v. 13.
(2) Judic. xi. v. 27.
(3) Institut. Jur. publ. Romano-Germanic. lib. 2. tit. 4. num. 1. p. 15. tom. 2. edit. Gothæ 1609. cum notis. Joh. Frid. Pfeffingeri.

quia præscriptio ex Jure Civili eſt, quod Jus Reges non obligat: secundo *quia in tali præscriptione bona fides deeſt*: tertio *Regna non sunt in commercio, seu potius Majeſtas in his regnis. Respondemus ad* primum *: præscriptio eſt juris Civilis, quatenus ius Civile de ea disposuit, & formam, ut loquuntur, specificam conſtituit: eſt juris gentium, conſiderata in genere citra diſpoſitionem juris civilis, exemplo donationis. Ad* secundum, *in præscriptione immemorialis temporis nec jure civili requiritur bona fides, sed temporis lapſus tantum attenditur. Nec obſtat, quod tempus non tribuat dominium. Resp., tempus non tribuit dominium, sed jus, quod vult, ut intra tantum temporis spatium dominium nobis acquiratur. Ad* tertium *diſtinguimus inter Majeſtatem, & jus habendi Majeſtatem: non præscribitur Majeſtas; hæc enim non eſt in commercio hominum, & a solo Deo confertur: sed jus habendi Majeſtatem, quod eſt in commercio*. Se pertanto la sola prescrizione nel possesso d'inveſtire per 700. e più anni dà così fondato diritto alla S. Sede sulle Sicilie, quanto sarà poi queſto maggiore per gli altri titoli anteriori, che sulle medesime terre ella tiene e per i patrimonj, e per le donazioni, e per la permuta con Arrigo?

Falſo che ai tempi dei Normanni il *ligio* importasse minor soggezione di quella che poi significò.

II. Seguitino ora i noſtri contraddittori col nuovo e pellegrino loro vocabolario, che forse non oltrepassa i tempi di Giannone, del quale tutti si moſtrano fedelissimi copiatori, a chiamare le Pontificie inveſtiture *assicurazioni di amicizia*, *alleanze*, *confederazioni*, *benedizioni Pontificie* (e così sovente le appella il sig. consigliere Vecchioni), concessioni di meri *titoli* e *dignità*; ed a spacciare francamente il censo per *sussidio*, *obblazione*, *divota offerta*, e *limoſina*; che gli amanti del giuſto e del vero seguiteranno ad ascoltare gli scrittori contemporanei, e prossimi agli avvenimenti, ed i solenni atti de' medesimi Principi in-

vestiti, ne' quali tutti si osserva quel costante linguaggio, che a ragione feudale si conviene. Non finiremmo mai questa nostra *Difesa*, se volessimo tener conto di tanti sogni, e stravaganze, che sonosi in contrario dette e spacciate; laonde ci basterà di rilevare le più assurde, dalla confutazione delle quali l'avveduto lettore potrà fare dell'altre giustissimo argomento. Giannone per indebolire per fin dall'uovo le investiture, nella introduzione al lib. x. dell'*Istoria civile del Regno di Napoli* scrisse, che ai tempi dei Normanni la voce *ligio* non avea quella forza, che poi ottenne nelle cose feudali [1]. *In questi tempi*, dic' egli, *l'essere uom* ligio, *non era preso in quel senso, che ora si prende presso i nostri Feudisti, ma denotava una sorte di confederazione, e lega, che l'inferiore con astringersi a giurargli fedeltà prometteva al superiore di soccorrerlo in guerra ovvero di pagargli ogni anno certo tributo, o censo*. Ma lo storico Napolitano non cita verun garante di questa sua fantasìa. Il *ligio*, ove de' feudi si tratta, ha sempre indicato colui „ *qui domino suo ratione feudi vel subiectionis fidem omnem contra quemvis præstat*, come Du-Cange (2) espose la forza di questo termine, che è di poco anteriore ai tempi dei Normanni. Le varie etimologie della voce *ligio* presso Du-Cange non portano quel *plus minus*, che sognò Giannone, ma indicano le diverse opinioni degli scrittori. Ed eccole: Altri di questi, a ligare *effictam volunt*, *quod* hominio, *ac* professione fidei *strictius domini servitio* alligetur *vassallus*. Pontano (3) fu di avviso, che si dicano *ligii*, *quod ligatis Reges pollicibus illos fidei imperiisque sic suis vinciunt, atque obnoxios statuunt*. Cuiacio (4) ed

(1) Pag. *66*. tom. 2. dell' ediz. at ta all' Haia.

(2) V. *Ligius*.

(3) Lib. 2. de gest. Ferdinandi ap. Du-Cang. V. *Ligius*.

(4) Ad lib. 1. feudor. ap. Du-Cang. V. *Ligius*.

ed altri, *vocem* lige, *eiusdem esse originis volunt*, *qua* leudis, leodis, id est *fidelis* : *quemadmodum ex* Leodium, *urbe nota in Eburonibus*, Liege *dicimus* . E finalmente Brussel (1) credette, *a* liga, *quod idem ac foedus*, *confoederatio*, *sonat*, *accersendam vocem* ligius. *Et certe fidei professio*, *quae in* homagiis *praestabatur*, *reciproca erat*: *nam ut fidelitatem domino vassallus*, *ita & vassallo dominus protectionem tutelamque pollicebatur* . Fra così differenti pareri si appiglia poi Du-Cange alla sentenza di coloro, che *a Litis* traggono l' origine del *ligius*. *Sed probabilior*, egli scrive, *longe videtur eorum sententia*, *qui a* Litis *accersunt*, *quos mox ostendemus* (2) *ita appellatos* Ascriptitios *quosdam*, *qui* dominis suis ratione servitii obnoxii erant &c. *Erant igitur* Ligii, *vel* Litgii, *dominis suis omnino* & in solidum *obnoxii*, *adeo ut ab iis nude penderent* &c. E quindi conclude, e con esso concludiamo pur noi : *Ita qui* ligius est, totus *est domini sui*, *familiaris domesticus*, *atque*, *ut verbo dicam*, *vassallus* (3).

III. Esplicato il valore della voce *ligio*, e dimostrata vana del tutto l' opinione Giannoniana, è d' uopo tornare ai nostri contraddittori. Questi, *agmine facto*, sonosi rivolti contro l'investitura, che Niccolò II. (dopo l' altra di S. Leone IX.) diede a Roberto Guiscardo, per ispogliarla d'ogni apparenza d'infeudazione. E' loro intendimento, che distrutta, o almeno indebolita questa infeudazione, debbano in con-

Le investiture date da S. Leone IX. al conte Umfredo e da Niccolò II. a Roberto Guiscardo furono vere investiture feudali non già di fondi patrimoniali della S. Sede, ma di stati sovrani.

Bb 2

(1) Ap. Du-Cang. V. *Ligius*.

(2) Vedasi Du-Cang. V. *Litus*, *Lidus*, *Ledus*.

(3) Aggiunge Du-Cange *V. Ligius*: *Sed & hac ferme notione vocem hanc in aliis quam hominiorum occasionibus usurpatam legimus*. *Leges Edvvardi cap.* 29. Judaei . . . . . sub tutela & defensione Regis ligea debent esse, *id est*, *sola & omnimoda*. *Ita* ligia residentia, *integra*, *solida*, *omnimoda*, *continua &c.* Ligia potestas, & viduitas, *qua uxor defuncto marito tota sui iuris est &c.* *Ita* ligia voluntas &c.

conseguenza crollare le altre, che a similitudine di quella ebbero dai Romani Pontefici i Normanni successori di Roberto. Il sig. consigliere Dragonetti ha raccolto tutto quel che si è detto, e si poteva dire sul proposito, onde a lui indirizzeremo i nostri schiarimenti, perchè sempreppiù apparisca a quanto fievoli scampi si appoggino gl' impugnatori dei diritti della S. Sede. E primieramente il sig. Dragonetti si è studiato di non far sapere ai suoi lettori il passaggio del Malaterra, che apertamente spiega una parte di ciò, che poi fece S. Leone IX., ed appresso seguitò a fare Niccolò II., e susseguentemente gli altri Romani Pontefici nelle loro investiture. Malaterra disse che i Pugliesi ricorsero a S. Leone IX. *dicentes APULIAM SIBI IURE COMPETERE, & prædecessorum suorum temporibus IURIS ECCLESIÆ ROMANÆ FUISSE*. Egli doveva farsene carico ove narra (1) che *i Pugliesi, e i Principi Longobardi mal soffrendo, che ogni dì più crescesse la potenza de' Normanni, contro di questi incitarono il Pontefice Lione IX.*, e qui cita Malaterra *lib.* 2. (cioè 1.) *cap.* 14. Ma questo accuratissimo storico non parlò del solo incitamento, che i Pugliesi dettero a S. Leone IX., ma assai chiaramente ne divisò anche il fine, cioè che il Pontefice accorresse a dare ajuto alla Puglia, che era di suo diritto, e che ne' tempi de' suoi predecessori era stata IURIS ECCLESIÆ ROMANÆ. Se il sig. consigliere avesse recato questo passaggio, non avrebbe potuto imporre a' suoi lettori con rivolgere l' affare tra San Leone ed Umfredo ad un mero trattato di benedizione ed approvazione degli acquisti fatti e da farsi, colla cessione degli antichi patrimonj della Chiesa Romana,

(1) Origine de' feudi ne' regni di Napoli, e Sicilia pag. 219.

na, de' quali di più dice, che S. Leone (1) *pretese che Umfredo, ed i suoi successori dovessero possederli come terre feudali di S. Pietro*. Nè avrebbe potuto, ove parla di ciò, che accadde tra Niccolò II. e Roberto Guiscardo, affermare che la Chiesa Romana niun diritto avea su gli ſtati della Puglia, e della Calabria. *E' noto*, sono le sue parole (2), *fino ai bamboli, che non poſſono concederſi in feudo che i fondi e le terre proprie* (e fin quì va bene), *ed in queſto rincontro ſi pretende, che il Papa daſſe al duca Roberto in feudo i suoi ſtati della Puglia, e della Calabria, su de' quali la Chiesa Romana niun diritto aveva*. E quì converrebbe esser piucchè bambolo per ammettere queſto falso suppoſto, cioè che la Chiesa Romana niun diritto avea su delle terre mentovate. Ma per la Puglia Malaterra dice tutto l'oppoſto; e per la medesima Puglia, e Calabria avea quei diritti, che Arrigo II. le cedette in permuta *in ultra Romanis partibus*. Quali fossero queſti diritti ce lo ha conservato la ſtoria, che ci narra, che lo ſtesso Arrigo pochi anni prima confermò ai Normanni il possesso delle terre da essi acquiſtate sopra il principato Beneventano, e a Drocone conte di Puglia, ed a Rainolfo conte di Aversa gli ſtati che tenevano; e la medesima ſtoria pure ci dice, che S. Leone IX. innanzi della permuta *principes & civitates tam ſibi, quam Imperatori jurejurando subjecit*. A queſti diritti abbiamo veduto che S. Leone altri ne aggiunse *iure belli*. E tutti poi in origine discendono per la Sicilia di quà dal Faro dai patrimonj, e dagli antichi titoli delle donazioni e conferme Caroline; e per l'altra di là dal Faro dai patrimonj della Chiesa Romana, diritti largamente esposti nella *Breve Iſtoria*, e raffermati in queſta *Difesa*: E se

(1) Pag. 120. (2) Pag. 125.

se il lettore vorrà brigarsene, vedrà nella medesima *Breve Istoria* (1) che anche prima di Arrigo II. e di S. Leone IX. non solamente gl' Imperatori, ma anche i Papi sulle terre pur ora mentovate, e sopra altre eziandio, che furono comprese nelle susseguenti Pontificie investiture, esercitarono atti di sovranità. Ma i diritti che teneva S. Leone IX. vennero con solenne sponsione riconosciuti dai medesimi Normanni allorchè ricevettero le terre, nelle quali erano già penetrati, ed altre che avrebbero ulteriormente lucrate nella Calabria, e nella Sicilia *de Sancto Petro hereditali feudo*. Dicano pure i nostri contradittori ciò che vogliono, che le autorità del Malaterra, di Ermanno Contratto, e di tutti gli altri storici e cronisti contemporanei o prossimi ai fatti, ne faranno sempre la più convincente prova in contrario, cioè che negli atti di S. Leone con Umfredo, e di Niccolò II. con Roberto Guiscardo non si trattò di meri fondi patrimoniali della Chiesa Romana, nè di benedizioni, e confederazioni, ma di veri e sovrani atti feudali. San Leone non impose alcun censo, ed in questo egli si dimostrò generoso e grato verso dei Normanni e per il loro pentimento, e per averlo tanto rispettosamente trattato in mezzo alla loro vittoria. Ma Niccolò II. non aveva rapporti così speciali per essi, ed i Normanni trovavansi già legati al vassallaggio verso della Chiesa Romana, onde non è da recar maraviglia, se nei suoi atti con Roberto, ed anche con Riccardo Principe di Capua aggiunse la *pensione* di XII. danari Pavesi per ogni pajo di buoi, o perchè nei precedenti secoli alcuni degli imperanti Carolini, e Tedeschi tributi pur ne riscuoterono; o perchè gli piacesse di prendere un compenso degli antichissimi

(1) Pag. 53. 62. 68. &c.

simi patrimonj rimasi confusi nelle medesime terre. Qualunque di questi motivi v'intervenisse, certa cosa è, che da quel tempo in poi non si diede investitura senza pensione, o censo, e che gl'investiti solennemente vi si obbligarono nel giuramento di ligio omaggio, che ne diedero alla Chiesa Romana.

Vani sforzi del Sig. Dragonetti per ridurre l'investitura data da Nicolò II. a Roberto Guiscardo ed i giuramenti, chequesti prestò ad una mera lega, e confederazione.

IV. Ma gli sforzi del sig. Dragonetti sono principalmente rivolti ai giuramenti, che Roberto Guiscardo diede all'occasione della investitura, che *per vexillum* (1) ricevette nel 1059. dal Pontefice Niccolò II. Dopo la morte del conte Umfredo discacciò Roberto dalle terre, che il minor fratello aveva ricevute da San Leone IX. *de Sancto Petro hereditali feudo*, il di lui figlio Abacelardo, lasciato erede dal padre sotto la sua medesima tutela (2). O fosse perchè di mala voglia avea veduto preferirsi dal Papa nella investitura il fratello minore contro i patti convenuti allorchè si diedero agli acquisti, cioè che i maggiori fossero gl'imperanti, e l'uno all'altro succedesse [3]; o per la rispettabil forza, che esso già teneva, non fu luogo al nipote negli stati paterni, de' quali rendutosi Roberto padrone ne venne poi da Niccolò II. investito. E per questa investitura fu che egli diede quel giuramento, che ricordano Guglielmo Pugliese, Romualdo Salernitano,

(1) Secondo il diritto feudale l'*investitura* è propriamente il *possesso*, che si dà al Feudatario, ed impropriamente la maniera, con cui si dà, come per l'asta, o altra cosa corporale: *Investitura quidem proprie dicitur possessio: abusivo autem modo dicitur investitura, quando hasta vel aliud corporeum quidlibet porrigitur a domino feudi se investituram facere dicente. Tit. 2. lib. 2. Feudor.* E questa impropria maniera fu, ed è la più usata nelle investiture.

(2) Willelm. Calculus Gemmeticensis monacus Hist. Norman. l. 7. cap. 30. inter Scriptor. Hist. Normann. edit. ab Andrea Duchesnio tom. 2. Paris. 1619. pag. 284.

(3) Guillelm. Apul. Hist. de Normann. lib. 1. pag. 255. tom. 5. rer. Italic.

no, la cronaca Normanna, Leone Oſtiense, ed altri citati nella *Breve Iſtoria* (1), giuramento che rinovò poi ai Pontefici Alessandro II. e S. Gregorio VII. Si diverta intanto il sig. Dragonetti in dire, che il giuramento di Roberto altro non importò che una lega e confederazione (2): *Se per lo giuramento di fedeltà da Roberto fatto al Pontefice voglia intenderſi, che il medesimo giurato aveſſe di eſſer fedele a santa Chiesa, e di accorrere a tutte le urgenze della Sede Apoſtolica, non ſi contraſta conſimil giuramento, che in tal senso altro non porterebbe, che una lega, e confederazione tra il Pontefice, ed i Normanni, i quali da indi in poi dimoſtrarono coi fatti di eſſer fedeli alleati della Santa Sede. Ma se un tal giuramento voglia prenderſi per un ligio omaggio, e se la conferma di Papa Nicolò II voglia averſi per una effettiva conceſſione feudale, quaſichè il medeſimo aveſſe a que' Principi conceduti in feudo i loro ſtati, s' incontrano non lievi difficoltà. Primieramente ſi vuole fatto il giuramento di ligio omaggio nell' atto iſteſso, che a Roberto ſi concede, e ſi conferma il titolo di duca, val quanto dire, che nell' iſteſſo tempo, ch' elevar ſi vuole la sua persona, con sublimarla dal grado di Conte alla dignità Ducale, si abbassa, e deteriora infinitamente con renderla suddita, e vaſſalla del Pontefice. Secondariamente è noto fino ai bamboli, che non poſſono concederſi in feudo, che i fondi, e le terre proprie, ed in queſto rincontro si pretende, che il Papa daſſe al duca Roberto in feudo i suoi ſtati della Puglia, e della Calabria, su de' quali la Chiesa Romana niun dritto avea.* Ma in queſto discorso il signor Dragonetti ha dimenticato, che Niccolò II., per tacere degl' altri titoli, era per la Chiesa Romana succeduto in que' diritti, che S. Leone IX. acquiſtò nella permuta fatta con

(1) Pag. 132. e segg. (2) Pag. 125.

con Arrigo II., diritti che esso fece valere *iure belli* con i Normanni, i quali solennemente li riconobbero. Le terre erano le medesime, onde la comprovata signoria della S. Sede su di quelle continuava ad essere la stessa, e Niccolò altro a questa non aggiunse che la *pensione* di sopra mentovata. Roberto adunque e per questa *pensione*, e per ricognizione delle terre concedutegli dal Papa, e per la promessa fedeltà prestò quel giuramento, che in due formole ci è pervenuto, le quali il signor Dragonetti ha preteso di rivocare in dubbio. Nell' *Appendice* alla *Breve Istoria* num. 111. demmo queste formole dal codice del cardinale Deusdedit; ed è forse la più antica copia, che ci sia nota, essendo state da quel dotto ed accurato cardinale inserite in quel suo libro, scritto circa cinquanta anni dopo il fatto, e per conseguenza debbono in buona critica aversi non solo per monumenti sincroni, ma eziandio della maggior autenticità. Deusdedit fu creato cardinale da San Gregorio VII. eletto Papa nel 1073., onde potè ben risapere il solenne atto di Niccolò II. del 1059., e vederne l'originale, e prenderne copia per la sua opera. Ma noi non intendiamo di tenerci per questa sola circostanza paghi e contenti di que' sincerissimi documenti, mentre vogliamo anzi farli veder tali, con dimostrare che le difficoltà, che su di essi ha proposte il signor Dragonetti, sono di niun peso e valore. E perchè l'esame proceda col debito ordine, torniamo a dare le formole in questione.

„ Ego Robertus Dei gratia, & S. P. Dux Apu-
„ liæ & Calabriæ & utroque subveniente futurus Si-
„ ciliæ ad confirmationem traditionis, & ad recogni-
„ tionem fidelitatis, de omni terra, quam ego pro-

 „ prie

„ prie sub dominio meo teneo, & quam adhuc nulli ul-
„ tramontanorum ita concessi ut teneat, promitto me
„ annualiter pro uno quoq. iugo bov., pens. xII. scilicet
„ den. papiensis monetae persoluturum B. Petro, & tibi
„ Domno meo Nicolao PP., & omnibus successoribus
„ tuis, aut tuis, aut tuorum successorum Nuntiis.
„ Huius autem pensionariæ redditionis erit semper
„ terminus, finito quoque anno Sanctæ Resurrectio-
„ nis dies Dominicus. Sub hac vero condicione hu-
„ ius persolvendæ pensionis, obligo me, & omnes
„ meos sive heredes, sive successores tibi Domno
„ meo Nycolao PP. & successoribus tuis. Sic me Deus
„ adiuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

„ Ego Robertus Dei gratia, & S. Pe. Dux Apu-
„ liæ & Calabriæ, & utroque subveniente futurus
„ Siciliæ, ab hac ora & deinceps ero fidelis Sanctæ
„ Romanæ Ecclesiæ, & Apostolicæ Sedi, & tibi
„ Domno meo Nicolao PP. In consilio, vel in facto
„ unde vitam, aut membrum perdas, vel captus sis
„ mala captione non ero. Consiliumque quod mihi
„ credideris, & contradixeris ne illud manifestem,
„ non manifestabo ad tuum damnum me sciente.
„ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tibi adiutor ero, ad te-
„ nendum, ad acquirendum regalia Sancti Petri,
„ eiusque possessiones pro meo posse contra omnes
„ homines, & adiuvabo te ut secure & honorifice
„ teneas Papatum Rom., terramque S. P. principa-
„ tus nec invadere, nec acquirere queram, nec etiam
„ depredare presumam absque tua, tuorumque suc-
„ cessorum, qui ad honorem S. P. intraverit certa li-
„ centia, preter illam quantum mihi concedes, vel
„ tui concessuri sunt successores. Pensionem de ter-
„ ra S. Petri, quam ego teneo, aut tenebo, sicut
„ statutum est recta fide studebo ut illam annualiter
„ San-

„ Sancta R. habeat Ecclesia. Omnes quoque Eccle-
„ sias quæ in mea persistunt dominatione, cum ea-
„ rum possessionibus dimittam in tuam potestatem,
„ & defensor ero illarum ad fidelitatem Sanctæ Ro-
„ manæ Ecclesiæ, & nulli iurabo fidelitatem, nisi
„ salva fidelitate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Et si
„ tu, vel tui successores ante me ex hac vita migra-
„ veritis, secundum quod monitus fuero a melioribus
„ Cardinalibus, Clericis R. & Laicis, adiuvabo ut
„ PP. eligatur, & hordinetur ad honorem S. Petri.
„ Hæc omnia suprascripta observabo S. Romanæ Ec-
„ clesiæ & tibi cum recta fide, & hanc fidelitatem ob-
„ servabo tuis successoribus ad honorem S. Petri
„ ordinatis, qui mihi firmaverint investituram a te
„ mihi concessam. Sic me Deus adiuvet, & hæc San-
„ cta Evangelia „.

Perchè Roberto ne' suoi giuramenti si dicesse *Dei gratia & Sancti Petri* duca di Puglia ec.

V. Incominciano ambedue gl' atti: *Ego Robertus Dei gratia, & S. Pe. Dux Apuliæ & Calabriæ, & utroque subveniente futurus Siciliæ*; e da tali espressioni *a chiare note risulta, che Roberto riconoscea il suo ducato della Puglia, e della Calabria non dall' autorità Pontificia, ma dal solo Dio datore e conservatore de' Regni, e dal patrocinio di S. Pietro*: Così il signor Dragonetti (1), il quale quando ciò scrisse, o non si risovenne, o non seppe l'antichissimo frasario, adoperato anche nelle cose temporali della S. Sede, di riconoscerle cioè da Dio, e da S. Pietro, onorando nella persona del glorioso Apostolo Principe della terra non meno quella del Sommo Pontefice di lui successore. Roberto non solo *Dei gratia & S. Petri* divenne duca, ma fu altresì assunto *in specialem B. Petri militem*, come si è veduto nella *Breve Istoria* (2), il che

C c 2

(1) Pag. 126. (2) Pag. 136. 149.

che importava essere milite del Papa, e a tal foggia lo chiamò Bertoldo prete di Coſtanza, *coniuratum militem Domini Papæ* nel passo di sopra addotto (1). E perchè non si creda alle sole noſtre parole, ascolti il lettore come parlò in una sua lettera [2] a Leone III il celebre teologo Teodoro Studite: *Audi claviger regni cælorum, Petra fidei, super qua fundata eſt Eccleſia catholica; Petrus enim tu es, qui Petri sedem ornas & gubernas.* Tale era queſta persuasione, che S. Siricio Papa (3) di se diceva: *Portamus onera omnium, qui gravantur: quin immo hæc portat in nobis B. Apoſtolus Petrus, qui nos in omnibus, ut confidimus adminiſtrationis suæ protegit & tuetur heredes.* E S. Leone il grande (4); *Si quid itaque a nobis recte agitur, recteque discernitur, si quid a misericordia Dei quotidianis supplicationibus obtinetur, illius eſt operum, atque meritorum, cuius in sede sua vivit poteſtas, & excellit auctoritas.* E per tacere altri esempi, S.Gregorio Magno scrivendo a Pietro suddiacono Rettore del patrimonio di Sicilia dell' obbligo, che avevano i vescovi di venire in ogni anno a Roma per il *natale* del Sommo Pontefice, disse che que' vescovi erano tali per dono di S.Pietro (5): *Præterea ſicut moris fuit, ut ad natalem Pontificis episcopi convenirent, ad ordinationis meæ diem venire eos prohibe, quia ſtulta & vana superfluitas non delectat. Sed si eos venire neceſſe eſt, in B. Petri Apoſtolorum Principis natalem conveniant, ut ei, ex cujus largitate Paſtores sunt, gratiarum actiones solvant.* Nè si opponga, che i teſti addotti hanno per oggetto l'autorità spirituale del Sommo Pontefice,

(1) Cap. III. num. v.
(2) Lib. 1. ep. 33.
(3) In epist. ad Himerium episc. Tarraconens. ap. Conſtant. pag.624.
(4) Serm.2. in annivers. assumpt. suæ.
(5) Ep. 36. lib. 1. Ind. IX.

fice, riconosciuto perciò non differente da Pietro, anzi Pietro ſteſso; mentre è manifeſto che pari linguaggio si adoperò parlandosi eziandio delle cose temporali, delle quali, come abbiamo veduto nel precedente capitolo *num* x., S. Pietro fu il donatario; e quindi le temporalità si denominarono *cose di S. Pietro* per essersene data la proprietà al Santo Apoſtolo ed alla sua Chiesa, a nome della quale si usano e si amminiſtrano dal Romano Pontefice. E per queſta proprietà Pippino nella riſpoſta che diede ai legati del Greco Auguſto, allorchè facevangli iſtanza di reſtituire le città dell' Esarcato ricuperate dalle mani dei Longobardi, disse loro che erano divenute inalienabili (1): *Nulla penitus ratione easdem civitates a poteſtate beati Petri, & iure Eccleſiæ Romanæ vel Pontificum Apoſtolicæ Sedis quoquo modo alienari: Adfirmabat etiam sub juramento &c.* Nè Roberto fu il solo che negli atti temporali onorasse nella persona di S. Pietro il Papa; conciosiachè, per non uscire dal secolo in cui esso visse, ne abbiamo altro esempio nello ſtrumento del dono della città di Tarracona, che Berengario conte di Barcellona fece nel 1090. ai giorni di Urbano II. alla S. Sede, nel quale si espresse di venire a quella donazione (2), *ea scilicet deliberatione, ut ego & mei poſteri omnes, ſicut supra scriptum eſt, teneamus hoc totum per manum & vocem sancti Petri, eiusque Vicarii Romanæ Sedis Apoſtolicæ, per quinquennium persolventes ei censum* XXV. *librarum puriſſimi argenti ad iuſtum pensum.* Tanto è vero che in que' suoi atti Roberto dicendosi *Dei gratia & S. Petri*, riconosce e venera nella persona di S. Pietro anche il Romano Pontefice, che ne è il rappresentante, e per autorità di cui egli ot-

(1) In vit. Steph. II. n. 45. tom. 2. lib. Pontif. (2) Baron. an. 1091. n. 9.

ottenne il legale possesso delle terre, e ne fu dichiarato duca, in quella guisa appunto che Pasquale II. nel 1108. diceva di Roggiero, che trovavasi duca di Puglia, Calabria, e Sicilia *per beati Petri & nostram gratiam* (1).

La pensione promessa da Roberto non fu semplice pensione, ma pensione feudale, non già per le terre patrimoniali della S. Sede, ma per tutte le terre delle quali venne investito, ed in questa pensione non vi fu esorbitanza.

VI. Seguita nel primo giuramento: *De omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo, & quam adhuc ulli Ultramontanorum umquam concessi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque iugo boum pensionem duodecim denarios Papiensis monetæ persoluturum B. Petro, & tibi domno meo Nicolao Papæ, & omnibus successoribus tuis*. E nell' altro: *Pensionem de terra Sancti Petri, quam ego teneo, aut tenebo, sicut statutum est recta fide studebo, ut illam annualiter Romana habeat Ecclesia*. A queste parole il signor Dragonetti fa il seguente commento (2): *E' noto ad ognuno, che l' annua pensione si paga per le terre, ed i fondi privati, che si ricevono a tenuta da' proprietarj, e non già per gli Stati, e Regni. In fatti ivi dicesi, che si dovea tal pensione* de terra S. Petri, *cioè per i patrimonj, e per le possessioni della Chiesa Romana, che Roberto tenea, o avrebbe avuta in suo potere. Nè punto, nè poco si accenna, nè additar si potea, che tal pensione riguardava il ducato di Puglia, e di Calabria, che non erano certamente* de terra S. Petri, *e molto meno lo potea essere la Sicilia allora posseduta da' Saraceni. Se tale annuale pagamento avesse compresi gli stati di Roberto, essendo immensa l' estensione della Puglia, e della Calabria, la pensione di dodici denari ad ogni pajo di buoi, o sia ad ogni divisata estensione di terreno, sarebbe sormontata a milioni, e la somma sarebbe divenuta altrettanto eccedente, e strabocchevole, quando aggiun-*

(1) V. la Prefaz. a questa Difesa p. xxx. (2) Pag. 127.

giunta vi si fosse la Sicilia. Ma il sig. consigliere si è lasciato sorprendere dalla voce *pensionem*, quasi si trattasse di una semplice pensione, come eran quelle *pensiones B. Petri* che la S. Sede riscuoteva dal territorio dell'Istria (1), e non già di una pensione feudale. Doveva pur riflettere che ciò, che nell'atto dicesi *pensionem*, Leone Ostiense, citato nella *Breve Istoria* (2), chiamò *censo*; e censi e tributi vengono anche sotto i nomi di *pensio*, *pensa*, *pensus* presso Du-Cange. Abbiamo nel codice di Cencio chiarissimo documento di pensione non per terra o fondo privato, ma per castella (3): *Raymundus Guillielmi obtulit B. Petro duo Castra. Unum dicitur Lobarioli, & alterum Taltevolle; sub pensione IV. unciarum auri malachinorum. Ea conditione, ut posteri ejusdem Guillielmi accipiant præfata castra de manu Romani Pontificis*. Nè la feudalità viene costituita dal solo termine di *pensione*, *censo*, o *tributo*, ma dall'intero contesto del documento in vista dei precedenti titoli, che la Chiesa Romana teneva su di quelle terre di S. Pietro. Ed eccoci allo scampo, al quale sonosi i nostri oppositori coraggiosamente rivolti, cioè a dire, che S. Leone IX., e Niccolò II. altro non concederono ai Normanni, che le terre de' patrimonj della Chiesa Romana, da essi occupate, e che avrebbero poi ritolte dagli usurpatori in Calabria, ed in Sicilia; e per queste terre li obbligarono alla pensione di XII. danari Pavesi per ogni paio di buoi. Giannone non ebbe animo di ricorrere a sì fatto miserabile sutterfugio, onde per altra via declinò la forza feudale, con supporre (4) *protezione del Papa*, *spontanea* offerta di censo, confederazione, e simili

(1) Ved. la Brev. Istor. pag. 284. (2) Pag. 133.
(3) Apud Murator. Antiq. Italic. tom. 5. pag. 888.
(4) Nell' introduzione al lib. 10. dell'Istor. civile del Regno di Napoli.

simili vaghe parole; ma non restrinse poi nè l' investitura, nè il censo alle sole terre dei patrimonj; che anzi confessò che l' investitura data da Niccolò II. a Roberto fu della Puglia e Calabria; e l'altra data dallo stesso Pontefice a Riccardo fu del principato di Capua. Gli fece gran forza il chiarissimo testo di Guglielmo Pugliese (1):

Robertum donat Nicolaus honore Ducali.
Hic comitum solus concesso iure Ducatus
Unde sibi Calaber concessus & Appulus omnis
Est locus, & Latio patriae dominatio gentis.

E si è pur veduto di sopra, che i Normanni ricevettero da S.Leone IX. la Puglia, Calabria, e Sicilia come *terre di S. Pietro*, e per quali ragioni quel Santo Pontefice comprendesse anche la Sicilia nel *de S. Petro hereditali feudo*, è stato già rilevato nella *Breve Istoria* [2]. E' poi mera esagerazione quella del signor Dragonetti allorchè scrive, che la pensione di XII. danari per ogni paio di buoi, o sia per ogni iugero, che era l'estensione di tanto terreno quanto un dì arar ne possa un paio di buoi, per la sola Puglia e Calabria *sarebbe sormontata a milioni*. Il dotto monsignor Bianchini (3) al proposito dei tre talenti e mezzo d'oro dei patrimonj di Sicilia e Calabria, confiscati alla Santa Sede dai Greci, osserva, che adattandosi la misura inventata dal maresciallo di Vauban allo spazio delle due Calabrie e Sicilia, que' XII. danari convenuti per ogni iugero darebbero *summam aureorum solidorum* XXXV. *mil-*

(1) Lib. 2. pag. 262. tom. 5. rer. Italic.

(2) Pag. 102. e segg.

(3) Tom. 2. Anastas. pag. 302.

millium, che esso poi è di avviso fossero la valuta dei confiscati tre talenti e mezzo di oro. A questo calcolo dovrebbe aggiungersi la Puglia, la quale per quanto si voglia dire estesa nei confini di allora, non potrà al più che uguagliare la metà delle Calabrie e Sicilia, e per conseguenza darebbe altri 17500. soldi di oro. Ma noi siamo a calcoli difficilissimi, perchè la pensione fu convenuta per la terra arativa, e non già per qualunque terra, e la terra arativa ne' vecchj tempi, dopo la calata delle nazioni settentrionali in Italia, si ridusse alla minor parte, per le tante sciagure che quella calata portò seco a danno della popolazione di così bel paese. Decadde perciò la coltura dei terreni, e questi si accrebbero di selve, e boschi, non solamente nei monti, ma anche nel piano; e la ricreazione e solazzo, che que' popoli mettevano nella caccia, moltissimo contribuì a negligentare l'arte agraria. Scarseggiava allora la campagna di famiglie contadinesche, e neppur le città abbondavano di popolo, come oggidì. L'inclita città di Napoli, che di presente conta circa 400. mila abitatori, ai tempi del Re Roggiero doveva essere di popolazione senza paragone assai inferiore, da che il giro delle sue mura, fatto prendere dallo stesso Re, non estendevasi che a due mila trecento sessanta tre passi, come racconta Falcone (1). Lasciamo pertanto, che altri si godano le

D d esa-

(1) In Chron. an. 1140. tom. 4. Hist. Princ. Langob. edit. Pratill. *Interea noctis silentio præfatus Rex totam civitatem Neapolim extrinsecus metiri fecit; cognoscere volens, quantæ esset circumquaque latitudinis: invenit itaque studiose metiendo in gyrum passus duo millia tercentum, & sexaginta tres. Et passibus illis ita inventis, dum populus civitatis aggregatus esset, in ejus conspectu; quasi dilectionis affectus eos interrogare cœpit, utrum scirent, quot passus civitas illorum per circuitum habuisset; qui ultra quam credi potest admirantes, se nescire profitentur. Rex autem sicut studiose invenerat, mensuram passuum, quos*

esagerazioni del signor Dragonetti, e diciamo il vero, che la pensione fu equissima per ogni iugero di terra arativa della Puglia, e Calabria, e di quella terra similmente arativa, che Roberto avrebbe acquistato in Sicilia, cioè ritolto dalle mani dei Saracini, che allora tiranneggiavano quell'isola. Si aggiunga a tutto ciò quella limitazione di terre, della quale parla il giuramento specialmente fatto per la convenuta pensione: *De omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo, & quam adhuc ulli ultramontanorum umquam concessi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque iugo boum pensionem duodecim denarios Papienfis monetæ persoluturum B. Petro, & tibi Domino meo Nicolao Papæ, & omnibus successoribus tuis*. E vale a dire che Roberto avrebbe pagata la pensione per le terre, che esso teneva sotto la propria dominazione, e non già per quelle, che erano state ad altri Oltramontani, o siano Normanni, da esso medesimo concedute in governo, come di fatto prima dell'investitura aveva assegnata a Roggiero suo fratello porzione della Calabria. Ascoltisi ora la spiegazione del signor Dragonetti al passo addotto (1): *E che di tali fondi, e non degli stati di Roberto quivi si parlasse, evidentemente risulta dal vedersi, che Roberto nell' asserto giuramento promise la pensione per ogni terra, o fondo di S. Pietro, di cui egli ne fosse, o ne divenisse possessore, e non già per quelle possessioni, che avesse concedute agli oltramontani suoi compaesani, qual restrizione fa chiaramente comprendere, che come Roberto pagar doveva per gli stabili di S. Pietro da lui posseduti, così far do-*

quos civitas eorum tenebat, patefecit. Unde populus omnis Regem ipsum sapientiorem aliis antecessoribus, & studiosiorem prædicabat, & quod nunquam factum fuerat, super civitatis mensura mirabantur, quomodo Rex ille fieri contractasset.

(1) Pag. 128.

doveano i suoi compaesani per gli altri fondi di S. Pietro, ch' erano in loro potere. Laonde Roberto solamente come possessore de' beni della Chiesa Romana convenne il pagamento dell' annua prestazione, e qual attuale duca di Puglia, e Calabria, e qual futuro duca di Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi stati furono da ogni contribuzione, e da ogni legame feudale esenti. Ma questo commento patisce gravissime eccezioni, perciocchè non sussiste che nel giuramento la pensione si limitasse a *quei pochi patrimonj* (non erano poi tanto pochi come suppone il sig. Dragonetti (1)) *o fondi di San Pietro*: Roberto in quella formola non la restrinse a questi soli fondi, ma la promise *de omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo*: Parole amplissime, e che non ammettono circoscrizione. E se nell'altro giuramento disse *pensionem de terra S. Petri*, ciò va preso nel senso *de omni terra*, giacchè tutta la terra conceduta da Niccolò II. a Roberto era terra di S. Pietro, come portava il linguaggio della Chiesa Romana di denominare dal santo Apostolo le sue temporali signorie: Nè diversamente disse lo stesso Roberto nell'altro giuramento, allorchè promise al Pontefice: *adiuvabo te ut secure & honorifice teneas Papatum Romanum, terramque Sancti Petri principatus nec invadere &c.* E quando gl'Imperadori si obbligavano di difendere e ricuperare il temporale della Santa Sede usavano della medesima frase; e così fece il Re Ottone nel giuramento, che diede ai legati del Pontefice Giovanni XII., del quale poco stante tornerà il discorso. Che poi le parole *de omni terra* denotino *signorie*, e non già *fondi patrimoniali*, evidentemente lo dimostra anche la for-

D d 2 mola

(1) Pag. 127.

mola dell' investitura che S. Gregorio VII. diede a Roberto, in quelle parole (1): *De illa vero terra, quam iniuste tenes sicut est Salernus & Malfia, e pars Marchiæ Firmanæ nunc te patienter sustineo*. Non altrimenti Pandolfo Pisano ove nella vità di S. Leone IX. scrisse, che i Normanni (2) *totam terram in suo posuerant dominio, & B. Petri Vicarii nil ibi iuris aut dominii retinebant*, soggiunse poi che il Santo Pontefice *tota terra suo dominio reddita*, se ne tornò a Roma. Adunque il *de omni terra* nell' atto di Roberto non può restringersi ai patrimonj, ma va inteso per tutto il suo possedimento, che tutto era *de terra S. Petri*. Falso quindi che i *compaesani* di Roberto dovessero per le terre, che eglino tenevano, pagare la medesima pensione; anzi il giuramento apertamente l'esclude, e limita questa pensione al solo Roberto; ma *de omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo & quam adhuc ulli ultramontanorum umquam concessi, ut teneat &c.* Se false sono le premesse del signor Dragonetti, falso pur deve essere ciò, che egli francamente ne tragge: *Laonde Roberto solamente come possessore de' beni della Chiesa Romana convenne il pagamento dell' annua prestazione, e qual attual duca di Puglia, e Calabria, e futuro duca di Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi stati furono da ogni contribuzione, e da ogni legame feudale esenti*. Ma non disse Roberto di dare questo giuramento *ad confirmationem traditionis, & ad recognitionem fidelitatis*? Ricevette egli pertanto dal Pontefice quelle terre, delle quali *Dei gratia & Sancti Petri* chiamavasi duca, ed erano la Puglia, la Calabria, e la Sicilia, e questa da acquistar-

(1) Nell'Append. alla Breve Istor. num. 111.

(2) Brev. Istor. pag. 99.

ſtarsi in appresso; ed in ciò sono pienamente concordi tutti gli ſtorici e croniſti,da noi citati nella *Breve Iſtoria*, tanto per l'atto di Niccolò II.,quanto per gli atti di Alessandro II., e di S. Gregorio VII. Giannone per quanto si ſtudiasse d'imbrogliare le cose, pure gli fu d'uopo di confessare che (1) „ *queſta prima inveſtitura*, (non fu la prima, ma la seconda), *perciò che riguarda la* „ *persona di Roberto, non abbracciava altro che il ducato* „ *di Puglia, e di Calabria, come cantò il noſtro Gugliel-* „ *mo Pugliese* (Lib. 2.).

„ *Robertum donat Nicolaus honore Ducali,*
„ *Unde sibi Calaber conceſsus & Appulus omnis.*

Guglielmo compose quel poema per comando del duca Roggiero figlio di Roberto Guiscardo, ed a richiesta di Urbano II. eletto Papa nel 1088., circoſtanza che dà peso al racconto. Conciosiachè se Roberto non avesse nell'inveſtitura ricevute quelle terre, ma soli beni patrimoniali di S. Pietro, come è piaciuto di dire ai noſtri impugnatori,non avrebbe Roggiero tollerato che Guglielmo avesse scritto, che a Roberto di lui padre per la Pontificia inveſtitura fu

Calaber conceſſus & Appulus omnis.

E' anche ſtorico contemporaneo Bonizone vescovo di Sutri, e queſti ſimilmente nel suo libro *ad Amicum* parlando della nuova inveſtitura, che S. Gregorio VII. diede nel 1080. a Roberto, ne rileva la concessione delle medesime terre (2): *Interea venerabilis Pontifex*

(1) Nella introduz. al lib. 10.p.66. dell' ediz. dell' Haia.

(2) Ap. Oeffelium tom. 2. rer. Boicar. pag. 817.

tifex post Pentecosten cum Ruberto Marmannorum duce citra Aquinum habuit (colloquium), *eumque ab excommunicatione absolvit, qui eius proprius factus miles omnem Apuliæ & Calabriæ ab eo suscepit principatum*. Si può parlar più chiaro ? Questi sono documenti, e non ciarle. Ma proseguiamo le osservazioni sopra i giuramenti di Roberto.

Giuramento di *fedeltà* dato da Roberto non fu segnale di mera fede ed amicizia, ma di vero e reale vassallaggio verso della S. Sede.

VII. Dopo avere il signor Dragonetti tentato di ridurre l'affare tra Niccolò II. e Roberto *a pochi patrimonj, o fondi di S. Pietro,* in quella maniera che ha pur fatto il signor consiglier Vecchioni per la investitura, o come esso la chiama *benedizione Pontificia* data da S. Leone IX. al conte Umfredo, giacchè ammette che (1) *le altre parlano de' ducati di Puglia, e di Calabria ec.*, passa all'esame di quelle parole del giuramento di Roberto: *Ero fidelis S. R. E., & tibi domino meo Nicolao Papæ. In consilio vel in facto unde vitam ec.* con quel che siegue ; e quasi che si trattasse di cosa di lieve momento, artificiosamente si toglie d'imbarazzo per quel *ero fidelis*, con dire [2]. „ *Sebbene la voce fedele* „ *nel linguaggio feudale suoni vassallaggio, non perciò ne* „ *deriva, che in un trattato di alleanza, e confederazione* „ *abbia perduto il suo natio significato di sincera fede,* „ *e di stabile amicizia. Passa indi Roberto ad assicurare* „ *quel Pontefice ec.* „. Mirabil franchezza, che nel supposto di *un trattato di alleanza e confederazione* roverscia in un colpo il fatto, e ne fa nascere una fedeltà *di sincera fede e di stabile amicizia*. Ma scriva il sig. Dragonetti come più gli accomoda, che la parola *fidelis* nel documento non può denotare che vassallo, o sia chi tiene feudo. *Fidelis, idem ac vasallus, qui feudum tenet*; come rettamente ed imparzialmente disse un recente feudista Napoletano (3). E *fe-*

(1) Pag. 239.
(2) Pag. 128.
(3) Prælect. in duos lib. feudalium &c. auctore Franc. Ant. Magliani Neapoli 1775. pag. 415.

E *fedeli* vengono per lo più chiamati nei libri del diritto feudale comune, o sia Longobardico, *i feudatari*, ove *fideles*, e *vassalli* sono egualmente detti; e tal titolo è di loro più proprio, come quello, che provviene dalla fedeltà, che debbonò al padrone. Semplicissima era la formola del loro giuramento (1): „ Ego iuro ad hæc sancta Dei Evangelia, quod „ amodo in antea ero fidelis huic, sicut debet esse „ vasallus Domino; nec id quod mihi sub nomine „ fidelitatis commiserit Dominus, pandam alii ad „ eius detrimentum, me sciente. *E quest' altra* (2): „ Ego Titius iuro super hæc sancta Dei Evange- „ lia quod ab hac hora in antea usque ad ultimum „ diem vitæ meæ ero fidelis tibi caro domino meo „ contra omnem hominem: excepto imperatore vel „ rege. Quod verbum si recte intelligatur, nulla qui- „ dem indiget adiectione, sed integram & perfectam „ in se continet fidelitatem: sed propter simplices, „ & nominis significationis ignaros, ad illius verbi „ interpretationem hoc adiici solet, ideft. Ego iuro „ quod nunquam scienter ero in consilio vel auxilio „ vel in facto quod tu amittas vitam vel membrum „ aliquod &c. „ E' così dimostrata nelle storie la *fedeltà* giurata da Roberto ai Pontefici Niccolò II., Alessandro II., e San Gregorio VII., che converrebbe mutar nome alle cose per dubitarne. Se le frasi di Guglielmo Pugliese *est Papæ factus iurando iure fidelis*, di Bertoldo prete di Costanza *coniuratum militem domini Papæ*, di Bonizone vescovo di Sutri *proprius factus miles*, di Romualdo Salernitano *ligius homo effectus*, e tante altre, che è superfluo di ripetere (3), non dinotano fedeltà, cioè vassallaggio

(1) Tit. 5. lib. 2. feudor. (2) Tit.7. lib. 2. feudor.

(3) Vedansi nella Breve Istoria pag.132. e segg.

gio, ci dica il signor Dragonetti quali saranno quelle, che richieggonsi a significare questo vassallaggio? La formola testè addotta del giuramento di fedeltà spiega ciò, che poi siegue in quello di Roberto: *In consilio vel in facto unde vitam &c.* che era l'obbligo del vassallo. *Qui Domino suo fidelitatem jurat, ista sex in memoria semper habere debet, incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile*, come si ha nel diritto feudale (1). Ad ogni modo il signor Dragonetti rivolge tutte queste cose a mera alleanza (2): „ *E che sia così*, dic' egli, *cel dimostra il giuramento, che Ottone I. Re d' Italia, e poi Imp. nell' anno* 960. [cioè 962.] *fece a Papa Giovanni XII., in cui si veggono adoperate buona parte delle espressioni usate da Roberto, senza che finora alcun de' Curiali Romani abbia preteso, che perciò Ottone giurasse a quel Pontefice vassallaggio, anzi tutti gli storici ecclesiastici convengono, che il giuramento di Ottone altro non contenesse, che un mero tratto di alleanza tra esso, e Papa Giovanni* „ Che bello scrivere è mai questo! Ma diamo il giuramento di Ottone; che si legge pure nella *Breve Istoria* (3): „ Tibi Domino „ Joanni Papæ ego Rex Otto promittere & jurare „ facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, „ & per lignum hoc vivificæ Crucis, & per has reliquias Sanctorum, quod si permittente Domino „ Romam venero, S. R. E. & te rectorem ipsius „ exaltabo, secundum posse meum, & nunquam „ vitam, aut membra, & ipsum honorem, quem „ habes, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo „ consensu, aut mea exhortatione perdes. Et in Romana urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te aut Romanos perti-„ nent

(1) Tit. 6. lib. 2. feudor. (2) Pag. 129. (3) Pag. 47.

„ nent, sine tuo consilio. Et quidquid in noſtram „ poteſtatem de terra S. Petri pervenerit, tibi reddam. Et cuicumque regnum Italicum commisero, „ iurare faciam illum, ut adiutor tui sit, ad defendendam terram S. Petri, secundum suum posse. „ Sic me Deus adiuvet, & hæc sancta Dei evangelia „. Dove sono in queſto giuramento del Re Ottone le formole, che si leggono in quelli del duca Roberto, e che il di lui vassallaggio ne manifeſtano? Il giuramento di Ottone era quel giuramento di protezione e difesa, che gl' Imperadori davano ai Papi; nè i *Curiali Romani* hanno mai sognato di dedurne quello sproposito, che finge il signor Dragonetti per dar forza al mal fondato suo discorso. I *Curiali Romani* pensano del Romano Impero quello ſtesso che ne pensava Innocenzo III. [1]. *Nec vos*, così egli diceva ai Prelati della Germania, *nec alios credimus dubitare, quin Imperii Romani provectio principaliter & finaliter nos contingat: principaliter quoniam per Romanam Eccleſiam de Græcia fuit specialiter pro Eccleſiæ defenſione translatum*; *finaliter, quia etſi alibi coronam regni recipiat, ab Apoſtolica tamen Sede ultimam manus impoſitionem, & coronam Imperii recipit Imperator*. Nulla pertanto ha che fare il giuramento di Ottone con gli atti di Roberto, i quali risguardarono la ricognizione delle terre ricevute dal Papa, la *fedeltà*, e la *penſione*. E queſto giuramento poi fu di quella ligietà, che dicesi (2) *nuda ac principalis, in qua nemo excipitur*, indicata per le parole *contra omnes homines*, le quali ne fanno palese che allora Roberto non riconosceva altro vassallaggio fuori di quello, per cui avea giurato fedeltà alla Sede Apoſtolica, ed al Sommo Pontefice. Quindi

E e sog-

(1) Ap. Rayn. an. 1201. num. 1. (2) Du-Cangius V. Ligius.

soggiunge, che dovendo giurare ad altri fedeltà, non lo farà *nisi salva fidelitate sanctæ Romanæ Ecclesiæ*. E questa è quella seconda specie di ligietà (1), *quæ a vassallo domino feudi præstatur*, ligietate, *quam priori domino ratione alterius feudi debet*, *excepta*: *adeo ut qui semel* fidelitatem ligiam *alicui domino juravit aut præstitit, alteri, si forte feudum aliquod ei obvenerit, eamdem* fidelitatem ligiam *præstare non possit, nisi priori excepto domino: etiamsi prior dominus vassallus sit posterioris: quod attigit etiam Bodinus lib. 1. de Republ. cap. 9. adeo ut, ait ille, si duo domini antiquitate pares habeantur, neutrum, si inter illos bellum intercedat, iuvare teneatur*. Dalla nuda ligietà di Roberto si fa anche manifesto, che Arrigo II. nel tante volte ridetto cambio con San Leone IX., que' diritti, che esso pochi anni prima aveva esercitati nelle investiture date ai Normanni, nel *pleraque in ultra Romanis partibus* li cedette alla S. Sede senza alcuna riserba. L'istromento di fedeltà che nel 1208. prestò Riccardo conte di Sora al Pontefice Innocenzo III., mette col fatto in chiaro l'una e l'altra ligietà (2): *Comes Riccardus de Sora iuravit fidelitatem, & fecit ligium homagium Domino Papæ Innocentio, successoribus suis, & Ecclesiæ Romanæ &c. Pro Polo, & alia terra, quæ olim fuit Oddonis de Polo, quam ipse tenet: eo salvo, quod si aliqua persona pro dicta terra comiti præfato movere voluerit quæstionem, ipse comes teneatur ei in curia Ecclesiæ Romanæ iustitiæ plenitudinem exhibere. Ceterum de Castro vallis Montonis, de Sacco, de Plumbinaria, iuravit facere guerram, & pacem contra omnes homines ad mandatum eorum, & ad hoc hæredes, & successores suos in perpetuum obligavit. De*

(1) Du-Cangius V. Ligius. (2) Ap. Murator. tom. 5. A. I. pag. 849.

De comitatu vero Sorano juravit similiter facere guerram, & pacem de mandato ipsorum, salva fidelitate & salvo mandato Regis Siciliæ. Et idem dominus Papa investivit dictum comitem per cuppam argenteam deauratam. Præsentibus, & convenientibus & approbantibus omnibus prævscriptis Episcopis, Præsbyteris, Diaconibus Cardinalibus.

La libertà solennemente promessa da Roberto Guiscardo a Niccolò II. sulle chiese poste nelle terre da esso dominate, non è una giunta fatta alla formola del giuramento; onde poter dubitare della genuinità del monumento.

VIII. Per ultimo il signor Dragonetti si fa ad esaminare quelle parole del secondo giuramento: *Omnes quoque Ecclesias, quæ in mea persistunt dominatione, cum earum possessionibus dimittam in tua potestate*, e così sù di queste favella [1]: „ Cotesta „ sottomissione pugna coi fatti più incontrastabili „ della storia. Imperocchè fin dai tempi di Lione „ Isaurico le nostre Chiese furono sottoposte al Pa„ triarcato Costantinopolitano, da cui forse furono „ smembrate dopo le conquiste de' Normanni, ma „ non perciò i vescovati delle nostre Provincie, e „ della Sicilia furono, come avverte Cristiano Lu„ po (2), uniti al Patriarcato di Roma prima della „ convenzione avuta da Adriano IV. col Re Gu„ glielmo I. Cotesto nostro Monarca fu il primo, „ che concedette ai Pontefici Romani la consacra„ zione, e la visita delle Chiese delle due Sicilie, „ come rilevasi dal concordato rapportatone dall' „ Annalista (3). Laonde se l'Istoria con certezza ci „ assicura, che pria del Re Guglielmo I. le nostre „ Chiese non furono al Patriarcato Romano unite, „ è per se manifesto, che i giuramenti dall'Anna-

 „ na-

(1) Pag. 133.

(2) *Normanni tandem invasere utramque Siciliam, Episcoposque subtraxerunt Constantinopolitano. Sedi tamen Apostolicæ non reddiderunt usque ad Adrianum IV. Pontificem, & Guiglielmum II. Siciliæ Regem. Christian. Lupus in scol. ad can. 6. Sardic.* Si avverta però, che Lupo scambiò Guglielmo secondo col primo.

(3) Baron. Annal. Eccl. ad ann. 1156.

„ lista trascritti siano poco sinceri, e veraci, del „ che è indizio non leggiero il non essersene mai „ esibiti gli autografi, e l'essersene dal Baronio tratte „ le copie dal libro de' censi del codice Vaticano, ove „ ammesso per vero d'esservi stati tali giuramenti, „ non è difficile, che il patto della sottomissione „ delle nostre Chiese vi sia stato inserito ne' secoli „ posteriori dopo la rapportata convenzione passata „ tra il Re Guglielmo I., ed il Pontefice Adria„ no IV. „ E' stato il signor Dragonetti troppo ligio del Lupo per adottarne l'errore. Quel dottissimo uomo non approfondò nella materia, e quindi cadde nell'abbaglio. Non si nega che oltre le chiese dell' Illirico, anche quelle della Puglia, Calabria, e Sicilia si sottraessero nel secolo VIII. per le note violenze di Leone Isaurico, e de' Greci Imperatori suoi successori dall'ubbidienza del Sommo Pontefice loro antichissimo metropolitano (1), e si assoggettassero al patriarca di Costantinopoli, il quale vi stabilì metropolitani, arcivescovi, e vescovi. Pochi furono i prelati, che non fossero presi dall'ambizione di crescere di grado e di onore per

(1) E' nota la questione vertita sull' intelligenza del canone VI. del concilio primo Niceno del 325. tra Giacomo Gotofredo, e Claudio Salmasio da un lato per restringere i confini delle chiese suburbicarie, pretendendo che secondo l'esposizione fatta di quel canone da Ruffino *lib.* 1. *H. E. cap.* 6. quelle state fossero che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si estendevano, ed al Prefetto di Roma ubbidivano, come il Piceno, la Toscana, il Lazio, e la Valeria; e Giacomo Sirmondo dall' altro per dimostrare che il Patriarcato Romano anche nei tempi di Ruffino estendevasi per l'Occidente intero, annoverando così non solo le quattro provincie testè indicate, ma le altre sei che al Vicario d'Italia ubbidivano, le quattro provincie Consolari, le due Correttoriali, e le quattro provincie Presidiali. La Repubblica Letteraria fece plauso al Sirmondo; e se poi insorse Giovanni Launojo per suscitar novamente il sistema del Gotofredo, e del Salmasio, fu valorosamente impugnato da Cristiano Lupo, da Natale Alessandro, e da altri critici.

per i nuovi titoli, che si promettevano per opera di Anaſtasio, che Leone Isaurico aveva intruso nella sede di Coſtantinopoli in luogo dell'espulso patriarca San Germano. Non tutte ad un tratto furono quelle chiese usurpate al Pontefice Romano, ma secondo che prevalse la forza, parte da Anaſtasio, e parte dai suoi successori. Cadde in queſta rete anche Sergio vescovo di Napoli, ma ripreso da Gregorio III. fu obbligato a deporre la vanità del titolo di arcivescovo offertogli da Anaſtasio, come scrive Giovanni diacono nella cronaca de' vescovi Napoletani (1): *Hic* [Sergius] *dum a Græcorum Pontifice archiepiscopatum nancisceretur, ab Antiſtite Romano correptus, veniam impetravit*. Furono solleciti i successori di Gregorio III. a ripetere il mal tolto, e spezialmente Adriano I., e S. Niccolò I., ma inutilmente, perchè i patriarchi di Coſtantinopoli seppero ſtabilirvisi anche per legge Imperiale, e sopratutto per la notissima Novella di Leone il Filosofo promulgata l'anno 887. (2), e vi continuarono la loro influenza finchè nel secolo XI. per gli acquiſti dei Normanni sopra dei Greci in Puglia e Calabria decaddero dalla giurisdizione delle chiese tolte al Sommo Pontefice, il quale ne riassunse il governo. Giuſtamente Pasquale II. ne attribuì la gloria a Roberto Guiscardo, ed al fratello conte Roggiero d'aver fatto respirare i Papi dalle passate calamità, e di averli rimessi nell' esercizio del diritto metropolitico sopra que' vescovi. *Quia ergo*, così scris-

(1) Ap. Murator. tom. 1. par. 2. rer. Italic. pag. 307.

(2) Veggaſi preſſo Leunclavio *Jur. Græc. Rom.* tom. 1. lib. 2., Goar *in append. ad Codin. de offic. et official.*, e Carlo da S. Paolo *Geograph. sacr. in fin.*

scrisse al vescovo di Squillace [1], *Deo auctore per strenuissimorum fratrum Roberti, quondam nobilis memoriæ ducis, & Rogerii comitis labores atque victorias, tam ex illa (squillacensi), quam ex cæteris Calabrorum ecclesiis, Græcorum tyrannica cessavit invasio: Nos .... statuimus, & temporibus perpetuis observandum censemus, ut sicut tu, ita & tui deinceps successores per manum semper Romanorum Pontificum consecrentur*. Erano adunque da circa un secolo tornate le chiese della Sicilia alla dipendenza della S. Sede, quando Guglielmo I. Re di Sicilia tentò nel 1155. di sottrarre di bel nuovo i suoi vescovi dall' obbligo di ottenere dal Sommo Pontefice la conferma della loro elezione, e di ricevere da lui l' ordinazione; e ciò avvenne per occasione di quella nimistà, che ebbe gravissima con Adriano IV., della quale si è parlato nella *Breve Istoria* (2); ma fatta pace nel 1156. con Adriano, e ricevuta da esso l' investitura col regio titolo, gli restituì la libertà di consacrare i vescovi della Puglia, Calabria, e Sicilia. Da questo fedelissimo racconto chiaro apparisce l' abbaglio di Cristiano Lupo, seguitato ciecamente dal signor Dragonetti, mentre la libertà renduta alla Santa Sede dal Re Guglielmo è un' avvenimento tanto posteriore alla vera epoca della restituzione, che già ne avean fatta i Normanni al Sommo Pontefice. Questa accadde nel secolo XI., onde è un manifesto errore il dire che a Guglielmo deesi l' onore d' aver il primo restituite a Papa Adriano IV. le chiese della Sicilia, quasi fino a tal tempo fossero state ritenute dai Normanni, ed i vescovi avessero continuato.

(1) Constitut. XLI. Paschal. II. in tom. 2. Bullar. Roman.

(2) Pag. 124. 125. e 154. e segg.

to ad ubbidire al patriarca di Coſtantinopoli; cosa, la quale, come si è veduto, era seguita molto tempo addietro, nè il Re Guglielmo I. altro fece che riparare al suo medeſimo disordine, con reſtituire al Pontefice quella libertá, che i predecessori di lui avevano ricuperata fin dai giorni di Roberto Guiscardo, e del conte Roggiero, e che esso avea di bel nuovo tolta a violenza. Confessò queſta verità un gran fautore de' patriarchi di Coſtantinopoli, qual fu Nilo Doxopatrio, nato nella Magna Grecia, e Greco Archimandrita. Scrivendo egli in Palermo nel 1143., d'ordine di Roggiero I. Re di Sicilia il trattato *de quinque Thronis Patriarchalibus*, che leggesi presso Emmanuele Scheleſtrate (1), notò in esso: *Cum vero Franci hunc ducatum occuparunt* (parla della Puglia, e della Calabria) *tunc Romanus in omnibus hisce eccleſiis ordinationes tenuit*. Adunque i Papi appena occupate dai Normanni queſte provincie tornarono alla primiera autorità di consacrarne i vescovi; e quindi convien concludere, che molto prima di Guglielmo ricuperarono gli antichissimi diritti; e che queſto principe, come ſi è veduto, gli riſtabilì nell' esercizio di quella giurisdizione, che riacquiſtata dai medesimi nell' età superiore, era ſtata, a cagione della intervenuta discordia, da lui ſtesso violentemente interdetta. E' poi troppo generale ed estesa la proposizione, del signor Dragonetti in quelle parole, *fin dai tempi di Lione Isaurico le noſtre chiese furono sottopoſte al Patriarcato Coſtantinopolitano*, quasi che queſta dipendenza fosse di tutte le chiese, di quelle eziandio che erano nelle terre soggette ai Longobardi, e non venute giammai in potere dei

(1) In Append. ad tom. 2. Antiq. Eccles. pag. 732. Romæ 1697.

dei Greci. Forse ve ne sarà stata alcuna anche tra queste, che si sarà sottratta dal Papa, ma la generalità non cambiò di sistema, ed i Papi continuarono ad esercitarvi i loro diritti; e l'erezione che vi fecero prima degli acquisti dei Normanni delle metropoli di Benevento, Capua, e Salerno (1), lo dimostra, e comprova.

Labbè non dubbitò della sincerità dei giuramenti di Roberto, e neppur altri critici.

XI. Conclude finalmente il signor Dragonetti le sue osservazioni sopra i giuramenti di Roberto con dire (2): *Ne io sono il primo, che ardisca di rivocare in dubbio l'autorità di tali giuramenti. Il dotto, e perspicace Padre Labbè non gli ammètte per indubitati, ma solo gli dà per probabili*. Ci scusi il sig. Dragonetti se noi gli diciamo, che egli, dopo lo spazio di settecento trentuno anni, da che furono dati que' giuramenti, è veramente stato il primo a rivocarne in dubbio quella sincerità, sulla quale non esitarono i più insigni scrittori, non escluso *il dotto e perspicace Padre Labbè*. Quel *probabile est eundem Pontificem* (Niccolò II.) *in hac Synodo* (di Melfi) *duo illa iuramenta, fidelitatis, & solvendi annui census, quae ex Vaticano codice recitantur apud Baronium a Nortmannis exegisse*, che sono le parole del Labbè (3) citate dal signor Dragonetti, non voglion dire, che que' giuramenti sono *probabili*, come le ha esso spiegate, ma indicano esser probabile che si dassero da Roberto nel sinodo tenuto da Niccolò II. in Melfi. Labbè in quel *probabile est* mostrò giudiziosa critica, mentre sebbene altri abbiano scritto, che Roberto nel sinodo di Melfi ricevesse l'investitura, ad ogni modo altri dissero che questa l'ottenesse dopo, *finita* sy-

(1) Giovanni XIII. eletto Papa nel 965. eresse in Metropoli Benevento, e Capua. Benedetto VII., che dopo Benedetto VI. e Donno II. gli succedette nel 975., fece altrettanto per Salerno.

(2) Pag. 134. (3) Tom. 12. Concil. ad an. 1059. p. 54.

synodo, come porta il testo di Guglielmo Pugliese, ed altri in genere senza indicarne il preciso luogo. Del rimanente se Labbè non dubitò di que' giuramenti, neppur ne dubitò il Pagi; e per tacer d'altri, neppur Muratori [1] v' incontrò difficoltà, e rivolgendosi poi al titolo, che ebbe Niccolò II. di dare quella investitura, osserva *che in questi tempi si facea molto valere la donazione di Costantino*; e indi soggiunge: *Potrebbesi credere, che su tali fondamenti si piantasse il principio dei diritti, che da allora fin quà, cioè per tanti secoli gode la Sede Apostolica sopra le due Sicilie, nelle quali ha stabilito una sì autentica e giusta sovranità e prescrizione, contro di cui non si può allegare ragione alcuna. Oltre di che può anche darsi, che non mancassero al Pontefice Niccolò II. altre più sussistenti ragioni di dedizione spontanea, e di cessione dalla parte dell' Imperio. Certamente per attestato di Ermanno Contratto* (in Chron.) *Arrigo II. Imp. avea conceduto al santo Papa Leone IX.* pleraque in ultra Romanis partibus &c. Nella *Breve Istoria* (2), ricapitolando il detto del Muratori, scrivemmo, che egli *volendone rintracciare l' origine*, *ed avvisandosi di poterla ripetere dall' opinione maggiormente invalsa in quel secolo XI. della donazione di Costantino; e supponendo altresì che in que' tempi medesimi fossero dati fuori* con delle giunte *i diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I., e di S. Arrigo I. ec.* Si poteva parlare con maggiore candore, e con più buona fede? Eppure l'Autore dell' *Analisi* (3) con l'usata sua franchezza afferma, che noi abbiamo destramente taciuto di far menzione della donazione di Costantino, e dei diplomi. *Dite voi adunque*, ecco il testo, *sva-*

F f *gado*

(1) Annal. d' Italia an. 1059.
(2) Pag. 212.
(3) Analisi critica dell' opera di Monsignor Borgia sul Dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie pag. 63. 64.

gado un poco da' nostri scrittori, che il Muratori, che celebrandolo lo biasimate confessa la sovranità della S. Sede sopra le due Sicilie. *Siasi, che ciò l' abbia detto, che può ciò nuocere all' incontrastabile verità, che la S. Sede non abbia mai avuta legittimamente questa sovranità? Non essendo stato questo grand' uomo infallibile, se avesse egli asserito ciò, come voi l' affermate, non potrebbe la sua asserzione arrecare alcun pregiudizio. Per altro il Muratori spiegò bene su questo punto la mente sua, dicendo chiaramente (il che voi tacete, perchè non vi piace) che Niccolò II. abbia piantato il principio de' diritti, che la S. Sede gode sopra le due Sicilie, su la donazione di Costantino, e sopra i tre falsi diplomi di Lodovico Pio, di Ottone, e di Arrigo*. Ma il Muratori non disse *falsi diplomi*, disse diplomi *con delle giunte*. Era nostro proposito di non tener più conto di questa *Analisi* dopo la solenne impostura del passo di Ditmaro, già di sopra svelata; ma il tema ci ha obbligato a manifestare anche questa; e cento e mille altre ne potressimo additare, se avessimo tempo da perdere, e pur troppo ne abbiamo perduto per confutare le capricciose difficoltà, che il signor Dragonetti ha promosse sulla sincerità dei giuramenti di Roberto, onde rivocare in dubbio monumenti, che Sigonio, Baronio, Labbè, Pagi, Muratori, ed altri valentuomini ebbero per buoni e legittimi. E come non esser tali dopo che abbiamo fatto vedere, che niuna delle difficoltà proposte dal signor consigliere regge alle prove? Come dubitar di monumenti trascritti circa cinquant' anni dopo il fatto?

La Sicilia non appartiene al-

IX. Ma il signor Dragonetti, quasi pentito de' suoi dubbj, così poi si esprime (1): *Ma quantunque*

(1) Pag. 163.

que veraci si credano i pretesi giuramenti di omaggio del Guiscardo, e veri anche i decantati censi per le Provincie da lui già possedute, e per le altre da conquistarsi, non perciò ne risulta alcun diritto alla Chiesa Romana su gli stati di Roberto, e de' suoi serenissimi successori. Imperocchè la semplicità di quei secoli, e la viva religione de' pietosi Principi di quel tempo portava, che quasi tutt' i sovrani, ed anche quelli, che furono fermi, e sicuri ne' loro stati, ne fecero divota offerta a S. Pietro, e alla Chiesa Romana. E poco prima avea detto (1) che *nè il Poeta Pugliese, nè l'Ostiense, nè alcuno degli autori Ecclesiastici rapporta, che Roberto per divenir vassallo della Sede Apostolica avesse alla medesima offerti i suoi stati per indi riceverli in qualità di feudi oblati, il che per altro sarebbe l'unica maniera per conseguire il dritto di vassallaggio nelle possessioni altrui, ma non mai nei Regni alieni, de' quali non si può dai possessori disporre a guisa di fondi privati*. Ed eccoci di bel nuovo alla questione dei regni offerti, e dei feudi oblati, alla quale non pure il signor Dragonetti, ma anche gli altri nostri contradittori sonosi rivolti per richiamare a queste idee l'origine delle Pontificie investiture. Noi nella *Breve Istoria* [2] dimostrammo che negli atti di S. Leone IX. con Umfredo, e di Niccolò II. con Roberto non può aver luogo nè l'uno nè l'altro. Converrebbe rinunziare all' evidenza delle cose per ammettere in essi l'offerta sotto il religioso patrocinio della Chiesa Romana, o l'oblazione feudale. La sola autorità di Ermanno Contratto distrugge ambedue questi sogni ove dice, che i Normanni confessarono a San Leone IX. l'ingiusto possesso delle ter-

la Santa Sede nè per titolo di religiosa offerta, nè di feudo oblato. Vanità d'amendue questi titoli.

(1) Pag. 126. (2) Pag. 119. e segg.

terre invase, e che quindi si rivolsero al Santo Pontefice per ritenerle in feudo colla sua grazia: *Cumque illi*, sono le sue parole (1), *pacem petentes, subiectionem servitiumque. illi promitterent: & quae prius INIVSTE SIBI VSVRPANTES INVASERANT, eius beneficio gratiaque retinere se velle dicerent, idque Papa abnegans, VI ET INIVRIA RAPTAS RES S. PETRI REPOSCERET, eosque perperam pervaso loco cedere loco iuberet &c.* Veggano gl' impugnatori dei diritti della S. Sede come possa entrare religiosa offerta, o feudo oblato in cosa, della quale i detentori dichiarano l'ingiusta usurpazione, e che il legittimo signore, quale per la Chiesa Romana era S. Leone IX., ripete come a se dovuta e competente. Anche le parole adoperate dal Guiscardo nel suo giuramento *ad confirmationem traditionis* escludono feudo oblato, e qualunque pia offerta e ne fan vedere che esso ricevette e non diede. Si esaminino attentamente i documenti, e si vedrà che è una mera fantasia il feudo oblato, o la pia offerta, e che è vano qualunque sforzo per trarre da una di queste due cose, e non già dagli altri titoli raffermati in questa *Difesa* la feudalità delle Sicilie presso della S. Sede. Che il Regno di Sicilia non possa noverarsi tra i Regni censuali offerti dalla divozione dei principi a S. Pietro, oltre la mancanza della indicazione di questa qualità nelle vecchie carte, che si vede in tutti i monumenti dei Regni offerti, come si è da noi dimostrato nella *Breve Istoria* (2); si fa chiaro e manifesto dai giuramenti, co' quali gl'Imperadori e Re d'Italia si obbligavano di mantenere e difendere per la S. Sede le sue temporali signorie. In questi, che abbiamo riferiti nel prece-

(1) Brev. Istor. pag. 93. 94. (2) Pagg. 221. 222.

cedente capitolo (1), tra le terre di S. Pietro ſi mentovano la Puglia, la Calabria, la Sicilia, ed il principato di Capua; ed erette poi queſte provincie in Regno, ſi nomina coſtantemente *Regnum Siciliæ*, e ſi tace poi degli altri Regni censuali; che tanti pur ve n'erano, ai tempi specialmente di Arrigo IV. e di Ottone IV. E perchè ciò? Perchè la Sicilia non era Regno meramente censuale di S. Pietro, ma Regno di proprio e special patrimonio della Chiesa Romana, e per conseguenza entrava tra le terre, che gl'imperanti le guarentivano, il che non facevano nè per l'Ungheria, nè per il Portogallo, nè per la Croazia, e Dalmazia, nè per la Dania, nè per altro qualunque Regno di pia offerta al Principe degli Apoſtoli. Concludaſi adunque, che non vi potè intervenire divota offerta, e che l'inveſtitura fu di feudo dato, e non di feudo oblato. Sanno i Feudiſti, che altri sono i feudi, che diconsi *data*, ed altri che chiamansi *oblata*. I primi sono, quando alcuno riserbandosi il dominio della sua roba, ne dà ad altri l'utile possesso, come fece S. Leone IX., e dappoi Niccolò II., e susseguentemente gli altri Romani Pontefici per DCC. e più anni. I secondi sono per contrario, quando si offre ad altri il diretto dominio della sua roba, per averne soltanto l'utile possesso, come bene spiegò la materia Giovanni Schiltero (2), le cui parole daranno compimento al tema: *Duo igitur hoc in negotio sunt agentes, quorum alter vel dominio directo rei suæ reservato, utile eiusdem dat alteri; vel dominium rei suæ offert alteri, ut recipiat utile: ex quo diviſio oritur feudi dati, & oblati. Illud incipit a Domino, hoc a vassallo.*

X. Ras-

(1) Cap. III. n. XII. (2) Inſtit. Jur. Feud. cap. 4. n. 2.

Lettera di San Bernardo malamente spiegata, se ne torna a dare la giusta idea.

X. Rassicurata la sincerità delle formole dei giuramenti, che Roberto prestò alla Chiesa Romana, e confermato eziandio che negli atti di S. Leone IX. e di Nicolò II. non si parlò nè di pia offerta, nè di feudo oblato, nulla resta a dire delle susseguenti investiture, che ai giuramenti dati da Roberto ebbero rapporto e per la fedeltà, e per la pensione, finchè su di questa nell'anno 1139. si fece cambiamento, allorchè Innocenzo II. onorò Roggiero nipote di Roberto Guiscardo del titolo di Re, e ne stabilì il censo nella somma di DC. schifati, investendolo del Regno di Sicilia, del ducato di Puglia, e del principato di Capua. Prima di quest'atto v'ebbe briga tra Innocenzo e Roggiero, il quale col favore dell'Antipapa Anacleto s'era fatto coronare Re; e perchè il santo abate Bernardo eccitò Lottario II. Imperadore a sovvenire il Pontefice scrivendogli (1): *Non est meum hortari ad pugnam: est tamen (securus dico) advocati Ecclesiæ arcere ab Ecclesiæ infestatione schismaticorum rabiem: est Cæsaris propriam vindicare coronam ab usurpatore siculo*: parvero queste parole all'autore del *Nullum ius* decisive per escludere il Papa dal diritto sulle Sicilie, e quindi aggiudicarlo a Cesare. Ma il senso di esse è assai semplice, e noi nella *Breve Istoria* [2] così lo esponemmo: *Anche il santo Abate Bernardo con sue lettere eccitò Lottario a questa mossa, scrivendogli che ben gli conveniva di assistere il Pontefice, come avvocato della Chiesa a fine di togliere lo scisma, e come Cesare per vendicare la Regal corona, che Roggiero aveva usurpata*. Il *Nullum ius* da quelle parole, e dalle altre che seguitano in detta lettera: *Ut enim constat Judaicam sobolem* (cioè l'Antipapa) *sedem*

(1) Epist. 139. (2) Pag. 144.

sedem Petri in Christi occupasse iniuriam ; sic proculdubio omnis qui in Sicilia Regem se facit , contradicit Caesari, ne tirò questa conseguenza (1) : *Optime vir sanctus distinguit inter iura sacerdotii , & Imperii : nihil ad Pontificem res Siculas spectare putat*. Batterono la medesima strada il signor consigliere Vecchioni, ed il signor causidico. Il primo disse (2): *San Bernardo gran fautore d'Innocenzio II., e dai cui travagli e credito Innocenzio dovette la vittoria della sua causa contra il suo acerrimo competitore Anacleto ripetere ; quando vide il Re Ruggiero riconosciuto da Anacleto , e da lui del titolo Regio decorato , per favorire Innocenzio II., appellò il Re Ruggiero* l'usurpatore Siculo , *ed esclamò in tuono magistrale, che chiunque nelle Regioni nostre si diceva , e si faceva chiamare Re , contradiva a Cesare. Dunque ignorò S. Bernardo, informatissimo de' fatti della Chiesa Romana , il Trattato di Wormazia , giacchè altrimenti avrebbe dovuto dire, che se Ruggiero era usurpatore , l'era della Chiesa Romana , e che con farsi Re per mezzo di Anacleto non aveva contradetto a Cesare , che già nulla in queste regioni dopo il Trattato di Wormazia aveva a fare, ma al legittimo Papa Innocenzio II* L'altro poi più diffusamente si spiegò in questi termini (3): *Basta sentire S. Bernardo primo mobile della Curia Romana, coetaneo , addetto ad Innocenzo, per dileguare qualunque supposizione . Questo S. Abbate invitò Lotario a venire in Italia come eletto da Dio* ad subveniendum Ecclesiae suae in tempore malo, ad recuperandum imperii decus. *Ecco le due molle impellenti, a liberar la Chiesa dalle reliquie dello scisma di Anacleto, a rivendicare all'Imperio il regno di Napoli. Indi lo esortò a ritornare di nuovo in Italia con numerosa Armata promettendogli vittoria, ed incitandolo per*

(1) Pag. 78. (2) Pag. 198. (3) Pag. 186. 187.

per le sopradette ragioni: „ Animabit honeſtas causæ, „ imo duplex provocabit necessitas. Non eſt meum „ hortari ad pugnam, eſt tamen (securus dico) Ad- „ vocati Ecclesiæ arcere ab Ecclesia Schismaticorum „ rabiem, *ecco il primo obbligo*. Eſt Cæsaris propriam „ vindicare coronam ab usurpatore Siculo „. *Poteva il S. Abate parlare più chiaro? Ma non contento soggiunse*. „ Ut enim conſtat iudaicam sobolem (*Anacleto*) „ Sedem Petri occupasse iniuria, sic procul dubio om- „ nis qui in Italia Regem se facit, contradicit Cæsari. „ Si autem utrumque incumbit Cæsari, reſtituere sci- „ licet quæ sunt Cæsaris Cæsari (*le Sicilie*) & quæ sunt „ Dei Deo &c. [Ep. 139.] „. *Dunque la sola Cattedra di S. Pietro spettava ad Innocenzo, le Sicilie all' Impero, ed a Lottario. Si cominciò la guerra. Li Pisani al soldo dell' Imperatore furono li primi colla loro Flotta ad invadere li ſtati di Ruggiero, e S. Bernardo non mancò di scriverlo a Lotario, affrettandolo a compire il reſto colla sua venuta*. „ Primi & soli adversus invasorem „ imperii exierunt oppugnare tyrannum, ulcisci iniu- „ riam domini sui, & imperialem defensare Coronam (Ep. 40.). *Baſta la sola autorità di S. Bernardo a far comprendere che nel 1137. non ſi pensava in Roma che il diretto dominio del Regno fosse della S. Sede, ma dell'Imperatore*. Ma il sig. avvocato *de more* imbrogliò il teſto di S. Bernardo, tacendone una parte, che spiega l'oggetto del *quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. Il santo nella lettera 139. di due cose parlò a Lottario. La prima fu di spalleggiare Innocenzo nello scisma che lo travagliava, e di vendicare la regal corona, che l'*usurpatore Siculo*, o sia Roggiero aveva tolta. L'altra ebbe per oggetto di raccomandargli la causa della Chiesa di S. Jamgoulf presso Toul in Lorena. Ed eccone le intere parole che seguitano dopo il *contra-*

tradicit Cæsari. „ Si autem utrumque incumbit Cæ-
„ sari, restituere scilicet, quæ sunt Cæsaris Cæsa-
„ ri, & quæ sunt Dei Deo, cur apud Tullum res
„ Dei minuitur, cum Cæsar nihil ibi lucretur? Ve-
„ rendum est ne minimorum neglectus, impedimen-
„ tum sit maximorum. Hoc est quod dico. Eccle-
„ sia S. Genulfi graviter iniusteque [ut dicitur]
„ in illa civitate opprimitur : & aiunt vestræ pru-
„ dentiæ, nescio qua fraude, subreptum, ut domi-
„ no Papæ, per iustitiam subvenire paranti, vestræ
„ interventu precis obviaretis. „ Adunque la con-
seguenza del *quæ sunt Cæsaris Cæsari & quæ sunt Dei Deo* non è per l'affare della Sicilia. E neppure a questo appartengono quelle parole riunite a capriccio dal causidico *ad subveniendum Ecclesiæ suæ in tempore malo, ad recuperandum imperii decus*, alle quali egli così commenta: „ Ecco le due molle im-
„ pellenti, a liberar la Chiesa dalle reliquie del-
„ lo scisma di Anacleto, a rivendicare all' Imperio
„ il Regno di Napoli „. Ma il commento non và per lo diritto, e ben lo dimostra il pieno testo, dal quale S.Bernardo incomincia la sua lettera ortatoria a Lottario perchè faccia ajuto contro gli Scismatici. „ Benedi-
„ ctus Deus qui vos elegit, & erexit cornu salutis
„ nobis ad laudem & gloriam nominis sui, & re-
„ parandum Imperii decus, ad subveniendum Eccle-
„ siæ suæ in tempore malo, postremo ad operan-
„ dum etiam nunc salutem in medio terræ. Ipsius
„ est enim opus, quod corona gloriæ vestræ ita in
„ dies ampliatur & sublimatur, mirabiliter crescens
„ ac proficiens in omni decore & magnificentia apud
„ Deum, & homines. Ipsius profecto nuper opus
„ & virtus fuit, quod iter satis laboriosum & meti-
„ culosum, pro pace regni & Ecclesiæ liberatione

„ susceptum, in tanta prosperitate peregistis. Romæ „ siquidem imperialis culminis plenitudinem gloriosissime assecutus, idque (quod maius fuit) in manu non magna, ut animi fideique magnitudo „ clarius emineret. Quod si ante tantillum exercitum terra tremuit, & quievit; quantus putamus „ horror hostium corda invadere habeat, cum coeperit Rex procedere in magnitudine brachii sui? „ Animabit insuper honestas causæ; immo duplex „ provocabit necessitas. Non est meum hortari ad „ pugnam &c. „. Dove sono in questo esordio le *due molle* sognate dal signor avvocato? L' esordio, che termina a quelle parole *quod si ante tantillum*, è generale, ed ha relazione alle cose precedentemente fatte da Lottario, e non già a quelle, per le quali il santo si fa poi a confortarlo. Il testo dice *ad reparandum Imperii decus*, e non già *ad recuperandum Imperii decus*, come ha stampato il signor avvocato per dar peso alla seconda *molla*, che a suo opinare fu *rivendicare all' Imperio il regno di Napoli*, che non era ancor nato. Egualmente capricciosa è l' applicazione dell' altro testo della lettera 40., o per meglio dire 140. di S. Bernardo allo stesso Lottario, nella quale gli raccomanda i Pisani, che con la poderosa loro flotta aveanlo tanto giovato nella sua mossa contro di Roggiero, che egli chiama *invasorem Imperii*. Gli dice adunque: „ Miror cuius instinctu, vel consilio vigilantiæ vestræ subripi potuerit, ut homines digni certe duplici honore & gratia, contraria a vobis audirent. Pisanos dico, qui primi, & „ soli interim adhuc erexere vexillum adversus invasorem Imperii. Quam iustius in eos regia incanduisset indignatio, qui populum strenuum & devotum quacumque occasione offendere ausi sunt,

„ eo

„ eo præcipue tempore, quo accincti in multis millibus suis exierant oppugnare tyrannum, ulcisci „ iniuriam domini sui, & Imperialem defensare co„ ronam „. Ed ecco distesamente riferiti i passi, sù de quali, dopo il signor *Nullum ius*, hanno fabbricato i nostri oppositori per voler coll' autorità di S. Bernardo far credere, che all' Impero si apparteneva la Sicilia, e non già alla Chiesa Romana. Ma le parole del Santo non dicono questo, e tutte rappellano all' insulto fatto da Roggiero all' Impero per la regal corona illegittimamente assunta. Ma se avesse S. Bernardo deciso il punto, perchè poi Lottario nella disputa insorta nel 1137. per la investitura del conte Rainolfo, che abbiamo fedelmente narrata nella *Breve Istoria* (1), consentì che Innocenzo II. *nomine suo ad B. Petri fidelitatem* la concedesse? Perchè si tenne pago soltanto della simultanea tradizione del vessillo? È questa onorificenza ben gli si doveva, e come avvocato della Chiesa, e per aver recate le sue arme in difesa della medesima contra dell'orgoglioso Roggiero acerrimo fautore dell'Antipapa. Che Lottario entrasse in Puglia colle sue arme per l'onore della Sede Apostolica, e non già per suoi diritti sopra di quella terra, lo disse anche Innocenzo III. nel celebre suo atto (2) *deliberatio Domini Papæ Innocentii super facto Imperii de tribus electis*. In esso esamina il Papa le qualità dei tre eletti, ed erano il fanciullo Federigo Re di Sicilia, Filippo Suevo, ed Ottone; e quindi decide, che l'Impero dovevasi a Ottone, e tra gli altri suoi meriti leva con lodi, che nell'ascendenza paterna della prosapia dei duchi di Sassonia contava a suo proavo Lottario Imperadore, *qui bis pro Apostolicæ Sedis honore Apuliam est ingressus*,

(1) Pagg. 145. 146. (2) Epist. Innoc. III. tom. 1. edit. Baluzii p. 700.

sus, & *in obsequio Ecclesiæ Romanæ decessit*. Ma cessino i sogni, che le parole di S. Bernardo non possono distruggere tutti gli atti precedenti, e quei che poi fece Innocenzo allorchè nel 1139. solennemente investì della Sicilia, e delle altre terre lo stesso Roggiero con titolo di Re, atti riconosciuti e prima e dopo da tanti Imperadori, anche da quelli, che violentemente s'intrusero nella Sicilia, come si è veduto, e tornerà luogo di vedere più addentro.

Falso che il Re Tancredi tenesse il Regno di Sicilia senza investitura. Se ne riferiscono gli atti.

XI. Passiamo ora a confutare ciò che, dietro al sig. *Nullum ius*, si è scritto dagl' impugnatori dei diritti della S. Sede nella Sicilia sulla investitura del Re Tancredi. L'autore del *Memoriale di un cattolico alla Santità di PIO VI.* così ne parla (1): „ Essendo vicino a morte „ l'ultimo Re della Dinastia Normanna Guglielmo II., „ e vedendosi privo di successione, lasciò il Regno a „ Tancredi Figlio naturale di suo Padre, preferendolo „ a Costanza sua Zia. Se mai pe' Normanni un feudo „ stato si fosse il Regno di Napoli, come mai poteva Guglielmo disporne a favore di un collatera- „ le Naturale in preferenza di Costanza legittima; „ ciocchè veniva espressamente proibito dalla legis- „ lazion feudale di tutti i codici Barbarici general- „ mente ricevuti in que' tempi nell' Europa? Eppu- „ re la nazione accettò un tal successore, e come „ legittimo considerollo; e indipendentemente dal „ Papa lo riconobbe la nazione istessa per Sovra- „ no, come attesta l'antica cronica di Fossa nova. „ *I vescovi, gli abati, la corte intera, e i conti della* „ *Sicilia di comun consenso elessero il conte Tancredi* „ *per decorarlo orrevolmente della Corona Reale* (2); „ co-

(1) Pag. 26. 81.

(2) Episcopi, Abbates, ac universi Aulici, Comitesque Siciliæ invicem convenientes, elegerunt Comitem Tancredum, ut honorifice in Regem coronarent. *Apud Ughell. Ital. Sac. to. 1.*

„ codesto atto comprova il dritto natio della nazio-
„ ne, che dal legittimo Padrone Guglielmo ricevè,
„ e riconobbe per successore Tancredi, e non mi-
„ ga dalla corte Romana: che anzi tutti gli scritto-
„ ri di quel tempo riclamarono contro l'ingiustizia,
„ e ferocia di Arrigo VI., che per assicurare il re-
„ gno al figlio, barbaramente ne privò il figlio di
„ Tancredi, ultimo maschile rampollo dell'Illustre
„ casa Normanna. Questo argomento egli è la più
„ lampante dimostrazione dell'idea, che i sovrani
„ Normanni, la nazione, e'l Papa istesso avevano
„ della natura di questo Regno, considerato, cioè,
„ da essoloro come uno stato ereditario, del quale
„ il Principe a suo talento dispor poteva senza rico-
„ noscerne o dipendenza, o leggi, che come di feu-
„ do regolar ne dovessero la successione. Se mai
„ il Regno si fosse avuto qual feudo della Chiesa,
„ senza fallo che il Papa si sarebbe opposto, e ben
„ lo avrebbe dovuto, alla disposizione, che Gugliel-
„ mo indipendentemente da lui diretto padrone ne
„ faceva, chiamandovi successore un collaterale na-
„ turale. Ma tanto è lungi che o al Papa se ne
„ fosse chiesto permesso da Guglielmo, o che la
„ Chiesa di Roma vi si fosse opposta, che anzi dal
„ Neubrigense sappiamo che *i Siciliani, ed i Pugliesi*
„ . . . . . *riconobbero Tancredi per loro Re, cui aderi-*
„ *va eziandio la Sede Apostolica* (1) „. I medesimi riflessi
ha pur fatti, e con gran forza di argomentazione,
l'anonimo scrittore della *libera, e indipendente Sovra-*
nità de' Re delle due Sicilie ec., e sono del seguente
te-

(1) Siculi, Apulique . . . . virum nobilem de stirpe Regum priorum Tancredum cum favore Sedis Apostolicæ Regem sibi crearunt. *Neubrigens. ap. Inveges* Era Norm. 22.

tenore (1): „ Il Regno è feudo della R. Chiesa, e „ la nazione in esclusione di Costanza legittima ere- „ de, non meno per ordine di successione, che per „ volontà di Guglielmo Re suo Nipote, ammette al „ trono un naturale, qual si era Tancredi, ributta- „ to dalle leggi. Donde è, che Roma gelosa sem- „ pre delle sue ragioni, vede un Sovrano ne' suoi „ stati indipendentemente da se riconosciuto, ed in- „ tanto non si oppone, di niente si risente? E per l'op- „ posto qual sostegno più efficace sarebbe stato per „ Tancredi nel mantenersi in una dubia e combattuta „ signoria, che premunirsi d' investiture Pontificie? „ Eppure queste non sono dimandate, e tutto si „ affida al favore, ed all' elezione de' sudditi. E non „ sono questi argomenti indubitati dell' idee, che i „ sovrani Normanni, la Nazione, ed il Papa stesso „ aveano dell' indipendenza, e libertà di questi Re- „ gni? „ Vogliono adunque questi scrittori che a Tancredi, non ostante, come essi dicono, che tenesse il Regno senza investitura, *aderiva eziandio la Sede Apostolica*. Anche *il Nullum ius* suppose Tancredi Re senza investitura, e quindi sclamò (2): *Ecce iterum diuturnam illam consuetudinem interruptam, & quod maximi momenti est, mira populorum consensione*. Giannone, non vezzeggiato questa volta dai nostri contradittori, disse l'opposto (3), cioè che Tancredi tenne il regno di Sicilia per l'investitura che n'ebbe dal Papa. *Nè tutto ciò essendo bastato ai Siciliani, spedirono prestamente in Roma al Pontefice Clemente, il quale per maggiormente stabilirlo nel Trono gli mandò la solita investitura*. Ma queste parole dello storico Napoletano non sono senza ar-

(1) Pag. 95. (2) Pag. 81. (3) Lib. 14. pag. 312. dell' ediz. dell'Haia.

artificio nell'affermare che esso fa di efferſi richiesta l'investitura per *maggiormente ſtabilirlo nel trono*. E' d' uopo adunque con robusta brevità mettere in chiaro il fatto, perchè sempreppiù si vegga la buona fede colla quale si procede dalla parte contraria. Lasciando pertanto di confutare gli errori, ne' quali caddero l' Abate Maurolico (1), e Tommaso Fazello (2), storici Siciliani, allorchè narrano che Clemente III. dopo la morte del Re Guglielmo II. detto *il buono* vedendo mancata la stirpe legittima dei Normanni, si avvisò di riunire alle terre di S. Pietro la Sicilia; e che per questo appunto i Siciliani si rivolgessero ad eleggere in Re Tancredi conte di Lecce, figlio naturale di Roggiero primogenito del Re Roggiero; e che perciò Clemente movesse anche le sue arme contro di Tancredi spingendole in Puglia, giacchè di questi fatti non solo tace la storia di que'giorni, ma vengono poi contradetti dagli scrittori contemporanei, e dai monumenti, che ne sono rimasi. Queſti sono quelli che dimoſtrano le tre falſità asserite nel *Memoriale*, cioè che Guglielmo II. disponesse del regno a favore di Tancredi: che questi fosse eletto Re indipendentemente dal Sommo Pontefice: e che poi tenesse il Regno senza investitura, ma coll'aderenza della Sede Apostolica, quasi avesse questa rinunziato ai suoi diritti sopra del Reame. Che Guglielmo II. non disponesse del Regno a favore di Tancredi ben si arguisce da ciò, che della di lui morte scrisse l' anonimo Casinese (3): *Anno* 1189. *Guilielmus Rex Siciliæ ſine liberis, & teſtamento moritur. Pa-*

(1) Sicanicar. rer. compendium Meſſanæ in freto Siculo 1562. lib.3. pag. 113.

(2) De reb. Siculis lib. 7. poſter. decad. cap. 6. pag. 470. Panorm. 1568.

(3) Tom. 5. rer. Italic.

Panormi oritur inter Christianos , & Saracenos dissensio. L'esser mancato Guglielmo senza lasciar di se prole alcuna, e senza aver fatto testamento , esclude, che egli *vedendosi privo di successione* , *lasciò il Regno a Tancredi figlio naturale di suo padre* , *preferendolo a Costanza sua zia*. E poi anche grave sbaglio dell' autore del *memoriale* il chiamare Tancredi *figlio naturale di suo padre*, o sia del Re Guglielmo I. detto *il malo*, mentre è noto che esso era figlio di Roggiero duca di Puglia primogenito del Re Roggiero e fratello di Guglielmo I. al quale premorì. Tutto all' opposto dell' asserta disposizione di Guglielmo II. scrisse Giannone (1) ; cioè che esso prima di morire avea in un' assemblea tenuta in Foggia fatto giurar da' suoi vassalli fedeltá a Costanza sua zia figlia del Re Roggiero, e ad Arrigo VI. Re di Germania suo marito ; ma abborrendo i Siciliani la dominazione di Arrigo , come di principe straniero, mancato Guglielmo II. si rivolsero a Tancredi conte di Lecce, per averlo per loro Re. Falso poi che questa elezione si facesse indipendentemente dal Papa . Perchè l' anonimo di Fossa Nova non seppe, o lasciò di notare questa circostanza, i nostri oppositori a lui ciecamente si abbandonano e spacciano, che Tancredi *indipendentemente dal Papa* fu riconosciuto Re dalla nazione. E questa volta il cronista fa autorità e merita piena fede. Diamone il testo dalla migliore edizione fattane dal Muratori [2]. *Anno* 1189. *Mense novembris Guilielmus Rex Siciliæ absque hærede*, *quod magnum periculum fuit*, *mortuus est*. *Et sic omnes Archiepiscopi*, *Episcopi*, *Abbates*, *& universi Aulici comites Siciliæ invicem convenien-*

(1) Lib. 14. pag. 311. (2) Tom. 7. rer. Italic.

nientes elegerunt Comitem Tancredum, *&c honorifice in Regem coronaverunt*. Dunque Tancredi fu *indipendentemente dal Papa* riconosciuto dalla nazione per legittimo sovrano? oibò. Se non lo disse il cronista di Fossa Nova, che non ogni cronista ha detto, o ha potuto dir tutto, lo avvertirono bene altri cronisti, a tal modo che sarebbe follia rivocare in dubbio che la scelta seguisse senza del consentimento e favore della Sede Apostolica. E sono questi cronisti Riccardo da S. Germano, che per tal foggia si espresse [1]: *An.* 1189. *Post huius Regis obitum*, *quanta inter Regni Comites sit orta dissensio*, *& turbatio subsecuta*, *sequens huius libelli lectio declarabit*, *nam nulli eorum fuit æqua voluntas*. *Omnes inter se coeperunt de maioritate contendere*, *&c ad Regni solium aspirare*, *&c obliti iurisiurandi*, *quod fecerant*, *eorum quilibet contra facere anhelabat*. *Factum est autem*, *ut cum suis complicibus*, *ne pars Archiepiscopi prævaleret*, *Cancellarius obtinuerit in hac parte*, *&c tunc vocatus Panormum Tancredus Comes Licii*, *Romana in hoc curia dante assensum*, *est per ipsum Cancellarium coronatus in Regem*. L'anonimo Cassinese (2): *Anno* 1190. *Tancredus Comes Licii*, *qui apud Troiam cum quibusdam aliis iuraverat fidelitatem Constantiæ uxori Henrici Regis Theutonicorum*, *&c filiæ quomdam Regis Rogerii*, *Panormum vocatus a magnatibus curiæ*, *de assensu &c favore curiæ Romanæ coronatur in Regem mense Ianuarii*. Guglielmo Pach priore di Neuburgo, il quale morì nel 1208. o nel 1220. (3): *Siculi Apulique Alemannicam execrantes ditionem*, *virum nobilem de stirpe Regum priorum Tancredum cum favore Sedis Apostolicæ Regem sibi creaverunt*. E finalmen-

H h te

(1) Tom. 7. rer. Italic.
(2) Tom. 5. rer. Italic.
(3) Hist. sive Chron. rer. Anglicar. libris quinque Oxonii e Theatro Scheldoniano 1719. lib. 5. pag. 346.

te Arnoldo Lubeccense ove racconta del Re Arrigo VI., il quale tosto che fu coronato in Roma Imperadore V. di questo nome, mosse il suo esercito, ed accompagnato dall' augusta Costanza sua moglie assalì il reame di Sicilia per toglierlo a Tancredi, e quindi soggiunge, che gravemente se ne sdegnò Papa Celestino III., giacchè Tancredi lo possedeva per autorità della S. Sede. *Igitur*, così egli, (1) *dominus Imperator percepta benedictione profectus est in Apuliam, accepturus totam terram Willelmi Siculi, quæ eum cum Imperatrice, uxore sua, contingebat. De qua tamen profectione animum domini Papæ non parum offenderat: quia alius Rex, Tancredus nomine, a Sede Apostolica iam ordinatus fuerat.* Nè si dica che gli addotti cronisti parlano del solo consenso e favore della Santa Sede per la coronazione di Tancredi, e non già dell' investitura; e che non basta il favore per costituire vassallaggio, richiedendosi per esso documenti, che in qualche modo lo dimostrino. Ottimamente, e questi documenti appunto non mancano, essendoci stati conservati dalla diligenza del Pontefice Innocenzo IV. in una delle dodici Bolle che esso fece nel concilio generale di Lione del 1245., in ciascheduna delle quali volle che ripartitamente s' inserissero colla legale ricognizione dei sigilli di quaranta Prelati, che vi furono presenti, le carte e diplomi più interessanti della Chiesa Romana. Adunque nella terza di dette bolle furono trascritti gli atti del Re Tancredi, per i quali chiaro apparisce, che esso riconobbe il Regno dalla S. Sede, le giurò fedeltà e ligio omaggio, e si ob-

(1) Chronica Slavor. Hermoldi presbyteri Bosoviensis, & Arnoldi abbatis Lubecensis lib. 4. cap. 5. pag. 389. Lubecæ 1659.

si obbligò al censo di seicento schifati per la Puglia, e Calabria, e di quattrocento per il Paese dei Marsi, secondo che fu stabilito nel 1156. con il Re Guglielmo I. Egli fece questi atti a Celestino III., ed essendo molto importanti per dimostrare quanto sieno andati lungi dal vero i nostri impugnatori, con essi daremo fine al presente argomento. Ma prima è da riflettere, che essendo Tancredi figlio naturale del duca Roggiero primogenito del Re Roggiero, dovette il Papa legittimarlo per renderlo abile e tranquillo nel feudo. So io bene che nel diritto feudale Longobardico non si parla espressamente di legittimazione pel rescritto del principe; tuttavolta non vi ha dubbio che presso i Germani, d'onde discendono gli usi feudali Longobardici, vi fu il costume di legittimare i figli naturali a' feudi per diploma del principe. Il diritto Romano allorchè non vi è prole legittima, ammette anche i naturali alla successione e tutti altri diritti abbenchè non legittimati *per subsequens matrimonium* (1). Dura ancora presso i moderni feudisti l'antica questione, se il Principe possa legittimare i figli naturali in pregiudizio de'fratelli e degli agnati del feudatario, e per ambe le parti v' hanno le sue ragioni, sebbene Geremia Reusnero feudista Tedesco dica (2), che *humanior est*, *& æquior* la sentenza di coloro, che affermano non dover aver luogo una tale legittimazione in esclusione dei fratelli e degli agnati. Noi abbiam chiamato Tancredi figlio naturale, ma v'è dubbio se egli fosse veramente tale, o pur legittimo del duca Roggiero. Falcando scrittore contemporaneo disse (3): *Filii quoque Ducis Royerii, Tancredus, & Guillelmus nobilissi-*

 ma

(1) Vedi la *Novella* LXXIV. *cap.* 1. e 2. dell' Imp. Giustiniano.

(2) Part. 2. disp. 6. n. 62.

(3) Hist. Sicul. pag. 469. tom. 7. rer. Italic.

ma matre geniti , ad quam dux ipse consuetudinem habuerat, intra palatii septa servabantur inclusi. E Besoldo *de orig. & success. Reg. Sic.* citato dal Sarri (1) osserva, che il duca Roggiero prima di morire ottenne dal Re suo padre di sposare Bianca figliuola del conte di Lecce cognato del Re, presso di cui egli si tratteneva per volontá del padre, affine d'ivi attendere allo studio, e che da lei ebbe Tancredi. In qualunque modo l'investitura Pontificia dovette togliere il difetto, se v'era, ne' suoi natali. Eccone pertanto gli atti dall'edizione fatta dal Martene di un sommario delle succitate dodici bolle d'Innocenzo IV. (2).

„ Item alia littera Tancredi regis Siciliæ domi-
„ no Coelestino Papæ directa in dicta tertia littera
„ dicti domini Innocentii annotata, continens pacta
„ & conventiones, concordata inter regem ipsum,
„ & ecclesiam Romanam, mediantibus cardinalibus
„ missis ad regem, & certis aliis tractatoribus de-
„ putatis per regem super appellationibus libere fa-
„ ciendis in toto regno ad ecclesiam Romanam,
„ de legationibus libere habendis in Apulia & Ca-
„ labria & terris affinibus illis dicti regni, de legatis
„ mittendis in Siciliam de quinquennio in quinquen-
„ nium, si velit dominus Papa, de electionibus in
„ toto regno libere faciendis, ita quod facta electio
„ præsentetur regi, cui rex præstabit assensum, ni-
„ si electus esset de proditoribus vel notis inimicis,
„ & tales dictus Papa ad regis instantiam reproba-
„ bit; celebrationes etiam conciliorum fient in qua-
„ cumque civitate Apuliæ & Calabriæ, & aliarum
„ terrarum affinium; de translationibus etiam & de
„ con-

(1) Gius Pubblico-Siculo Par. I. pag. 154.

(2) Veter. Scriptor. & monumentor. ampliss. collectio tom. 2. pag. 1233. Parisiis 1724.

„ consecrationibus ac visitationibus libere faciendis, „ & de multis aliis capitulis ibidem contentis, & „ etiam de concessione regni Siciliæ, ducatus Apu- „ liæ & principatus Capuæ & Marsia cum pluri- „ bus locis aliis nominatis, quæ prædecessores dicti „ regis homines ecclesiæ Romanæ iure tenuerunt, „ & de iuramento fidelitatis præstito & hominio li- „ gio facto Romanæ ecclesiæ per regem prædictum, „ & de censu annuo sexcentorum Schifatorum pro „ Apulia & Capua (*l. Calabria*), & quadringento- „ rum pro Marsia, per regem & heredes suos sol- „ vendo. Incipit sic: *In nomine Dei æterni*.

„ Item alia littera Tancredi regis Siciliæ do- „ mino Coelestino Papæ directa, in dicta tertia lit- „ tera domini Innocentii similiter annotata, continens „ quod ipse Tancredus in manibus cardinalium ad „ hoc missorum, nomine domini Papæ recipientium, „ iuxta formam capitularis, quod per eosdem car- „ dinales dicto domino Papæ trasmittit sub aurea „ bulla, fidelitatis præstitit iuramentum. Et sub ea- „ dem, qua se teneri fatetur fidelitate, se & heredes „ obligando, promittit, quod ad praestandum seu fa- „ ciendum hominium ligium, quandocumque per „ dominum papam vel successores suos sibi vel he- „ redibus suis significatum fuerit, in quacumque „ parte regni, quæ dicti regis ditioni subiaceat, ve- „ nient sine fraude. Et prædicto hominio præstito, „ scriptura quæ sequitur de iuramento fidelitatis, & „ aliis domino Papæ debet per eumdem regem sine „ contradictione aliqua assignari. Incipit sic: *Domi- „ mino Coelestino*..

„ Item una scriptura habens formam iuramenti „ continens, quod dictus Tancredus rex Siciliæ du- „ catus Apuliæ & principatus Capuæ iurat fidelita- „ tem

„ tem beato Petro, Romanæ ecclesiæ & domino „ Coeleſtino Papæ, salvo quod scriptum & con„ cessum eſt ei in privilegio sibi concesso: non erit „ in consilio &c. de membro perdendo vel morte, „ vel captione, consilium quod ei crediderit &c. non „ pandet alicui, adiuvabit eum honorifice papatum „ Romanum terramque sanĉti Petri tenere, & in„ eleĉtione Summi Pontificis, si diĉtum dominum „ Papam, vel successores præmori contingat, si mo„ nitus fuerit a maiori, vel saniori parte cardina„ lium, iuvabit quod Papa eligatur, & ordinetur „ ad honorem beati Petri. Præmissa omnia promit„ tit servare ecclesiæ Romanæ & domino Papæ, & „ fidelitatem servare suis successoribus canonice in„ trantibus, qui sibi & heredibus suis, si in eo non „ remanserit, firmaverint quod ei concessum eſt in „ privilegiis diĉti domini Coeleſtini. Incipit sic: *Ego* „ *Tancredus Dei gratia*. „

Si scopre la falsità della supposta casſazione di *censo*, *fedeltà*, e *omaggio* nel concordato tra Papa Innocenzo III. e Costanza Imperadrice.

XII. In Tancredi ebbero fine le Pontificie investiture date ai Normanni. Gli succedette Federigo Suevo inveſtito anch' esso dal Romano Pontefice. Nella *Breve Iſtoria* narrammo come Arrigo V. Imperadore padre di Federigo per le ragioni, che vi pretendeva Coſtanza sua moglie figlia del Re Roggiero, entrò nel reame di Sicilia per spogliarne Tancredi, *Papa prohibente & contradicente*, secondo che avvertì Riccardo da San Germano (1). Eglì ad ogni modo vi ſi ſtabilì colla forza, ma non potè evitare l'odio comune della nazione (2), nè la taccia di usur-

(1) In Chron. an. 1191.

(2) *Iisdem temporibus compatriotæ earumdem regionum, ſcilicet Apuliæ, Calabriæ, Siciliæ, memores injuriarum, quas ab Imper. Henrico ſuſtinuerunt. in gentem Teutonicam maxime ſunt invidia efferati*, Otto de S. Blaſio in Chronico cap. 45. tom. 6. rer. Italic.

usurpatore, che gli fu data da Eleonora Regina d'Inghilterra in una sua lettera a Papa Celestino III. scritta sullo scadere dell' anno 1193., o nel principio del seguente. Odasene il sentimento (1): *Ex certa & publica relatione cognovimus, quod Imperator post Legiensis Episcopi mortem, quem funesto gladio, longa tamen manu dicitur occidisse, Ostunensem Episcopum, & quatuor Episcopos comprovinciales ejus, Salernitanum etiam, & Tranensem Archiepiscopos coarctat miseria carcerali; & quod auctoritas Apostolica nullatenus dissimulare debuerat, Siciliam, quam a temporibus Constantini constat esse patrimonium sancti Petri, post legationes, post supplicationes, post comminationes Apostolicæ Sedis, in perpetuum Romanæ Ecclesiæ præjudicium, usurpatione tyrannica occupavit. In omnibus his non est aversus furor ejus, sed adhuc manus ejus extenta. Gravia quidem intulit, sed certissime potestis expectare in proximo graviora.* Ma Arrigo prima di morire conobbe il suo fallo, e quindi dispose nel testamento, che tanto l'Augusta Costanza sua consorte, quanto Federigo suo figliuolo dovessero riconoscere dal Papa, e dalla Chiesa Romana il regno di Sicilia, del quale, checchè dica il Falvella (2), Arrigo non fu legittimo Re, ma usurpatore, come abbiam veduto che lo chiamò la Regina Eleonora. Ubbidì Costanza, e rivoltasi al Pontefice Innocenzo III. ne riportò per se e per il figlio l'investitura, sebbene questa giungesse in Palermo quando Costanza era già trapassata. A sì fatte cose da noi narrate nella *Breve Istoria* (3), un finto, o vero Giuseppe Struggini (4) in quel-

(1) Ap. Petrum Blesensem epist. 146. Moguntiæ 1600.

(2) Pag. 216.

(3) Pag. 160.

(4) Lunga risposta di 14. pagine alla Breve Istoria di 558. pagine scritta da Monsignor Borgia contro l'Ab. Cestari. *Hoc tibi bellum indicimus Parthenopaea Juventus.*

quella insulsa tiritera di *dovevate confessare*, di *dovevate sapere*, ha opposto il seguente: „ Dovevate „ sapere, che il concordato tra Costanza ed Inno„ cenzo III. non è quello, che si legge nelle due „ lettere d'Innocenzo, ma quello che si legge nel „ l'autore delle *Geste d' Innocenzo III.* Questo auto„ re dice, che Costanza volle, che si fosse onni„ namente cassato dal concordato le parole *sub* „ *censu fidelitate & hominio consuetis*. Non sappiamo „ per qual ragione Gostanza avesse ciò negato, ma „ sappiamo quanto quel Papa avido fusse di novi„ tà, e quanto fusse ambizioso di dominare *super* „ *Reges & Regna* a spese della verità, e della giu„ stizia „. Veramente non ne sapevamo tanto, cioè che *a spese della verità e della giustizia* si spaccino con franchezza così enormi falsità, e s' insulti poi alla memoria di un gran Pontefice qual fu Innocenzo III. Ecco il testo delle sue gesta, che dice tutto l'opposto [1], e lo scrittore è di que' tempi: *Gesta Inn. III. scripta ab auctore illorum temporum*, come osserva Stefano Baluzio, e ripete il Muratori: „ Post mortem Imperatoris, infra tres menses obiit „ Coelestinus, & substitutus est Innocentius, rebus „ taliter & aliter variatis. Imperatrix vero Constan„ tia reversa Panormum misit ad ducissam Spoleti, „ quæ filium suum in Marchia nutriebat, & perdu„ ctum ad se coronari fecit in Regem, cæpitque cum „ illo regnare. Direxit autem incontinenti nuntios „ cum muneribus ad Dominum Innocentium, devo„ tissime postulans ut Regnum Siciliæ, ducatum Apu„ liæ, & Principatum Capuæ, cum cæteris adiacen„ tiis, sibi & filio suo concedere dignaretur secun„ dum formam, qua prædecessores eius concesserunt „ illa

(1) Tom. III. rer. Italic. p.490.

„ illa prædecessoribus suis. Ipse vero sagacissimus „ Pontifex diligenter attendens quod privilegium con„ cessioni indultum primo ab Adriano, & renova„ tum postmodum a Clemente super quatuor capi„ tulis, videlicet electionibus, legationibus, appel„ lationibus, & Conciliis, derogabat non solum „ Apostolicæ dignitati, verum etiam ecclesiasticæ „ libertati, mandavit Imperatrici ut illis capitulis re„ nuntiaret omnino, cum ea non esset aliquatenus „ concessurus. Tentavit illa propositum eius mune„ ribus immutare. Quod cum efficere nequivisset, „ missis honorabilibus nuntiis, Anselmo Neapolita„ nensi Archiepiscopo, Aimerico Syracusanensi ar„ chidiacono, Thoma iustitiario, & Nicolao iudice, „ post tractatum diutinum obtinuerunt concessionis „ privilegium innovari, capitulis illis omnino remo„ tis, sub censu, fidelitate, ac hominio consuetis. „ Privilegium non pervenit ad illam mortis acceleratio„ ne præventam „. Ed ecco ita miseramente a terra la macchina architettata dallo Struggini sul testo delle Gesta d'Innocenzo III. Sapevamo noi bene che non si cassò nel concordato quel *sub censu*, *fidelitate*, *ac hominio consuetis*, ma si cassarono i soli capitoli, che Adriano IV. dalla necessità indotto dovette firmare al Re Guglielmo I. il *malo*.

Si risponde alle difficoltà proposte sull' investitura data a Federigo II. e sugli atti della di lui deposizione dall' Impero, e dal Reame di Sicilia.

XIII. Passiamo ora a vedere le arti messe in opera dai nostri contraddittori per distruggere l'investitura che Federigo Suevo riportò da Innocenzo III. *sub censu*, *fidelitate ac hominio consuetis*. Preceda a tutti l'Anonimo scrittore del *Memoriale di un cattolico alla Santità di Papa Pio VI.* (1), che in questi termini favoleggia: *Il Papa* (Innocenzo III.) *in quella*

(1) Pag. 58. e 59.

la (investitura) *non ha il coraggio di chiamar suo vassallo il giovine Principe*; *non ardisce di caratterizzare il Regno per un Feudo della Chiesa*; *non osa d' imporgli il censo come un canone Feudale*. *Ma bensì nella già detta Investitura adduce per ragione della spedizione, che glie ne fa, la divozione costante de' Principi Normanni suoi antecessori verso la S. Sede*: „ Specialem, & „ præcipuam sollicitudinem circa Regnum Siciliæ „ nos convenit adhibere, quorum in Apostolicæ Sedis ferventius hactenus devotione permansit: Ad „ quod etiam inclitæ recordationis Rogerii quond. „ Patris, Guglielmi Fratris, & Guglielmi Nepotis „ tuorum Regum Siciliæ grata memoria nos inducit, qui in Apostolicæ Sedis, ac Prædecessorum „ nostrorum dilectione firmius persistentes, ab ejus „ non potuerunt unitatis firmitate divelli „. *Ravvisate Voi, Beatissimo Padre, ombra di vassallaggio, o di alto dominio della Chiesa in questi termini? La divozione de' Sovrani fa l' unico titolo, di cui dice il Papa valersi, per prender parte nella protezione, che in nome della Chiesa alla Madre, ed a Federico accorda. Ripete, che era egli persuaso, parlando a Federico*: „ Quod prædictorum Regum vestigia vestra Regia „ Serenitas in devotione, ac obsequiis Ecclesiæ imitetur „. *Parla di divozione, di rispetto verso la Chiesa, non miga di vassallaggio, e di dipendenza Feudale. Siegue ultimamente a dire il Papa, che per gli stessi Titoli, pe' quali aveano i Normanni serbata fedeltà alla Chiesa Romana, la sperava da Federico. Codesti Titoli o politici, o divoti non importavano, come si è veduto, alcun diritto nella Chiesa di Roma sugli stati di Federico. Finalmente viene il Papa a stabilire una oblazione annua per la Puglia, e Calabria, e pel resto del Regno, qual oblazione chiama egli* Censum, *Censo, voce la*

pri-

prima volta usata in tale occasione da codesto Pontefice, la quale era universalmente in que' tempi intesa per un' obblazione divota, e volontaria, e che nulla importava in pregiudizio delle ragioni dello stato. Diffatti in tutte le obblazioni de' Regni di Portogallo, Aragona &c. E poco dopo (1): *Ed è ciò tanto vero, che allora quando il di lui successore Papa Innocenzio IV. invaso dalle strane idee, che suggerite gli aveva la guasta Teologia de' tempi suoi, osò deporre l' Imperatore Federico II., nella formola istessa di deposizione, che leggiamo negli atti secreti di questo Papa, mai non si trova, che il dica deposto per lo dritto, che la Sede Romana sul Regno vantava, non mai si dice, che si depone dal Regno, come da un Feudo della Chiesa; ma dicesi deposto* „ propter persecutiones Clericorum, & Ecclesiarum; propter pacem cum Soldano, & hæreticis „. *Ed in fine un Papa, che tanto aveva scorso al di là de' limiti della sua potestà, pur non ardisce di addurre per concausa della deposizione il non essersi da questo Principe pagato il censo alla Chiesa; ciocchè apertamente si rileva dalla maniera istessa colla quale si fa di ciò un carico al Sovrano, dicendo il Papa:* „ posset etiam „ merito reprehendi quod mille squiphatorum annuam pensionem, in qua pro eodem Regno ipsi „ Ecclesiæ Romanæ tenetur, per novem annos, & „ amplius solvere prætermisit „. *Dice, che poteva eziandio venir l' Imperatore ripreso, ma non adduce codesta ommissione per un delitto, che reso lo avesse reo di deposizione; tanto allora si era lungi dalla sconcia opinione, che ne' tempi più illuminati gittò radici nell'animo di que' Papi, che avrebber dovuto per ogni titolo esserne vieppiù alieni.* Niente meno ha vaneggiato lo

 Strug-

(1) Pagg. 61.62.

Struggini (1) con dire, che Innocenzo IV. *lo scommunica da parte di Dio, e sua, ma senza l'approvazione dei padri del Concilio, lo depose dall'Imperial dignità, ma ne fu condannato dagli stati generali del Corpo Germanico, lo privò del Regnò delle Sicilie, ma Federigo si conservò sempre sul capo la corona ridendosi delle strane e mal fondate idee del Papa. Tanta era la buona opinione, che di Federigo avea tutta l'Europa, e tanto era screditata la Corte di Roma. Innocenzo vedendo, che un sì enorme abuso della Religione neppur avea gli giovato, tentò di farlo avvelenare*... Non più perchè siamo a calunnie, e le calunnie sono sempre delitti gravi e capitali. Ci duole che alcuni de' nostri oppositori sieno caduti in questa atrocità, senza riflettere che per la calunnia si svergogna la repubblica letteraria, e reca la letteratura, e le scienze in odio agli uomini giusti ed onesti. Male antico, e tanto più abominevole, quanto più vecchio. Ma ogni disputante è uomo, e ogni uomo è prima animale, e poi razionale. Seguita l'epistolografo a dire, che *Federigo mille volte scommunicato sempre chiese l'assoluzione, e promise emmenda, sempre perseguitato, ma sempre Imperadore, sempre Re delle Sicilie, e senza pagar mai censo alla S. R. Chiesa*. Ed altrove (2): *Egli non perdette mai l'affezione de' suoi popoli, nè la stima di tutti i Re di Europa, e particolarmente di S. Luigi*. E finalmente (3) *che se il concilio di Lione, che rappresentava la Chiesa tutta, disapprovò la condotta del Papa e la scommunica fulminata contro Federigo, dee dirsi che questi era riputato innocente ed i Regni non devolvibili*. Queste adunque sono le prove, onde s'impu-

(1) Lettera a Monsignor Borgia nella quale gli si propongono alcuni dubbj su di alcuni punti della sua *Breve Istoria*. Ibis in Urbem pag. XIV.

(2) Pag. XVIII.

(3) Pag. XIX.

pugnano le ragioni della S. Sede nell' inveſtitura data a Federigo. Vediamole a parte a parte. E primieramente l' anonimo autore del *Memoriale* non doveva arreſtarsi alle premesse d' Innocenzo III. nella sua lettera (1) all' Imperadrice Coſtanza Regina di Sicilia, ed al figlio Federigo Re di Sicilia, ma doveva scorrere con l' occhio più oltre un sol punto, che avrebbe trovato quel che forse, e senza forse non avrebbe voluto, giacchè nella lettera, dopo l' *imitetur*, seguita immediatamente, *vobis & heredibus veſtris, qui ſicut dictus Rex Willelmus quondam frater tuus felicis memoriæ Adriano Papæ predecessori noſtro exhibuit, nobis & ſucceſſoribus noſtris & Eccleſiæ Romanæ FIDELITATEM ET HOMINIVM exhibere & quæ subscribuntur voluerit observare, concedimus Regnum Siciliæ, ducatum Apuliæ, & principatum Capuæ cum omnibus pertinentiis suis: Neapolim, Salernum & Amalſiam cum pertinentiis suis. Marſiam, & alia quæ ultra Marsiam habere debetis, & reliqua tenimenta quæ tenetis a prædeceſſoribus veſtris HOMINIBVS Sacrosanctæ Romanæ Eccleſiæ jure detenta, & contra omnes homines adjuvabimus honorifice manutenere. Pro quibus omnibus &c. FIDELITATEM nobis, noſtrisque successoribus, & Eccleſiæ Romanæ juraſti &c., quandocumque nos, aut successores noſtri te in aliqua parte regni, quam secure poſſis adire, ad noſtram præsentiam vocaverimus, reverenter accedes LIGIVM HOMINIVM præſtitura &c.* E lo ſtesso vuole che si faccia dal piccolo Federigo quando perverrà all' età legittima. *Censum vero sexcentorum squifatorum de Apulia & Calabria, quadrigentorum vero de Mar-*

(1) *Epiſt. Innoc. III. tom. 1. edit. Baluzii lib. 1. ep.* 410. Anche Rainaldi *an.* 1198. *n.* 67. & 68. riporta queſta lettera, ma abbreviata nel principio.

Marsia &c. Adunque Innocenzo concedeva terre già tenute dai Normanni, *uomini* della S.Sede, cioè vassalli, e le concedeva a condizione di *fedeltà*, e di *ligio omaggio*, termini tutti che costituiscono il più stretto vassallaggio. Ci dica ora l'anonimo scrittore del *Memoriale*, e con esso l'altro anonimo autore della *libera e indipendente sovranità del Re delle due Sicilie*, che presso a poco ha sognate le stesse cose (1) sul tronco passo della lettera d'Innocenzo III., se per le parole che poi seguitano, e che abbiamo riferite, precipiti tutto il da loro mal fabbricato edifizio per annientare l'investitura, che Federigo ebbe da Innocenzo, e che divenuto maggiore con solenni atti raffermò allo stesso Pontefice Innocenzo, e alla Chiesa Romana, e specialmente col diploma del 1215. riferito dal Rainaldi (2) e da Lunig (3), del seguente tenore: „ Cupientes, tam Ecclesiæ Romanæ quam regno „ Siciliæ providere, promittimus & concedimus, „ statuentes, ut postquam fuerimus Imperii coronam „ adepti, protinus filium Henricum, quem ad mandatum nostrum in Regem fecimus coronari, emancipemus a patria potestate, ipsumque regnum Siciliæ tam ultra Pharum, quam citra, penitus relinquamus ab Ecclesia Romana tenendum, sicut „ Nos illud ab ipsa sola tenemus, ita quod ex tunc „ nec habebimus, nec nominabimus Nos regem Siciliæ, sed iuxta beneplacitum vestrum procurabi-

„ mus

(1) Pag. 98. Ma l'Anonimo ha scambiato un monumento per altro, mentre citandolo da Lünig *cod. Ital. diplom. tom.* 2. *pag.* 862. non è quello della investitura, ma è una distinta lettera indirizzata da Innocenzo III. a Costanza ed al suo figlio Federigo sulla maniera da tenersi nelle elezioni dei prelati della Sicilia.

(2) An. 1215. n. 38.

(3) Cod. Ital. diplom. tom. 2. pag. 866. Francofurti & Lipsiæ 1726.

„ mus illud nomine ipsius Filii nostri Regis usque „ ad legitimam eius ætatem per personam idoneam „ gubernari, quæ de omni iure atque servitio Ec- „ clesiæ Romanæ respondeat, ad quam solummodo „ ipsius regni dominium noscitur pertinere, ne forte „ pro eo, quod Nos dignatione divina sumus ad Im- „ perii fastigium evocati, aliquid unionis Regnum „ ad Imperium quovis tempore putaretur habere, si „ Nos simul Imperium teneremus, & regnum, per „ quod tam Apostolicæ Sedi, quam hæredibus no- „ stris aliquod posset dispendium generari. Ut au- „ tem hæc nostra promissio, concessio, & consti- „ tutio debitum sortiatur effectum, præsentem pa- „ ginam aurea Bulla nostra fecimus communiri. Da- „ tum apud Argentinam, Anno Domini millesimo, „ ducentesimo decimo quinto, Kalend. Julii, indi- „ ctione quarta. „ Non sussiste poi, che Innocen- zo III. fosse il primo, che nelle investiture della Si- cilia usasse della voce *censo*, conciossiachè fu essa già adoperata da Innocenzo II. nell'investitura, che nel 1139. diede al Re Roggiero (1), e nell'altra che Guglielmo il malo ebbe nel 1156. da Adriano IV. (2). E neppur è vero che il concilio di Lione disapprovò la condotta del Papa, mentre in quel concilio i soli procuratori di Federigo II. lo difesero, e quando Innocenzo IV. lo scomunicò e lo depose, i vescovi avevano le candele accese in mano, e le gettarono a terra: dunque tutti approvarono la sentenza (3).

An-

(1) Ved. la Brev. Istor. pag. 150.

(2) Ved. la Brev. Istor. pag. 156.

(3) *Dominus igitur Papa & prælati assistentes concilio, candelis accensis, in dictum Imperatorem Fridericum, qui jamjam Imperator non est nominandus, terribiliter, recedentibus & confusis ejus procuratoribus, fulgurarunt*. Così negli atti del Concilio di Lione presso Labbè *tom. 14. concil. pag. 74.*

Anche gli stati della Magna ammoniti dal Papa elessero un nuovo Re dei Romani nella persona di Enrico Langravio di Turingia (1); e questi poi mancato vennero nel 1246. a nuova elezione in persona di Guglielmo conte d'Olanda (2): dunque non disapprovarono che fosse condannato. E' vero che alcuni elettori tennero le parti di Federigo; ma questo prova solo, che aveva un partito sostenuto da Corrado suo figliuolo, che Federigo avea fatto eleggere Re dei Romani. E' finalmente vero che tra le cause della deposizione Innocenzo vi contasse anche i durissimi modi da esso adoperati verso i cherici e laici del regno di Sicilia, e che di questo regno, che teneva come feudo della Chiesa, lo privasse, non ostante che con mirabil franchezza si neghi dall'anonimo scrittore del *Memoriale* nel luogo di sopra addotto, a fronte di tanti storici che lo narrano, come tra gli altri distintamente fece Ricordano Malespini in questi termini (3): „ Le principali cagioni, perchè fu condannato, „ furono quattro. La prima quando lo investirono „ del reame di Cicilia, e di Puglia, e poi dello 'm„ perio, giurò a Santa Chiesa, e poi in presenza „ de' suoi baroni, e dello 'mperatore Baldovino di „ Gostantinopoli, e a tutta la corte di Roma, di„ fendere Santa Chiesa in tutti i suoi onori, e di„ ritti contro a tutte genti, e di dare il debito cen„ so, e ristituire tutte processioni, e giurisdizioni di „ Santa Chiesa, delle quali cose fece il contrario, „ e fue ispergiuro, e traditore, e infamò villana„ mente, e falsamente il Papa Ghirigoro Nono, ed „ i suoi Cardinali per sue lettere per l'universo Mon„ do

(1) Monachi Patavini Chronicon ab an.1207. usq. ad an. 1270.tom.8. rer. Italic. pag. 682.

(2) In cit. Chron. pag. 683.

(3) Istor. Fiorentina cap. 132. tom. 8. rer. Ital.

„ do. La seconda cosa fu ec. „ Chiarissimamente poi si legge nella sentenza in quelle parole riferite nella *Breve Istoria* (1), e sono: *Præter hæc regnum Siciliæ, quod est speciale patrimonium B. Petri, quod idem princeps ab Apostolica Sede tenebat IN FEVDVM, jam in tantam in clericis, & laicis exinanitionem servitutemque redegit, quod eis pene penitus nihil habentibus & omnibus exinde probis fere ejectis, illos qui remanserunt ibidem sub servili quasi conditione vivere, ac Romanam Ecclesiam, cujus principaliter sunt homines & vasalli, offendere multipliciter & hostiliter impugnare compellit. Posset etiam merito reprehendi, quod mille squifatorum annuam pensionem, in qua pro eodem regno ipsi Romanæ Ecclesiæ tenetur, per novem annos & amplius solvere prætermisit*. Doveva lo Sruggini ponderar questo passaggio per tenersi lungi dal dire che Federigo non pagò mai censo, da che in esso si eunciò soltanto che da nove e più anni, e non già in tutti gli anni aveva omesso di pagarlo. Se poi di sì fatta mancanza disse il Papa, *posset etiam merito reprehendi*, questo ne fa vedere che non curò di valutarla per uno dei principali motivi della sua deposizione. Le cause furono quelle, che si leggono nell'atto della sentenza testè addotto, e per esse Innocenzo usando del sovrano suo diritto sopra il reame di Sicilia da questo lo depose. Nè finalmente sussiste che Federigo non perdesse mai la stima di S. Lodovico Re di Francia, poichè di fatto la perdette dopo aver stancato quell'ottimo principe, che tanto si adoperò per lui nella lusinga di riconciliarlo col Sommo Pontefice. S'avvide il Santo, che Federigo per da vero macchinava assai iniquamente contro della persona del Pontefice, *quo percepto, &*

K k in-

(1) Pag. 164.

intelletto, scrive Niccolò da Curbio (1), *Rex Franciæ Lodovicus, filius devotus Ecclesiæ, una cum fratribus suis, & matre sua regina Blanca, ac aliis sui regni baronibus, & dominus Arcimbaldus de Borbona præcipue totis suis viribus & potentiis ad resistendum fraudolentiæ Frederici se ad mandata Summi Pontificis obtulerunt*. Ed ecco dove andò a finire la decantata costantessima particolarmente di San Lodovico Re di Francia per Federigo.

Solenne *corporale possesso* del reame di Sicilia preso da Innocenzo IV. e continuato da Alessandro IV. dopo esserne stato deposto Federigo II. e dichiarato devoluto alla S. Sede.

XIV. Per la deposizione di lui si fece luogo a quella devoluzione, che è ammessa dalla ragione feudale [2]; e se i *Regni non sono devolvibili*, come scrive lo Struggini nel passo di sopra riferito, sono però devolvibili quei regni, che riconoscono qualità feudale. Che i regni sieno soggetti a questo vincolo, oltre gli esempj recati nella *Breve Istoria*, lo dice lo stesso diritto feudale, nel testo altrove citato (3): *vel aliqua Regali dignitate si quis insignitus fuerit*. Nè si opponga che in altro testo (4) il feudo de' capitani, i quali nel secolo XII., in cui fu fatta quella legge in Lombardia, erano appunto i duchi, i marchesi, e i conti mentovati nel precedente, vedesi chiamato *beneficio Regale*; perchè ivi così appellasi, non perchè avesse annessa alcuna dignità Re-

(1) In vit. Innoc. IV. cap. 24. tom. 3. pag. 592. rer. Italic.

(2) Tit. 55. de prohibita feudi alienatione per Fridericum lib. 2. feudor. *Firmiter etiam statuimus, tam in Italia, quam in Alemania, ut quicumque in dicta publica expeditione vocatus a domino suo, in eadem expeditione spacio competenti temere venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non subministraverit: feudum quod ab episcopo, vel alio domino habuit, amittat: & dominus feudi in usus suos illud redigendi modis omnibus habeat facultatem*.

(3) Vedi il cap. II. n. x. di questa *Difesa*.

(4) Tit. 34. lib. 2.

Regale; ma perchè se ne riceveva l'investitura dalle mani del Re d'Italia, che allora era l'Imp. Federigo I., a differenza degli altri feudi, o suffeudi, che si ricevevano da' capitani, detti anche *valvasori maggiori*, ma non già dalle mani del Re. Le parole del testo sono le seguenti; *Sed talis distinctio ibi* (in Milano) *observatur, si inter duos, quicumque fuerint, de beneficio Regali controversia fuerit, quorum uterque a Rege se dicit investitum fuisse &c.* Adunque per la dichiarata devoluzione Innocenzo IV. si riserbò nella sentenza di provvedere al Regno di Sicilia (1): *De præfato vero Siciliæ regno providere curabimus, cum eorumdem fratrum nostrorum consilio, sicut videbimus expedire.* Vi provvide di fatto, perchè essendo nell'anno 1250. mancato Federigo, egli medesimo senza darne per allora l'investitura ad alcuno, volle reggerlo per se stesso, e recossi anche a prenderne la vera, reale, e, come dicesi, *effettiva* possessione. Odasi in qual maniera descrisse questo avvenimento Matteo Spinello da Giovenazzo nel libro de' suoi *Giornali*, la cui autorità è grandissima, perchè risguarda cose accadute a' i suoi giorni (2); „ Manfredo Prencipe di Taranto, che era restato Governatore del „ Regno, se mosse, como fo morto lo Patre (*Federigo II.*) & andao a Napole; & come fu a Montefuscolo, seppe novella, che Papa Innocentio IV. „ aveva mandato uno Breve a Napole, e a tutte le „ Terre delli Baruni dello Reame, che non dessero „ obbedienza a nullo, eccetto che alla Sedia Apostelica, perchè lo Regno era scaduto alla Chiesa; & perciò si fermò lo Conte di Caserta a Napole per sapere l'animo de' Napoletani.

 „ Lo

(1) Brev. Istor. pag. 164.

(2) Ephemer. Neapolitanæ sive rer. gestar. in regno Neapolitano ab an. 1247. usque ad an. 1268. tom. 7. rer. Italic. pag. 1069.

„ Lo Conte di Caserta arrivò a Napoli alli 7. „ di Jennaro 1251. & li Napoletani li dissero a let„ tera di marzapano; che loro sono sfastiditi di sta„ re tanti anni interdicti & scomunicati, & non vo„ levano in nulla maniera dare obbedienza a chi „ VENE SENZA INVESTITURA & benedictione del „ Papa. Poi andao lo Conte di Caserta con Messer „ Stefano d' Evoli a Capua per far dare l' obbedien„ za da' Capuani; & altrettanto li fo risposto da' Ca„ puani „. *E poco appresso* (1). „ Lo iorno di San „ Pietro de lo mese di Iugno 1253. INTRAO IN „ NAPOLE PAPA INNOCENTIO, ET PIGLIAONE „ POSSESSIONE PER LA SANTA CHIESA; e scrisse „ Brevi a tutti li Baruni, & alle Terre di dema„ nio, che venessero a darli obedienza. Et tanto è „ venuto in fastidio a tutti lo governo delli Tu„ dischi & Saracini, che tutto lo Riame se allegra „ de tale novella grandemente. In questo tiempo „ Matteo (*cioè l' Autore del Giornale*) era di XXIII. „ anni, & me trovai a Barletta, & per vedere la „ Corte del Papa andai a Napole insieme con Mes„ ser Jozzolino de la Marra, che andao Sindico di „ Barletta.

„ A dì 26. di Julio arrivaimo a Napole, & „ quillo iorno proprio Messer Jozzolino predetto „ basciao lo pede allo Papa. Alla Corte de lo Pa„ pa trovaimo questi Signori: lo Conte di Fiesco „ nipote de lo Papa, lo Conte Ricciardo de l'Aqui„ la, lo Conte de Fundi, lo Conte di Celano, lo „ Conte Landulfo de Aquino, che era stato cac„ ciato da Re Corrado, & assai Conti Lombardi, „ & Messer Odorisio de Sangro, & altri Baruni „ d' Apruz-

(1) Pag. 1073.

„ d'Apruzzo (1), & Messer Rugiero de Sanseverino capo delli forasciti del Regno „. Da questo semplicissimo racconto si fa palese la solennità del corporal possesso, che Innocenzo IV. prese del Reame, e con quanto consentimento della nazione rapresentata dai principali signori e baroni, dopo che ebbe con suoi brevi prevenuti i popoli della devoluzione di esso alla S. Sede. Spiccò allora la sincera fedeltà, specialmente de' Napoletani, i quali, come vedremo più addentro, in altre congiunture eziandio tennero salda la massima „ *di non dare obbedienza a chi vene senza investitura & beneditione del Papa* „. Anche Niccolò de Jamsilla (2), e Saba Malespini (3) fecero nelle loro storie menzione di tale successo; ma perchè il primo di questi scrittori tenne la parte Ghibellina, e l' altro seguitò la parte Guelfa, ed era poi *domini Papæ scriptor*, come dice di se stesso nel principio della sua opera, ci è piaciuto di dare la preferenza allo Spinello, scrittore non solo imparziale e contempo-

(1) Allora nel regno di Sicilia, e poi per lunga pezza, altri titoli non avevano i Feudatarj, se non che di *conti*, o *capitani*, e di *baroni*, oltre quello di *militæ* a tutti comune nei libri feudali, e per tal motivo gli stessi feudi si appellarono *militiæ*. Erano cessati sotto i Re Normanni i *duchi*, ed i *marchesi*. I *conti* o *capitani*, detti *valvasori maggiori*, erano quelli, che tenean feudi immediatamente dal Re. Gli altri, cioè i *Baroni*, denominati *Valvasori minori*, tenean feudi, o siano suffeudi dai *conti*. Quei poi che tenean suffeudi dai *valvasori minori*, dicevansi *valvasori minimi*, o sieno *valvasini*. Vedasi il *tit.* 1. *de his qui feud. dar. poss lib.* 1. *Feudor.*, il *tit.* 7. *de natur. Feud. lib.* 1. *Feudor.*, ed il *tit.* 10. *quis dic. Dux lib.* 2. *Feudor.*

(2) Hist. de reb. gest. Frid. II. Imp. ejusq. filior. Conradi & Manfredi Apuliæ & Siciliæ Regum ab an. 1210. usq. ad an. 1258. antea edita a Ferdin. Ughellio sub inscriptione *Anonymi de reb. gest. Frid. II. Imp.* tom 8. rer. Italic. pag. 494. & seqq.

(3) Rer. Sicular. libri VI. ab an. 1250. usq. ad an. 1276. tom. 8. rer. Italic. pag. 786. & seqq.

poraneo, ma anche locale, e perchè *realmente con fedeltà da costui le cose di quei tempi in questo regno sono riferite*, secondo che ne giudicò il celebre storico Napoletano Giovanni Antonio Summonte (1). Nè alla verità dei racconti ostano gli errori di cronologia, che si trovano nella stampa di questi Giornali, perchè come ben riflette Giovan Bernardino Tafuri (2), ciò può esser provenuto negli esemplari per negligenza ed ignoranza di chi li trasse primieramente dall' originale, avendoli in più luoghi corrotti nelle note numerali degli anni, anche per le lacune, che nell'originale si ravvisavano. Ma questo per avventura può essere accaduto per aver i copisti fatto uso dei numeri arabici, quando nell' originale gli anni dovevano trovarsi dall' autore notati con numeri romani, e non già con numeri arabici, de' quali, o non si era ancora introdotto l' uso, o allora appunto presso di noi incominciava. Certamente nel passo, che abbiamo di sopra riferito, è sbagliato l' anno dell' andata d' Innocenzo IV. a Napoli, la quale seguì nel 1254., e non già nel 1253. [3]. Ma a questa gita, oltre ciò che narra lo Spinello, premise Innocenzo molti atti. E primieramente egli fu sollecito di premiare la fedeltà dei Napoletani, mentre giunto da Francia in Genova sua patria nel mese di maggio dell' anno 1251., e ricevuti colà gli oratori spediti dai Napoletani, e Capuani, e dai conti di Caserta, e dell' Acer-

(1) Tom. 2. all' anno 1255.

(2) Censura sopra i Giornali di Matteo Spinello ap. Murat. rer. Italic. tom. 7. pag. 1059.

(3) Le parole di Matteo Spinello ci fecero asserire nella *Breve Istoria* pag. 165., che Innocenzo si trovasse in Napoli nel 1253. Questo non regge, ed ingenuamente confessiamo l'abbaglio preso da quel Giornale, onde in vece delle parole *il quale fin dall' anno precedente* 1253. *trovavasi in Napoli*, si dovrà leggere *il quale nello stesso anno* (1254. che nel testo è indicato di sopra) *passò a Napoli*.

Acerra per esibirgli pronta ubbidienza, con distinte lettere *dat. Januæ x. Kal. Julii an.* VIII., e dirette al consiglio e comune di Napoli, e di Capua, ne commendò la fede, e di molte grazie e privilegj li adornò (1); e poi con bolla de' 13. dicembre dello stesso anno, sottoscritta dal sacro collegio de' Cardinali, e spedita in Perugia, dove erasi trasferito, più solennemente confermò ai Napoletani quanto precedentemente ad essi conceduto avea, con dichiarare che la Chiesa Romana avrebbe perpetuamente tenuta la loro città *sicut terram Campaniæ vel Maritimæ* (2), come eglino stessi bramarono. E questi furono i primi atti di dominio del Pontefice Innocenzo dopo la dichiarata devoluzione del Reame alla S. Sede. Maggiori ne fece nell'anno seguente 1252., in cui crebbe il partito de' principali signori, che avevano mandato a giurargli fedeltà, ed a ricevere da lui la rinnovazione delle investiture de' loro feudi. Diede anche in quest'anno a Borello da Anglone l'investitura del contado di Lesina, a Marco Ziano figliuolo di Pietro duca di Venezia quella del contado di Lecce (3), ed altre investiture. Nuovi certissimi attestati di fedeltà manifestò nell'anno 1253. la città di Napoli verso della Santa Sede, con resistere virilmente alle arme di Corrado figlio del deposto Federigo; e se poi si arrendette, ciò fu per la forza, con soffrir anche di essere smantellata delle sue mura, e di vedere esiliati i migliori suoi cittadini. Accorse Innocenzo a tanta sciagura con provvedere agli esuli, e con rivolgersi a Carlo conte di Angiò e di Provenza, perchè venisse con poderoso eser-

(1) Rayn. an. 1251. n. 38. (2) Rayn. an. 1251. num. 39. 40. 41. 42.
(3) Rayn. an. 1252. n. 2.

esercito per conservare *regnum Siciliæ*, *Apostolicæ Sedis peculium speciale*, offerendogliene da Assisi, dove esso trovavasi nel mese di giugno l'investitura (1), che non potè allora aver luogo. Ma la morte di Corrado avvenuta nel dì 21. di maggio dell'anno appresso 1254. fece respirare i Napoletani, e potè quindi Innocenzo sigillare l'atto della devoluzione coll'*effettiva* possessione, che in detto anno prese di Napoli, e del Reame. Per fin Manfredi, che il Papa aveva cercato di gratificare con la conferma del principato di Taranto, e di altre terre (2), e con averlo dichiarato con buon stipendio vicario Pontificio per il temporal governo del reame *a Faro usque ad flumen silens* (3), contribuì alla solennità dell' ingresso d'Innocenzo, essendosi con copioso accompagnamento di magnati recato incontro al Pontefice quando passato il ponte di Ceperano entrò nel regno. Quivi gli baciò i piedi, e l'addestrò per un tratto di strada (4). Il Papa fu preceduto da buon corpo di soldatesca condotta dal cardinale Guglielmo di S. Eustachio, che in qualità di legato ricevette dai popoli il giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana (5). Da Capua spedì appresso nel mese di Ottobre lettere encicliche a tutti gli ordini del regno del seguente tenore [6]: „ Archiepiscopis, & episcopis, ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, & aliis „ ecclesiarum prælatis: ac nobilibus viris comitibus, „ baronibus, justitiariis, vicariis, & ceteris officialibus, militibus, burgensibus, communi Messanensi, & universis per Siciliam, & Calabriam constitutis, nostris & Ecclesiæ Romanæ fidelibus.

„ Com-

(1) Rayn. an. 1253. n.1.2.3.&c.
(2) Rayn. an. 1254. n.56.
(3) Rayn. an. 1254. n. 60.
(4) Rayn. an. 1254. n. 61.
(5) Rayn. an. 1254. n. 48.
(6) Rayn. an. 1254. n. 63.

„ Communi suorum fidelium voto libenter Ec-
„ clesia benevola mater concurrit, digne illos, qui
„ sincera se fide, ac obsequia ei devote præstiterint,
„ apostolicis attollens favoribus, & largifluis bene-
„ ficiorum magnificans donativis. Ut igitur vobis
„ exultationis, & gaudii de peroptato ipsius regi-
„ mine, pro quo diuturna sunt tracta suspiria, gra-
„ ta proveniat plenitudo, vos ecclesias insuper uni-
„ versas, & loca religiosa Siciliæ, & Calabriæ, &
„ cuncta vestra, & ipsorum bona sub B. Petri, ac
„ nostra protectione, ac defensione suscipimus spe-
„ ciali. Libertates vero, & immunitates, usus, &
„ laudabiles consuetudines a priscis temporibus vo-
„ bis, & ecclesiis, ac locis prædictis, regali, vel
„ alia quorumcumque fidelium munifica largitione
„ concessas, illibatas semper servare volentes, illas,
„ vobis, ac eisdem ecclesiis ac locis auctoritate apo-
„ stolica de speciali gratia confirmamus. Statuimus
„ præterea, ut prædictae Sicilia & Calabria perpetuo
„ sint de demanio Ecclesiæ Romanæ atque nostro;
„ eaedemque cum pertinentiis, districtibus, & juri-
„ bus suis, & cum universis hominibus sub domi-
„ nio semper Apostolicae Sedis consistant: nec cui-
„ quam aliquid concedere, quominus verum domi-
„ nium apud Ecclesiam Rom. remaneat, vel quomo-
„ dolibet alienare, vel transferre, sive in illustres seu
„ in alias quascunque personas liceat: eisdem sem-
„ per hominibus cum bonis suis permansuris sub
„ potestate, jurisdictione, ac praesidio dictae Sedis,
„ & habituris optatae solatia libertatis. Nulli &c.
„ Dat. Capuae XIII. Kalend. Novemb. anno XII. „
Da questi, e da altri atti d' Innocenzo, che
per brevitá ommettiamo di narrare, fu talmente col-
pito lo stesso Giannone, che gli bisognò confes-

 sare

sare nel suo linguaggio, che Innocenzo IV., e dopo di esso Alessandro IV. veramente tennero il *corporal poſſeſſo* del Reame (1): *Tutte le spedizioni*, dic' egli, *degli altri Pontefici per conquiſtarlo furono o infelicemente terminate, o appena mosse, dissipate e spente; d' Innocenzo IV. può solamente dirsi, che per più mesi ne avesse avuto il corporal poſſeſſo, e che per altri tanti lo tramandaſſe al suo succeſſore Aleſſandro IV. Perciò ſi leggono di lui tante inveſtiture concedute a molti noſtri Baroni*. Così fu per l' appunto, perchè essendo morto Innocenzo in Napoli nel dì 7. dicembre del 1254., e datogli poi per successore ai 12. dello ſtesso mese Alessandro IV., queſti vi continuò la sua dimora fino al mese di maggio dell' anno appresso 1255., e continuò anche nella signoria sul devoluto Reame, finchè temendo delle violenze di Manfredi, il quale prima occultamente, e poi a faccia scoperta gli si dichiarò nemico, specialmente dopo che il Papa rigettò un progetto di accordo, narrato nella *Breve Iſtoria* (2), ne partì. Lasciò egli quell' inclita città, la quale se sofferse quel guaſto, che abbiam veduto, da Corrado, ne fu da Innocenzo IV. generosamente sollevata, per averle rifatte le sue mura, abbellita, e di molti privilegj ornata. Nell'epigramma, che Umberto, eletto arcivescovo di Napoli nel 1308., fece scolpire nel sepolcro d' Innocenzo poſto in quella chiesa cattedrale, applaudì a così grandi beneficenze co' versi seguenti (3):

Moenia direxit, recte ſibi credita rexit,
Stravit inimicum Chriſti, colubrum Fridericum.
Janua de nato gaudet, ſic clarificato

Lau-

(1) Iſtor. civile ec. lib. 18. cap. 3. num. 1.

(2) Pag. 166. e segg.

(3) Ap. Ciaccon. tom. 2. Hiſt. Pontif. & Cardinal. pag. 103.

Laudibus immensis: urbs tu quoque Parthenopensis
Pulcra decore satis: dedit hic tibi plurima gratis.

E riſtorato poi quel sepolcro dall' arcivescovo Annibale di Capua circa l'anno 1578., nel nuovo epitaffio per tal maniera volle espresso il sentimento del primo: *Neapolim a Corrado eversam sua pecunia reſtituendam curasset.* Ma oggimai è soverchio il discorso sul *corporale possesso* del reame di Sicilia tenuto per tanto tempo, e con tanta solennità dai Pontefici Innocenzo, ed Alessandro, ai quali deve la Chiesa Romana l'aver ella aggiunto anche queſto titolo ai precedenti solidissimi suoi diritti.



C A P. V.

Investiture date agli Angioini, Aragonesi, Austriaci, e Borbonici.

Si dimostra per qual causa S. Lodovico Re di Francia non consentì da prima per l' investitura della Sicilia in persona di Carlo d' Angiò suo fratello, e come avendovi poi consentito restì da quest'atto giustificata la condotta della S. Sede.

I. Eccoci a' nuovi attacchi, che gl'impugnatori del sovrano dominio della Chiesa Romana nelle Sicilie hanno escogitati, per trovare da ridire anche sulle investiture dalla S. Sede concedute ai principi, che tennero dietro ai Normanni, ed agli Suevi. Carlo conte di Angiò fratello di S. Lodovico IX. Re di Francia fu il primo tra gli Angioini ad essere investito del Reame di Sicilia con quelle condizioni, che abbiamo esposte nella *Breve Istoria* (1), e fralle altre di pagare l' annuo censo nella somma di ottomila oncie d'oro *ad pondus ipsius regni*, e di un palafreno bianco bello e buono in ogni triennio *ubicumque Romanus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pontifici & Romanæ Ecclesiæ*, circostanza, che formò col tempo quel diritto di esiggersi dal Papa questo censo non già privatamente, ma con atto pubblico e solenne, di che parleremo più addentro. All'investitura pertanto, che il Re Carlo ebbe da Clemente IV. due cose sonosi principalmente opposte. L' una è rivolta ad accusare di tale ingiustizia il Sommo Pontefice, che ne prendesse orrore il santo Re Lodovico, l' altra a far credere, che il giuramento prestato dal nuovo Re, non fu differente dal giuramento che davasi per i Regni offerti a San Pietro. E quanto alla prima, l' autore della *libera e indipendente sovranità de' Re delle due Sicilie ec.* così scrisse (2). *E quando avvenne, che* (Innocenzo IV.) *spedì messi al Re di Francia S. Ludovico per offerirgli la*

(1) Pag. 169. e segg. (2) Pag. 99.

la creduta vacante signorìa, inorridì il santo Monarca, e reputò delitto impiegare le sue forze in commettere la più enorme rapina; e poi cita dal Goldasto [1] un passo di una lettera di S. Lodovico a Papa Innocenzo IV., la quale, oltre essere un' impostura (2), non appartiene ad Innocenzo, ma a Gregorio IX., e *Gregorius IX. an.* 1239. si legge in margine del citato foglio del Goldasto. Gregorio fu il primo, che dopo sperimentate inutili tutte le monizioni, scomunicò Federigo II., ed altri atti fece contro di esso in quell' an. 1239. E la finta lettera piena di acrimonia e di mordacità, si vuole che fosse la risposta, che il santo Re diede a Gregorio per avergli partecipato l'atto di scomunica contra di Federigo. Lo Struggini poi nella *Lettera a Monsignor Borgia* (3) dice: *Il Papa* [Urbano IV.] *disperando di poterlo* [il Re d' Inghilterra] *determinare all' Impresa, invitò San Luigi Re di Francia, perchè l' affidasse ad alcuno de' suoi figliuoli. S Luigi rifiutò l' invito*. Col nome adunque venerabilissimo di S. Lodovico IX. Re di Francia si è cercato d' imporre al pubblico per far credere ingiusti i maneggi adoperati da Innocenzo IV., e poi dagli altri Pontefici successori per investire Carlo d'Angiò delle Sicilie. Se i nostri impugnatori avessero voluto procedere di buona fede, avrebbero dovuto narrare tutto il fatto, e non già esacerbarne una sol parte. Il fatto fu che Innocenzo IV. fin dall'an. 1252. offerì l' investitura del reame a Carlo d' Angiò; ma non avendo seco convenuto nelle condizioni (4), si rivolse nel 1254. ad Arrigo III. Re d'Inghilterra, al quale esibì

(1) Constit. tom. 1. fol. 301. ep. S Ludov. Franc. *Reg.* ad Innoc.

(2) Veggansi i Bollandisti, che di questa supposta lettera ebbero ragione nel pieno commentario delle gesta di S. Lodovico IX. *Act. SS. mens. Augusti tom.* 5.

(3) Pag. xvii.

(4) Rayn. an. 1253. n. 2. & 3.

bì la medesima investitura per il figlio Edmondo. Il negoziato andò tant'oltre, che il successore Alessandro IV. potè nell'aprile del 1255. spedirne la bolla (1). Ma indugiando poi Arrigo la mossa del figlio, e veggendolo Urbano IV., succeduto ad Alessandro, mancare ai patti col differire l'impresa a motivo delle guerre civili, che allora travagliavano l'Inghilterra, riassunse nel 1262. il trattato con S. Lodovico per il fratello Carlo. Per quali cause il Santo non ne accettasse in quello stante l'offerta, l'abbiamo dalle lettere di Urbano ad Alberto suo nunzio, che il lettore vedrà nell'Appendice (2). Tutta la ritrosia fu, che venne supposto al Re, che quando anche Corradino, figlio del defonto Corrado, e nipote di Federico II., fosse decaduto dal Reame, essendosi già spedita al figliuolo del Re d'Inghilterra l'investitura, non poteva esso entrarne in discorso. Quindi Urbano incaricò il suo nunzio di schiarire al santo Re questi equivoci. Verissimo che, dopo la renuenza di Carlo, si era mandata l'investitura per Edmondo, ma verissimo altresì che dall'Inghilterra non si erano osservate le condizioni. Può il padrone del feudo, come affermano celebri Feudisti (3), concedere una seconda investitura del medesimo feudo, nè aver facoltá il primo investito d'impedirlo, quando la prima investitura non ha avuto il suo pieno effetto e compimento; ovvero colla seconda investitura alle ragioni e diritti dal pri-

(1) Lünig. tom. 2. Cod. Ital. diplom. pag. 918.

(2) Num. II. Queste medesime lettere si leggono presso Rainaldi an. 1263. n. 21., ma non intere.

(3) Herman. Vulteii de Feud. lib. 1. c. 10. n. 11. edit. Marpurgi 1602. Matthæi Wesembecii de Feud. c. 8. n. 16. edit. Wittenbergæ 1616;

primo investito acquistate pregiudizio e danno direttamente non si apporti; come a cagione di esempio se nella prima investitura furono riserbate le ragioni a qualunque persona spettanti, e similmente se la seconda è conferita in quel tempo e caso, in cui cessano le ragioni e diritti del primo investito. E' pur famigerata la questione, se il secondo investito debba preferirsi al primo, ed è comune opinione, che se al secondo è conceduta l'investitura col possesso del feudo, ed al primo la sola investitura, cioè quella che, come abbiamo veduto nel precedente capitolo (1), chiamasi *abusiva*, ed anche impropria, debba il secondo anteporsi. Ma checchè sia di ciò, svanì presto ogni dubbio, perchè avendo Urbano riportata da Arrigo, e da Edmondo suo figliuolo formale rinunzia, della quale parla anche Giannone (2), ed avendo il successore Clemente IV. con bolla del febbraro del 1264. solennemente dichiarato, che nè Arrigo, nè Edmondo furono mai possessori della Sicilia (3), poiè esso nel marzo seguente investirne Carlo conte d'Angiò con quegli atti riferiti nella *Breve Istoria* (4): e con quanto piacere di S. Lodovico ciò si effettuasse, odasi da Bartolomeo da Lucca, scrittore contemporaneo, le cui parole solennemente smentiranno le contrarie asserzioni (5): *In quo quidem facto adfuit favor Regis Francorum Ludovici triplici de caussa, ut dictus Rex aliquando retulit. Una fuit reverentia dicti Principis ad Romanam Ecclesiam. Secunda fuit amor sui generis circa honoris augmentum, cuius appetitus etiam suae coniugi ine-*

(1) Cap. IV. num. IV.
(2) Istor. civile ec. lib. 19. cap. 1.
(3) Lünig tom. 2. Cod. Ital. diplom. pag. 942.
(4) Append. num. XIV.
(5) Hist. Eccles. lib. 22. cap. 26. tom. XI. rer. Italic.

inerat, videlicet Caroli, ut cum suis sororibus nomen sortiretur Reginæ. Tertia caussa fuit quies sui Regni, quod perturbabat Carolus in torneamentis, & aliis. Adunque S. Lodovico non riconobbe ingiustizia nella condotta dei Romani Pontefici per aver escluso dal devoluto reame prima Corrado figlio, e poi Corradino nipote di Federigo II. Che se vi fosse stata quella *rapina*, che i nostri impugnatori milantano, non avrebbe per certo il santo Re, che maturissimo era nelle sue risoluzioni, e che degli affari tutti tenea sempre serio discorso con i sceltissimi suoi consiglieri, prestato il suo consenso alla investitura del fratello. Al proposito l'erudito signor Thalvvitzer rileva, che nella ipotesi anche d'ingiusto spoglio, non si potrebbe privare la Chiesa Romana del sovrano suo diritto. Eccone le parole, che daranno fine a questo argomento (1). *Demus etiam Pontificem Romanum, quod legitimo heredi regnum eripuit, in Carolum Andegavensem translatum felloniam commisisse; attamen jactura dominii directi locum haud invenit, quia Pontifex Romanus tantummodo prodominus est, culpa autem prodomini ei, cujus nomine prodominium exercet, damnum inferre jure haud potest.*

Diversità del giuramento prestato dal Re Carlo d'Angiò dai giuramenti che davansi per i regni meramente censuali.

II. Prende poi di mira lo Struggini in ambedue le sue lettere il giuramento prestato da Carlo d'Angiò, per ridurre la cosa a regno di pia offerta. Nella prima (2) scrive: *Dovevate confessare* (lo confesseremo tra poco) *con Rainaldi, che voi spessissimo citate, che il giuramento prestato da Carlo I. di Angiò fu iden-*

(1) De obligat. utriusq. Sicil. Regis tributum annuum &c. pag. 41.

(2) Lunga risposta ec. pag. xi.

identico con quello che allora prestavano gli altri Re censuali di S. Pietro, e che siccome quelli Sovrani non furono mai creduti vassalli e feudatarj del Papa, così secondo il vostro Rainaldi neppur doveano essere per tali riconosciuti i nostri Re Normanni e Svevi. In maggior dettaglio si spiega nella seconda lettera [1] con questi termini. *Dunque Monsignore, non avreste fatto male, se in luogo di attaccare quelli due Autori, aveste attaccato il vostro Rainaldi, continuatore degli annali Ecclesiastici del Baronio, perchè Rainaldi è stato il primo a stuzzicare il vespajo. Or questo valent' uomo nel Tomo 22. pag.* 162. *riferisce la intera Investitura data a Carlo I. da Clemente IV. Tralascia il giuramento dal Re prestato al Papa per la ragione* „ che era concepito colle me„ desime espressioni, e formole, onde era quello „ di Pietro d' Aragona, di Giovanni senza-Terra, „ di Barsono di Cagliari, e quelle di altri Re sud„ diti della S. Sede „. *Dunque Monsignore, secondo un vostro Avvocato, quale senza dubbio era Rainaldi, Carlo I. giurò a Clemente IV. quelle cose stesse, che allora erano soliti di giurare gli altri Re sudditi del Papa*. Atqui, *badate bene alla mia logica* (ed è veramente tutta sua), *voi volete, che gli altri Regni erano soltanto per divozione censuali di S. Pietro inclusovi quello d'Inghilterra. Dunque secondo il* Rainaldi, *il* Continuatore, *e l'* Autore *della* stampa *degli* Abusi, *il nostro Regno non feudale fu, ma soltanto censuale sotto i Normanni, e sotto gli Angioini &c. La conseguenza vi par ella giusta in buona logica Monsignore? Ed, acciocchè voi non abbiate d' accusare anche me di mala fede, vi prego ad osservare il Rainaldi della edizione di Lucca*. Bellissime ciarle. *Atqui* il giuramento dato da Carlo I. di An-

M m   giò

(1) Lettera a Monsignor Borgia pag. XXIII.

giò non fu *identico* con quello, che prestavano i Re censuali di S. Pietro. Dunque il regno posseduto dal Re Carlo non era censuale, ma feudale. Che il giuramento del Re Carlo non fosse *identico*, ma diverso dai giuramenti de' Re censuali, lo manifestano le formole, che poco stante daremo. Ma prima è mestieri avvertire non esser vero che Rainaldi *riferisce la intera investitura data a Carlo I. da Clemente IV.* Egli non omise il solo giuramento, ma tralasciò anche di dare buona parte del tenore di quella investitura. Se ne faccia il confronto col testo dell' edizione di Lucca, e con quello inserito nella *Breve Istoria* [1], tratto dal Rainaldi medesimo per quei passi che esso diede, dal Martene (2), e dal Bollario Romano (3), che portano l' intero testo, e si vedrà apertamente lo sbaglio dello Struggini. Che poi tra le cose, che Rainaldi tralasciò, vi sia anche il giuramento di Carlo I., e per la ragione riferita dallo Struggini, questo è verissimo. Egli fu contento di accennarne le prime parole (4): *Ego Carolus &c.* ed a queste immediatamente soggiunse. *Concepta est iisdem sententiis huiusmodi sacramenti forma, atque ea, qua Petrum Aragonum, Joannem Anglorum Reges, Parasonem Calaritanum toparcham, & alios Sedi Apostolicæ se obstrinxisse vidimus.* E qui è dove Rainaldi prese gravissimo abbaglio, perchè non sussiste che la formola del giuramento di Carlo di Angiò sia del tenore medesimo delle formole dei giuramenti di Pietro Re di Aragona, di Giovanni Re d' Inghilterra, e di Parasone signore di Cagliari. Il grande uomo nel-

(1) Append. num. XIV.
(2) Thes. nov. Anecd. t. 2. p. 219.
(3) Tom. 3. n. XI. bull. Clem. IV.
(4) An. 1265. n. 16.

nella immensa mole dell' opera non avvertì al divario, ed è in ciò scusabile: ma non è meritevole di eguale scusa chi volendone fare uso, non pensò al confronto prima dell' *Atqui*. Ne sia giudice il lettore, al quale presentiamo le tre formole dei giuramenti di Pietro (1), e di Giovanni (2) al Pontefice Innocenzo III., e di Carlo a Clemente IV., e se non diamo quella di Parasone, il motivo è perchè Rainaldi (3) non la pubblicò intera, e poi non si tratta di Re, e l' oggetto è anche differente.

GIURAMENTO DI Pietro Re di Aragona.

„ Ego Petrus Rex Aragonum profiteor, & polliceor, quod semper ero fidelis, & obediens domino meo Papæ Innocentio, ejus catholicis successoribus, & Ecclesiæ Romanæ, regnumque meum in ipsius obedientia fideliter conservabo, defendens fidem catholicam, & persequens hæreticam pravitatem. Libertatem & immunitatem ecclesiarum custodiam, & earum

GIURAMENTO DI Carlo I. d'Angiò Re di Sicilia.

„ Ego Carolus Rex Siciliæ plenum, & ligium homagium faciens Ecclesiæ Romanæ pro Regno Siciliæ, & tota terra, quæ est citra Pharum usque ad confinia terrarum ipsius Ecclesiæ, excepta Civitate Beneventana, cum toto Territorio, & omnibus districtibus, & pertinentiis suis secundum antiquos fines Territorii pertinentiarum, & districtus Civitatis eiusdem

GIURAMENTO DI Giovanni Re d'Inghilterra.

„ Ego Joannes Dei gratia Rex Angliæ, & dominus Hiberniæ ab hac hora in antea, ero fidelis Deo, & B. Petro, ac Ecclesiæ Romanæ & domino meo Papæ Innocentio, ac ejus successoribus catholice intrantibus. Non ero in facto, dicto, consensu, vel consilio, ut vitam perdant, vel membra, vel mala captione capiantur. Eorum damnum, si scivero, impediam,

 jura

(1) Rayn. an. 1204. n. 71.
(2) Rayn. an. 1213. n. 81.
(3) An. 1245. n. 57.

jura defendam. In omni terra meæ potestati subjecta justitiam, & pacem servare studebo; sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Evangelia „.

per Romanum Pontificem distinctos, vel in posterum distinguendos, ab hac hora in antea fidelis ero, & obediens Beato Petro, & Domino meo Domino Clementi Papæ Quarto suisque Successoribus canonice intrantibus, & Sanctæ Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ: non ero in consilio, aut consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium quod mihi credituri sunt per se, aut nuncios suos, sive per litteras, ad eorum damnum illud pro posse impediam, & si impedire non possum, illud, eis significare curabo. Papatum Romanum, & regalia Sancti Petri, tam in Regno Siciliæ, & terra prædictis, quam alibi existentia, adjutor eis ero ad retinendum, & defendendum, ac recuperandum, & recuperata manutenendum contra omnem hominem, universas, & singulas conditiones contentas in præsen-

& remanere faciam, si potero. Alioquin eis quam citius potero intimabo, vel tali personæ dicam, quam eis credam pro certo dicturam. Consilium, quod mihi crediderint per se vel per nuncios, seu literas suas secretum tenebo, & ad eorum damnum nulli pandam, me sciente. Patrimonium B. Petri, & præsertim regnum Angliæ, & regnum Hyberniæ adjutor ero ad tenendum, & defendendum, contra homines omnes pro posse meo. Sic Deus me adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia, teste me ipso apud domum militiæ templi juxta Doveriam, coram domino H. archiepiscopo Dublinensi, &c. xv. die maii anno regni nostri xiv.

senti instrumento, seu litteris plenarie super ipsorum Regni, & terræ concessionem confectis, & omnia & singula, quæ continentur in eodem instrumento, seu litteris adimplebo, & inviolabiliter observabo, nec unquam tempore ullo veniam contra illa. Sic me Deus adiuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia. "

Dietro il tenore di coteste formole chi è che non vegga, che elle non sono formole di giuramenti *identici*, e che quella di Carlo d' Angiò sostanzialmente differisce dalle altre due. In queste non si parla di *condizioni*, a norma delle quali si riceve la cosa conceduta, come chiarissimamente se ne parla nel giuramento di Carlo. E perchè? Perchè Carlo rilevava dalla Chiesa Romana, e non offeriva terre alla medesima, come fecero Pietro, e Giovanni. Gli atti di questi due Re metteranno in aperto la faccenda. In quello di Pietro leggesi l'offerta che esso fece del suo regno censuale alla S. Sede, ed è la seguente:
„ Ego Petrus Dei gratia Rex Aragonum, comes Barci-
„ noniæ, & dominus Montis Pessulani cupiens prin-
„ cipali post Deum beati Petri & Apostolicæ Sedis
„ PROTECTIONE muniri, tibi, reverendissime pater,
„ & domine summe Pontifex Innocenti (III.), &
„ & per te sacrosanctæ Romanæ Apostolicæ Sedi
„ OFFERO REGNUM MEUM, illudque tibi & suc-
„ cessoribus tuis in perpetuum divini amoris intui-
„ tu

„ tu , & pro remedio animæ meæ , & progenito-
„ rum meorum CONSTITVO CENSVALE , ut annua-
„ tim de camera Regis ducentæ quinquaginta mas-
„ semutinæ Apoſtolicæ Sedi reddantur, & ego, ac
„ successores mei specialiter ei FIDELES & OBNO-
„ XII teneamur . Hoc autem lege perpetua servan-
„ dum fore decerno, quia spero firmiter, & confi-
„ do, quod tu & successores tui me ac successo-
„ res meos & regnum prædictum auctoritate Apo-
„ ſtolica DEFENDETIS , præsertim cum ex multo
„ devotionis affectu me ad Sedem Apostolicam ac-
„ cedentem tuis quasi beati Petri manibus in Re-
„ gem duxeritis coronandum . Ut autem hæc RE-
„ GALIS CONCESSIO inviolabilem obtineat firmita-
„ tem , de consilio procerum curiæ meæ præsenti
„ venerabili patri meo . . . Arelatensi archiepisco-
„ po , & Sanctio patruo meo , & Ugone de Bau-
„ cio , & Arnaldo de Fontian. baronibus meis si-
„ gilli mei feci munimine roborari . Actum Romæ
„ ap. S. Petrum anno dominicæ incarnationis MCCIV.
„ IV. (al. III.) idus novembris , anno regni mei
„ octavo. His omnibus rite peractis fecit eum do-
„ minus Papa per Urbem ad ecclesiam S. Pauli de-
„ duci, ubi galeas inveniens præparatas intravit, &
„ Apoſtolica benedictione munitus ad propria me-
„ ruit cum prosperitate redire „ . Fu anche religio-
sa offerta quella di Giovanni, ma non meramente censuale, giacchè v' ebbe la qualità di feudo oblato, e di quì è che nel giuramento, che 'abbiamo riferito, si obbligò a difendere *Patrimonium B. Petri, & præsertim regnum Angliæ, & regnum Hyberniæ.* Ma sentiamo la formola.

„ Joannes Dei gratia Rex Angliæ, dominus Hy-
„ berniæ , dux Normanniæ & Aquitaniæ , comes
„ An-

„ Andegaviæ, omnibus Christi fidelibus præsentem
„ chartam inspecturis salutem.

„ Universitati vestræ per hanc chartam nostram
„ sigillo nostro munitam volumus esse notum, quod
„ cum Deum, & matrem nostram sanctam Eccle-
„ siam offenderimus in multis, & proinde divina
„ misericordia plurimum indigere noscamur; nec
„ quid digne offerre possimus pro satisfactione Deo
„ & Ecclesiæ debita facienda, nisi nos ipsos habea-
„ mus, & regna nostra, volentes nos ipsos humi-
„ liare pro illo, qui se pro nobis humiliavit usque
„ ad mortem, gratia sancti Spiritus inspirante, non
„ vi inducti, nec timore coacti, sed nostra bona
„ spontaneaque voluntate, ac communi consilio baro-
„ num nostrorum OFFERIMUS ET LIBERE CONCE-
„ DIMUS Deo, & Ss. Apostolis ejus Petro, & Paulo, &
„ sanctæ Rom. Ecclesiæ matri nostræ, ac domino no-
„ stro Papæ Innocentio, ejusque catholicis sucesso-
„ ribus totum Regnum Angliæ, & totum regnum
„ Hyberniæ cum omni iure, & pertinentiis suis pro
„ remissione peccatorum nostrorum, & totius ge-
„ neris nostri, tam pro vivis, quam defunctis: &
„ a modo illa a Deo, & Ecclesia Rom. tanquam FEV-
„ DATARIVS RECIPIENTES ET TENENTES, in
„ præsentia prudentis viri Pandulphi domini Papæ
„ subdiaconi, & familiaris; FIDELITATEM exinde
„ prædicto domino nostro Papæ Innocentio, ejus-
„ que catholicis successoribus, & Ecclesiæ Ro-
„ manæ secundum subter scriptam formam faci-
„ mus, & juramus, & HOMAGIVM LIGIVM in præ-
„ sentia domini Papæ, si coram eo esse poterimus, ei-
„ dem faciemus, successores nostros, & hæredes de
„ uxore nostra in perpetuum obligantes, ut simili
„ modo summo Pontifici, qui pro tempore fuerit,
„ &

„ & Eccles. Rom. sine contradictione debeant FI-
„ DELITATEM præstare, & homagium recogno-
„ scere.

„ Ad indicium autem huius nostræ perpetuæ
„ OBLATIONIS ET CONCESSIONIS, volumus, & sta-
„ bilimus ut de propriis, & specialibus redditibus
„ prædictorum regnorum nostrorum, pro omni ser-
„ vitio, & consuetudine, quod pro ipsius facere
„ debemus, salvo per omnia denario b. Petri, Ec-
„ clesia Romana mille marchas sterlingorum perci-
„ piat annuatim, scilicet in festo S. Michaelis quin-
„ gentas marchas, & in pascha quingentas marchas,
„ septingentas scilicet pro regno Angliæ, & trecen-
„ tas pro regno Hyberniæ, salvis nobis, & herèdi-
„ bus nostris, justitiis, libertatibus, & regalibus
„ nostris. Quæ omnia, sicut supradicta sunt, rata
„ esse volentes perpetuo, atque firma, obligamus
„ nos, & successores nostros contra non venire,
„ & si nos, vel aliquis successorum nostrorum hoc
„ attentare præsumpserit, quicumque fuerit ille, nisi
„ rite commonitus resipuerit, cadat a jure regni, &
„ hæc charta CONCESSIONIS ET OBLATIONIS no-
„ stræ semper firma permaneat „.

Da questi atti adunque distintamente apparisce l'offerta censuale dell'Aragona, ed il feudo oblato dell' Inghilterra e dell' Ibernia. I termini *offero regnum meum*, *constituo censuale*, *regalis concessio &c.* adoperati dal Re Pietro rendono manifesta l'offerta meramente censuale; come gli altri usati dal Re Giovanni *offerimus & libere concedimus*, *tanquam feudatarius recipientes & tenentes &c.* ne indicano vero feudo oblato: E questo fu il fondamento sul quale Paolo IV. nell' anno 1555., all'occasione di decorare l' Ibernia del titolo di regno, potè

potè dire, che quell'isola era di antico diritto della Santa Sede (1), e nel 1559. rispondere a Edoardo Carno ministro di Elisabetta, che il regno d'Inghilterra era feudo della Chiesa Romana (2). Ci mostrino ora i nostri contradittori documenti, che dal canto dei duchi, e Re di Sicilia abbiano frasi simili a quello di Pietro per regno censuale, o all'altro di Giovanni per feudo oblato, in prova che la Sicilia appartenga alla Santa Sede per uno di questi due titoli, e non già *jure superioris dominii*, come diceva Innocenzo VI. (3), e questo per donazioni, conferme, possessi, e per altri antichissimi titoli. Costa poco il dire *regno censuale*, *feudo oblato*, ma convien provarlo; e le prove non si fondano *in multiloquio*, ma nei documenti, e se questi fin'ora non sono comparsi, egli è segno che non vi sono, nè vi possono essere, perchè la cosa ha tutt'altra origine che quella sognata dai nostri impugnatori. Concludasi adunque, che il giuramento del Re Carlo I. di Angiò, e di tutti gl'altri Re Angioini, Aragonesi, Austriaci, e Borbonici, che furono poi investiti, è differente dai giuramenti prestati dai Re Pietro, e Giovanni. Carlo nel suo giuramento si obbligò strettamente per il regno al ligio omaggio, *ligium, homagium faciens Ecclesiæ Romanæ pro Regno Siciliæ, & tota terra, quæ est citra Pharum*, ed all'osservanza di quelle condizioni riferite dagl'atti della investitura nella *Breve Istoria* (4), e che ripetiamo nella

(1) Rayn. an. 1555. n. 27.

(2) Rayn. an. 1659. n. 2.

(3) Epist. 131. ad Gerald. Archiep. Benev. contra eos qui regni Siciliæ & terrar. citra Farum pacem turbarent, tom. 2. thes. nov. anecd. Marten. pag. 978. Lut. Paris. 1717.

(4) Pag. 169. e segg.

nota sottoposta (1), condizioni le quali manifestano il pieno dominio del concedente, e che non si trovano giam-

(1) I. Venne da Clem. IV. investito Carlo del regno di Sicilia *ultra*, e *citra*, cioè dell' isola, e di tutta la terra di quà dal Faro insino a' confini delle terre della Chiesa Romana, eccetto la città di Benevento con tutto il suo territorio, e pertinenze; e ne fu investito per se e discendenti legittimi maschi e femine, con varie dichiarazioni sopra i gradi di successione; e mancando questi, e facendo alcuna cosa contro i patti e condizioni dell' investitura, *regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam, ejusque dispositionem libere revertatur*.

II. Che non possa in conto alcuno dividere il regno, e la terra suddetta.

III. Che debba prestare il giuramento di fedeltà, e di ligio omaggio al Papa, ed alla Chiesa Romana.

IV. Che il Re investito non aspiri ad occupare, o procuri di farsi eleggere, o ungere in Re, ed Imperadore Romano, ovvero Re de' Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Toscana, o della maggior parte di queste provincie, e se vi fosse eletto, e dentro lo spazio di quattro mesi non rinunciasse, s' intenda decaduto *eo ipso a iure regni Siciliae, & terrae praedictae*.

V. Che se accaderà per le contese, che allora vi avevano per l'elezione dell' Imperadore, che Carlo fosse eletto, debba alle mani del Papa emancipare il suo figliuolo, che dovrebbe succedergli, ed al medesimo renunciare il regno.

VI. Che il Re minore di anni XVIII. non possa per se amministrare il regno, ma debbasi esso, ed il regno porre sotto la custodia della Chiesa Romana.

VII. Che se avvenisse maritarsi una sua figlia coll' Imperadore vivente il padre, e questi defonto rimanesse ella erede, non possa succedere al regno, e se deferita a lei la successione, si casasse coll' Imperadore, *cadat protinus ab eo, nisi vir eius Imperio prorsus renuncians regno solummodo sit contentus*. E lo stesso s' intenda detto per il regno Teutonico, per la Lombardia, o per la Toscana.

VIII. Che sia tenuto pagare per la totalità del censo ottomila oncie d' oro *ad pondus ipsius regni* in ogni anno nella festa di S. Pietro; e di più un palafreno bianco, bello, e buono in ogni triennio, *in recognitionem veri dominii eorumdem regni & terrae*.

IX. Che debba pagare nell' ingresso di detto regno alla Chiesa Romana cinquanta mila marche sterline, ma in varie rate, e termini.

X. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del Pontefice, sia tenuto mandare trecento cavalieri bene armati, *in Urbem, in Campaniam, in Maritimam, in patrimonium B. Petri in Tuscia, Ducatum Spoletanum, Marchiam Anconitanam, & in praemissam civitatem Beneventanam, ac eius territorium & pertinentias*. Che questo sussidio si possa secondo i bisogni permutare *in navalestolium*.

XI. Che il Re debba stare a quello diffinità il Pontefice sopra la determinazione de' confini da farsi una sol

giammai usate nè per le terre censuali, nè per i feudi oblati.

III. Se il signore del feudo in ogni nuova investitura ha diritto di mettere quelle condizioni e patti, che più gli piacciono, è egli poi privativo giudice e tribunale delle controversie sul medesimo feudo, e così di- spo-

Giudicato di Clemente V. a favore del Re Roberto difeso dalle accuse di un tal Struggini.

N n 2

sol volta del territorio Beneventano.

XII. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il regno, ed osservi i loro privilegj; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro beni situati nel regno.

XIII. Che non possa nelle terre di dominio della Chiesa Romana acquistare cosa alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quelle potestaria, capitaniato, rettorìa, o qualunque altro onore, e dignità; nè occupare, o fare occupare, nè molestare dette terre, sotto pena di devoluzione del regno, se dentro tre mesi non restituirà le cose occupate.

XIV. Che s' abbiano a restituire a tutte le chiese del regno I beni, che alle medesime furono tolti.

XV. Che tutte le chiese, e loro prelati, e cherici godano della libertà ecclesiastica, e specialmente nelle elezioni, postulazioni, e provvisioni.

XVI. Che le cause ecclesiastiche si trattino innanzi gli Ordinarj, e per appellazione dalla Sede Apostolica; e che i cherici nè per le cause civili, nè per le criminali si possano convenire avanti il giudice secolare, *nisi super foeudis iudicio petitorio conveniantur civiliter*.

XVII. Che si revochino tutti gli statuti emanati da Federigo, Corrado di lui figlio, e Manfredi, e da chiunque altro contro la libertà ecclesiastica.

XVIII. Che non s' imponghino taglie, o collette alle chiese; e che nelle chiese vacanti non possa il Re avere nè regalie, nè alcun frutto.

XIX. Che gli esiliati della Sicilia, e della terra di quà dal Faro si riducano nel regno *ad mandatum ecclesiae*.

XX. Che non faccia lega, o confederazione con alcuno Imperadore, Re, Principe, Barone, Saracino, Cristiano, o Greco, o con altro chiunque contro la Chiesa Romana.

XXI. Che debba tener pronti almeno mille cavalieri oltramontani, ed altra truppa apparecchiata per valersene *ad prosecutionem negotii fidei*.

XXII. Finalmente che il Re Carlo debba dare diploma al Papa, ed alla Chiesa Romana munito di bolla d'oro, nel quale mediante il suo giuramento dichiari, ed espressamente riconosca di tenere il regno di Sicilia, e tutta la terra di quà dal Faro fino ai confini dello stato Ecclesiastico, eccetto Benevento col suo territorio e pertinenze, *ex sola gratia, & mera liberalitate Sedis Apostolicae*.

ne il jus feudale (1). Ora accadde che dopo la morte di Carlo II. di Angiò figlio di Carlo I. controversia si movesse tra i descendenti sulla successione nel reame. Si portò questa al giudice competente, cioè al Romano Pontefice, che era allora Clemente V., e questi pronunziò la finale sentenza. Ascoltisi con quale incivile ed irreligiosa maniera di questo fatto si parli nella tiritera dello Struggini (2): *Dovevate confessare, che nella morte di Carlo II. Clemente V. commise una solenne inquistizia, perchè tolse il Regno a Caroberto Re di Ungheria suo primogenito e lo conferì a Roberto suo secondogenito. Abuso enormissimo di questo preteso diritto di sovranità*. Così per l'appunto? Eppure Caroberto Re d'Ungheria non era figlio primogenito di Carlo II., ma figlio del premorto primogenito Carlo Martello Re d'Ungheria; e se vogliamo prendere strettamente le cose, neppur Roberto era secondogenito, ma terzogenito, e per tale vedesi enunciato nella *Breve Istoria* (3), perchè prima di lui nacque S. Lodovico, che professò nell'Ordine de' Minori. Sò che lo Struggini potrebbe replicare, che Caroberto rappresentava il padre, e quindi come tale a lui dovevasi la successione. Ma se così dicesse, gli opporremmo l'autorità di Bonifazio VIII., che fece strada al giudizio, di Clemente V., quando richiesto da Carlo II. intorno la successione nel Regno tra i molti suoi figliuoli

(1) Tit. 5. de prohibita feudi alienatione per Fridericum lib. 2. feudor. *Si inter duos vasallos de feudo sit controversia, domini sit cognitio & per eum controversia terminetur: si vero inter dominum, & vasallum lis oriatur, per pares curiæ, a domino sub fidelitatis debito coniuratos, terminetur*.

(2) Lunga risposta di 14. pagine alla Breve Istoria di 558. pagine scritta da monsignor Borgia pag. XII.

(3) Pag. 180. nella Nota.

li e nipoti, dichiarò (1): *Quod de præfatis liberis maribus in eodem gradu per eamdem lineam concurrentibus primogenitus, & de duabus feminis primogenita, & mare & femina in eodem gradu similiter concurrentibus, masculus omnibus aliis præferatur. Is autem de prædictis liberis primogenitus intelligatur, & in eodem regno tibi sit successor & heres, quem mortis tuæ tempore priorem gradum, & maiorem natu reperiri continget, nulla in contrarium interpretatione vel fictione iuris admissa &c.* Su questa base adunque si fondò Carlo II. nel suo testamento per lasciare Roberto erede universale (2), ed appoggiò poi Clemente V. la formale sentenza, che nel dì 1. di Agosto del 1309. pronunciò in Avignone in pieno concistoro, per la quale prescelse Roberto a Re di Sicilia come più prossimo del nipote Caroberto. Bartolo, e Cino di Pistoia, chiarissimi giureconsulti di quell'età, non furono d'altro avviso nella successione del figlio a preferenza del nipote, ed ambedue ricordarono con lode il rettissimo giudicato di Clemente V. Ecco in qual modo si spiegò Bartolo (3). *Ex ista Authentica habes, quod filii succedunt in locum patris sui tantum, quando tractatur de successione patrui vel avi; si tractatur de successione aliorum secus. Ex hoc potest dici ad quæstionem, quæ fuit inter regem Ungariæ, & regem*

(1) Vedasi la Breve Istoria p. 181.

(2) Lünig *tom. 2. cod. Ital. diplom. pag.* 1066. riferisce il testamento fatto da Carlo II. il dì 16. marzo 1308., ed in questo così leggesi al nostro proposito. *Imprimis instituimus heredem & universalem successorem nostrum in Regnis nostris Jerusalem & Siciliæ, Comitatibus Provinciæ & Forcalquerii ac Pedemontis, atque in omnibus aliis terris, iuribus, & actionibus nostris Robertum primogenitum nostrum ducem Calabriæ. Si vero dux ipse decederet sine liberis masculis vel foeminis, nobis viventibus &c.*

(3) In Cod. lib. 6. ad SC. Orficianum Auth. post fratres tom. 8. Opp. edit. Venetæ 1615. pag. 52.

gem Robertum. Rex Ungariæ, fuit filius Caroli Martelli, qui erat primogenitus: rex Robertus fuit sequens post eum. Quærebatur utrum regnum deberetur filio primogenito, vel regi Roberto, qui nunc videbatur primogenitus legitime. Et certe cum regnum Apuliæ sit feudum Ecclesiæ Romanæ, non habetur iure successionis, sed ex concessione dominica, ut in tit. de succ. feud. cap. 1. Ideo cum non tractetur de successione avi, vel patrui, ille nepos non assumit locum patris sui, ut hac auth., merito debitum fuit regi Roberto. Istam rationem ego feci, quam non faciunt alii Doct. per istum modum, nec tangunt eam. Sentiamo ora Cino (1). *Nota, ex hac littera est optimum argumentum, quod si decesserit rex, relicto filio, & nepote ex primogenito filio præmortuo, quod filius in regno præferatur nepoti, ne inveniatur esse deterioris conditionis filius quam nepos. Nec obstant suprad. ad Orsic. Authen. post fratres, ubi nepotes repræsentant personam patris, quia illud habet locum in hæreditate divisibili, sed cum regnum sit indivisibile, non possit dicere hic quod succedant nepos & filius. Ne ergo reperiatur filius deterioris conditionis quam nepos*, ipsum filium admitti ad regnum. Additio. In solidum, & qui proximior in gradu &c. Cyn. *Et hoc putat verum per hanc literam Richard. Malumb. qui legit in studio Paduano* (2), *& sic est pro D. rege Roberto, qui fuit secundus filius regis Caroli, contra regem Ungariæ, qui fuit filius Caroli Martelli, primo geniti eiusdem regis Caroli, & eo rege vivente decedentis de hac vita.* Anche Cuiacio ma-

(1) In Codic. de Bonis Maternis leg. si viva &c. edit. Francoforti ad Moenum 1578. vol. 2. pag. 434.

(2) Riccardo Malumbra di Cremona che morì in Venezia nel 1324. Fu suo discepolo nella giurisprudenza il celebre Andrea Dandolo, poi cronista e Doge di Venezia. Fu anche molto adoperato da quella Repubblica per sistemare la sua legislazione. *Vid. Fast. Gymnasii Patavini Jacob. Facciolati tom. 1. pag.* XXXIII. *Patavii* 1757.

maturamente esaminò la queſtione (1), cioè se per il diritto della primogenitura il nipote nato dal figlio primogenito, possa dalla successione feudale escludere lo zio paterno. Ed in prima risponde, che se si attendano gli esempj, si troverà sovente escluso dalla primogenitura lo zio paterno, ed ammesso il nipote, o sia il figlio del primogenito già morto; e tra queſti esempj ne reca uno di Roberto Re di Sicilia. *Narratur etiam Robertum regem Siciliæ, cum de Comitatus S. Severini succeſſione eſſet quæſtio inter Comitis defuncti filium, & nepotem ex filio primogenito, pronuntiasse pro nepote. Sed Jo. Andreas excuſat factum ad speculatorem titu. de feudis, dicens, moviſſe Robertum conſtitutiones tam suas, quam Caroli II. patris, quæ proprie ad eum comitatum pertinebant, & exigere videbantur, ut nepoti potius, quam filio deferretur.* Se poi, seguita a dire Cuiacio, si attenderà il diritto, dovrà preferirsi il fratello piuttoſto, che il figlio nato dal fratello primogenito; e ciò per due ragioni; prima perchè trattandosi di primogenitura, non vi ha luogo il diritto di rappresentazione, bensì quello della prossimità del grado; avendo il diritto di rappresentazione soltanto vigore, che il più rimoto possa concorrere col più prossimo nella successione, non gia che possa totalmente escluderlo. In secondo luogo perchè ove la successione deferiscasi per diritto della prossimità, come accade nella primogenitura, non può insieme valere il diritto della rappresentazione, essendo tra loro ripugnanti, e per l'oppoſto ove vale la ragione della rappresentazione, non può prevalere quella della prossimità. Onde quando al primogenito si deferisce l'eredita, non

(1) De Feudis lib. 2. tit. XI, p. 664. edit. Lut. Parif. 1658. tom. 2. part. 2.

non può esservi luogo al diritto della rappresentazione; ma siccome allorchè si attende la prossimità del grado, vien chiamato chi è più prossimo nel tempo della morte, o del possesso de' beni; così quando si riguarda la primogenitura, vien chiamato chi nella morte di colui, de' cui beni si questiona, tiene il luogo, ed il grado del primogenito, non il figlio del più prossimo già premorto. *Et ita*, soggiunge al fatto nostro, *Carolo II. Rege Siciliæ mortuo, relicto filio Roberto secundogenito, primoque mortuo, nepote, filius & responsis prudentum, ut Conradus Vecerius scribit in Henrico VII., & Bonifacii pronunciatione prælatus est nepoti; & ita hodie observatur in Neustria &c.* Anche il sig. consigliere Vecchioni ha detto, che (1) *se si fosse trattato di feudo, il Papa avrebbe veduto, che non poteva ciò fare, perchè nel feudo non si può escludere l' immediato successore, e tale era Caroberto*. Ma Bartolo, Cino, e Cuiacio ben videro che si trattò di feudo, e ad ogni modo scrissero, che Caroberto fu giustamente escluso. E tanto basti a difesa della memoria di Clemente V. gravemente oltraggiata dallo Struggini (2), o da chi per esso, accostumato a far man bassa sopra delle azioni anche le più gravi de' Sommi Pontefici, di quelli eziandio che si venerano sugli altari. Ma si ricordi del sensatissimo detto di Clemente IV. (3), che *Navis Simonis in hoc differt ab aliis, quod quantiscumque fluctibus agitata finale periculum non formidat*.

Falsissimo che il Re Ladislao, e la Regina Giovanna II. s'

IV. Dalla difesa di un Papa defunto dobbiamo ora volgerci a difesa di noi medesimi. Nella *Breve Istoria* (4) ove delle violenze del Re Ladislao succintamente parlai, dissi che quest' uomo ambi-

(1) Del preteso dominio ec. pag. 122.

(2) Nome che credesi finto.

(3) Epist. 289. ap. Marten. tom. 2. thes. nov. anecdot.

(4) Pag. 158.

intitolassero *Re, e Regina di Roma*.

bizioso dopo occupata l'alma Roma, ebbe animo di chiamarsi *Urbis illuminator illustris*, ed a questa occasione spiegai i titoli di un suo diploma, che si conserva nell'archivio del pubblico di Velletri, che fu una delle città da esso tolte alla Chiesa; e dissi *che* Rama, *e non già* Roma, *come altri malamente hanno interpretato, denota (nel diploma) il regno di Bosnia, e ne rimane il nome in una regione verso il fiume Rama là dove imbocca nella Narenta*. Queste brevi parole furono da noi dirette a confutare l'errore di Giannone, che di Ladislao scrisse (1): *Ecco come Ladislao si rendesse signore di Roma. Egli fu il primo, che a' suoi titoli volle anche aggiunger questo di* Re di Roma, *onde è che leggiamo ne' suoi atti, e diplomi*, Rex Romæ, *titolo che per l'addietro nè i Goti, nè i Longobardi, nè i Francesi, ancorchè Re d'Italia, osarono di prenderlo, chi per riverenza, chi per timore degl' Imperadori d'Oriente, i quali n'erano i veri signori*. Però fin a un certo tempo. Ripetè poi la stessa cosa in parlando della Regina Giovanna (2); *Così di quanto Ladislao aveva acquistato* (meglio usurpato) *nello stato di Roma, ne fece Giovanna dono* (meglio restituzione) *al Pontefice Martino; ma non per questo lasciò ella d'intitolarsi* Regina di Roma, *come suo fratello, ond'è che ne' suoi diplomi, e capitoli si legge anche fra i suoi titoli*, ROMAE REGINA: E qui Giannone cita (*In proœm. Rit. M. C. & Rit. ult. an.* 1420.). A questo passo fece poi la seguente addizione, che si ha nella stampa dell'Haya del 1753. (3): *Negli altri codici e diplomi si legge* Ramæ, *non già* Romæ, *ed è più verisimile, che la Regina Gio-*

O o   *van-*

(1) Istor. civil. lib. 24. cap. 6. §. 1.
(2) Lib. 25. cap. 2.
(3) Tom. 3. pag. 315.

vanna, *e Ladislao*, *intitolandosi Re d' Ungheria*, *si dicessero anche Re di* Rama, *poichè fra i titoli di que' Re si legge*, *che esprimevasi anche quello di Re di* Rama, *ch' è una provincia della Dalmazia*, *così allora chiamata*, *posta tra la Croazia*, *e la Servia*. *Così presso Aventino* Annal. Bojor. lib. 6. *si legge un diploma di Bela Re d' Ungheria*: „ Bela, Dei gratia, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Ramæ, Serviæ, Galliciæ, Lodomeniæ, Clumaniæque Rex „ *nè presso gli autori di quel Regno mancano altri diplomi di altri Re*, *ne' quali si legge lo stesso*. Questo cenno di Giannone doveva render considerati e cauti i nostri contradittori dall' asserire con tanta franchezza di aver noi a capriccio detto, che nel diploma di Velletri *Ramæ*, e non *Romæ* era scritto. *Ha voluto* (così il causidico Falvella (1)) *finalmente col mettere in derisionè la occupazione di Roma fantasticando che Ladislao s' intitolò non già* Rex Romæ, *ma* Ramæ *città dell' Ungheria ricordare che tale occupazione ec.* L' autore poi degli *Apologi Borgiani* (2) se n' è valso a scandaloso solazzo de' suoi lettori, e per da vero vi ha fatto questa nota: *Ma egli* [l' autore della *Breve Istoria*] *non si dà carico*, *che in seguito di tal titolo preso da Ladislao*, *Giovanna s' intitolò ancora* Regina di Napoli, e di Roma, *come si legge nel proemio dei Riti della Gran Corte*. Ma ciechi copiatori di Giannone, perchè non ricorrere al testo? Avreste veduto che il vostro maestro sbagliò, e che dell' inganno non si avvide neppure nella sua addizione; giacchè in questa lasciò per buono, che nel libro de' Riti della *Gran Corte*, e nel proemio, e in un documento del 1420. Giovanna s' intitolò *Romæ Regina*. Ora nel

(1) Pag. 233. (2) Pag. 18, 19.

nel libro de'Riti della *Gran Corte* ſtampato in Napoli nel 1551. col titolo che siegue: *Ritus Magnæ Curiæ Vicariæ Regni Neapolis, haſtenus inordinate poſiti, demum ad ordinem redaſti per V. J. D. Do. Cæsarem de Perriniis, nunc vero diligentissime correſti ac emendati. MCCCCC. XXXXXI. Neapoli apud Joannem Paulum Sugganappum. In platea Armeriorum. Cum privilegio*, in ambedue i luoghi indicati da Giannone leggesi RAMAE, e non *Romæ*. Ecco il proemio (1): *Joanna secunda Dei gratia Hungariæ, Hierusalem, & Siciliæ, Dalmatiæ & Croatiæ, RAMAE, Serviæ, Galiciæ, Lodomeriæ, Comaniæ, Bulgariæque provinciæ, & Forcalquerii Regina, ac Pedimontis, Comitiſſa*. Il documento poi del 1420., che è un diploma di conferma e concessione di privilegj alla città di Napoli, porta questo titolo (2): *Iohanna secunda Dei gratia Ungariæ, Hierusalem, Siciliæ, Dalmatiæ, Croatiæ, RAMAE, Serviæ, Gallitiæ, Lodomeriæ, Comaniæ, Bulgariæque Regina; Provinciæ Farqualqueri ac Pedimontis Comitissa*. Deh facciansi una volta coscienza gl' impugnatori dei sacrosanti diritti della Chiesa Romana, e confessino, che la *Breve Iſtoria* fu scritta per la verità, e che l'autore di eſſa non fu, nè, *Deo bene juvante*, sarà mai capace di tradirla per alcuna cosa di mondo. *Ramæ, Ramæ*, e non *Romæ, Romæ* è nei documenti addotti da Giannone. Egli sbagliò, ſi emendò per metà; e per tal guisa aprì ai giurati suoi discepoli la via di raggiungere pienamente il fallo del maeſtro. Ma l' *ipse dixit* è per i noſtri oppoſitori il *non plus ultra*. Falso poi che noi abbiamo chiamato *Rama città dell' Ungheria*, come ha detto il cauſidico; o *città della Bosnia*, come ha scritto l' autore degli *Apo-*

(1) Pag. 1. (2) Pag. 28.

Apologi Borgiani (1). Il nostro testo di sopra riferito parla di regno, e come regno è costantemente Rama descritta nei titoli dei Re d'Ungheria prima e dopo di Ladislao, e di Giovanna. Potremmo darne lungo novero, preso specialmente dal libro *Decretorum seu articulorum aliquot priscorum Ungariæ Regum. Francofurti* 1581., ma sarà meglio far punto, per non accrescer vergogna ai nostri avversarj.

Vani sforzi del sig. consiglier Vecchioni per ripetere il possesso di Benevento preso della Santa Sede non prima di Pio II.

V. Seguita il costante loro metodo di alterare ogni fatto per trar dall'imbroglio partito, onde rinfiancare i loro vaneggiamenti. Niuno ha mai sognato che Benevento dopo gli atti di S. Leone IX. venisse *la prima volta* in potere della Chiesa Romana ai soli giorni del Re Ferdinando I. Era riserbata questa bella scoperta agli occhj veggentissimi del signor consiglier Vecchioni, le cui parole, sebbene alquanto prolisse, vogliono ascoltarsi (2): „ Crederessimo far restar priva questa nostra rozzissima „ e tumultuaria opera di un giojello, se quì non „ rapportassimo un nobilissimo luogo del nostro „ Papa Pio II., che costituisce sempre meritamente „ le nostre delizie, in cui si fissa l'epoca dell'acquisto, che la Chiesa Romana fece di Benevento. Parlando egli dell'esito della guerra sostenuta da Ferdinando I. d'Aragona nell'età di esso „ Pio, ed in tempo del suo Pontificato, dice così: „ *Beneventum, quod olim Samnitum caput fuisse memorant, per id tempus ad Ecclesiam redierat: prius Alphunso paruerat, & ante illum multos annos vel Regibus qui præcesserant, vel Tyrannis. Ferdinandus ex* „ *conventione* (parleremo fra poco di tal convenzione) *Pio restituit INVITUS, cum ALITER regni* „ *con-*

(1) Pag. 18. (2) Della pretesa temporalità ec. pag. 219. 220.

„ *concessionem obtinere non posset. Justum* NECESSITAS
„ *fecit*. Che ingenuità, e verità sfolgora sempre
„ nelle voci di questo gran Papa, veramente pio!)
„ *Pius Ravenatem Præsulem eo trasmiserat, qui urbem*
„ *pro Romana Ecclesia gubernaret. Comment. pag.* 243.
„ E dove è più la donazione Carolina, il partag-
„ gio di Carlo M., *la dedizione de' Beneventani* (que-
„ sta sola vi potrebbe essere, se sotto quel *Tyran-*
„ *nis* il nostro Scrittore sentisse i Papi, di che noi
„ ci guarderemo perpetuamente); dove l'andata di
„ S. Lione in Germania per secondare questa dedi-
„ zione de' Beneventani, dove il Trattato di Wor-
„ mazia, e la cessione ed abdicazione perpetua di
„ Benevento da' diritti Imperiali, e dove la garantìa
„ di Rodolfo, e di tutti gli Imperadori seguenti,
„ ed il grazioso possesso di Benevento per mantene-
„ re colla parte l'acquisto del tutto: se appena
„ Ferdinando a malincuore, e facendo della neces-
„ sità virtù, egli la prima volta è colui, che si di-
„ smembra di questa porzione del suo paterno re-
„ taggio, ed il cede alla Chiesa Romana, e poi,
„ per non dir altro, Carlo VI. Imperadore autoriz-
„ za ed ajuta Carlo VI. Re di Napoli a ricuperare
„ da capo ed a riacquistare questo luogo, ed a re-
„ integrarlo al suo regno? Quante belle cose ha
„ fatte scoprire il nostro Autore Romano, che i san-
„ ti Papi avevano lasciato scritte in Opere, che in
„ Roma si erano stampate, e che la negligente na-
„ zione Napoletana, avvilita in tempo del suo du-
„ ro stato di Provincia, aveva fatto andare in ob-
„ blivione. Se continua la dansa, oh quante altre
„ cose ancora si potranno egualmente dissotterrare:
„ ma è da sperare, che non dovendosi più di tai

„ ma-

„ materie favellare, anche queste posteriori ricerche
„ si lascino, come da tutti noi altri *anxie* si desi-
„ dera, assolutamente in abbandono. Sempre però
„ la somma delle cose rispetto a Benevento è que-
„ sta, che se si sta a' gravi Autori Romani, che han-
„ no scritto in tempi pacati e senza spirito di par-
„ tito, il titolo, onde nasce il dominio della Chie-
„ sa Romana su di questa città, e suo ristretto, ap-
„ pena è di particolare permuta o sia cambio tra
„ la Chiesa di Bamberga, e la città di Benevento,
„ o al più di permuta non meno della Chiesa di
„ Bamberga, che della Badia di Fulda, e di altri
„ luoghi: *Tunc ergo* (scrive Pagi il giovine nella
„ vita di S. Lione dopo di aver rapportato il luo-
„ go di Ostiense) *pro Bamberga, Fulda, & aliis lo-*
„ *cis Beneventum in Apulia accepit S. Leo, quod etiam*
„ *nunc Romani Pontifices in Regno Neapolitano obtinent*;
„ e per epoca del possesso poi non altro si abbia,
„ che la data di quell' acquisto, che ne fece Pio II.
„ quattrocento anni dopo, per cessione fattagliene
„ da Ferdinando I. di Aragona, allora quando *IN-*
„ *VITUS* e perchè *necessitas iustum fecit, cum ALITER*
„ *regni concessionem obtinere non poterat*, questo Prin-
„ cipe fu costretto a disfarsi di una tale importante
„ città. L'origine almeno del possesso, secondo
„ questi fatti, è vizioso, e meritamente Carlo VI.
„ si studiò di riacquistare una tal città „.

Oh quì sì che siamo a un mondo nuovo, e per conseguenza all' uso di un nuovo calepino, il quale spieghi che *redierat* vuol dire *la prima volta*. Nel calepino del mondo vecchio il verbo *redeo* sta per *ritornare*, e *redierat* vuol dire che la cosa era tornata a chi da prima si apparteneva. Ma facciamola corta, e disinganniamo in uncolpo anche il sig. causidico,
che

che altri spropositi ha sognato nel *cap. III.* della sua *Rispoſta alla Breve Iſtoria &c.* che ha per titolo *diritti del Sovrano delle Sicilie sopra Benevento*. Adunque Benevento con quel reſto di Principato, che nel secolo XI. ne dipendeva, per que' titoli, che da Monsignor Borgia, in oggi Cardinale, furono espoſti nelle *Memorie Iſtoriche* di quella città, e che meglio anche sono ſtati esplicati nella *Breve Iſtoria*, incominciò ad ubbidire alla S. Sede, forse fin dai tempi di Benedetto VIII., e certamente da quelli di S. Leone IX., e mancata sotto S. Gregorio VII. la linea de' Principi Longobardi, co' quali esso aveva convenuto del reggimento di quelle terre, furono per la Chiesa Romana guidate da particolari Rettori, o siano Governatori. Dall'epoca dell' inveſtitura data da Niccolò II. a Roberto Guiscardo, cioè dal 1059. a tutto il regno di Tancredi quelle regioni ubbidirono coſtantemente al Papa, e talvolta all'Antipapa, ma ai Normanni giammai; e noi sfidiamo il signor consigliere, ed anche il signor causidico a far vedere con documenti, e non già col *Pagi il giovane*, che alcun Normanno signoreggiasse pure a violenza dentro Benevento. Tentarono per verità di farlo, ma ne furono scomunicati, e nol poterono conseguire. Si richiede niente meno che la beata franchezza dei noſtri contraddittori per passar sopra tante teſtimonianze di autori sincroni, che rassicurano il noſtro detto. Ecco adunque un possesso di circa duecento anni. Gli Suevi furono i primi a interrompere questo possesso colle loro violenze, e Federigo II. ne venne punito eziandio a questo titolo, come ſi è veduto nella *Breve Iſtoria*. Tornò sotto gli Angioini il dominio Beneventano alla ubbidienza della S. Sede, e per gran pez-

za

za vi perseverò fino alla usurpazione fattane dal Re Ladislao; ma Giovanna II. di lui sorella, che gli succedette nel regno per l'investitura avutane da Martino V. nel 1418., lo restituì alla S. Sede. Dopo Giovanna Alfonso l'occupò di bel nuovo nel 1440. togliendolo a Francesco Sforza, che ne tenea custodia per la Chiesa (1). Ma avendo poi da Eugenio IV. nel 1443. conseguita l'investitura, ebbe dal Papa per le tante sue benemerenze in Vicariato a vita anche Benevento e Terracina, e per questo Vicariato diede quel giuramento, che il lettore vedrà nell' Appendice (2). Morì Alfonso nel 1458., e quindi spirò il vicariato; ma Ferdinando suo figlio naturale pretese di ritenerlo. Egli trovò Pio II. favorevole per l'investitura del regno, che gli era stata negata vivente il padre da Callisto III., ma ripugnantissimo al Vicariato. Gli fu pertanto d'uopo di dimetterlo per Benevento, giacchè il Pontefice gli accordò di ritener Terracina *in annos decem sub censu* (3). Dicasi ora, se *per epoca del possesso poi* (di Benevento) *non altro si abbia, che la data di quell' acquisto, che ne fece Pio II. quattrocento anni dopo, per cessione fattagliene da Ferdinando I. di Aragona*. Ma che bella felicità è mai questa del signor consigliere d'imbrogliare ogni cosa, onde la verità, se fora possibile, resti tra le interessanti sue scoperte spenta e sepolta.

Carlo VIII. Re di Francia ripete dalle investiture Pontificie i suoi diritti sopra il reame di Napoli.

VI. Non pensò a foggia dei moderni impugnatori dei diritti della S. Sede nella Sicilia il Re di Francia Carlo VIII. Fu questi da Lodovico Sforza confortato a portarvi le sue arme in vista, come esso diceva, della giustizia dell' impresa, della facili-

(1) Vedi le Mem. Istor. di Benev. Par. III. vol. I. pag. 352. e 361.

(2) Num. XXVI.

(3) Vedasi la Breve Istoria p. 195 196.

lità del vincere, e del frutto grandissimo della vittoria. Fondò pertanto Carlo la sua mossa nei diritti che gli appartenevano sul reame come discendente di Carlo d'Angiò, il quale primo del sangue reale di Francia ne ottenne la Pontificia investitura. Era Carlo d'Angiò del legnaggio di Ugo Capeto, o sia de' *Capetingi*, il quale durò in Francia dall'anno 987. fino a Carlo IV. che morì nel 1328. In quest'anno incominciò in Filippo VI. la linea de' *Valois* discendente dai Capeti, e continuò fino al mentovato Carlo VIII., o sia fino all'anno 1498., in cui esso giunse all'occaso senza lasciar di se prole alcuna (1). Alla linea de Valois Giovanna I., già privata del regno di Sicilia da Urbano VI. nel 1380., fece col consenso e conferma dell'Antipapa Clemente VII. in favore di Lodovico Conte di Angiò, secondogenito di Giovanni II. Re di Francia, quell'atto, per il quale lo dichiarò successore nel reame. Se quest'atto fosse stato legittimo, e non già di un Antipapa, e di una Regina deposta, per esso Carlo VIII. avrebbe avuto un titolo specialissimo di pretendere al reame, e di riportarne l'investitura. Malgrado le ripugnanze, che Carlo dovea trovare in Alessandro VI., il quale avea già del regno investito Alfonso II., volle portarvi le sue arme. Egli si avvisò di far precedere a queste un proclama, che diede in Firenze li 22. novembre del 1494., per cui dichiarò essere il fondamento della sua mossa i diritti a lui discesi per le investiture date dai Sommi Pontefici ai suoi progeni-

(1) Gli succedette Ludovico XII. duca d'Orleans, denominato il *Padre del popolo*, e poi Francesco I. conte di Angolemme, amendue della linea Valesiana. In Arrigo III. nel 1588. mancò la discendenza di Francesco I., e la monarchia passò in Arrigo IV. duca di Borbone e Re di Navarra, che è la linea regnante.

genitori (1) . Ascoltiamone le parole per vedere che le investiture non erano a que' tempi nella corte di Francia riputate *benedizioni*, come le chiamano i moderni impugnatori dei diritti della S. Sede, ma atti sovrani, sù de' quali quel Re principalmente regolò i suoi passi (2). *Quia regnum Siciliæ, quod* Neapolim *vocant*, *per progenitores nostros & e manibus infidelium & aliorum Romanæ Ecclesiæ restitutum*, *& de quo ipsi progenitores circa quatuordecim investituras*, *videlicet duodecim a diversis Romanis Pontificibus*, *& duas alias factas a duobus generalibus conciliis*, *receperant*, *& quod ad nos iure hæreditatis pertinet &c.* Girolamo Zurita cronista del regno di Aragona parla di questa mossa di Carlo VIII., e sebbene dica che il fondamento addotto dal Re era ingiusto, come quello che tendeva a spogliare Alfonso di Aragona legittimamente investito, e la sua discendenza, pure confessa che tutto poi era rivolto alle investiture Pontificie date a' suoi predecessori (3). Anche il signor Dupuy nel trattato su i varj diritti del Re Cristianissimo, ove di quelli favella, che risguardano il reame di Napoli, principalmente li fonda nelle investiture de' Sommi Pontefici

(1) Anche Arrigo della Tremoglia quando nella celebre assemblea, tenuta in Munster nella Westfalia nell'an. 1648. per il trattato della pace generale, volle affacciare le sue pretensioni sul regno di Napoli, come disceso di Carlotta d' Aragona principessa di Taranto, madre d'Anna di Lavalla sua avola, e figlia di Federigo II. d' Aragona investito del regno da Alessandro VI. nel 1497. e poi dallo stesso Pontefice deposto-ne, si rivolse al diritto, che credeva competergli per le investiture date dai Papi a Federigo II. ed ai suoi ascendenti Aragonesi, giacchè la di lui figlia Carlotta fu sola fra tutti i figli dello stesso Federigo che lasciò posterità. Vedi il libro *de Regni Neapolitani jure pro Tremollio Duce*. *Paris.* 1648.

(2) Lunig. tom. 2. Cod. Ital. diplom. pag. 1302.

(3) Historia del Rey Don Hernando el Catholico &c. tom. 5. cap. 37. pag. 47. en çaragoça 1610.

ci (1). Si divertano ora i nostri oppositori colle loro *benedizioni*, e passiamo a dire alcuna cosa del regno di Gerusalemme, che nel cominciare del secolo XVI. fu compreso nelle Papali investiture.

Regno di Gerusalemme quando, e come aggiunto nelle investiture della Sicilia, e censo talvolta pagato anche per esso.

VII. Il signor consiglier Vecchioni si è altamente querelato dell'autore della *Breve Istoria*, perchè in essa non ha fatto un trattato sul *Regno di Gerusalemme*. *Egli*, sono le sue parole (2), *nè nel Frontespizio, nè in tutto il corso della sua Opera ha stimato dir mai parola alcuna, e quel poco, che di Gerusalemme i Lettori del suo grosso volume in esso ritrovano, appena attinger lo debbono dalle Investiture, e da que' documenti appartenenti alle solennità trascritti dal nostro Autore, ne' quali abbiam veduto, che con maggior buona fede i Papi procedendo, dicevano pigliarsi il censo anche pel regno di Gerusalemme*. E poscia a lungo si diverte a dimostrare felicemente al suo solito, e vittoriosamente, *si Dis placet*, che le investiture delle Sicilie vanno del pari colle investiture, che Gotifredo Buglione, e Boemondo figlio di Roberto Guiscardo vollero per atto di religiosa pietà ricevere per le mani di Daimberto patriarca di quella chiesa, il primo del regno di Gerusalemme che aveva conquistato, e l'altro del principato di Antiochia, *ei arbitrantes se honorem impendere* [cioè a Dio], *cuius tamquam minister ille in terris vicem gerere credebatur*, come scrisse Guglielmo arcivescovo di Tiro (3). Cerca quindi col libro alla mano *de iure sæculari Romanorum Pontificum* (4) di M. Antonio Marcelli patrizio e se-

(1) Traitez touchant les droitz du Roy tres-chretieu &c. pag. 12. a Paris 1655.

(2) Pag. 311. e segg.

(3) Hist. rer. transmarin, a temp. success. Mahumeth, ad an. 1184. l. 9. c. 15.

(4) Francfurti 1627.

nator Veneto, di vedere qual diritto ai Sommi Pontefici possa competere sopra il regno di Gerusalemme; e siccome il Marcelli niuno ne reca, scrivendo (1): *Regni vero Hierosolymarum infeudationes a Pontificibus commissas non reperimus, sed coronationes tantum*; e poi dalle coronazioni di quei Re si rimane dubbioso, se alcun temporale diritto si fosse dai Papi acquistato; così pago mostrandosi del pensare del Marcelli, il cui libro chiama *tesoro inesausto per la Chiesa Romana* (2), si rivolge alla felicissima sua scoperta, che le investiture si chiedono dai Re delle Sicilie *intendendo di prestare un tale ossequio al Papa, come al Ministro di colui, le cui veci fa egli in terra*. Anche i malati fanno talvolta di questi piacevolissimi sogni. Ma se il Breve Storico non parlò alla distesa del Regno di Gerusalemme, anzi appena in iscorcio e da lunge lo mostrò, motivo ne fu la costante sua massima del *nihil minui*, ma anche del *nihil addi* ai temporali diritti della S. Sede. Discusse ben egli la materia, non trovò solida base, onde coll'usata sua sincerità allorchè negli atti delle investiture vide per la prima volta compreso nel 1510. quel regno, di cui i Re di Sicilia ebbero il titolo fin dal 1277. (3), con laconico stile si spiegò in tali termini (4): *Il censo continuò sull' antico piede, ma nell' imporlo si confuse negli atti il regno di Gerusalemme con quello di Sicilia*. Noti il signor consigliere quel *si confuse*, e vuol dire, che vi si mi-

(1) Cap. 22. pag. 151.

(2) Il libro del Marcelli ha il suo merito per il secolo in cui fu scritto; ma, oltre essere troppo compendioso, è mancante di que' monumenti, che sonosi poi dati alla luce, e non sempre le cose vi sono trattate con quella critica, che si richiede per separare il vero dal falso.

(3) Vedasi la Breve Istoria p. 175.

(4) Breve Istoria pag. 203.

mischiò cosa, che allora non vi doveva entrare, e messavi una volta ne avvenne, che nelle susseguenti investiture si continuò il medesimo linguaggio. Ma questo linguaggio non fu poi egualmente costante nella solenne presentazione ed accettazione del censo, anzi rarissime volte in questi atti si nominò il regno di Gerusalemme, come non si nomina al dì d'oggi, nè si trova nominato per lunga pezza addietro. Ma qualunque fosse l'origine di questa confusione, lo scopo della *Breve Istoria* fu di trattare dei soli diritti della Santa Sede sopra le due Sicilie; e *pro directo dominio regni nostri utriusque Siciliæ cis ultraque Farum* è l'odierna formola dell'accettazione del censo (1). E può star bene che nella investitura si parli anche del regno di Gerusalemme, e nel ricevimento del censo non si ricordi, giacchè per quanto si è veduto nella *Breve Istoria*, più di una volta il censo non s'impose sopra tutte le terre comprese nella investitura, ma sopra una sola parte di esse. Con Roberto Guiscardo il censo dei XII. denari Pavesi per ogni paio di buoi si limitò alle terre, che esso specialmente teneva, e non già a quelle, che avea date in governo ad altri Normanni, ancorchè l'investitura fosse generale della Puglia, Calabria, e Sicilia. Col Re Roggiero il censo di seicento schifati fu generale per le terre tutte, che entrarono nella investitura. All'opposto col Re Guglielmo I., sebbene fosse investito del regno di Sicilia, ducato di Puglia, principato di Capua, Napoli, Salerno, ed Amalfi, e del paese dei Marsi, per ogni modo il censo fu di DC. schifati per la Puglia e Calabria, e di CCCC. per il paese dei Marsi. Con Carlo I. di Angiò

(1) Vedasi nella Breve Istoria pag. 202.

giò il censo di ottomila oncie d'oro fu nella prima sua assegnazione univérsale per le Sicilie; poi nel 1271. comparisce ripartito in sei mila oncie per la terra di quà dal Faro, e due mila per la terra di là dal Faro (1). È questo medesimo censo talvolta trovasi determinato per la sola Sicilia citra. Ma queste varietà non alterano la sostanza della cosa, come non l'altera il regno di Gerusalemme, compreso fin dal 1510. nelle investiture, ed in alcune occasioni anche nel ricevimento solenne del censo; perchè i diritti della S. Sede sopra le Sicilie nulla hanno di comune col diritto, che per così lunga serie d'investiture date colla piena scienza degl'investiti, ha la medesima acquistato, di unire cioè ai suoi atti anche il regno di Gerusalemme. Di questo titolo ella altresì dispose nel 1501. allorchè divise le terre della Sicilia di qua dal Faro, e ne diede porzione a Lodovico XII. Re di Francia col titolo di *Re di Napoli, e di Gerusalemme*, ed altra a Ferdinando il cattolico, ed Isabella sua moglie col titolo di *Duca*, e *Duchessa* di *Puglia e Calabria* (2).

Carlo V. nel suo Apologetico contro Clemente VII riconosce il regno di Sicilia come *feudo* del Sommo Pontefice, del quale esso si dichiara *vassallo*.

VIII. Noi abbiamo fin quì con tali e tanti documenti dimostrati gli assurdi gravissimi dei nostri oppositori, che parrebbe non meritare ulteriore esame ciò, che hanno voluto pur dire sopra le investiture, specialmente degli Austriaci, quasi che questi più per usanza, che per obbligo le prendessero, e che non si tenessero a vassallaggio soggetti. Il signor consiglier Vecchioni si è su di questo argomento assai divertito in ambedue le sue stampe piene pinse di que' suoi termini di *confederazioni*, *bene-*

(1) Ved. nell' Appendice il documento num. III.

(2) Vedasi la Breve Istoria pag. 200. e 201.

nedizioni, *carte di pura onorificenza*, e simili. Ma le bolle dell'investiture, e le solenni ratifiche fatte con giurati diplomi dai principi investiti cantano ben diversamente. Che poi per l'investitura si riconoscessero que' principi feudatarj della S. Sede, ne abbiamo documenti bellissimi, anche fuori degli atti delle medesime investiture, e diplomi. E perchè il signor consigliere si è dimenticato di riferirli, noi che non siamo accostumati di nascondere la verità, unica fra le cose belle, suppliremo a questa sua negligenza. Preceda a tutti l'Imperador Carlo V., principe di quel valore, e di que'lumi, che ognuno ben sà. Or questi venne in grave disgusto col Pontefice Clemente VII. per la *santa lega*, da esso conchiusa nel dì 22. di maggio del 1526. in Cugnach con Francesco I. Re di Francia, e con altri principi d'Italia, per muovere concordemente le arme loro contro dello stesso Imperadore, all'oggetto specialmente di togliergli il regno di Napoli del quale Carlo trovavasi investito per fin dal 1521., e di restituirlo al Pontefice, che avrebbe poi al Re Francesco *ratione iuris*, *quod sibi in illo regno competit* pagato un' annuo censo non minore di settantacinque mila scudi d'oro (1). Non è del nostro tema l'aver quì ragione dei motivi, che mossero Clemente a questa lega. Quel che dobbiamo noi dire si è, che Carlo ne fece tosto altissime querele col Pontefice, e queste volle anche far note al pubblico in un suo apologetico dato in Granata ai 17. di settembre del 1526. E cosa mai disse in questo? Disse quel che non è piaciuto di dire al signor consigliere, cioè che non si aspettava dal Santo Padre si-

(1) I. Du Mont Corps universel diplomatique du Droit des Gens &c. tom. 4. part. 1. pag. 451.

signore diretto del feudo, che avesse dato mano contro il proprio feudatario per ispogliarlo del reame. Rechiamo il testo (1): „ Sed ait V. S. quod si societatem eorum sequi voluisset, maxima eidem præmia non solum proponebantur, sed etiam parata erant. Atqui quæ ratio, quæ iusta causa, quis honestus color VESTRAM SANCTITATEM DIRECTVM EIVS FEVDI DOMINVM movere debuisset ad juvandum invasionem contra PROPRIVM FEVDATARIVM nil tale merentem, nec tale facinus cogitantem, absentemque, nec monitum, nec impetitum, nec de aliqua justa causa subtrahendi FEVDVM convictum. Tenebatur enim VESTRA SANCTITAS IVRE FEVDI tanquam DIRECTVS ILLIVS DOMINVS, potius NOS IN FEVDO tueri, quam invasoribus aditum dare, aut se socium invasionis præstare. Eodem enim ordine quo tenetur VASSALLVS pro FEVDO domino servire, eodem ordine tenetur dominus VASSALLVM in FEVDO tueri: Et ex quibus causis VASSALLVS FEVDVM amittit, ex eisdem causis dominus DIRECTA PROPRIETATE FEVDI, illiusque DIRECTO DOMINIO privatur. Est enim ipsius feudi natura, ut ultro citroque obligationem pariat „. Ci dica ora il signor consigliere, se questo è linguaggio di chi crede di tenere l' investitura per mero titolo di *benedizione*, *e carta di pura onorificenza*. E' un Carlo V. che parla, e parla in atto di gravissimo sdegno, nientedimanco non ardisce di negare la feudalità dell' investitura, anzi riconosce l'alto dominio del Sommo Pontefice nel reame, e se gli dichiara vassallo. Questo solo monumento val per mille; e per-

(1) *Tom. 1. Collect. Constit. Imperial. Goldasti pag.* 483. 484. *edit. Francofordiæ ad Moenum.* 1615. Anche Rainaldi *an.* 1526. riferì l'apologetico di Carlo V., ma non lo diede intero.

perciò amanti come siamo della brevità, specialmente in cosa per modo notoria, che nulla più, ci contenteremo di recare altri due soli fatti, onde convicere da capo a fondo le ciarle dette in contrario. Ma prima vogliamo che i nostri lettori riflettino, che non ha luogo quel che nell'apologetico si afferma sul nesso tra il principe diretto ed il vassallo. Generalmente parlando è vera la ragione, che quando non si è difesi da chi deve ciò fare, si resta liberi. Per questo motivo Roma, e l'Esarcato rimanerono liberi dalla subordinazione del Greco Augusto; e l'autore della *Breve Istoria* vi si fondò per far vedere che è giusto il dominio Pontificio. Ma non si può questo medesimo motivo applicare al reame di Napoli, come fece Carlo V., mentre trovandosi egli per l'investitura nel legale possesso dal regno, eragli stata per essa conferita dal Papa la forza per sostenerlo. E tanto è lungi, che la Santa Sede sia tenuta a difendere il regno colla forza, che anzi il feudatario è obbligato in virtù dell'investitura a difendere gli altri dominj della medesima. Quindi, come si è veduto nella *Breve Istoria* (1), Clemente V. nel 1307. con solenne atto dichiarò di non essere la S. Sede nel dovere, benchè si tratti di feudo della Chiesa, di prenderne a suo carico la difesa. Neppure sussiste che siano di egual rango il principe diretto, ed il vassallo, e che possano perciò muoversi guerra, e decadere scambievolmente dai respettivi diritti; poichè il vassallo in qualunque giuramento presti ad altro principe, dal quale riconosce un secondo feudo, vi deve mettere la clausola di difenderlo contro chiunque, eccettochè contro il padrone diretto del primo feudo.

Q q A com-

(1) Pag. 180. e 218.

A compimento, è noto che l'omaggio ligio importa necessariamente una total dipendenza dal signore diretto, onde non se gli possa muover guerra senza incorrere nel reato di fellonia, e decadere dal feudo. Ma quando anche Clemente VII. non avesse avuto giusto motivo di far contro dell' investito Carlo V. quel trattato, *nonne* (diremo per ultimo col signor Thalvvitzer (1)) *iniustum foret, si Ecclesiam Romanam, ob factum Antistitis minus verecundum iure privare vellemus*?

Filippo II. Re di Spagna con atto ultroneo confessa che il regno di Sicilia era *feudo* della Chiesa Romana, e che per esso doveva alla medesima *censo e chinea*:

IX. Passiamo ora a vedere altra dichiarazione ultronea di vassallaggio fatta dai principi investiti del reame di Sicilia, per vieppiù smentire i contrarj vaneggiamenti *di benedizioni, confederazioni, carte di pura onorificenza*. Questa lo dobbiamo a Filippo II. Re di niente manco spirito e valore di Carlo V. suo padre. Dopo che esso ottenne nel 1554. da Giulio III. l' investitura del reame, e dopo che si pacificò con Paolo IV., per i notissimi disgusti che ebbe con questo Pontefice, da Bruselles, dove Filippo dimorava, fece tenere nel 1559. al Vicerè di Napoli una grave e sensatissima istruzione per il retto governo del regno, ed in questa confessò che il reame era *feudo della Chiesa Romana*, e che per ricognizione del medesimo doveva in ciaschedun anno al Pontefice *censo, e chinea*. Questo bel monumento della rettitudine e saviezza di Filippo II. fu già pubblicato dall'anonimo autore del libro, che ha per titolo: *Regni Neapolitani erga Petri Cathedram Religio adversus calumnias Anonymi vindicata anno MDCCVIII.*, e dal medesimo libro colle stesse parole dell'anonimo, perchè i nostri contradittori non siano più tanto schifiltosi alle voci *feudo* e *censo*, quì lo inseriremo. *Ridet*, scrive egli

(1) De obligat. utriusq. Siciliae Regis &c. pag. 42.

egli (1), *postremo loco Anonymus jura Romanæ Sedis in Regnum Neapolitanum, nec aliter quam risu excipiendum ait eum, qui dixerit regnum illud esse feudum Romani Pontificis, rem nimirum vix extremis barbaris suadendam. Ridere illum sinamus in tanto flagitio; ac servemus potius Hispaniarum reges, præsertim Austriacos, jura illa studiosissime colentes, ac tributis, & monumentis omnibus agnoscentes: Unde Philippus II. in mandatis pro recta Neapolitani Regni administratione, in primis Proregi Neapolitano sancte, & graviter præcepit* =. Ansi mismo aveis de onrar, acatar, y servir à nuestro muy Sancto Padre, y à la Sancta Sede Apostolica, ansi por la obligacion, que en general para ello todos tenemos, por tener el lugar de Dios en la tierra, como en particolar por ser a QVEL REYNO FEVDO DE LA YGLESIA ROMANA, y à esta causa queremos, y assi os lo encargamos, y mandamos, que tengais mucho cuydado de favorecer, y conservar la dignidad, y autoridad Ecclesiastica, no dando lugar à que en manera alguna sea ofendida, ni perjudicada, ni tampoco la jurisdicion, y preminencia Real, procurando que cadauno use, y goze de lo que debidamente le pertenece: especialmente tendreis cuydado de cumplir cadauno año lo del CENSO, Y ACANEA, QVE EN RECONOCIMIENTO DEL FEVDO SOMOS OBLIGADOS A' DAR A SV SANTITAD, y que en asto à sus tiempos no aya falta, teniendo con nuestro Embaxador, que residiere en Roma la correspondencia que para esto se requiere, manteniendo con las tierras de la Yglesia mucha paz, amistad, y buena vicindad, guardaudo, y cumpliendo enteramente por nuestra parte lo que por las Capitu-

(1) Pag. 133. 134.

tulaciones pasadas ansi con Su Santitad, como con la Sancta Sede Apostolica debemos, y somos obligados &c. *Bruxellis* 10. *januarii* 1559.

Il popolo del reame di Napoli protesta di non voler riconoscere per legittimo Re Filippo duca d' Angiò, perchè non avea ricevuto l' *investitura* del regno dalla S. Sede, riconosciuta dall' Imperat. Leopoldo I., e Carlo arciduca d' Austria *indispensabilmente necessaria a legitimarne il dominio*.

X. Non è adunque maraviglia, se dopo questi ed altri notissimi atti, che comprovano la feudalità del reame, e la necessità della Pontificia investitura per legalmente possederlo, il popolo di Napoli, e delle provincie si movesse a non voler riconoscere per legittimo sovrano Filippo duca d' Angiò, allorchè per la morte di Carlo II., ultimo degli Austriaci di Spagna, avvenuta nell' anno 1700. vi recò le sue arme. Protestò già lo stesso popolo quando venne meno la vita al deposto Federigo II., di non voler *dare obbedienza a chi vene senza investitura & beneditione del Papa*: Laonde nel mese di aprile del 1702., dopo che ne fu partito il duca per la Lombardia, dichiarò nelle forme le più ample, che non poteva riconoscerlo per Re legittimo, se non riceveva prima l' investitura dalla Santa Sede. Lünig ne riporta l' atto con questo titolo (1). *Austriacorum in regno Neapolitano asseclarum solemnis Protestatio contra omnes actus a duce Andegavensi, in iuris Austriaci præiudicium, suscipiendos, promulgata d. d. mens. April. An.* 1702. Ed ecco come in esso enunciansi i motivi del passo, a cui il popolo era venuto: *Comme le bruit court que le serenissime Duc d' Anjou, qui se trouve présentement dans cette ville de Naples, n' y seroit qu' à dessein d' exiger des habitans un serment de fidelité comme s' il en étoit le Roy légitime, ce qui est contraire aux Priviléges & Constitutions du Royaume, lesquelles défendent de prêter de tels sermens, s' ils ne sont précédez de* l' Investiture du S. Siege, *& de la*

(1) Tom. 2. Cod. Ital. Diplom. pag. 1407.

la convocation des Parlemens Generaux de tout le Royaume, & comme il est défendu sous peine d' Excommunication à un chacun, par les Bulles des Souverains Pontifes, de reconnoitre, qui que ce soit pour Roy de Naples, s' il n' a auparavant obtenu la dite Investiture, *ce qui n' est point encore arrivé ni n' arrivera pas en la personne dudit Serenissime Duc d' Anjou, comme ne lui appartenant point de Droit; Nous, de toute sorte de rang & d' état, venant à considérer que nous pourrions être contraints par la force à faire quelques démarches contre la Justice, contre les Loix de nôtre conscience, nous sommes résolus de faire la présente déclaration, dans la meilleure forme & maniére, voulant qu' elle soit la plus solemnelle qu' on puisse faire, par laquelle nous protestons à tous Nous Concitoiens au* Pape Clement XI.. *à toute la terre, & a Dieu, que tout ce qui arrivera dans la suite, ne se fera, que par une necessité ec.* Ma prima di quest' atto lo stesso popolo si era accostato all' Imperadore Leopoldo I., il quale per fin dal giorno 3. di febbraio dello stesso anno 1702. con pubblico manifesto, segnato in Vienna, e sottoscritto ed accettato anche da Carlo allora arciduca d'Austria di lui figlio, che fu poi Imperadore *sesto* di questo nome, e che nel 1722. ebbe l' investitura del reame, solennemente dichiarò, che il duca d' Angiò era entrato (1) *nell ingiusto possesso del ducato di Milano, e de' regni delle due Sicilie, senza averne avuta alcuna Investitura, non ostante che l' uno sia feudo incontrovertibile del Nostro S. R. Imperio, e li due altri della S. Sede*. E dando poi conto dei *molti così dell' illustre nobiltà, come dell' onorato ordine civile, e del fedelissimo popolo della città e del regno di Napoli*, che a lui eransi

(1) Lunig tom. cit. pag. 1406.

si rivolti per aver a legittimo Re l' arciduca Carlo, fa noto al pubblico, che per questo ricorso non doveano tenersi rei di ribellione, perchè il duca di Angiò, come seguita a dire, *non è mai stato dagli Ordini di quel regno giuridicamente acclamato, nè giurato loro Re, e che non ha ricevuta l' INVESTITURA DAL SOMMO PONTEFICE INDISPENSABILMENTE NECESSARIA A LEGITTIMARNE IL DOMINIO*. Così adunque pensava anche quel Carlo VI., che di sopra abbiam veduto commendato dal sig. consiglier Vecchioni, specialmente perchè *si studiò di riacquistare* Benevento. Non ho poi capito quel bisticcio: *Carlo VI. Imperadore autorizza ed ajuta Carlo VI. Re di Napoli a ricuperare da capo ed a riacquistare questo luogo, ed a reintegrarlo al suo Regno*; che sono le altre parole del signor consigliere in lode dello stesso Imperadore.

Si fa vedere che non ebbe luogo con Carlo V. la promessa remissione di censo, e si schiariscono le cose su di questa promessa malamente esposte dal sig. consiglier Vecchioni.

XI. Altro imbroglio ne conviene ora schiarire sul punto del censo, giacchè si è preteso di far credere al pubblico, che il Pontefice Clemente VII. desse libera promessa all' Imperadore Carlo V. di rimetterglielo in perpetuo; per la qual cosa esso non già per obbligo feudale, ma per una certa connivenza lasciasse correre *per qualche altro tempo questo sussidio a quella desolata Metropoli*, cioè a Roma dopo il sacrilego e funestissimo suo saccheggiamento del 1527. Ed inoltre che cessata la nimistà, che nel 1555. vi ebbe tra Paolo IV. e Filippo II., dal canto dei Re di Spagna, occupati in cure più serie, si trascurasse questo interesse per *aver benevola la Corte di Roma*. Così riepiloga il signor consiglier Vecchioni il piacevolissimo suo sistema (1). Ma veniamo ai fatti. Fu da Giulio II. nel 1510. amplamente condonato il

(1) Della pretesa temporalità &c. pag. 289. 290.

il censo a Ferdinando il cattolico per le tante benemerenze di quel monarca colla Chiesa nelle note sue imprese contro gl'infedeli, però volle espressamente riserbata la presentazione del cavallo bardato al Romano Pontefice, e questa in ogni anno, e non già in ogni triennio, come per l'addietro. Gli succedette nel reame il nipote Carlo V., investitone nel 1521. da Leone X., ma con l'obbligo del censo; e poichè il signor del feudo può accrescerlo, o diminuirlo nelle nuove investiture, piacque questa volta al Pontefice di fissarlo nella somma di settemila ducati d'oro di camera, oltre il cavallo da presentarsi in ogni anno, variando così dal censo imposto da Giulio II., e poi condonato a Ferdinando che fu sull'antico piede, cioè di ottomila oncie d'oro *ad pondus regni*. Carlo V. pertanto con giurata sponsione si obbligò a questo censo; e che poi effettivamente lo pagasse come censo, e non già come *sussidio*, *pia efferta*, e simili termini sincategorematici all'investitura feudale, il fatto accaduto nel 1528. ad evidenza lo manifesta. Aveva Francesco I. Re di Francia, in sequela della lega di Cugnahc, mosse le sue arme per togliergli il regno di Napoli, e già Odetto di Fois, signore di Lautrec, che ne era il comandante, vi avea fatte nel 1528. molte conquiste, con isperanza di ridurre alla resa anche la città di Napoli già assediata, sebben poi questa non seguisse. In mezzo adunque a questi moti guerrieri abbiamo *dalle Lettere de' Principi* (1), che

(1) Delle Lettere di Principi lib. 2. pag. 116. t. in Venetia appresso Francesco Ziletti 1581.

che il Lautrec, il quale finì di vivere nel dì 15. agosto del 1528., *avanti la festa di S. Pietro . . . . pregò Nostro Signore* (Clemente VII.), *che fosse contento non accettar dallo Imperatore nè la chinea, nè il censo di Napoli, allegando che la si dava per il Regno, del quale quasi tutto era in possesso il Cristianissimo, & che per l'offese fatte alla Chiesa, l'Imperatore ne veniva ad essere privato*. Così in una lettera scritta al cardinal Salviati Legato in data dei 10. agosto 1528. da Viterbo. Ma non potendo il Papa non riconoscere chi trovavasi già investito del reame, pensò di sospendere l'accettazione del censo e chinea prima fino alla metà di agosto, e quindi fino ai 4. di ottobre, e di volervi premettere la protesta di accettarlo senza pregiudizio dei diritti che potevano competere al Re di Francia. E da altra lettera de' 21. agosto del medesimo anno e luogo, diretta allo stesso cardinal Salviati Legato (1) apparisce, che Carlo V. lo aveva pagato anche negli anni precedenti: „ Scrissi per l'ultime mie de' 10. a Vostra Signoria Reverendissima, che essendo venuto il tempo, fino al quale Sua Santità haveva differita la cerimonia d'accettare la chinea, non vedeva, come poter negare a questi Imperiali lo accettarla, havendola lor posta in ordine per presentarla, massime, quando Sua Santità è stata in manifesta inimicizia con l'Imperatore, non ha ricusato il pigliarla. Di poi è stata fatta a Sua Santità grandissima istanza dal signore Ambasciatore, & da messer Gioan Gioachino, che volesse accettarla anco a nome del Christianissimo. Doveva farsi questa cerimonia il dì dell'Assontione della Madonna; ma la „ notte

(1) Lib. cit. delle lettere de' Principi pag. 118. t.

„ notte avanti venne a nostro Signore un poco d'in-
„ disposizione, che durò tre dì, la qual fu causa,
„ che detta cerimonia non si facesse, & così ha-
„ vendo scorso quel termine, per fuggir queste con-
„ tese, sua Santità l'ha differita fino alla festa di
„ S. Francesco, al qual tempo dovremo pur esser
„ chiaro, o almanco per via di chiarirci, come sia
„ per terminare questa impresa del Regno „. Dica ora il signor consigliere se era connivenza e sussidio il pagamento del censo, che faceva Carlo V., ovvero atto di vera e reale obbligazione. Ma egli forse replicherà, che l'esempio non vale, perchè il suo discorso è rivolto ai tempi dopo il concordato del 1529., nel quale essendogli stata promessa da Clemente VII. la remissione del censo, potè Carlo d'allora in poi prenderlo in altro aspetto. Per la qual cosa è d'uopo di vedere come andasse la bisogna di questa remissione, per non essere stata bene esposta dal sig. consigliere. E brevemente: Da che non riuscì la presa di Napoli, incominciò a declinare in Italia la forza dei Francesi, e trovandosi quindi Francesco I. impotente ad obbligare i Veneziani a restituire al Pontefice Ravenna, e Cervia, ed Alfonso I. duca di Ferrara, Modena, Reggio, e Rubiera, come ne aveva assunto l'impegno: anzi avendo lasciato che il Baglioni occupasse Perugia, e trovandosi Clemente VII. in pericolo di perdere Piacenza e Parma, si risolvette di far pace con Carlo V., e di venire con esso ad accordamento. A questo oggetto spedì a Barcellona il vescovo di Vaison, il quale ai 29. di giugno del 1529. vi sottoscrisse un trattato di lega. In questo si obbligò l'Imperadore di far rendere effettivamente alla Sede Apostolica dai Veneziani, e dal duca di Ferrara i luoghi testè mentovati, il che

seguendo promise il vescovo a nome del Papa, *quod pro tali beneficio per Cæsaream Majestatem Suæ Sanctitati, ac Apostolicæ Sedi, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ impendendo in recuperatione hujusmodi civitatum, terrarum, & locorum, teneatur sua Sanctitas in aliqualem ejus remunerationem, quam primum dicta recuperatio, & restitutio integre, ut præfertur, facta fuerit, eidem Cæsari, ac suis in Regno Neapolis successoribus novam investituram dicti Regni concedere, & in ea omnem censum per ultimam investituram eidem Cæsari factam de novo impositum & adauctum pro futuro inde tempore tollere ac remittere, prout in eum casum ex nunc prout ex tunc tollit, & remittit, solo censu equi seu gradarii albi in signum recognitionis FEVDI, prout antea erat, in suo robore permanente*. Così nello strumento della lega di Barcellona presso Lünig (1). Fu adunque condizionata, e non assoluta la promessa remissione del censo. Il signor consigliere Vecchioni ha composto il trattato di quella lega a suo modo, ed ha parlato di promessa assoluta, e perchè la composizione comparisse totalmente sua, ha trasferito il trattato da Barcellona a Bologna. Ecco il suo testo (2) „ Item „ (*così si convenne nel concordato di Bologna tra Clemente VII., e Carlo V.*), quod pro beneficio dicta Sanctitas teneatur ipsi Cæsareæ Majestati, & „ suis in Regno successoribus, novam Investituram „ facere de dicto Regno Neapolitano, EIDEMQVE „ REMITTERE OMNEM CENSVM IMPOSITVM „ PER VLTIMAM INVESTITVRAM, retinens tantummodo equum album in signum recognitionis „: *Joan. Christ. Lunig. Cod. Diplom. Ital. tom. 2. pag. 235.*

Con

(1) Tom. 4. Cod. Ital. Diplom. pag. 235.

(2) Del preteso dominio diretto della S. Sede &c. pag. 233.

Con quanta buona fede abbia egli recato questo passaggio, me ne appello al confronto. L'omissione della parola FEUDI non è di virgole, ma di cosa sostanzialissima. Ripetè poi nell'altra sua opera lo stesso errore in questi termini (1): *Già vedemmo nella prima opera, che Carlo V. vi provide bene nel trattato di Bologna, perchè allora si fece promettere la perpetua remissione del censo; e vedemmo altresì, che si contentò di farsela promettere, e non già la volle allora stabilita, perchè i fatti del povero Clemente VII., ed i freschi travagli* [non furono veramente molto freschi, sia detto a sollievo della noja] *di Roma potettero indurre la sua pietà a lasciar per qualche altro tempo questo sussidio a quella desolata Metropoli, già allora* (ed anche un pochino più addietro) *nell'idea del Cattolicismo considerata come la Metropoli, e Regia del Cristianesimo, o almeno* (che delicatezza!) *la patria comune di tutto il Chericato*. Qui sbaglia il signor consigliere, perchè Roma non è la patria comune del solo *chericato*, ma di tutti i fedeli; e non cominciò ad esserlo *già allora*, che vale a dire nella stagione di Carlo V., ma si bene dai tempi del Principe degli Apostoli, perfin da quando egli vi fondò *Principatum Apostolicæ Cathedræ*, come disse S. Agostino, indicando il primato della Chiesa Romana (2). Per questo Principato Roma allora, e per sempre divenne capo di tutto il Mondo cattolico; e per tale la encomiò nel secolo IV. S. Gregorio Nazianzeno co' versi seguenti (3):

Natura binos haud quidem soles dedit.
Dedit ipsa binas attamen (*mundi faces*)

R r 2 *Ro-*

(1) Della pretesa temporalità &c. Venet. 1729. pag. 289.

(2) Epist. 43. n. 7. tom. 2. Opp. Opp. edit. Venetæ 1753.

(3) In carmine de vita sua to. 2.

Romas, vetustam scilicet, Romam ac novam:
Hoc discrepantes invicem, quod, qua cadit
Sol, illa fulget, fulget hæc qua se exerit.
Par utriusque pulchritudo, par decus.
Fides vetustæ recta erat iam antiquitus,
Et recta perstat nunc item, nexu pio,
Quodcunque labens sol videt, devinciens:
Ut UNIVERSI PRÆSIDEM MUNDI *decet,*
Totam colit quæ numinis concordiam.
Nova vero &c.

E nel secolo V. S. Prospero a laude di Roma cantò (1):

Sedes Roma Petri, quæ pastoralis honoris
Facta CAPUT MUNDO *, quidquid non possidet armis,*
Religione tenet.

E così altri dappoi. Torniamo all'Imperadore Carlo V. La remissione pertanto, che egli ebbe del censo fu a condizione, che dovesse effettivamente far restituire alla S. Sede le terre di sopra mentovate. Ma esso non curò poi questo dovere, anzi, non ostanti le capitolazioni di Barcellona, si rivolse a favorire grandemente il duca Alfonso: per la qual cosa, dopo aver ottenuto che il Pontefice e il duca facessero un compromesso generale di tutte le loro differenze di ragione e di fatto in lui stesso, pronunciò il suo laudo nel 1531., per cui aggiudicò al duca Modena, e Reggio. Vi si oppose Clemente VII. *e non volle omologare il lodo*, come scrive Benedetto Var-

(1) In carm. de ingrat.

Varchi (1), il quale nota pure che questa novella giunse in Roma in dì ricordevole, cioè ai 6. di maggio, giorno del suo saccheggiamento. Non avendo adunque Cesare compito al concordato di Barcellona, nè essendosi purificata la condizione, non era più luogo alla remissione del censo, il quale rimase sul piede da prima convenuto; e Filippo II. suo figliuolo continuò a pagarlo alla Chiesa Romana non già per *sussidio*, o altro qualunque specioso termine inventato dai nostri oppositori, ma per *censo* del regno, che esso tenea qual feudo dalla Chiesa. A questo titolo, come abbiamo veduto, ordinò nel 1559. al suo Vicerè di Napoli, che lo presentasse in ogni anno al Sommo Pontefice nella festa dei SS. Apostoli; e così si è sempre pagato da tutti gli altri Re posteriormente investiti. Ma questa presentazione di censo si è poi fatta da tempo immemorabile con pompa e solennità, che se da prima potè ciò essere un effetto di mera grandezza di chi riceveva e di chi presentava, quindi per l'uso immemorabile costituì in chi riceveva quel diritto su di questa stessa cerimonia, che ridotta finalmente a patto divenne per doppio titolo obbligatoria.

Le solennità nella presentazione del *censo* per il regno di Sicilia sono appoggiate a doppio titolo di *patto* giurato; e d' *inveterata consuetudine*.

XII. Incredibili sono gli sforzi che hanno fatto gl'impugnatori delle *Giustizie di S Pietro* sul reame di Sicilia, per dimostrare essere irragionevole che il Sommo Pontefice richieda le solennità *nella obblazione del preteso Censo*, come dice il signor consiglier Vecchioni (2), e diremo noi assolutamente del *censo*, dopo che tutti i Re investiti santamente riconobbero dovuto il censo alla Chiesa Romana, e lo

(1) Stor. Fiorentina lib. 12. an. 1531. ediz. di Colonia 1721.

(2) Della pretesa temporalità &c. pag. 342.

e lo riconobbero non solo nelle investiture, ma, secondo che si è veduto, in altri atti eziandio fuori di quelli, che alle investiture appartengono. Il signor consigliere, che su di queste solennità si è brigato moltissimo, non ha potuto condurre a fine il suo sistema senza gravissimi paralogismi uniti alla naturale sua confusione nello scrivere. Egli si è protestato (1) di averne parlato, *come un uom legale, e cattolico insieme per divina misericordia discorrer ne puote*. Ma noi se vi abbiam trovato il *cattolico*, che la materia non è poi di dogma, non vi abbiamo certamente ravvisato il *legale* di seggio, come per altri assunti sappiamo esser nel rispettabil foro Napoletano riverito ed ammirato tra i primi il nostro signor consigliere. Ci studieremo pertanto di supplire anche in questo alla mancanza *legale* dello stesso signor consigliere, e faremo quindi colle leggi alla mano vedere, che la solennità nella presentazione del censo per la prescrizione indotta è divenuta atto famulativo ad un titolo positivo. Onde è che per questo conto, e per l'altro della giurata sponsione deve la medesima solennità accompagnare la presentazione del censo, nè potersi questo a buona equità separare da quella. E primieramente vuol ricordarsi il sapientissimo detto degli Impp. Teodosio, e Valentiniano (2): *Digna vox est maiestate regnantis, legibus alligatum se Principem profiteri*. Conciosiachè sempre siasi riputata essere la più grande virtù la giustizia in tutti i suoi rapporti, e rispetto ai sudditi, e rispetto agli altri principi e nazioni, per l'osservanza non meno del comun diritto fra le genti, che nasce da natura; che del privato fra certe nazioni, che

(1) Pag. 345. (2) Leg. 4. Cod. de legib. & constitutionib. &c.

che è poi anche parte del medesimo, il quale nasce dai patti e dalle convenzioni fra loro. *Unam quidem esse omnium perfectissimam virtutem, arbitrandum est hominibus*, è Giustiniano che parla (1), *quæ iura omnibus distribuit: hæc est ex causa cognominata iustitia.... Itaque nec fortitudinem, quæ non est cum iustitia, laudabimus*. Ora alle leggi, ed alla giustizia appartiene mantenere i patti, i quali sono legge ad ognuno, che vi ha acconsentito, sia privato cittadino, sia principe: ed insieme co' patti appartiene alla medesima mantenere tutto ciò, cui l'uso e la inveterata consuetudine dà la forza stessa dei patti, e delle leggi. Al censo, e non già alla *pia offerta* è tenuto il Sovrano delle Sicilie da un patto, che dopo lunghissima serie de' Sovrani predecessori, egli medesimo si è obbligato con sacro giuramento di osservare. Alle solennità poi nel prestare il censo, siccome conviene alla qualità del presentante, e del Sommo Pontefice, a cui si presenta, è egli obbligato oltre ad un patto de'suoi predecessori e proprio, anche esso giurato, da una perenne mai interrotta consuetudine di varj secoli, la quale ha la medesima forza di quelle antiche convenzioni reiterate ed espresse, che concorrono alla prestazione del censo. Questi due titoli di *patto*, e d' *inveterata consuetudine* mettono troppo bene in sicuro e l'uno, e le altre.

Si dimostra il *Patto* giurato, e si svela l'abbaglio preso su di questo dal sig. consiglier Vecchioni.

XIII. Per ciò che si appartiene al *patto*, il sig. consigliere ha supposto, che il patto delle solennità nella presentazione del censo, messo, dopo l'inveterata consuetudine, nelle investiture che Innocenzo XIII. nel 1722. diede a Carlo VI., e Clemente XII. nel 1738. a Carlo Borbone gloriosissimo ge-

(1) Auth. collat. 5. tit. 20.

genitore del regnante Ferdinando IV., siasi cancellato in quella che questi ebbe da Clemente XIII. nel 1760. Ma egli si è di molto ingannato. Ascoltiamolo (1) : *Una introduzione di questa fatta, così recente, così privata, ed intermessa dalla morte di Carlo II., cioè dal 1700. fino al 1722., quando poi fu ripigliata di nuovo dopo l' investitura data a Carlo VI. niun possesso può costituire a favore del Rappresentante S. Pietro per la continuazione delle stesse solennità: tanto più che il cancellamento di queste espressioni fattosi dallo stesso Rappresentante nell' Investitura data all' attual Regnante, indica e dichiara che si volle con quella sapienza che nelle deliberazioni Pontificie sempre si è ammirata manifestare, che per tali solennità rimaneva il tutto riposto alla divozione e prudenza del pio Oblatore*. Poco stante vedremo, che l'introduzione delle solennità non fu nè *recente* nè *privata*. Non è poi degna del sig. consigliere la rilevata intermissione dal 1700. al 1722. Se non si volle dare dalla S. Sede ad alcuno dei pretendenti al reame di Sicilia l' investitura, e due gran corti istantemente la chiedevano, come vi poteva essere intermissione nell' atto? Falso finalmente il *cancellamento* da esso supposto. Legga gli atti dell' investitura, e vedrà che il Breve Istorico non fallò quando avvertì che dovevansi queste solennità per giurata sponsione (2). Disse la S. M. di Clemente XIII. di concedere il regno (3) *in FEVDVM perpetuum pro solito annuo CENSV septem mille ducatorum similium, & unius Parafreni albi, ut præfertur solvendo, & cæteroquin in omnibus & per omnia sub conditionibus, modis, & formis, adiectionibus, promissionibus, cauthelis,*

(1) Della pretesa temporalita &c. pag. 373.

(2) Vedasi la Breve Istoria nell' Appendice pag. 118.

(3) Nella cit. Append. pag. 86.

lis, *clausolis*, *voluntatibus & ordinationibus in literis utriusque Julii* (II. & III.), *& Clementis* (VIII. & XII.) *Gregorii* (XV.) *Alexandri* (VII.) *& Innocentii* (XIII.) *atque concessione Leonis* (X.) *prædecessorum hujusmodi contentis*. Disse il cardinale Domenico Orsini, regio procuratore, nel giuramento, che in nome del Regnante solennemente prestò al Sommo Pontefice, ed alla Chiesa Romana (1): *Universas & singulas conditiones supradictas, & quascumque alias in literis fel. rec. Julii Papæ II., Leonis X., & aliorum Romanorum Pontificum, & præcipue ejusdem recordationis Clementis Papæ XII. super ipsius Regni & terrarum INFEVDATIONE, SIVE INVESTITVRA confectis contentas, ac omnia, & singula, quæ in eis continentur, PLENARIE ADIMPLEBIT, ET INVIOLABILITER OBSERVABIT, ET NVLLO VNQVAM TEMPORE VENIET CONTRA EA*. *Atqui* nelle investiture date da Innocenzo XIII., e da Clemente XII. v'era l'obbligo di presentare il censo *cum solitis solemnitatibus* (2), e lo confessa lo stesso signor consigliere. Dunque avendo il moderno Regnante accettata l'investitura colle medesime condizioni, specialmente con quelle prescritte da Clemente XII., manifesta cosa è, che egli siasi con giurata sponsione obbligato alla presentazione del censo *cum solitis solemnitatibus*. E lo dimostra poi chiaramente il fatto, per averlo a tal modo presentato per lo spazio di anni XXVII. *Pacta novissima servari oportere, tam iuris, quam ipsius rei æquitas postulat*: dice l'Imp. Alessandro (3): Ed ognun sa, che il mantenere i patti, è obbligo non

 della

(1) Nella cit. Append. pag. 88. e 89. (2) Vedasi la Breve Istoria nell'Append. pag. 118. (3) Leg. 12. Cod. de Pactis.

della civile, ma della legge naturale (1). *Prætor favet naturali æquitati, qui constituta ex consensu facta custodit, quoniam grave est fidem fallere*. Però siccome in tutti i patti regna la buona fede (2), la quale è uno dei principali fondamenti del gius naturale; così la forza dei patti dalla Romana legislazione fu portata tant' oltre, che potean essi derogare non solo alle naturali obbligazioni (3), ma fin'anche alla naturale libertà delle cose. Ulpiano ne dà l'esempio in questi termini (4): *Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personæ .... per stipulationis vel venditionis legem obligantur*.

Si fa vedere l' *inveterata consuetudine* nelle solennità che debbono accompagnare la presentazione del censo; e se ne dimostra la forza.

XIV. Nemmen che l' uso di lunghi anni, ed una *inveterata consuetudine* abbia forza naturale, come legge o patto, ad obbligar chiunque, può in dubbio rivocarsi. L' antico uso, supponendo il perpetuo consenso di quelli, i quali hanno interesse alla cosa, è un fedele istromento della non interrotta loro volontà. Arcadio così dell'uso vetusto favella (5): *Mos namque retinendus est fidelissimæ vetustatis*. Nè può presumersi, che una lunga consuetudine abbia durato per sì gran tempo senza particolar ragione, alla quale acconsentirono quei, che la permisero. Quindi l'Imp. Alessandro dice (6): *Consuetudo præcedens, & ratio, quæ consuetudinem suasit, custodienda est: & ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad solicitudinem tuam revocabit Præses provinciæ*. Per la qual

(1) Leg. 1. ff. de pecunia constituta.

(2) Leg. 4. Cod. de obligationibus &c.

(3) Leg. 42. ff. de Jurejurando &c.

(4) Leg. 13. ff. Communia prædiorum.

(5) Leg. 18. Cod. de testamentis &c.

(6) Leg. 1. Cod. quæ sit longa consuetudo.

qual cosa ogni possesso, autorizato che sia dalla diuturna consuetudine, è legitimo, sebbene non si sappia da qual titolo, o da qual principio esso derivi. *Longi temporis possessione munitis*, così Diocleziano (1), *instrumentorum amissio nihil iuris aufert, nec diuturnitate possessionis partam securitatem, maleficium alterius turbare potest*. Gli esempj continui, oltre alla sacra sponsione, che sostengono l' inveterata consuetudine delle solennità nella prestazione del censo, comprovati da molti documenti, gli abbiamo riportati nell' *Appendice* alla *Breve Istoria* [2]: Questi esempj, che incominciano dall'anno 1591. ci danno due secoli di osservanza; però ha sbagliato il signor consigliere in dire che questa cerimonia incominciò *probabilmente nel secolo passato* (3). Ed è ciò tanto falso, che la cerimonia non solo non incominciò nel secolo passato, ma incominciò molto prima di due secoli addietro. Da quelle parole che abbiamo di sopra riferite dal libro delle *lettere di Principi*, si vede che ai tempi di Carlo V. investito nel 1521. vi eran già queste solennità, assai bene in esse notate col termine *di cerimonia: Sua Santità aveva differita la cerimonia d' accettar la chinea: Doveva farsi questa cerimonia il dì dell' Assontione della Madonna*. Quì la voce *cerimonia* non va presa col volgo per cosa di mera formalità, ma nel senso proprio della parola, che indica atto pubblico e solenne (4), e tale dovea esse-

(1) Leg. 7. Cod. de præscriptione longi temporis &c.

(2) Al Num. XXIII.

(3) Del preteso dominio diretto &c. pag. 8.

(4) *Cerimonia* significa principalmente il culto esteriore intorno alle cose attenenti a Religione. *Cerimonia apud Latinos dicuntur sacra omnia, quæ apud Græcos Orgia vocantur. Proprie autem visum est Doctoribus a carendo appellari cerimonias, quasi carimonias, eo quod ea, quæ in sacris divinis offeruntur, in suo usu carerent homines, quod etiam nomen in usu est Lit-*

re la cerimonia per il censo delle Sicilie, da che questo censo, a differenza degli altri censi che si pagano alla Sede Apostolica, per espressa legge messa nella investitura data nel 1265. a Carlo I. d'Angiò, raffermata in quella di Ferdinando il Cattolico del 1510. e richiamata poi nelle susseguenti, deve presentarsi alla stessa sacra persona del Sommo Pontefice nel festivissimo giorno di San Pietro. Noi abbiamo nella *Breve Istoria* (1) recata la lunga formola, che l'ambasciadore Francesco de Rojas recitò nel 1505. a Giulio II. nel presentargli il censo e chinea. Si può dubitare che un'ambasciadore del Re Cattolico facesse quest'atto senza alcuna cerimonia? o piuttosto, come si conveniva ai grandi personaggi, che davano e ricevevano, con solenne e distinta pompa lo eseguisse? Non mancano altri esempi per gli anni seguenti, e se i nostri maggiori avessero d'ogni cosa fatto ricordo, o ci fosse pervenuto tutto ciò, che forse ne scrissero, avremmo memorie di queste solennità almeno per fin dai tempi di Carlo I. d'Angiò. Certamente la cosa riputavasi già di stretto obbligo nel 1656. Le lettere di Alessandro VII. date in quell'anno, e da noi riferite nella *Breve Istoria* (2), dimostrano la prescrizione già indot-

Litterarum sanctarum. Alii cerimonias propriæ in observationibus Judæorum credunt: abstinentiam scilicet quarundam escarum secundum veterem legem, eo quod observantes careant his rebus, quibus se abstinuerint. Così S. Isidoro (*lib.*6. *cap.* 19. *de officiis num.* 28. *tom.* 1. *Opp. edit. Matriti* 1778.) dell'etimologia della parola *cerimonia*. Altre etimologie possono vedersi nell'*Etymologicon linguæ latinæ* di Gerardo Giovanni Vossio V. *Cærimonia*. La medesima parola denota ancora quegli atti, che si fanno da' magistrati, o da principi nelle azioni pubbliche; prendesi altresì per formalità, e si usa eziandio per le dimostrazioni reciproche che si fanno tra loro per onoranza le persone private, come spiega il Vocabolario della Crusca dell'edizione di Firenze 1729. *tom.* 1. *pag.* 624.

(1) Pag. 201.

(2) Append. num. XVIII.

dotta; poichè il Papa per esse, a motivo di non essere ancora cessato in Roma ogni sospetto di pestilenza, permise che nell'anno ora indicato si pagasse il censo senza la pubblica cavalcata e la consueta pompa, ma al tempo stesso dichiarò formalmente, che *per omissionem hac vice equitationis, & quarumcumque aliarum pomparum, & solemnitatum in præmissis hactenus factarum, seu fieri consuetarum nullum omnino, ne minimum quidem præjudicium nobis, & Ecclesiæ, ac Sedi prædictis, nostrisque & illarum juribus quibuslibet, & alii cuicumque illatum esse, vel fuisse, neque id in exemplum trahi, vel adduci imposterum umquam posse*. Questa dichiarazione fatta con atto così pubblico non adombrò Filippo IV. Re Cattolico, che era allora Re di Napoli, conciosiachè ben nota doveva essergli quella cerimonia, che esso medesimo, come apparisce da una sua lettera del 1663., riconosceva dovuta [1], e non già *arbitraria*, e di *mera personale divozione*, secondo che ha scritto un' Anonimo (2). Tanta era al-

(1) Si ha questa lettera nel libro intitolato: *Descrizione del nobile corteggio, e maestosa pompa con la quale l' eccellentissimo D Maffeo Barberino principe di Palestrina &c. Ambasciadore straordinario della Maestà Cattolica uscì dal real palazzo di Spagna la vigilia di S. Pietro a presentare la chinea alla Santità di N. S. Alessandro VII. tradotta dalla lingua Spagnuola. In Roma, per Filippo Maria Mancini* 1663. La lettera è a pag. 6. ed è del tenore seguente. „ Illustre Principe di Palestrina „ cugino. Non sapendosi se gl'impedimenti, che hanno obbligato „ Don Pietro d'Aragona a fermarsi „ in Gaieta continuaranno di maniera, che non puossa trovarsi in „ Roma la vigilia di S. Pietro, „ per presentare a Sua Santità in „ mio nome la *Chinea*, e *Censo* di „ Napoli, ho voluto (in tal caso) „ commettervi questa funtione, „ così per maggiormente autorizarla, come per mostrarvi quanto stimo la vostra persona, e casa: essendo molto certo, che eseguirete quell' atto *nel meglior modo*, „ *che si deve*, del quale più particolarmente v' informerà il Cardinal d' Aragona, per la cui mano „ riceverete quella. Di Madrid 23. „ aprile 1663.

(2) „ Il Re delle Sicilie ha sempre creduto, e crede, che l'offerta,

allora l' antichità della cosa, e l'antichità è sempre ſtata il giudice più imparziale dei diritti pubblici e privati (1). *His tantum fas eſt poſſidere Caſtellorum territoria . . . . de quibus judicavit antiquitas*. Fra i primi elementi della giurisprudenza civile v'è queſto canone (2): *Diuturni mores, consensu utentium comprobati, legem imitantur*: Il qual canone vien ripetuto da Giuliano, da Paolo, da Calliſtrato &c. nei Digeſti (3). Ulpiano lo pone per codice di quelle cose, delle quali non è ſtato fatto iſtromento per la piena osservanza (4). *Diuturna consuetudo, pro iure & lege in his, quæ non ex scripto descendunt, observari solet*. Lo ſtesso ripete Ermogeniano [5]: *Sed ea, quæ longa consuetudine comprobata ſunt, ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio, non minus, quam ea, quæ scripta sunt jura, servantur*. E Modeſtino in tal modo conclude [6]: *Ergo omne jus aut consensus fecit, aut necessitas con-*

„ ta, e la maniera di farſi, ſia tut„ ta arbitraria, e non ſia ſtata, nè „ ſia, che una mera perſonale divo„ zione de ſuoi ſereniſſimi Anteceſ„ ſori, e ſua, la quale non ha giam„ mai prodotta, nè potrà produrre „ obbligazione alcuna di continuar„ si per qualunque motivo, o prete„ ſto di convenienza, o di ſolito, è „ molto meno di preſcrizione „. Così l'Anonimo autore delle *Riſleſſioni ſull'allocuzione del Papa*, *e ſulla proteſta Fiſcale concernenti la chinea pag*. 20. Abbiamo veduto coſa i Re delle Sicilie opinaſſero dell'*offerta*, cioè del *cenſo*, e della *maniera* di preſentarlo. E perchè ſembra che l'Anonimo creda, che la ſovranità ne rimanga intaccata, noi francamente gli diremo che il *neſſo feudale*, il *cenſo*, e la *maniera* nulla tolgono al Re del pieno, ed aſſoluto eſercizio della ſovranità, e lo abbiamo a tal fine rilevato nella Prefazione a queſta *difeſa* pag. xxx. xxxi. Sbaglia poi gravemente l'Anonimo ſul punto della *preſcrizione*, come si vedrà nel proſeguimento della *Difeſa*.

(1) Leg. 2. Cod. de fundis limitroph.

(2) Inſtit. lib. 1. tit. 2. §. 9.

(3) Leg. 32. 34. e ſegg. de legibus ſenatuſque conſultis, & longa conſuetudine, leg. 10. Cod. de legibus.

(4) Leg. 33. ff. Ibid.

(5) Leg. 35. ff. Ibid.

(6) Leg. 40. ff. Ibid.

constituit, *aut firmavit consuetudo*. Per la qual cosa non mancano moltiſſimi esempi nella legislazione Romana, il di cui fondamento, ſiccome tutti pensano gli uomini dotti, è l'equitá naturale, coi quali si dimoſtra, che l'uso e la consuetudine forma necessità di legge tanto nelle pubbliche (1), quanto ancora nelle private cose (2), ed è un ottima interprete di ciascuna legge (3). Dal medeſimo nasce ancora un titolo legittimo non solo per ritenere le cose già lungamente possedute, ma eziandio d'un vero e naturale acquiſto, collocato dal consenso di tutte le genti fra i titoli primitivi e più legittimi di acquiſtare le cose (4), essendo la base della prescrizione ed usucapione ammessa dalla legislazione delle nazioni, e massimamente dalla Romana per uno dei principali modi di legittimamente acquiſtare (5).

Si fa vedere che il tempo che si richiede per indurre la *preſcrizione* avanza per il diritto ſopra le ſolennità nella preſentazione del cenſo.

XV. Si fa queſtione qual lunghezza di tempo sia necessaria per compire la prescrizione, o usucapione. Alcuni crederono non doversi determinare, ma lasciare al discreto arbitrio di uomo savio e prudente, potendo talvolta baſtare ancora uno spazio di tempo minore di cento anni. Altri furono di avviso dover-

(1) Leg. 6. ff. Quod cujuſcunque univerſitatis nomine &c., il titolo del Cod. Quæ ſit longa conſuetudo, l. 9. Cod. de iure fiſci, l. 3. Cod. de Canone largitionalium titulorum, l. 4. Cod. de ſuſceptoribus &c., l. 2. Cod. ne quis liber invitus &c.

(2) Leg. 5. 19. e 21. Cod. de agricolis & cenſitis &c., l. 1. ff. de donationibus inter virum & uxorem, l. 1. ff. de curatoribus furioſor &c., l. 2. Cod. de longi temporis præſcriptione, l. 3. e 8. Cod. de uſucapione pro emptore, l. 1. Cod. de uſucapione pro donato, l. 1. Cod. de uſucapione pro dote, ed altrove.

(3) Leg. 37. ff. de legibuſ &c.

(4) Leg. 20. e ſeg. ff. Quemadmodum ſervitutes amittantur.

(5) Vedaſi il tit. ff. de uſurpationibus, il tit. pro ſuo, il tit. de diverſis temporalibus præſcriptionibus &c. la leg. 20. Cod. de pactis, il tit. del Cod. de uſucapione tranſformata, e il tit. de præſcriptione longi temporis &c., e l'Autent. coll. 8. tit. 7.

verla fissare ai cento anni. Imperocchè la centenaria prescrizione, benchè sia distinta dall' immemorabile, se la sua natura si considera, nondimeno per l' effetto all' immemorabile equivale, anzi quello in se cape e racchiude. Onde Alberigo Gentili affermò essere la più comune opinione, che cento anni bastano a prescrivere il sovrano dominio (1): *Contra Principem item valere præscriptionem centum annorum magis etiam communis opinio est*. E poi osserva che lo spazio centenario contiene l' immemorabile, non perchè non vi possa rimanere alcun monumento, da cui apparisca la cosa controversa essere ad altri, che all' ultimo possessore appartenuta: poichè non ci è tempo così lungo, di cui non possa restare qualche memoria; e così la lunghezza del tempo non darebbe mai luogo ad alcuna prescrizione; ma perchè, comunemente parlando, non vi è d' ordinario dopo cento anni alcun' uomo vivente, che si ricordi, che la cosa sia stata d' altri. Quindi Grozio avverte, che sebben l' immemorabile sia distinto dalla centenaria; nulladimanco queste due prescrizioni non essere tra di loro molto diverse (2): *Bene autem notatum est a prudentioribus Jurisconsultis, non plane idem esse tempus memoriam excedens cum centenario, quanquam sæpe hæc non longe abeunt: quia communis humanæ vitæ terminus sunt, anni centum: Quod spatium ferme solet ætates hominum, aut γενεὰς tres efficere: quas Antiocho Romani obiiciebant, cum ostenderent, repeti ab eo urbes, quas ipse, pater, avus nunquam usurpassent*. Ed è tale la natura della centenaria o immemorabile, che ad impedirne il beneficio non osta neppure l'essere stato da prima posses-
so-

(1) De Jure Belli lib. 1. cap. 22. (2) De J. B. & P. lib. 2. cap. 4. n. 7.

sore di mala fede ; poichè ogni vizio fu tolto dal corso del tempo, e quella buona fede, che non fu nel primo possidente, fu ne' suoi successori per indurre la prescrizione a favore dell' ultimo possidente, come sopra vedemmo coll' autorità del celebre Giuspubblicista Vitriario (1). Ma noi non siamo a questo caso, nè per le solennità, nè per altro qualunque diritto della S. Sede sopra le Sicilie, ed abbiamo poi il possesso non solo di cento, ma di più centinaia d'anni, che formano quell' amplissima prescrizione, la quale avendo forza di legge e di patto, dee avere forza ancora di obbligar chiunque, appunto come se in vece della lunga consuetudine vi fosse la legge o il patto.

Alla legge della *prescrizione* sono tenuti anche i principi.

XVI. Che poi i principi sieno soggetti alla legge della prescrizione si è poco sopra veduto coll' autorità del celebre Alberigo Gentili, anche per la sola centenaria. E lo stesso autore nel luogo citato giustamente si oppone alla sentenza dell'Alciati, che afferma niuna prescrizione di tempo valere contro l'Imperio. *Non apte*, dic' egli, *asserit Alciatus, quod nulla temporis præscriptio obtinet contra Imperium. Hoc enim nec est verum in præscriptione temporis eius, cuius initii non extet memoria : idest quum nemo, ut communiter creditur, est, qui aut ipse viderit, aut ab aliis cudierit, contra quam nunc est : & id est tempus centum annorum, alioquin memoria ab historiis aliunde deesse vix valet.* Ed a Ferdinando Vasquez, che non ammetteva la prescrizione fra sovrani, dottamente replicò Giovanni Seldeno, le cui parole vogliono ascoltarsi (2). *At vero & præscriptionem cessare inter in-*

 vi-

(1) Cap. IV. num. I.

(2) Maris clausi seu de dominio Maris lib. 1. cap. 26. Londini 1636. pag. 195.

vicem exteros , neque in iure Gentium , sed civili tantum , locum vult (1) *habere ; adeo ut inter eos , qui civili , quod præscriptionem admittit , iuri communiter non subsunt (veluti inter Principes binos supremos) præscriptio iuxta eius sententiam vim sortiatur nullam . Quo , quid absurdius dici , ne cogitari quidem poteſt . Omnia fere iuris Gentium intervenientis capita ex præscriptione , seu inveterata consuetudine annoso utentium consensu stabilita pendent : Ut taceamus de Principibus , quorum territoria olim Romano suberant Imperio ; poſtea non armis solum , sed & præscriptione , (quæ in iure gentium passim admittitur), sui iuris factis .* Nè Gentili, nè Seldeno furono i soli che riconoscessero alla legge della prescrizione soggetti anche i principi, mentre dello ſtesso parere furono i più sensati dottori del pubblico diritto. Nel capo IV. di queſta *Difesa* (2) abbiamo riferita diſtesamente l'autorità del giureconsulto Vitriario, che afferma : *Præscriptionem enim & in Regnis obtinere certum eſt* . E in altra sua opera [3] , nella quale espressamente tratta la queſtione : *An* (præscriptio) *obtinet In Regnis* ? così risponde : *Affirmatur , quia* 1. *derelinqui poſſunt* . 2. *Tandem aliquando in certo & extra controverſiæ aleam conſtitui humanæ societatis intereſt propter pacem communem , quam quæ adiuvant conieƈturæ , favorabiles putandæ sunt . Et hinc* 3. *communis neceſſitas & utilitas inter omnes gentes induxit hanc legem ; ut posseſſio memoriam excedens non interrupta , nec provocatione ad arbitrum interpellata , omnino dominium transferat .* Notino i noſtri contradittori, e specialmente l'ano-

(1) Illuſtrium controverſ. lib. 1. cap. 51. §. 23. unde & V. Cl. Hugo Grotius in Mari Lib. c. 7.

(2) Num. 1.

(3) Inſtit. Jur. nat. & gent. ad meth. Hugon. Grot. lib. 2. cap. 4. n. 14. Norimbergiæ & Lipſiæ 1716. pag. 101.

l' anonimo autore dell' *origine progressi e fine delle Pontificie Investiture*, che mena gran beffa della prescrizione (1), quell' *utilitas*, giacchè pretendendo essi che il principe non sia tenuto alla legge della prescrizione, non si avvedono del gravissimo danno che gl' inferiscono, per il pericolo in cui lo mettono rispetto al legale possesso, quando non posseda più per quel titolo per cui da prima legittimamente possedeva. Seguitino pure a divertirsi con scrivere, che i diritti de' principi sono imprescrittibili, ed inalienabili, ma intanto si contentino che ricordiamo ai benigni lettori, che non pensò a tal foggia Puffendorfio quando scrisse [2]: *De cætero, quod aliqui iactant, vel de omnibus regnis, vel de uno aliquo, bona coronæ inserta, seu, ut loquuntur, incorporata nulla ratione posse alienari, nec longissimum temporis tractum, alteriusque quietam possessionem impedire, quo minus vindicari semper queant, id sine dubio vanum est*. Nè Leibnizio [3] allorchè disse: *Quod* dominia *Regnorum* inalienabilia, & *semper revocabilia dicuntur, id respectu privatorum intelligitur; nam contra alias gentes divino privilegio opus foret. Etiam Gallicæ Coronæ aliqua sine reservatione alienata, non Flandriæ tantum directum dominium sive allodium Carolo dimissum testatur, sed & Caleti, & Guinarum ditio in Anglos pene translata dipl.* 64. Nè finalmente, per esser brevi, Arturo Duck, il quale ne parlò come di opinione comunemente ricevuta [4]: *Est enim communiter a nostris interpretibus recepta sententia, posse Principes populosque liberos merum imperium & potestatem supremam adversus Impera-*

 to-

(1) Pag. 51.
(2) Lib. 8. de Jur. nat. & Gent. cap. 6. n. 9.
(3) In Præfat. ad lector. Cod. Diplom. Iuris Gent. §. Sed dimissis Imperii rebus. Hannoveræ 1693.
(4) De usu & auth. jur. civil. &c. lib. 2. cap. 1. n. 3.

torem privative præscribere, eamdemque sicut privilegio & concessione acquiri, ita & præscriptione defendi posse.

Lo richiede la buona fede e l'equità naturale.

XVII. Abbiamo adunque buon fondamento di dire con Ulpiano, da noi altrove citato (1), che siccome niente vi è *tam congruum fidei humanæ, quam ea, quæ inter eos placuerunt, servare*, così per massima di buona fede, e di equità naturale è dovere di ciascheduno prestarsi alla inveterata consuetudine, la quale egualmente obbliga in forza della legge scritta, ed in virtù della legge naturale, e dei diritti reciproci delle nazioni. Nè ha più forza di obbligare i principi e le nazioni una pubblica convenzione di pace fatta legittimamente fra i respettivi loro capitani (e di questo esempio si vale lo stesso Ulpiano [2] per i patti e convenzioni obbligatorie in vigore del diritto di natura) di quello che ha un'uso inveterato, e reciproco fra di loro. Gli usi e le consuetudini inveterate fra le nazioni sono state sempre considerate dalle medesime come doveri indispensabili e sacrosanti. Gli esempi di tutte l'età sono moltissimi. Ma per stare al metodo breve del nostro scrivere, mi appiglierò ai più certi e sicuri, conservatici nell'antica collezione delle leggi Romane. I Romani, i quali più d'ogni altro avrebbero con sicurezza potuto sprezzare certi doveri, indotti specialmente dall'uso, con i popoli e nazioni o amiche o confederate, o deditizie o soggette per patto, convenzione ec., per soddisfare a quei capricci di autorità e di dominio, che spesso o pel commercio, o per le guerre, o per le alleanze con i popoli occorrono, tuttavolta furono sempre così attaccati alle vecchie consuetudini con le nazioni, che ne formarono di quel-

(1) Cap. III. n. 1. (2) Leg. 5. ff. de Pactis.

quelle a loro ſtessi una legge inviolabile e perpetua. Per queſta ragione comandarono ai presidi, che scrupolosamente osservassero l' antica consuetudine della prerogativa sì negl' ingressi in provincia (1), come nel conceder le feſte a quel popolo, a cui venivano, usate [2], e nello ſtabilire le ferie della vendemmia e della messe secondo la di lui coſtumanza [3]: e per la medesima, affinchè niuna nazione o suddita, o amica, o confederata, o nemica potesse di loro lagnarsi nelle controversie marittime, che per l' attivo e passivo loro commercio in tutti i mari allor navigati con tutte le nazioni, e fra loro medesimi erano infinite, adottarono in quella parte gravissima di legislazione, che appartiene alle cose nautiche, nelle quali deve seguirsi l' equità naturale, e le massime comuni a tutte le nazioni, adottarono, dissi, la legge Rodia (4), che Antonino volle appellare *legge del mare* (5), come quella, che dall' inveterata consuetudine di tutte le genti nell' adoperare quegli usi, era in queſta parte tanto necessaria come il codice delle nazioni naviganti.

XVIII. Imperocchè tutto ciò che una volta piacque di ſtabilire con patto solenne, e con inveterata consuetudine fra due o più nazioni, fra due o più principi, fintantoche con altra convenzione non è ſtato revocato, entra a far parte del codice di quelle respettive nazioni, e ne' doveri fra loro i più indispensabili. Le obbligazioni, siccome appunto i regni, il commercio ec. sono nati dal gius delle gen-

Il patto solenne e la inveterata consuetudine formano parte del codice de' princip**ī**.

(1) Leg. 4. §. 5. ff. de officio Proconſulis.
(2) Leg. 7. Ibid.
(3) Leg. 5. ff. de Feriis, & dilationibus &c.
(4) Leg. 2. §. 20. ff. de exercitoria actione, vedaſi il tit. de' ff. de lege Rhodia de jactu.
(5) Leg. 9. ff. Ibid.

genti, e lo disse Ermogeniano (1): *Ex iure gentium regna condita ...... commercium ..... obligationes instiτutæ*. Però essendo l'ubbidienza ad ogni obbligazione fondata sul gius delle genti, e nascendo dalla vecchia consuetudine fra le nazioni l'obbligo medesimo, che nascerebbe da un solenne patto fra loro, il quale non per altra ragione ha vigore, se non che per la buona fede naturale, che sostiene le convenzioni così private, che pubbliche; niuno può negare, che la consuetudine inveterata fra nazione e nazione, e fra principe e principe, dee osservarsi come parte del gius naturale, o sia delle genti. E siccome le obbligazioni, che nascono fra nazione e nazione, fra principe e principe hanno la loro forza non dalle leggi particolari dei popoli, ma dalla buona fede, che è il diritto inviolabile delle genti; così è certo, che tali obbligazioni hanno più forza, di quello ne possa avere un patto, o convenzione fra privati, sostenuto solamente dalla loro volontà e dalla legge civile. Ognun sa, e fu massima ancora fondamentale della legislazione Romana, che ha più forza anche fra i privati l'obbligo che discende da natura, o dal gius delle genti, di quello n'abbia l'obbligazione civile (2). Quindi Papiniano [3]: *Cum prior solutio, quæ fuit irrita, naturale vinculum non dissolvit, nec civile*: e Paolo (4): *quia naturalis obbligatio manet pecunia constituta*. Però il primo ha avuto sempre forza di obbligare quelle persone, le quali per ragion civile obbligar non si posso-

(1) Leg. 5. ff. de justitia & iure.
(2) Leg. 1. ff. de legatis præstandis &c., l. 10. ff. de obligation. & action., l. 2. Cod. qui & adversus quos &c.
(3) Leg. 59. ff. de Condictione indebiti.
(4) Leg. 10. ff. de SCto Macedoniano. Vedasi la legge 64. ff. de condict. indeb.

sono: come i servi [1], i pupilli [2], i figli di famiglia [3] ec., e di produrre quelle eccezioni, che per la legge privata nascer non possono [4].

Non può violarsi dai principi senza mancare alla buona fede, e al diritto naturale.

XIX. Tutto ciò dimostra, che la prestazione del censo, la quale discende da patto solenne fra la S. Sede ed i sovrani delle Sicilie, e le solennità nel presentarlo, le quali sono sostenute e dal patto giurato, e da un' uso inveterato ed immemorabile, non possono alterarsi o negarsi, senza violare il sacro diritto delle nazioni, la buona fede, e la naturale obbligazione. Non hanno mai sdegnato i gran principi chiamarsi sudditi del diritto delle nazioni; diritto che è la molle del buon' ordine di tutte le cose nell' universo. Assicurava Cajo [5], che il gius delle genti si osserva da tutti: *Quarumdam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali apud omnes homines peræque servatur*. E su questo fondamento le leggi Romane promettevano la sicurezza ai provinciali del loro danaro prestato ai presidi [6], eran sollecite della incolumità dei stranieri ambasciadori e loro immunità [7], punivano con la dedizione coloro, che avessero ardito offendere i medesimi *contra jus gentium* [8], e custodivano i patti con le nazioni sulle fiere e commerci ec. [9] In somma siccome l' inveterata consuetudine induce la prescrizione, e la prescrizione induce una legge ed un dovere indispensabile

(1) Leg. 13. ff. Ibid.
(2) Loc. cit. e leg. 14. Ibid.
(3) Leg. 1. §. 3. ff. de pecunia constituta.
(4) Leg. 26. §. 11. ff. de condict. indeb., l. 1. §. 7. ff. de pecun. constit., l. 5. §. 10. e l. 6. Ibid.
(5) Leg. 1. ff. de adquirendo rer. domin.
(6) Leg. 34. ff. de rebus credit. &c.
(7) Leg. 7. Cod. de vectigalib. &c.
(8) Leg. 17. de Legationibus.
(9) Leg. 7. Cod. vectigalib. &c.

sabile fra principe e principe, fra nazione e nazione [1]; così la buona fede è la legge dei principi. *Pacta privatorum*, dice Cornelio van Bynkershoeck [2], *tuetur ius civile; pacta Principum bona fides. Hanc si tollas, tollis mutua inter Principes commercia, quæ oriuntur e pactis expressis, quin & tollis ipsum ius gentium, quod oritur e pactis tacitis & præsumptis, quæ ratio & usus inducunt*. Per ultimo tutti convengono, che il costume nel gius delle genti fa presumere la convenzione fra principi, e fa legge inviolabile [3]. A compimento ci valeremo delle parole medesime, colle quali Grozio diede fine alla sua grande opera [4]: *Inscribat hæc Deus (qui solus hoc potest) cordibus eorum, quorum res Christiana in manu est, & iisdem mentem divini humanique iuris intelligentem duit*; e faremo poi voti all'Altissimo, perchè [5]:

Quicquid ad eximii recte patrimonia Petri
Pertinuit dudum, possessio, sive tributum,
Restituatur ei &c.
Pontifici Summo prisco de more tributum
Solvat, & antiquas iusto sub canone leges.

CAP.

(1) Vedasi Grozio de J. B. & P. lib. 2. cap. 4. & alibi, Cornelio Van-Bynkershoek quæstionum juris publici lib. 2. cap. 9. . . *Consuetudinem, & inde natam præscriptionem, quæ inter gentes jus facit*.

(2) Loc. cit. quæst. 20.

(3) Vedasi Byuckershoek Traitè du juge competent des Ambassadeurs cap. 8. e 18., ed ivi Barbeyrac ann. 4. ed al cap. 3. n. 2. ann. 1.

(4) De I.B. & P. lib. 3. cap. 25. num. 8.

(5) Gunther. poeta Ligurinus lib. 9. de gest. Friderici I. int. vet. Germanic. script. Justi Reuberi. Hanoviæ 1616. pag. 412.

C A P. VII.

Isola di Sicilia compresa nelle investiture anche dopo il celebre vespro Siciliano.

I. Abbiamo di sopra promesso di trattare a parte, e distintamente dell' isola di Sicilia, per fare vedere che quest'isola anche dopo il celebre *vespro Siciliano* tornò ad esser compresa nelle investiture. Con molta franchezza si è scritto, che della Sicilia dopo quel vespro non si fece in esse altra menzione. E con maggior sicurezza il giureconsulto Gaetano Sarri affermò, che nè prima, nè dopo il vespro Siciliano l' isola entrasse nelle investiture. Ora risponderemo a lui, e poi agli altri che negano il dopo; e faremo vedere che sull'Isola e prima, e nel tempo dello stesso vespro, e dopo si riconobbe sempre il supremo diritto della Chiesa Romana. Che dell'Isola di Sicilia dal 1053. fino all'epoca del vespro Siciliano, o sia fino al 1282. si parlasse nelle Investiture, me ne riporto alla serie di queste, che abbiamo dato nella *Breve Istoria*, nelle quali vedesi nominata la Sicilia per modo, che dell' isola espressamente debba prendersi il discorso. Ma si replicherà che il Sarri (1) pretende che le investiture date a Normanni dai Sommi Pontefici „ s' intendono delle Provincie *citra Pharum*, „ alle quali sole fu imposto il censo; e dove no„ minasi il Regno di Sicilia, confermano solamen„ te il titolo Reale partecipato anche a quelle pro„ vincie di Napoli; come ancora nella stessa „ maniera s' intende l' omaggio prestato fra i Re „ della casa Sveva dal solo Imperador Federigo I. „ di

Isola di Sicilia compresa nelle investiture prima del vespro Siciliano. Errore del giureconsulto Gaetano Sarri confutato.

(1) Gius Pubblico-Siculo cap. 2. art. 5. e 6. In Palermo 1786.

„ di Sicilia *citra Pharum*, e non per l' Isola „. E con questo principio che per la Sicilia nominata nelle investiture s'abbia a prendere la Sicilia *citra Pharum*, così della prima investitura Angioina esso favella. „ Ora
„ quantunque nella investitura data dal Pontefice Cle-
„ mente IV. di nazione Francese a Carlo d' Angiò
„ si legga, *de Regno Siciliæ*, *&* *terra citra Pharum*,
„ soggettandolo al censo di otto mila oncie d' oro,
„ questa non poteva giammai intendersi dell' Isola
„ di Sicilia, che non era stata mai feudo della Chie-
„ sa, ma solo si riferisce alle provincie segregate
„ dall' Isola di Sicilia, le quali anch' esse erano chia-
„ mate *Regnum Siciliæ*, *&* *terra citra Pharum* „. E su questo ruinoso sistema egli va poi fabbricando a suo talento, onde far credere che nelle investiture l' isola non entrasse giammai. Sono chiarissimi i termini delle investiture date ai primi Normanni della *Puglia*, *Calabria*, e *Sicilia*; e se in questi termini per la *Sicilia* non viene indicata l'Isola, io domanderei al signor Sarri, cosa nelle investiture denoti quel *Sicilia* prima della erezione del regno di Sicilia? A que' giorni la *Puglia*, e la *Calabria* abbracciavano tutte le provincie della Terra di quà dal Faro, toltone l'Apruzzo che apparteneva al ducato di Spoleto, il principato Capuano, che riconosceva distinto padrone, e separatamente dai Sommi Pontefici s' investiva, come si è veduto nella *Breve Istoria*, e finalmente il principato Salernitano, su del quale, dopo che Roberto Guiscardo ne cacciò l' ultimo duca Gisolfo II., rimase controversia tra esso Roberto e S. Gregorio VII., che coll' usata moderazione e sofferenza della Chiesa Romana la sopì per allora col *nunc te patienter sustineo* (1), ma che ebbe poi stabil fine ai tempi del Re Gu-

(1) Vedasi la Breve Istoria pag. 136. 137.

Guglielmo I. nel 1156., cui fu data l' investitura anche di Salerno (1). Separate per tanto queste terre, non troviamo di quà dal Faro altro luogo per assegnarlo alla Sicilia, se non che ripassando il Faro ed applicando il termine all'Isola del suo nome, confessar che eziandio quest' isola prima della costituzione del regno, o sia prima del 1139. formò parte nelle Pontificie investiture. Il signor Sarri è stato troppo metafisico nel suo pensamento, il quale neppur regge per il tempo dopo l' erezione del reame di Sicilia fatta in detto anno da Innocenzo II. Il diploma di questo Pontefice, che leggesi nella *Breve Istoria* (2), distingue assai bene l' isola, alla quale principalmente diedesi il titolo di regno, dal ducato di Puglia, e dal Principato Capuano, che furono le altre terre delle quali Innocenzo investì Roggiero primo Re di Sicilia. Che poi Federico Suevo, o sia Federigo II., che il sig. Sarri dice, che fu il *solo* della casa Sueva, che fece omaggio alla Chiesa per il regno; e dice bene, perchè fu anche il solo Suevo che n' ebbe l'investitura, riconoscesse in detto omaggio dalla Chiesa anche l'isola, è cosa apertissima per i documenti che ne abbiamo già riferiti (3). Ed eccone il tenore. Innocenzo III. gli concedette nel 1198. *Regnum Siciliæ, ducatum Apuliæ, & principatum Capuæ cum omnibus pertinentiis suis. Neapolim. Salernum & Amalfiam, Marsiam, & alia quæ ultra Marsiam habere debetis, & reliqua tenimenta, quæ tenetis a prædecessoribus vestris HOMINIBVS Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ.* E Federigo cosa poi disse? in poche parole, ricapitolando tutte le terre, delle quali lo investì In-

(1) Vedasi la Breve Istoria pag. 156.
(2) Pag. 149. e segg.
(3) Cap. IV. n. XIII.

Innocenzo, disse, che quando esso fosse divenuto Imperadore, per finchè il suo figliuolo Arrigo non fosse giunto all'età maggiore, *regnum Siciliæ tam ultra Pharum, quam citra. penitus relinquamus ab Ecclesia Romana tenendum &c.* Quì ci sia permesso domandare a chiunque abbia senno, se per queste parole vi entrava l'isola? Si può dubitarne? Ed ecco il perchè Innocenzo IV. quando depose Federigo II e resse poi per se stesso il devoluto reame, indirizzò gli atti suoi anche al comune di Messina, capitale allora dell'isola (1), come nel documento riferito a suo luogo [2]. Crolla poi del tutto il sistema del signor Sarri, ove afferma che il censo fu solamente imposto alle provincie *citra Pharum*. Di sopra abbiam veduto, che il censo ora fu generale, ed ora parziale, e qualvolta fu generale dovette abbracciare anche l'isola; e se il signor Sarri lo impugnò, egli viene smentito dallo stesso Carlo I. di Angiò, che in un suo documento, dato in Brindisi li 10. marzo 1274., dichiara che delle ottomila oncie *pro censu Regni Si-*

(1) Tale fu dichiarata la città di Messina da Roggiero nell'anno 1129. quando con diploma vi stabilì la zecca. Il dotto conte Gianrinaldo Carli Rubbi nella sua bell'opera *delle Monete e dell'instituzione delle zecche d'Italia* tom. 1. Mantova 1754. pag. 159. riferì dal Lunig *cod. Ital. diplom. tom.* 2. *pag.* 846. parte di quel diploma, ma prese equivoco nella data, mentre al diploma di Roggiero applicò la data della bolla, colla quale Innocenzo II. nel 1139. levò lo stesso Roggiero alla dignità Regale, la qual bolla nella medesima pagina del Lunig siegue immediatamente al diploma di Roggiero. Esso però quando per l'illegittimo atto dell'Antipapa Anacleto si fece coronare Re, eseguì questa funzione in Palermo, e la città di Palermo contò poi questo diritto in modo, che all'occasione della coronazione fatta in Roma di Carlo I. d'Angiò, Clemente IV. dichiarò *per præmissa siquidem coronationis & inunctionis solemnia, Panormitanæ, seu aliquibus aliis ecclesiis, vel quibuscumque personis & locis, ex eo, quod eisdem solemniis non interfuit, vel quod ille in sede ipsa non fuerit, aut alias nullum volumus in posterum præjudicium generari*, come nell'atto riferito dal Rainaldi *an.* 1266. *n.* 2.

(2) Cap. IV. n. XIV.

Siciliæ, ne doveva *uncias sex mille pro Regno*, & *uncias duo mille pro insula Siciliæ*, come potrà il lettore meglio vedere nell'Appendice (1), non volendo maggiormente intertenerci sopra cosa evidentemente chiara e manifesta.

I Siciliani nel tempo del vespro Siciliano riconoscono il diritto della S. Sede sopra dell'isola.

II. Che poi i Siciliani all'occasione del vespro Siciliano, o sia della loro ribellione a Carlo I. d'Angiò, avvenuta nell'anno 1282., non dimenticassero i diritti sovrani della Santa Sede sull'isola, lo dimostra l'innalzamento, che eglino fecero del vessillo di S. Pietro, ed il ricorso a Martino IV. allora Pontefice, perchè ricevesse l'isola sotto la protezione e dominio della Chiesa Romana, senza che essa dovesse più ubbidire ad alcun Re. Abbiamo nella *Breve Istoria* (2) riferiti i documenti di questo fatto, presi dalla Cronaca Sicula, scritta da autore quasi contemporaneo, e perciò degnissimo di fede. La ripugnanza di Martino all'offerta, chiaramente ne fa vedere, che esso disapprovò, come dovea, la ribellione, e quindi ne avvenne che i Siciliani si dassero a Pietro III. Re di Aragona. Leggansi negli Annali Ecclesiastici del Rainaldi, e nel tomo II. delle Miscellanee del Collegio Romano i giusti risentimenti, che il Papa fece per questa rivolta, ed i replicati atti che pronunciò contro dell'Aragonese Pietro, mentre noi, amanti della brevità, ci contenteremo del succinto compendio datone colle seguenti parole da Cornelio Zantpliet monaco di S. Giacomo di Liegi (3): *Deinde Siculi cuncti tunc rebellantes Petrum Arragonum regem in suum dominum ac defensorem advocarunt, qui cum ingenti classe veniens, omnem*

(1) Num. III.
(2) Pag. 177. e seg.
(3) In Chron. an. 1281. ap. Marten. tom. 5. vet. scriptor. & monumentor. amplis. collect.

nem sibi insulam mox occupavit; sed quia contra placitum & iussionem Summi Pontificis id egerat, patrimonium Ecclesiæ sic occupando, Martinus IV. excommunicavit eumdem, & sententialiter regno etiam Arragoniæ quantum in ipso erat privavit. Ma passiamo alla questione dopo il vespro.

Isola di Sicilia dopo il vespro Siciliano nel 1303 torna alla dipendenza della S.Sede, che ne investe gli Aragonesi.

III. Ed eccoci all' errore comune de' nostri oppositori. Giannone gettò il seme, con supporre che dal famoso vespro Siciliano non si chiedesse mai più investitura per la Sicilia *ultra Pharum* (1). Da mal seme mal frutto. Vediamolo. *Dovevate confessare, che dal Vespro Siciliano in poi la Sicilia non volle riconoscere il Papa per sovrano, e che altissimamente disprezzò le scommuniche, che per tal causa gli fulminarono contro i Papi*. Così lo Struggini (2). E l'Anonimo autore dell' *epitome Istorica di Ciro Econdalla sul censo Napolitano* (3) scrisse. *Le investiture dal tempo dei Normanni fino a Carlo d' Angiò si domandavano per amendue i regni di Sicilia; ma da che Pietro di Aragona ne divise l' isola di Sicilia, propriamente così detta, ebber fine ivi le investiture, mentre i successori Aragonesi non si curarono più cercarla*. Con maggior brevità altro Anonimo autore della *Memoria su la Chinea* disse (4): *Di Costanza figliuola erede del Manfredi era marito Pier d' Aragona; quegli, che vendicata la Sicilia, le investiture papali vi abolì giustamente*. Anche lo scrittore delle *Riflessioni sull' allocuzione del Papa ec.* affermò (5) che *nel 1282 la Sicilia di là dal Faro si rivolse al suo legittimo Re Aragonese, come marito di Costanza figlia del Re Manfredi ultimo della casa de' Suevi*. E quì finì *l' omaggio, ligio, e vassallaggio, e svanì la pretesa prestazio-*

(1) Istor. civil. del regno di Napoli lib. 26 cap. 2.
(2) Lunga risposta &c. a Monsig. Borgia pag. XIII.
(3) Pag. 31.
(4) Pag. 5.
(5) Pag. 66.

zione del censo per quel Regno. E così altri; ma tra questi non vuol' esser confuso nella massa il signor consiglier Vecchioni, che bevve anch'esso alla stessa torbidissima fonte, e perciò scrisse (1): *Passata la Sicilia nel Regno d'Aragona, e divenuta la porzione più nobile di quel Regno, non fu più da que' sovrani chiesta l'Investitura, nè fu il censo più pagato*. Ed ecco il mal frutto del mal seme Giannoniano. Quì sì che ne conviene esclamare con Lucrezio (2):

O miseras hominum mentes, o pectora cæca,
Qualibus in tenebris vitæ . . . .
Degitur hoc ævi!

Dunque per Giannone, e per i suoi copiatori dal vespro Siciliano in poi sparve la Sicilia, cioè l'Isola, dalle Investiture Pontifizie? Oibò: Me ne appello alla *Breve Istoria*, nella quale con irrefragabili documenti ho fatto vedere, che l'isola nel 1303. sotto Federigo figlio di Pietro III. tornò ad essere oggetto delle Pontifizie investiture col titolo di Regno di *Trinacria*, e con censo; e lo continuò poi, quando sotto i legittimi Pontefici, e talvolta sotto gli Antipapi, detti di Avignone, all'ubbidienza de'quali eransi accostati gli Aragonesi della stirpe dei Re di Castiglia, che dopo la discendenza di Pietro III. nella persona di Ferdinando continuarono nel possesso dell'isola. Ferdinando nel 1412. ne fu investito *per anulum aureum* dall'Antipapa Benedetto XIII. Ma il più galante della bisogna si è, che i mentovati copiatori di Giannone non avvertirono che il loro gran maestro in altro luogo della sua storia fece

(1) Della pretesa temporalità &c. pag. 292.

(2) Lib. 2. de rer. nat. v. 14.

fece poi un *addizione* sostanzialissima, la quale rovescia interamente il mal piantato sistema. Egli si avvisò di far credere, che nell' investitura data nel 1443. da Eugenio IV. ad Alfonso non vi fu compresa l'isola, o sia la Sicilia *ultra Pharum*, e perchè ? perchè i Re predecessori sin dal vespro Siciliano non ne richiesero mai investitura. Ora lo stesso Giannone, o per fare in qualche modo strada all' emenda del grave suo abbaglio, o sia che talvolta la verità viene a luce, anche a dispetto di chi vorrebbe abbujarla, al *cap.* 4. del *libro* XXI., ove parla della pace stabilita tra Carlo II. Re di Sicilia, e Federigo figlio di Pietro III. detentore dell' isola, fece quest' *addizione*, che si legge nella stampa dell'Haya (1): *In esecuzione di questa pace* Federigo *nel* 1303. *prestò il giuramento di fedeltà al Pontefice Benedetto XI., ch' era succeduto a* Bonifazio VIII. *per mezzo del suo Procuratore Corrado Doria, nel qual' istromento, che si legge presso* Lunig to. 2. pag: 1054. Federigo *è chiamato Re di Tinacria*. E non solo Federigo giurò fedeltà, ma si obbligò all' annuo censo di tre mila oncie d'oro *ad generale pondus insulæ Siciliæ*, e lo pagò eziandiò (2), il che forse per verecondia fu taciuto da Giannone, il quale neppur curò di notare, che il titolo di Re di *Trinacria* fu introdotto per conservare l'unità del feudo nella persona del possessore della Terra di quà dal Faro, che lo rappresentava col titolo di *Re di Sicilia*, unità prescritta nella investitura data da Clemente IV. a Carlo I. di Angiò, come si è veduto nella *Breve Istoria* (3). Noi dal bel principio ci siamo protestati di non voler fare ripetizione di cose già dette, e provate, nè questo poi abbisogna, quando *ex confessis* di Gian-

(1) Tom. 3. pag. 129. (2) Vedi nel App. n. v. vI. vII. vII.
(3) Pag. 178. e 186.

Giannone si è veduto che dopo il vespro Siciliano Federigo figlio di Pietro III. ebbe l'investitura Pontificia dell'isola, o sia del *regno di Trinacria*, titolo che adoperò anche l'Antipapa Benedetto XIII. negli atti suoi. Presentiamo bensì ai nostri lettori nell'Appendice a questa *Difesa* una serie di XXII. documenti per dimostrazione pienissima di ciò che nella *Breve Istoria* abbiamo detto, ed è che l'Isola con titolo di *regno di Trinacria* fu dal 1303. in poi, sebbene con qualche interruzione, riconosciuta dalla S. Sede in feudo, e pagato per essa il censo. Tra questi documenti vi ha la formola, colla quale Pietro figlio di Federigo, già Re della Trinacria, autorizzò nel 1338. i suoi procuratori *ad petendum, impetrandum, & recipiendum ab eisdem domino Summo Pontifice, & dicto Reverendissimo cetu dominorum Cardinalium pro nobis nostrisque heredibus & successoribus investituram perpetuam, confirmationem, & concessionis renovationem prædicti regni Siciliæ cum omnibus insulis &c. sub debito & consueto annuo censu præfato domino summo Pontifici & præfatæ S. R. E. singulis annis in perpetuum per nos heredes &c. præstando & solvendo &c.* sebbene non potesse poi ottenere la richiesta investitura, anche perchè volevala col titolo di *Re di Sicilia*, e non già di *Re di Trinacria*. Si riunì poi l'isola colle Terre di quà dal Faro in Alfonso nel 1443., e appresso di bel nuovo in Ferdinando il cattolico nel 1510., e quindi continuò sempre sotto il dominio di un sol Re col titolo di Re delle due Sicilie; e se nel principio di questo secolo XVIII. per il trattato di Utrecht del 1713. (1) l'isola ne fu dismembrata, non lasciò Clemente XI. di reclamare il di-

Xx

[1] Vedasi la Breve Istoria pag. 209.

il diritto della S. Sede su di essa (1). Con buon fondamento pertanto l'Imperadore Leopoldo I. e l'Arciduca Carlo riconobbero i *regni delle due Sicilie* come feudo della Santa Sede. Ma Giannone non fu solo a dire un poco di verità, mentre anche il signor consiglier Vecchioni ha poi confessato, che l'isola entra nelle investiture, ove parlando del Regno di Gerusalemme in questa guisa concluse (2): *Dunque l'investitura parimente di Napoli, e di Sicilia, che i Re nostri domandano al Papa &c.* E cosa è mai l'investitura di Napoli, e di Sicilia, se non l'investitura delle due Sicilie? Perchè dunque prendersela contro della *Breve Istoria*, che niente di più ha affermato di quel che ha detto in poche parole il signor consigliere? Ma il Breve Istorico e lo ha detto, e lo ha provato, ed in questa *Difesa* è tornato a dirlo ed a provarlo coll'addizione di XXII. documenti. E giacchè abbiamo mentovato il regno di Gerusalemme, vogliamo per ultimo avvertire, che questo medesimo regno, che la prima volta comparisce nella investitura data nel 1510. da Giulio II. a Ferdinando il cattolico, giova a far meglio vedere che quella investitura comprese anche l'isola, che esso già teneva come figlio di Giovanni Re di Aragona, a cui Alfonso il magnanimo suo fratello, investitone già da Martino V., avevala lasciata. Nella *Breve Istoria*, amanti come siamo della verità, riconoscessimo qualche confusione nella estensione degli atti di quella in-

(1) Legga il signor consiglier Vecchioni il libro *de vita & rebus gestis Clementis XI. P. M. Urbini 1727. lib.* IV. *n.* XXXII. & XLII. perchè vi troverà la risposta a quanto ha scritto nel suo libro *della pretesa temporalità* &c.. pag. 294. nel falso supposto che il Papa non si muovesse a quella novità.

(2) Della pretesa temporalità &c. pag. 325.

investitura; ma pure il regno di Sicilia, che vi è tante volte nominato in maniera distinta dalla Terra di quà dal Faro, perchè intermezzato dal regno di Gerusalemme a questo modo: *Regnum Siciliæ. & Hierusalem cum tota Terra citra Farum*, dimostra che la Terra di quà dal Faro era diversa dal regno di Sicilia, e che per conseguenza l'investitura fu d'ambe le parti del reame, o sia delle due Terre di quà, e di là dal Faro.



C A P. V I I.

Breve Istoria del dominio della S. Sede su di Pontecorvo .

Pontecorvo edificato ai tempi dell' Imp. Lodovico II.

I. Il signor avvocato Falvella ha voluto attaccare il dominio, che la Chiesa Romana tiene da più secoli della città di Pontecorvo, nè di ciò contento ha scorso colla mordace sua penna anche su di Castro e Ronciglione, e su di Terracina. Noi non ci brigheremo delle miserie, che ha raccozzate sopra di questi ultimi due temi, perchè non appartengono alle Sicilie, e poi chi bramasse essere al vero fatto delle cose, per Terracina può consultare la storia scrittane dal Contatore (1); e per Castro e Ronciglione le molte dotte stampe date alla luce in questo medesimo secolo (2). Ma siccome poi di Pontecorvo, che rimane dentro il regno di Napoli, non vi ha nè storia, nè altra scrittura, che ne giustifichi presso il pubblico il legittimo titolo per cui si possiede dalla S. Sede, così di esso distintamente ora tratteremo a confutazione di ciò ne ha detto il signor causidico, e colla medesima buona fede, che gli è, ficcome abbiamo in tanti luoghi ve-

(1) Romæ 1706.

(2) Fra queste scritture, quella che ha per titolo *Dissertatio de Ducatu Castri, & Roncilionis, ejusque justa, ac legitima possessione penes R. Cameram Apostolicam* è la più forte e concludente. Fu stampata nel Pontificato d' Innocenzo XIII. Alle ragioni in essa addotte deve aggiungersi la guarentigia che l'Imperador Carlo VI. e Lodovico XV. Re di Francia ne fecero alla S. Sede nel trattato di Vienna del 1738., della quale ha parlato il Cardinal Borgia nella Par. III. delle *Memorie Istoriche della Pontificia città di Benevento* pag. 150. dove ha succintamente riepilogato tutto il fatto concernente l'incamerazione di Castro, e Ronciglione.

veduto, così famigliare e frequente nelle sue stampe. La novità della materia ci obbliga a ripeterla dalla origine di Pontecorvo. Adunque questo luogo, detto Pontecorvo, o Pontecurvo, che da prima appartenne alla diocesi di Aquino, e che ora per beneficenza di Benedetto XIII. gode con esso della concattedralità (1), è situato presso il fiume Liri dentro la provincia di Terra di Lavoro del Regno di Napoli, in quella parte dove fà confine con lo Stato della Chiesa, o sia con la provincia di Campagna, cosicchè da ogni lato circondato rimane dalle terre del Regno. Nel moderno suo distretto non conta che un piccolo casale, denominato di *S. Oliva* (2), distante dalla città quasi tre miglia, ma è fama che ne' vecchi tempi altri luoghi vi fossero dipendenti da Pontecorvo, per essere allora il suo territorio più esteso di quello sia al presente. Pontecorvo pertanto, su del quale la S. Sede ha diritto per un effettivo naturale possesso di sopra 300. anni, fu edificato da Radoaldo gastaldo di Aquino ai tempi dell' Imperatore Lodovico II. L' ignoto monaco Casinese, che viveva in quel-

(1) Bullar. *Roman.* T. 12. n. 78. an. 1725. & Alexand. Borgia in vita Bened. XIII. n. 42.

(2) Questo casale prende la sua denominazione da una chiesa, che vi ha dedicata in onore di S. Oliva vergine, il cui corpo si venera da antico tempo nella cattedrale di Anagni, e non già di S. Oliva vergine e martire Affricana, le cui reliquie si conservano in Palermo, dove furono trasportate. Quando fiorisse S. Oliva vergine non è ben noto, ad ogni modo il suo culto nella provincia di Marittima e Campagna è assai antico: *In oppidis* (dice Marangoni Act. S. Magni pag. 75.) *Tribiliani Alatrinæ diæcesis, & Coræ Veliternensis, in quibus tamquam principalis patrona colitur die XI.* (iunii) *festum eiusdem celebratur*. Ma nel nostro casale la festa della Santa ricorre il dì xv. gennaro. Nel martirologio Romano se ne parla sotto il giorno III. di giugno, ed in questo giorno i Bollandisti trattano di S. Oliva Vergine.

quella stagione, così descrive il fatto (1): *Eo autem tempore in Aquini Villa* (voce che quì va presa per territorio). *Rodoaldus Gastaldius secus Pontem Curvum construxit Castellum : hoc facto subduxit se a iure Capuanorum , qui vehementer ob hoc affligebatur a Capuanis*. Leone Ostiense, copiando l'Ignoto, aggiunse qualche notizia sopra l'origine del nome di Pontecorvo. Ecco le sue parole (2): *Eo etiam tempore Radoald Gastaldeus in Aquinensi Villa secus Pontemcurvum Castellum construxit, quod videlicet ab eius pontis situ & nuncupatione Ponscurvus nomen retinuit* (3). In qual anno seguisse questa edificazione, non è precisamente indicato da questi Cronisti : Ma in un capitolare di Lodovico II., riferito da Stefano Baluzio [4], troviamo che Pontecorvo già esisteva nell'anno 867., essendo contato nel novero dei luoghi, per i quali in quell'anno doveva transitare l'esercito per raggiugnere l'Imperatore in Puglia: *Iter enim erit nostrum per Ravennam, & immediate mense Martii in Piscariam, & omnis exercitus Italicus nobiscum. Tuscani autem, cum populo, qui de ultra veniunt, per Romam veniant ad Pontem Curvum, inde Capuam, & per Beneventum descendant nobis obviam Luceria* VIII. *Kal. Aprilis*.

II.

(1) In Historiola rer. a Longobardis gestarum in cistyberina Italia, num. 26. apud Camill. Peregrin. Tom. 1. Hist. Princ. Langob. edit. Pratilli Neapol. 1749.

(2) Lib. 1. cap. 38. Chronic. Casin.

(3) Se il comune di Pontecorvo, allorchè prese le sue arme, avesse ben ponderato questo passo di Leone Ostiense, non l'avrebbe certamente formata di un ponte a tre archi con sopra nel mezzo un corvo, ma sì bene di un ponte di forma curva. Le parole poi che leggonsi nel contorno dell' arme, cioè SENATVS POPVLVSQ. FREGELLANVS, alludono alla opinione, tenuta da Leandro Alberti e da altri, che Pontecorvo fosse edificato nel sito dove fu l'antica città di *Fregelle*.

(4) Tom.2. Capitular. Reg.Francor. Tit. 4. n. 13.

Pontecorvo diviene *contea*, e passa poi sotto il dominio dei duchi di Gaeta.

II. Dopo accennata la fondazione di Pontecorvo, non è nostro avviso di tessere la storia di questo luogo, ma solamente d'indicare quell'epoche, che appartengono al vario dominio esercitato su di esso, prima che quello venisse della Santa Romana Chiesa. Dai gastaldi di Aquino, che quindi si dissero anche conti, passò Pontecorvo ad avere proprio signore, e questo pure con titolo di *conte*. Il primo, di cui ci è pervenuta certa memoria, è il conte *Adinolfo* marito di Maria. Questi è ricordato dal conte *Guido* suo figliuolo in un diploma dato circa l'anno 998. in Pontecorvo, il quale così incomincia (1): *In nomine domini nostri J. C. sexto anno principatus domini nostri Laydolfi gloriosi principis mense november duodecima indictio. Et ideo ego Guido Domini providentia comes huius civitatis Pontecurbu, & filius quoddam bonæ memoriæ Domini Adenolfi Comitis, animatverto, quia oppressus multis facinoribus &c. proposui pro anima mea, & anima Domini Adenolfi genitoris mei, & pro anima domnæ Mariæ genitrice meæ, & pro anima Dofelgardæ uxoris meæ &c.* Dopo *Guido* abbiamo un *Landulfo* conte di Pontecorvo, ricordato anch'esso con Gemma sua moglie in più diplomi del conte *Giovanni* loro figlio (2) segnati *Pontecurbo in castello qui nominatur Pika*. Questo conte *Giovanni*, o sia *Giovanni Scinto*, che ebbe in moglie una certa Alfarana, era ancor vivente nell'anno 1065., come ricavasi da altre carte pubblicate dal dotto abbate Gattola. Ma presto i duchi di Gaeta stesero il loro dominio sopra di Pontecorvo, e se

(1) Apud Gattol. hist. Casin. sæc. VI. pag. 293.

(2) Hist. Casin. sæc. VI. pag. 214. 215., & alibi.

e se ne chiamarono conti. Così *Jeffrido Ridello* in carta del 1075. dicesi conte di Pontecorvo (1): *Ego Jeffridus Ridellus Normannus, & dux Gajetæ, nec non comes Ponticurbo &c.* Dopo *Jeffrido* tenne Pontecorvo il duca *Rinaldo* suo figlio, il quale in diploma del 1093 (2) ai titoli di console e duca unisce quello di *Dominator civitatis Ponticurvo*. Non ci è pervenuta notizia di chi immediatamente succedesse a *Rinaldo* nella contea di Pontecorvo: Troviamo bensì dopo questi tempi nominato un certo *Gualgnano* padrone di Pontecorvo, che non solo vi signoreggiò, ma ne dispose eziandio, assegnandolo in dote alla sua moglie (3). Ma questo fatto, con le sue conseguenze sarà meglio ascoltarlo da Pietro diacono continuatore della cronica Casinese (4): *Ryccardus quoque secundus Princeps, interventu Robberti Comitis dedit huic loco oppidum Pontiscurvi, cum pertinentiis suis, exceptis castellis de foris, cum illorum per-*

(1) Ap. Gattol. Hist. Casin. sæc. VI. pag. 267.

(2) Gattol. ibid. pag. 294.

(3) Col nome di *dote*, ed anche di *dotario*, *dotalizio*, *donazione pro pter nuptias* ai tempi dei Normanni veniva quella donazione sponsalizia, che i Longobardi denominarono *morgbengab*, e che poi fu detta *morganatica*, voci che denotano *munus matutinale* o *pretium in mane*, perchè si faceva dal marito alla moglie nel mattino del dì seguente a quello delle nozze. Se il *morgbengab*, che d'ordinario non eccedeva la quarta parte dei beni del marito, facevasi in terre allodiali, la moglie, oltre l'usufrutto, ne aveva anche la proprietà. Se poi era in beni feudali, su di essi non le competeva che il solo usufrutto, ed in morte del marito nulla a lei spettava. „ Quamvis enim possessio per „ beneficium ad eum pertineat, ta„ men proprietas ad alium spectat: „ & ideo quartæ sive tertiæ ratio„ ne quæ Longobardis seu a Roma„ nis viris uxoribus fieri solet, „ post mortem viri ad mulierem ni„ hil pertinet; nam nec pignus, „ quod consultum dicitur, fieri po„ test ex feudo „. Così nel testo feudale *lib*. 2. *tit*. 8. *de invest de re alien. fact*. Il Cardinal Borgia nella P. II delle *Mem. Istor di Benevento* pag. 392. e segg. ha fatto vedere che nel regno di Napoli più lungamente che altrove furono osservate le leggi Longobardiche.

(4) Lib. 4. cap. 25. Chron. Casin.

pertinentiis, & excepto feudo Ryccardi de Aquila, quod ibi habebat in vita Gualgnani. Quod videlicet oppidum idem Gualgnanus nomine dotis uxori suæ dedit, & moriens dereliquit: set illa debitam securitatem dicto Principi facere contempsit, & contra voluntatem suam hostibus ipsius se iuncxit, & guerram sibi fecit, & negotium cum eis commisit, & annonam eis tribuit, ob quam culpam prædictum oppidum in Principis iurisdictionem, & potestatem evenit, & præphato Robberto Comiti, fratri dictæ uxoris Gualgnani prædicti dedit, per quem videlicet comitem, & a quo præfatum oppidum in nostro coenobio datum fuit. Sed & Robbertus Caiatianorum, atque aliorum multorum comes, filius Raynulfi comitis superius nominati partim dono, partim pretio concessit, & confirmavit huic coenobio oppidum de Pontecurvo cum suis pertinentiis, ex concessione Ryccardi secundi principis, qualiter a prædicto principe sibi concessum fuit, quod videlicet Gualgnanus triduo antequam moreretur, possidere visus est. Da queste parole non solo ricaviamo, che *Gualgnano* diede Pontecorvo a titolo di dote alla moglie, ma che questa sua moglie, la quale era figlia del conte Rainulfo, ne perdette poi il possesso per la di lei fellonìa contro Riccardo II. principe di Capua.

Il monistero di Monte Casino riceve in dono una parte di Pontecorvo, e dell' altra ne fa acquisto per il prezzo di libre cinquecento.

III. Allora fu che *Roberto* conte di Cajazza, figlio del mentovato Rainulfo, ricevette Pontecorvo dal suddetto Riccardo; e che di esso poi, parte in dono, e parte per il prezzo di libre cinquecento, dispose a favore del monistero di Monte Casino, confermandone solennemente l' atto lo stesso principe Riccardo II., ed a condizione, che il monistero non facesse ingiustizia nè al conte, nè al principe. Seguì questa vendita e donazione nell'anno 1104., essendo abate di Monte Casino Odori-

risio, e l'anonimo Casinese ne fece brevissimo ricordo in tali termini (1) : *MCIV. Domnus Odorisius Abbas acquisivit oppidum Pontiscurvi, & castellum Vitecosi*. Fu questo contratto riconosciuto anche dal principe Roberto I. fratello di Riccardo II., ed il Gattola ne pubblicò il diploma dal registro di Pietro Diacono [2]. Leggansi presso lo stesso Gattola i documenti della compera e donazione, per rimaner persuasi, che il conte Roberto con piena ed assoluta libertà dimise in mano de' monaci Casinesi Pontecorvo con le sue pertinenze; e che il principe Riccardo con solenne giuramento, dato all'abate Odorisio, si obbligò di non essere *in consilio, aut in facto, aut in consensu, ut prædictum monasterium, aut tu, aut successores tui, qui regulariter intraverint, oppidum de Pontecurvi perdatis, sed adjuvabo vos ad tenendum, & defendendum contra omnes homines*. Ed oltre ciò, che ricevendo esso, o il conte Roberto, e loro eredi alcuna ingiustizia dagli abati Casinesi, ne porterebbono le querele *in curia S. Benedicti* per esservi giudicate [3]. La qual cosa a buon conto ci dimostra, che i principi di Capua non si arrogavano allora alcuna autorità su i beni di Monte Casino: Imperocchè : *si Principi* [soggiugne opportunamente il Gattola] *aliqua fuisset in res Casinatium jurisdictio, per semet sibi Jus reddidisset, non postulasset a Curia Cassinensi*. E di fatto lo stesso abate Odorisio conseguito che ebbe l'utile e diretto dominio di Pontecorvo, investì subito *per anulum aureum de medietate Pontis Curvi in vita sua* un certo *Giordano Pinzzast*, come si ha dalla memoria, che ne

(1) Ap. Camill. Peregr. tom. VI. Hist. Princ. Langob. edit. Pratill.

(2) Ad Hist. Casin. Access. p. 225.

(3) Ad Hist. Casin. Access. pag. 222. & 223.

ne fece Pietro Diacono nel suo registro, e che leggesi inserita nelle note alla cronica Casinese [1]. Quindi con buon fondamento Odorisio II., che dall' anno 1123. al 1126. fu abate di Monte Casino, fece nelle porte di bronzo di quella basilica scolpire tra gli altri luoghi di dominio del suo monistero anche Pontecorvo: CIVITAS PONTIS CVRVI CVM PERTINENTIIS SVIS.

Atti di Innocenzo IV. e di Bonifazio IX. sopra di Pontecorvo.

IV. Dopo che questo luogo passò in potere del monistero Casinese, sofferse ad ogni modo alcune vicende, prima per conto del Re Ruggieri, e poi di altri, finchè nel 1201. fu ricuperato dall' abate di Monte Casino (2). Non dovettero esser lungamente quiete le cose, da che troviamo che Innocenzo IV. si fu uno dei primi Pontefici, il quale non tanto per il pieno dominio che avea sopra del reame, allora devoluto alla S. Sede, quanto per la speciale tutela, che la Chiesa Romana per fin dai tempi antichi, e solennemente poi raffermata da S. Gregorio VII. nel concilio Romano dei 9. marzo del 1080. (3), teneva del monistero Casinese, fece con due bolle del 1254. rigoroso divieto a chiunque di fabbricare in Pontecorvo alcuna fortezza, o munizione, che valesse in qualche modo a turbare la quiete del luogo; e confermò agli abitanti tutte le esenzioni, libertà e franchigie, delle quali erano in possesso per concessione del Cardinale Roffredo abate di Monte Casino nel 1100., e dell' Imperador Federigo II. Re di Gerusalemme e di Sicilia

Y y 2

(1) Lib. 3. cap. 52.

(2) Vid. Anonym. Cassin. in Chronic. an. 1139., an. 1155., an. 1196., & an. 1201.

(3) Can. IV. tom. 12. Concil. Labb.

lia nel 1229. (1). Dopo Innocenzo abbiamo che Bonifazio IX. diede Pontecorvo in vicariato a Giovanni Tomacelli milite, o sia nobile uomo d' arme Napoletano. L' abate Gattola non accenna nè la cagione, nè le condizioni di questo vicariato, ma ne riporta soltanto l' abolizione fattane da Innocenzo VII. nel 1406., allorchè ordinò, che *castrum Pontiscurvi Aquinat. diœcesis quod ad monasterium Montis Cassinen. nullius diœcesis, nobis & Romanæ ecclesiæ immediate subiectum, pleno iure dicitur pertinere*, ritornasse sotto la dipendenza di Monte Casino (2). Ma da una bolla di Bonifazio IX., riferita dallo stesso Gattola (3), con la quale ai 20. di giugno del 1399. ingiunse a Giovanni vescovo di Aquino di assolvere gli abitanti *nostræ terræ Pontiscurvi Aquinaten. diœcesis* dalle censure, da essi precedentemente incorse, per avere aderito agli Antipapi Clemente VII. e Benedetto XIII., e per altri gravi eccessi, vi ha giusto motivo di credere, che Bonifazio dopo questa rivolta si riconsigliasse di affidare al Tomacelli in vicariato Pontecorvo, per miglior custodia del luogo, onde non avesse a tornare alle ribellioni di prima. Ma la disposizione d' Innocenzo non ebbe effetto, che sotto il successore Gregorio XII. anche coll' intervento di Ladislao Re di Napoli, il quale compose la lite, che perciò si era mossa tra l' abate di Monte Casino, ed il Tomacelli (4).

Martino V. dispone del governo di Pontecorvo,

V. Non giovò ad ogni modo la provvidenza usata da Gregorio XII. di restituire Pontecorvo al governo di Monte Casino, imperciocchè venendo

(1) Ved. l' App. n. XXVII. e XXVIII.
(2) Ad Hist. Cassin. Access. p. 504.
(3) Ibid. pag. 490.
(4) Vid. Gattol. ad Hist. Casin. access. pag. 505.

do questo monistero allora grandemente travagliato parte dagli inquieti abitatori de' suoi feudi, e parte da Braccio da Montone acerrimo nemico della Chiesa, che Giovanna II. teneva al suo soldo, e che con la forza circa l'anno 1421. avea occupato a Monte Casino *hæc castra, videlicet Fractas, Castrum novum, Vallemfrigidam, S. Andream, S. Ponarium, S. Ambrosium, S. Georgium, & Bandram, & nonnulla alia tenimenta*, come leggesi in un documento del 1427. (1), dovette Martino V. con sue lettere del 1422. *dat. Tibure II. Kal. Aug. Pontif. anno V.* commettere a Giovanni vescovo di Aquino, vicerettore della provincia di Marittima e Campagna, perchè a nome suo, e della Chiesa Romana prendesse il governo di Pontecorvo *cum mero & mixto imperio*, ed ogni studio e diligenza ponesse per ricuperare gli altri luoghi tolti al monistero Casinese (2). Ora accadde, che essendo morta nel 1435. ai tempi di Eugenio IV., successore immediato di Martino, la suddetta Regina Giovanna II., ultima della stirpe di Carlo I. d'Angiò, ed essendo quindi insorte gravissime guerre tra Renato di Angiò, ed Alfonso figliuolo di Ferdinando di Castiglia, che pretendevano al regno, Alfonso tolse al Pontefice Pontecorvo, a motivo di avergli negata l'investitura, e dichiarato il regno devoluto alla Chiesa Romana. Questa mossa obbligò Eugenio di venire alle arme, che gli spedì contro nel 1437. sotto il comando del patriarca Giovanni Vitellesco da Corneto, il quale ben presto ricuperò Pontecorvo, e lo ritenne per la S. Sede fino al 1439., in cui essendo partito dal regno, tornò Alfonso ad occuparlo altra volta (3). Non ho io trovato fino a qual anno si stesse

tolto poi alla S. Sede da Alfonso, ed appresso ricuperato.

(1) Gattol. ad Hist. Casin. access. p. 524., & 525.

(2) Gattol. ibid. pag. 526.

(3) Lucent. Ital. sacr. in Episc. Casin. pag. 943.

se Pontecorvo in potere di Alfonso; ma egli è certo, che nel 1442. questo luogo ubbidiva ad Eugenio, e ne abbiamo bellissimo documento dal Cardinale Lodovico Scarampo camerlengo e legato della Santa Sede, il quale con suo diploma dato in Roma *apud Sanctum Laurentium in Damaso* ai 18. dicembre 1442. mosso dalla costanza dimostrata dai Pontecorvesi in tante e sì gravi molestie fin quì sofferte *pro statu Ecclesiæ tuendo*, li ricevette *tanquam vere fideles constantes ac devotos sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ in sinu sub protectione ac naturali eiusdem ecclesiæ gubernio & ad osculum pacis*; e quindi di molte grazie, e privilegj li arricchì, affinchè con l'uso de' medesimi potessero ristorare l'afflitta patria (1). Nell'anno seguente si amicò Alfonso con Eugenio, e si fermarono gli articoli di pace, nei quali non veggendo fatta alcuna menzione di Pontecorvo, ancorchè in essi, come si è veduto nella *Breve Istoria* (2), si trattasse di altre terre tolte dallo stesso Alfonso alla Chiesa, sembra a me avervi giusto fondamento di credere, che nulla s'innovasse per conto di questo luogo dopo il suo ritorno sotto il dominio della Sede Apostolica.

Ferdinando figliuolo naturale di Alfonso torna ad occupare Pontecorvo, che poi gli viene tolto da Gio. figlio di Renato dalle mani di cui

VI. Nel 1458. cedette Alfonso al fato dell'umanità, ed avendo preteso di succedergli nel reame Ferdinando suo figliuolo naturale, questi venne in grave nimistà con Calisto III. per avergli negata l'investitura; ed allora fu, che gli occupò Pontecorvo. Mirava egualmente al Regno Giovanni figliuolo di Renato, il quale avendo tirato al suo partito il duca di Sora Pietro Paolo Cantelmo, col favore di costui mosse guerra a Ferdinando, cui spogliò di molte terre,

(1) Ved. l'Appendice num. XXIX. (2) Pag. 154.

re, e specialmente di Pontecorvo, che esso poco prima aveva tolto al Pontefice. In mezzo a questi torbidi nello stesso anno 1458. venne a morte Calisto III. Ebbe egli per successore Pio II. magnanimo Pontefice, che nel grande incendio di guerra accesosi tra i due pretendenti, con avveduto consiglio si rivolse a Ferdinando, cui prese a favorire ed assistere con copioso esercito inviatogli sotto il comando di Federigo da Urbino, e di Napolione Orsini. Andò così felicemente questa spedizione, che in breve tempo ebbe Pio il contento di vedere non solo assodato Ferdinando sul trono, del quale gli diede poi l'investitura, ma ricuperato pur anche Pontecorvo alla Santa Sede, i feudi al monistero Casinese, che ne era stato spogliato da Giovanni, e finalmente umiliata l'alterigia del duca di Sora con la privazione delle sue terre. Come andasse questo riacquisto di Pontecorvo, odasi dalla stessa bocca di Pio II. *Soranis rebus peractis* (così egli ne'suoi Commentarj (1)) *exercitus Ecclesiasticus ulterius profectus, Pontemcorvi nobile oppidum in potestatem accepit. Alfonsus Siciliae Rex id oppidum ab Eugenio quondam armis abstulerat: Joannes Renati filius Ferdinando demum ademerat; hoc bello ad verum dominium rediit. Roccha deinde Sicca per deditionem accepta est: arx viribus expugnata, quamvis in alto sita monte inaccessibilis videretur: Ea Ferdinandi nomine capta &c. Deinde castella pleraque ad Cassinense monasterium pertinentia, quae Gallici occupaverant Alfonsi exempla secuti, recuperata sunt, ac monasterio reddita, quod iam pridem spoliatum atque direptum, hoc denique tempore sub Pio Pontifice restitutum, & instauratum est.*

fu colle arme da Pio II. ricuperato per la S. Sede.

(1) Lib. 12. pag. 314. edit. Francofurti 1614.

Il popolo di Pontecorvo risolve di rimanere stabilmente e perpetuamente sotto il dominio della Chiesa Romana.

VII. Ritornati i Pontecorvesi sotto il dominio della Chiesa Romana per opera di Pio II., risolvettero di comun consenso di non iscuoterne giammai il dolce giogo: Quindi venuti a trattato con Lorenzo vescovo di Ferrara, e con Fortunato vescovo di Sarsina commissarj Pontificj, stabilirono con essi alcuni capitoli, il primo de' quali si fu, che Pio, ed i suoi successori tenessero e conservassero la terra di Pontecorvo sotto l'immediata signoria della Santa Sede, con solenne divieto di cederla ad altri, secolare, o ecclesiastico che fosse, *& si qua concessio de illa fieret, vel facta reperiretur, ex nunc prout ex tunc, nulla, & invalida ac nullius roboris, vel momenti fore censeatur*, come nel documento riferito dal Gattola (1). Acconciate per tal modo le cose, giurarono perpetua fedeltà a S. Pietro, e deputarono poi il dì primo di luglio del 1463. in pubblico consiglio, convocato con permesso e beneplacito di Giovanni Matteo *de Gerardenchis* Apostolico capitano in Pontecorvo, per loro procuratori e sindaci Benedetto Mansella, ed Angelo de Spicula, affinchè si recassero *ante scabellum pedum* di Pio II. per dargli parte della seguita spontanea dedizione, per ratificargli il giuramento di fedeltà, e per supplicarlo di confermare i capitoli convenuti con i Pontifizj commissari. Trovavasi Pio in Tivoli, laonde quivi giunti i suddetti procuratori e sindaci nel giorno 8. dello stesso mese di luglio *in palatio Apostolico apud S. Franciscum in aula majori* prestarono a nome della loro patria solenne giuramento di fedeltà a Santa Chiesa in mano di Tommaso Piccolomini vicegerente del camerlengo, di Antonio

(1) Ad Hist. Cassin. Access. p.548.

nio da Forlì tesoriere Apoſtolico, e di Nicolò de Luca cherico di Camera (1). La qual coſa lietamente compita, porsero poi caldi prieghi al Pontefice, perchè si degnaſſe di confermare i patti precedentemente stabiliti con i vescovi di Ferrara, e di Sarsina. Diede Pio benigno ascolto alla iſtanza, e con maturo esame ponderate le convenzioni, confermolle con sua bolla *dat. Romæ ap. S. Petrum quarto idus Decembris* dello stesso anno 1463. Il Rainaldi, il Lucenti, ed altri fecero menzione di queſto monumento, e ne ſtamparono parte; ma presso il Gattola leggesi intero (2). Ed ecco finalmente Pontecorvo, anche per atto di libera e spontanea volontà de' suoi cittadini, stabilmente incorporato al Patrimonio di San Pietro, senza che nè Ferdinando allora Re di Napoli, nè i monaci Casinesi reclamassero contra di queſto solennissimo avvenimento. Due sono gli scrittori, che parlano del ritorno di Pontecorvo all' ubbidienza della Sede Apoſtolica a i tempi di Pio II., il primo si è lo ſtesso Pio, di cui abbiamo poco dianzi riferita l'autorità; l'altro si è Pontano, scrittore ben informato delle cose, poichè fu segretario del medesimo Re Ferdinando, onde la di lui teſtimonianza non potrà eſſer sospetta a chicchessia. Ecco le sue parole (3). *Illud vero cum primis vereri, ne Federicus Urbinas, neve Urſinus Neapolion, qui jussu Pontificis in Soranum, Arpinatemque, a Sabino bellum tranſtulerant, per Caſinatem a tergo agrum invaderent. Quod tamen sæpius per literas nuntiosque rogati a Rege facere recusarunt,*

Z z Pon-

(1) Docum. in lib. Vicar. Nic.V. Calix. III. & Pii II. pag. 136. Arch. Vatic. Ved. l'Appendice num. xxx.

(2) Ad Hiſt. Caſſin. Acceſſ. p. 548.

(3) Lib. 5. de bello Neapol.

Pontificis imperium causati , dum Pius sibi statuit , Romanæque Ecclesiæ , non Ferdinando Regi , Celanensem , Soranum , Arpinatemque simul agrum ab hoste vendicare . Quo factum est , ut Pons Curvus , opportunum Casinatis agri oppidum , atque ad Liris amnis ripam positum ab Ecclesia hodie quoque teneatur . Nam Ferdinandus quo Celanensem revendicaret , Mariam e concubina filiam Antonio , Pii sororis filio uxorem dedit , iis conditionibus , ut Celanensis comitatus Antonio , Mariæque dotis traderetur nomine , viveretque Antonius , liberique eius , quo ante iure Celanenses Comites Neapolitanis sub Regibus vixerant . Atque inde mortuo Pio , cum successisset Sixtus , collocata Catharina Martiani filia Antonio Ruerio Sixti sororis filio (nam capto Martiano , filiarum eius viris collocandarum curam Rex susceperat) Soranum , Arpinatemque agrum ab Federico , Neapolioneque recuperatum, sibi Regnoque Neapolitano restituendum curavit dotis nomine Catharinæ , atque Antonio, Pontifice volente, traditum. Se da questo passo del Pontano io ne volessi arguire , che Ferdinando non solo non riclamò per Pontecorvo , ma che anzi vi diede il pieno suo consenso , quasi a condizione di ricuperare gli altri luoghi presi con tanto dispendio dell' erario Pontificio dalle arme Papali nella guerra sostenuta in sua difesa contro il figliuolo di Renato , non anderei certamente lungi dal vero .

Stato di Sora passa in dominio della S. Sede , e per quali titoli.

VIII. I luoghi , che in detta guerra vennero in potere del Papa , furono la contea di Celano , e il ducato di Sora . Celano per convenzione fatta con lo stesso Ferdinando fu ceduto ad Antonio Piccolomini nipote di Pio : *Comitatus Celani* , così nei Commentarj (1) , *cuius erat Rogerottus heres , quoniam ille indignum se fecit , ad Anto-*

(1) Lib. 12. pag. 331.

tonium nepotem nostrum ex voluntate regis pervenit. Quanto poi al ducato di Sora, tolto a Pietro Paolo Cantelmo acerrimo fautore degli Angioini, lo stesso Cantelmo a questo modo si acconciò con Pio: *Pax hoc modo convenit* (giova riferirlo dal testo dei medesimi Commentarj [1]). *Jussus est dux Soranus monasterio Cassinensi, marchionissæ Piscariæ, Comiti Populi germano suo, & aliis plerisque quæcumque abstulerat quamprimum restituere: Sora, Arpinum, Insula, Castellutium, Domus Oliverii, Fontana, & alia pleraque loca apud Ecclesiam remansere: perpauca ei, & parvi momenti reddi jussa. Sic mulctatus, coercitusque Soræ dux relictis Francis, ad imperium Ferdinandi rediit, decreto Pontificis factus certior, quod a rege non possit contumeliam ferre*. Che Ferdinando approvasse questa cessione, ce ne fa piena testimonianza il cardinale Papiense, scrittore di somma fede, e ministro confidente del Pontefice [2]. Dic' egli pertanto, che Pio II. dopo aver indotto il duca di Sora ad acconsentire, che le sue terre rimanessero in dominio della Chiesa, *ne quid non volente Rege transigeret, ad eum* (Ferdinandum) *scribit, docetque quam sit operosum ex munitissimis arcibus, ad quas refugisset, illum deiicere. Hortatur proinde malit quantulam hanc tam lati Regni partem amico sibi, quam hostibus Andegavensibus esse &c. Rex sive studio consumandæ victoriæ, id quod illi facile erat agnoscere, sive gratitudine, quod adversæ res mansuetiores homines faciant, celeriter persuasus, missis ad Pontificem legatis, de Duce atque eius dominatu arbitrio suo cuncta permittit, fidemque se præstaturum dicit quamcunque ea in re ex-*

(1) Lib. 12. pag. 314. (2) Lib. 4. Comment. pag. 394. edit. Francofurti 1614.

expediat interponi Cuius responsi fiducia Pius ducem illico Soranamque omnem ditionem ad potestatem Ecclesiæ revocavit. Seguita poi a narrare come divenuto Ferdinando padrone del Regno, e libero veggendosi da ogni timore delle arme Angioine, pretese di persuadere Pio a restituirgli la signorìa di Sora, comecchè da esso poco prima ceduta alla Chiesa, e che morto Pio, si rivolse al successore Paolo II., non giá con esortazioni, ma con minaccie, avendogli a questo fine fatta occupare da Alfonso suo figliuolo la Rocca della Tolfa nuova: *Parum enim* (soggiugne il citato Cardinale) *ut visum est, ad memoriam beneficii retulit nongenta atque eo amplius aureorum millia*, *quæ paulo ante servandi Regni sibi ac patri causa Romana Sedes insumpserat*: *Tantaque insuper discrimina*, *quæ in continuatione belli magnis detrimentis coacta erat subire*. Ma non ostanti queste violenze rimase Paolo fermo nel proposito di ritenere il ducato di Sora, il quale se non per altri titoli (1), certamente per il gravissimo dispendio sofferto dalla S. Sede per sostenere nel reame Alfonso, e Ferdinando, era alla medesima giustamente dovuto, e così poco prima aveva pur giudicato lo stesso Re Ferdinando.

IX.

(1) Si è veduto nel *cap.* IV. *n.* VII. di questa *Difesa*, che nel 1208. Riccardo conte di Sora giurò per il suo contado a Papa Innocenzo III. ed alla Chiesa Romana „ facere guerram & pacem „ de mandato ipsorum, salva fi„ delitate & salvo mandato Regis „ Siciliæ „. Ma questo giuramento nel 1215. divenne pienamente ligio verso della Chiesa per essersi Federigo II. Re di Sicilia abdicato di ogni diritto sopra del contado di Sora, facendone amplo dono alla medesima, dalla quale volle che Riccardo di lì in poi unicamente lo riconoscesse. Diamo quì dall' archivio segreto Vaticano il documento, il quale spiega eziandio i luoghi che allora appartenevano al contado di Sora. „ Fre„ dericus Dei gratia Romanorum „ Rex semper augustus & Rex Si„ cilie. Dilecto fideli suo Riccar„ do Comiti de Sorano gratiam „ suam & omne bonum. Licet ad „ retribuendum digna promeritis „ beatissimo patri ac domino nostro „ In-

IX. Non usò della medesima costanza Sisto IV., che gli succedette nel 1471., poichè a titolo di matrimonio ricordato dal Pontano, la cui autorità abbiamo di sopra riferita, restituì al Re Frdinando il controverso ducato. Anche Bartolomeo Platina nel suo ms. delle vite de' Papi, citato dal Rinaldi (1), parla di questa restituzione, e del precedente accordo tra Pio, e Ferdinando. Ecco le sue parole: *Regis filiam* (uempe nothi Regis notham filiam) *Leonardo ex Fratre nepoti, quem paulo ante præfectum urbis creaverat, in matrimonium collocat. Ut vero omnis inter Reges deinceps & Pontifices controversia tolleretur, oppida quædam in Hernicis partim a Pontifice, partim a Joanne comite possessa, puellæ in dotem ascribuntur, Joanni autem quinque millia nummum aureorum a Pontifice persoluta sunt, ne queri posset, illa loca vi sibi adempta esse. Oppida autem*

Sisto IV. cede poi Sora al volere del Re Ferdinando.

Z z 3 *fuere*

„ Innocentio summoPontifice germano tuo nos insufficientes & „ impares reputemus,ne tamen judicari debeamus ingrati: si nichil „ egerimus quod gratie sue debeat „ esse gratum,nos facientes ad presens quod possumus, in posterum dante domino maiora facturi omne ius quod habemus in civitate Sorana cum rocca sorelle „ arpin. arce fontan. pesclosodulo „ Brocco & Rocca de Vivo quas „ dudum tibi concessimus & heredibus tuis cum Insula Castelluccio & terras Johannis pagañ.quas „ etiam tibi concesseramus in baroniam sacrosancte Romane Ecclesie a qua predictas terras fatemur & recognoscimus nos habere in perpetuum concedimus & „ donamus ita tamen quod tu & „ heredes tui terras ipsas cum omnibus pertinentiis & iuribus suis „ a Romana dumtaxat ecclesia de „ cetero teneatis fidelitatis sibi prestito iuramento servientes eidem „ de ipsis prout nobis servire tenebamini. Ne vero super hoc aliqua possit in posterum dubitatio „ suboriri presentem chartam aurea bulla nostra communitam tibi & heredibus tuis in testimonium duximus concedendam.Huius rei testes sunt Theodoricus „ trevereñ. archiepiscopus Berardus panormitanus archiepiscopūs Conradus meten. episcopus „ imperialis aule Cancellarius. Comes adolfus de sovvenbruc Henricus comes de Germino ponte „ & alii plures. Actum est hoc anno Incarnationis dñi M.CC.XV. „ ind. IIII. Regnante domino frederico secundo divina favente „ gratia Romanorum Rege, & semperaugusto & glorioso Rege Sicilie anno Romani Regni ipsius tertio. Datum apud spiream anno & „ Indictione supradictis v.IdusOct.

(1) An. 1472. n. 54.

fuere Sora , Arpinum , arx quædam munitissima ultra Lyrim , atque alia castella non contemnenda , pro quibus tanta contentio inter Paulum , & Ferdinandum est orta, ut paulum abfuerit , quin bello decerneretur , cuius esse deberent ; nam Pius eo bello , quo Ferdinandum contra Gallos pugnantem juvat , pulso Sorano duce Ferdinandi hoste oppida illa ex fædere cum Rege inito occupavit : verum postea mutata sententia , mortuo Pio , hæc loca in regno posita minis etiam habitis repetiit . Si mettino ora le cose fin quì narrate al confronto dell' autorità del Pontano , per rimanere appieno persuasi , che Ferdinando non riclamò giammai per Pontecorvo , poichè ben sapeva che su di questo luogo niun titolo avea da produrre .

I monaci di Monte Casino riconoscono Pontecorvo a giusto titolo incorporato al dominio della S.Sede . Benefizj di questa verso di Monte Casino .

X. Quanto poi ai monaci Casinesi , neppur di essi compariscono lagnanze per il dismembramento di Pontecorvo , e per l' atto spontaneo dei cittadini verso della Chiesa Romana ai tempi di Pio II. , onde l' abate Gattola non ebbe difficoltà di confessare , che *oppidum Pontiscurvi legitime , iustoque titulo recuperavit Pius secundus* (1) . Non ignoravano i monaci che la Santa Sede per fin dai tempi di Martino V. prese a governare Pontecorvo a suo nome *cum mero & mixto imperio* , e che per opera della meeesima , e con molto suo dispendio il loro monistero avea ricuperati gli altri feudi , de' quali era stato violentemente spogliato . *Deinde* (ripetiamo di bel nuovo le parole di Pio II.) *castella pleraque ad Cassinense monasterium pertinentia , quæ Gallici occupaverant Alfonsi exempla secuti , recuperata sunt , ac monasterio reddita quod iam pridem spoliatum ac direptum , hoc denique tempore sub Pio Pontifice restitutum , & instaura-*

(1) Ad Hist. Cassin. Access. p.547.

ratum est. Poterono pertanto i Cassinesi considesare il dismembramento di Pontecorvo come un compenso alle gravi spese fatte dal Pontefice Pio II. in vantaggio del loro monistero. Ma non fu questo il solo benefizio, che Monte Casino ricevette allora dal Papa, poichè altri due ve ne furono egualmente insigni ed illustri. Il primo si fu il possesso, in cui lo rimise dalla giurisdizione criminale toltagli fin dai tempi del Re Carlo I. di Angiò (1), quantunque gli fosse stata poco prima confermata dal Pontefice Alessandro IV. nel 1254. (2). Consistette l'alrro nell' aver Pio acconsentito, che rimanessero al monistero *omia & singula bona*, *jura*, *actiones*, *jurisdictiones*, *& privilegia*, *quæ sacrum monastesium Montis Casini in eadem Terra & cum hominibus atque districtu habet*, *habereque consuevit*, come nel concordato fatto nel 1463. tra i Pontecorvesi, ed i commissarj Apostolici. Le quali parole, oltre il possesso de' beni temporali, vengono interpretate dal Lucenti, e dal Gattola per l' uso eziandio della clvile giurisdizione. *Horum capitulorum vi* (scrive il Gattola (3)) *coenobium Cassinense jurisdictionem civilem* (*nam criminalem a tempore Caroli I. amiserat*) *Bajulationis Syclæ*, *& Portulaniæ exercuit*, *ut monumentis infra adducendis patebit*. Ed il Lucenti: *Pius reliquit monasterio Casinensi jurisdictionem civilem Castri Pontis Curvi*, *& ipse retinuit supremnm dominium*, *nec non jurisdictionem criminalem*, *quam administravit per varios Gubernatores &c.* (4). Fino al 1485. ritennero ed eser-

(1) Gattol. ad Hist. Cassin. Access. pag 549.

(2) Gattol. ad Hist. Cassin. Access. pag.301.

(3) Ad Hist. Cassin. Access. pag.547.

(4) Ital. Sacr. in Episc. Cassin. pag.945.

esercitarono i monaci sì fatta giurisdizione in Pontecorvo. In quest' anno Innocenzo VIII. la incorporò alla Camera Apostolica in un co' beni, che vi aveva il monistero; ma in compenso gli assegnò sopra la medesima Camera un' annua pensione di dugento fiorini d' oro *usque fuerit eidem monasterio de equivalenti recompensa provisum*; siccome leggesi nel documento riferito dal Lucenti (1). E Bartolomeo Chioccarelli ci attesta, che lo stesso Innocenzo VIII. nel 1491., e poi Leone X. diedero questo compenso a Monte Casino sopsa alcuni ecclesiastici benefizj (2). In tal maniera Pontecorvo rimase in assoluta balìa della santa Sede, la quale dopo averne fin dall' anno 1463. affidato il governo al rettore, o sia governatore della provincia di Marittima, e Campagna, che perciò agli altri suoi titoli aggiunse quello di *Govenatore di Pontecorvo* (3), sotto lo stesso Innocenzo VIII. ne regolò il sistema delle pubbliche cose con una piena raccolta di statuti fatta nel 1489., ed approvata da Raffaello Riario diacono Cardinale di San Giorgio in velo d' oro camerlengo del Papa.

Si confuta l' errore di Giannone che suppose Pontecorvo nella guerra fatta da Pio II. per sostenere il Re Ferdinando venuto in

XI. Pietro Giannone, non potendo negare fatti, per testimonianza di tanti, così chiari e manifesti, scrisse che i Papi tennero „ *con non interrotta* „ *possessione Pontecorvo, e che poi nell' Investiture del* „ *Regno se l' hanno riserbato non meno che fecero di* „ *Benevento* (4); ma poco curante al suo solito della verità ed esattezza istorica, affermò che detto luogo ai giorni di Pio II. nella guerra di sopra mentovata venisse

(1) Lib. cit. pag. 947.

(2) Tom. XVIII. dell' Archivio della Regia giurisdiz.

(3) In Statut. Frusinon. mss. an. 1483. in Arch. Frusinon.

(4) Istor. civil. del Regno di Napoli lib. 26. cap. 6.

se, non già in mano del Papa, come noi abbiamo dimostrato, ma sì bene del Re Ferdinando. „ *Avendo Ferdinando* (sono le sue parole) *fatta lega col Pontefice Pio II., il quale contro Giovanni pose in piedi un fioritissimo esercito : l'esercito del Papa discacciò Giovanni da que' luoghi, che aveva presi, e Pontecorvo ritornò in questa guerra a Ferdinando suo vero padrone* „. Non dicono questo Pio II. ed il Pontano, le autorità de' quali si meritano di esser preferite a quella del Summonte citato da Giannone (1). Alla non interrotta possessione di Pontecorvo, alle speciali riserbe fattene poi nell' Investiture del Regno [2], debbono aggiugnersi tutti quegli atti, co' quali i Re di Napoli riconobbero Pontecorvo come di pieno ed assoluto dominio della Sede Apostolica. Inutile cosa sarebbe il volerne qui tessere lungo elenco: bensì noteremo, che dai libri della regia zecca apparisce, che quei servigj feudali, che i Re di Napoli riscossero in Pontecorvo, finchè fu sotto il governo del monistero Casinese, restarono affatto aboliti, dacchè questo luogo passò in mano della S. Sede, perchè questa non già in feudo, ma in piena proprietà e sovranità lo riunì alle sue terre. Lo stesso avvenne nelle controversie insorte per conto de' confini del territorio di Pontecorvo, poichè per comporle i Re di Napoli ammisero i ministri del Papa, come del sovrano del luogo. Bellissimo è il documento, che di ciò riporta il Chioccarelli [3] per occasione delle dispute nate tra i sudditi Pontificj di Pontecorvo, ed i limitrofi Regnicoli

potere dello stesso Re. Atti susseguenti di ricognizione del legittimo dominio di Pontecorvo fatti alla S. Sede dai Re di Napoli.

(1) Lib. 5. pag. 421.

(2) Il primo Pontefice, che espressamente nelle Investiture del Regno delle Sicilie riserbasse Pontecorvo, si fu Gregorio XV. nell' anno 1621., in cui ne Investì Filippo III. Re di Spagna. *Vid. Bullar. Roman. Tom. V. Part. IV. inter Bullas Greg XV. n. XLIII.*

(3) Tom. XVIII. dell' archivio della Regia Giurisdiz.

coli per i confini, specialmente dalla parte di Rocca Guglielma, e che poi furono amichevolmente composte nel 1612., sedendo Paolo V., e regnando Filippo III. [1]. Dalle cose finquì mostrate giudichi il lettore, se Pontecorvo ai tempi di Eugenio IV. passò *la prima volta* in mano del Papa, se Alfonso dominò sempre in Pontecorvo, se per l'atto ultroneo dei Pontecorvesi v' intervennero *minaccie*, e se i monaci Casinesi si dolsero mai d'essere stati dalla S. Sede *spogliati* di quel luogo, che sono le accuse prodotte con tanta arroganza dal causidico (2) contro del legittimo possesso, che da trecento e più anni la Chiesa Romana tiene di quel distretto.

Conclusione della *Difesa*.

XII. Ma cessino una volta i nostri oppositori di screditare presso il pubblico i patrimonj di S. Pietro, che alle sovrane ragioni della S. Sede Apostolica sopra le Sicilie faranno sempre plauso le persone di senno, e quelle che non sono affatto contrarie alla giustizia e al diritto delle genti. Tutti i principati del Cristianesimo sono rispettabili, nè alcun si arroga su di essi la giustificazione de' titoli primordiali antichi o recenti. La sola Chiesa Romana, che in ragione del possesso de' suoi temporali dominj non la cede a veruno in antichità, anzi molti ne avanza, si vede chiamata ad un' obbligo, del quale tutti gli altri principi vanno liberi ed esenti. E nientedimeno ella, che, lode a Dio, sta così bene assicurata nella sincerità delle sue ragioni, e nella giustizia della sua causa, per vie più confondere la temerità e la franchezza de' nuovi suoi impugnatori, volentieri lo adempie, senza punto temere che siano

(1) Vid. Bullar. Roman. Par. III. tom. V. inter Bullas Pauli V. n. 169.

(2) Risposta alla Breve Istoria ec. pag. 314. 315.

no messi al cospetto di ognuno, onde con l'autorità di tanti monumenti, e con un sorprendente numero di fatti solenni e riguardevoli restino dimostrati e i primi titoli, e la continuata serie dei possessi; e si vegga poi che gli uni e gli altri le furono raffermati con diplomi e giuramenti dai maggiori principi del mondo cattolico. Ora in vista di tutto ciò noi abbiamo fidanza che gli amanti della verità e della giustizia ben riconosceranno quanto venga a torto oltraggiata la S. Sede in persona degli antichi, e de'moderni Pontefici (1), perchè questi hanno avuto cuore di mantenerle e difenderle i suoi patrimonj, de'quali erano depositarj. Nè possiamo poi dissimulare l'orrore che hà cagionato a tutti i buoni in vedere che in tanti libri e libelli, co'quali si è preteso di affogare la verità con quel cumulo di falsità e d'imposture, che abbiamo ai loro luoghi manifestate e scoperte, deviando gli autori dal tema, senza alcun riguardo alla venerata memoria de' Sommi Pontefici, nè a quella di tanti Principi, per non dire a tutte le leggi divine ed umane, che ne gridano contra, sonosi *plus minus* con i più sconvenevoli trattamenti rivolti a dare una vista odiosa in tutta

(1) Dopo la prefazione alla *Breve Istoria* inserimmo gli atti che la Santità di N. S. PIO SESTO fece nel 1788. per guarentire i diritti della Santa Sede per la mancanza del *censo* e *chinea* non presentati in quell' anno colla dovuta solennità, ma depositato nel sacro monte di Pietà il solo danaro sotto titolo di *devota offerta ai gloriosi Principi degli Apostoli*. Nel 1789. per la medesima mancanza fu nel dì 29. giugno ripetuta dal Procurator generale della Camera Apostolica la protesta, ed ammessa dal S. Padre nelle solite forme, e susseguentemente sotto il giorno 14. luglio fu fatta dal medesimo Procurator generale altra protesta registrata in Camera con Pontificio chirografo segnato nello stesso giorno. Seguì nel 1790. nella vigilia dei SS. Apostoli nuova protesta fiscale ammessa dalla S. S. in voce, e poi con chirografo del 1. luglio seguente registrata in Camera a pienissima cautela dei Sovrani diritti della Santità sua, e della Sede Apostolica sopra il regno delle Sicilie.

APPENDICE
DI
DOCUMENTI.

DOCUMENTI

I.

Copia autentica di un diploma di Guglielmo Re dei Romani dato li 19. Marzo 1249. nel quale si obbliga con giuramento di assistere la S. Sede nel ritenere e difendere per essa il Regno della Sicilia. Dall' Archivio di Castel Sant' Angelo.

IN Nomine Domini Amen. Noverint Universi hoc presens instrumentum publicum inspecturi, quod Nos Johannes de Amelio Forojulien. Archidiaconus Camere Domini Pape Clericus Delegatus seu Commissarius ad infrascripta specialiter deputatus dudum in Romana Curia personaliter residentes recepimus cum reverentia qua decuit litteras Sanctissimi Patris et Domini nostri Domini Benedicti divina providentia PP. XII. ejus vera Bulla plumbea cum filis canapis more Romane Curie bullatas non viciatas, non cancellatas, non abolitas, non abrasas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, tenoris et continencie infrascriptorum. Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio Magistro Johanni de Amelio Archidiacono Forojulien. Clerico Camere nostre salutem et apostolicam benedictionem. Cum certis privilegiis Registris, libris et scripturis Ecclesiam Romanam tangentibus, que in thesauro ejusdem Ecclesie, qui conservatur in Civitate Assisinat. existunt pro quibusdam incumbentibus ad presens Ecclesie memorate negociis egeamus. Nos de tue circumspectionis et fidelitatis industria plenam in Domino fiduciam obtinentes te pro eisdem privilegiis, registris, libris, et scripturis perquirendis eligendis, ac nobis mictendis vel deferendis ad civitatem eamdem providimus destinandum. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta committimus et mandamus, quatinus illuc te personaliter conferre procurans, dilectis filiis Magistris Reverendo de Poioliis Archidiacono Petragoricen. Rectore et Johanne Rigaldi Canonico Albien. Thesaurario Ducatus Spoletan. vel eorum altero, necnon duobus vel pluribus Tabellionibus auctoritate apostolica publicis tecum adhibitis visis quoque ac recensitis Inventariis al.... de Thesauro predicto confectis privilegia, registra, libros, et scripturas hujusmodi, de quibus tibi verbo tenus diximus et injunximus perquirere ac eligere solerti et fideli adhibita diligentia non postponas illa ex eisdem privilegiis, litteris, et scripturis de quibus juxta voluntatem et intentionem nostram,

 quam

quam tibi oraculo vive vocis expressimus cognoveris expedire de verbo ad verbum per dictos Tabelliones transcribi, et eorum transumpta in formam publicam redigi faciendo, et nihilominus decernendo auctoritate apostolica eisdem transumptis in publicam formam, ut prefertur, redactis, et coram te solemniter publicatis esse ubique perpetuo in judicio et extra judicium fidem plenariam tanquam originalibus adhibendam. Subsequenter vero privilegia, registra libros et scripturas, que quos et quas elegeris, et de Thesauro predicto receperis, seu ipsorum privilegiorum, litterarum, et scripturarum transumpta publicata ut superius est expressum nobis mittere studeas fideliter vel deferre te taliter super his habiturus, quod tuam circumspectam fidelitatem et diligentiam in hac parte merito commendare possimus. Datum Avinione II. Kalen. Novembris, Pontificatus nostri anno quarto. Auctoritate quarum nos Johannes Delegatus, et Commissarius supradictus ad Civitatem Assisi, et locum Fratrum Minorum Beati Francisci, videlicet ad cameram juxta sacristiam superiorem ubi prefatus Thesaurus in Archivis Romane Ecclesie conservatur venerabili Viro Domino Johanne Rigaldi legum Doctore, et Canonico Albien. Spoletan. Ducatus Thesaurario, et Magistris Bartholo Vannis de Spello, et Geraldo de Carieria, ac Bertrando de Glanderio Clericis Spoletan. et Caturcen. Dioc. auctoritate apostolica Tabellionibus publicis nobiscum adhibitis nos personaliter conferentes visis recensitis inventariis alias de dicto Thesauro factis privilegia registra et libros, ac scripturas alias de quibus prefatus Dominus noster Papa nobis verbotenus dixit specialiter et injunxit adhibita solerti diligentia tenorem commissionis nostre servantes, et fideliter exequentes perquisivimus, investigavimus, inspeximus, ac nonnulla elegimus ex eisdem juxta voluntatem et mandatum ejusdem Domini Nostri, quod nobis expressit oraculo vocis vive. Inter alia vero elegimus, ac vidimus, et diligenter inspeximus quasdam patentes litteras quondam Willelmi Romanorum Regis, que videbantur fuisse alias sigillatas sigillo dicti Willelmi, prout in quadam cordula de sirico rubei viridisque coloris absque sigillo aliquo impendenti prima facie apparebat, quas quidem patentes litteras nos Johannes Delegatus et Commissarius memoratus transcribi per Bertrandum de Glanderio, et in formam publici Instrumenti redigi fecimus et subscribi per supradictos inferiusque subscriptos Tabelliones, volentes, et auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa specialiter decernentes sedentes pro tribunali, quod transumpto, seu transcripto hujusmodi deinceps illa fides adhibeatur, tam in judicio, quam extra sicut et litteris originalibus antedictis, ipsumque transum-

sumptum, seu transcriptum ubique eamdem fidem faciat in agendis, quam facerent littere memorate, quibus omnibus et singulis nostram auctoritatem interponimus et decretum. Tenor vero dictarum litterarum talis est. In nomine sancte & individue Trinitatis. Ego Willelmus Dei gratia Roman. Rex & semper Augustus tibi Domino meo Sanctissimo & Patri Karissimo Innocentio PP. Quarto tuisque successoribus, & Ecclesie Romane presentibus subscriptis Principibus Imperii, & nobilibus spondeo, polliceor, promitto, & juro, quod omnes possessiones, honores, & jura Romane Ecclesie, pro posse meo bona fide protegam, & servabo. Possessiones autem, quas Ecclesia Romana recuperavit, liberas & quietas sibi dimittam, & ipsam ad eas retinendas bona fide juvabo, quas autem nondum recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum secundum posse meum ero sine fraude defensor, & quecumque ad manus meas devenient sine difficultate restituere procurabo, ad has pertinet tota terra que est a Radicofano usque Ceperanum. Exarchatus Ravenne, Pentapolis, Marchia Anconit., Ducatus Spoleran. Terra Comitisse Mettildis, Comitatus Brictenorii cum adjacentibus terris expressis in multis privilegiis Imperatorum a tempore Lodoyci, has omnes pro posse meo restituam, & quiete dimittam cum omni jurisdictione, districtu, & honore suo. Veruntamen cum ad recipiendam coronam Imperii, vel pro necessitatibus Ecclesie ab Apostolica Sede vocatus accessero, de mandato Summi Pontificis accipiam procurationem ab eis, adjutor etiam ero ad retinendum, & defendendum Ecclesie Romane Regnum Sicilie, Tibi etiam Domino meo Innocentio PP., & Successoribus tuis omnem obedientiam & honorificentiam exhibebo quam devoti, & catholici Imperatores & Reges consueverunt Sedi Apostolice exhibere. Et si propter negotium meum Romanam Ecclesiam oportuerit incurrere guerram subveniam, & sicut necessitas postulaverit in expensis. Omnia vero predicta tam juramento, quam scripto firmabo cum Imperii fuero coronam adeptus. Principes autem Imperii & nobiles, quibus presentibus juravi sunt hii. Sifridus Archiepiscopus Magunt. German. Archicancellar. Henricus Electus Spiren. Regal. Aule Cancellarius, Albertus Comes de Diinigen., Ulricus Comes de Werchenbg, Conradus Comes Silvest., Gerardus Comes de Diz, Eniho Com. de Limengen., Anselmus Marscalc. de Justingen., Wernerius de Bolandia Dapif., Wernerius filius ejus pincerna, Ulricus de Mincenberg Camerarius, Conradus de Sinedevelt; Fridericus de Randenbg, Godefridus de Bigen., Sifridus de Runhel viri nobiles, Crasco de Bochberg, VVillelmus Advocat. Aqr., VViricus de Dunen, & alii plures. Datum in Castris apud Engelheim Anno Domini.

mini millesimo cc. quadragesimo nono xı. Kalen. Martii, Indictione septima, anno primo. In cujus rei testimonium presens transumptum, seu transcriptum in formam publicam redactum, sigillo proprio, quo utimur jussimus appensione muniri. Actum Assisii in loco Fratrum Minorum in Palacio Domini PP. Anno Nativitat. Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, Indictione VII, Pontificatus sui anno quinto, die vicesima mensis Martii, presentibus Venerabilibus Viris Dominis Johanne Thesaurario predicto & Francisco Abbate monasterii Sancti Bartholomei de Campi regio, Symone Carlevaris Priore Ecclesiæ S. Angeli de Mevanea, Blaxio Archipresbytero de Bectonio, Fratre Crispolito Custode Sacri Conventus Fratrum Minorum de Assisio, Fratre Angelo Mengrelli dicti Ordinis, ac Franzulo puzuli de Montefalcone Eugubin. Spoletan. & Assisinat. Dyoc. una cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis & rogatis.

Loco ✠ Signi.

Et Ego Bertrandus de Glandetio Clericus Caturcen. Dioc. publicus apostolica auctoritate Notarius dictorum Domini Thesaurarii, & notariorum adhibicioni supradictarumque litterarum perquisicioni, visioni, & inspectioni auctoritatis & decreti interpositioni factis per dictum Dominum Johannem Delegatum, seu Commissarium una cum premissis testibus & Notariis supradictis, inferiusque subscriptis interfui, presensque transumptum tenorem dictarum litteratum originalium, necnon litteratum apostolicarum commissionis dicti Domini Delegati, seu Commissarii continens, prout in dictis litteris originalibus vidi, legi, & inveni, nil addens vel minuens quod sensum mutet, vel variet intellectum fideliter transcripsi, & facta diligenti collatione de presenti transumpto, seu transcripto cum litteris originalibus antedictis in eodem transumpto insertis, una cum dicto Domino Delegato seu Commissario, & Thesaurario, ac Notariis antedictis de verbo ad verbum concordare inveni in testimonium veritatis, & omnium premissorum de mandato, & auctoritate dicti Domini Delegati, seu Commissarii transumptum predictum in formam publicam redegi, ipsumque meo consueto signo signavi requisitus & rogatus.

✠ Et Ego Bartholus Vannis de Spello Clericus Spoletan. Dioc. publicus apostolica & imperiali auctoritate Notarius dictorum Domini Thesaurarii & Notariorum adhibitioni supradictarumque litterarum perquisitioni, visioni, & inspectioni auctoritatis, & de-

creti

creti interpositioni factis per dictum Dominum Johannem Delegatum, seu Commissarium supradictum, una cum premissis testibus & Notariis supradictis inferiusq. subscript. presens fui, & quia facta diligenti collatione de presenti transumpto, seu transcripto, cum dictis originalibus litteris Apostolicis commissionem dicti Domini Delegati, seu Commissarii continentibus, ac originalibus litteris predictis una cum Domino Delegato, seu Commissario, ac Thesaurario, ac Notariis antedictis de verbo ad verbum concordare inveni in testimonium veritatis, & omnium premissorum de mandato & auctoritate dicti Domini Johannis Delegati, seu Commissarii huic transumpto me subscripsi, signumque meum apposui consuetum.

✠ Et ego Geraldus de Carreria Clericus Caturcen. Dioc. auctoritate apostolica Notarius, seu Tabellio publicus dictorum Domini Thesaurarii, & Notariorum adhibitioni supradictarumque litterarum perquisitioni, visioni & inspectioni auctoritatis, & decreti interpositioni factis per dictum D. Johannem Delegatum, seu Commissarium, una cum premissis Testibus, & Notariis supradictis interfui, & quia facta diligenti collatione de presenti transumpto seu transcripto cum dictis originalibus litteris apostolicis commissionem dicti Domini Delegati continentibus, ac originalibus litteris predictis, una cum dicto Domino Delegato, & Thesaurario, ac Notariis antedictis de verbo ad verbum concordare inveni in testimonium veritatis & omnium premissorum de mandato & auctoritate dicti Domini Delegati huic transumpto me subscripsi, signumque meum apposui consuetum rogatus, & requisitus.

II.

II.

Bolla di Urbano IV. ad Alberto Nunzio in Francia, nella quale gli commette di schiarire al santo Re di Francia Lodovico IX. gli equivoci, ch gli erano stati supposti, quasi che la S. Sede nel mentre trattava con esso della investitura del Regno della Sicilia per il Conte Carlo di lui fratello, avessela già conferita al figliuolo del Re d'Inghilterra. Dall' Archivio segreto Vaticano.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilecto Filio Magistro Alberto Notario nostro salutem &c.

TUAS nuper recepimus litteras inter cetera continentes quod Carissimus in Christo filius noster Rex Francorum Illustris verbis procul dubio subdolis aliquorum intendentium ipsum avertere a negotio ad quod cum ipso tractandum te misimus aures credulitatis inclinans, & eorumdem fingentium C. nepotem quondam Friderici olim Roman. Imperatoris, vel si dictus C., ut eorum verbis utamur a suo jure cecidit nob. Virum E. natum Carissimi in Christo filii nostri... Regis Anglie Illustris per concessionem Sedis Apostolice in Regno Sicilie jus habere suggestionibus informatus, licet in hujusmodi assumptione negotii Ecclesie Romane zeletur honorem & facilitatem ad Constantinopolitan. subventionem imperii, ac terre sancte subsidium ad que ferventer aspirat prudenter attendat, tamen dubitat, nec immerito si verias premissis adesset non sine multorum ut asserit scandalo jus invadere alienum. Sane dum ex his & aliis ejusdem Regis Francorum gestis magnificis & laudabilibus actibus sue fidei magnitudinem diligenter attendimus dum ipsum exultanti animo contemplamur tanta conscientie puritate vigere, quod tanquam Princeps Christianissimus & sue innocentie sedulus conservator in singulis suis processibus previo rationis judicio & comite sincero caritatis affectu procedens ad ea que Christiane fidei exaltationem, & ipsius Ecclesie Romane respiciunt totis conatur nisibus proximi lesionem abhorret, scandalum refugit, metuit anime sue periculum, & divine majestatis veretur offensam, illi nec mirum sacrificium laudis offerimus in cujus manu Regum corda consistunt, illi toto mentis affectu, quas possumus gratiarum exolvimus actiones, qui ejusdem Francorum animum direxit in talia, illius nihilominus clementiam implorantes, ut memoratum Regem in hoc integre religionis studio, in hac fidei puritate per tempo-

tempora longa conservet. In ipsius namque prosperitate prosperari reputamus Ecclesiam sperantes, quod ipsa ejusdem Regis juribus, quas ipse suorum predecessor. felicium inclitus imitator in servitium fidei & Ecclesie prefate libenter exercet, in suis necessitatibus semper auctore Domino fulcietur, & tam idem Rex ipsius Ecclesie, quam eadem Ecclesia Regis ejusdem mutuis juvabuntur auxiliis & favoribus fovebuntur. Verum illam debet idem Francorum Rex de nobis & fratribus nostris concepisse fiduciam, illud debet indubitate tenere, quod ipsum tanquam predilectum Ecclesie Romane filium, & in ejusdem affectibus inter ceteros regie dignitatis participes suis & progenitorum suorum exigentibus meritis singularem ea dilectionis singularitate prosequimur, quod nec personam, aut terram periculis ingerere, nec famam scandalo aut detractioni subicere, nec animam suam cujus nobis licet immeritis curam novimus esse commissam salutis vellemus discrimini subjacere. Quodque nos & fratres ipsi sic vestras intendimus conscientias divine majestatis virtute preambula mundas Domino conservare sic animas nostras salutis auctori desideramus ipso qui potest favente sermoni gratas & acceptas offerre, quod in predictorum C. & E. vel alterius cujuscumque prejudicium cum conscientiarum scrupulo divini offensa numinis nullo modo aliquid faceremus. Gratum igitur admodum & acceptum habentes, quod circa premissa serenare ipsius animum tanquam veritatis conscius, & in hiis Ecclesie memorate justitiam notam habens, & ad plenum sollicite studuisti prudentiam tuam perlongam & laudabilem experientiam nobis & eisdem Fratribus nostris cognitam dignis in Domino laudibus commendamus, presentium tibi auctoritate mandantes, quatenus sollicita diligentia, quam in negotiis tibi commissis hactenus apponere laudabiliter curavisti, tractatum ad quem cum memorato Rege Francorum habendum te destinavimus prosequaris, eidem Regi ex parte nostra persuasurus audacter, quod tractatum hujusmodi confidenter acceptet, sciturus pro certo, quod nos, & memorati Fratres nostri nullo modo predictum vel aliquod aliud negotium ipsum cum conscientie remorsu vellemus assumere, nec volumus quod prius ad consumationem tractatus procedatur ipsius quam sic clare, sic evidenter, sic liquido sibi constet de sepefate justitia Ecclesie in hac parte, quod non solum ejus conscientie satisfiet ad plenum, sed ipse in hujusmodi prosecutione negotii Deo & Ecclesie serviendo retributionis divine gratiam poterit exinde non indigne sperare.

III.

Istromento stipolato in Brindisi li 10. Marzo 1274. ad oggetto di pagare a Gregorio X. in nome del Re di Sicilia Carlo I. il censo delle otto mila oncie d' oro, con dichiarazione che oncie sei mila erano per il Regno di Sicilia, e oncie due mila per l' isola della Sicilia. Dall' originale pergamena conservata nell' Archivio segreto Vaticano.

IN Christi nomine Amen. Anno Incarnationis ejusdem Millesimo Ducentesimo Septuagesimo quarto die decimo Martii secunde Indictionis tempore Domini Gregorii Pape Decimi, per presens puplicum Instrumentum omnibus pateat quod cum Venerabiles Viri Magistri Nicolaus Buccella Subdiaconus Bajocensis, & Petrus Farumvilla Archidiaconus Aurelianensis Thesaurarii & Consiliarii Excellentissimi Principis Domini Karoli Dei gratia Regis Sicilie Illustris tractarent de octo millibus unciarum pro censu Regni Sicilie, videlicet, uncias sex mille pro Regno, & uncias duo mille pro Insula Sicilie ad Romanam Curiam destinandis tandem inter ipsos Thesaurarios nomine dicti Regis & Gregorium Gunnelli de Societate Bonaventurarum Berardini & Francisci Guidi civium mercatorum Senensium nomine ipsius Societatis, & suo actum extitit & conventum in presentia mei Berardi de Pacentro puplici Notarii, & testium subscriptorum ad specialiter vocatorum & rogatorum predicti Thesaurarii nomine ipsius Regis promiserunt & convenerunt expresse memoraro Gregorio recipienti nomine suo & dicte Societatis facere solvi & assignari in urbe eidem Gregorio Jacobo Ranuczini dicto Francisco Guidi Facio Orlandi Bonseniori, Ranerio Jacobi Andree Jacobi, & Bernardo Prosperini mercatoribes de societate predicta, vel ad minus quatuor ex eis, seu eorum certo Nuntio per manus Magistrorum Johannis de Misseba Consiliarii & Hugonis de Bisuntio Clerici & Camerarii ejusdem Domini Regis in dicta urbe, vel eorum alterius octo millia unciarum auri ad generale pondus Regni Sicilie infra festum Resurrectionis Dominice primo venturum, memoratus vero Gregorius nomine suo, & dicte Societatis promisit & convenit predictis Thesaurariis recipientibus nomine dicti Regis facere ac curare, quod infra Festum Beatorum Apostolorum Petri & Pauli primo venturum, vel in ipso festo fatisfiet per societatem ipsam Domino Summo Pontifici & Ecclesie Romane de toto predicto censu octo millium unc. auri pro dicto Domino Rege, ac idem Summus Pontifex & Ecclesia Romana se de toto ipso censu octo millium unciar. auri reputabunt contenros, quietos, & bene

bene pagatos, ac exinde dabunt ipsi Domino Regi sine dilatione refutationes, quietationes, & cautelas, què fuerunt oportune, quod si dicta societas non posset apud predictum Summum Pontificem & Ecclesiam infra perdictum festum Apostolorum, vel in ipso festo efficere quod essent sicut premittitur contenti de predicto censu promisit idem Gregorius nomine suo & societatis ejusdem predictis Thesaurariis recipientibus nomine dicti Regis restituere integraliter ipsi Regi vel eis certis Nuntiis si Dominus Rex voluerit predicta octo millia unc. Lugduni infra predictum festum Apostolorum vel in festo ipso in Turonensi, & de Turonensi pro qualibet videlicet unc. duabus libris & sex solidis Turonensium computandis, si vero predictus Dominus Rex voluerit predicta octo millia unc. Lugduni infra predictum festum, vel in ipso festo recipere promisit idem Gregorius nomine suo & societatis predicte dicta Octomillia unc. in auro ad pondus predictum in eadem urbe infra festum Beati Martini yemalis proxime subsequens solvere illi vel illis, cui vel quibus assignari ea, idem Dominus Rex mandabit promictens idem Gregorius, quod quam cito ipse ad urbem predictam perveniret, antequam ipse ac Domini Mercatores, vel eorum dictus Nuntius predicta octo millia unc. recipiant procurabit & faciet que predicti Jacobus Ranuczini, Franciscus Guidi, Farius Orlandi Bonsiniori Ranerius Jacobi, & Bernardus Prospetini vel ad minus quatuor ex eis hujusmodi obligationem & promissionem factam per dictum Gregorium ratificabunt pro se ac dicta societate acceptabunt, & etiam innovabunt dicto Magistro Hugoni de Bisuntio recipienti nomine dicti Regis per se ipsos personaliter si interesse potuerint, vel saltem per suos Procuratores ad id specialiter statuendos, ac dabunt eidem Magistro Hugoni nomine Regis ejusdem exinde publicum Instrumentum suorum sigillorum munimine roboratum obligans dictus Gregorius ad hec omnia adimplenda se, ac dictam societatem & omnia bona sua & societatis ipsius presentia & futura. In quorum omnium testimonium, & utriusque partis cautelam facta sunt exinde per me suprascriptum Notarium duo publica Instrumenta consimilia predictorum Thesaurariorum & Gregorii sigillis munita, quorum unum predictis Thesaurariis, & aliud dicto Gregorio assignata fuerunt. Acta Brundusii presentibus Magistris Bernardo de Albamallia Galchero Belot & Johanne de potiro Clericis & familiaribus memorati Domini Regis Theobaldo de Messi milite Magistro Margarito de Adria Apostolice Sedis pubblico Notario, & Mallerio de Albamallia Clerico Portulano Siracusie Guiczardino Clerico & Johanne de Bagi Layco testibus ad hec vocatis specia-

cialiter & rogatis. Anno, menfe, die, & indictione predictis. Et ego Bernardus de Patontro publicus auctoritate papali Notarius predictis interfui, exinde prefens publicum Inftrumentum fcripfi, & meo folito figno fignavi.

Loco ✠ Signi = Bernardus.

✠ Ego Magifter Bernardus de Albamallia teftis fubfcripfi.

✠ Ego Magifter Galcherus Belot Clericus teftis fum.

✠ Ego Magifter Johannes de Pento Clericus me fubfcripfi.

✠ Ego Theobaldus de Meffi Miles fubfcripfi.

✠ Ego Magifter Margaritus de Adria teftor Apoftolice Sedis publicus Notarius.

✠ Ego Mallerius de Albamallia de Portulanus Syracufie fubfcripfi:

✠ Ego Guiczardinus Clericus teftis fum.

✠ Ego Johannes de Bagi teft. me fubfcripfi.

IV.

IV.

Bolla del B. Benedetto XI. de' 29. Novembre 1303. colla quale ammonisce Federigo Re della Trinacria a non intitolarsi Re di quest' isola sette anni prima, che non gli era permesso, dovendo riconoscere il possesso di tal Regno della Sede Apostolica, e da Bonifacio VIII. il quale confermò, e riformò la concordia fatta tra esso Re, e Carlo Re di Sicilia. Dal Registro di Benedetto XI. dell' Archivio segreto Vaticano.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei.

Carissimo in Christo Filio Frederico Regi Trinacrie Illustri, salutem &c.

Vide fili carissime quid admirationis haberemus causam, nisi nostra teneret opinio, quod non adverterit sinceritas Regia & nobilitati non perpenderit amica simplicitas, quod in sequentibus excederes, & in eis modestiam debitam non servares. Tu siquidem in litteris tuis quas summo futuro Pontifici per nobilem Virum Conradum de Auria Admiratum tuum & Consiliarium destinasti, & etiam alibi aliter te quam tibi liceat per conventiones inter te & carissimum filium nostrum C. Regem Sicilie in pace habitas, & per dilectos filios Hugettum de Ampuria Comitem, Fridericum de Ancisa Magistrum Rationalem, & Bartholomeum de Insula Judicem tue magne curie, ad id Nuntios tuos in scriptis pie memorie B. predecessori nostro oblatas, & ab eo confirmari petitas, ac secundum petitionem eorum ab eodem Predecessore etiam confirmatas appellas. Tu regni tui in data litterarum ipsarum annum octavum nominas & describis. Certe credimus quod principum more litteras tuas non videas, credimus quod id tibi non fuerit indicatum. Sed quia ex debito pastoralis officii, quod nobis incumbit tui & Christianorum omnium imminet cura, ac te quadam speciali dilectione diligimus & prosequi intendimus favoribus oportunis notificamus benivolentie tue ea tibi non esse licita nec decere. Itaque primum non licet, quia quod tibi semel in hoc placuit amplius displicere non debet. Secundum vero si ex certa scientia faceres, quid concludat diligenter adverte, quia cum ex pluribus causis dominium, proprietas, aut jus in re una nequeat obtineri, quamvis possit aliquid ex causis plurimis possideri, tu nominando Regni tui annum octavum, quod jus in re, seu proprietatem denotat, aposto-

apostolicam munificentiam in hujusmodi confirmatione gratis exhibitam, renuis, & gratiam Romane Ecclesie tue, & Insule Sicilie domine, secundum quam Annus Regni tui in veritate primus existit, excludis, ipsamque contempnis, a vitioso ingressu nichilominus annos computans, & initio violento describens, ex quo videtur, quod a nemine vel a te ipso, non a Romana Ecclesia velis memoratam Insulam detinere. Attende si in hiis devotio dictis professa litteris comprobetur, considera si hujusmodi actibus earum verba concordent. Sume igitur sanum amantissime fili consilium, verba patris ausculta, & inclina in ejus parabolas aures tuas, sic te in premissis & aliis votis conformando Ecclesie, quod tua semper quod optamus ad eandem Ecclesiam crescat devotio, nosque propterea ad tua prosequendum beneplacita provocemur. Datum Laterani II. Kalend. Decembris Pontificatus nostri anno primo.

V.

Quietanza fatta dal B. Benedetto XI. sotto il dì 17. Giugno 1304. per una parte del censo di tre mila oncie d' oro pagata dal Re Federigo per il Regno della Trinacria. Dal Registro di Benedetto XI. dell' Archivio segreto Vaticano.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei.

Carissimo in Christo Filio Friderico Trinacrie Regi Illustri, salutem &c.

De censu trium milium unciarum auri ad generale pondus Insule Sicilie, in quo annis singulis pro ipsa Insula in festo Apostolorum Petri & Pauli persolvendo nobis & Ecclesie Romane teneris astrictus, fatemur quod dilectus filius Fr. Gerardus de Finoleriis in dicta Insula Preceptor domus militie Templi, et dilect. fil. Judex Santorus de Salvo Messanen. tue celsitudinis Nuntii per manus dilecti fil. Gerardi Lanfredini Mercatoris Camere nostre de societate Bardorum de Florentia, decem milia Florenorum pro duobus milibus unciarum auri, pro dicto Apostolorum festo proximo transacto Anni millesimi trecentesimi tertii nobis & ipsi Ecclesie tuo nomine persolverunt, sicque adhuc mille uncie ad idem pondus restant a te solvende pro census dicti anni solutione complenda. Nos autem per hanc particularem dicti Census receptionem conditionibus & obligationibus inter dictam Ecclesiam & te habitis firmatis nolumus nec intendimus

dimus in aliquo derogari. Has litteras magnificentie Regie ad cautelam tuam, & rei geste memoriam concedentes. Datum Perusii xv. Kal. Julii, Pontificatus nostri anno Primo.

VI.

Quietanza del pagamento di una porzione del censo fatto anticipatamente da Federigo Re della Trinacria sotto il dì 15. Giugno 1309. Dall' Archivio segreto Vaticano.

NOverint universi &c. Nos Bertrandus Domini PP. Camerarius fatemur quod Magnificus Princeps Dominus Fridericus Trinacrie Rex Illustris de censu annuo trium milium unciatum auri quo pro Insula Regni Sicilie Romane Ecclesie tenetur annuatim nobis recipientibus pro Domino nostro Summo Pontifice & ejus Camera mille & V. c. unciarum auri in VII. m. & V. c. floren. auri pro termino instantis festi Apostolorum Petri & Pauli anni millesimi trecentesimi noni per manus Villani Cullura Civis Messanen. Nuncii sui ad hoc specialiter destinati in Romana Curia solvi fecit, de quibus sic nobis solutis in quantum prefatum Dominum nostrum & Cameram ejus contingit, dictum dominum Regem ejusdem Domini nostri & prefate Camere nomine absolvimus & quietamus. Ceterum cum ex mera liberalitate prefatus dominus Rex hujusmodi census pecuniam ante tempus fecerit nobis solvi cum ad illam persolvendam usque ad dictum festum Petri & Pauli proxime venturum minime teneretur, nolumus quod sibi & suis heredibus & successoribus prejudicium aliquod generetur de anticipatione temporis solutionis pecunie antedicte. Has &c. Datum Avinione die xv. mensis Junii anni predicti 1309. Indict. VII. Pontificatus predicti Domini nostri anno IV.

VII.

VII.

Quietanza del pagamento del censo per la Trinacria fatto dal Re Federigo nel di 29. Giugno festa de' SS. Apostoli del 1313. Dall' Archivio segreto Vaticano.

NOS Guillelmus Meschini Cantor Ecclesie Autisiodoren. Domini PP. Camerarii Vicesgerens presentium tenore recognoscimus & fatemur, quod cum Serenissimus Princeps Dominus Fridericus Trinaclie Rex Illustris Romane Ecclesie ratione census pro Insula Sicilie, quam in feudum a Romana tenet Ecclesia sub certis pactis & conditionibus in festo Apostolorum Petri & Pauli Tria milia unciarum auri, quinque floren. auri uncia qualibet computata annis singulis solvere teneatur, censum ipsum pro anno presenti Millesimo Trecentesimo XIII. in festo Apostolorum predicto pro medietate Cameram Domini nostri Summi Pontificis contingente in septem milibus & quingentis flor. auri per manus discretorum virorum Notarii Vinci de Vico de Messana Nuncii & Larini Bernardi Civis Panorm. Mercatoris Regis prefati in Romana Curia solvi fecit. De quo quidem Censu sic soluto, dictum Dominum Regem, heredesque suos prefate Camere nomine absolvimus & quietamus. In cujus rei testimonium presentes litteras fieri fecimus, & sigilli Camerariatus appensione muniri. Datum Malausan. Vasionen. Dioc. die penultima mensis Junii, & festo Apostolorum predictorum Anno Domini millesimo trecentesimo XIII. Ind. XI. Pontificatus Sanctissimi Patris & Domini nostri Domini Clementis divina providentia PP. V. anno octavo.

VIII.

Quietanza del censo della Trinacria pagato dal Re Federigo per l' anno 1314. Dall' Archivio segreto Vaticano.

NOverint universi presentes litteras inspecturi, quod nos Arnaldus miseratione divina Episcopus Albanen. Sedis Apostolice Camerarius tenore presentium recognoscimus & fatemur, quod cum Serenissimus Princeps Dominus Fredericus Trinacrie Rex Illustris Romane Ecclesie ratione Census pro Insula Sicilie, quam sub certis pactis & conditionibus in feudum a Romana tenet Ecclesia in Festo Apostolorum Petri & Pauli tria milia unciarum auri, quinque florenis de auro uncia qualibet computata,

ta, annis singulis solvere teneatur, censum ipsum pro transacto anno millesimo trecentesimo quartodecimo, pro medietate Cameram Sedis Apostolice contingente, in septem milibus & quingentis florenis de auro per nobilem virum Dominum Symonem Salnagium de Siracusia militem Nuncium & Procuratorem prefati Domini Regis, ad hoc specialiter constitutum solventem per manus discreti Viri Baroni Guidi de Sancto miniato tradentis & assignantis nomine & pro parte Latini Bernardi Mercatoris de Florentia civis Panormitan. in Romana Curia, nobis pro ipsa Camera recipientibus solvi fecit, de quibus sic nobis solutis dictum Dominum Regem heredesque suos nomine Camere supradicte absolvimus & quietamus. In cujus rei testimonium presentes litteras fieri fecimus, & sigilli Camerariatus nostri appensione muniri. Datum Lugduni die XII. mensis Maii millesimo trecenresimo sexto decimo Indictione XIV. apostolica Sede Pastore vacante.

IX.

Bolla di Giovanni XXII. dei 2. Decembre 1317. colla quale fa quietanza al Re Federigo per il censo della Trinacria, e lo assolve dalle censure, che poteva avere incorse per non aver pagato a debito tempo il censo. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segreto Vaticano.

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei.

Carissimo in Christo filio Frederico Regi Trinacrie Illustri salutem &c.

PRidem dil. filius Franciscus de Colle Thesaurarius Ecclesie Panormitan. ad nostram accedens presentiam, censum trium milium unciarum auri, quem ratione Insule Sicilie, quam tu a nobis, & Romana tenes Ecclesia sub certis pactis, conventionibus & conditionibus olim inter felicis recordationis Bonifacium PP. VIII. Predecessorem nostrum ipsamque Romanam Ecclesiam, ac te initis singulis annis in festo Apostolorum Petri & Pauli eidem Ecclesie teneris exolvere pro anno Domini millesimo trecentesimo quintodecimo in cujus solutione cessaveras in quindecim milibus flor. auri de Florentia tuo nomine infra terminos solutionis dicti census pro eodem quintodecimo anno, videlicet a penultima die mensis Augusti anni presentis millesimi trecentesimi

decimi feptimi ufque ad octavam Beati Andree Apoftoli prefati decimi feptimi anni, per nos tibi per vices fub certa forma ne penas incurras, quas nifi per fatisfactionem ipfius cenfus pro fepedicto quintodecimo anno ante finem dicti menfis Augufti hujufmodi decimi feptimi anni duceres providendum fueras incurfurus ex mera & gratiofa liberalitate noftra de Fratrum noftrorum confilio prorogatos, nobis & eidem Ecclefie cum integritate perfolvit, & de ipfo cenfu per eum fuit nobis & Ecclefie predicte plenarie fatisfactum. Nos igitur, qui falutem tuam affectu paterno diligimus, volentes tuis fuper hoc indempnitatibus precavere predictam folutionem ratam & gratam habentes, te de predictis tribus milibus unciarum per eundem Francifcum tuo nomine fic folutis ad majorem tui cautelam tenore prefentium de eorundem Fratrum confilio abfolvimus & quitamus. Et nihilominus ferenitatem tuam intendentes profequi gratiofe te ab excommunicationum fententiis, quas propter ceffationem dicti cenfus incurriffe dinofceris, abfolvimus, & interdictum, cui propter ceffationem predictam Infula predicta fubjacet, nec non omnes fpirituales, quas, & fi quas temporales propter ceffationem predictam prefati cenfus quintidecimi anni incurrere potuifti, relaxamus, & prorfus viribus vacuamus, abolentes omnem notam, five maculam, fi quas ea ceffatione, vel incurfione penarum hujufmodi contraxifti de gratia fpeciali. Datum Avinion. 4. non. Dec. a. fecundo.

X.

X.

Giovanni XXII. sotto il dì 11. Decembre 1317. scrive a Federigo Re della Trinacria circa Reggio, ed altri castelli della Calabria da restituirsi a Roberto Re di Sicilia, e lo ammonisce del titolo che usa di Re della Sicilia, *quando per patto espresso doveva dirsi* Re della Trinacria. *Ricusa pertanto di ricevere il giuramento, e censo sotto il mentovato titolo di* Re della Sicilia; *ma spera che esso cesserà da sì fatta novità, e manderà nuova procura col titolo da prima convenuto. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segreto Vaticano.*

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei.

Cariſſimo in Chriſto filio Frederico Regi Trinacrie Illuſtri &c.

REdeuntes nuper a tua cariſſime Fili preſentia Venerabilis Frater noſter Guillelmus Trecen. Episcopus, & dilectus filius magiſter Petrus Textoris doctor decretorum Prior sancti Antonini Dioc. Ruthenen. Capellanus noſter Apoſtolice Sedis Nuncii, de tue ad nos devotionis & ſinceritatis affectu grata noſtris affectibus retulerunt. Illud inter cetera recenſentes, quod eos ob mittentis reverentiam honorifice multum & benigne receperas, tractaveras placide, & demum tam circa traditionem civitatis Regii & Caſtrorum Calabrie, quam circa alia impoſita eis apud te proſequenda negotia te curaſti promptum ac flexibilem exhibere. Super quibus omnibus celſitudinem Regiam dignis in Domino laudibus efferentes, eam plenis proſequimur actionibus gratiarum, quamvis enim civitas & caſtra predicta, Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Roberto Regi Sicilie Illuſtri ut petieramus reſtituta non fuerunt, quod cauſam in noſtris fuerat manibus tradita a grandi regie devotionis judicio reputare nolumus alienum. Subſequentes autem poſtmodum diebus interjectis aliquibus dilectos filios nobilem virum Simonem Salvagium militem de Siracuſia, Judicem Tornellum de Tornellis, & Notarium Vincium de Vico de Meſſana Regalis excellentie Nuncios contemplatione mictentis ſereno vultu recepimus, & que pro parte tua nobis exponere voluerunt ſeorſum in Camera patienter audivimus, & pleno collegimus intellectu. Verum quia Fratres noſtros quedam ex eiſdem propoſitis contige-

 baut,

bant, que ficut nec consuevimus, fic nec expedire voluimus fine ipsis de nunciorum ipforum assensu ea ordinavimus in privato consistorio debere proponi. Facta itaque propositione hujusmodi nostra & fratrum presentia predicrorum, quia ad nonnulla tuo firmanda nomine, mandatum erat necessarium speciale, licrere quedam ad petitionem fratrum pro parte tua per Nuncios ipsos fuerunt exhibite, sed quia non tuum regalem, sed Regis Sicilie titulum tantum exprimebant, circa concessionem gratiarum, quas pro te dicti Nuncii requirebant tuis non poruit votis ut satisfieri vellemus. Cum etenim Rex Sicilie censum Ecclesie debitum pro certis terminis pro quorum uno ipsum pro te tui Nuncii offerebant jam integre persolvisset cum etiam homagium prestitisset per procuratorem ydoneum & super census solutione certe prorogationis terminos impetrasset sicut nec iterum censum hujusmodi pro Rege Sicilie recipi licuit, sic nec iterari gratias circa prestationem homagii, & prorogationem predictas ab Apostolica Sede jam habitas expedivit, sed nec tibi ut Regi Trinacrie potuerunt, ut vellemus hujusmodi fieri gratie, cum nullum pro te ut tali fuerit mandatum exhibitum, nec aliquis ad incumbentia circa illas se potuerit obligare, licet de voluntate Nunciorum ipsorum via extiterit adinventa per quam circa receptionem census oblati pro jam dicto termino tibi ut Regi Trinacrie sufficienter provisum existit. Sed & nos tuis jam pridem volentes precavere dispendiis terminum per cujus lapsum imminere tibi poterat non leve discrimen, tunc usque ad Pascha, ac terminum Augusti preteriti, usque ad festum omnium Sanctorum, & deinde cum nec infra illud pro te aliquis compareret, usque ad subsequens festum S. Andree ultimo preteritum, infra quod predicti tui venerunt Nuncii, duxerimus motu proprio prorogandos ne in penas aliquas labereris, nec ignorare te volumus, sed absque dubitatione tenere, quod quandocumque videremus in hiis vel aliis tibi prejudicium imminere, illud nequiremus, quantum in nobis esset absque congrue provisionis remedio preterire, ser essemus paterno more illi solerter obviare parati. Unde ergo dilectissime fili & sedula meditatione considera, quam indiscretum dedere tibi consilium, qui te induxerunt ad indebitam assumptionem hujusmodi tituli, & ad perseverantem illius retentionem inducunt. Vide quanto te per hoc discrimini subjecerunt, atque subiciunt, vide quantam maculam in gloria nominis tui ponunt, ut abjecto titulo, quo licenter uti poteras & debebas, denominationem alii debitam consilia talium secutus usurpative receperis, quam retinete conscientia salva nequis. Nosti namque quod cum in pace Sicilie per Sedem Apostolicam confirmata, ac per speciales tuos Nuncios juramento in animam tuam prestito solide premissa servari contineretur expresse, quod aut Rex Insule

Insule Sicilie, aut Trinacrie ad arbitrium clare memorie Caroli Regis Sicilie tunc viventis vocari deberes, bone memorie Petrus tunc Noviomen. Episcopus Cancellarius, & dilectus filius nobilis vir Bartholomeus de Capua miles Logotheta & prothonotarius Regni Sicilie, debita circa hoc potestate suffulti nomine dicti Regis cujus erant procuratores & Nuncii, de beneplacito & assensu felicis recordationis Bonifacii Pape VIII. Predecessoris nostri elegerunt & arbitrati fuerunt te debere Regem Trinacrie titulari, dictusque Predecessor signanter expressit, quod per hoc honori regali tituli, quem de toto Regno Sicilie ultra Farum & citra apud Regem ipsum integre voluit remanere, nullum in aliquo etiam quantum ad vulgi labia prejudicium afferretur. Quomodo ergo potuit aliquis sane mentis tibi consulere, ut pacem violando predictam non absque transgressione patula juramenti, ut de aliis taceamus aliam intitulationem assumeres, quam que tibi tributa est ex pacis tenore predicte, quomodo tibi potuit suaderi, ut illius Regni titulum cujus plena dispositio ad Sedem Apostolicam pertinet, absque ipsius assensu vel licentia usurpares, nunquid aliquando a tempore precipue dicte pacis, nos aut Predecessores nostri Romani Pontifices tibi Regis Sicilie denominationem ascripsimus, aut verbo vel litteris te sic unquam curavimus titulare. An non advertis, quod si te uti vellemus hujusmodi titulo non te requisissemus de pace vel treugis inter te & Regem Sicilie ineundis, aut de restituendis sibi civitate & castris predictis ne absurde videremus insistere, ut tibi ipsi restitutionem hujusmodi faceres, aut tecum pacem vel treugas inires; profecto illi errant, qui tibi tam illicita consulunt & te per hec in evidentem errorem inducunt, nec tue in talibus inexperientie quicquam ascribimus talia tibi consulentium imperície succensemus. Noli igitur talium suggestionibus credere, noli eis committere salutis tue negocium, sed prudenter attento, quod per injuriosam denominationem hujusmodi Deum creatorem tuum offendere crederis, quod eum in offensa Ecclesie sponse sue in cujus jura per id patenter impingis probabiliter provocas, quod apud bonos & graves famam tuam opinione sinistra commaculas, quod nedum proximum set & aliorum corda plurium scandalizas, denominatione Trinacrie tibi ut prefertur tam solemniter attributa contentus existens intitulationem Sicilie ex qua nil tibi juris acquiritur, aut alteri deperit prorsus abicias nec illa quomodolibet in sigillo vel litteris aut alias abutaris. Missurus ex nunc litteras seu procuratoria sufficientia sub debito titulo auctoritate, quorum tuis possit negociis comode prospici, & discriminibus obviari, nos enim qui pro certo tuum honorem & comodum sinceris affectibus querimus, & que contrarium saperent abhorremus parati erimus quantum

tum cum Deo & absque alterius lesione licuerit paternum in omnibus atque propicium tibi exhibere favorem. Quia denique in tua & Regis Sicilie prefati presentia, viam ad pacem Deo gratam, utrique acceptam & utilem illo ministrante qui pacis est auctor invenire confidimus, quia etiam vobis presentibus & carissimo in Christo filio nostro Jacobo Rege Aragonum illustri, quem vobiscum indubie pervenire speramus, multa nedum singulis vestrum utilia, quin etiam ad Dei laudem & gloriam exaltationem catholice fidei, & totius Christianitatis profectum oportune cedentia tractari poterunt, & etiam ordinari expedit penitus, & nos id ipsum tibi consulimus bona fide, ut si absque persone dispendio, aut gravi agendorum imminentium detrimento valebis nullatenus obmictas die prefixa nostro te conspectui presentare. Datum Avinione III. Idus Decembris.

XI.

Giovanni XXII. sotto il dì 8. Gennaro 1318. informa Giacomo Re di Aragona delle novità fatte dal di lui fratello Federigo Re della Trinacria coll' intitolarsi Re della Sicilia, perchè lo esorti a stare nei termini convenuti. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segreto Vaticano.

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei.

Carissimo in Christo filio Jacobo Regi Aragonum Illustri &c.

Licet fili carissime, omnia que cum Nunciis carissimi in Christo filii nostri Frederici Regis Trinacrie illustris germani tui agi comode potuerunt in Curia in tuam supponamus jam deducta fuisse notitiam per dilectum filium nobilem Virum Arnaudum de Turellis militem Nuncium tuum, cui ea commisimus tibi verbotenus explicanda. Ut tamen plenius tuis obtutibus pateant, ea sub brevi quodam compendio presentibus recensemus. Noveris igitur, quod cum ea, que predicti Nuncii nobis exponere voluerunt patienter audivissemus seorsum in Camera. Quia tamen nonnulla ex eis fratres nostros contingere noscebantur, que sicut nec consuevimus, sic nec expedire voluimus sine ipsis, de nunciorum ipsorum assensu ea ordinavimus in privato consistorio debere pro-

po-

poni. Eis ergo propositis in nostra & fratrum nostrorum presentia predictorum quia ad quedam dicti Regis firmanda nomine, mandatum erat necessarium speciale, littere quedam ad petitionem Fratrum pro parte Regis ipsis per dictos Nuncios fuerunt exhibite, sed quia non illius regalem, sed solum Regis Sicilie titulum exprimebant circa concessionem gratiarum, quas pro ipso dicti Nuncii requirebant, votis ejus nequivit satisfieri ut vellemus. Cum etenim Rex Sicilie censum Ecclesie debitum pro certis terminis pro quorum altero ipsum pro dicto Rege Frederico dicti Nuncii offerebant jam integre persolvisset, cum etiam homagium prestitisset per procuratorem ydoneum & super census solutione certe prorogationis terminos impetrasset, sicut nec iterum censum hujusmodi pro Rege Sicilie recipi licuit sic nec iterari gratias circa prestationem homagii & prorogationem predictas ab Apostolica Sede jam habitas expedivit, sed nec ipsi Regi Frederico ut Regi Trinacrie potuerat ut voluissemus hujusmodi fieri gratie, cum nullum pro ipso ut tali fuerit mandatum exhibitum ne aliquis ad incumbentia circa illas se sufficienter potuerit obligare, quamvis de voluntate Nunciorum ipsorum via extiterit adinventa per quam circa receptionem census oblati pro jamdicto termino sibi ut Regi Trinacrie caute provisum existit. Porro nos jam pridem dicti Regis volentes precavere dispendiis terminum per cujus lapsum imminere sibi poterat non leve discrimen, tunc usque ad Pascha ad terminum Augusti preteriti usque ad festum omnium Sanctorum. Et deinde cum nec infra illud pro ipso aliquis compareret, usque ad subsequens festum Sancti Adriani ultimo preteritum infra quod predicti ejus venerunt Nuncii duxeramus motu proprio prorogandos ne in penas aliquas laberetur. Ceterum dicto Regi scripsimus, nos plurimum admirari, quo potuit duci consilio, ut titulum quo licenter uti poterat & debebat juxta formam pacis Sicilie per Sedem Apostolicam confirmate, & per speciales suos Nuncios juramento in animam suam prestito solide promisse servari imprudenter abiceret, & denominationem alii debitam, quam retinere conscientia salva nequit illicite usurparet, quomodo etiam potuit aliquis sane mentis sibi consulere, ut pacem violando predictam non absque transgressione patula juramenti, ut de aliis taceamus aliam intitulationem assumeret, quamque sibi est ex pacis tenore predicte tributa, & quomodo sibi potuit suaderi, ut illius Regni titulum, cujus plena dispositio ad Sedem Apostolicam pertinet absque ipsius assensu vel licentia quomodolibet vendicaret. Et quia circa id nil sue ascribendum in talibus inexperientie credimus, quin potius imperitie sibi talia consulentium

tium succensemus eidem duximus efficaciter suadendum, ut nullatenus credat suggestionibus talium sed prudenrer attento quod per iniuriosam denominationem hujusmodi Deum Creatorem suum offendere creditut, quod eum in offensa Ecclesie sponse sue, in cujus jura pet id parentet impingit probabiliter provocar quod apud bonos & graves famam suam opinione sinistra commaculat, quod nedum proxime, sed & aliorum corda plurimum scandalizat denominatione Trinacrie sibi solenniter attributa contentus existens Intitulationem Sicilie, ex qua nil sibi juris acquiritur, aut alteri deperit ptorsus abiciat, nec illa quomodolibet in sigillo vel litteris aut alias abutatur. Missurus ex nunc litteras seu procuratoria sufficientia sub debito titulo auctoritate quorum suis possit negociis comode prospici & discriminibus obviarl. Nos enim qui pro certo suum honorem & comodum sinceris affectibus querimus, & que contrarium saperent abhorremus, parati erimus quantum cum Deo, & sine alterius lesione licuerit, patetnum in omnibus atque propicium sibl exhibere favorem. Hec itaque fili describenda tibl providimus, ut in eis fraternum profectum prosequens & honotem dictum Regem fratrem tuum ad ea implenda prout expediens tibi videbitur diligenter inducas. Datum Avinione VI. Idus Januarii.



XII.

XII.

Pietro figliuolo di Federigo, già Re della Trinacria, con diploma de 31. Marzo 1338. autorizza i suoi ambasciadori e procuratori a prestare ubbidienza, omaggio, fedeltà e soggezione alla S. Sede e a domandare l'investitura del Regno della Sicilia *per se e suoi successori, obbligandosi al solito censo, e ai censi non pagati in addietro, e a chiedere l'assoluzione dalle pene e censure incorse dal Padre e dai suoi sudditi per non aver pagato il censo. Dal diploma originale nell'Archivio di Castel Sant'Angelo.*

PEtrus Secundus Dei gratia Rex Sicilie. Presentis scripti serie manifestum fieri volumus universis. Etsi zelo sanctissime fidei Christiane studio caritatis sincere, quam erga sanctam catholicam & apostolicam & universalem Ecclesiam ardentibus desideriis animo gessimus, & gerimus cordi nobis, & in voto nostro fuerit, & sit nunc precipue in nostri Regiminis Regni nostri primordiis avidentissimis affectibus & mente devota noster animus propulsetur ad Sanctissimum Patrem & Dominum Dominum Benedictum digna Dei providentia sacrosancte Romane matris & universalis Ecclesie Summum Pontificem, & Reverendissimum Cetum Venerabilium Dominorum Cardinalium qui dicram sanctam catholicam & apostolicam Ecclesiam constituunt, & representant vero cultui christiano, ut Sancte & Reverendissime Sedi Apostolice debitam reverentiam & honorem precipuum redderemus, ac omnia ad que de jure tenemur & debemus devotissime & plenissime nostra firma, & indefessa devotio ut desiderat adimpleret personaliter nos conferre, & eos debitis & humillibus obsequiis visitare, tamen quia consideratis guerrarum tempestatibus & periculis, que inter Christicolas specialiter italicos nunc vehementius solito inardescunt, & presertim guerre calamitatibus, que inter nos & Illustrem Regem Robertum efferbuit, & actu manifesto nunc effervet, noster accessus ad Romanam Cutiam non sine magno nostro, nostrorumque fidelium personali & reali periculo posset verius consummari nobis rationabilibus excusationibus denegatur, propterea habito consilio diligenti ad vitandum precipue personalia pericula, & ad premissorum, & infrascriptorum conceptum & desideratum opus perficiendum coram predicto Domino Summo Pontifice, & prefato cetu Venerabilium Cardinalium proposuimus & ordinavimus per mediam personam in predicta Romana veneranda curia com-

comparere, & ideo confisi de fide, sufficientia & legalitate nobilium Nicolai de Lauria, & Andree de Joffo de Messana militum consiliariorum familiarium, & fidelium nostrorum eos & quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis, sed quod unus inceperit, alter prosequi valeat & finire sponte constituimus, fecimus, & ordinavimus nostros veros & legitimos procuratores, ambaxiatores, & nuntios speciales presentes, & procurationem, & ambaxiatam & nunciationem ipsas sponte suscipientes ad conferendum & presentandum se nomine & pro parte nostra in dicta Romana Curia coram Sanctissimo Patre & Domino nostro Domino Benedicto digna Dei providentia Sacrosancte Romane matris, & universalis Ecclesie Summo Pontifice, & reverentissimo cetu venerabilium Cardinalium, & coram eis debitis reverentia & honore propensius exhibitis premissa narrandum & nos excusandum qualiter premissis rationibus atque causis, & aliis de quibus sunt verbo informati, ad predictam Romanam Curiam, & coram eis nunc accedere personaliter commode non valemus; Necnon ad petendum, impetrandum, & recipiendum ab eisdem Domino Summo Pontifice, & dicto Reverentissimo cetu Dominorum Cardinalium pro nobis, nostrisque heredibus & successoribus investituram perpetuam confirmationem, & concessionis renovationem predicti Regni Sicilie cum omnibus Insulis ei adiacentibus & vicinis, & cum omnibus & singulis dignitatibus, honoribus, jurisdictionibus mero & mixto imperio, juribus & pertinentiis eorum sub debito & consueto annuo censu prefato Domino Summo Pontifici, & prefate Sancte Romane Ecclesie singulis annis in perpetuum per nos heredes & successores nostros integraliter prestando & solvendo, ac ad offerendum & obligandum nos, heredes, & successores nostros, & promittendum quod ex nunc in antea predictum Regnum Sicilie cum omnibus predictis insulis habebimus, tenebimus, possidebimus, & recognoscemus a dicto Domino Summo Pontifice, & predicta Sancta Romana Ecclesia sub recognitione & annua solutione dicti annui census, & quod predictum annuum censum pro predictis Regno & Insulis anno quolibet dicte S. Romane Ecclesie integraliter persolvemus, necnon ad offerendum eisdem Domino Summo Pontifici & Reverendissimo Cetui Dominorum Cardinalium nomine dicte Sancte Romane Ecclesie, & eidem Ecclesie pro predictis Regno & Insulis puram & perpetuam fidelitatem, & amodo in perpetuum eorum esse subditum & fidelem, & sub eorum fidelitate stabiliter perpetuo permanere, & ad majorem securitatem ipsorum Domini Summi Ponti-

Pontificis & Reverendissimi Cetus Dominorum Cardinalium, & prefate Sancte Romane Ecclesie debitum fidelitatis offerendum & prestandum efficax sacramentum, & manus & oris homagium. Etiam de pecunia restanti ad solvendum dicte Sancte Romane Ecclesie pro temporibus retroactis, pro quibus eidem Ecclesie solutum & satisfactum non extitit pro annuo censu non soluto, a predicto Domino Summo Pontifice, & prefato Reverendissimo Cetu Dominorum Cardinalium gratiam remissionem liberationem, finem, & quietationem omnimodam & finalem petendum, impetrandum, & recipiendum de predicto ipso annuo censu non soluto, sed restanti ad solvendum pro predictis retroactis temporibus dicte S. Ecclesie, ut supra cum predictis Domino Summo Pontifice, & dicto Reverendissimo Cetu Dominorum Cardinalium nomine prefato, & cum eadem Ecclesia componendum, transigendum, & paciscendum prout cum eis poterunt melius & commodius convenire. Insuper etiam ad petendum, obtinendum & impetrandum nomine & pro parte nostra successorum & vassallorum nostrorum indulgentiam, remissionem, & relaxationem omnium & singularum penarum, culparum & sententiarum, quas bone memorie Rex Fridericus Reverendissimus Genitor noster, nos nostri Regales, Consiliarii, familiares subditi, & vassalli nostri cujuscumque status, gradus & conditionis existant Regnum etiam nostrum ratione dicti census non soluti, vel quacumque alia ratione, occasione vel causa de jure, vel de facto incurrissemus, vel incurrere aliquatenus potuissemus, & pro predictis omnibus & singulis, & omnibus infrascriptis faciendis exequendis complendis, & inviolabiliter observandis, nos heredes & successores nostros, & omnia bona nostra, & specialiter dictum Regnum nostrum Sicilie obligandum, Instrumenta & cautelas, ac etiam litteras, privilegia & mandata conficiendum fieri faciendum, impetrandum, obtinendum, recuperandum recipiendum & habendum cum omnibus & singulis obligationibus, renunciationibus penarum adiectionibus & sollemnitatibus necessariis & opportunis ita quod ad sensum sapientum bene valeant de jure. Omnia etiam & singula libere faciendum, exequendum & complendum in premissis & circa premissa, ac eorum dependentiis & connexis, que ipsius procurationis & ambaxiate natura desiderat exigit & requirit, & que quilibet veri & legittimi procuratores, Ambaxiatores, & Nuncii facere possent etiam si mandatum exigerent speciale, & que ipsi nos facere possemus si presentes essemus. Bona fide promittentes omni exceptione juris & facti inde remota, nos habitu-

bituros ratum, gratum, & firmum sub hypotheca & obligatione omnium bonorum nostrorum presentium & futurorum quicquid & quantum per eosdem procuratores, Ambaxiatores, & Nuncios vel eorum alterum super premissis, & circa premissa actum fuerit, sive gestum, dantes & concedentes eisdem procuratoribus, Ambaxiatoribus, & Nunciis nostris, & cuilibet eorum in solidum super premissis plenam & generalem cum libera, administrationem & potestatem etiam prestandum in anima nostra nomine & pro parte nostra de observandis & adimplendis omnibus & singulis supradictis debitum sacramentum. In cujus rei testimonium certitudinem & cautelam tam predicte Sancte Romane Ecclesie quam predictorum procuratorum, ambaxiatorum, & Nunciorum nostrorum, quam etiam omnium quorum interest, & poterit interesse presens scriptum exinde fieri jussimus, & Majestatis nostre sigillo pendenti muniri. Datum Messane Anno Dominice Incarnationis M. CCC. XXXVIII. Mense Martii ultimo ejusdem Sexte Indictionis.

Pendet Sigillum etc.

XIII.

XIII.

Dopo di avere Benedetto XII. narrato ciò che tra Federigo Re della Trinacria, e Carlo II. Re della Sicilia si fu conchiuso e stabilito coll' approvazione e modificazione di Bonifazio VIII., e dopo di aver detto, come a' patti mancò Federigo, e come fecelo delle sue gravi mancanze ammonire dall' Arcivescovo di Ambrun, e come lo stesso Federigo si ostinò nella ribellione, e fece anche incoronare Re Pietro suo figliuolo; Ordina con questa Bolla de' 4. Luglio 1339. al Patriarca di Costantinopoli, ed al Vescovo di Vaisone di citare il così detto Re Pietro, di dichiararlo decaduto dal Regno della Trinacria, e questo consolidato ed unito al Regno della Sicilia posseduto dal Re Roberto. Dal Registro di Benedetto XII. nell' Archivio segreto Vaticano.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei.

Venerabilibus Fratribus Gotio Patriarche Constantinopolitan., & Raterio Episcopo Vasionen. Apostolice Sedis Nuntiis salutem &c.

IN agro Dominico ab eo per quem Reges regnant, & Principes imperant, & qui solus habet in Regnis hominum precipuam potestatem licet insufficientibus meritis operarii positi & custodes necesse habemus interdum de statu dictorum Regnorum, & specialiter que Romane Ecclesie juris & proprietatis existunt cum Fratribus nostris ad pacem & justitiam populorum, quinimo Ecclesiarum, & personarum ecclesiasticarum status non turbetur pacificus justitia exinde non patiatur exilium, nec tranquillitas, que ex concordia provenit extinguatur, sed evulsis exinde malorum radicibus in pacis pulchritudine sedeant, & in requie opulenta quiescant. Dudum siquidem post proterve rebellionis insultum in Insula Sicilie contingentem, ac subsequentem invasionem, & occupationem ipsius per quondam Petrum olim Regem Aragonum attemptatas, & per quondã Fredericum ejusdem Petri genitum cum accessione vitii continuatas in culpam, ex quarum rebellionis & invasionis excessu & illicita continuatione pretacta prout declarat proh dolor multiplicium malorum secutus eventus, multa provenerunt Christianitati non facile numeranda discrimina, que guerrarum diffidia, collisionesque Regnorum, animarum pericula, corporum strages, facultatum lapsus,

psus, & destructiones multimodas induxerunt dum eodem Frederico eandem Insulam continuato vitio tam obstinate, quam illicite detinente, Apostolice Sedis & clare memorie Caroli Regis Sicilie potens militaris exercitus contra dictum Fredericum & rebelles Siculos processisset inter carissimum in Christo filium nostrum Robertum Regem Sicilie Illustrem prefati Regis Sicilie primogenitum tunc Ducem Calabrie, & condam Carolum Alanconii & Valesii Comitem prefectos ejusdem exercitus ex parte una, & jam dictum Fredericum ex altera tractatus pacis fuit habitus mutua inter ipsos ut potuit firmitate vallatus, quo quidem tractatu presentato conspectui Bonifacii PP. VIII. Predecessoris nostri, & per solennes Nuntios Frederici prefati ab eo cum devotione petito ut tractatum ipsum confirmare benignius de apostolice auctoritatis presidio dignaretur; idem Predecessor pensans attente quid apostolice Sedis exigeret in ea parte decentia, quid utilitas suaderet, quia tractatum ipsum invenit in multis informen, & a censura considerationis rationabilis discrepantem, illum absolute primo respuit confirmare, ac eligens viam mediam omissis extremis, volensque dictum Fredericum in benedictione dulcedinis prevenire, ut reduceret tramites ejus ad lineam, & ut erroris ac devii fugata caligine eo libentius atque suavius veritatis posset semitam ingredi, quo per apostolice benignitatis suffragium sentiret secum benignius atque clementius fore actum mandavit & fecit ipsum ab excommunicationis sententia, qua ligatus erat absolvi certo modo, quem providi cautela consilii suadebat; & prosequendo debitum pastoralis officii, & caritatem etiam pii patris benignas litteras & speciales Nuncios suos ad memoratum Fredericum in Insulam prefatam transmisit inducens eumdem, ut ipse de devio in quo eum falsitas erroris aduxerat ad rectum salutis ingressum se prudenter converteret, & circa reformationem predicti tractatus suum animum rationabiliter inclinaret, qui Predecessoris ejusdem exortationibus acquiescens condam Hugonem de Empuriis Marescallum Fredericum de Incisa Militem Magistrum rationalem, & Bartholomeum de Insula Judicem Curie Frederici prefati ad eumdem Predecessorem transmisit cum certo procuratorio sufficienter instructos super reformatione pretacta & distinctis capitulis ejusdem Frederici noto sigillo sigillatis a tergo, que dictus Predecessor in Archivo Romane Ecclesie servari mandavit, continentibus suppletionem & reformationem pariter multorum, que series jamdicti tractatus pacis omiserat, & que minus provide deducta fuerant in eodem, qui siquidem Nuncii pro parte ejusdem Frederici eisdem Predecessori & Romane Ecclesie prout in mandatis habebant promiserunt solenniter & expresse, quod dictus Fredericus prefatam Sicilie Insulam cum Insulis ei adjacentibus omnibusque aliis predictis juti-

ribus & pertinentiis suis in vita sua teneret, haberet, & possideret ab eodem Predecessore sub eo, ac Ecclesia memorata, & esset Vassallus & Censuarius ipsius Ecclesie pro illo jure, quod idem Fredericus In ipsa Insula Sicilie dicta sua vita durante obtinebat, & extunc ejus nomine prefati Nuncii promiserunt bona fide tenere sub annuo censu trium milium unciarum auri ad generale pondus Regni Sicilie in festo Beati Petri ubicumque Romanus Pontifex foret eisdem Romano Pontifici & Romane Ecclesie per eumdem Fredericum dum viveret annis singulis solvendarum, & pro certo alio servitio in dictis promissionibus tunc expresso per dictum Fredericum eidem Ecclesie exhibendo, quod si per Fredericum predictum dum viveret in prefati census trium milium unciarum foret suo termino solutione cessatum in illas spirituales & temporales penas Fredericus prefatus incideret que in conventionibus initis inter Romanam Ecclesiam, & cla: me: Carolum Primum Regem Sicilie in capitulo solutionis & cessationis census servato ordine in eodem expresso capitulo continentur pro quibus quidem recognitione & promissione pretactis efficacius roborandis, prefati Nuncii ejusdem nomine Frederici eisdem Predecessori & Romane Ecclesie pro illo jure, quod in ipsa Insula Sicilie cum predictis juribus & pertinentiis suis idem Fredericus sicut predicitur tunc fuerat habiturus ad vitam ligium fecerunt homagium, & prestiterunt fidelitatis debitum juramentum, promiserunt etiam prefati Nuncii pro parte & nomine Frederici prefati eisdem Predecessori & Romane Ecclesie, quod idem Fredericus teneret, & haberet inimicos eorumdem Romani Pontificis & Romane Ecclesie pro inimicis suis, & amicos eorum pro amicis haberet, quinimo prefatos inimicos Romani Pontificis & Ecclesie predictorum ad ipsius Ecclesie maudatum intenderet prosequi toto posse, & quod idem Fredericus restitueret, & restitui faceret omnes Ecclesias predicte Insule Sicilie, & aliarum Insularum circumadjacentium, si forte tunc restitute non fuerant plenarie & cum effectu ad omnia bona & jura ipsarum, in quorum possessione fuerant eo tempore quo Insula memorata Sicilie contra dictum Regem Carolum rebellarat per quoscumque prefata bona & jura ablata & occupata fuissent, vel essent, ac etiam tunc detinerentur, nisi forte infra predictum tempus aliqua justa alienatio per personas auctoritatem habentes inde juste & rationabiliter facta esset, & quod omnes predictas Ecclesias & personas ecclesiasticas Ecclesiarum ipsarum idem Fredericus libertatibus, privilegiis & immunitatibus a sacris canonibus eis concessis & specialiter, quod immunes essent a collectis, & taliis gaudere permitteret & faceret, & quod si aliqua dubietas vel contentio emergeret in prescripto tractatu pacis, vel circa ipsum, idem Predecessor Bonifacius, seu successor ipsius Romanus Pon-

Pontifex inde foret tanquam communis Dominus cogniturus, eidem Predecessori humiliter supplicantes, ut cum Fredericus ipse secundum assertionem ipsorum ad dictorum Predecessoris & Romane Ecclesie mandata in spiritu sinceritatis integre, ac devotionis interne rediisset, ac circa reformationem prefati tractatus pacis obedienter, ac prone descendisset, & obedienter in futurum dictorum Predecessoris & Ecclesie beneplacitis se disponeret coaptare tractatum ipsum cum reformatione promissionum hujusmodi confirmare benigne. de auctoritate Sedis apostolice dignaretur. Idemque Predecessor premissum tractatum ad hoc ipsius Regis Sicilie accedente consensu, cum reformatione prescripta ex certa scientia confirmavit, ita quidem quod per tractatum ipsum, reformationemque pretactam & per hujusmodi confirmationem suam ac dicti Regis assensum conventionibus ipsis initis inter Romanam Ecclesiam, & prefatum Carolum Primum Regem Sicilie, quibus ipsum Regnum Sicilie & terra alia citra Farum prohibetur dividi nullum prejudicium mutilatio vel diminutio afferretur, quin prefato Frederico defuncto jam dicta Insula Sicilie cum Insulis ei adjacentibus, omnibusque aliis prefatis juribus & pertinentiis suis, ad unitatem, & integritatem, & soliditatem alterius partis dicte terre citra Farum posite sicut erat concessionis tempore facte per Romanam Ecclesiam prefato quondam Carolo Regi Sicilie de Regno & terra predictis, & tempore mote guerre in Insula prelibata Sicilie, ipso jure & sine aliquo facto hominis juxta dicti tractatus pacis seriem reverteretur, sicque liceret tunc prenominato Regi Sicilie, & legitimis heredibus suis dictam Insulam Sicilie cum Insula & adjacentibus, aliisque predictis juribus & pertinentiis ejus ad integritatem & soliditatem predicte Terre alterius citra Farum, & unitatem totius Regni Sicilie auctoritate propria, & sine jussu alicujus presidentis, seu judicis revocare prefatis conventionibus inter Ecclesiam Regemque predictos habitis, ac tractatu pacis predicto in sua permanentibus firmitate. Idem quoque Predecessor de Fratrum suorum consilio, & assensu declaravit expressius, ac decrevit, quod nec per divisionem ipsam prefate Insule Sicilie a terra citra Farum posita, que per memoratam tenutam, quam Fredericus predictus de ipsa Insula Sicilie tunc fuerat habiturus in vita sua contingebat, nec per eamdem confirmationem predecessoris ejusdem & reformationem pretactam, aut per dicti Regis assensum, vel distributionem, & receptionem dictorum census & servitii, nec per nominationem dicti Frederici factam & faciendam de titulo Regis Trinacrie jus sibi aliquod acquireretur ultra vel preter tenutam ipsam, quam habiturus erat in vita sua juxta formam prelibati tractatus de Insula Sicilie memorata specialiter exprimendo, quod per nominationem ipsam Regis Trinacrie honori regalis tituli,

tituli, qui de toto Regno Sicilie ultra Farum & citra apud prefatum Carolum Regem Sicilie remanebat, quemque apud eum idem Predecessor remanere volebat, nullum in aliquo etiam quantum ad vulgi labia prejudicium afferretur, nec ex predictis vel predictorum aliquo eidem Regi Sicilie aut heredibus suis ultra tempus possessionis & tenute prefare in proprietate possessione, ac jure ipsius Insule Sicilie, & pertinentils ejus ad quantlcumque temporis spatium se dicti Frederici vita pretendetet generaretur dispendium, seu prejudicium aliquod quoquomodo, cum possessio prefate Insule Sicilie & pertinentiis ipsius, quam ex premissis recognitione & prestatione homagii & juramenti fidelitatis tunc factis dictis Predecessori & Ecclesie pro parte Frederici prefati per Nuntios sepedictos, ac solutione census, & prestatione servitii predictorum faciendis in antea, ejusdem Frederici vita durante idem Predecessor & Romana Ecclesia retinebat predicto Regi Sicilie & suis heredibus tanquam directis & veris feudatariis Romanl Pontificis & ejusdem Ecclesie specialiter afferret presidium, & dicta possessio eis prodesser, nullaque per aliquos contra ipsos ex prefata possessione, seu tenuta allegari posset prescriptio, vel opponi. Sane in concessione ejusdem Regni Sicilie, & dicte Terre citra Farum prefato Carolo Primo Regi Sicille facta super capitulo prestationis juramenti fidelitatis & ligii homagii Romano Pontifici faciendorum, seu prestandorum continetur expresse, quod idem Carolus Rex Sicilie verum & legitimum Vassallagium faciens Ecclesie Romane pro Regno predicto, & tota Terra, que est citra Farum usque ad confinia Terrarum ipsius Ecclesie, Civitate Beneventan. cum toto territorio, districtibus, & pertinentiis suis excepta, fidelis & obediens esset Beato Petro & Romano Pontifici &c. ut in juramenti capitulo continetur, & quod hujusmodi homagium ipse & heredes sui facere, & juramentum fidelitatis prestare secundum prescriptam formam si Romanus Pontifex in Italia foret infra sex menses, si vero eum extra Italiam esse contingeret infra annum, post dicti Regni adeptum dominium teneretur, & quod singulis successoribus, & eidem Romane Ecclesie renovaret tam ipsum homagium, quam hujusmodi juramentum. Continetur etiam in dictis conventionibus videlicet in prefato capitulo solutionis & cessationis census, quod ab eodem Carolo primo Rege pro toto generali censu ipsorum Regni & Terre Octomilia unciarum auri ad pondus ipsius Regni in festo Beati Petri ubicumque Romanus Pontifex esset, ipsi Romano Pontifici, & Romane Ecclesie annis singulis solverentur. Si vero ipse vel sui in ipso Regno heredes quocumque termino non solverent integre censum ipsum, & expectati per duos menses terminum ipsum immediate sequentes de illo ad ple-

 num

num non satisfacerent, eo ipso forent excommunicationis sententia innodati, quod si dicto termino infra subsequentes duos menses eundem censum sine diminutione qualibet non persolverent, totum Regnum Sicilie, ac tota terra predicta ecclesiastico essent supposita interdicto. Si vero nec in tertio termino, nec infra duos menses proximos per plenam satisfactionem illius ejusdem census sibi ducerent consulendum, ita quod transactis eodem tertio termino, & duobus proximo subsequentibus mensibus non esset de octo milibus unciarum hujusmodi primi termini ipsi Ecclesie integre satisfactum, ab eisdem Regno & terra ipso jure caderent ex toto, & Regnum ipsum & terra integre & libere reverterentur ad Romanam Ecclesiam prelibatam. Si autem de censu octomilium unciarum hujusmodi primi termini infra dictos tertium terminum, & duos subsequentes menses plenarie satisfacerent semper pro singulis octo milibus unciarum singulorum terminorum simili modo in eorum solutione cessarent, vel illa non solverent, similes penas incurrerent, salvis aliis penis, & processibus que, vel qui de jure inferri vel haberi possent per Romanum Pontificem in hoc casu. Dicti quoque Nuncii ejusdem Frederici promiserunt, quod idem Fredericus hujusmodi capitula, & omnia & singula contenta in pretactis conventionibus habitis inter eamdem Romanam Ecclesiam & prefatum Carolum Primum Regem Sicilie, tam affirmative, quam negative, sive in faciendo, sive non faciendo consisterent, prout contigebant dictum Fredericum, & contingere poterant tempore vite sue, compleret integre, & inviolabiliter observaret, de quibus omnibus & singulis complendis integre & observandis inviolabiliter per Fredericum jam dictum dicti Nuncii ad hec plenam potestatem habentes in animam ejusdem Frederici prestiterunt ad Sancta Dei Evangelia juramentum. Porro sicut nobis & fratribus nostris certum reddit indubia & notoria certitudo, idem Fredericus nec eidem Predecessori Johanni dum vixit, nec nobis postquam divina providentia fuimus ad apicem summi apostolatus assumpti juramentum fidelitatis prestitit, nec ligium homagium fecit juxta reformationem conventionis & capitula supradicta, nec etiam toto apostolatus nostri, nec antea dicti Johannis Predecessoris tempore per multos annos prefatum censum trium milium unciarum, prout secundum pretacta reformationem, conventiones & capitula artabatur, solvere curavit Ecclesie memorate, propter que eo ipso fuit excommunicationis vinculo innodatus, dictaque Insula ecclesiastico supposita interdicto, ac nihilominus ab omni jure, & beneficio dictarum conventionum, & tenute dicte Insule, & aliarum Insularum sibi adjacentium ex toto cecidit ipso jure, rursus Fre-

Fredericus prefatus Ecclesiis ejusdem Insule Sicilie non restituit bona & jura earum sicut illa habuerant & tenuerant ante tempus, & tempore rebellionis prefate, sed dicta bona per se & alios sibi adherentes occupavit, & occupata detinere presumpsit usque ad obitus sui tempus, & alias contra privilegia, libertates, & immunitates eorum a sacris canonibus eis concessa, multa eisdem Ecclesiis gravamina irrogavit, terram quoque Regni ejusdem Regis Roberti positam citra Farum dum per adventum condam Henrici Romanorum Imperatoris ad partes Italie prosperioris & potentioris fortune arridere sibi sperasset auspicia cum dicto Henrico ejusdem Roberti Regis publico inimico inito & firmato conspirationis federe invadere, ac civitatem Regii, & nonnulla alia castra dicti Regis in confinibus Calabrie, ac terra utique dicti Regis posita citra Farum constituta, insperato & inopinato hostili, quinimo insidioso congressu violenter occupare, & detinere diutius occupata presumpsit, pacem inter dictum Robertum Regem & eum firmatam, & conventiones alias juramento vallatas, non absque reatu perjurii temere violando Ludovico quoque de Bavaria hosti Dei & Ecclesie manifesto, ac per processus ejusdem Predecessoris Johannis pluribus & diversis excommunicationis sententiis cum suis participibus & fautoribus innodato, & de crimine heresis & scismatis condempnato tam in urbe, quam in diversis aliis partibus, prout notoria facti evidentia docuit, & fere notum reddidit toti mundo, publice adherere, & ad eum tunc morantem in urbe Petrum primogenitum suum cum non modico scolio galearum temere & dampnabiliter destinare presumpsit faciens per prefatum Petrum in ejus progressu quem fecit ad Ludovicum prefatum, & regressu civitates, loca, & castra ejusdem Roberti Regis citra Farum consistentia, & nonnullas etiam alias civitates & loca terrarum ejusdem Romane Ecclesie hostiliter invadi, & per hominum cedes spolia, rapinas atque incendia nequiter devastari, ex quibus penas & sententias in fautores, auxiliatores & valitores Ludovici prefati, & adherentes eidem, vel sibi prestantes auxilium, consilium, vel favorem per processus ejusdem Johannis Predecessoris, necnon in hereticorum fautores tam a sacris canonibus quam legibus promulgatas noscitur incurrisse, ex quibus etiam eundem Fredericum contra reformationem & conventiones prefatas juramento vallatas publicos hostes dicte Ecclesie non habuisse pro hostibus sed amicis, & amicos, ac devotos ejusdem Ecclesie pro inimicis habuisse ostendit ex suorum operum evidentia manifeste. Ex quarum etiam reformationis, & conventionum, que juramenti vinculo fuerant robo-

 rate,

rate, violatione multiplici, ut prefertur idem Fredericus non solum fuit notatus infamia, verum etiam omni emolumento privatus, quod ex reformatione & conventionibus illis fuerat consecutus, que quidem omnia adeo sunt nobis, & dictis Fratribus nostris notoria, quod nulla possunt tergiversatione celari, nec omittendum duximus quinimo in exaggregationem suarum culparum providimus referendum, quod olim in promotionis nostre primordiis ad apicem apostolice dignitatis attendentes ejusdem Frederici excessus & culpas sine penitentie salutaris remedio per longa tempora continuatos jugiter novarum coacervatione culparum in divine majestatis offensam, & ejusdem Ecclesie scandalum augmentari, ad Fredericum eumdem litteras nostras, ac Ven. Fratrem nostrum Bertrandum Archiepiscopum Ebredunen. virum utique providum & consilii maturitate pollentem personaliter duximus destinandos per easdem litteras preteritas suas offensas & culpas, & multas alias per succedentium temporum decursiones predictis graviores adjectas, tam in violatione pacis predicte reformate per Sedem eamdem, quam in fractione treugarum per eumdem Johannem Predecessorem inter dictum Robertum Regem & prefatum Fredericum indictarum, propter quod idem Fredericus excommunicationis sententiam in infringentes treugas ipsas per eumdem Predecessorem prolatam incurrerat, & predicta Insula Sicilie, & alie Insule sibi adjacentes supposite fuerunt ecclesiastico interdicto, non ad certiorationem ipsius cum de culpis propriis esset certus, sed potius ad suorum recognitionem errorum, ejusque conversionem in melius si forte cor ipsius tetigisset Dominus, reservantes per hec eum ad devotionem ejusdem Ecclesie, & communionem fidelium, & recognitionem dictorum excessuum, & culparum revocare totis desideriis affectantes firmiterque etiam tunc sperantes, quod ipse per salubres monitiones & inductiones nostras per dictas litteras & prefatum Archiepiscopum paterne dilectionis affectu efficaciter sibi factas deberet in hac parte per obedientie bonum, & satisfactionis debitum Deum sibi exhibere propitium placare eamdem Ecclesiam ac saluti & honori suo salubriter providere, aditiendo in litteris supradictis, quod si hujusmodi monitionibus & exhortationibus paternis acquiesceret cum effectu, & de premissis omnibus satisfactionem debitam nobis & eidem Ecclesie exhiberet, aperte cognosceret nos & dictam Ecclesiam adesse sibi, quantum cum Deo possemus favoribus & auxiliis oportunis. Alioquin pro firmo teneret, quod talia sustinere ulterius non possemus, quin procederemus debite contra eum prout expediens videremus. Et licet dictus Archiepiscopus eidem Frederico dictas litteras assignasset, ac nichilominus super reductione ipsius ad devotionem no-

nostram, & ejusdem Ecclesie & communionem fidelium per satisfactionem predictorum excessuum & culparum salubribus quantum in eo fuit consiliis, inductionibus, & exhortationibus inducere laborasset, idem tamen Fredericus hujusmodi monitis interioris hominis non prestans auditum, nullumque conversionis in melius votum gerens, nec penitens de commissis, sed voluntariam & obstinatam habens perseverantiam in similibus committendis nonnullas frivolas excusationes pretendit, per quas nitebatur ostendere sibi predicta committere licuisse, cujus excusationes fuisse dolosas continuata ipsius inobedientia, ac indevotio, & premissorum incorrectio manifestat. Rursus Fredericus prefatus dictas reformationem & conventiones & contenta in eis, & juramenta super hiis prestita velut proprie salutis oblitus ducens penitus in contemptum non absque nostro, & ejusdem Ecclesie, dictique Roberti Regis prejudicio sicut habet fide digna relatio eumdem Petrum Primogenitum suum de facto in Regem dicte Insule coronavit, nec hiis contentus de dicta Insula Sicilie, cujus in vita sua dumtaxat simplicem tenutam habebat de facto testari, & in ea dictum Petrum heredem instituere, & alias institutiones & substitutiones descendentium & collateralium suorum facere sicut percepimus ex multorum insinuatione presumpsit, nil aliud ex tali partu nequitie & testamenti reproba factione laturus, ut creditur, nisi ut eisdem Ecclesie & Roberto Regi imposterum pararet objectus, & taliter seminato guerrarum incendio eumdem Robertum Regem & heredibus ipsius injustis bellorum commotionibus fatigaret, quamvis de dicta Insula utpote re aliena, ac nostro & ejusdem Ecclesie dictique Roberti Regis nomine possessa nullam testandi habuerit factionem, quod quidem testamentum si est ita ut prefertur, ex habundanti quatenus de facto processit, quoad dictam Insulam Sicilie, & alias Insulas adjacentes eidem revocamus, annullamus, & irritamus omnino, ipsumque decernimus prout est nullum, cassum, vacuum, irritum & inane. Nos igitur justitiam nostram, & Ecclesie sponse nostre nolentes negligere, qui alios in sua justitia confovemus, ac attendentes, quod pene predicte, quas ut prefertur idem Fredericus incurrit, non solum eumdem Fredericum, sed dictum Petrum ejus primogenitum propriis etiam iniquitatibus adversus eamdem Romanam Ecclesiam ut premittitur perpetratis per eum ejusdem Insule, & aliarum Insularum predictarum omni emolumento privatos, aliosque natos & posteros ejus afficere dinoscuntur, desiderantes quoque ad tanti executionem negotii tales deputare personas, que per circumspectionem providam & providentiam circumspectam illius magnitudini debeant convenire, queve ea-

que

que ipsis per nos & sedem committentur eandem studeant exequi laudabiliter & prudenter, ad vos, quos per familiarem notitiam noscimus fidelitate probatos, & consilii maturitate discretos, & de quibus propterea in hiis & aliis plenam & specialem in Domino fiduciam obtinemus, direximus oculos mentis nostre. Quocirca Fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus ad dictam Insulam Sicilie, seu loca vicina, de quibus vobis expedire videbitur, vos personaliter conferentes cum predicti excessus contumacie atque culpe adversus nos & eandem Ecclesiam Romanam commissi per publicam evidentiam eorumdem sint notorii, & nullius ope examinationis indigeant, sed solum executionem penarum, quibus dicti Fredericus, Petrus, & alii ejus heredes propterea sunt affecri, exposcere dinoscantur, eumdem Petrum, & alios natos, seu heredes Frederici prefati auctoritate apostolica declaretur a jure dicte tenute, omnique commodo, & emolumento ipsius tenute ejusdem Insule Sicilie, & aliarum Insularum sibi adjacentium ex premissis tam in faciendo, quam non faciendo commissis, ut clare superius enarratur totaliter cecidisse, dictamque Insulam Sicilie, & alias Insulas sibi adjacentes ex hiis ad eamdem Romanam Ecclesiam fore reversas, & prosequens alteri parti Terre Sicilie citra Farum reintegratas & consolidatas existere ipso jure, & ad dictum Robertum Regem tanquam verum & directum Feudatarium ejusdem Ecclesie pertinere, ac nichilominus eumdem Petrum & alios natos Frederici prefati, qui de facto post ejusdem Frederici obitum incubuerunt detentioni dicte Insule, & aliarum Insularum sibi adjacentium & incumbunt, dictasque Insulas in dictorum Romane Ecclesie & Roberti Regis Sicilie dampnum & prejudicium, & animarum suarum periculum detinent occupatas, auctoritate apostolica per vos vel per alium, seu alios, si tute fieri poterit personaliter vel per publice requisitionis edictum per vos solemniter presente multitudine copiosa fidelium proponendum diligenter & sollicite requiraris, & inducatis, auctoritate predicta districtius precipientes eisdem, quod predictam Sicilie & alias adjacentes Insulas cum omnibus juribus ac pertinentiis earumdem prefato Roberto Regi Sicilie tanquam vero & directo feudatario nostro & ejusdem Ecclesie, ac alii vel aliis ejus Nuntiis, quos idem Rex ad id duxerit deputandos infra certum terminum peremptorium competentem, quem eisdem Petro & aliis natis ejusdem Frederici ad hoc duxeritis prefigendum, plene & integre restituant, & ea omnino demittant, vel dimitri faciant; revocatis omnino & exclusis omnibus, per quos dictas Insulas, ac Civitates, Castra, Forti-

Fortillicia, & alia bona ipsarum faciunt detineri, ipsa vacua, libera & ab omni impedimento penitus expedita predictis Nuntiis ejusdem Regis Roberti totaliter dimittentes numquam ulterius dictam Insulam Sicilie, & alias Insulas sibi adherentes per se vel alios directe, vel indirecte publice vel occulte occupaturi, vel ad eas preter voluntatem dicte Romane Ecclesie reversuri. Sic quod idem Robertus Rex ejusdem Insule Sicilie, & aliarum Insularum sibi adjacentium, ac Civitatum, Castrorum, fortelliciorum, & aliorum bonorum ipsarum possit libera, pacifica, & plena possessione gaudere, omnes insuper, qui eidem Petro, vel ipsius nato, aut fratribus suis, vel alicui eorumdem ratione dicte Insule Sicilie, & aliarum Insularum sibi adjacentium juramento tenentur fidelitatis astricti, a juramento hujusmodi auctoritate apostolica perpetuo absolvatis, ac firmiter inhibeatis eisdem, ne quisquam deinceps eisdem Petro & nato, ac fratribus ratione juris cujuslibet dicte Insule, vel Insularum sibi adjacentium, cum nullum jus eis competat in eisdem, pareat vel intendat, quod si prefati Petrus & alii Fratres ejus nati ejusdem Frederici ad hujusmodi requisitionem nostram infra predictum terminum per vos prefigendum eisdem, prefatas Sicilie, & alias Insulas, ac Civitates, Castra, & Fortellitia ipsarum cum omnibus juribus & pertinentiis suis plene & integre non restituerint eidem Roberto Regi, seu Nuntio, vel Nunciis ejus, ipsaque vacua, libera, & penitus expedita non dimiserint, vel dimitti fecerint revocatis & exclusis cunctis omnino per quos detinentur predicta, prefatos Petrum & fratres ipsius, & omnes consiliarios, fautores, auxiliatores & valitores eorum cujuscumque dignitatis etiam si Pontificali, vel Regali, vel qualibet alia prefulgeat dignitate, & alias singulares personas dicte Insule, qui vel que facto verbo, consensu, auxilio, consilio, vel favore quocumque culpabiles fuerint in predictis, excommunicationis sententia percellatis, a qua nullus preterquam in mortis articulo ab alio quam a Romano Pontifice, vel vobis seu vestrum altero possit absolutionis beneficium obtinere, & si aliquis de predictis in mortis articulo a predicta sententia fuerit absolutus, nisi postquam ad convalescentiam pervenerit quam primum commode poterit de hiis pro quibus excommunicationem incurrit satisfecerit, in eamdem sententiam recidat ipso facto. Verum cum crescente contumacia pena debeat augmentari, si prefati Petrus & Fratres post decursum primum terminum, infra alium terminum competentem, quem sibi duxeritis prefigendum in contumacia prestiterint supradicta contra eos, & quoscumque alios eis in dicta contumacia adherentes, seu faventes, vel prestantes anxi-

auxilium, consilium, vel favorem, cujuscumque status, ordinis, conditionis, vel dignitatis extiterint, etiam si pontificali, aut quacumque alia dignitate fulgerent, ad penas alias spirituales & tempotales, etiam privationis dignitatum Ecclesiasticarum & secularium, & feudorum, & beneficiorum, que in dictis Insulis obtinent, & inhabilitationis personarum, & alias gravius auctoritate apostollca, qua plene vos in hac parte fungi volumus procedatis, sicut videritis expedire. Non obstantibus quibuscumque privilegiis, indulgentiis, seu litteris quibusvis universitatibus, vel singularibus personis ecclesiastis, vel secularibus cujuscumque status, conditionis, vel dignitatis extiterint etiam si pontificali vel Regali vel quavis alia presulgeant dignitate, seu locis, vel ordinibus generaliter, vel specialiter ab eadem Sede concessis, de quibus quorumque totis tenoribus, aut de ipsorum locorum ordinum & personarum nominibus propriis, in nostris litteris habenda sit mentio specialis, per que nullum in hac parte cuiquam volumus afferri suffragium, sed illa quatenus commissioni, vel executioni presentium prestare possunt obstaculum, auctoritate apostolica revocamus, & nullius fore decernimus firmitatis. Datum Avinione IIII. Nonas Julii, Pontificatus nostri Anno Quarto.



XIV.

XIV.

Innocentio VI. a cautela della S. Sede, ed a memoria de' posteri inserisce in una sua Bolla de' 19. Gennaro 1357. il giuramento dato da Pietro Re di Aragona per mezzo de' suoi ambasciadori di non prestare alcun soccorso a Lodovico, e Federigo figliuoli di Pietro di Aragona primogenito di Federigo, già Re della Trinacria, nè a' loro successori, sinche terranno occupato quel Regno contro il volere del Sommo Pontefice. Dal Registro d' Innocenzo VI. nell' Archivio segreto Vaticano.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

Ad futuram rei memoriam.

NE imposterum rei geste memoriam diuturnitas temporum aboleret antiquorum servavit industria, quam imitatur etiam studium modernorum, quod ea que geruntur, ut ad succedentium deducta notitiam continuata memoria maneant, in scripturam sepius rediguntur. Hac igitur consideratione suasi presentibus insinuamus & posteris, quod dil. filii nobiles Viri Bernardus Thons miles & Jaspertus de Tregurano Domicellus Barchinonen, & Elnen. Dioc. Procuratores Carissimi in Christo filii nostri Petri Regis Aragonum Illustris, habentes ad infrascripta ab eodem Rege sufficiens & speciale mandatum, per speciales & patentes litteras dicti Regis, magno ipsius Regis sigillo impresso in cera rubea & appenso eisdem litteris cum quadam vitta serica, rubei croceique coloris, quarum tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus plenius continetur, in nostra & Ven. Fratris nostri Petri Episcopi Penestrini Sancte Romane Ecclesie Vicecancellarii, & dil. filiorum nostrorum Andoini tituli SS. Joannis & Pauli Presbyteri Cardinalis, ac aliorum plurium Prelatorum presentia constituti, procuratorio nomine, ac in animam Regis prefati, tanctis per eos Sacrosanctis Evangeliis juraverunt & promiserunt nobis, quod dictus Rex per se vel alium, seu alios nobiles Viros, Ludovicum aut Fredericum, natos quondam Petri Primogeniti, quondam Frederici Regis Trinacrie, vel Successorem, aut Successores suos, in detentione Insule Sicilie, quam Carissima in Christo filia nostra Johanna Regina Sicilie Illustris a nobis & eadem Ecclesia tenet in feudum, & pro qua dicta Regina nostra, & ipsius Ecclesie ligia vasalla est, non juvabit, nec eisdem prestabit in detentione ejusdem Insule auxilium vel favorem, quam diu ipsi contra nostram, seu ipsius Ecclesie voluntatem prefatam Insulam detinebunt, prout detinere noscuntur. Tenor autem predictarum litte-

litterarum talis est. Pateat universis, quod nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valent. Majoricar. Sardin. & Corsice Comesque Barchin. Rossillionis & Cican. tenore presentis publici Instrumenti facimus, constituimus, & ordinamus certos & speciales Procuratores nostros vos dilectos Consiliarios nostros Bernardum de Thons Militem, & Jaspertum de Treguranο, promotorem nostrorum negociorum, ad jurandum in animam nostram in manu & posse Sanctissimi in Christo Patris & Domini Domini Innocentii Divina Providentia Sacrosancte Romane & universalis Ecclesie Summi Pontificis, & dicti juramenti virtute & religione nostro nomine, & pro nobis promittendum, quod nos per nos, vel alium, seu alios Illustrem Ludovicum Trinaclie Regem, nec Fredericum Fratrem suum vel Successorem, aut Successores suos, non juvabimus in detentione Insule Sicilie, nec eisdem prestabimus in detentione ejusdem Insule auxilium vel favorem quamdiu contra ipsius Domini Summi Pontificis, seu Romane Ecclesie voluntatem prefatam Insulam detinebunt. Dantes & concedentes vobis dictis procuratoribus nostris plenam & liberam potestatem dictum juramentum prestandi, & promissionem premissam, prout continetur superius faciendi, & inde firmandi publicum Instrumentum, quoniam nos juramentum prestandum & promissionem dicto Summo Pontifici fiendam super predictis ratam & firmam habere promittimus sub bonorum nostrorum omnium obligatione. In cujus rei testimonium presens Instrumentum fieri jussimus nostre magestatis sigillo munitum. Datum & actum in quadam Camera palatii Papalis Avinion. die vigesima octava Decembris anno a Nativitate Domini MCCCLVI, Mch. Prothon. Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valent. Majoric. Sardin. & Corsic. Comitisque Barchin. Rossillionis, & Cican. hec laudamus, concedimus & firmamus. Testes hujus rei sunt Petrus Jordani de Urries, & Franciscus de Perilionibus Majordomi & Matheus Marceni Camerarius Milit. Consiliar. dicti Regis. Signum Matthei Adriani Prothonot. Sigillatenen. dicti Domini Regis qui predictis interfuit, & de mandato ejusdem Domini Regis scribi fecit hec & clausit. Nulli ergo &c. hanc paginam nostre insinuationis infringere &c. Datum Avinione XIIII. Kalen. Februarii, Pontificatus nostri anno Quinto.

XV.

XV.

Bolla di Gregorio XI. de' 27. Agosto 1372. colla quale conferma e modifica le convenzioni fatte tra Federigo Re della Trinacria, e Giovanna Regina della Sicilia. Dal Registro di Gregorio XI. nell' Archivio segreto Vaticano.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei.

Venerabili Fratri Johanni Episcopo Sarlaten. Apostolice Sedis Nuntio salutem &c.

QUanto desideremus affectu, quantoque desiderio affectemus ut in Regno Sicilie ad nos & Romanam Ecclesiam specialiter pertinente, vigeat tranquille beatitudo quietis, & inter Carissimam in Christo filiam nostram Johannam Reginam Sicilie Illustrem, & Nobilem Virum Fredericum de Aragonia, quos & eorum progenitores pro dolor diutius continuata dissensio, ac periculosa pariter & damnosa se junxit hactenus, ac se jungit solide pacis gratia nutriatur, tam per nostram informationem super his oraculo vive vocis tibi factam, quam per nostras litteras sub certo tractatu super premissis per nos de consilio & assensu Venerabilium fratrum nostrorum Sancte Romane Ecclesie Cardinalium facto confectis, quarum tenorem presentibus inseri fecimus, & plenarie informatum cognoscimus, & instructum. Tenor autem dictarum litterarum talis est. Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Redemptor noster Dominus Jhesus Christus Princeps pacis, & humane salutis amator, per quem Reges regnant, & principes imperant, & qui solus habet in Regnis hominum potestatem, Vicario suo in militanti Ecclesia gerenti apostolicam servitutem commisit, ut super gentes & Regna gerens speculatoris officium pervigilis more pastoris invigilet, & que ad pacem sunt nutriat, & interdum de Regnis ipsis, & specialiter que Romane Ecclesie juris & proprietatis existunt, ad pacem & justitiam populorum perpetua stabilitate servandas disponat prout rerum & temporum qualitate pensata id conspicit expedire. Sane sicut evidentia facti insinuat hostis humani generis pacis emulus & dissensionum, ac guerrarum non solum amator, sed etiam suscitator dudum tam inter Carissime in Christo filie nostre Johanne Regine Sicilie Illustris, & dilecti filii Nobilis Viri Frederici de Aragonia progenitoris, quam etiam inter ipsos Reginam & Fredericum & adherentes eisdem gravis dissensionis materiam adeo bellicosis actibus & hostilibus congres-

greſſionibus terreſtribus & maritimis dire commovit, quod ex hujuſmodi periculoſa diſcordia diverſis vicibus & temporibus eorum viribus conflatis in unum hinc inde ſtrages hominum depopulationes, & incendia locorum, & Eccleſiarum deſtructiones facultatum lapſus ſubditorum exilia & oppreſſiones innumeras, & quod deflendum eſt potius animarum pericula & enormia ſcelera hinc inde proh dolor ſicut eſt toti mundo notorium ſunt ſequuta, & quia propter hec Inſula Sicilie jam per longiſſima tempora subjacuit, & adhuc ſubjacet eccleſiaſtico interdicto, adeo in ea excrevit indevotio populi hereſes pullularunt, quod de ſubvertione catholice fidei in eadem veriſimiliter dubitatur. Quod Regina & Fredericus predicti debita meditatione penſan. certum tractatum pacis inter ſe habuerunt, quem per Venerab. Fratrem noſtrum Johannem Epiſcopum Gravinen. & dilectos filios Nobilem Virum Leonem de Lambertis militem Neapolitanum Legum Doctorem, Johannem Regine & Ubertinum de Corilion. Ordinis Fratrum Minorum profeſſorem Magiſtrum in Theologia Frederici predictorum Ambaſſiatores & Nuncios ad hoc ſpecialiter deſtinatos a nobis auctoritate apoſtolica confirmari poſtularunt. Cujus quidem tractatus tenor noſcitur eſſe talis.

Capitula pacis firmata inter Johannam Reginam Siciliae, & Federicum Regem Trinacriae, ſalvo beneplacito S. Sedis.

Capitula pacis inita & jurata & firmata inter Illuſtrem Dominam Johannam Reginam Jeruſalem & Sicilie ex parte una, & Magiſtrum Ubertinum de Corilion. Ord. Minorum Procuratorem & Ambaſſiatorem Illuſtris Domini Regis Trinacrie ex parte altera olim tractata, & ordinata, & jurata, & firmata inter dictam Dominam Reginam ex una parte, & Petrum de Mauro, ac Judicem Bartholomeum de Papaleon. de Meſſan. procuratores ut ſupra tunc dicti Domini Regis ex parte altera, ſunt hec videlicet. In primis voluerunt dicte partes, quod omnis tractatus intelligi debeat referend. Domino noſtro Summo Pontifici, & Apoſtolice Sedi, a qua Domina Regina tenet Regnum & eſt Vaſſalla pro illo, ſine cujus directione conſilio beneplacito & mandato Domina non intendit ad aliquem tractatum procedere cum ipſo, & Regnum conſiſtant in manibus ejuſdem Domini noſtri & Sedis Apoſtolice, & ſit cauſa individua utriuſque, & intendit Domina ipſa more progenitorum ſuorum in omnibus tangentibus eam & regnum, & quecumque ſua negotia premittere reverentiam obedientiam & honorem ejuſdem Domini noſtri, & apoſtolice Sedis. Item quod remiſſis ante omnia viciſſim rancoribus & odiis hucuſque habitis inter eos, necnon damnis cujuslibet generis ſeu lucri preteritarum guerrarum temporibus commiſſis in Regno tam ultra quam citra Farum tam pro ſe quam pro fidelibus & Vaſſallis ſuis, ac Subditis, ſequacibus, & quibuſcumque fautoribus, ac habentibus cauſam dicte guerre inter eos in perpetuum univerſaliter & ſingulariter vigere debeant vera pax, & ſince-

cera concordia inter eos, dictosque eorum fideles Vassallos & allos superius nominatos simpliciter & bona fide. Item quod prefatus Rex recognoscat per se & heredes, ac successores suos tenere dictam Insulam Sicilie, seu Regnum Trinacrie cum Insulis adjacentibus suis a prefata Domina Regina, & ejus heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum. Et pro dicta Insula seu Regno Trinacrie cum predictis Insulis adjacentibus prefatus Rex debeat facere homagium, & fidelitatis juramentum per procuratorem sufficientem & idoneum, sufficien. qualibet potestate suffultum, eidem Domine Regine, & dictis suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum, ipsumque juramentum fidelitatis erit sub hac forma. Quod prefatus Dominus Fredericus erit fidelis predicte Domine Regine, & predictis suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum, & quod ipse disturbabit omnia sinistra & prejudicialia ipsi Domine Regine Regno statui & honori suis que ad notitiam suam pervenirent quanto melius scivetir & poterit, & quod non erit in facto vel consilio contra personam Regnum & statum & regalem honorem dicte Domine Regine. Sed personam Regnum, & regalem honorem dicte Domine Regine defensabit toto posse per se, & suos simpliciter & bona fide contra omnem hominem viventem, excepta Sede Apostolica. Ita tamen quod ex predictis recognitione Insule, ac homagio & fidelitatis juramento & fidelitatis juramento Comites Barones, & omnes Vassalli & fideles Domini Regis prefati heredum & successorum suorum in regno & Insula supradictis nullo respectu, nulloque jure intelligantur astricti, nec censeantur subjecti prefate Domine Regine, seu heredibus suis, nec in eosdem prefata Domina Regina, seu heredes sui cognitionem, jurisdictionem vel aliam potestatem exercere valeant, nec pretendant. Imo prefatus Dominus Rex heres & successores sui in dicto Regno tum dictis Insulis in eosdem Comites & Barones, & alios suos Vassallos principaliter in capite, & per se omnem & liberam possint & debeant jurisdictionem exercere, & plenissimam potestatem. Item quod ex causa dicte pacis & concordie predictus Dominus Rex per se ac dictos suos heredes & successores eidem Domine Regine & heredibus suis predictis predictam recognitionem faciet de dicta Insula seu Regno cum dictis Insulis sub servicio decem Galearum, & centum militum armigerorum prestando anno quolibet in pecunia tempore notabilis invasionis ipsius Regni dicte Domine Regine & prefatis heredibus & successoribus suis in Regno dum tamen quod dictis successoribus ipsa recognitio fieri non debeat, nec ad ipsos verbum recognitionis, seu ipsa recognitio extendatur in hunc modum videlicet, tertiam partem his temporibus usque ad redintegrationem ipsius Insule vel majoris, & sanioris partis ipsius ad domi-

dominium & obedientiam prefati Domini Regis Frederici ad rationem quindecim unciarum centum quindecim per mensem pro qualibet galea ipsarum decem galearum. Que uncie reducte ad florenos auri justi ponderis & recti cunei florenrini ad rationem de florenis auri quinque per unciam faciunr summam unciarum trium milium quadringentarum quinquaginta, & pro predictis omnibus armigeris centum ad rationem de unciis duabus pro quolibet ipsorum per mensem in florenis predictis faciunt summam unciarum sexcenrarum, & tota predicta pecunia erit in summa pro tribus mensibus unciarum quatuor milia quinquaginta ipsa invasione durante, redintegrata vero dicta Insula seu saniori & majori parte ipsius ut prediciitur ad dominium & obedientiam prefati Domini Regis Frederici, prestabit Idem Dominus Rex dictum servitium ad rationes premissas modo predicto sine diminutione quacumque, & si dubium forsan contingat oriri que censeri debeat notabilis invasio dicti Regni vel redintegratio dicte Insule, seu majoris & sanioris partis ipsius, stetur dicto simplici Romani Pontificis, qui etiam declarare habeat, an in hoc vocande sint partes, vel ne, de quo ipse partes terminationi dicti Romani Pontificis stare voluerunt. Item quod ex causa pacis & concordie predictarum, prefatus Dominus Rex per se & heredes suos ac successores solvet, tradet, assignabit eidem Domine Regine heredibus, & successoribus suis in Regno predicto anno quolibet in festo Apostolorum Petri & Pauli in Civitate Neapoli uncias auri tria milia ad predictam rationem, que sunt reducte ad florenos auri recti cunei & justi ponderis florentini ad rationem de florenis quinque pro qualibet uncia floren. quindecim milia contingentia dictam Insulam ratione Census debiti per ipsam Dominam Reginam Sancte Romane Ecclesie & Apostolice Sedi concesso tamen per eamdem Dominam Reginam gratiose, quod prefatus D. Rex eximatur, absolvatur, & veniat liberatus per se heredes, & successores suos a prestatione solutione dicti Census per annos rres proxime fururos computandos a primo die Seprembris instantis anni undecime Indictionis proxime future. Completis vero dictis tribus annis teneatur ipse Rex dictos quindecim milia florenos auri solvere anno quoliber pro censu predicto eidem Domine Regine & suis heredibus, & successoribus in Civitate Neapolitan. predicta absque diminutione quacumque in predicto Apostolorum festo. Item quod ex causis predictis prefarus D. Rex heredes, & successores sui nullo umquam tempore intitulabunt se tirulo Regni Sicilie, sed tantum titulo Trinacrie. Ipsaque D. Regina heredes & successores sui intitulentur & vocentur titulo Sicilie. Ita tamen quod intitulatio Regni Sicilie nullum afferat prejudicium intitulationi Regni Trinacrie, nec contra, imo quodlibet Regnum per se distinctum suum

Census debitus Sedi Apostolicae pro insula Siciliae.

ſuum habeat titulum, nec uni pro altero derogetur. Item quod predictus D. Rex promittat ſolemniter non facere confederationem ſeu pactionem cum aliquo Imperatore, aut aliquibus Principibus, ſeu Comitatibus mundi Chriſtianis vel Saracenis contra dictam Dominam Reginam heredes & ſucceſſores ſuos, & e contra predictam D. Reginam predictas confederationes & pattiones promittit ſolemniter non facere contra eum, heredes, & ſucceſſores ſuos. Item quod prefatus D. Rex ex cauſa pacis & concordie predictarum veniat liberatus ab omni & quolibet cenſu debito pro dicta Inſula Sicilie dicte D. Regine ſeu Romane Eccleſie, & habentibus cauſam ab eis omnibus retroactis temporibus, & uſque nunc, ratione Inſule ſupradicte, ac etiam ab omni jure actione, & debito, ad que prefatus D. Rex teneretur, ſeu teneri poſſet ratione dicte Inſule, & ex cauſa dictarum guerrarum eidem D. Regine, ac dictis ſuis heredibus & ſucceſſoribus vel quomodolibet teneretur. Ad que predicta D. Regina condeſcendit in favorem pacis & concordie, & ad oſtendendum majorem reginalem benivolentiam erga D. Regem Fredericum predictum. Item quod ex cauſa pacis & concordie predicte prefata Domina Regina promittit per ſe & heredes ſuos prefato D. Regi heredibus & ſucceſſoribus ſuis nullo umquam tempore dare conſilium, opem, auxilium, vel favorem, nec modo aliquo aſſiſtere perſone oppugnare volenti, ſeu aliis contrariantibus prefato D. Regi heredibus, & ſucceſſoribus, & contra ejus Regalem & pacificum ſtatum venientibus, maxime vaſſaliis, Baronibus & ſubjectis prefati Domini Regis preſumentibus contra Regem ipſum Trinacrie, & recuſantibus regiis obedire mandatis. Et hoc caſu predicti Barones Vaſſalli, & ſubjecti D. Regis predicti heredum & ſucceſſorum ſuorum nullo modo audeant converſati morari, nec habitare in Civitatibus Terris, Caſtris, vel locis, nec cum Vaſſallis predicte D. Regine heredum, & ſucceſſorum ſuorum. Quo caſu ſi contra fieret predicta D. Regina procedere contra tales receptatores dictorum Rebellium predicti Domini Regis tanquam receptatores rebellium Majeſtatis ſue, & e contra dictus D. Rex Trinacrie per ſe heredes & ſucceſſores ſuos ſimilem promiſſionem faciet D. Regine predicte heredibus & ſucceſſoribus ſuis. Item quod ex cauſis predictis dicta D. Regina ſimpliciter & bona fide & ſub fide reginali cum favore & conſilio promittat juxta poſſe interponere partes ſuas procurare & tractare una cum Ambaſſatoribus dicti D. Regis abſolutionem interdicti dicte Inſule Sicilie, ſeu Regni Trinacrie & aliarum adjacentium Inſularum a S. Romana Eccleſia, & reconciliationem predictarum, necnon abſolutionem dicti D. Regis & aliorum Regalium Baronum & Comitum, & aliorum hominum ipſius Inſule & adjacentium Inſularum a ſententia ſeu ſententiis excommunicatio-

catio-

cationis & interdicti forte latis & promulgatis dudum tam per Dominos Summos Pontifices, quam a canone vel a jure, & contra prefatum D. Regem Regales & alios dicte Insule, & contra Insulas predictas, necnon confirmationis & approbationis assensum S. R. Ecclesie super concordia & pace prefatis. Item quod predicta D. Regina dabit & prestabit per se heredes & successores suos prefato Domino Regi heredibus & successoribus suis auxilium, consilium, vel favorem juxta suum posse circa reductionem & redintegrationem dicte Insule Sicilie ad dominium & obedientiam prefati D. Regis Frederici non astringendo se nisi juxta velle & beneplacitum suum. Item quod Insula Lypari, quam nunc tenet D. Regina prefata remaneat cum Vassallis fortelliciis, juribus, & pertinentiis suis in dominio, potestate & plenissima jurisdictione predicte D. Regine donec vixerit; post mortem vero ipsius Domine Regine redire debeat cum omnibus supradictis juribus suis, & ipso facto ad dictum D. Regem, heredes, & successores suos, tamquam una de adjacentibus Insulis dicte Insule Sicilie. Quo casu dicta D. Regina jurat, & per stipulationem sollemnem promittit per se heredes, & successores suos predictam Insulam cum juribus antedictis restituere, & restitui facere predicto D. Regi heredibus, & successoribus suis. Et nihilominus predicto casu prefatus D. Rex heredes, & successores sui valeant, & licitum sit eis auctoritate propria, seu qualitercumque melius possint recuperare, & capere dictam Insulam tanquam unam de adjacentibus Insulis Insule Sicilie. Convento expresse quod in superioribus Capitulis ubi fit mentio de adjacentibus Insulis Insule Sicilie & Regni Trinacrie non intelligatur de Insula Lypari, nisi prout in isto Capitulo continetur. Item quod predicta D. Regina, & predictus D. Rex per se heredes & successores eorumdem promittent sollemniter, & jurabunt servare & servari facere pacem & concordiam predictas, ac omnia & singula in predictis Capitulis contenta prout ad unumquenque ipsorum pertinet, prout superius est expressum. Item quod in predictis omnibus & singulis reservatur & reservatum intelligatur Beneplacitum & assensus confirmatio, ratificatio, & approbatio dicti D. nostri Summi Pontificis, & apostolice Sedis ad perpetuam concordatorum hinc inde roboris firmitatem, ita quod ubi predicta confirmatio & assensus obtineri non possint infra & per totum festum Penthecostes proxime futurum anni decime Indictionis, seu post donec ipse partes ipsum assensum, & confirmationem concorditer prosequi voluerint predicta concordia & omnia alia & singula pro nullis & infectis penitus habeantur neutri partium generando prejudicium. Non obstantibus quibuscumque conventionibus renuntiationibus & quietationibus supradictis nam conventionaliter est inter dictas partes

Pacta declarantur nullius roboris & vigoris, nisi accedente confirmatione S. Sedis.

partes deventum, quod dicta concordia & promissa hinc inde effectum non habeant sine assensu & confirmatione prefatis. Item quod quecumque acta & gesta sunt hic, ac promissa & concordata hinc inde per Ambassiatores, & procuratores, & nuntios ejusdem D. Regis Frederici, & per dictam D. Reginam eo casu vigorem & efficaciam habeant, & valida firmitate subsistant, quo per eumdem Dominum Regem Fredericum, & e converso per eamdem D. Reginam Johannam, & eodem ac simili modo fuerint personaliter approbata & ratificata interveniente corporali sacramento sicut cautius fieri poterit, roboratis infra tempus predictum. Item quod de predictis omnibus & singulis fieri debeant sollemnes cautele cum obligationibus sollemnitatibus penis, & clausulis opportunis, que ad observationem inviolabilem premissorum expedire videbuntur, & etiam ad cautelam. Nos igitur, qui licet immeriti Regis pacifici in terris Vicarii constituti ex injuncti nobis officii necessitate constringimur pro universo populo Christiano vias pacis assidue cogitare. Instando supplicationibus, & orationibus insistendo ut ei Dominus pacis tempora tranquilla concedat, cessentque procelle fluctuantium odiorum & discrimina cuncta guerrarum. Ad id tamen tanto ferventius diligentie nostre studium debemus apponere, quanto partes illas & eorum Incolas que juris & proprietatis Romane Ecclesie existere dinoscuntur, in singularitate precipue dilectionis habemus, & precordialius gerimus in visceribus caritatis, eo enim animus noster dolet non immerito vehementius, & eo potius intima cordis nostri amaricantur acerbius, & durioris punitionis affliguntur aculeo, quo periculosas hujusmodi discordiarum & guerrarum circumstantias nobis intentioris considerationis dissentio efficacius representant. Et propterea volentes sic pernitiosis obviare periculis, eisque congruum quanto nobis ex alto conceditur remedium adhibere, cum ad nos qui licet insufficientibus meritis potestatis plenitudine fungimur desuper nobis concesse singulariter pertineat pro universali Ecclesia, cunctave congregatione fidelium pacem querere, ac ipsam facere diligentius observari, tractatum ipsum per nonnullos S. R. E. Cardinales fecimus cum magna diligentia recenseri: & quia (prout ipsius tractatus evidenter ostendebat inspectio) omissa erant aliqua, propter quorum omissionem de directo dominio atque juri, quod nos & eadem Romana Ecclesia in prefato regno habemus, grave prejudicium generari poterat, que suppletionem; aliqua vero superflua interserta, que resecationem; & nonnulla etiam ordinata, que ipsarum partium voluntate inspecta necessario mutationem requirebant, predictum tractatum, prout nobis fuit exhibitus, non duximus admittendum: sed superfluis resecatis, &

Pontifex pactiones temperandas decernit mutandasque.

g illis

illis que erant omissa suppleris, ac immutatis que immutanda nobis visa fuerunt, circa pacem predictam, ubi dictarum partium consensus accedit, de fratrum nostrorum consilio in forma infrascripta duximus procedendum. Primo siquidem, quia jura sacrosancte Romane Ecclesie sponse nostre conservare, protegere, & defendere ex officii nostri debito obligamur, ordinandum providimus, quod Joanna & Fredericus prefati recognoscant, ad nos & ecclesiam Romanam spectare & pertinere de jure directum dominium in toto regno Sicilie tam ultra quam citra pharum: cui directo dominio & juri, quod in toto regno, tam ultra quam citra pharum, nos & Ecclesia Romana habemus, non intendimus in aliquo derogare; sed ea volumus & intendimus remanere illesa, & quod tale, & tantum jus nobis & Ecclesie Romane remaneat in dicta insula & adjacentibus insulis (que regnum Trinacrie intitulabuntur) quale & quantum habemus in terris citra pharum: & si que in presentibus capitulis inveniantur, que directe vel per obliquum prefato dominio & juri, quod Ecclesia Romana habet in dicta insula & adjacentibus insulis quomodolibet prejudicarent, illa ex nunc pro non appositis, & non adjectis habeantur; & quod ad contenta in isto capitulo Joanne & Frederici predictorum expressus consensus accedat.

Jus Pontificium in utrumque regnum constabilitur.

Item, cum per Joannam & Fredericum prefatos in forma infrascripta tractatus pacis, prout ipsum transmittimus fuerit acceptatus cum solemnitatibus debitis & cautelis, dictus Fredericus & successores sui in regno Trinacrie facient ratione directi & majoris dominii, quod ad nos pertinet, homagium ligium nobis & Romanis Pontificibus, qui pro tempore fuerint, & sacramentum fidelitatis prestabunt sub hac forma.

Nuncupandi a Trinacrio sacramenti formula descripta.

Ego Fredericus Dei gratia Rex Trinacrie plenum & ligium homagium facio domino nostro Gregorio Pape XI. & successoribus suis canonice intrantibus pro insula Sicilie cum adjacentibus insulis, que regnum Trinacrie nominantur: & juro super hec sancta Dei evangelia, quod ab hac hora in antea usque ad ultimum diem vite mee fidelis & obediens ero beato Petro sancteque Ecclesie Romane, prefatoque domino Gregorio, ejusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio vel facto, quod vitam perdant aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium quod mihi credituri erunt per eos, aut per nuncios ipsorum, sive per literas, ad eorum damnum (me sciente) nemini pandam: & si scivero fieri vel procurari, sive tractari aliquid (quod absit) in eorum damnum, illud pro posse impediam, & si non possem impedire, illud eis significare curabo. Papatum Romanum, & regalia sancti Petri tam in insula Sicilie & aliis insulis adjacentibus quam in

in regno Sicilie prefato, quam alibi exiftentia adjutor eis ero ad defendendum & retinendum & recuperandum, & recuperata manutenendum contra omnem hominem: & omnia & fingula capitula fub forma fidelitatis, comprehenfa inviolabiliter obfervabo. Univerfas & fingulas promiffiones, conventiones, & obligationes in prefenti privilegio literis five inftrumento contentas, & omnia & & fingula in eis contenta plenarie adimplebo, & inviolabiliter obfervabo; nec ullo umquam tempore veniam contra illa. Sic me Deus adjuvet, & hec fancta Dei evangelia.

Et quia volumus, quod per hujufmodi homagium ligium, & fidelitatis juramentum, que per dictum Fredericum & fuos in regni Trinacrie fucceffores, nobis & fucceforibus noftris Romanis Pontificibus (qui pro tempore fuerint) preftabuntur, juribus eidem Regine & ejus fucceforibus in regno competentibus quoad homagium & juramentum fidelitatis eifdem preftanda, ut fequitur, nullum prejudicium generetur; faciet infuper dictus Fredericus, & fui in pofterum fucceffores in regno Trinacrie eidem Joanne Regine & fucceforibus fuis ex fuo corpore defcendentibus tantum, homagium & preftabit debite fidelitatis juramentum, & fi ipfam Johannam fine liberis ex fuo corpore defcendentibus mori contingat, finguli fucceffores ejufdem Joanne Regine in regno predicto Sicilie dictus Fredericus, & fui fucceffores in Regno Trinacrie, preftabunt fidelitatis debite juramentum fecundum formam, que infra in capitulo ordinato fuper hoc continetur. Hujufmodi autem homagium ligium predictum, quod nobis, fucceforibus noftris, & Ecclefie Romane preftabitur, Fredericus prefatus & ejus fucceffores in regno, fi ipfe interim moreretur infra annum poftquam prefens tractatus fuerit approbatus per ipfos Johannam & Fredericum, nobis & noftris fucceforibus, qui pro tempore fuerint, facere teneantur, & fidelitatis juramentum preftare fecundum formam prefcriptam; & tam ipfe, quam finguli fui fucceffores in regno infra annum, poftquam fucceffio regni eis delata fuerit, nobis & fucceforibus noftri fingulis, ac ipfi Romane Ecclefie preftabunt, & facient, ac renovabunt. Item tam ipfe Fredericus, quam finguli ejus in dicto regno Trinacrie fucceffores, in qualibet preftatione, & renovatione homagii hujufmodi & fidelitatis juramenti tradent realiter, & affignabunt nobis, & fucceffori noftro Romano Pontifici, qui pro tempore fuerit, literas regias aurea bulla bullatas, in quibus approbabunt omnes iftas conventiores: & id obfervare promittent & jurabunt, inferendo eas de verno ad verbum in iftis literis cum expreffione propriorum nominum Romani Pontificis, qui tunc erit, & ipfius facientis homagium & juramentum predicta; vel faltem infra menfes fex, poftquam hu-

De fponfione Johannae exhibenda.

Singuli Trinacriae Reges ad Pontifici fidem addicendam obftricti.

jusmodi homagium prestiterint & fidelitatis debite juramentum; literas predictas assignare tenebuntur.

Quis ordo successionis in regno Trinacriae servandus.

Descendentes autem ex prefato Frederico & ejus liberis utriusque sexus succedant in insula prelibata cum adjacentibus insulis suis; sic tamen, quod de liberis masculis, in eodem gradu ac per eandem lineam concurrentibus, primogenitus: de duabus feminis primogenita: de viro & femina, in eodem gradu similiter concurrentibus, masculus omnibus aliis preferatur; sic tamen quod filia jam nata dicti Frederici admitti debeat ad successionem predictam juxta formam & ordinem in presenti capitulo declaratos. Sed si aliquem de successoribus suis, qui in dictis insulis seu regno Trinacrie successerit, sine legitima prole sui corporis mori contingat in futurum, succedant eidem servatis gradibus seu ordine supradictis, si superstites fuerint, he persone (dum tamen de descendentibus fuerint prefati Regis, Frederici videlicet Regis, vel Regine sine legitima prole sui corporis descendentes) frater vel soror, ac collaterales superiores mares, & femine, utpote patrui & avunculi, amite & matertere & sursum usque ad quartum gradum dumtaxat. Collaterales etiam inferiores succedent similiter mares & femine, utpote nepos vel neptis ex fratre vel sorore, & inferius usque ad eundem tantummodo quartum gradum. Quod autem de feminis recte linee, & collateralium superius est expressum, intelligendum est tam de nuptis quam de innuptis; dummodo nupte sint fidelibus,& Ecclesie Romane non suspectis,sed devotis.Et sicut inter has personas gradus servari volumus, ut scilicet prior gradus posteriori gradui preferatur:sic & in eodem gradu pluribus concurrentibus priorem natu posteriori,& marem femine in hujusmodi successoribus volumus anteferri. Personarum autem descendentium hujusmodi nulla superstite, regnum Trinacrie, seu insula predicta cum insulis adjacentibus ad prefatam Joannam Reginam Sicilie, ejusque successores in regno, ipso jure libere revertantur: aut, eisdem Regine & successoribus in regno non existentibus, vel existentibus in casu quo regnum Sicilie juxta conventiones habitas inter felicis recordationis Clementem IV. predecessorem nostrum, & clare memorie Carolum Regem Sicilie esset ad Romanam ecclesiam devolutum; regnum Trinacrie seu insula predicta cum adjacentibus insulis ad prefatam Romanam Ecclesiam ipso jure libere revertantur. Quod si forte, deficiente masculo, contigerit feminam innuptam succedere in Regno Trinacrie, seu insula prelibata, illa maritabitur persone, que ad ipsorum regimen & defensionem existat idonea, summi Pontificis, qui erit pro tempore, consilio requisito, nec nubat nisi viro catholico & Ecclesie Romane non suspecto, sed devoto, nec dicte Joanne seu ejus successoribus in predicto regno Sicilie inimi-

Quinam ad hereditariam successionem admittendi.

Quo casu Trinacria ad Sedem Apost. devolvenda.

mico. Et idem per omnia in filia primogenita, etiam si nondum ei regni successio sit delata, que in regno verisimiliter sit successura, volumus observari: & si contra hec fieret, licebit summo Pontifici, qui erit pro tempore, contra ipsam ad privationem regni seu insule predicte & adjacentium insularum procedere absque omni juris solemnitate, & sine strepitu & figura judicii, in quacunque etate ipsam esse contigerit, si hoc ei videbitur expedire. Et eo casu ad ipsam Reginam Sicilie prefatam, seu ejus successores in regno, seu ad Romanam Ecclesiam juxta prenotatum ordinem dicte insule seu regnum libere devolvantur.

Regina Trinacriae non nubat inconsulta sancta Sede.

Nec alia probabiliter successura.

Illud etiam providimus ordinandum, quod si ille, ad quem successio regni Trinacrie seu insularum hujusmodi devolvetur qualitercumque seu quomodocumque, & major decem & octo annis fuerit, libere administret; si autem fuerit minor decem & octo annis quousque predictam etatem compleverit, tam ipsius persona quam regnum in custodia, regimine, & administratione nostris seu successorum nostrorum & Ecclesie Romane remaneant libere absque impedimento quocunque. Fructus tamen qui supererunt, deductis expensis, que fient pro statu Regis & regni manutenendi & conservandi eidem Regi, postquam major decem & octo annis fuerit, integre restituentur. In regno autem seu insulis predictis nullus succedet, qui non fuerit ex legitimo matrimonio natus, nec aliquis ab eo mediate vel immediate descendens, etiam si ipse fuerit de legitimo matrimonio procreatus. Item quod dictus Fredericus & successores sui regnum Trinacrie predictum nullatenus divident, sed semper dictam insulam cum adjacentibus insulis, seu regnum teneat unus tantum, modis, formis, & conditionibus supra & infra scriptis: nec terras demanii insularum seu regni predicti infeudabunt seu alienabunt quovis titulo vel colore quesito, nisi in filios vel in filias Regis natos seu natas, nascituros seu nascituras, & descendentes ab eis, in quos loca & terras, que consueverunt alienari tempore Regis Frederici avi sui, & predecessorum suorum in regno, alienare poterunt, civitatibus tamen exceptis.

Qua aetate Trinacriae Rex possit regnum administrare.

Illegitimi regni jure exclusi.

Regnum dividi in toparchias vetitum

Item quod prefatus Fredericus promittet solemniter & jurabit, quod omnibus ecclesiis tam cathedralibus quam collegiatis regularibus & secularibus, nec non aliis ecclesiis, & omnibus prelatis & clericis, ac universis personis ecclesiasticis secularibus & regularibus, & quibuscunque religiosis locis & personis in regno Trinacrie seu insulis predictis infra tres annos, quanto citius poterit, bona fide assignabit realiter & cum effectu suo posse omnia castra, fortalitia, jura & bona ad ipsas ecclesias, seu ecclesiasticas personas spectantia quoquo modo, seu per eas seu earum, nisi nomine

De restituendis ecclesiarum juribus.

mine quomodolibet possessa, seu in quorum possessione fuerunt tempore, quo Siculi conrra inclyte memoric prefatum Regem Carolum rebellarunt; ita quod de nullo cursu temporis opponatur elsdem, cum notorie dictis temporibus hostilitatis duraverint; nisi quod per prelatos ecclesiarum ipsarum, vel alios authoritatem habentes, aliqua ex predictis castris, fortalitiis, possessionibus, juribus, & bonis quibuscunque personis concessa, permutata, sive alienata legitime extiterint: quo casu predicta concessio, datio, permutatio, seu alienatio inviolabiliter observentur, & in suo robore perseverent: quodque libertatem ecclesiasticam conservabit suo posse, universis personis ecclesiasticis ac rebus & bonis earum, & ecclesias predictas ecclesiasticasque personas, omnia religiosa, & pia loca, resque & bona eorum in sua libertate restituet & gaudere permittet juribus & jurisdictionibus, privilegiis, libertatibus a jure concessis, beneficiis, bonis, juribus, redditibus, & proventibus earundem: nec aliquas exactiones quovis quesito colore petet vel exiget ab eisdem per se vel alium, directe vel indirecte; nec peti, vel exigi permitti. Ne autem super iis restituendis ingeri possit aliqua difficultas, deputabuntur a Romano Pontifice aliqui viri discreti, ad quorum mandatum & arbitrium jurium & rerum immobilium (si qua exrent) restitutio plena fiat; ita quod ea de quorum dominio vel proprietate seu possessione notum fuerit, ad eorum mandatum, & arbitrium mox reddantur. In dubiis vero per ipsos summarie, simpliciter, & de plano, ac sine strepitu & figura judicii veritas inquiratur, & justitia ministrabitur.

Instauranda libertate ecclesiastica.

Permittendis liberis electionibus.

Omnes insuper ecclesie tam cathedrales quam alie regulares & seculares, nec non omnes prelati & clerici, ac universe persone ecclesiastice seculares & religiose in electionibus, postularionibus, nominationibus, provisionibus, & omnibus aliis plena libertate gaudebunt: nec ante electionem, nec in electione, vel post dicti Frederici seu ejus successorum in regno sive insulis predictis consensus vel consilium aliquatenus requiretur: quam utique libertatem ipse Fredericus, ipsiusque in dictis insulis seu regno successores semper manutenebunt & conservabunt, & manuteneri facient ab omnibus subditis suis: dicteque ecclesie & persone, & omnia religiosa & pia loca utentur libere omnibus bonis & juribus suis; salvo sibi & successoribus suis in regno predicto Trinacrie seu insulis jurepatronatus, prout & secundum quod patronis ecclesiarum canonica instituta concedunt, & in illis tantum ecclesiis, in quibus Reges antiqui Sicilie hujusmodi juspatronatus habuerunt; salva semper circa ecclesias cathedrales, & alias regulares & seculares quascumque, ac personas & loca ecclesiastica tam in faciendis provisionibus & electionibus confirmandis, quam in reservationibus de ipsis eccle-

De regio jure patronatus.

ecclesiis faciendis, quam in omnibus & quibuscumque aliis Romani Pontificis & ecclesie Romane jurisdictione, ordinatione, & authoritate plenaria, & libera potestate.

Causae ecclesiasticae a judicibus ecclesiasticis dirimendae.

Omnes vero cause ad forum ecclesiasticum pertinentes libere & & absque ullo impedimento agitabuntur, ventilabuntur, & tractabuntur coram ordinariis, & delegatis apostolicis, & aliis ecclesiasticis judicibus, & terminabuntur per eos: & si ad Sedem Apostolicam super hujusmodi causis appellari contigerit, tam appellantes quam appellati ad eamdem venire sedem pro appellationum prosecutionibus libere, & absque inhibitione aliqua & impedimento quolibet permittentur. Sacramenta vero fidelitatis prestabuntur Frederico prefato, & ejus in regno Trinacrie successoribus secundum antiquam & rationabilem consuetudinem (prout canonica instituta permittunt) ab illis ecclesiarum prelatis, quorum predecessores antiquis Regibus Sicilie prestiterunt. Si qui autem sint prelati & clerici, qui temporalia sive regalia bona teneant a dicto Rege & aliis dominis temporalibus, & qui ratione hujusmodi bonorum ab antiquo consueverunt Regibus & ipsis dominis temporalibus servitia exhibere hujusmodi honesta & antiqua servitia ipsis Regi & dominis secundum rationabilem & antiquam consuetudinem, & sicut statuta patiuntur canonica impendent. Promittet etiam quod nullus clericus vel persona ecclesiastica eorumdem regni, seu insularum in civili, vel criminali causa conveniatur coram judice seculari: sed omnes persone ecclesiastice omnimode erunt libere, & in nullo dicto Frederico seu ejus successoribus subjacebunt. Nullas insuper talias vel collectas, seu alia onera ecclesiis, monasteriis, clericis, & viris ecclesiasticis vel rebus eorum directe vel indirecte imponent, imponi facient, vel permittent, & in ecclesiis ac beneficiis vacantibus ipse Fredericus vel ipsius in regno Trinacrie vel insulis successores nulla habebunt regalia, nullam justitiam, nullosque fructus, redditus, & proventus; nullas obventiones & nulla prorsus alia percipient ab eisdem, sed custodia earumdem ecclesiarum & beneficiorum interim libera penes personas ecclesiasticas juxta & secundum statuta canonica remanebit. Revocabunt etiam omnes constitutiones seu leges per eumdem Fredericum seu predecessores suos, prefatarum insularum detentores, si que edite existant contra ecclesiasticam libertatem: quas nos etiam ex nunc irritas nunciamus, nec constitutiones vel statuta edent aut promulgabunt, que juri vel ecclesiastice libertati in aliquo derogent.

Clerici ad profana tribunalia non abducendi

Leges contra jus ecclesiasticum abrogari jussae.

Item quod dictus Fredericus & successores sui in regno seu insulis prestabunt hujusmodi juramentum, ad hoc se specialiter obbligantes, quod nunquam per se vel alium aut alios, seu quocunque modo procurabunt, ut eligantur vel nominentur in Regem vel Impera-

Vetitum ne Trinacria cum Germanico imperio, vel Etruria aut Insubria conjugatur

Trinacrius ad imperium aspirare vetitus.

Si illud corripiat, Trinacriae regno excidat.

peratorem Romanorum, vel Regem Theutonie, seu dominum Lombardie vel Tuscie, vel majoris partis earundem Lombardie vel Tuscie, nisi hoc de expressa Romani Pontificis, qui pro tempore fuerit, processerit voluntate: & si electionem, vel nominationem ad ipsum imperium vel regnum Romanorum seu ad regnum Theutonie, aut dominium Lombardie vel Tuscie, seu majoris partis earundem de eo celebrati contigerit, nullum hujusmodi electioni vel nominationi assensum prestabunt; nec intromittent se ullo modo de regimine ipsius imperii vel regni Romanorum seu regni Theutonie, vel dominii Lombardie seu Tuscie, vel majoris partis ipsarum, ad horum quodcunque nominatus fuerit vel electus, vel nominati fuerint seu electi. Quod si ipse vel aliquis seu aliqui ipsius in regno Trinacrie seu insulis successores ad imperium vel ad dictum regnum Romanorum vel Theutonie, aut dominium Lombardie seu Tuscie vel majoris parris earum procuratione eorum vel studio nominati fuerint vel electi, si hoc verum & manifestum fuerit, vel fuerint, seu si post talem electionem vel nominationem dicti imperii, regni Romanorum, seu regni Theutonie, aut dominii Lombardie, seu Tuscie vel majoris ipsarum partis regimine se manifeste intromiserit, seu intromiserint, eo ipso a jure regni Trinacrie seu insularum Sicilie predictarum cadat & cadant ex toto, ipsaque protsus amittat seu amittant; & predictum regnum seu insula cum adjacentibus insulis ad Joannam predictam, seu ejus successores in regno Sicilie, seu (regno ad ecclesiam devoluto) ad Romanam Ecclesiam libere revertantur. Si autem ipse vel aliqui ex predictis successoribus nominationi vel electioni facte eis non procurantibus, consenserint vel consenserit, tunc huic electioni vel nominationi vel juri omnino renuncient & renunciet; & quod de imperio seu aliquo alio premissorum, ad quod electi vel nominati fuerint vel fuerit, se nullatenus intromittant vel intromittat: & si moniti infra quatuor mensium spatium post monitionem hujusmodi tali nominationi, seu electioni vel juri non renunciaverint vel renunciaverit, seu de ipso imperio vel aliquo premissorum, ad quod electi vel nominati fuerint vel fuerit, se intromiserit vel intromiserint quoquo modo, ex hoc sit & sint eisdem regno seu insula cum adjacentibus insulis, & omni prorsus eorum jure in illis privati & privatus; &, ut dictum est, ad predictos, prout superius est expressum, libere devolvantur. Si vero ad ipsum Fridericum vel ipsius in dicto regno seu insulis successores non poterit commode talis monitio pervenire (super quo utique impedimento, videlicet quod moneri commode nequeat seu nequeant, credetur & stabitur assertioni Romani Pontificis sive dicto) sufficietque super hoc Romani Pontificis monitio publica & solemnis;

nis; ita quod si infra sex menses post illam hujusmodi electioni, nominationi, seu juri non renunciaverit, seu renunciaverint, aut de imperio seu de aliquo alio predictorum, ad quod ipse vel dicti successores electi vel nominati fuerit vel fuerint, se quomodolibet intromiserint, ex hoc cadat & cadant ab omni jure ipsorum regni seu insularum cum adjacentibus insulis & ipsa ad prefatos libere devolvantur, ut supra.

Imperator vel Etruriae vel Insubriae princeps Trinacriae regno excludendus.

Ceterum si contingerit aliquem de suis successoribus, qui deberet in predictis regno seu insulis succedere, in Regem seu Imperatorem Romanorum seu Regem Theutonie, vel dominum Lombardie aut Tuscie, aut majoris earum partis nominari vel eligi seu assumi, nullatenus possessionem dicti regni seu insularum nanciscatur vel habeat, nec de illorum jure seu dominio & regimine per se vel alios se aliquatenus intromittat, nisi prius imperio vel regno Romanorum seu regno Theutonie, aut dominio Lombardie aut Tuscie, aut majoris earum partis, ad quodcumque eorum electus, nominatus fuerit, vel assumptus, & omni juri sibi in illo competenti omnino renunciet, & de illorum regimine, nec de jure nec de facto illud gerens vel retinens, se aliqualiter intromittat; sed omnino dimittat, ipsum nullo unquam tempore resumpturus: alioquin cadat ab omni successione, & jure, que in dicto regno Trinacrie seu insulis competerent sibi eo ipso; ita quod eadem regnum seu insule ad prefatos juxta predictum ordinem plene & libere devolvantur. Quod si, non extantibus masculis, femina in dicto regno seu insulis successerit, illa Regi vel Imperatori Romanorum, seu in Regem vel Imperatorem Romanorum electo, aut Regi vel electo Theutonie, seu Lombardie vel Tuscie domino, aut majoris partis earum, seu electo ad eorum dominium nunquam matrimonialiter copuletur. Et si contrarium fecerit, eo ipso cadat a regno seu insulis prelibatis, & jure quod in illis haberet, maneatque prorsus illorum jure privata, ipsumque regnum seu insule ad prefatos juxta premissorum ordinem devolvantur. Si autem dictus Fredericus, vel alius suorum in regno successorum contra hec venerit, seu venerint eo ipso excommunicatus seu excommunicati, insuper labe & reatu perjurii notatus vel notati existat vel existant.

De foeminis, si Imperatori aut Etruriae vel Insubriae principi nubat, idem sancitum.

Ad haec Fredericus successoresque devincti jurejurando.

In hujusmodi quoque juramento ipse Fredericus nunc expresse addet, & per ipsius in dicto regno seu insulis successores addetur expresse, quod nullo unquam tempore regnum seu imperium Romanorum seu regnum Theutonie, vel dominium Lombardie sive Tuscie, seu majoris partis earum, aut easdem Lombardiam seu Tusciam, vel majorem partem ipsarum, per se vel alium seu alios occupabunt, capient, vel acquirent, aut sibi quomodolibet vendicabunt: & si secus fecerint, secundum formam prescriptam, pe-

 nas

nas similes incurrant. Quod autem dicitur de majori parte Lombardie, intelligitur scienter. Si vero ignoranter, etiam ea ad mandatum ecclesie dimittere teneantur: & si ea ad mandatum ecclesie dimittant, non incidant in penam in articulo isto, & consimilibus constitutam: si vero moniti non dimittant, incidant in penas in articulo isto & consimilibus constitutas. Quod si forte in posterum Regem Trinacrie contingat in Imperatorem vel Regem Romanorum aut Theutonie, seu dominum Lombardie seu Tuscie eligi, postquam fuerit ipsius regni Trinacrie seu insularum possessionem adeptus, ad imperium, regnum, seu dominium predicta, seu eorum aliquod non transeat: alioquin in penas incidat in hoc articulo & similibus comprehensas.

De emancipando filio, patre ad imperium evecto.

Quod si, regni Trinacrie seu insularum predictarum possessione habita seu obtenta, in Imperarorem, Regem, seu dominum electus transire voluerit ad imperium, regnum, seu dominium hujusmodi, in manu prius Romani Pontificis vel illius, quem ad hoc idem Pont. duxerit destinandum, filium suum successurum in regno Trinacrie seu insulis, cujuscumque fuerit etatis, prius emancipet & regno seu insulis predictis renunciet, nihil dominii, jurisdictionis, aut cujuscumque servitutis, seu potestatis in eo vel eis retinens clam vel palam, nec ipsum filium ad aliquod servitium vel subsidium faciendum stipularione, pacto, juramento, vel voto, seu alias qualitercunque sibi vel suis successoribus obliget, vel astringat: quod si, hujusmodi emancipatione & renunciatione non factis, ad imperium, regnum, seu dominium hujusmodi transiverit, eorum vel alterius ipsorum administrationi se quallrercunque immiscendo, eo ipso cadat a regno Trinacrie seu insulis hujusmodi, & ad dictam Joannam seu ejus in regno Sicilie successores, vel (regno ad Romanam Ecclesiam devoluto) ad ipsam Romanam Ecclesiam libere devolvantur.

Tendenti contra jactura regni objecta.

Quod si, emancipatione & renunciatioue hujusmodi factis, ad imperium, regnum, dominium predicta, vel eorum alias transiverit, filius ejus sic emancipatus ad successionem regni, seu insularum predictarum libere admittetur: sicque factus filius sui juris homagium ligium, & fidelitatis juramentum juxta formam in presentibus annotatam prestabit Romano Pontifici, qui pro tempore fuerit; & alia faciet, que juxta presentis tractatus tenorem reges Trinacrie Romano Pontifici & Sedi Apostolice facere sunt astricti. Faciet etiam prefate Johanne Regine, & ipsius in regno Sicilie successoribus, tam juramentum fidelitatis, quam omnia alia & singula, que in capitulis presentis tractatus, eosdem Joannam & successores tangentibus, exprimuntur. Et si filium ipsum absque liberis decedere forte contigerit, ad successionem Regni Trinacrie seu insularum hujusmodi pater nullo umquam tempore admittetur, Imperator

Emancipatus filius sacramentum fidei prestabit Pontifici.

seu

ſeu Rex Romanorum aut Theutonie, vel dominus Lombardie seu Tuscie, ſeu majoris partis earum exiſtens. Si autem imperio aut regno seu dominio hujusmodi veraciter, ſine dolo, & fraude verbis & facto renuntiaverit, & hujusmodi Regni Trinacrie ſeu inſulis velit eſſe contentus, ad ipſius filii ſucceſſionem poſt renunciationem hujusmodi libere admittetur, facietque tunc Romano Pontifici, qui pro tempore fuerit, & Romane Eccleſie, ac dicte Joanne Regine, & ejus in Regno Sicilie ſucceſſoribus omnia & ſingula, que ſupra in ejus filio ſunt expreſſa. Cum autem Rex Trinacrie ſeu inſularum, hujusmodi legitimum non habens filium, ad imperium, regnum, vel dominium predicta, ſeu eorum aliquod eligetur, ac hujuſmodi regno Trinacrie renunciare, & ad imperium, regnum, vel dominium, ad quod ſit electus, vel nominatus fuerit, tranſire velit, & filie vel alique alie de perſonis, quas ſupra diximus in Regno Trinacrie predicto poſſe ſuccedere, ſuperſtites fuerint, que de filio preordinavimus obſerventur in illis; excepto dumtaxat emancipationis articulo, que in ſolis perſonis procedere poterit, que capaces emancipationis exiſtent ratione patrie poteſtatis. Si autem nulle tales perſone ſuperſtites fuerint, Regnum Trinacrie ſeu inſule hujuſmodi ad dictam Joannam, seu ejus in Regno Sicilie ſucceſſores, vel Regno ad Romanam Eccleſiam devoluto, ad ipſam Romanam Eccleſiam juxta prenotatum ordinem revertantur libere.

Si filio careat Trinacrius, idem in aliis haeredibus obſervandum.

Declaramus etiam, quod ſi Regi Trinacrie, ſine filio decedenti, ſuperſtites ſibi filia vel mulier alia fuerit, que juxta predictam formam debeat ad hujuſmodi ſucceſſionem admitti, & que Imperatori aut Regi Romanorum ſeu Theutonie, aut domino Lombardie vel Tuſcie, ſeu majoris partis earum, dum ipſe Rex viveret, fuerat deſponſata vel nupta, non ſuccedat in regno ſeu inſula prelibata: & ſi, Regno ſeu inſulis ſibi delatis, Imperatori vel Regi Romanorum vel Theutonie, ſeu domino Lombardie vel Tuſcie, vel majoris earum partis nupſerit, cadat protinus ab eiſdem, niſi in quocunque duorum caſuum premiſſorum vir ejus imperio aut regno ſeu dominio predictis prorſus renuncians, regno ſeu inſulis predictis ſolummodo ſit contentus: & hunc locum habeant, niſi de Romani Pontificis, qui pro tempore fuerit, imperium vel regnum, ſeu dominium Lombardie vel Tuſcie, ſeu majoris partis ipſarum expreſſa acceptaverit voluntate. In primo autem caſu, videlicet quod filia vel mulier alia Regi Trinacrie ſine filio decedenti, ſuperſtes extiterit, & que juxta formam predictam debeat ad ſucceſſionem admitti, Imperatori, Regi, aut domino prefatis, Rege vivente, fuerit deſponſata vel nupta, propter quod a ſucceſſione premiſſa (ut premittitur) repellatur, ad perſonas alias, ſervatis gradibus, regnum ſeu insula cum adjacentibus inſulis perveniant, quas prenotavimus in regno

Succeſſione ad Imperatorem, vel Etruriae Inſubriaeve principem devoluta, quid conſtituendum.

ſeu inſulis poſſe ſuccedere in caſu, quo Rege premortuo filii non ſuperſint. In ſecundo autem caſu, videlicet quo regno ſeu inſulis ſibi jam delatis Imperatori, Regi, aut domino prefatis poſtea nupſerit, regnum ſeu inſula cum adjacentibus inſulis, ad predictam Reginam ſeu ſucceſſores ejus in regno Sicilie, ſeu (regno ad Romanam Eccleſiam devoluto) ad Romanam Eccleſiam libere devolvantur: predictaque regnum ſeu inſule imperio, regno, aut dominio predictis nullo modo ſubdentur, nec ſibi ullo umquam tempore in eadem perſona quomodolibet unientur. Et preciſe ſuper hoc articulo, tam per penas ſpirituales, quam alias cautiones cavebitur juxta Eccleſie voluntatem, quandocumque hoc Romanus Pontifex duxerit requirendum: cum prorſus intentionis ſit noſtre & Romane Eccleſie, ut Regnum Trinacrie ſeu inſule predicte nullo umquam tempore imperio aut regno Romanorum aut Theutonie, ſeu dominio Lombardie aut Tuſcie, vel majoris partis earum uniantur, quod ſcilicet unus Romanorum Imperator vel Rex Romanorum aut Theutonie, vel dominus Lombardie ſeu Tuſcie, vel earum alicujus majoris partis & Trinacrie Rex exiſtat. Item quod ipſe Fredericus & & ſui ſucceſſores in regno Trinacrie in Urbe, ſive Campania, vel Maritima, ſeu ducatu Spoletano, aut marchia Anconitana, aut in patrimonio Beati Petri in Tuſcia, ſive in aliis quibuſcumque terris, aut dominiis, aut feudis ipſius Romane Eccleſie, ubilibet conſtitutis, ex ſucceſſione, legato, aut venditione, aut donatione, ſive alio quocumque jure vel titulo ſeu contractu nihil umquam ſibi acquirent, ſeu vendicabunt, ſeu poterunt acquirere ſeu quomodolibet vendicare, & nihil umquam recipient, habebunt, vel retinebunt, recipere, habere, vel etiam retinere poterunt, niſi in regno Sicilie & terra citra pharum, ſi ad ipſos de jure ſpectaret ſucceſſio, ad quem caſum prohibitiones hujuſmodi declaramus aliqualiter non extendi. Nullam etiam poteſtariam ſeu capitaniam vel rectoriam, nullumque alium honorem, dignitatem, ſeu poteſtatem ſenatoriam, vel quamcumque aliam adminiſtrationem ſeu commendam, nec quodcumque aliud officium recipient ſeu recipere poterunt habebunt, vel retinebunt, recipere, habere, vel etiam retinere poterunt in eiſdem.

Decretum, nullo caſu Trinacriam cum Imperio aut Etruriae Inſubriaeve principatu conjungendam.

Nullis bonis in ditione eccleſiaſtica poſſe ſuccedere.

Quod ſi contra premiſſa vel aliquod de contentis in preſenti capitulo facere vel attentare preſumpſerint, aut Campaniam, vel Maritimam, ſeu Urbem, vel ducatum Spolatanum, vel marchiam Anconitanam, ſive patrimonium B. Petri in Tuſcia, vel alias terras quaſcunque Romane Eccleſie ubilibet conſtitutas, ſeu earum aliquam partem occupaverint vel occupari fecerint, aut ſuper his offenderint vel moleſtaverint eccleſiam ſeu fecerint moleſtari; & poſtquam a Romano Pontifice moniti vel requiſiti fuerint, vel ſi commode

Si quovis ſpecioſo nomine urbes eccleſiaſticas occupent, Trinacriae jure deturbati.

mode moneri vel requiri nequiverint, juxta Romani Pontificis assertionem vel dictum, postquam de hoc ipse publice vel solemniter ipsos monuerit, infra tres menses acquisita, vel delata realiter, integre, & effectualiter non dimiserint; aut a capitaneatu, rectoria, senatoria, vel alio (quodcunque illud sit) officio, eorumque seu eorum alicujus exercitio omnino non destiterint, vel non restituerint integre omnia occupata, eo ipso ab eorundem regni Trinacrie seu insule Sicilie cum adjacentibus insulis jure cadent totaliter, ipsaque totaliter amittent; & ad prefatos Reginam, seu successores ejus in regno, vel Romanam Ecclesiam juxta prenotatum ordinem libere devolventur. Quod si etiam restituerint occupata, nihilominus ad plenum de universis injuriis & damnis illatis ad mandatum ejusdem Romanis Pontificis satisfacere teneantur. Alii quoque ipsius Frederici heredes, videlicet qui sibi non succedent in regno seu insulis predictis, si contra premissa vel eorum aliquod facere vel venire attentaverint quomodolibet, eo ipso sint excommunicati; & tam ipsi, quam eorum posteritas in perpetuum ad successionem predictorum insule cum adjacentibus insulis, seu regni (si in aliquo forte casu ejusdem successio devolveretur) ad illam nullatenus admittantur: & Rex Trinacrie, qui erit pro tempore, teneatur patenter assistere Romano Pontifici contra ipsos.

Si Trinacriae haeredes id pertentent, jure haereditario exauctorati.

Nullam etiam confederationem vel pactionem seu societatem facient dictus Fredericus aut sui successores, aut parentelam contrahent cum aliquo nostro vel successorum nostrorum aut Romane Ecclesie inimico; nec etiam cum aliquo Imperatore, Rege, principe, vel barone Christiano, Saraceno, Greco, aut cum aliqua provincia, civitate, aut communitate, aut loco alio scienter contra Romanam Ecclesiam. Et ne posset in posterum super hoc oriri dubietas, illum declaramus debere reputari nostrum seu Romane Ecclesie inimicum, de quo fuerit eisdem Regi Trinacrie per Romanum Pontificem, qui erit pro tempore, nunciatum quod suus seu Romane Ecclesie inimicus existit, vel qui Ecclesie fidem non teneat; seu de quo manifestum est, quod Ecclesie Romane inimicus existat, etiamsi non fuerit sibi nunciatum. Et si contra fecerit vel fecerint, eo ipso cadat & cadant a dictis regno Trinacrie seu insulis, & ad prefatam Reginam seu ejus in regno sue Sicilie successores seu ad Romanam Ecclesiam juxta premissum ordinem libere revertantur. Item quod dictus Fredericus habebit & tenebit inimicos nostros & Romane Ecclesie pro inimicis suis, & amicos nostros pro amicis suis & prefatos inimicos nostros & Romane Ecclesie ad nostrum & Romani Pontificis, qui erit pro tempore, mandatum persequetur toto posse.

Nullum foedus ineundum a Trinacriis contra Rom. Ecclesiam.

Communes cum Ecclesia hostes & amicos habere debet Trinacrius.

Item

Item quod nobis & successori nostro, qui pro tempore fuerit, ubi nos vel successor noster, qui pro tempore fuerit, vellemus pro subsidio terre sancte, licitum erit & liberum extrahi facere anno quolibet, predicto occurrenti casu, de predicte Insule partibus salmas frumenti ad mensuram Sicilie decem milia: & ubi nobis & ipsi successori, qui pro tempore fuerit, placebit pro usu nostro & successorum nostrorum & venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, familiariumque nostrorum & successorum suorum (quantum nobis & ipsi successori, qui pro tempore fuerit, videbitur expedire) liberas a jure quolibet exiture, dohane, seu alterius oneris vel vectigalis, quocunque nomine nuncupentur, transvehendas quo nos vel successor noster vel Romana Ecclesia mandaverimus, juxta nostre ac sue beneplacitum voluntatis. Item quod omnia & singula contenta in pactis & conventionibus habitis inter Romanam Ecclesiam & predictum quondam Carolum Regem Sicilie tam affirmative quam negative, que in dando vel in faciendo vel mixtim, vel in non dando vel non faciendo vel mixtim consistunt, ipse Fredericus & sui in regno Trinactie successores plene & integre servabunt quatenus non discrepant, nec contrariantur capitulis in presenti tractatu positis, prout ipsos contingit, seu contingere possit, & non aliter; presertim in eo casu, quo regnum Sicilie ad Romanam Ecclesiam redire contingat. Intendimus etiam, quod per nominationem ipsam regi Trinacrie honori regalis tituli, qui de regno Sicilie apud prefatam Johannam ejusque successores in regno Sicilie remanet, quemque apud eam successores ejus remanere volumus, nullum (etiam quantum ad vulgi labia seu prolationem sermonis) prejudicium afferatur.

Permittat educi ex insula commeatus pro usu curiae sine ullo vectigali.

Et si contingat, quod aliqua emergat dubietas vel contentio in tractatu pacis predicte vel circa ipsum nos seu successor noster, qui pro tempore fuerit, tanquam superior dominus cognoscamus; & stetur simplici dicto nostro & Romani Pontificis, qui erit pro tempore, etiam parte aliqua non vocata. Omnes vero premissas & sequentes conditiones, que in persona prefati Fredirici apponuntur circa ipsius etiam in dictis insulis seu Regno Trinacrie successorum intelligimus, & volumus esse dictas: & quod omnia & singula predicta & infrascripta juramenta homagia, obligationes, promissiones, & conventiones, dicti Frederici in dictis regno seu insulis successores promittere, renovare, prestare, servare, & facere teneantur nobis & singulis Romanis Pontificibus, qui pro tempore fuerint, & Johanne prefate & singulis successoribus suis in regno Sicilie, in quantum ex tenore presentium capitulorum facere tenentur; eisdem salvis omnibus, que circa alios heredes dicti Frederici ordinata consistunt, prout superius & inferius est expressum. Per aliqua au-

Si quae oriantur dubia declaranda a Pont.

Impositae Frederico leges successores devinciunt.

autem in presentibus capitulis descripta seu contenta non intendimus pacta, & conventiones habitas inter Romanam Ecclesiam & predictum quondam Carolum Regem Sicilie, que affirmative vel negative, in dando vel faciendo vel mixtim vel in non dando vel non faciendo vel mixtim consistunt (& presertim super solutione census & exhibitione servitiorum nobis & Ecclesie Romane debitorum juxta conventiones predictas) mutare, innovare, seu eis in aliqua sui parte detrahere, vel aliquod derogare, nisi de expresso consensu Regine prefate: sed ad predicta omnia, & singula alia, dicta Johanna & successores sui in regno Sicilie integraliter Ecclesie Romane perinde remaneant obligati, sicut si regnum ipsum Sicilie cum ea integritate, qua dicto domino Carolo infeudatum extitit, totaliter possideret: & omnia contenta in predictis pactis & conventionibus cum censurarum, penarum spiritualium & temporalium adjectionibus, & omnibus capitulis & clausulis ibidem descriptis (salvo quod in proximo capitulo sequitur) inconcussa & illibata in suo robore volumus remanere.

Regina Joanna ad eadem obstricta, ad quae antea tenebatur

Verum quia in conventionibus inter Romanam Ecclesiam & dictum quondam Carolum habitis continetur, quod insula Sicilie & terra citra pharum dividi non deberent; nos, considerantes tot & tantas strages hominum, depredationes, & desolationes ecclesiarum, raptus, incendia, divini cultus diminutionem, & alia mala innumerabilia, que ex guerris, que diu viguerunt inter dictam Reginam & suos predecessores ex una parte, & dictum Fredericum & suos ex altera (qui dictam insulam & terram aliam citra pharum de facto divisas tenuerunt jam per septuaginta annos, & ultra) sunt secuta; & quod propter interdictum, cui dicte insule jam per multos annos subjacuerunt, in dictis insulis tantum excrevit indevotio populi, hereses pullularunt, quod de totali subversione catholice fidei in eisdem probabiliter dubitatur; nec non quietis provenit que in subditis utriusque terre (cujus ad nos directum dominium pertinet) ex pace predicta, maxime quia quodammodo guerris hujusmodi finis imponetetur, alias quam per pacem spes verisimilis non habetur, immo quod ex dilatione ipsius pacis Regine & ipsius regno, ac Romane Ecclesie hostes hostibus adderentur, non immerito formidatur; ex his & aliis causis justis ad hoc nos moventibus dictam conventionem ad supplicationem ipsius Regine de fratrum nostrorum consilio authoritate apostolica ex certa scientia relaxamus: adjicientes, quod si in aliquo casu juxta hujusmodi tractatus conventionem dictas insulas ad manus Johanne seu successorum suorum in regno pervenire seu reverti contingat, resumat suum robur prefata conventio; ita videlicet, quod dicta insula ab alia terra citra pharum nullatenus dividatur. Circa capitula autem tra-

Pactio de non dividenda Trinacria soluta.

Quae causae Pontificem ad pacem restituendam permoverint.

Sacrorum usus in Trinacriam rescisso interdicto, revocatus.

cta-

ctatus prefati habiti inter partes, nobis (ut premittitur) presentati, modo & ferie infrafcriptis duximus procedendum; videlicet quod quia partes ipfe viciffim rancores & odia hucusque habita inter eos, nec non damna cujufcunque generis feu intereffe; que ex preteritis guerrarum temporibus vigentium in regnis tam ultra quam citra pharum, tam pro fe quam pro fidelibus & vaffallis fuis, subditis, fequacibus quibufcunque fautoribus, aut habentibus caufam dicte guerre etiam fructus, redditus, & proventus, qui percepti funt ab ipfo Friderico feu predeceffforibus fuis, vel percipi poterunt, feu occafione, pretextu, vel caufa premifforum ab eodem Friderico quomodolibet peti poffent, fibi invicem remiferunt; fumus de ipfarum partium fuper hoc ordinatione contenti: & propterea volumus, quod in perpetuam univerfaliter, & fingulariter, fimpliciter & bona fide vigere debeat vera pax & fincera concordia inter eos dictofque eorum fideles, & vafsallos, & alios fuperius nominatos.

Trinacrius Johannae regnum acceptum relaturus fit.

Item dictus Fredericus & finguli ipfius fucceffores in regno Trinacrie & fingulis antedictis recognofcent pro fe & fucceffforibus supradictis, tenere dictum regnum Trinacrie a dicta Joanna Regina & fuis fucceffforibus in regno Sicilie, ex fuo corpore defcendentibus tantum. Poft mortem vero dicte Joanne Regine ejusque heredum ex fuo corpore defcendentium, feu ejus, fi nulli ex suo corpore heredes fuperfint, recognofcent tenere in feudum infulam & regnum predictum cum adjacentibus infulis fuis, a nobis & fucceffforibus noftris, & fancta Romana Ecclefia tanquam a fuperiori & directo domino (honore regalis tituli regni Sicilie, quem apud Johannam prefatam fuofque fucceffores in regno remanere volumus, femper falvo) ut in prefentibus capitulis continetur; refervatis obligationibus solutionis cenfus trium millium unciarum, fervitii equitum & gelearum, & preftatione homagii & juramenti fidelitatis eidem Johanne Regine & ejus heredibus ex suo corpore descendentibus & etiam non descenderibus: etiam refervatis fingulis fucceffforibus ejus in regno, etiam non defcendentibus ex fuo corpore, obligationibus cenfus trium millium unciarum, servitii equitum & galearum, & preftatione juramenti fidelitatis; & aliis obligationibus, ordinationibus, retentionibus fupra & infrafcripis in fuo robore permanentibus. Item quod dictus Fredericus, & fucceffores ipfius

Et vectigal militare foluturus.

utriusque fexus defcendentes ex eo fuccedentes in regno feu infulis predictis preftabunt prefate Joanne Regine & fingulis fucceffforibus suis in regno Sicilie servitium decem galearum, & centum militum preftando in pecunia anno quolibet tempore notabilis invafionis ipfius regni Sicilie citra pharum in hunc modum: videlicet tertiam partem iftis temporibus usque ad redintegrationem fupradicte infu-

le

le vel majoris partis ipsius, ad dominium, & obedientiam ipsius Frederici ad rationem quidem unciarum centum quindecim per mensem pro qualibet ipsarum galearum : que uncie reducte ad florenos de auro ad pondus generale regni Sicilie ad rationem de florenis quinque per unciam faciunt summam unciarum trium millium centum quinquaginta, & pro predictis militibus, equitibus centum ad rationem de unciis duabus pro quolibet ipsorum pro mensem in florenis predictis faciunt summam unciarum sexcentarum : & tota predicta pecunia erit in summam pro tribus mensibus unciarum quatuor millium quinquaginta annis singulis, quibus continget fieri invasionem predictam computando ut supra.

Redintegrata vero insula, vel majori parte ipsius, ut supra, ad dominium & obedietiam ipsius Frederici, prestabit ipse Fredericus & sui successores dictum servitium in pecunia juxta premissum calculum sine diminutione quacumque, & si dubium oriri contingat, que censeri debeat notabilis invasio, vel redintegratio insule de quibus supra, stetur simplici dicto nostro & Romani Pontificis, qui pro tempore fuerit, etiam parte non vocata, si Papa voluerit sufficiat ante dictam redintegrationem, de qua premittitur, semel fieri, dictusque Fredericus per procuratorem & successores ipsius utriusque sexus descendentes ex eo succedentes in dicto regno Trinacrie seu insulis per se ipsos, nisi justum impedimentum contigerit: Quo casu per procuratorem sufficientem & idoneum, sufficienti potestate suffultum teneantur & debeant prestare & facere pro dictis insulis seu regno Trinacrie homagium, fidelitatis juramentum prefate Johanne & singulis successoribus suis in dicto regno Sicilie ex suo copore descendentibus; & etiam singulis non descendentibus ex suo corpore teneantur modo simili prestare, & facere fidelitatis juramentum sub hac forma: Ego Fredericus Dei gratia Rex Trinacrie juro super hec sancta Dei evangelia, quod ab hac hora in antea ero fidelis vobis serenissime domine Johanne Regine Sicilie illustri, & vestris in regno Sicilie successoribus, ac impendiam omnia sinistra, & prejudicialia vobis, regno, statul, & honori vestris, cum ad meam notitiam pervenerint, quanto melius scivero & potero, & quod non ero in consilio vel facto contra personam, regnum, statum, & honorem regalem vestrum, sed ipsas personam, regnum, & regalem honorem defensabo toto posse per me & meos bona fide contra omnem hominem viventem, excepto domino nostro Gregorio Papa XI. & ejus successoribus, ac Sede Apostolica : & omnia & singula capitula sub forma fidelitatis contenta inviolabiliter observabo: universas & singulas promissiones, obligationes, conventiones, in presenti privilegio, instrumento, seu literis contentas, & omnia & singula in eis contenta plenarie adimplebo, & inviolabili-

Sacramenti formula Johannae & successoribus praestandi.

ter observabo, nec ulio umquam tempore venlam contra illa. Sic me Deus adjuvet, & hec sancta Dei Evangelia; Ita tamen quod ex predictis recognitione regni Trinacrie seu insularum, ac homagio & fidelitatis juramento comites, barones, & omnes vassalll & fideles Frederici prefati, heredum, & successorum in regno & insulis supradictis, nulio respectu nulloque jure intelligantur astricti, nec censeantur subjecti prefate Regine seu heredibus suis; nec in eosdem prefata Regina seu heredes sui cognitionem, jurisdictionem, seu aliam potestatem exercere valeant nec pretendant: immo prefatus Fredericus heredes, & successores sui in dicto regno Trinacrie seu insulis in eosdem comites, & barones, & alios suos vassallos, per se omnem ac liberam possint & debeant jurisdictionem exercere, & plenissimam potestatem; juribus tamen omnibus & singulis nostris, & Romane Ecclesie semper salvis.

Subditi Frederici Johannae non censeantur subjecti.

Item quod prefatus Rex, heredes, & successores ipsius in dicto regno Trinacrie solvent, tradent, & assignabunt, & solvere tenebuntur eidem Regine & singulis heredibus & successoribus suis in dicto regno anno quolibet, in festo Apostolorum Philippi & Jacobi in civitate Neapolitana periculo & expensis ipsius Frederici & suorum successorum in regno, seu insulis unclas auri tria millia ad rationem premissam de florenis quinque auri ad pondus generale regni Sicilie pro qualibet uncia, que reducte ad florenos auri ad pondus & rationem predictam faciunt summam flotenorum quindecim millium contingentium dictas insulas, seu regnum Trinacrie ratione census debiti per ipsam Reginam sancte Romane Ecclesie & Apostolice Sedi; concesso tamen gratiose per eandem Reginam quod prefatus Rex eximatur, absolvatur, & veniat liberatus pro se, heredibus, & successoribus suis a prestatione & solutione dicti census per annos tres proximos inchoandos In predicto festo Apostolorum proxime elapso. Completis vero annis tribus, teneatur ipse Rex solvere dicta quindecim millia florenorum anno quolibet pro censu predicto eidem Regine, & singulis suis successoribus in regno Sicilie predicto in civitate Neapolitana absque diminutione quacumque in predicto termino festi Apostolorum Philippi & Jacobi modo premisso. In casu vero quo contingeret regnum Sicilie redire ad manus sacrosancte Romane Ecclesie, eo casu teneantur & debeant dictus Fredericus & successores ipsius prefati dare & solvere dicta tria millia unciarum pro censu in festo Apostolorum Petri & Pauli sacrosancte Romane Ecclesie anno quolibet, ubicumque summum Pontificem seu Romanam curiam adesse contingat, expensis suis & periculo; ea remissione dicti census de predictis tribus annis futuris per prefatam Reginam facta (si eis durantibus contingeret regnum ad Ec-

De censu Joannae praestando.

Ecclesiam Romanam redire) nihilominus in suo robore manente.

Si vero dictus Fredericus aut successores sui in dicto regno seu Insulis quomodocumque non solverint integrum censum Joanne prefate aut successoribus suis in regno Sicilie (vel regno ad Romanam Ecclesiam devoluto) ipsi Romane Ecclesie, & expectati per duos menses terminum ipsum immediate sequentes de eo ad plenum non satisfecerit aut satisfecerint eo ipso erit & erunt excommunicationis vinculo innodatus & innodati. Quod si in secundo termino subsequente duos menses eundem censum sine diminutione qualibet non persolverint, totum regnum Trinacrie seu insule Sicilie adjacentes prefato ecclesiastico erunt supposita interdicto. Si vero nec in tertio termino, nec infra duos menses primos per plenam satisfactionem ejusdem illius census sibi non duxerit consulendum; ita quod, transactis eodem termino tertio & duobus proxime sequentibus mensibus, non sit de tribus millibus unciarum hujusmodi primi termini ipsi Johanne seu ejus successoribus, aut Romane ecclesie juxta ordinem predictum integre satisfactum, ab ipso regno seu insulis ipsorumque jure cadat & cadant ex toto; & regnum ipsum sive insule ad prefatam Johannam ejusque successores in regno, vel (regno ad Ecclesiam devoluto) ad Romanam Ecclesiam ipso jure libere & integre revertantur. Si autem de censu trium millium unciarum hujusmodi primi termini infra dictum tertium terminum & duos sequentes menses plenarie satisfecerit aut satisfecerint, nihilominus semper pro singulis tribus millibus unciarum singulorum terminorum, si simili modo in earum solutione cessaverit vel cessaverint, vel ipsa non solverit vel solverint, penas similes incurret & incurrent; salvis aliis penis & processibus, que vel qui de jure inferri vel haberi poterunt per Romanum Pontificem, seu per Johannam prefatam aut ejus successores in regno Sicilie in hoc casu. In omnibus vero casibus, in quibus vel propter cessationem solutionis census (ut dictum est) vel alio quoquo modo regnum Trinacrie vel insula cum adjacentibus insulis predictis, dictum Fredericum & suos successores in regno sive insulis sive jure quod habet in illis, privari ipso jure contingat seu privari debere regnum, insule, seu jura predicta ad Johannam prefatam seu ejus successores in regno, seu (regno ad ecclesiam devoluto) ad Romanam Ecclesiam libere devolvantur.

Irrogatae, si defuerit solvendo Trinacrius poenae.

Item quod prefatus Fredericus, heredes, & successores sui nullo umquam tempore intitulabunt nec scribent se titulo regni Sicilie, sed tantum titulo Trinacrie, & intitulent & scribant se Reges Trinacrie, & non scribant seu intitulent se Reges Sicilie, nec alio titulo Sicilie: ipsaque Regina & heredes & successores sui intitulentur,

De titulo a Frederico usurpando.

tur, & vocentur titulo Sicilie; ita tamen, quod intitulatio regni Sicilie nullum afferat prejudicium intitulationi regni Trinacrie, nec e converso: immo quodlibet regnum distinctum per se suum habeat titulum, nec uni pro altero derogetur, servatis dicte Regine & successoribus suis que occasione presentis contractus ad eos possunt quomodolibet pertinere. Item quod dictus Fredericus pro se & singulis suis successoribus in regno Trinacrie seu insula Sicilie predictis promittet solemniter, non facere confederationem seu pactionem cum aliquo Imperatore, aut aliquibus principibus, seu communitatibus mundi Christianis vel infidelibus contra dictam Reginam, heredes, & successores suos in regno Sicilie predicto, & e converso dicta Regina predictas confederationes & pactiones promittat sollemniter pro se & suis in regno Sicilie successoribus, non facere contra eundem Fredericum & successores suos.

Non percutiendum ab eo foedus contra Johannam.

Item quod prefatus Fredericus veniat liberatus ab omni & quolibet censu debito pro dictis insulis dicte Regine seu Romane Ecclesie & habentibus causam ab eis, pro omnibus retroactis temporibus usque nunc ratione insularum supradictarum; ac etiam ab omni jure, actione, debito, ad que prefatus Fredericus teneri possit ratione dictarum insularum & causa guerrarum eidem Regine & dictis suis heredibus & successoribus alias quomodolibet teneretur. Item prefatus Fredericus pro se & successoribus suis promittet prefate Regine & successoribus suis, quod ipse Fredericus aut aliquis ejus in regno Trinacrie successor, non receptabit in dicto regno Trinacrie rebelles, seu facientes guerram dicte Regine seu successoribus suis, nec eisdem prestabit auxilium, consilium, nec favorem: & e converso prefata Regina promittet pro se, & successoribus suis, non receptare rebelles, seu guerram facientes prefato Frederico & successoribus suis, nec eis prestare auxilium, consilium, seu favorem. Item quod insula Lipari, quam nunc tenet Regina prefata, remaneat cum vassallis, fortalitiis, juribus, & pertinentiis suis in potestate & plenissima jurisdictione dicte Regine Sicilie, quamdiu vixerit; post mortem vero ipsius Regine redire debeat cum omnibus supradictis juribus suis ipso facto ad dictum Fredericum, heredes, & successores suos tanquam bona de adjacentibus insulis dicte insule Sicilie: quodque predicta Regina juret, & per stipulationem solemnem promittet pro se heredibus & successoribus suis predictam insulam cum juribus antedictis restituere & restitui facere prefato Regi, heredibus, & successoribus suis: & nihilominus predicto casu prefatus Rex, heredes, & successores valeant, & licitum sit eis authoritate propria, seu qualitercunque melius possint, recuperare & capere dictam insulam, tanquam unam de adjacentibus insulis insule Sicilie, presenti pacis tractatu nihilominus in suo robore permanente; conven-

Non fovendi Johannae perduelles.

De insula Lipari post mortem Johannae devolvenda ad Fredericum.

convento expresse, quod in superioribus capitulis, ubi fit mentio de adjacentibus insule Sicilie & regni Trinacrie, non intelligatur de insula Lipari, nisi prout in isto capitulo continetur.

Creatur Fredericus a Pont. Rex Trinacriae.

Et cum firmata fuerint per partes, & solemniter roborata contenta in presentibus capitulis & tradita instrumenta, seu litere aurea bulla bullate, ut inferius continetur, dictum Fredericum in eo casu ex nunc Regem Trinacrie facimus, constituimus, & creamus, & concedimus authoritate apostolica, quod dictus Fredericus, & successores sui in regno seu insula predictis, titulo predicto Trinacrie intitulare possit se: & non ante, nec alio ullo modo. Item quod prefata Regina & ejus in regno Sicilie successores dabit & dabunt, prestabit & prestabunt prefato Frederico, heredibus, & successoribus suis, auxilium, consilium, & favorem juxta posse suum circa reductionem, & redintegrationem dicte insule ad dominium, & obedientiam prefati Frederici & successorum suorum; non astringendo se, nec successores suos nisi juxta velle & beneplacitum suum, & eorum. Et ut premissa omnia & singula cum mutationibus, additionibus, & detractionibus authoritate Apostolica per nos factis, per Johannam Reginam & Fredericum prefatos inviolabiliter observentur, prout superius sunt expressa; infra sex menses a die, qua eis fuerint presentata, teneantur promittere, & solemniter tactis sacrosanctis Evangeliis jurare, quod ipsa omnia & singula inviolabiliter observabunt. De penis autem, obligationibus, clausulis, solemnitatibus, & cautelis pro inviolabili observantia omnium premissorum partes ipse provideant inter se, sicut eis videbitur expedire; penis tamen per nos pro observantia presentis tractatus generaliter seu aliquorum capitulorum in eo contentorum particulariter adjectis in sua nihilominus semper remanentibus firmitate; declarantes expresse, quod per aliquas adjectiones ad tractatum habitum inter partes per nos factas, que superius describuntur, non intendimus juri, quod ex infeudatione facta de regno Sicilie Carolo prefato & suis successoribus competit Johanne prefate, seu ejus in regno successoribus, in aliquo derogare; immo illud volumus remanere illesum, iis salvis, que in presentibus capitulis continentur. Et ulterius declaramus specialiter, & expresse, quod per presentem tractatum, seu aliqua que continentur in eo, non intendimus juri alieno quomodolibet derogare. Volumus etiam quod de contentis in presentibus articulis, qui per nos destinantur, nihil partes ipse valeant immutare. Et ad hoc, ut firmius observentur, prelati, principes, duces, comites, & barones, & sindici notabilium civitatum, ad hoc potestatem habentes, tam insule quam terre citra pharum jurabunt quanto commodius fieri poterit,

Johannae successorum juri ex praedictis non detractum pronunciatur.

in-

infra tempus nostro arbitrio statuendum in illius vel illorum manibus, quos ad hoc duxerimus deputandos, qui curabunt & facient bona fide, quod premissa omnia & singula (quantum eis erit possibile) fideliter & inviolabiliter servabuntur. Dabunt etiam instrumenta seu literas prefata Johanna Regina & Fredericus nobis & Romane Ecclesie aurea bulla bullatas, in quibus contineantur & approbentur omnia de verbo ad verbum, prout superius sunt expressa: & in singulis homagiis, & fidelitatis juramentis Romano prestandis Pontificis per eumdem Fredericum, & ejus successores in Regno Trinacrie antedicto, ipse Fredericus & sui in regno hujusmodi successores modo premisso bullas hujusmodi renovabunt cum expressione nominis Romani Pontificis, qui pro tempore fuerit, & ipsius renovantis, prout superius est expressum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre ordinationis & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI. Kal. Septembris Pontificatus nostri anno secundo.

Ut superiora a Johanna & Frederico renovanda.

XVI.

Urbano VI. con sua Bolla degli 8. Gennaro 1388. fa quietanza di una parte del censo pagata per il Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell' Archivio segreto Vaticano.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilecto Filio nobili Viro Manfredo de Claromonte Admirato Regni Trinacrie, salutem &c.

ALias dilectus filius nobilis Vir Raynerius Miles Senen. Nuncius tuus pro parte partis census Regni Trinacrie non soluti, nobis & Apostolice Camere debiti, videlicet XXVII. die Novembris proxime preteriti quinque milia Floren. & quingentos primo, & deinde hodie videlicet alios quingentos flor. auri ex parte tua, nobis & gentibus dicte Camere assignavit. Nos circa hoc indemnitati tue providere cupientes, te, heredes & successores tuos in persona dicti tui Nuncii, & hujusmodi sex milia Floren. auri auctoritate apostolica tenore presentium quitamus, absol-

absolvimus, & etiam liberamus. Nulli ergo omnino hominum &c. Si quis autem &c. Datum Perusii VI. Idus Martii, Pontificatus nostri Anno Decimo.

XVII.

Lo stesso Urbano VI. con altra sua Bolla degli 8. *Gennaro* 1388. *fa quietanza di altra parte del censo del Regno della Trinacria. Dal Registro nell' Archivio segreto Vaticano.*

Urbanus &c.

Dilecto Filio nobili Viro Artali de Alagona Comiti Mistre-Øe Regni Trinacrie Magistro Justiciario, salutem &c.

HOdie Venerabilis Frater noster Thomasius Episcopus Siracusan. Nuncius tuus pro parte partis Census Regni Trinacrie non soluti, nobis & Apostolice Camere debiti, quatuor milia floren. auri ex parte tua nobis & gentibus dicte Camere solvit, & etiam assignavit, nos circa hoc &c. *ut supra* de hujusmodi IIII. mil. Flor. auri auctoritate &c. Nulli ergo omnino hominum &c. Si quis autem &c. Datum Perusii VI. Idus Martii Pontificatus nostri Anno Decimo.



XVIII.

XVIII.

Lo stesso Urbano VI. con altra sua Bolla de' 9. Gennaro 1388. *fa quietanza di altra parte dal censo del Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell' Archivio segreto Vaticano.*

Urbanus &c.

Dilecto Filio Nobili Viro Antonio de Vintimilio Comiti Gulisani, salutem &c.

ALias videlicet vicesima septima die mensis Novembris proxime preteriti, dilectus filius Cosmanus de Credo Deo legum Doctor Cephaluden. Dioc. Nuncius tuus pro parte partis census Regni Trinacrie non soluti, nobis & apostolice Camere debiti quingentos; & deinde hodie videlicet alios quingentos Floren. auri ex parte tua nobis & gentibus dicte Camere solvit & etiam assignavit, nos circa hoc &c. *ut supra*, & hujusmodi mille Floren. auri auctoritate apostolica tenore presentium quitamus, absolvimus, & etiam liberamus. Nulli ergo &c. Si quis autem &c. Datum Perusii v. Idus Januarii, Pontificatus nostri Anno Decimo.

XIX.

Lo stesso Urbano VI. con altra sua Bolla de' 9. Gennaro 1388. *fa quietanza di altra parte del censo pagato per il Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell' Archivio segreto Vaticano.*

Urbanus &c.

Dilecto Filio nobili Viro Guillelmo de Paralta Comiti Calatabilote, salutem &c.

HOdie dilectus Filius nobilis Vir Jacobus de Rahone legum Doctor Agrigentin. Dioc. Nuncius tuus pro parte partis census Regni Trinacrie non soluti, nobis & Apostolice Camere debiti, mille floren. auri ex parte tua nobis & gentibus &c. Nos circa hoc &c. de hujusmodi mille flor. auri auctoritate &c. Nulli

Nulli ergo omnino hominum &c. Si quis autem &c. Datum Perusii v. Idus Januarii, Pontificatus nostri Anno Decimo.

XX.

Bonifazio IX. con sua Bolla de' 23. Giugno 1391. autentica altra Bolla di Urbano VI. de' 28. Maggio 1388., colla quale dichiarò doversi in quell' anno alla S. Sede dal Re della Trinacria il sussidio convenuto di cento soldati, e dieci galere per trovarsi il Regno della Sicilia veramente invasa. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano.

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei.

Ad futuram rei memoriam.

CUM provisionis nostre debeat provenire subsidio, ut suum jus cuilibet conserveтur, tanto magis nostra interest dare operam efficacem, ut Romane Ecclesie jura que nostre diligentie specialius incumbunt in aliquo non ledatur. Hinc est quod nos tenorem quarumdam litterarum pie memorie Urbani PP. VI. Predecessoris nostri in Registris ipsius Predecessoris repertum, pro eo quod predicte originales littere casualiter sunt amisse, de Registro ipso de verbo ad verbum transcribi, & presentibus annotari fecimus, qui talis est. Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Olim dudum tam inter quondam Frederici de Aragonia & Johanne olim Regine Sicilie progenitores, quam eosdem Fredericum & Johannam & adherentes eisdem gravis fuisset dissensionis materia suscitata ipsi Fredericus & Johanna pacis interveniente tractatu super dissensionibus hujusmodi sub certis capitulis tempore felicis recordationis Gregorii PP. XI. Predecessoris nostri inter cetera concordarunt, videlicet quod dictus Fredericus, & Successores ipsius utriusque sexus descendentes ex eo succedentes in Regno Trinacrie prefate Johanne que tunc Regnum Sicilie, quod juris & proprietatis Ecclesie Romane existit, & quod nunc ad manum nostram tenemus, in feudum tenebat & Successoribus ipsius Johanne in Regno Sicilie predicte servitium decem galearum, & centum militum prestare anno quolibet tempore notabilis invasionis ipsius Regni Sicilie tenerentur, & quod si dubium oriri contingeret que censeri deberet notabilis invasio, staretur simplici dicto dicti Predecessoris, vel Romani Pontificis, qui foret pro tempore, etiam parte non vocata, quem quidem pacis tractatum idem Predecessor confirmavit, prout in dicti Predecessoris inde confectis litteris plenius continetur. Cum

autem Regnum ipsum Sicilie ad Ecclesiam prefatam redietit ipsumque ut prefertur ad manus nostras teneamus, hujusmodi servitia, que dicte Johanne presta ri tenebantur, nob is & Succ essoribus nostris nisi de ipso Regno Sicilie aliter dispositum fuit debea t exhiberi, & sicut evidentia facti demonstrat predictum Regnum Sicilie nedum per vicinos vel catholicos, sed per exteriores & scismaticos, ac hereticos ad presens de facto sit invasum, ita quod notabilem fore invasionem hujusmodi quodammodo necessarium non esset declarare. Nos tamen ne quis an hujusmodi notabilis sit invasio hesitare valeat, hujusmodi invasionem dicti Regni Sicilie fore notabilem hujusmodique servitia nobis, qui ut prefertur Regnum ipsum ad manum nostram tenemus exhiberi debere tenore presentium declaramus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre declarationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attempta re presumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Perusii IIII. Kal. Maii, Pontificatus nostri anno XI. Ceterum ut earumdem litterarum tenor predictus sic insertus omnimodam rei, seu facti certitudinem faciat apostolica auctoritate decernimus ut illud idem robur eamque vim, eumdemque vigorem dictus tenor per omnia habeat, que haberent littere originales supradicte & eadem prorsus eidem tenori fides adhibeatur quandocumque & ubicumque sive in judicio, vel alibi ubi fuerit exhibitus vel ostensus, & eidem stetur firmiter in omnibus, sicut eisdem originalibus litteris staretur si forent exhibite vel ostense. Nulli ergo &c. nostre constitutionis &c. Si quis autem &c. Datum Rome apud S. Petrum VIIII. Kal. Julii, Pontificatus nostri anno secundo.

XXI.

XXI.

Bonifazio IX. con sua Bolla de' 4. Luglio 1391. ordina a Nicolò Summaripa suo Nunzio nell' Isola della Sicilia, o sia nel Regno della Trinacria, che nella circostanza di trovarsi Maria, figliuola di Federigo Re della Trinacria, fuori dell' Isola, e senza libertà, formi una lega con i Magnati di quel regno, e colle comunità di Messina, Palermo, Monreale, ed altre, per ritenere l' Isola nella ubbidienza della S. Sede. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano.

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilecto Filio nobili Viro Nicolao de Summaripa militi Lauden. Apostolice Sedis Nuntio salutem &c.

PRobata fidelitas devotioque sincera innata prudentia circumspectio singularis experientia in multis & arduis comprobata operationes semper tendentes ad bonum alieque virrutes quampiurime quibus prout etiam familiari experientia didicimus illarum largiror Dominus personam tuam multipliciter insignivit nobis spem indubiam pollicentur, quod ea que ribi commiserimus peragenda, fideliter, utiliter, prudenter, & sollicite exequaris. Naturalis quippe ratio probat, & ipsa rerum magistra experientia docet, quod virtus unita potentior est se ipsa dispersa, & funiculus multiplex longe major difficultas requiritur ut rumpatur. Cum itaque dilecta in Christo Filia nobilis mulier Maria clare memorie Frederici Regis Trinacrie unigenita ad quam si in unitate sancte Romane Ecclesie persisteret id alias pertineret, non solum agat in remotis, verum etiam fit extra propriam libertatem, & propterea Regnum Trinacrie, quod ejusdem Ecclesie juris & proprietatis existit attenta per maxime immoderata & inexplebili ambitione nonnullorum pravorum & potentium virorum, qui propriis terminis non contenti divites sunr aliorum jacturis locupleres calamiratibus & funeribus aliorum se putant immortales, & alienis malis letantur & gestiunt, & ad immanem explendam voracitatem nichil satis ducunt & hiantibus faucibus per fas & nefas ut cumque illis cedat semper sint ad usurpanda dominia, preparati magnis possint periculis, magnisque discriminibus & magnis lacerationibus subjacere, presertim si forsan, quod absit, Proceres, magnates & Populi dicti Regni se se simul non intelli-

gant, & in affectibus sint diversi, & ex adverso si volente Deo ad unum & stabile propositum simul tendant non solum ad propriam salutem propriasque facultates turandas verum etiam ad elidendos & reprimendos quosvis conatus contra tempestate volentium sunt potentes. Nos qui semper quantum nobis ex alto permittitur super gregem Dominicum solicitudini nostre commissum, & precipue super nostros, & ejusdem Ecclesie peculiares filios cujusmodi sunt proceres, magnates, & populi supradicti ne malarum bestiarum pateant incursibus, quin potius salubriter prosetventur vigilem curam, ac diligentiam adhibemus, premissa crebius in animo revolventes paterna caritate movemur, ut malis & incommodis que prefati Proceres, magnates & populi verisimiliter possent incurrere salubtiter obviamus, & illis tranquillitatem & commoda procuremus, & cum inter alia remedia illud videatur prepotens & efficax, ut iidem proceres, magnates, atque populi simul federe stabili uniantur, sumentes de tua probitate, & hujusmodi virtutibus, quibus polles in contrariis & aliis fiduciam in Domino specialem, tibi qui etiam legum doctor existis, & quem pro quibusdam magnis, & arduis nostris & ejusdem Ecclesie negociis ad partes illas presentialiter destinamus tractandi, iniendi, faciendi, & firmandi inter eosdem proceres, magnates, & populos, presertim dilectos filios nobiles Viros Andream de Claramonte Moac Admiratum Manfredum de Alagona Mistrecte Magistrum Justiciarium, Antonium de Vintimilio Gulisani, & Guillielmum de Paralata Sclafani Comites, aliosque Comites, Barones, ac seculares Dominos, necnon Messanen., Panormitan. ac Montis regalis, aliarumque Civitatum Communitates & Universitates opidorum, Terrarum, & locorum dicti Regni ligam, colligationem, confederationem, & unionem ad honorem & statum Ecclesie Romane predicte & eorum dictique Regni conservationem & tutelam, ac repressionem & impugnationem qnorumcumque aliorum dictum Regnum, seu proceres magnates populos, communitates, & universitates predictos, vel aliquos eorum quovis quesito colore directe, vel indirecte impugnare, seu molestare volentium cum illis pactis, conventionibus, capitulis, obligationibus, renuntiationibus juramentis & clausulis, de quibus tue discretioni videbitur, & partes poterunt convenire, ac hujusmodi lige colligationi, confederationi & unioni, nostram interponendi auctoritatem & decretum, & promittendi, quod illas faciemus auctore Deo usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari, plenam & liberam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus potestatem. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus execu-

cutionis premissorum onus devote suscipiens sic illud fideliter, utiliter, solicite & prudenter exercere studeas, quod nos tuam devotionem amplius non merito commendare possimus. Datum Rome apud S. Petrum III. Nonas Julii Pontificatus nostri Anno secundo.

XXII.

Bonifazio IX. sotto il dì 4. Luglio 1391. dichiara essere allora il regno di Sicilia veramente invaso dai nemici, e doversi perciò dal regno della Trinacria l' ajuto prescritto nella investitura di dieci galere, e cento soldati per lo spazio di tre mesi in ogni anno. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano.

Bonifacius &c.

Ad futuram rei memoriam.

Dudum cum inter progenitores clare memorie Frederici Trinacrie Regis, & quondam Johanne tunc Regine Sicilie, ipsosque Fredericum & Johannam & adherentes eisdem gravi dissensionis materia suscitata, de qua infinita animarum & corporum mala pervenerant, tandem volente Deo partes ipse, videlicet Fredericus & Johanna sub certis capitulis tunc expressis simul ad pacem & concordiam devenissent, & inter cetera, quod dictus Fredericus recognosceret per se & successores suos tenere Insulam Sicilie, seu Regnum Trinacrie cum Insulis adjacentibus ab eadem Johanna & suis heredibus ex corpore suo legitime descendentibus tantum, & pro dicta Insula, seu Regno Trinacrie ex dictis Insulis idem Fredericus deberet facere homagium, & fidelitatis juramentum prestare ipsi Johanne & suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum, & quod idem Fredericus pro se, ac dictis suis heredibus & successoribus eidem Johanne & heredibus suis predictis hujusmodi recognitionem faceret sub servitio decem galearum, & centum militum anno quolibet per tres menses tempore notabilis invasionis Regni Sicilie ad certam tunc expressam rationem unciarum auri pro qualibet galearum & quolibet militum predictorum, & si dubium forsan contingeret oriri, que censeri deberet notabilis invasio dicti Regni Sicilie staretur simplici dicto Romani Pontificis, qui tunc esset, & felicis recordationis Gregorius PP. XI. Predecessor noster cum certis modificationibus tunc expressis capitula hujusmodi confir-

firmasset, demum pie memorie Urbanus PP. VI. Predecessor noster, cum ex certis causis tunc expressis Regnum Sicilie ac Terra citra Farum essent ad eum & Romanam Ecclesiam legitime devoluta, auctoritate apostolica ordinavit, statuit decrevit, & declaravit, quod filia dicti Frederici & Reges Trinacrie, qui essent pro tempore, & eorum in regno predicto Successores, ea que dictus Fredericus & sui Successores in Regno Trinacrie prefate Johanne olim Regine Sicilie, & suis in Regno Sicilie successoribus juxta premissa facere & prestare tenebantur, Regno Sicilie ac Terra predictis ad eamdem Ecclesiam non devolutis, tam circa solutionem census trium milium unciarum, seu quindecim millium florenor. auri in auro quomodolibet, quam circa servitium decem galearum & centum militum, & omnia alia & singula in Gregorii & Urbani predecessorum predictorum litterarum contenta dicto Urbani Predecessori, & Successoribus suis Romanis Pontificibus & Ecclesie predicte solvere prestare & adimplere tenerentur, ac statuit, disposuit, & ordinavit, quod Regnum Sicilie, ac Terra citra Farum predicta Regnum Sicilie Insula vero Sicilie cum insulis sibi adjacentibus Regnum Trinacrie & non Sicilie nuncuparentur, & essent duo Regna per se omnino distincta, & ab invicem separata, & quod nullam inter se dependentiam haberent, quodque salvis casibus devolutionum Regnorum ipsorum que dicte Ecclesie juris & proprietatis existunt ad eamdem Ecclesiam & ejus liberam dispositionem per Reges, qui essent pro tempore, & qui Regna ipsa ex concessione Romani Pontificis, & ipsius Ecclesie tenerent in feudum eadem Regna separatim & per se immediate & in capite ab eisdem Urbano Predecessore & Ecclesia, ac Romanis Pontificibus qui forent pro tempore tenerentur in feudum sub annuis censibus, servitiis, & prestationibus juxta formas ordinationum, concessionum & pactorum & conventionum per predecessores eosdem factorum, & alias per ipsum Urbanum Predessorem & Successores suos Romanos Pontifices faciendorum, postmodum vero nos ex certis causis statuimus & ordinamus, quod Reges Trinacrie, qui pro tempore forent, seu illi, qui dictum Regnum Trinacrie pro hujusmodi Regibus, aut predicta Romana Ecclesia gubernarent servitium decem galearum, & centum militum hujusmodi alias juxta formam superius declaratam per tres menses anno quolibet tempore notabilis invasionis Terrarum eidem Ecclesie mediate, vel immediate subjectarum dicte Ecclesie & Romano Pontifici prestare integre & fideliter tenerentur, sic tamen quodque notabilis invasio terrarum hujusmodi dici deberent, seu etiam reputetur absque alia contentione sta-

ftaretur fimplici Verbo Romani Pontificis memorati , prout in Apoftolicis litteris inde confectis plenius continetur . Ceterum quia ficut notorium eft dampnate memorie Ludovicus Vallodio olim Dux Andagaven. cum magna gentium armorum comitiva, jamdiu Regnum Sicilie , & Terram citra Farum predictam aufu temerario invafit, & non parvam ejus partem occupavit & occupatam quamdiu vixit, & poft acerbam ejus mortem homines five factionis prefumptionis dampnate pertinaces, ac demum Ludovicus dicti Ludovici olim Ducis natus, qui minor annis eft detenuerunt prout ipfi natus & homines detinent occupata, & femper ad ulteriora manus violentes extendere moliuntur eftque propterea abfque declaratione alia in patenti, quod bellum hujufmodi, quod prefatus Ludovicus natus fueque fequele homines contra Regnum Sicilie , ac Terram citra Farum predictam, & per confequens contra nos, & ftatum Ecclefie memorate summis juribus prefentialiter gerunt non folum dici poteft, fed revera eft notabilis invafio Terrarum & Status predictarum Ecclefie Regni Sicilie, ac Terre citra Farum auctoritate apoftolica fupradicta tenore prefentium declaramus bellum predictum fuiffe & effe notabilem invafionem earumdem Terrarum ftatus Ecclefie Regni Sicilie, ac Terre citra Farum . Nulli ergo &c. noftre declarationis &c. Si quis autem &c. Datum Rome apud Sanctum Petrum IIII. Nonas Julii , Pontificatus noftri anno fecundo.



XXIII.

XXIII.

Bonifazio IX. con Bolla de' 4. Luglio 1391. incarica Niccolò Summaripa di stabilire pace e concordia tra i Magnati del Regno della Trinacria, che nomina espressamente, accordandogli per tal cosa facoltà amplissime. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano.

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilecto Filio Nobili Viro Nicolao de Summatipa Militi Lauden. Apostolice Sedis Nuntio, salutem &c.

ET si inter cunctos Christi fideles, nos qui licet immeriti pacis auctoris vices gerimus vigere pacem & concordiam precipuis desideriis affectemus, de regno tamen Trinacrie, quod Ecclesie Romane juris & proprietatis existit, ejusque proceribus, magnatibus, atque populis utpote nostris & ejusdem Ecclesie peculiaribus filiis ea propensior nos cura solicitat, ut ne dicti proceres, magnates & populi malis mentis passionibus agitati, qua Domino benedicente longis temporibus freti sunt federa pacis rumpant, & ex asperitatis, ac induratis animos se se in funesta & parricidalia bella precipitent, sed solite pacis amenitate lerentur, & male suspiciones, que alterutriaque videntur exorte e medio ne fructus malos pariant aufetantur apponamus vigilantie nostre partes, quo Regnum proceres, magnates, & populos hujusmodi ferventiori quodam caritatis zelo diligimus, eorumque comoda & incomoda cordialius contemplamur Ex comodis namque status ejusdem Ecclesie non mediocriter fortificatur & felicitatem suscipit, ex incomodis vero hujusmodi non parum debilitatur & tabescit. Cum igitur sicut quamplurium fidedignorum relatio ad nostrum perduxit auditum, procurante humani generis inimico inter dilectos filios nobiles Viros Andream de Claromonte Moat Admiratum, & Manfredum de Alagona Mistrecte Magistrum Justiciarum dicti Regni, eorumque collegatos, & adherentes ex una, necnon Antonium de Vintimilio Gulisani, & Guillelmum de Peralta Sclafani Comites, eorumque collegatos & fautores ex altera parte odii rancore concepto malisque suspicionibus suscitatis gravis & dispendiosa nimis dissentionis materia sit exorta, multaque mala & incommoda tam animarum, quam corporum & eisdem partibus, ac toti Regno videatur, nisi divina be-

bonitas subsistat preparare, & dilecta in Christo filia nobilis mulier Maria clare memorie Friderici Regis Trinacrie unigenita ad quam si in unitate ejusdem Ecclesie persisteret id alias pertineret, non solum in remotis agat, sed sit extra propriam libertatem. Nos, quos non pretereunt incommoda filiorum, rancoribus, suspicionibus, ac dissentioni hujusmodi occurrere, partesque ipsas ad tranquillitatem & pacem reducere, ac reductas in ea confirmare & conservare totis cordis affectibus cupientes inter alios modos ad hoc utiles nobis occurrentes, te qui etiam legum doctor existis virum utique pacis & justitie zelatorem, & singularium meritorum ad easdem partes providimus personaliter destinandum. Te igitur attente requirimus & hortamur tibi nichilominus in virtute sancte obedientie, & ad premium eterne vite districtius injungentes, quatinus ad partes ipsas te personaliter conferens, & habens pre oculis solum Deum, dictisque partibus bellorum mala & pericula, quibus qui bellis implicantur indesinenter exagitantur & subsunt ac pacis bona stabilia & commoda, quibus illa gaudentes habundant, & letantur prudenter appetiens nec ommittens eos cautos efficere quos & quanti mali homines & potentes sitiunt & anhelant eorum exterminium exinanirionem, & confusionem ut vel sic eos, suasque substantias facilius valeant apertis faucibus deglutire, dissensionem hujusmodi e medio dimovere partesque ipsas ad pacem tranquillitatem & concordiam deducere totis ingenii tui viribus enitaris, nichil de contingentibus obmittendo. Nos enim tibi omnia & singula, que ad hujusmodi pacem tranquillitatem & concordiam necessaria & utilia fuerint, nostro & ejusdem Romane Ecclesie nomine deducendi tractandi, concludendi, procurandi, faciendi, & exequendi, & etiam si Deo prout speramus volente partes ad optatam pacem te medio reducantur, in capitulis pacis ejusdem nostram auctoritatem & decretum interponendi, illaque sub quibusvis censuris & honestis stipulationibus validandi & etiam quod pacem & capitula hujusmodi auctore Domino inviolabiliter observari faciemus, promittendi plenam & liberam concedimus harum serie potestatem. Quamobrem predilecte fili perge in nomine Domini, & Angelus pacis tecum comitetur, & in hac parte vota fecundet, ut prout summe cupimus & speramus in conclusione exoptate pacis hujusmodi hostias pacificas deliberare & humiles gratias agere possimus pacis auctori, tuque premium merearis apud Deum, & boni & graves digna te laude commendent. Datum Rome apud S. Petrum IIII. Nonas Julii, Pontificatus nostri anno secundo.

XXIV.

Bonifazio IX. dopo di avere con Bolla de' 5. Luglio 1391. narrato come il Re Federigo fece una concordia colla Regina Giovanna, colla quale confessò di riconoscere da lei il Regno della Trinacria, e si obbligò di prestarle omaggio, e di pagarle il censo di tre mila oncie d' oro, o siano quindici mila fiorini d' oro, ed in caso di bisogno dieci galere, e cento soldati; e come questa concordia fu confermata con alcune modificazioni da Gregorio XI., massimamente per quello apparteneva alla successione nel Regno della Trinacria; e finalmente come Urbano VI., cui era questo Regno devoluto, ordinò che il censo, ed ogni altra cosa convenuta si dasse alla Sede Apostolica, si chiamasse Regno della Trinacria, *fosse distinto dall' altro della Sicilia, nè da esso alcuna dipendenza avesse: Ordina a Niccolò Summaripa suo Nunzio nella Trinacria di nominare quattro dei primi Signori dell' Isola in Governatori, Vicarj, Rettori, e Balii del regno, durante l' assenza di Maria, figliuola di Federigo, dividendolo tra loro, coll' obbligo a ciascheduno di pagare alla S. Sede quella rata del solito censo, che sarà da lui prescritta. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano.*

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilecto Filio Nobili Viro Nicolao de Summaripa
militi Lauden. Apostolice Sedis Nuncio,
salutem &c.

ROmani Pontificis, in quo potestatis plenitudo consistit providentia circumspecta de Regnis, ac Terris Universis, presertim que Romane Ecclesie juris & proprietatis existunt ordinat & disponit, prout paci & tranquillitati populorum cultuique justitie ad statum & honorem ipsius Ecclesie & universalis Reipublice id in Domino videbitur salubriter expedire, & licet Pontifex ipse pro debito ministerii pastoralis cura pervigili, & caritativa affectione sit ubique, quia tamen corpore loco tenetur, ubi presentialiter adesse nequit per viros industrios ac fideles ad debitum etiam in remotis deducit effectum, que pro loci distantia corporali non valet perficere per se ipsum. Sane cum dudum inter progenitores clare memorie Frederici Trinacrie Regis, & quondam Johanne tunc Re-

Regine Sicilie ipsosque Fredericum & Johannam & adherentes eisdem gravi dissensionis materia suscitata, de qua infinita animarum & corporum mala provenerant, tandem volente Deo partes ipse, videlicet Fredericus & Johanna sub certis capitulis tunc expressis simul ad pacem & concordiam devenissent, & inter cetera quod dictus Fredericus recognosceret per se heredes & successores suos tenere Insulam Sicilie, seu Regnum Trinacrie cum Insulis adjacentibus ab eadem Johanna & suis heredibus ex corpore suo legitime descendentibus tantum, & pro dicta Insula, seu Regno Trinacrie cum dictis Insulis idem Fredericus deberet facere homagium, & fidelitatis juramentum prestare ipsi Johanne, & suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum, & quod dictus Fredericus pro se ac dictis suis heredibus & successoribus eidem Johanne & heredibus suis predictis hujusmodi recognitionem faceret sub servitio decem galearum, & centum militum anno quolibet per tres menses tempore notabilis invasionis Regni Sicilie, & si dubium forsan contingeret oriri que censeri deberet notabilis invasio dicti Regni Sicilie staretur dicto simplici Romani Pontificis, qui tunc esset, & quod predictus Fredericus solveret, traderet, & assignaret eidem Johanne & heredibus, & successoribus suis in Regno Sicilie predicto anno quolibet in festo Apostolorum Petri & Pauli Tria milia unciarum auri, & cum postmodum pro eorumdem Frederici & Johanne parte fe: re: Gregorio PP. XI. Predecessore nostro supplicatum fuisset ut dignaretur hujusmodi capitula confirmare, & ipse Predecessor, qui capitula hujusmodi fecerat cum diligentia recenseri illa sub formis certis tunc expressis modificasset, & pro juribus Ecclesie Romane, ac bono statu partium earumdem addidisset, & inter cetera quod descendentes ex eodem Frederico & ejus liberi utriusque sexus succederent in Insula prelibata cum adjacentibus Insulis sub certis forma & ordine tunc expressis, sic tamen quod filia jam nata dicti Frederici admitti deberet ad successionem predictam, & quod si forte deficientibus masculis contingeret feminam innuptam in Regno Trinacrie succedere, seu insulis prelibatis illa maritaretur persone, que ad ipsorum regimen & defensionem foret ydonea, Summi Pontificis, qui esset pro tempore consilio requisito, nec nuberet nisi Viro catholico, & Romane Ecclesie non suspecto, ac demum pie memorie Urbanus PP. VI. dicti Gregorii Predecessoris successor immediatus Predecessor noster ad quondam Francisci de Vintimilio Geratii, & quondam Artalis de Alagona Mistrecte Comitum Magistri Justiciarii, & quondam Manfredi de Claromonte Admirari dicti Regni Trinacrie, ac dilectorum filiorum nobilis Viri Guillelmi de Peralta Sclafani tunc Calatabilotte Comitis & universorum & sin-

singulorum hominum & populorum Civitatum, Castrorum, Terrarum, Villarum, & aliorum locorum Insule Sicilie cum Insulis sibi adjacentibus, que ut prefertur Regnum Trinacrie nuncupantur, multiplicem supplicationis instantiam ex certis causis de consilio fratrum suorum, de quorum numero tunc eramus cum Regnum Sicilie & Terra citra Farum predicta ex certis causis tunc expressis ad ipsum Urbanum Predecessorem, & Ecclesiam memoratam devoluta foret, inter cetera auctoritate apostolica ordinandum providit, statuit, decrevit, & declaravit, quod memorata dicti Frederici filia & Reges Trinacrie, qui essent pro tempore, & eorum in Regno supradicto Successores ea que dictus Fredericus, & sui Successores in Regno Trinacrie prefate Johanne olim Regine Sicilie, & suis in Regno Sicilie Successoribus, juxta premissa facere & prestare tenebantur Regno Sicilie & Terra predictis ad eandem Ecclesiam non devolutis tam circa solutionem census trium milium unciarum, seu quindecim milium florenorum auri anno quolibet, quam circa servitium decem galearum & centum militum, & omnia alia & singula in Gregorii & Urbani Predecessorum predictorum litteris contenta dicto Urbano Predecessori & Successoribus suis Romanis Pontificibus & Ecclesie predicte solvere, prestare, facere, & adimplere tenerentur, ac etiam statuit, disposuit, & ordinavit quod Regnum Sicilie & Terra citra Farum predicta Regnum Sicilie, Insula vero Sicilie cum Insulis sibi adjacentibus Regnum Trinacrie, & non Sicilie nuncuparetur, & essent duo Regna per se omnino distincta, & ab invicem separata, & quod nullam inter se haberent dependentiam, quodque salvis casibus devolutionum Ipsorum Regnorum ad Ecclesiam predictam, & ejus liberam dispositionem per Reges qui essent pro tempore, & qui regna ipsa ex concessione Romani Pontificis & Ecclesie predicte tenerent in feudum eadem Regna separatim, & per se immediate & in capite ab eisdem Urbano Predecessore & Ecclesia, ac Romanis Pontificibus, qui forent pro tempore tenerentur in feudum sub annuis censibus, serviciis, & prestationibus juxta formas ordinationum, concessionum, ac pactorum & conventionum per eosdem Predecessores factorum, & alias per ipsum Urbanum Predecessorem, & Successores suos Romanos Pontifices faciendorum, prout in eisdem litteris plenius continetur. Verum quia Regnum Trinacrie predictum ab eodem Regno Sicilie per ipsum Urbanum Predecessorem fuit, ut premittitur, separatum, non videtur consonum equitati, ut ipsum Regnum Trinacrie dicto Regno Sicilie subsit, aut subjectum appareat aliqua servitute, auctoritate apostolica statuimus & etiam ordinamus, quod Reges Trinacrie, qui pro tempore fuerint, seu illi, qui dictum Regnum pro hujusmodi Re-

gibus

gibus, aut predicta Romana Ecclesia gubernabunt servitium decem galearum & centum militum hujusmodi alias juxta formam superius declaratam per tres menses anno quolibet tempore notabilis invasionis Terrarum eidem Ecclesie mediate vel immediate subjectarum dicte Ecclesie & Romano Pontifici prestare integre & fideliter teneantur, sic tamen quod que notabilis invasio Terrarum hujusmodi dici debeat, seu etiam reputari absque alia contentione ejusdem Romani Pontificis simplici verbo stetur. Cum autem sicut notorium est predicta ejusdem Frederici filia jamdiu egerit prout agit in remotis, & ut dicitur sit extra propriam libertatem, & propterea dicto Regno Trinacrie, ejusque proceribus, magnatibus, atque populis utpote sine gubernatore debito destitutis multa retroactis temporibus incommoda & calamitates supervenerint, & plura nisi aliter provideatur possent verisimiliter evenire, & nichilominus interim postquam prefata Johanna olim Regina suis culpis & demeritis exigentibus per eumdem Urbanum Predecessorem a Regali dignitate deposita, ejusque bona jura & actiones fuerunt legitime confiscata predicta Ecclesia de censibus & juribus occasione dicti Regni Trinacrie sibi debitis nil vel admodum parum perceperit, seu percipere potuerit. Nosque te qui etiam legum Doctor existis tam occasione premissorum, quam etiam pro quibusdam aliis magnis & arduis nostris, & Ecclesie predicte negotiis ad partes illas presentialiter destinemus attendentes quod nostra interest illo super hiis remedio providere per quod juribus & indempnitati Ecclesie memorate, necnon salubri directioni dicti Regni ac saluti, tranquillitati & paci Procerum, Magnatum, & populorum predictorum corroborationi devocionis, & observationi justitie in eis pariformiter consulatur, & quod Deo volente universi populi & particulares persone dicti Regni Trinacrie in prefatum Guillelmum, ac dilectos filios nobiles Viros Andream de Claromonte Moat Admiratum, & Manfredum de Alagona Mistrecte Magistrum Justitiarium dicti regni Trinacrie, & Antonium de Vintimilio Gulisani Comites utpote inter omnes Proceres, & Magnates dicti regni Trinacrie moribus, nobilitate, potentia, divitiis & ceteris gratiis precipuos spectabiles atque splendidos singulariter aspiciunt, prout videlicet per partes dicti regni Trinacrie degunt, eosque venerantur & colunt, & quod prout existimamus ad salubrem statum dicti Regni Trinacrie, ejusque Civitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum non mediocrem utilitatem afferret si donec predicta filia, quatenus tamen ad eam pertineat, ad regnum Trinacrie predictum rediret, & ea prefate Romane Ecclesie faceret que tenetur, vel Sedes Apostolica super hiis aliter provideret, iidem Guillelmus, Andreas, Manfredus, & An-

& Antonius Comites dicti regni Trinacrie gubernatores deputarent, possent enim apostolica auctoritate suffulti populis, & personis prefatis totique patrie multa commoda procurare, & incommoda que forsan pararentur declinare. Discretioni tue de qua in hiis & aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus sit & ubi dictus Guillelmus, Andreas, Manfredus, & Antonius effectualiter conveniant; declarent, & concordent, vel tu una cum eis vel illo seu illis quem vel quos duxerint eligendum, vel eligendos, seu solus cum eorum beneplacito voluntatis convenias declares & concordes, quas partes dicti regni Trinacrie quilibet eorum per se debeat gubernare, & quantam quilibet eorum partem dicti census annui quindecim milium florenorum auri solvere, nec non servitii decem galearum, & centum militum juxta formam, & in casum superius prenarratos nobis & successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus prestare teneantur, ad id efficaciter obligent se & sua. Sic tamen quod ipsi quatuor in universo absque diminutione integre solvant dictum censum, & prestent servitium antedictum eosdem Guillelmum, Andream, Manfredum, & Antonium quemlibet, videlicet eorum in illis partibus dicti Regni Trinacrie, in quibus inter eos conventum ac declaratum fuerit, & etiam concordatum pro filia supradicta quatenus ad eam pertineat, ac pro nobis ipsisque successoribus, & Ecclesia Romana in temporalibus generales Vicarios, Rectores, gubernatores & bajulos cum mero & mixto imperio, ac omnimoda jurisdictione juribus illis, & actionibus, que ad legitimos Reges Trinacrie pro tempore existentes de jure vel consuetudine quomodolibet pertinerent, quousque prenominata filia, quatenus ad eam pertineat, ad ipsum regnum Trinacrie libere revertatur, & ea nobis & eidem Ecclesie in hac parte fecerit que tenetur, & interim ad nostrum & apostolice Sedis beneplacitum auctoritate nostra faciendi, deputandi, constituendi, & ordinandi, & ab eis, & eorum quolibet nostro & Ecclesie predicte nomine promissiones, obligationes, renunciationes, stipulationes, ac juramenta ad hoc necessaria & utilia recipiendi, & alia omnia & singula in hiis oportuna etiam si talia forent, que mandatum exigerent speciale, & que nos ipsi possemus facere si adessemus faciendi exercendi, atque complendi plenum liberum generale & speciale mandatum ac plenariam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus facultatem. Sic tamen quod per presentes litteras, aut aliquam eorum partem juri & actioni nobis & eidem Ecclesie competentibus super utili ac directo dominio, necnon super censibus temporis preteriti Ecclesie dicti Regni Trinacrie non solutis, & servitiis non prestitis penitus nullum prejudicium generetur, & quod prefatis Guillelmo, Andree, Manfredo,

fredo, & Antonio Comitibus alienandi sub quesito quovis titulo, seu colore bona stabilia, ac jura & jurisdictiones dicti Regni Trinacrie sit quelibet adempta potestas, & quod in deputationibus per te faciendis Civitates, Terre & loca dicti Regni Trinacrie, que uniuscujusque ex Comitibus predictis evenient in sortem, & pars etiam census, ac servitii predictorum, que singulos eorum continget clare & distincte specificentur, & etiam declarentur. Volumus autem, quod quilibet Guillelmi, Andree, Manfredi, & Antonii Comitum predictorum, antequam super deputatione hujusmodi per te facienda conficiantur publica documenta, ipsique Comites de administratione dicti Regni se impediant quovis modo, in tuis manibus prestet in forma que sequitur juramentum. Ego N. pro Beatissimo in Christo Patre & Domino meo Domino Bonifacio digna dei providentia PP. VIIII. & Successoribus suis Romanis Pontificibus canonice intrantibus & Sancta Romana Ecclesia, necnon Illustri Domina Maria clare memorie Frederici Regis Trinacrie Unigenita quatenus ad ipsam Dominam Mariam pertinear in certa parte specialiter expressa & specificata Regni Trinacrie Vicarius, Rector, gubernator & bajulus auctoritate apostolica deputatus juro ad Sancta Dei Evangelia, que corporaliter tango, quod Regnum ipsum ejusdem Romane Ecclesie juris & proprietatis existit, & quod ab hac hora in antea fidelis & obediens ero Beato Petro, & eisdem Romane Ecclesie, ac Domino meo Bonifatio, & Successoribus, & etiam quatenus de apostolice Sedis processerit voluntate dicte Domine Marie, ac impediam omnia sinistra & prejudicialia eis Regno statui, & honori suis cum ad meam notitiam pervenerint quantum melius scivero & potero, quod non ero in consilio, consensu, vel facto contra personas, Regnum, statum, & honorem eorum, sed eos defensabo pro posse per me & meos bona fide contra omnem hominem viventem, & si quid scivero fieri vel tractari, quod in eorum periculum vergeret, seu grave dampnum illud etiam pro posse impediam ne fiat, & si hoc impedire non possem procurabo bona fide per me vel Nuntium, aut litteras, & eo meliori modo quo potero id ad eorum notitiam deduci. Consilium vero quod michi credituri sunt ad eorum dampnum scienter nemini pandam, nullas umquam conspirationes, colligationes, vel conjurationes seu ligas cum quibuscumque Regibus, principibus, magnatibus, Communitatibus, Universitatibus, aut personis aliis fidelibus, aut infidelibus contra prefatos Dominum meum Bonifacium Nonum vel Successores, aut Ecclesiam seu casu predicto Dominam Mariam, vel in eorum damnum faciam seu fieri consentiam, vel permittam quantum in me erit, nec factas ratas habebo, & quod numquam ab eorum obedientia recedam, nec aliquod scisma con-

contra ipsos Dominum m eum Bonifacium Successores, & Ecclesiam faciam, vel cujuscumque scismatis, seu heresis imitator vel fautor ero, nec hujusmodi con spirationes, colligationes, conjurationes, seu ligas, aut scisma contra prefatos Dominum meum Successores, & Ecclesiam facien. aut scismaticos vel hereticos receptabo, seu quoquomodo eos fovebo, aut eis aliquod auxilium, consilium, vel favorem prestabo, nec aliquos Domino meo, aut Successoribus, vel Ecclesie predictis rebelles vel eorum hostes aut inimicos, seu rerum vel bonorum ipsius Ecclesie invasores sive occupatores in Regno Trinacrie predicto, aut aliqua ejus parte, vel alio quovis loco, in quo temporale Dominium seu potestatem habebo receptabo, vel per alios receptari quoquomodo patiar seu permittam, sed illos efficaciter persequar. Quod autem supradiicitur de inimicis & rebellibus extra Regnum Trinacrie predictum non receptandis juxta voluntatem ipsius Domini mei intelligo de notoriis vel declaratis, seu declarandis, vel aliis nominandis per Romanum Pontificem, sed in eodem Regno intelligo, prout in litteris apostolicis felic. record. Domini Urbani PP. VI. supradicti, ac Sicilie Regnorum separatione confectis est expressum. Et insuper omnes & singulos processus constitutiones mandata & ordinationes per Sedem Apostolicam, aut ejus auctoritate jam factos atque faciendos, & latas ac ferendas, necnon factas & faciendas tam contra perditionis alumnum Robertum olim Basilice XII. Apostolorum Presbiterum Cardinalem, nunc Antipapam, qui se Clementem VII. ausu sacrilego nominare presumit, atque Electores ipsius Roberti olim Cardinales, ipsorumque sequaces, fautores, receptatores, & adherentes eisdem, quam alias quascumque personas in dictis processibus comprehensas, & omnia & singula in eas contenta publicari, observari, & executioni mandari in dicto Regno Trinacrie, & alibi ubicumque potero faciam & fieri permittam diligenter & bona fide. Item prefato Roberto Antipape & Electoribus, & sequacibus, fautoribus, adherentibus & receptatoribus supradictis perditionis filiis justo Dei judicio auctoritate apostolica condempnatis, ac dantibus eis, vel eorum alicui auxilium, consilium, vel favorem cujuscumque fuerint preeminentie ordinis, religionis, condicionis, aut status, etiam si Pontificali, regali, reginali, vel quovis alia prefulgeant dignitate, etiam si fuerint dicte Romane Ecclesie Cardinales, seu aliis quibuscumque per Ecclesiam denotatis vel imposterum denotandis, quamdiu extra gratiam & Comunionem Sedis Apostolice permanebunt, non dabo per me vel alium seu alios directe vel indirecte publi-

blice vel occulte auxilium, consilium, vel favorem, nec ab aliis quantum in me fuerit, & impedire potero dari permittam, sed eos secundum posse meum donec convertantur juxta processus apostolicos persequar & invadam. Item hujusmodi Vicariatus gubernationis, Rectorie, & Bajulatus officium mihi commissum fideliter exercebo nullam fraudem circa illud quomodolibet committendo, populos quoque & personas ratione dicti officii mihi commissos juste & rationabiliter absque personarum acceptione, & secundum statuta, & ordinationes, necnon consuetudines legitimas dicti Regni Trinacrie gubernabo, eisque per me, vel alium justitiam equa lance ministrabo, nova vectigalia, seu talleas, vel gabellas non imponam, nec imposita exigam, sed antiquis & usitatis contentus ero, jurisdictionem & liberationem ecclesiasticam fideliter conservabo, atque defendam, nec illam, vel ejus executionem impediam quovismodo, partem annui census quindecim milium florenorum auri, & etiam in eventum predictum servitii decem galearum & centum militum michi contingentem & declaratam integre & cum effectu hujusmodi meo officio durante prefatis Domino meo Bonifacio VIIII. Successoribus & Ecclesie in Romana Curia ubicumque fuerit meis sumptibus ac fortuna in terminis constitutis solvam, atque prestabo, nec procurabo illam vel aliquam ejus partem michi remitti, & si in hoc quovismodo defecero sententiis Domini mei Successorum, & Ecclesie predictorum jam latis, & imposterum ferendis bona fide parebo, officium vero hujusmodi michi commissum ad mandatum Sedis Apostolice libere deponam, & totaliter resignabo de illo vel aliqua ejus parte nichil in me penitus retinendo, nec procurabo, neque consentiam, quod aliqua persona cujuscumque dignitatis, aut status existat, nisi prout Sedis Apostolica duxerit ordinandum nominetur, eligatur, assumatur, vel recipiatur in Dominum, Protectorem, Gubernatorem, vel sub quovis alio dignitatis, vel officii titulo dicti Regni Trinacrie, vel alicujus ejus partis, & ne id fiat totis viribus me opponam, & etiam repugnabo, Legatos & Nuncios Sedis Apostolice ad ipsum Regnum Trinacrie, & ejus partem michi ut supra contingentem declinantes reverenter suscipiam & honorifice pertractabo tam in veniendo, quam pro suo placito stando ac etiam recedendo, & si in deputatione mea hujusmodi vel in forma presentis mei juramenti ambiguitas aliqua ullis temporibus oriretur, super illius declaratione stabo, atque parebo simplici verbo Romani Pontificis, qui tunc erit. Sic me Deus adjuvet, & hec sancta Dei Evangelia. Ceterum eadem

auctoritate ftatuimus volumus, & ordinamus, quod fi Guilielmus, Andreas, Manfredus & Antonius Comites fupradicti, vel eorum aliqui feu aliquis in folutione ac preftatione partis fibi contingentis de hujufmodi cenfu quindecim milium Florenorum & fervitio decem galearum & centum militum in terminis ad id affignatis defecerit, vel defecerint quovis modo, deficientes hujufmodi ac Terre, Civitates & loca eis fubdita penis ac fententiis per eofdem Predecellores in ifto cafu latis, ac etiam illis quas nos vel Succeffores noftri in ifto cafu ferre vellemus, fubjaceant ipfo facto, & quod de fingulis deputationibus quas facere te continget duo publica confimilia harum feriem continentia confici facias inftrumenta, quorum altero illi, qui deputatus fuerit tradito, reliquum ad Cameram Apoftolicam mittere non poftponas, & quod deputati hujufmodi per fe, vel procuratores fuos ad id fpeciale mandatum habentes infra quatuor menfes poft deputationem hujufmodi juramentum predictum teneantur noftris in manibus renovare. Alioquin deputationem ipfam haberi volumus pro non facta, ratum infuper, atque gratum nos promittimus habituros quicquid egeris in premiffis. Tu igitur fic illa que tue Difcretioni fuperius committuntur prudenter fideliter & folicite ftudeas executioni mandare, quod amplius te dignis in Domino laudibus merito commendare poffimus. Datum Rome apud S. Petrum IIII. Nonas Julii Pontificatus noftri anno fecundo.



XXV.

XXV.

Bonifazio IX. sotto il dì 8. Luglio 1391. commette a Niccolò Summaripa suo Nunzio nel Regno della Trinacria di trattare con i Magnati dell' Isola per il pagamento dei censi arretrati, dandogli facoltà di condonare anche una parte della somma cospicua dovuta alla S. Sede, e ricapitola tutto quello aveva già detto nella precedente Bolla de' 5. Luglio Dal Registro di Bonifazio IX. dell' Archivio segreto Vaticano.

Bonifacius &c.

Dilecto filio nobili Viro Nicolao de Summaripa Militi Lauden. Apostolice Sedis Nuntio salutem &c.

DUdum cum inter progenitores clare memorie Frederici Trinacrie Regis & quondam Johanne tunc Regine Sicilie ipsosque Fredericum & Johannam, & adherentes eisdem gravi dissentionis materia suscitata de qua infinita animarum & corporum mala provenerant, tandem volente Deo partes ipse videlicet Fredericus & Johanna sub certis capitulis tunc expressis simul ad pacem & concordiam devenissent, & inter cetera, quod dictus Fredericus recognosceret per se & Successores suos tenere Insulam Sicilie, seu Regnum Trinacrie cum Insulis adjacentibus ab eadem Johanna & suis heredibus ex corpore suo legitime descendentibus tantum, & pro dicta Insula seu regno Trinacrie, ac dictis Insulis idem Fredericus deberet facere homagium & fidelitatis juramentum prestare ipsi Johanne, & suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus tantum; & quod dictus Fredericus pro se ac dictis suis heredibus & successoribus eidem Johanne, & heredibus suis predictis recognitionem faceret sub servicio decem galearum & centum militum anno quolibet per tres menses tempore notabilis invasionis Regni Sicilie ad certam tunc expressam rationem unciarum auri pro qualibet galearum & quolibet militum predictorum, & singulis annis eisdem Johanne Regine & Successoribus censum trium milium unciarum auri solvere teneretur, & si dubium forsan contingeret oriri que censeri deberet notabilis invasio dicti Regni Sicilie staretur simplici dicto Romani Pontificis, qui tunc esset, & felicis recordationis Gregorius PP. XI, Predecessor noster cum certis modificationibus tunc expressis capitula hujusmodi confirmasset; Demum pie memorie Urbanus PP. VI. Predecessor noster cum ex certis

certis causis tunc expressis Regnum Sicilie, ac Terra citra Farum essent ad eum & Romanam Ecclesiam legitime devoluta auctoritate apostolica ordinavit, statuit, decrevit, & declaravit, quod filia dicti Frederici, & Reges Trinacrie qui essent pro tempore, & eorum in Regno predicto successores ea que dictus Fredericus, & sui Successores in Regno Trinacrie prefate Johanne olim Regine Sicilie, & suis in Regno Sicilie successoribus juxta premissa facere, & prestare tenebantur, Regno Sicilie, & terra predictis ad eamdem Ecclesiam non devolut. tam circa solutionem census trium milium unciarum, seu quindecim milium florenorum auri anno quolibet, quam circa servitium decem galearum & centum militum, & omnia alia & singula in Gregorii & Urbani Predecessorum predictorum litteris contenta, dicto Urbano predecessori & successoribus suis Romanis Pontificibus, & Ecclesie predicte solvere, prestare & adimplere tenerentur, ac statuit, disposuit, & ordinavit, quod Regnum Sicilie, ac terra citra Farum predicta Regnum Sicilie, Insula vero Sicilie cum Insulis sibi adjacentibus Regnum Trinacrie, & non Sicilie nuncuparentur, & essent duo Regna per se omnino distincta, & ab invicem separata, & quod nullam inter se dependentiam haberent, quodque salvis casibus devolutionum ipsorum Regnorum, que dicte Ecclesie juris & proprietatis existunt ad eamdem Ecclesiam, & ejus liberam dispositionem per Reges qui essent pro tempore, & qui Regna ipsa ex concessione Romani Pontificis, & ipsius Ecclesie tenerent in feudum, eadem Regna separatim & per se immediate, & in capite ab eisdem Urbano Predecessore & Ecclesia, ac Romanis Pontificibus, qui forent pro tempore tenerentur in feudum sub annuis censibus, servitiis, & prestationibus juxta formas ordinationum, concessionum, pactorum, & conventionum per eosdem Predecessores factorum & alias per ipsum Urbanum Predecessorem & Successores suos Romanos Pontifices faciendorum. Postmodum vero nos ex certis causis statuimus & ordinavimus, quod Reges Trinacrie, qui pro tempore forent, seu illi, qui dictum Regnum Trinacrie pro hujusmodi Regibus, aut predicta Romana Ecclesia gubernarent servicium decem galearum, & centum militum hujusmodi alias juxta formam superius declaratam per tres menses anno quolibet tempore notabilis invasionis terrarum eidem Ecclesie mediate vel immediate subjectarum dicte Ecclesie & Romano Pontifici prestare integre & fideliter tenerentur. Sic tamen quod que notabilis invasio Terrarum hujusmodi dici deberet, seu etiam reputare, absque alia contentione staretur simplici verbo Romani Pontificis memorati, prout in Apostolicis inde confectis litteris ple-

plenius continetur. Cum autem sicut notorium est predicta ejusdem Frederici filia, que Maria nuncupatur jamdiu egerit, prout agit in remotis, & ut dicitur sit extra propriam libertatem, & nichilominus interim postquam prefara Johanna olim Regina suis culpis & demeritis exigentibus per eumdem Urbanum Predecessorem a Reginali dignitate deposita, ejusque bona jura & actiones fuerunt legitime confiscara, predicta Ecclesia de censibus & juribus occasione dicti Regni Trinacrie sibi debitis nil vel admodum parum perceperit, seu percipere potuerit, & propterea dictum Regnum Trinacrie, seu prefata Maria quatenus ad illam pertinuerit & pertineat, seu proceres, magnates, & populi dicti Regni Trinacrie pro hujusmodi censibus non solutis & serviciis non prestitis memorate Ecclesie in diversis & magnis pecuniarum summis remanserint, prout remanent obligati, nosque te, qui etiam legum Doctor es, pro nonnullis arduis & urgentibus negotiis ad partes illas presentialiter destinamus attendentes, quod si proceres, magnates, & populi prefati illa que pro dictis non solutis censibus & serviciis non prestitis eidem Ecclesie in istanti solvere cogerentur, non id consideratis aliis eis inevitabilibus incumbentibus oneribus illis difficile reddentur, verum etiam forsan ad id essent penitus impotentes, & quanquam dicta Ecclesia pravorum hominum iniquitate faciente magnis & importabilibus oneribus pregravetur, & si hujusmodi summe illi solverentur, posset eadem Ecclesia ingruentibus necessitatibus satis ampliter & utiliter providere, Tamen Ecclesia ipsa filiorum incommoda benigne supportans, de innata mansuetudine consuevit onera potius humeris deferre propriis, quam filios ad summum premere vel gravare, tibi, de cujus fidelitate, prudentia & solicitudine specialem in Domino fiduciam obtinemus, cum proceribus, magnatibus, & populis antedictis, seu illis ex eis, ad quos id per maxime spectat, nostro & Romane Ecclesie predicte nomine super censibus in tempore preterito dicte Ecclesie non solutis, & non prestitis serviciis supradictis conveniendi, componendi, concordandi, & transigendi ad terminos competentes, prout tue discretioni videbitur, & cum poteris convenire, sic tamen quod inquam majori summa & brevioribus terminis ut expeditius & utilius instantibus dicte Ecclesie indigentiis exinde provideri possit, hujusmodi conventio, compositio, concordatio, & transactio fiant, ac etiam illa, in quibus conveneris, composueris, concordaveris, & transegeris, petendi exigendi, recuperandi & recipiendi, & de receptis solventes quitandi & liberandi, necnon juxta conventionis, compositionis, concordationis, & transactionis hujusmodi formam reliquam remitten-

mittendi, & omnia alia & ſingula faciendi, gerendi, & complendi, que in premiſſis, & circa ea, & quodlibet premiſſorum neceſſaria & utilia fuerint, & que nos ipſi poſſemus facere ſi adeſſemus, etiam ſi talia forent, que mandatum exigerent ſpeciale, ſeu etiam magis speçiale, plenariam & liberam poteſtatem, ac plenum liberum, ſpeciale, & generale mandatum cum plena libera & generali adminiſtratione auctoritate apoſtolica concedimus per preſentes, ratum habituri atque gratum quicquid egeris in premiſſis. Tu igitur ſic ea ad effectus debitos ducere ſtudeas quod tam Eccleſie, quam procerum, magnatum formiter conſulatur, Nosque tuam induſtriam merito commendare poſſimus. Datum Rome apud S. Petrum VIII. Idus Julii Pontificatus noſtri anno ſecundo.

XXVI.

Diploma del Re Alfonſo, col quale ſotto il dì 2. Giugno 1445. accettà il Vicariato di Benevento, e di Terracina, conferitogli da Eugenio IV., e con giuramento ſi obbliga alla oſſervanza delle condizioni preſcritte gli dal Sommo Pontefice. Dalla pergamena originale nell' Archivio di Caſtel Sant' Angelo.

ALfonſus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie citra & ultra Farum Valencie, Hieruſalem, Hungarie, Majoricarum, Sardinie & Corſice, Comes Barchinone, Dux Athenarum & Neopatrie, ac etiam Comes Roſſilionis & Ceritanie. Omnibus & ſingulis preſentes litteras inſpecturis notum facimus quod cum Sanctiſſimus D. noſter Eugenius divina providentia PP. IV. anno a Nativitate Domini noſtri Jeſu Chriſti Milleſimo Quatringenteſimo quadrageſimo tertio VIII. Kalen. Octobris Pontificatus ſui anno XIII. Bullam Vicariatus regiminis adminiſtrationis & gubernationis Civitatum ſuarum Beneventi & Terracene, necnon Comitatuum Terrarum Caſtrorum Territoriorum, diſtrictuum pertinenciarum, & jurium earumdem nobis conceſſit, & Reverendo Padri Johanni S. Pauli extra muros Urbis Abbati ad infraſcripta per ejus Sanctitatem ſpecialiter deputato fidelitatis juramentum preſtiterimus, ad perpetuam rei memoriam, ipſiuſque Summi Pontificis, & Romane Eccleſie expreſſam, legitimam & conſuetam cautionem, & fidem omnia & ſingula capitula promiſſiones, conditiones, convenciones, & juramenta in prefata Bulla conceſſionis Vicariatus predicti expreſſa & ſpecificata per litteram noſtram regiam ſub bulla aurea ſigillatam ſervare, implere, manutenere, & nihil omnino obmictere ſpondemus, & ſub

ſub regia noſtra fide expreſſe promictimus, quarum condicionum capitulorum, & juramenti preſtiti tenor ſequitur de verbo ad verbum, & eſt talis. Et nihilominus ſingulis annis dicto Vicariatu durante de hujuſmodi emolumentis & proventibus pro cenſu & nomine cenſus Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & locorum predictorum in feſto Reſurrectionis Dominice nobis vel Succeſſoribus noſtris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, & Eccleſie Romane, ſeu Camere Apoſtolice in Romana Curia ubicumque fuerit tuis ſumptibus, periculo, & fortuna duos ancipitres aucupationi exercitatos mictere, tradere, & exhibere tenearis. Volentes ac expreſſe declarantes ut ſi tua Serenitas hujuſmodi Vicariatu durante in termino ſuperius annotato cenſum predictum non ſolverit cum effectu penam viginti unciarum incurrat. Adiicimus tamen quod tu per te, & officiales tuos, quos ad hoc duxeris deputandos hujuſmodi Vicariatu durante Civitates, Terras, & loca predicta regas, & gubernes ſecundum jura, conſtitutiones Regni noſtri Sicilie citra Farum, ac ſtatuta Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & locorum predictorum, & alias per dictam Eccleſiam, vel alium ad hoc ab ea poteſtatem habentem edita & approbata. Et quod omnia ſtatuta ſi qua eſſent in dictis Civitatibus, Terris, Caſtris & locis contra Romanam Eccleſiam, & eccleſiaſticam libertatem, eccleſiaſticaſque perſonas, ſeu eorum bona, caſſes & aboleas, ac caſſari & totaliter facias aboleri, & quod eis non utaris nec ea ſerves. Rebelles & Bannitos ejuſdem Eccleſie directe vel indirecte ſcienter non receptes, nec facias receptari, nec eis vel eorum alicui auxilium, conſilium, vel favorem dari vel preſtari ullo modo permictas, quin potius quoſcumque ex eis in tuam pervenientibus poteſtatem quotiens ſuper hoc a nobis, ſive ſucceſſoribus noſtris prefatis, ſeu a Legatis dicte Sedis, vel Rectoribus Provinciarum dicte Eccleſie, aut aliis ipſius Eccleſie officialibus ad quos ratione officiorum ſuorum id pertinet requiſitus fueris, bona fide capi, & ad hujuſmodi requirentis inſtanciam ſub fida cuſtodia deſtinari facias. Et quod ſolitis yntroitibus, datiis, vectigalibus, & cabbellis contentus ſis, & in dictis civitatibus, Terris, & Caſtris, ac locis novas impoſitiones, exactiones, preſtantias, cabellas, ſeu vectigalia, aut onera realia vel perſonalia, ſeu mixta quocumque nomine cenſeantur facere ſaltem invitis ipſis habitatoribus imponere, petere, aut exigere inconſulto Romano Pontifice Celſitudini tue non liceat quoquomodo. Volentes & ordinantes quod tua Serenitas omnes gentes armigeras per nos, & Succeſſores noſtros predictos, ſeu Sedis Apoſtolice Legatos, vel alium in dicta Eccleſia ad hoc deputatum quocienſcumque in dictum

dictum Regnum transmicti contigerit si opus fuerit in Civitatibus, Terris, Castris, & locis predictis receptet, & receptari faciat, inibique benigne tractari, quodque Universitates, Cives, & Incole ac habitatores Civitatum, Terrarum, Castrorum pertinenciarum, & districtuum predictorum, ac cujuslibet eorumdem in manibus tuis, seu alicujus, vel aliquorum ad id per te deputandi, vel deputandorum juramentum debite fidelitatis servande Nobis & Successoribus nostris prefatis, ac tibi tanquam Vicario nostro, & dicte Ecclesie infra congruum ad hoc per te prefigendum terminum prestare corporaliter etiam teneantur. Volumus quoque, & huic Vicariatui adiicimus, quod deinceps ipso Vicariatu durante omnes & singuli Officiales, & alii quos successivis temporibus Serenitatem tuam ad regimen, gubernationem, seu custodiam Civitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum predictorum deputare contigerit, in manibus tuis juramentum prestare teneantur, quod Civitates, Terras, Castra, & loca predicta in fidelitate & devocione dicte Ecclesie, ac tue Celsitudinis eorum officiis durantibus pro viribus conservabunt, nec permittent quantum in eis erit, quod Civitates, Terre, Castra, & loca predicta a fidelitate, devotione, regimine, & gubernatione hujusmodi quomodolibet subtrahantur, quin potius ne id fiat obsistent, & totis viribus procurabunt. Quodque tua Celsitudo providebit remediis ac modis oportunis, quod finito Vicariatu hujusmodi Civitates, Terre, Castra, & loca predicta ad potestatem & dominium, ac manus nostras dumtaxat, vel successorum predictorum libere revertantur, ac etiam toto posse providebit, & procurabit, ut sine fraude tradantur & assignentur, ut prefertur, vel Legato de latere in illis partibus existenti, aut provinciarum campanie & marittime Rectori, aut alteri ad id per nos, seu successores nostros, aut Legatum hujusmodi deputando, apostolica vero Sede vacante, & nullo existente Legato, seu Rectore, sive alio Deputato per Collegium S. R. E. Cardinalium deputando tua Serenitas ut id sequatur & fiat, oportunis provisionibus, ac regia & bona fide procurabit. Quod si forsan hujusmodi concessionis tenorem, & alias superius expressa, ac juramentum per te, vel procuratorem tuum juxta formam inferius annotatam prestitum, & contenta in ea tua Serenitas non adimpleverit, aut contra ipsa, vel ipsorum aliquod per te, vel alium, seu alios feceris, quod pro tuo singularis devotionis, & fidei ardore evenire posse minime putamus, & errorem tuum, si quem forte commiseris, si super hoc legitime monitus fueris infra unius mensis spatium ammonicionis hujusmodi tempore computandum congrua satisfactione non correxeris, eo ipso excom-

communicacionis ſentenciam incurras. Mandantes itaque diſtrictius dilectis filiis Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & locorum predictorum Univerſiratibus, Civibus, Incolis & habitaroribus predictis, quatinus hujuſmodi Vicariatu durante te tanquam Vicarium eorum, & Rectorem, & Gubernatorem debita reverentia & honore proſequantur, rueque Sublimitati in omnibus ad dictum Vicariatus Officium ſpectantibus reverenter pareant. Nec non Rectoribus, & aliis tuis Officialibus, quos ad Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & locorum predictorum regimen duxeris deputandos in omnibus que ad Vicariatus & Rectorie hujuſmodi ſpectant officium juxta noſtre preſentis conceſſionis tenorem parere, & intendere ſtudeant, & efficacitet obedire. Tua igitur Celſitudo ex conceſſis tibi divino munere regiis virtutibus Civitates, Terras, Caſtra, & loca hujuſmodi, ac ipſorum univerſitates, Cives, Incolas, & habitatores predictos, ita in tranquillitatis, & pacis dulcedine, ac juſtitie cultu pro ſua precipua caritate, ac integritate, ac ſapiencia gubernare & regere ſtudeat & procuret, quod Univerſitates, Cives, Incole, & habitatores preſati juſto & benigno gubernatori ſe commiſſos eſſe gratulentur, ſalutare tranquillumque regimen, quod in Civitatibus, Terris, Caſtris, & locis hujuſmodi adminiſtrabis, ad cumulum tuarum etiam maximarum virtutum, & laudum accedat, ac noſtram & ipſius Sedis gratiam ampliorem merito conſequi valeas. Conceſſionibus, infeudationibus, inveſtituris, & coronationibus de dictis Regno & Terra per quoſcumque Predeceſſores noſtros, ac pro Romanis Pontificibus ſe gerentes prefatis, aut quibuſvis aliis factis & conceſſis juribus. Conſtitucionibus feudalibus, ac Regni & Terre predictorum conſuetudinibus, necnon juramento, quod ſecundum Regni predicti inveſtiture conſuetudinem, ac ipſarum Bullarum tenorem preſtare teneris de obſervandis omnibus & ſingulis capitulis, modis conditionibus exemptionibus, & reſervationibus contentis in illis, quod quidem juramentum quantum ad conceſſionem, ſeu conceſſiones iſtas, & hanc bullam actinent nullius eſſe roboris vel momenti, neque te illo ligari, aut quovis modo obligari volumus & declaramus, ac aliis contrariis que poſſent premiſſis aliquatenus obviare, que omnia haberi volumus pro expreſſis non obſtantibus quibuſcumque. Volumus autem, quod antequam vigore preſentium Vicariatum hujuſmodi incipias exercere per te, vel procuratorem tuum ad hoc ſpecialiter conſtitutum in manibus dilecti filii ... Abbatis Monaſterii S. Pauli Ordinis S. Benedicti extra muros Urbis noſtro & Romane Eccleſie nomine fidelitaris debite juxta formam preſentibus annotatam preſtes juramentum, cujus tenor ſe-

n quitur

quitur & est talis. Ego Alfonsus Aragonum &c. Rex in Civitatibus Beneventan., & Tertacinen. pro Sanctissimo Domino nostro Papa & Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis promitto & juro, quod ab hac hora in antea fidelis & obediens ero Beato Petro Apostolorum Principi; & vobis Domino nostro Domino Eugenio Pape Quarto & Successoribus vestris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, non ero in consilio, auxilio, opere, seu facto, aut consensu, quod vos Domine noster, aut Successores vestri vitam perdatis, aut membrum, seu capiamini mala captione. Consilium vero quod mihi tuo & ipsius Ecclesie Vicario significaveritis & commiseritis per vos vel Nuncios, seu litteras sine vestra licentia ad vestrum damnum scienter nemini pandam, nec manifestabo, & nonquam ero verbo vel facto consilio vel consensu directe, vel indirecte per me ipsum vel alium publice vel occulte, seu quovismodo contra Romanam Ecclesiam & Dominum nostrum Summum Pontificem, qui nunc est, & pro tempore erit, sed semper sibi & aliis ero adjutor ad conservandum, retinendum, defendendum & recuperandum Civitates, Terras, Castra, & loca ac omnia alia jura Romane Ecclesie etiam male alienata, vel per quoscumque homines occupata, vel tirannice detenta, adjuvabo proposse recuperare, & recuperata pro viribus defendere, & in suo pleno dominio juribus & utilitatibus conservare dictam Romanam Ecclesiam, & dictum Dominum nostrum Summum Pontificem, qui nunc est, & pro tempore erit, ac Vicarios, Legatos, & Officiales ipsius Ecclesie, etiam contra Amedeum olim Sabaudie ducem perversitatis & iniquitatis alumnum, qui calcato Dei timore se Felicem Quintum nepharia temeritate nominate presumit, & contra ejus sequaces, ac dantes ei auxilium consilium, vel favorem cujuscumque fuerint preheminentie, gradus, ordinis, dignitatis, religionis, condicionis, aut status, etiam si Pontificali, vel regali, seu reginali, vel quavis alia presulgeant dignitate, etiam si fuerint dicte Romane Ecclesie Cardinales, & contra alios quoscumque per Ecclesiam denotatos quandiu extra gratiam & communionem dicte Ecclesie permanebunt, neque eis vel alicui eorum dabo quovismodo per me ipsum vel alium, seu alios directe, vel indirecte publice vel occulte consilium vel favorem, nec ab aliis quantum in me fuerit, & impedire potero id prestari vel dari permictam, sed eos pro viribus impediam donec reducantur ad gremium S. R. Ecclesie, & ad obedientiam prefati Domini nostri Eugenii PP. Quarti, vel ejus Successoris juxta tenorem processuum Apostolicorum: Amedeum & sequaces prefatos proposse persequar, & reverenter & honorifice in Civitatibus, Terris, Ca-
stris,

ftris, & locis predictis dictum Dominum nostrum Eugenium Papam Quartum & Successores suos Romanos Pontifices canonice intrantes, ac Legatos, Nuncios, & Officiales eorumdem, qui pro tempore erunt quotiens ad partes illas accesserint reverenter & humiliter recipiam, & honorifice tractabo, ac in fidelitate & obedientia ipsius Romaue Ecclesie, & ipsius Domini nostri Pape, & Successorum suorum canonice intrantium, ac Vicariorum Legatorum perpetuo & inviolabiliter permanebo, & nonquam contra prefatam Romanam Ecclesiam, & Dominum nostrum Dominum Eugenium PP. Quartum & Successores predictos, aut contra Officiales eorum rebellabo, nec rebellantibus quoquomodo auxilium, consilium, vel favorem publice vel occulte dabo, sed preceptis jussionibus & monicionibus dicte Romane Ecclesie, Summorumque Pontificum & Legatorum eorumdem parebo, & reverenter obediam cum effectu. Cavalcatas, invasiones, offensiones, discursionesque non faciam, nec fieri procurabo contra aliquos Romane Ecclesie subditos devotos & obedientes, nisi Dominus noster Papa permiserit & de sua processerit voluntate, neque ipsos invadam, neque etiam damnificabo per me vel alium, seu alios, nec ipsos invadere aut damnificare attemptabo, seu invadere vel damnificare volentibus quoquomodo dabo auxilium, consilium, vel favorem. Nullam conjurationem, conspirationem, seu ligam contra dictum Dominum nostrum Eugenium Papam Quartum, & ejusdem Successores predictos vel Romanam Ecclesiam, ac Officiales dicte Ecclesie, seu aliquem eorum faciam vel fieri procurabo, seu consentiam directe vel indirecte, publice vel occulte. Et oportunis provisionibus procurabo, quod finito Vicariatu predicto Civitates, Terre, Castra, & loca hujusmodi cum juribus & pertinentiis suis universis restituentur & reducentur ad jus & proprietatem Domini Nostri Successorum & Ecclesie predictorum sine aliqua impensa vel onere cum omni eorum integritate libere, omni exceptione remota. Censum quoque affictum Regalia Beati Petri ratione dicti Vicariatus per me eisdem Domino nostro suisque Successoribus & prefate Ecclesie debita & debenda temporibus debitis persolvam & faciam, ac omnia & singula alia in dicto Vicariatu contenta inviolabiliter observabo. Sic me Deus adjuvet & hec sancta Dei Evangelia. Que omnia & singula sub fide nostra regia vobis Reverendo Patri Johanni Abbati prefato vice ac nomine Sue Sanctitatis stipulanti & recipienti curare, procurare, facere & inviolabiliter observare promictimus pariter & juramus. In quorum omnium testimonium presentes nostras litteras exinde fieri & bulla aurea nostra impendenti jussimus communiri, quas pro ipsarum validiori

n 2 cau.

cautela dedimus, & propria nostra manu subscripsimus, presentibus nobili & magnifico Petro Vaca Illustrissimi Regis Navarre Venerabili & Religioso Fratre Guillermo Delesticho preceptore Lugduni & Locumtenente Reverendi Magistri Rhodi, atque spectabilibus & magnificis Viris Francisco Barbavayra, & Antonio Rotzono milite illustris Ducis Mediolani, Orsato Justiniano milite Illustris Domini Venetiarum. Nicolao de Nigro Legum Doctore, Nicolao Justiniano & Branchaleone Grillo Illustris Ducis & magnifice Communitatis Janue, Joannotzo manenti, & Honofrio parente magnifice Communitatis Florentie, Petro de Michelibus milite & legum doctore, & Angelo Moresino milite magnifice Communitatis Senarum, Junio de Gradi & Bartholo de Gotzis magnifice Communitatis Ragusii Oratoribus, necnon illustribus & magnificis Francisco de Ursinis Alme Urbis prefecto, Johanne Antonio de Bautio de Ursinis Principe Tarenti magno Comestabulo, Raymundo de Ursinis Principe Salerni magistro Justiciario, Johanne Antonio de Marzano Duce Suesse ammirato, Honorato Gaytano Fundorum Comite Logotheta & protonotario, Francisco Zurulo de Napoli Nucerie, & montis auri Comite magno Senescallo Regni Sicilie citra farum, & aliis compluribus diversarum Nationum Regnorum & Provinciarnm Proceribus & magnatibus in multitudine longe grandi pro testibus ad hec vocatis specialiter & rogatis. Datum Neapoli apnd majorem Ecclesiam per manus nostri predicti Regis Alfonsi anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, die vero secundo mensis Junii octave Indictionis Regnorum nostrorum anno tricesimo, hujus vero Sicilie citra Farum Regni Undecimo.

Pendet Bulla aurea.

XXVII.

XXVII.

PONTECORVO

Innocenzo IV. con sua Bolla de' 23. Agosto 1254. vieta a chiunque di fabbricare in Pontecorvo alcuna fortezza o munizione, che valesse a turbare la quiete del luogo. Dall' Archivio di Pontecorvo.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilectis Filiis Clero & Populo Pontiscurvi salutem, & Apostolicam benedictionem.

PER operis experientiam certi de puritate fidei, ac devotione, quam ad Matrem vestram Romanam Ecclesiam geritis, Vos merito speciali gratia prevenimus, que vobis ad honorem, & Terre vestre proveniat ad profectum. Cum igitur sicut exhibita Nobis vestra petitio continebat quondam Fr. olim Romanorum Imperator quoddam Castrum situm juxta majorem Ecclesiam Pontiscurvi eidem Ecclesie valde dampnosum fecerit demoliri, Nos vestris devotis precibus inclinati quieti vestre Paterna sollicitudine providere volentes, ne ibidem, vel in alio loco ejusdem Terre castrum, vel aliqua munitio a quoquam de cetero construatur, aucthoritate presentium districtius inhibemus. Nulli ergo &c. nostre inhibitionis infringere &c. Datum Anagnie x. Kalend. Septembris Pontificatus nostri anno XII.

XXXVIII.

XXVIII.

Innocenzo IV. con sua Bolla de' 23. Agosto 1254. conferma ai Pontecorvesi tutte le franchigie ed esenzioni, delle quali erano in possesso per concessione ad essi fattane dal Cardinale Roffredo Abate di Monte Cassino nel 1190., e dall' Imp. Federigo II. Re di Gerusalemme e di Sicilia nel 1229. Dall' Archivio di Pontecorvo.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilectis filiis Clero & Populo Pontiscurvi salutem & Apostol. bened.

CUM a nobis petitur quod justum est & houestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in Domino filii vestris devotis supplicationibus inclinati omnes libertates & immunitates vobis a bone memorie Roffrido Cardinali & Abbate Monasterii Casinensis cui Monasterio subesse noscimini fratrum suorum interveniente consensu concessas nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a quondam Fr. olim Romanorum Imperatore vobis indultas prout in instrumento publico & litteris Imperatoris ejusdem inde confectis plenius continetur vobis auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Tenores ejusdem instrumenti & litterarum ipsarum de verbo ad verbum presentibus inseri facientes: qui tales sunt. In nomine Domini nostri Jesu Christi Anno Incarnationis ejus millesimo centesimo nonogesimo mense Februarii vicesimo secundo die ejusdem mensis Indictione octava. Cum honestatis ratio exigat & monastice religionis ordo deposcat ut subjectis nostris providere humiliter debeamus dignum duximus vos homines de Pontecurvo a gravaminibus quibus laboratis eripere & in statu bono utpote fideles Casinensis ecclesie collocare. Quapropter nos Roffridus Dei gratia Cardinalis & Casinensis Abbas precibus vestris assensum prebentes ad fovendam libertatem vestram juxta consuetudinem predecessorum nostrorum de communi consensu & voluntate fratrum nostrorum nobiscum habendo magistrum Bartholomeum judicem & advocatum Casinen. rogatu quoque militum nostrorum de Pontecurvo vobis omnibus hominibus Pontiscurvi fidelibus Monasterii Casinensis & nostris presentibus & futuris tam clericis quam laicis per

per hoc presens scriptum subscripta capitula indulgemus, videlicet ut tenimenta que sunt sine servitio libere vendantur & dentur. Tenimenta libere comparata libere vendantur & dentur. Tenimenta que sunt de servitio vendantur & dentur salvo servitio & in nostro dominio. Mensure vini & frumenti tollantur ad eam mensuram quam in eodem castro statuit bone memorie Abbas Raynaldus Predecessor noster. Nemo solvat penam pro forisfacto domini sui. Nullus pignoretur pro domino suo, si ipse dominus est fidejussor aut debitor alicui. Nullus militum verberet hominem alterius pro eo quod ille verberavit hominem suum. Nullus militum aliquem de populo audeat verberare nisi evidens culpa precesserit. sed neque aliquem exuere clamide nisi sit illi fidejussor & ita sit pauper quod res non habeat alias quas capere possit & nullus militum bannum ponat super hominem suum quod si posuerit irritum sit & vanum. Si quis non habet legitimos filios instituat sibi heredem de hominibus S. Benedicti quem vult salvo servitio domini sui. Nulli liceat arbores alterius incidere violenter neque fructus arborum vel ortorum capere neque paleas tuguriorum. Bannum pro utilitate terre statuat Curia nostra de Pontecurvo presentibus aliquibus de militibus & de popularibus & teneatur ab omnibus. Si quis violenter corriperit aliquam feminam suam, aut accesserit ad uxorem hominis sui perdat dominium illius hominis. Si quis suum posuerit hominem fidejussorem & permiserit eum incurrere cogatur dominus solvere debitum & ipse homo non cogatur de cetero fidejubere pro domino suo. Intestatis defunctis propinquiores sui succedant. salvo servitio domini sui. Nullus capiatur sine judicio. Qui forisfacit unam tantum penam componat. Mulieribus liceat ire in mundium cujuscumque voluerit hominis tantum S. Benedicti mortuis viris suis. nisi mundium debeatur ex lege alicui certe persone. Frumentum vinum & merces suas unicuique vendere & dare liceat ubi voluerit nisi emergente necessitate. tunc curia bannum mittat ut in ipso Castello res ipse vendantur. Si vir judicatus fuerit perdere omnia sua res uxoris sue non capiantur. Pro banno vero res mulieris capi possunt preter lectum. Salutes inter omnes fratres dent illas condicionales quas dedit pater pro uno eorum ceteri dent pro se quales voluerint. Si aliquis sine herede decesserit illi qui succedunt ex lege in tenimento ejus non teneantur pro eo dare salutem. Servitium tamen & redditus qui debentur ex tenimento faciant domino defuncti. Nullus vestrum ducatur ad justitiam faciendam extra terram vestram nisi forte per Rectorem Curie Pontiscurvi justitiam facere noluerit vel si quod absit contra fidelitatem S. Benedicti & nostram seu successorum no-

nostrotum fecerit vel quod spectet ad Injuriam nostram vel frattum nostrorum. Nullus vestrum adjutorium aut generale datum dare cogatur. Nullus det adjutorinm domino suo pro milite faciendo neque pro filiabus vel sororibus aut neptibus maritandis neque pro qualibet alia causa. Si de tenimento quod est de servitio tantum distractum vel venditum fuerit quod dominus tenimenti servitium condicionale non possit inde habere capiat ipse dominus de venditis vel distractis solummodo quantum visum fuerit posse habere servitium & incipiat capere a tenimentis ultimo venditis vel distractis. Concedimus vobis juspattonatus in ecclesiis secundum veterem consuetudinem. Insuper concedimus vobis honores & facultates & venationes & piscationes & omnes bonas consuetudines & justas & omnes alias libertates quas antecessores vestri habuerunt a tempote domini Gualgani Rodelli usque ad tempus suprascripti Domini Abbatis Raynaldi de Colomento & eas quas nunc habetis & habere judicem & notatinm & vicecomitem de terra vestra. Supradicta vero capirula que vobis suprascriptis hominibus de Pontecurvo fidelibus nostris indulximus quia tam a nobis quam a Successoribus nostris observari volumus firmiter inhibemus ut nullus rectorum quos per nos aut successores nostos Casinense cenobium vobis regendis preficiet contra hujus concessionis cartam veniat. Interdicimus etiam militibus nostris de Pontecurvo ne adversus hec benignitatis nostre dona que vobis suprascriptis habitatoribus de Pontecurvo concessimus venire presumat. Quicumque enim presentis concessionis cartam observaverit nostram habebit gratiam & bonam voluntatem. Qui vero contrafacere presumpserit indignationem nostram & successorum nostrotum incurrat. Unde obligamus nos & posteros nostros & pattem nostri Monasterii vobis qui supra omnibus hominibus de Pontecurvo clericis & laicis tam presentibus quam futuris hujus nostre indulgentie & concessionis cartam servare defendere & antestare amodo & semper ab omnibus hominibus omnibusque partibus. Et taliter nos Roffredus Dei gratia Cardinalis & Casinensis Abbas de frattum nostrorum consensu nobiscum habendo suprascriptum judicem & advocatum qualiter nobis congruum fuit fecimus & tibi Nicolao nostro & civitatis S. Germani publico notario hujus nostre concessionis & indulgentie cartam scribere jussimus. Actum in eadem civitate S. Germani. Ego qui supra Roffridus Dei gratia Cardinalis & Casinensis Abbas Ego fr. Otto diaconus & monachus. Ego fr. Adenulfus Casinensis decanus. Ego fr. Petrus Comes Cansinensis Camerarius. Ego fr. Gregorius diaconus & monachus. Ego fr. Theodinus subdiaconus & Monachus. Ego W. judex. Ego Johannes de Guillelmo. Ego Littefridus de judice. Ego Stasius de Johanne potonis. Ego Majelfridus de Robberto. Ego David.

Ego

Ego Stasius junior. Ego Guido de Lamdemar. Ego Bato de Lamdemar. Ego Landulfus de Cassaro. Ego Johannes de Adone diaconus Petri. Ego Berardus de Fontana. Et ego Landenulfus. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus Jerusalem & Sicilie Rex. Decet Imperialis excellentie dignitatem vota suorum fidelium diligenter attendere & ea sic effectu prosequente complere quod & Principis exhibita gratia & subditorum devotio manifesta presentibus sit ad gaudium & posteris gratie in exemplum. Inde est quod nos attendentes fidei puritatem quam universitas Pontiscurvi fideles nostri ad majestatem nostram semper habuisse noscuntur. Considerantes quoque quod & si aliquando seducti coacti potius quam voluntarii nostris hostibus adheserunt. si quam exinde contraxerunt infamiam abolentes eos in plenitudinem gratie nostre recipimus & habemus. De habundatiori quoque benignitatis nostre gratia quam generaliter extendimus ad omnes devotos & benemeritos nostros prefate universitati presenti divali pagina indulgemus. Ut tam ipsi quam heredes eorum a datis & quibuslibet exactionibus sint exempti mandantes quod nec Justiciarius nec aliquis officialis noster prefatam universitatem contra presentem nostram indulgentiam molestare presumat. & qui presumpserit indignationem nostram se noverit incursurum. Et ut eadem universitas plenioris gratie nostre beneficiis glorietur adiiciendo concedimus ut usibus rationibus & consuetudinibus approbatis utantur de cetero quibus temporibus felicium Regum Guillelmi primi & secundi recordationis inclite sunt usi & gavisi. Ad hujus itaque remissionis prefatis fidelibus nostris indulte memorie & perpetuam firmitatem presens privilegium per manus Guillelmi de Capua notarii & fidelis nostri scribi & sigillo celsitudinis nostre jussimus communiri. Anno mense & Indictione subscriptis. Datum apud Sanctum Germanum anno Dominice Incarnationis M. CC. XXVIIII. mense Octobris III. Ind. Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem & Sicilie Rege gloriosissimo. Anno Imperii ejus nono. Regni Jerusalem quarto & Regni Sicilie tricesimo secundo Feliciter amen. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Anagnie x. Kal. Septembris Pontificatus nostri anno duodecimo.

XXIX.

Lodovico Scarampo Cardinale di S. Lorenzo in Damaso, Camerlengo, e Legato della S. Sede, con suo diploma de' 18. Decembre 1442. riceve i Pontecorvesi sotto il natural governo della Chiesa Romana, e di molte grazie e privilegi li benefica. Dall' Archivio di Pontecorvo.

Ludovicus miseratione divina tituli S. Laurentii in Damaso presbyter S. R. E. Cardinalis Aquilegiensis Domini Pape Camerarius. In alma urbe, Provinciis Patrimonii Petri in Tuscia, ac Campanie & Maritime, nec non Ducatu Spoletano, Terris specialis commissionis & Arnulforum, Marchia Anchonitana, Massaque Trabaria &c. Apostolice Sedis Legatus. Dilectis nostris: Universitati & hominibus Terre Pontiscorvi salutem & sincere devotionis affectum.

INeffabiles guerrarum turbines insultus castrametationes bella horrida usque etiam ad murorum vestrorum demolitiones, predas prediorum vastationes captivationes personarum occisiones vulnera obsidiones dispendia damna famem inediam necessitates rerum ac reliqua incommoda quibus suggerente qualitate temporum perversa multis jam annis pro statu Ecclesie ruendo fuistis admodum lacerati & in presentiarum cognoscimus lacerari atque opprimi animo nostro revolventes neque minus fidei & devotionis vestre fortitudinem ut nequaquam potueritis ullo impetu a Petra Petri dimoveri non immerito ad gratiarum concessiones unde a tantis malorum generibus possitis aliquando relevari misericordi caritate commovemur. Primum itaque vos tamquam vere fideles constantes ac devotos Sacrosancte Romane Ecclesie in sinu sub protectione ac naturali ejusdem Ecclesie gubernio & ad osculum pacis complectentes impotentia & imbecillitate vestra cognita ut vix possitis domesticis rebus vestris & reparationibus fortalitiorum vestrorum necessariis occurrere vobis universitati & hominibus incolis & habitatoribus dicte Terre tam Clericis quam laycis & tam in communi quam in particulari franchitiam immunitatem largam & plenam exemptionem decem continuis & successivis annis a data presentium inchoandis & ut sequitur finiendis duraturam ab omnibus & singulis subventionibus collectis impositionibus dativis prestantiis subsidiis factionibus ceterisque oneribus realibus vel personalibus aut mixtis ordinariis vel extraordinariis fiscalibusve functionibus quomodolibet, & quomodocumque generaliter sive particulari-

lariter in Regno vel extra Regnum per quoscumque quavis auctoritate spirituali vel temporali fungentes impositis vel imponendis auctoritate nobis ab Apostolica Sede concessa & vigore nostre legationis & Cameratiatus officii motu proprio & ex certa nostra scientia damus concedimus & firmiter impartimur vosque universitatem & homines antedictos tam in genere quam in specie exemptos immunes franchos prorsus & liberos sicut ut prefertur reddimus per presentes legibus constitutionibus consuetudinibus aut aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque etiamsi talia essent de quibus hic deberet fieri mentio specialis statuta insuper quecumque ordinamenta decreta reformationes gratias privilegia indulta & concessiones quaslibet tam ad communem utilitatem quam specialem spectantes & spectantia dummodo contra libertatem ecclesiasticam non existant quorum & quarum omnium tenores & compendia hic haberi volumus pro expressis & specificatis ac si de verbo ad verbum essent inserta vel forsitan deberent inseri eadem auctoritate confirmamus emologamus ratificamus & approbamus pro approbatisque confirmatis ratificatis emologatis & acceptatis haberi ac penitus observari debere decernimus dantes ad hec & omnino vobis concedentes liberam & omnimodam licentiam ac facultatem cum pleno & largo arbitrio construendi edificandi & fabricati facien. pro communi commodo & Incolarum satisfactione Molendinum unum supra Flumen ubi melius & commodius fieri posse decreveritis libere & impune & de ipso Molendino fructus redditus & proventus percipien. & perceptos in usum seu utilitatem universitatis & communis vestri convertendi absque ullo impedimento vel molestia. Que omnia ut optatum sortiantur effectum propterea harum serie universis & singulis Thesaurariis Collectoribus Errariis Capitaneis & Officialibus quibuslibet communitatibusque universitatibus Romane Ecclesie & legationi nostre subjectis tam presentibus quam futuris quacumque dignitate titulo vel officio perfulgeant quatenus has nostras exemptionis franchitie confirmationis decreti & concessionis literas ac mandata observent & faciant observari quibuscumque in contrarium nequaquam facientibus & in omni vestre necessitatis casu suis assistant favoribus & presidiis opportunis in quantum gratiam Sedis Apostolice coram habent & ejus indignationem cupiunt evitare. Datum Rome apud S. Laurentium In Damaso

nostri pontificalis sigilli. die decimoctavo mensis decembris millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo Indictione quinta Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Eugenii divina providentia Pape quarti anno duodecimo.

XXX.

I Deputati di Pontecorvo a nome del loro Comune ratificano solennemente nel dì 8. Luglio 1463. il giuramento di fedeltà già prestato alla S. Sede. Dal libro dei Vicariati di Niccolò V. Callisto III. e Pio II. nell' Archivio segreto Vaticano.

JURAMENTUM FIDELITATIS

Communitatis Pontis Curvi.

ANno a Nativitate Domini 1463. die 8. Mensis Julii Pontificatus vero Sanctissimi D. N. Pii PP. II. An. v. sedentibus in Palatio Apostolico Tibure apud S. Franciscum in Aula majori Reverendis Patribus Dominis Thoma de Picolominibus in Camerariatus officio Vicegerente Antonio de Forlivio Sanctissimi D. N. PP. Generali Thesaurario & Nicolao de Luca omnibus tribus Ap. Camere Clericis comparuerunt coram eis circumspecti Viri Dominus Angelus de Spicula & Benedictus Marsella ambassiatores & Sindici & Procuratores legitimi ad infrascripta faciendum honorabilis communitatis & universitatis Pontis Curvi..... dioec. prout de eorum pleno mandato inferius de verbo ad verbum regestrato plene constat vigore dicti eorum mandati omnibus melioribus modo via jure causa & forma quibus melius fortius validius & efficacius potuerunt & debuerunt nomine prefate communitatis & universitatis Pontiscurvi & cujuslibet de dicta communitate sacrosanctis scripturis & evangeliis corporaliter manu tactis juraverunt & quilibet eorum juravit in manibus prefati Domini Thome de Picolominibus Vicegerentis quod ipsa communitas & universitas Pontiscurvi & quilibet de ipsa universitate mares & femine presentes & futuri erunt fideles erunt Sancto Petro sancteque Romane Ecclesie & Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. II. ejusque Successoribus canonice intrantibus & quod si dampnum eorum tractari sciverint pro posse eorum impedient ne fiat quod si per se impedire non poterunt saltem per litteras aut Numptium eis fideliter intimare curabunt & alias debite fidelitatis & obedientie forma ut moris est solitum prestiterunt juramentum atque consenserunt & petierunt quod ego G. de Vulterris Ap. Camere Notarius de premissis rogatus publicum conficerem instrumentum unum & plura Tibure ubi supra presentibus predictis dominis Clericis Reverendoque in Christo Patre Domino Theodoro Episcopo Feltren. & Venerabili Domino Angelo de Reate Sanctissimi D. N. Pape Cubiculario testibus & me G. de Vulterris pre-

predicto. Tenor vero instrumenti mandati procurationis predictorum sindicorum & procuratorum de quo supra fit mentio seqnitur & est talis vid.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno a nativitate ejusdem 1463. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini Pii Divina providentia PP. II. anno v. die 1. Mensis Julii xt. Ind. in Ponte Curvo. Noverint universi hoc presens publicum Instrumentum inspecturi quod in presentia mei Notarii & testium infrascriptorum personaliter constituti nobiles & circumspecti Viri infrascripti videlicet Jacobus de Spicula Ramundus Brusca Nicolaus Johannis Lucernarii Johannes Piczoronus Johannes Antonius Sciarra Pascalelus & Angelus Jacobelli de Terra Pontis Curvi annales officiales per universitatem & homines dicte Terre ad regimen & gubernium ipsius Terre ut universitatis deputati & constituti & Benedictus Jannelli de Pignatario habitator Pontis Curvi in presentiarum annalis Camerarius ipsius terre in unum ad consilium ad sonum Campane congregati de voluntate & beneplacito spectabilis Viri Johannis Mathei de Gerardenchis Apostolici Capitanei dicte terre in domo mansionis & residentie ipsius Domini Capitanei prout moris est eorum & pro eorum & dicte universitatis & hominum agendis congregati sponte unanimiter & concorditer eorum nemine discrepante tam pro se ipsis quam nomine & pro parte totius universitatis & hominum predictorum constituerunt fecerunt & ordinaverunt solemniter & legitime Venerabilem & nobiles Viros Dominum Benedictum Mansellam presentem & onus hujusmodi procurationis & sindicatus in se sponte suscipien. & Dominum Angelum de Spicula de eodem Ponte Curvo habsentem tamquam presentem eorum & dicte universitatis & hominum veros legitimos & indubitatos Sindicos & Procuratores actores factores negociorum gestores legatos orarores & nuncios speciales seu quocumque alio nomine melius & aptius de jure dici potest & censeri cum omni qua convenit ad infrascripta, & infrascriptorum quomodolibet plenitudine potestatis ad eundum comparendum & se presentandum ante scabellum pedum prefati Sanctissimi Domini nostri PP. cui nunciabunt novam & laudabilem reductionem predictorum officialium universitatis & hominum ejusdem Terre Pontis Curvi ad veram obedientiam & fidelitatem ejusdem Sanctissimi D. N PP. & sue Sancte Matris Ecclesie per manus Reverendissimorum Dominorum Domini Laurentii Episcopi Ferrarien. ejusd. Sanctissimi D. N. Generalis Commissarii & Datarii & Domini Fortunati Episcopi Saffinat. S. D. N. similiter Commissarii in quorum manibus nomine & pro parte prefari S. D. N. PP. & S. Matris Ecclesie debitum fidelitatis juramentum & homagium dictam universitatem officiales & homines Pontis Curvi presti-

ftitiffe dixerunt & Sanctitati Sue predicte findicatio nomine & pro parte dictorum hominum & univerfitatis devote supplicand. atque orand. ut dignetur eadem Sanctitas dictam terram univerfitatem & homines Pontiscurvi fub fuo & dicte S. Matris Ecclefie pleno utili & ditecto dominio poteftate fidelitate obedientia & immediata fubjectione recipere manutenere & perpetuo confervare & commendatos habere tamquam fideles immediatos Vaxallos prefati S. D. N. & S. Ecclefie gratiafque conceffiones & capitula per dictos Dominos Commiffarios nomine prefate Sanctitatis eidem univerfitati & hominibus conceffas confirmare. Item & alias petitiones de novo eidem S. D. N. faciend. & gratias alias impetrand. & obtinend. prout ab eisdem conftituentibus ipfi conftituti tam verbo quam in fcriptis habuerunt in comiffum Sanctitatique predicte iterum & de novo preftand. & faciendum debitum fidelitatis juramentum ad Crucem Domini & ejus fancta quatuor Evangelia & ligium & homagium ore & manibus ut motis eft & confuetudinis omniaque alia & fingula in premiffis & circa premiffa dependentibus & emergentibus ex eis exponend. fupplicand. impetrand. & obtinendum que eifdem Procuratoribus & Sindicis melius videbuntur & que facti qualitas exigit & requirit & que ipfimet conftituentes facere poffent & deberent fi perfonaliter adeffent. Dantes & concedentes eifdem eorum Sindicis & Procuratoribus in premiffis omnibus & fingulis plenum & liberum mandatum ac plenam & liberam poteftatem & adminiftrationem. Et ut dicti eorum Sindici, & Procuratores ab omni fatisdacionis onere releventur promiferunt dicti conftituentes pro fe & qnibus fupra nominibus & fe obligarunt fub ypotheca & obligatione omnium bonorum dicte univerfitatis mihi infrafcripto Notario velut perfone publice ftipulanti nomine omnium quorum & cujus intereft & intererit fe ratum gratum & firmum perpetuo habituros omne id totum & quicquid per dictos eorum Sindicos & Procuratores in premiffis & circa premiffa actum factum geftumve fuerit & quomodolibet procuratum. Actum in Ponte Curvo anno menfe die Pontificatu & loco predictis prefentibus presbitero Bello de Rofato Domino Thoma Legum Doctor. Not. Johanne Cuculo Jancola Brufca Agamenone Manfella & Philippo Colephilipi de eadem Terra Pontiscurvi teftibus ad premiffa fpecialiter vocatis & rogatis.

Et ego Jacobus Johannis Curi hominis de Pontecurvo publicus ubilibet apoftolica auctoritate Notarius premiffis omnibus & fingulis dum fic ut premittitur agerentur & fierent una cum prenominatis teftibus prefens pro Notario interfui eaque fieri vidi & audivi & in presentem publicam formam redegi rogatus in fidem.

FINIS.

IN-

INDICE

DEI DOCUMENTI

Dati nell' Appendice.

anticipatamente da Federigo Re della Trinacria sotto il dì 15. Giugno 1309. Dall' Archivio segreto Vaticano. 15

1313. Quietanza del pagamento del censo per la Trinacria fatto dal Re Federigo nel dì 29. Giugno festa de' Ss. Apostoli del 1313. Dall' Archivio segreto Vaticano. 16

1314. Quietanza del censo della Trinacria pagato dal Re Federigo per l'anno 1314. Dall' Archivio segreto Vaticano. ibi.

1317. Bolla di Giovanni XXII. dei 2. Decembre 1317. colla quale fa quietanza al Re Federigo per il censo della Trinacria, e lo assolve dalle censure, che poteva avere incorse per non aver pagato a debito tempo il censo. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segreto Vaticano. 17

1317. Giovanni XXII. sotto il dì 11. Decembre 1317. scrive a Federigo Re della Trinacria circa Reggio, ed altri castelli della Calabria da restituirsi a Roberto Re di Sicilia, e lo ammonisce del titolo che usa di *Re della Sicilia*, quando per patto espresso doveva dirsi *Re della Trinacria*. Ricusa pertanto di ricevere il giuramento, e censo sotto il mentovato titolo di *Re della Sicilia*; ma spera che esso cesserà da sì fatta novità, e manderà nuova procura col titolo da prima convenuto. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segreto Vaticano. 19

1318. Giovanni XXII. sotto il dì 8. Gennaro 1318. informa Giacomo Re di Aragona delle novità fatte dal di lui fratello Federigo Re della Trinacria coll' intitolarsi Re della Sicilia, perchè lo esorti a stare nei termini convenuti. Dal Registro di Giovanni XXII. nell' Archivio segeto Vaticano. 22

1338. Pietro figliuolo di Federigo, già Re della Trinacria, con diploma de' 31. Marzo 1338. autorizza i suoi ambasciadori e procuratori a prestare ubbidienza, omaggio, fedeltà e soggezione alla S. Sede e a domandare l'investitura del *Regno della Sicilia* per se e suoi successori, obbligandosi al solito censo, e ai censi non pagati in addietro, e a chiedere l'assoluzione dalle pene e censure incorse dal Padre, e dai suoi sudditi per non aver pagato il censo. Dal diploma originale nell' Archivio di Castel Sant' Angelo. 25

1339. Dopo di avere Benedetto XII. narrato ciò che tra Federigo Re della Trinacria, e Carlo II. Re della Sicilia si fu conchiuso e stabilito coll' approvazione e modificazione di Bonifazio VIII., e dopo di aver detto, come a' patti mancò Federigo, e come fecelo delle sue mancanze ammoni-

re

re dall' Arcivescovo di Ambrun, e come lo stesso Federigo si ostinò nella ribellione, e fece anche incoronare Re Pietro suo figliuolo; ordina con questa Bolla de' 4. Luglio 1339. al Patriarca di Costantinopoli, ed al Vescovo di Vaisone di citare il così detto Re Pietro, dichiararlo decaduto dal Regno della Trinacria, e questo consolidato ed unito al Regno della Sicilia posseduto dal Re Roberto. Dal Registro di Benedetto XII. nell'Archivio segreto Vaticano. 29

1357. Innocentio VI. a cautela della S. Sede, ed a memoria de' posteri inserisce in una sua Bolla de' 19. Gennaro 1357. il giuramento dato da Pietro Re di Aragona per mezzo de' suoi ambasciadori di non prestare alcun soccorso a Lodovico, e Federigo figliuoli di Pietro di Aragona primogenito di Federigo, già Re della Trinacria, nè ai loro successori, finche terranno occupato quel Regno contro il volere del Sommo Pontefice. Dal Registro d'Innocenzo VI. nell'Archivio segreto Vaticano. 41

1372. Bolla di Gregorio XI. de' 27. Agosto 1372. colla quale conferma e modifica le convenzioni fatte tra Federigo Re della Trinacria, e Giovanna Regina della Sicilia. Dal Registro di Gregorio XI. nell'Archivio segr. Vaticano. 43

1388. Urbano VI. con sua Bolla degli 8. Gennaro 1388. fa quietanza di una parte del censo pagato per il Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell'Archivio segreto Vaticano. 70

1388. Urbano VI. con altra sua Bolla degli otto Gennaro 1388. fa quietanza di altra parte del censo del Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell' Archivio segreto Vaticano. 71

1388. Urbano VI. con Bolla de' nove Genuaro 1388. fa quietanza di altra parte del censo del Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell'Archivio segreto Vaticano. 72

1388. Urbano VI. con altra sua Bolla de' nove Gennaro 1388. fa quietanza di altra parte del censo pagato per il Regno della Trinacria. Dal Registro di Urbano VI. nell'Archivio segreto Vaticano. 72

1391. Bonifaziò IX. con sua Bolla de' 23. Giugno 1391. autentica altra Bolla di Urbano VI. de' 28. Maggio 1388., colla quale dichiarò doversi in quell'anno alla S. Sede dal Re della Trinacria il sussidio convenuto di cento soldati, e dieci galere per trovarsi il Regno della Sicilia vera-

ramente invaso. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano. 73

1391. Bonifazio IX. con altra Bolla de' 4. Luglio 1391. ordina a Nicolò Summaripa suo Nunzio nell' Isola della Sicilia, o sia nel Regno della Trinacria, che nella circostanza di trovarsi Maria, figliuola di Federico Re della Trinacria, fuori dell' Isola, e senza libertà, formi una lega con i Magnati di quel regno, e colle comunità di Messina, Palermo, Monreale, ed altre, per ritenere l' Isola nella ubbidienza della S. Sede. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano. 75

1391. Bonifazio IX. sotto il dì 4. Luglio 1391. dichiara essere allora il regno di Sicilia veramente invaso dai nemici, e doversi perciò dal regno della Trinacria l' ajuto prescritto nella investitusa di dieci galere, e cento soldati per lo spazio di tre mesi in ogni anno. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano. 77

1391. Bonifazio IX. con Bolla de' 4. Luglio 1391. incarica Niccolò Summaripa di stabilire pace e concordia tra i Magnati del Regno della Trinacria, che nomina espressamente, accordandogli per ciò facoltà amplissime. Dal Registro di Bonifazio IX. nell' Archivio segreto Vaticano. 80

1391. Bonifazio IX. dopo di avere con Bolla de' 5. Luglio 1391. narrato, come il Re Federigo fece una concordia colla Regina Giovanna, colla quale confessò di riconoscere da lei il Regno della Trinacria, e si obbligò a prestarle omaggio, e di pagarle il censo di tre mila oncie d'oro, o siano quindici mila fiorini d' oro, ed in caso di bisogno dieci galere, e cento soldati; e come questa concordia fu confermata con alcune modificazioni da Gregorio XI., massimamente sul punto della successione nel Regno della Trinacria; e finalmente come Urbano VI., cui era questo Regno devoluto, ordinò che il censo, ed ogni altra cosa convenuta si dasse alla Sede Apostolica, si chiamasse *Regno della Trinacria*, fosse distinto dall' altro della Sicilia, nè da esso alcuna dipendenza aveste: Ordina a Niccolò Summaripa suo Nunzio nella Trinacria di nominare quattro dei primi Signori dell' Isola in Governatori, Vicarj, Rettori, e Balii del regno, durante l' assenza di Maria, figliuola di Federigo, dividendolo tra loro, coll'obbligo a ciascheduno di pagare alla S. Sede quella rata del solito censo, che sa-

rà

INDICE DELLE MATERIE.

C

L

M

N

O

P

pagato

R

Sono

DC.

(a) *Differente era il peso generale del Regno dal peso della zecca. L' oncia dell' oro* ad pondus regni *ragguagliavasi in oro monetato, o a quattro Augustali, e a cinque Fiorini d' oro. L'Augustale d'oro computavasi di gr. 150., ed il Fiorino di 120.*

T

ERRORI.	CORREZIONI.
Pref. VII. l. 6.	
Memoria Pio II.	Memoria di Pio II.

